This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

DG975
R7D4

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
OCT 24 1975

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

TERZA SERIE — VOL. XXII.

(ANNO ACCADEMICO 1903-1904)

BOLOGNA
PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
—
1904

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

TERZA SERIE — VOL. XXII.

(ANNO ACCADEMICO 1903-1904)

BOLOGNA

PRESSO LA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

—

1904

GENERAL BOOKBINDING CO.
QUALITY CONTROL MARK

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

(Istituita per decreto del Governatore dell'Emilia del 10 febbraio 1860.)

PRESIDENTE [1]

CARDUCCI prof. comm. GIOSUÈ, Senatore del Regno.

SEGRETARIO

BRIZIO prof. cav. EDOARDO.

CONSIGLIO DIRETTIVO

BERTOLINI prof. comm. FRANCESCO, *Vice Presidente.*

MALVEZZI DE' MEDICI conte cav. dott. NERIO, Deputato al Parlamento — *Consiglieri*

ALBINI prof. GIUSEPPE — *Consiglieri*

CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

CAVAZZA conte comm. dott. FRANCESCO — *Consiglieri*

FACCIOLI cav. prof. ing. RAFFAELE — *Consiglieri*

RUBBIANI cav. ALFONSO, *Tesoriere.*

---

[1] PRESIDENTI E SEGRETARI DELLA DEPUTAZIONE:

Presidenti:

Conte comm. *Giovanni Gozzadini*, Senatore del Regno, dal 10 febbraio 1860 al 25 agosto 1887.

Comm. prof. *Giosuè Carducci*, Senatore del Regno, dal 26 dicembre 1887; riconfermato per R. Decreto 1 gennaio 1903.

Segretarii:

Dott. *Luigi Frati*, Segretario dal 1860 al 26 dicembre 1863.

Prof. *Luigi Mercantini*, ff. di Segretario dal 24 gennaio al 24 febbraio 1864; Segretario dal 24 febbraio 1864 al 26 febbraio 1865.

Prof. *Giosuè Carducci*, ff. di Segretario dal 12 marzo al 26 dicembre 1865; Segretario dal 10 dicembre 1865 al 26 novembre 1875.

Conte *Cesare Albicini*, ff. di Segretario dal 28 novembre al 26 dicembre 1875; Segretario dal 26 dicembre 1875 al 27 giugno 1880; ff. di Segretario sino al 16 gennaio 1881; Segretario dal 16 gennaio 1881 al 28 luglio 1891.

Prof. *Carlo Malagola*, ff. di Segretario dal 28 luglio 1891; Segretario dal 28 dicembre 1891 al 31 dic. 1899.

Prof. *Edoardo Brizio*, Segretario dal 1 gennaio 1900; confermato con lettera ministeriale 5 gennaio 1903.

Gli attuali componenti la Presidenza e i Consigli della Deputazione pel triennio accademico 1902-3, 1903-4, 1904-5 forono eletti nella seduta del 21 dicembre 1902 e confermati dal Ministero di P. I. con lettera del 5 gennaio 1903.

ELENCO

dei Membri Attivi *e dei* Soci Corrispondenti *della R. Deputazione* colla data dei decreti di nomina.

MEMBRI ATTIVI

1. Carducci comm. Giosuè, Senatore del Regno, Accad. della Crusca, Socio ord. della R. Accad. dei Lincei, Socio onor. della R. Dep. veneta di St. Patria, prof. di Letteratura italiana nella R. Università, Presidente della R. Commiss. pei testi di Lingua, *Bologna* . . . . . 1864 - 10 gennaio
2. Teza comm. Emilio, Socio ord. dell'Accad. dei Lincei, professore di Sanscrito e di Stor. compar. delle lingue class. nella Università, *Padova*. . . . . 1864 - 24 aprile
3. Malagola comm. Carlo, Dott. Coll. Onor. della facoltà giuridica della R. Università di Bologna e Libero doc. di Paleografia e Diplom., Membro eff. della R. Deput. veneta di St. Patr., Corr. della R. Dep. per le Prov. modenesi, Membro eff. della R. Commiss. Araldica per le Prov. venete, Socio Resid. dell'Ateneo veneto, Direttore degli Archivi di Stato di *Venezia* . . . . . 1876 - 15 giugno [1]
4. Masi avv. comm. Ernesto, Socio corr. della R. Dep. veneta di Storia Patria, *Firenze* . . . . . 1876 - 15 giugno [2]
5. Malvezzi de' Medici conte cav. dott. Nerio, Membro effettivo della R. Commissione Araldica per le Provincie di Romagna, Deputato al Parlamento *Bologna*. . . 1878 - 17 marzo [3]
6. Ricci dott. cav. Corrado, Dottore Collegiato Onorario della Facoltà di Lettere nella Università di Bologna, Socio corr. della R. Dep. veneta di St. Patria e della R. Dep. parmense, Direttore delle RR. Gallerie degli Uffizi *Firenze* 1884 - 8 giugno [4]
7. Villari comm. Pasquale, Senatore del Regno, Presidente della R. Acc. dei Lincei, Socio onor. della R. Dep. veneta di St. Patr., Vice Pres. della toscana, Accad. corr. della Crusca, Pres. del Cons. degli Archivi, Pres. della Facoltà di Lettere nel R. Istituto di Studi superiori pratici e di perfezionamento, *Firenze*. . . . . 1884 - 8 giugno
8. Faccioli prof. cav. ing. Raffaele, *Bologna*. 1885 - 19 marzo [5]

---

[1] Socio corrisp. 9 dicembre 1875.
[2] » » 21 febbraio 1875.
[3] » » 9 dicembre 1875.
[4] Socio corrisp. 3 giugno 1880.
[5] » » 4 giugno 1873.

9. Brizio cav. Edoardo, Socio nazionale dell' Accad. dei Lincei, professore di Archeologia e Numismatica nella R. Università, Direttore del Museo Civico e degli Scavi di Antichità per l' Emilia, le Marche e la provincia di Teramo, *Bologna*. 1886 - 11 agosto [1]

10. Bertolini comm. Francesco, Socio corr. della R. Dep. Tosc. di St. Patr., Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia e prof. di Storia antica nella R. Università, *Bologna* . 1887 - 16 gennaio [2]

11. Rubbiani cav. Alfonso, Membro della Commiss. conservatrice dei Monumenti, R. Ispettore pei monumenti e per gli scavi, *Bologna* . . . . . 1880 - 16 gennaio [3]

12. Comelli dott. Giambattista, *Bologna* . . 1889 - 17 gennaio [4]

13. Dallari dott. Umberto, Membro effettivo della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Direttore dell' Archivio di Stato di *Reggio Emilia*. . . . . 1889 - 18 gennaio [5]

14. Gaudenzi avv. cav. Augusto, professore di Storia del Diritto italiano nella R. Università, *Bologna* . . 1886 - 17 gennaio [6]

15. Orsi dott. cav. Paolo, Direttore del Museo Archeol. e degli scavi di antichità, Membro della R. Commissione dei Monum., *Siracusa* . . . . . 1890 - 13 marzo [7]

16. Favaro n. u. comm. Antonio, Socio ord. del R. Istit. Veneto e della R. Dep. veneta di St. Patr. e corr. della toscana, professore nella Scuola d' Appl. degl' Ingegneri, *Padova* 1892 - 5 maggio [8]

17. Pasolini conte comm. dott. Pier Desiderio. Senatore del Regno, Socio corr. della R. Dep. veneta di St. Patr., e della toscana, Membro della R. Comm. Cons. dei Mon., *Ravenna* 1893 - 8 giugno [9]

18. Salvioni dott. Giambattista, professore di Statistica nella R. Università, *Bologna* . . . . . 1894 - 15 febbraio [10]

19. Cavazza co. comm. dott. Francesco, *Bologna*. 1896 - 10 gennaio [11]

20. Mazzatinti prof. Giuseppe, Socio corr. della R. Dep. tosc. di St. patr., Bibliot., Conserv. dell' Arch. Com., *Forlì*. 1896 - 2 febbraio [12]

21. Tamassia comm. Nino, prof. di Storia del Diritto Ital. nella R. Università, *Padova* . . . . . 1896 - 2 febbraio [13]

22. Falletti Fossati cav. Pio Carlo, prof. di Storia moderna nella R. Università, *Bologna* . . . . . 1898 - 22 dicembre [14]

[1]	Socio	corrisp.	1 maggio	1881.	[8]	Socio	corrisp.	4 aprile	1886.
[2]	»	»	14 febbraio	1869.	[9]	»	»	2 maggio	1869.
[3]	»	»	6 marzo	1881.	[10]	»	»	7 febbraio	1890.
[4]	»	»	24 febbraio	1884.	[11]	»	»	17 gennaio	1889.
[5]	»	»	27 agosto	1885.	[12]	»	»	2 giugno	1889.
[6]	»	»	29 marzo	1885.	[13]	»	»	7 maggio	1893.
[7]	»	»	3 ottobre	1882.	[14]	»	»	15 febbraio	1894.

23. Albini dottor Giuseppe Prof. di Grammatica greca e latina nella R. Università, *Bologna* . . . . . 1899 - 11 Giugno [1]
24. Palmieri avv. Arturo, *Bologna* . . . . 1903 - 8 febbraio [2]

SOCI CORRISPONDENTI

Accame cav. avv. Paolo, *Pietra Ligure*. . . 11 giugno 1896

Aldrovandi conte dott. Luigi, *Costantinopoli*. 28 maggio 1896

Amaducci prof. dott. Paolo, Preside del Ginnasio-Liceo, Direttore del Museo Nazionale e Membro della Comm. cons. dei Monumenti, *Ravenna* . . . . . 22 febbraio 1894

Anselmi cav. Anselmo, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, R. Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Arcevia* (Ancona). 16 aprile 1891

Antaldi march. cav. avv. Ciro, Vice Pres. della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, Membro della R. Comm. Araldica delle Marche, Bibliotecario della Oliveriana, *Pesaro* . 21 febbraio 1875

Argnani prof. cav. Federico, R. Ispettore dei monum. e degli scavi, Dirett. della Pinacoteca comunale, *Faenza*. 17 maggio 1888

Aria conte cav. Pompeo, *Bologna*. . . . . 11 febbraio 1883

Bacchi Della Lega dott. Alberto. Sotto bibliotecario nella Biblioteca della R. Università, Segret. della R. Commiss. dei Testi di lingua, *Bologna*. . . . . 16 gennaio 1887

Barnabei prof. comm. Felice, Deputato al Parlamento, Socio nazionale dell' Acc. dei Lincei, *Roma* . . . 31 ottobre 1882

Barozzi n. u. comm. Nicolò, Cons. della R. Dep. veneta di St. Patr., Membro eff. della R. Commissione araldica veneta, Socio corr. della R. Dep. di St. Patria di Piem. e Lomb., segr. della R. Acc. di B. A., e direttore del R. Museo Archeol., Membro della Comm. Cons. dei Monum., *Venezia*. 13 gennaio 1867

Battistella cav. prof. Antonio, R. Provveditore agli Studi, *Udine*. 16 giugno 1898

Bellucci commendator Giuseppe, Professore nell' Università, *Perugia*. 11 febbraio 1883

Beltrami ing. comm. Luca, Consultore del Museo archeologico di Milano, Membro eff. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb., *Milano* . . . . . 2 giugno 1889

Benaducci cav. Giovanni, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, *Tolentino* . . . . . 17 maggio 1888

---

[1] Socio corrisp. 11 agosto 1886.

[2] Socio corrisp. 20 marzo 1898.

BERNICOLI dott. Silvio, Vice-Bibliotecario della Comunale di *Ravenna* . . . . . 8 aprile 1900

BITTI-RICCI avv. Ermenegildo, *Faenza* . . . 23 febbraio 1902

BOLLATI di St. Pierre barone comm. avv. Emanuele, Membro eff. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lom., Soprintendente-Direttore dell' Archivio di Stato, *Torino*. 28 dicembre 1864

BORMANN dott. Eugenio, Professore nell' Università di *Vienna*. 27 giugno 1901

BOSDARI conte dott. Filippo, *Bologna*. . . . 3 febbraio 1897

BRANDI avv. prof. Brando, Bibliotecario del Ministero dell' Interno, *Roma* . . . . . 19 luglio 1888

BREVENTANI canonico prof. don Luigi, Sopraintendente dell' Archivio e della Bibliot. arcivescovile, *Bologna* . 2 giugno 1889

BRINI avv. comm. Giuseppe, professore di Diritto romano nella R. Università, *Bologna* . . . . . 27 febbraio 1890

CALZINI Egidio, Prof. di Storia dell' Arte nel R. Istituto di B. A. in Urbino e Regg. la Direz. delle Scuole Tecniche in *Forlì*. 22 maggio 1894

CANTALAMESSA prof. cav. Giulio, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche. Dir. della R. Pinacoteca, *Venezia*. 13 agosto 1889

CAPELLINI comm. Giovanni, Senatore del Regno, Dott. *honoris causa* dell' Università di Edimburgo, Socio nazionale della R. Acc. dei Lincei, professore di geologia e Direttore del Museo geologico della R. Università, *Bologna* . . . . 31 ottobre 1882

CARUTTI di CANTOGNO barone comm. Domenico, Senatore del Regno, Bibliotecario di Sua Maestà, Socio nazionale della R. Acc. dei Lincei, Socio on. nella R. Dep. veneta di St. Patr., corr. della toscana, Pres. della R. Dep. di St. patr. pel Piemonte e Lombardia, *Torino* . . . . . 11 febbraio 1883

CASAGRANDI dott. Vincenzo, professore di Storia antica della R. Università, *Catania*. . . . . 31 ottobre 1882

CASINI prof. cav. Tommaso, Membro effettivo della R. Deputazione di St. Patr. per le Prov. modenesi, R. Provveditore agli Studi, *Modena* . . . . . 30 aprile 1896

CASTELFRANCO prof. cav. Pompeo, Socio corr. della R. Acc. dei Lincei, R. Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Milano*. 15 aprile 1883

CIACCIO dottoressa Elisa, *Torino* . . . . . 11 giugno 1903

CILLENI-NEPIS conte Carlo, R. Ispett. scolast., *Aquila*. 3 luglio 1892

CORRADI dott. prof. Augusto Pres. del R. Liceo, *Novara*. 8 giugno 1884

COSTA dott. Emilio, Prof. di Storia del Diritto romano nella R. Università, *Bologna*. . . . . 2 febbraio 1896

COSTA Torquato, *Anzola* (Bologna). . . . . 31 ottobre 1882

DALLOLIO Comm. dott. Alberto, *Bologna* . . 3 maggio 1903

DALL' Osso dottor Innocenzo, Ispettore degli scavi di Pompei, *Napoli* . . . . . 11 febbraio 1883

DA PONTE dott. cav. Pietro, R. Ispettore degli scavi e mon., Corr. della R. Dep. di St. Patria di Piemonte e Lombardia e della R. Dep. parmense, Conservatore del Museo patrio, *Brescia*. 25 luglio 1887

DEL LUNGO prof. comm. Isidoro, Socio corr. della R. Accad. dei Lincei, Socio ordinario della R. Dep. tosc. di Storia Patria, corr. della R. Dep. veneta, Accademico residente della Crusca, *Firenze*. . . . . 15 marzo 1863

DE MONTET cav. Alberto, socio corr. della R. Dep. di St. Patr. di Piemonte e Lombardia, Segretario della Società storica della Svizzera romanza, *Vevey* (Svizzera). . 18 febbraio 1886

DE PAOLI avv. comm. Enrico, Soprintendente-Direttore dell'Archivio di Stato, Cancelliere Onorario della R. Consulta Araldica, *Roma* . . . . . 19 giugno 1890

DUHN (von) dott. Fed. Carlo, professore di Archeologia classica nell'Università, *Heidelberg* (Baden) . . . 24 febbraio 1884

ELLERO comm. Pietro, Senatore del Regno, Consigliere di Stato, Socio corr. della R. acc. dei Lincei, Prof. emer. della R. Univ. di Bologna, *Roma* . . . . . 17 aprile 1865

FANTI avv. cav. Innocenzo, *Fermo* . . . . 31 ottobre 1882

FERRARI dott. Severino, Prof. ordinario di Stilistica nell'Univ. di Bologna, *Bologna* . . . . . 1 giugno 1897

FERRARO prof. cav. Giuseppe Socio corr. della R. Deput. di St. Patr. per le prov. modenesi, R. Provveditore agli Studi, *Cuneo* 18 febbraio 1886

FERRERO prof. cav. Ermanno, Dottore aggregato della Facoltà di Lettere, Prof. di archeologia della R. Università, R. Ispettore degli Scavi e monumenti, Mem. eff. della R. Deputazione di St. Patr. di Piem. e Lom., *Torino* . . . 31 ottobre 1882

S. E. FINALI avv. comm. Gaspare, Senatore del Regno, Presidente della R. Corte dei Conti, *Roma* . . . 6 gennaio 1866 [1]

---

[1] Già *Membro Attivo* per decreto 26 marzo 1860; poi per sua domanda, *Socio Corrispondente*.

FIORINI prof. cav. Vittorio, Capo Divisione al Ministero di Pubbl. Istruzione, *Roma* . . . . . 8 giugno 1884

FORNELLI cav. Nicola, prof. nella R. Univ., *Napoli*. 29 gennaio 1891

FRATI dott. Ludovico, Conservatore della Biblioteca Universitaria *Bologna*. . . . . 31 maggio 1900

GAMURRINI comm. Gian Francesco, Socio nazionale della R. Acc. dei Lincei, e della R. Dep. tosc. di St. Patr., Presidente dell'Accademia di Scienze, lettere ed arti d'Arezzo, *Monte S. Savino*. 31 ottobre 1882

GANDINI conte cav. Luigi Alberto, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, della Dep. Ferrarese di St. Patr. socio on. dell'Istituto della R. Acc. di Belle Arti di Modena, socio attuale dell'Acc. di scienze lettere ed arti di Modena, membro dell'Acc. etrusca di Cortona, socio onor. dell'Accad. prov. di Belle Arti di Ravenna, membro della Comm. araldica modenese, Direttore del Museo Civico di Modena, *Modena* 25 luglio 1887

GANDINO comm. Giambattista, Socio corr. della R. Accademia dei Lincei, professore di Letteratura latina nella R. Università, membro del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, *Bologna* . . . . . 10 gennaio 1864

GASPERONI prof. Gaetano, *Ascoli-Piceno* . . 11 giugno 1903

GATTI prof. Angelo, R. di Storia delle Belle Arti nella R. Accademia, *Bologna* . . . . . 2 giugno 1889

GHIRARDINI dott. cav. Gherardo, Socio corr. della R. Acc. dei Lincei, prof. di archeologia nella R. Università, R. Sopraintendente dei Musei e scavi nel Veneto, *Padova*. 11 febbraio 1883

GIORGI cav. Francesco, ufficiale nel R. Archivio di Stato, *Bologna*, 6 agosto 1890

GOLDMANN dott. Arturo, *Vienna*. . . . . 2 giugno 1889

GORRINI comm. dott. Giacomo, Direttore degli Archivi al Ministero degli Esteri, e Membro del Consiglio degli Archivi, *Roma*. 23 gennaio 1900.

GOTTLIEB Dott. Teodoro, Vice Bibliotecario dell'Imperiale di *Vienna*. 29 giugno 1902

GUARINI conte Filippo, Membro effettivo della R. Comm. Araldica delle Romagne, *Forlì* . . . . . 24 aprile 1873

GUERRINI dott. cav. Olindo, Bibliotecario della R. Università, *Bologna* . . . . . 3 giugno 1880

GUIDOTTI avv. cav. Achille, *Bologna* . . . . 31 ottobre 1882

HERCOLANI principe Alfonso, cav. dell' Ordine di Malta, *Bologna*, 31 ottobre 1882

HODGKIN prof. Tommaso, *Newcastle on-Tyne* (Inghilterra). 11 febbraio 1883

HOFMANN dott. W. J., Segretario Gen. della Società antropologica. *Whasington* . . . . . 21 maggio 1885

JONESCO dott. Nicola, Socio ord. dell' Accad. rumena, e professore nell' Università, *Jassy* (Rumenia). . . 17 gennaio 1889

LA MANTIA avv. comm. Vito, Primo Presidente Onor. di Corte d'Appello, *Palermo* . . . . . 31 ottobre 1882

LIVI cav. Giovanni, Direttore del R. Archivio di Stato, *Bologna*. 22 gennaio 1899

LOVARINI dott. Emilio, prof. di letter. ital. nel Liceo « Minghetti » *Bologna*. . . . . 23 febbraio 1902

LOVATELLI contessa Ersilia, nata Caetani dei principi di Sermoneta, Socia nazionale della R. Accademia dei Lincei, *Roma*. 31 ottobre 1882

LUMBROSO prof. cav. Giacomo, Socio nazionale della R. Accad. dei Lincei, *Roma*. . . . . 11 febbraio 1883

LUSCHIN VON EBENGREUTH dott. cav. Arnoldo, Membro eff. dell'Accademia delle Scienze di Vienna, professore di storia del diritto nella I. R. Università, *Gratz* . . . . 31 ottobre 1882

MALAGUZZI-VALERI conte dott. Francesco, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Sotto Archivista nell'Archivio di Stato, *Milano* . . . . . 5 febbraio 1893

MALAGUZZI-VALERI conte cav. Ippolito, Socio eff. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov, modenesi, Socio corr. della R. Dep. ver., Segr. della R. Comm. Araldica modenese, Direttore dell'Archivio di Stato, *Milano* . . . . . 29 gennaio 1891

MANZONI conte Luigi R. Isp. dei monumenti e scavi, *Perugia*, 18 marzo 1877

MARCELLO n. u. cav. Andrea, Socio ord. della R. Dep. veneta di St. patr., Segr. della R. Comm. Araldica veneta, *Venezia*. 16 gennaio 1887

MARTINOZZI cav. Giuseppe, prof. nel R. Liceo, *Bologna*. 17 aprile 1898

MARTUCCI Dott. Giovanni, *Roma* . . . . . 11 gennaio 1900

MASSAROLI Ignazio, *Pianoro* (Bologna) . . . 27 marzo 1904

MILANI prof. cav. Luigi Adriano, Direttore nel R. Museo Archeologico, Prof. di archeologia nell' Istituto di Studi superiori,

Socio corr. della R. Acc. dei Lincei, Membro della Comm. cons. dei mon., *Firenze* . . . . . 11 febbraio 1883

MONTELIUS prof. comm. Oscar, Conservatore del R. Museo di antichità e medaglie, e Segret. della R. Società svedese di antichità, *Stocolma*.. . . . . 11 febbraio 1883

MONTICOLO Comm. Giovanni, prof. di Storia moderna nella Università, *Roma* . . . . . 8 giugno 1902

MORPURGO dott. cav. Salomone, Libero docente di letteratura ital. nella R. Università di Bologna, Bibliotecario della Marciana, *Venezia*. . . . . 11 febbraio 1883

MUSATTI dott. cav. Eugenio, Socio corr. della R. Dep. veneta di Storia Patria, Libero docente di Stor. moderna nella R. Università. *Padova*. . . . . 2 giugno 1889

NEGRIOLI dott. Augusto, Ispettore del R. Museo Archeologico di *Bologna* . . . . . 27 giugno 1901

NICOLUCCI comm. Giustiniano, professore di antropologia nella R. Università, *Napoli* . . . . . 31 ottobre 1882

ORIOLI dott. Battista Emilio, Sotto Archivista nel R. Archivio di Stato, *Bologna* . . . . . 28 maggio 1896

ORSINI Antonio, Archivista comunale, *Cento* . 24 febbraio 1884

PAIS dott. Ettore, prof. di Storia antica nella R. Univ., Direttore incaricato del Museo nazionale di *Napoli*. 31 maggio 1900

PALMIERI avv. Giambattista, *Bologna*. . . . 5 febbraio 1893

PANZACCHI prof. comm. Enrico, Deputato al Parlamento, Pres. della R. Acc. di Belle Arti, Direttore dell' Istituto di Belle Arti, Prof. di estetica nella R. Università, *Bologna*. 31 ottobre 1882

PAPA Pasquale, professore di Lettere italiane nel R. Liceo Michelangelo, *Firenze*. . . . . 1 giugno 1897

PELLEGRINI prof. Amedeo, *Gubbio*. . . . . 23 febbraio 1902

PELLEGRINI dott. Flaminio, professore di Lettere italiane nel R. Liceo A. Doria, *Genova* . . . . . 6 agosto 1900

PELLEGRINI dott. Giuseppe, Ispettore del R. Museo archeologico, *Bologna* . . . . . 5 luglio 1900

PODESTÀ cav. Bartolomeo, Socio corr. della R. Dep. toscana di Storia Patr., Bibl. della Nazionale, *Firenze* . 10 gennaio 1864

POGGI ten. col., comm. dott. Vittorio, Membro eff. della R. Dep. di St. Patr. di Piem. e Lomb. e della R. Dep. parmense, Direttore della Biblioteca e dell'Archivio Comunale, *Savona*. 11 febbraio 1883

PULLÈ comm. prof. Francesco Leopoldo, prof. nella R. Università, *Bologna* . . . . . 10 febbraio 1901

PUNTONI prof. comm. Vittorio, Rettore della R. Università, *Bologna*. 1 giugno 1897

RANDI Tommaso, *Cotignola* (Ravenna) . . . 6 agosto 1890

RAVA comm. Luigi, Deputato al Parlamento, Prof. nella R. Università, Ministro dell'Agricoltura Industria e Commercio, *Roma*. 17 gennaio 1886

RIVALTA avv. Valentino, *Ravenna*. . . . . 20 marzo 1888

ROCCHI prof. cav. Gino, *Bologna* . . . . . 3 gennaio 1875

RODOLICO dott. Nicolò, professore di Storia nel Liceo, *Firenze*. 20 marzo 1898

ROSSI prof. cav. Girolamo, Socio, corr. della R. Dep. tosc. di St. Patr. R. Ispettore dei mon. e degli scavi, *Ventimiglia*. 2 maggio 1869

ROSSI dott. Luigi, professore di Diritto costituzionale nella R. Università, *Bologna*. . . . . 20 gennaio 1891

RUGA avvocato Cesare, Ispettore nel Museo nazionale, *Venezia*. 16 gennaio 1887

SALINAS comm. Antonino, Socio Corr. della R. Acc. dei Lincei, Membro della R. Consulta Araldica, professore di archeologia e Direttore del Museo Nazionale *Palermo* 31 ottobre 1882

SANTARELLI avv. cav. Antonio, Direttore del Museo Civico, R. Ispet. dei mon. e degli scavi, *Forlì* . . . . 31 ottobre 1882

SANTINI prof. Umberto, *Forlimpopoli* . . . 28 luglio 1903

SANVITALE conte cav. Stefano, *Parma* . . . 31 ottobre 1882

SCARABELLI GOMMI FLAMINJ comm. Giuseppe, Senatore del Regno, R. Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Imola*. 8 giugno 1884

SCHUPFER avv. comm. Francesco, Membro del Cons. Sup. della Pubbl. Istr., Socio dell'Acc. dei Lincei, Soc. on. della R. Dep. veneta di St. Patr., professore di storia del Diritto italiano nella R. Università, *Roma* . . . . . 28 gennaio 1872

SERGI dott. cav. Giuseppe. prof. di antropologia e Direttore del Gabinetto antropol. nella R. Univ., *Roma*. 11 febbraio 1883

SETTI prof. Giovanni, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Prof. di lettere greche nella R. Università, *Padova*. . . . . 15 aprile 1883

SIGHINOLFI dott. Lino, *Bologna*. . . . . 27 marzo 1904

SILVERI-GENTILONI conte cav. Aristide, R. Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Macerata*. . . . . 11 febbraio 1883

SIMONI cav. dott. Giuseppe, *Medicina* . . . 16 maggio 1895

SOLERTI dott. cav. Angelo, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per

le Prov. modenesi, prof. di Lettere italiane nei Licei, Provveditore agli studi, *Aquila*. . . . . 27 marzo 1892

SORBELLI dott. Albano, prof. di Storia, nel R. Liceo Minghetti, *Bologna* . . . . . 10 febbraio 1891

SPINELLI cav. Alessandro Giuseppe, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi e della R. Dep. parmense, *Modena*. 2 giugno 1889

TONINI prof. cav. dott. Carlo, Bibliotecario comunale. R. Ispettore dei monumenti e degli scavi, *Rimini* . 11 febbraio 1883

TORRACA comm. prof. Francesco, *Roma* . . . 28 gennaio 1900

TOSCHI dott. Giambattista, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le prov. modenesi, R. Ispett. dei monumenti e degli scavi, *Baiso* (Reggio Emilia) . . . . . 8 giugno 1884

TRAUZZI prof. Alberto, *Iesi* . . . . . 5 marzo 1899

TROVANELLI avv. cav. Nazareno, R. Ispettore degli Scavi e Monumenti, Sopraintendente della Biblioteca Malatestiana e dell' Archivio storico comunale, *Cesena*. . 22 gennaio 1899

TROVANELLI prof. avv. Silvio, Libero docente di filosofia del diritto nella R. Università, *Bologna* . . . . 16 aprile 1891

UNGARELLI Gaspare, Biblioteca Com., *Bologna* 29 gennaio 1891

URBANI DE GHELTOF cav. Giuseppe Marino, *Venezia* 31 ottobre 1882

VENTURI prof. cav. Adolfo, Socio corr. della R. Dep. di St. Patr. per le Prov. modenesi, Direttore incaricato della Galleria Nazionale di Arte Antica, Prof. ordinario di storia dell' arte nella R. Università, *Roma* . . . . . 29 marzo 1885

VERNARECCI canonico prof. cav. Augusto, Socio della R. Dep. di St. Patr. delle Marche, Bibliotecario comunale, R. Ispettore dei mon. e degli scavi, *Fossombrone*. . . 26 marzo 1882

VICINI prof. cav. Gioacchino, *Bologna* . . . 10 febbraio 1901

ZANARDELLI prof. Tito, nel R. Ginnasio Minghetti, *Bologna*.

ZATTONI Sac. Dott. Girolamo, Archivista Arcivescovile di *Ravenna*, maggio 1904

ZENATTI prof. dott. Albino, Socio corr. della R. Dep. tosc. di St. Patr., Lib. doc. di lett. ital. nella R. Università di Messina, Provv. agli Studi, *Catania*. . . . . 11 febbraio 1883

ZOLI dott. Andrea, Bibliotecario della Comunale, *Ravenna*. 3 maggio 1900

ZORLI conte dott. Alberto, professore di Scienza della finanza nella Università, *Macerata* . . . . . 15 aprile 1883

GLI STATUTI DI FORLIMPOPOLI

Tre sono gli Statuti, rimasti ancora, del comune di Forlimpopoli: il primo del secolo XV, del XVI i rimanenti.

Dello Statuto del quattrocento niuno, che mi sappia, ha data memoria, nemmeno il Vecchiazzani (1596-1674) storico solerte, se non sempre esatto, di Forlimpopoli fino al 1645 (1): eppure egli li vide e li conobbe certamente. Del più antico degli altri fanno menzione il Mazzatinti (2) e il Rosetti (3). Il Mazzatinti lo accenna solamente; il Rosetti lo ricorda più ampiamente riportando, in volgare, il titolo delle rubriche e il riassunto di alcune disposizioni. Del terzo così scrive il Manzoni: « Statuta Fori Pompilii. Questi statuti compilati nel 1596 trovansi manoscritti, e forse nella copia originale, nel Tom. 102 n. 3 della collezione di statuti dell'Archivio di Stato in Roma » (4). Esistono ancora questi Statuti in detto

(1) Matteo Vecchiazzani — Storia di Forlimpopoli dalle origini al 1645: Salimbeni, Rimini. Matteo Vecchiazzani nacque in Forlimpopoli e vi fu battezzato il 1° Dicembre 1596 (presso Archivio Parrocchiale di S. Rofillo in Forlimpopoli: Libro dei battezzati A, foglio 17), e morì in Forlimpopoli stesso il 23 Gennaio 1674 (presso Archivio idem: libro dei morti B, foglio 60).

(2) G. Mazzatinti: Gli Archivii d'Italia, vol. 1°.

(3) E. Rosetti: Forlimpopoli e dintorni, Tip. Capriolo e Massimino, Milano, 1900.

(4) Manzoni: Bibliografia degli Statuti Italiani, Bologna, 1876: Parte 1.ª pag. 192.

Archivio, ma non in copia originale: la copia venne fatta nel 1856 per ordine del Card. Martel.

*
* *

Gli Statuti del secolo XV si trovano in un volume manoscritto, posseduto dal Municipio di Forlimpopoli, rilegato in cartone roso ai margini, e contenente 66 fogli membranacei non numerati, di cui i primi 51 sono occupati dagli statuti scritti in latino. Certamente i fogli furono tonduti nei margini esterni.

Nel verso del primo foglio si legge a grandi caratteri rossi: *Statuta Civitatis Forumpopilii;* a' piedi, l'arma di Forlimpopoli; un leone rampante male disegnato con una spada, rivolta in alto, fra le zampe. Il retro è bianco.

Il secondo foglio è occupato interamente da un istrumento, per cui Urbano VIII nel 1635 concedeva alla città di Forlimpopoli le fosse attorno le mura di detta città per l'annuo contributo alla Camera Apostolica di cinque ducati, oltre alcuni obblighi riguardanti igiene e guerra. L'istrumento è trascritto da Matteo Vecchiazzani.

Nel foglio terzo comincia l'elenco delle rubriche dei 6 libri in cui è diviso lo Statuto. Ogni rubrica è scritta in carattere rosso, con minio di qualità scadente: in molte parti rovinate dall'umidità e con le lettere sostituite posteriormente da mano e con inchiostro differenti. Mancano le rubriche originali del libro VI, le quali furono scritte in uno spazio del foglio 8.°, fra le rubriche del libro IV e quelle del V, ma in carattere diverso.

Seguono i capitoli preceduti dalla loro rubrica, scritta in rosso, come in rosso si vede la lettera iniziale di ogni capitolo, salvo rare eccezioni.

Fra le linee dello Statuto si osservano frequenti raschiature e aggiunte: talvolta mancano parole: e in margine si leggono richiami, osservazioni ed aggiunte, però non molte.

Nell'unire e legare i fogli avvenne la trasposizione del foglio 23.° che in luogo di seguire il 22.° è collocato dopo

il 24.°: inoltre nel Libro IV manca senza dubbio il foglio 38.° se non anche il 39°.

Gli Statuti finiscono col verso del foglio 51°.

La scrittura è gotica: ma non conserva la simmetrica rigidità del '300 senza dimostrare ancora perfettamente la rotondità dell'umanistica. Dal carattere, il Codice sembra perciò appartenere alla prima metà del quattrocento.

Nel retro dell'ultimo foglio sono scritti due importanti documenti da me riportati alla fine dello Statuto.

I fogli seguenti contengono le copie:

di un breve di Giulio II, 29 Maggio 1504,
di un privilegio del Card. Papiense legato pontificio in Ravenna e Bologna, Ravenna 13 Dic. 1509,
di una patente del Card. Giovanni de' Medici legato pontificio, Bologna 17 Nov. 1512,
di un breve di Leone X, 9 Maggio 1513,
« di Adriano VI, 20 Aprile 1523,
« di Paolo III, 3 Dicembre 1534,
« di Pio IV, 12 Luglio 1560,
« di Sisto V, 9 Novembre 1585,
« di Paolo V, 9 Settembre 1605,
« di Gregorio XV, 24 Maggio 1621.

I brevi da Adriano VI in poi furono trascritti dall'originale per mano dello storico e notaio Matteo Vecchiazzani.

Il volume infine si compie con un atto notarile, 1644, fatto dal medesimo Vecchiazzani. Non v'ha, negli Statuti, un cenno preciso riguardante l'anno di loro formazione. La mancanza delle rubriche originali del libro VI fa sospettare che sia andato perduto un foglio, posto fra l'elenco di tutte le Rubriche e i Capitoli, nel quale probabilmente erano le rubriche del libro VI e la ragione degli Statuti coll'anno in cui essi furono composti e il nome dell'autorità politica dominante allora in Forlimpopoli.

Tuttavia mi pare che una data si possa fissare.

Dagli Statuti stessi appaiono chiaramente due affermazioni: che Forlimpopoli dipendeva da un Signore, e che gli Statuti

di Forlimpopoli seguivano il tenore di altri Statuti dal predetto principe assegnati a qualche città.

Frequentissimo è ricordato negli Statuti un *magnificus dominus noster et eius successores* (1): mai però se ne legge il nome. Nella Rub. 3.° del libro III si trova: « statuimus et ordinamus quod si quis fuerit tante audacie temeritatis presuptionis quod civitatem forumpopilii vel aliud castrum supra dicti magnifici domini nostri vel civitatis forlivii proderit.... »: onde risulta che gli Statuti di Forlimpopoli risalgono al tempo della signoria di un principe dominante in Forlimpopoli, in altri castelli e, per ragione che vedremo, anche in Forlì.

Inoltre qua e là nello Statuto pompiliese sono riportati i seguenti passi: « *Laudabilis constitutionis domini tenorem sequentes, statuimus....* » « *Item formam earumdem constitutionem* (sic) *sequentes....* » « *Easdem constitutiones sequentes....* » « *Constitutiones predictas sequendo....* » (2). Se non che mancano, in Forlì e altrove, Statuti confermati per la detta città da qualche signore. Tuttavia resta ancora presso la biblioteca civica di Forlì uno Statuto che getta luce sul presente argomento. È lo Statuto formato al tempo di papa Innocenzo VI, al quale il Brandi molto giustamente assegna l'anno 1359. Non rimane alcuna copia originale dell'accennato Statuto, ma solo cinque copie, possedute dalla Biblioteca di Forlì, con qualche varietà l'una dall'altra, scritte in tempi diversi, ma sempre per l'origine derivate dallo Statuto del 1359. In queste copie osserva il Brandi che si risente indubbiamente l'influenza di ordinamenti del 1374.

Ora un confronto, anche rapido, fra gli Statuti di Forlimpopoli e quelli di Forlì mi ha fatto conoscere che i primi derivano senza dubbio dai secondi: quasi tutte le rubriche dello statuto pompiliese furono tolte dagli Statuti forlivesi, alcune parola per parola, altre modificate per adattarle a un piccolo comune. (Vedi Stat. A Lib. I Rub. 2, 3, 5).

(1) Stat. A Lib. I Rub. 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 30: Lib. II Rub. 12, 7: Lib. III Rub. 3, 4, 5, 8, 20, 26: Doc. II.

(2) Stat. A Lib. II, Rub. 12, 19, 21, 22.

Gli Statuti di Forlimpopoli risalgono adunque a un' età posteriore al 1359.

Si aggiunga che nell' ultimo foglio degli Statuti forlimpopolesi sono conservati due documenti del 1443, che più tardi vedremo; onde si può concludere che questi Statuti furono composti fra il 1359 e il 1443.

Per giungere a un tempo più preciso ricordiamo brevemente la Storia di Forlì e Forlimpopoli.

Nel 1360, o all' incirca, Forlimpopoli venne data al fuoco dal Card. Egidio d' Albornoz: la fantasia popolare accrebbe proporzioni al guasto e parlò di sale seminato fra le macerie: ma è certo che ebbe un danno terribile e rimase spopolata o quasi (1). Alcuni lustri passarono prima che Forlimpopoli riprendesse l' aspetto di cittadina, e intanto, come Forlì, soggiaceva al governo pontificio.

Ma nel 1376 una sollevazione ghibellina cacciava da Forlì il governo papale richiamando nella signoria Sinibaldo Ordelaffi (2). Nel 1370, secondo il Marchesi, Sinibaldo veniva eletto vicario del papa in Forlì per 12 anni, e nell' anno medesimo favorì potentemente la ricostruzione di Forlimpopoli e il miglioramento della rocca rimasta. Nel 1385 Sinibaldo Ordelaffi fu sbalzato dal potere dai nipoti Pino e Cecco, confermati l' anno dopo nel vicariato pontificio, mentre lo zio finiva in carcere, forse di morte violenta. Governarono insieme fino al 1402 in cui Pino morì e Cecco rimase solo signore. Breve odiata e funestata da orrenda tragedia domestica fu la signoria di Cecco ammazzato a furia di popolo nel 1405. Cacciati gli Ordelaffi, Forlì si resse a governo popolare fino al 1407: intanto Forlimpopoli ricadeva in mano al papa il quale dal 1407 al 1411 tornò a dominare Forlì: finchè nel 1411 Giorgio Ordelaffi, impadronitosi da prima di Forlimpopoli,

(1) Nella descrizione della provincia di Romagna, fatta nel 1371 dal Car. Anglico, Forlimpopoli è detta *inabitata*.

(2) SIGISMONDO MARCHESI: Supplemento istorico dell' antica città di Forlì: Forlì, 1678: ed altri: Il CORBELLI, Cronista di Forlì, dice nel 1379.

coll'aiuto di Antonio Ordelaffi, figlio di Cecco, riprese la signoria di Forlì. Signore di Forlì e Forlimpopoli Giorgio visse fino al 1422, lasciando il figlio Tebaldo sotto la tutela della vedova Lucrezia, malvisa ai Forlivesi. Nel 1423 nuova sollevazione contro gli Ordelaffi che sono cacciati: e Forlì cade in mano ora del Duca di Milano, Filippo Maria Visconti, ora della Chiesa. Contro di questa, il Visconti prestò aiuto ai tentativi di Antonio Ordelaffi, su ricordato, per rientrare in Forlì: e di fatto nel 1433 Antonio fu richiamato da una sollevazione contro il governatore pontificio, fra Tommaso, e riconosciuto signore. Il debole Antonio non riuscì a conservare la propria indipendenza di fronte alle pretese viscontee, mentre d'altra parte era minacciato da truppe pontificie: cosicchè nel 1436 fu cacciato di città con grande sua vergogna, e il papa ridiventò padrone di Forlì. Ma due soli anni dopo Antonio Ordelaffi novellamente fu signore di Forlì: nel 1440 ricuperò Forlimpopoli; nel 1443 fu eletto vicario del papa in in Forlì: morì nel 1448 (1).

A quale di questi turbinosi periodi risalgono gli Statuti di Forlimpopoli?

Non dal 1385 al 1402, perchè gli Statuti parlano di un solo *dominum nostrum*: non dal 1405 al 1407, perchè allora Forlimpopoli non era sotto un signore, ma sotto il papa, nè gli statuti parlano di lui o della Chiesa, e questa circostanza esclude ogni altro periodo di signoria papale in Forlì o Forlimpopoli: non infine del brevissimo periodo visconteo in Forlimpopoli, perchè gli Statuti avrebbero accennato ai traditori di tutto il dominio dei Visconti, senza fare un ricordo speciale di Forlì, oltre a minori considerazioni. Però gli Statuti di Forlimpopoli furono compiuti o nel 1376-1385, durante la signoria di Sinibaldo Ordelaffi: o nel 1402-1405 dominando Cecco Ordelaffi: o nel 1411-1423 durante il periodo di Giorgio: ovvero più tardi al tempo di Antonio Ordelaffi.

Difficilmente avvenne la formazione con Giorgio Ordelaffi, poichè, a quanto narrano cronisti e storici di Forlì, egli

(1) COBELLI: MARCHESI: VECCHIAZZANI.

tenne in suo potere solo Forlì e Forlimpopoli, mentre gli Statuti, nel passo già riportato, parlano di: « *vel aliud castrum supradicti magnifici domini nostri* ». Poco probabile ancora che siano del tempo di Sinibaldo, poichè sotto di lui Forlimpopoli si andava rifacendo dal tremendo danno sofferto pochi anni prima, e gli Statuti la fanno apparire una cittadina già tornata in fiore e popolata.

Restano adunque gli altri periodi di Cecco e Antonio Ordelaffi.

Niuna ragione esclude assolutamente il tempo in cui Cecco fu signore, ma vi ha un documento il quale fa ritenere più giustamente che gli Statuti di Forlimpopoli appartengano al periodo della Signoria di Antonio Ordelaffi.

Nel retro dell'ultimo foglio dei nostri Statuti, subito al principio della pagina si legge: « 1443 indictione VI die IIII Augusti. Solepniter dati et assignati agl-infrascritti da conservare et adoperare in caso che bisognera ». Seguono i nomi delle persone cui furono consegnati. Senza dubbio questo documento accenna agli Statuti che lo precedono: onde si può giudicare che precisamente all'anno 1443 si debba far risalire la formazione degli Statuti di Forlimpopoli. Il secondo documento, che vien presso a quello citato, corrobora, con la sua data, l'opinione già espressa intorno all'anno in cui gli Statuti di Forlimpopoli videro la luce.

*
* *

Per molti riguardi, a mio parere, gli Statuti di Forlimpopoli meritavano di essere studiati.

Gli ordinamenti in essi riferiti non hanno, invero, sapore di originalità: ma hanno non poca importanza quando si consideri il lavoro di selezione che si fece intorno gli Statuti di Forlì per trarne le leggi adatte al piccolo comune di Forlimpopoli. Questo è il lato originale degli Statuti di Forlimpopoli, il quale dimostra come nel secolo XV si fossero conservate tenacemente, con poche modificazioni, le ordinanze statutarie di quasi un secolo precedente.

Inoltre, come ho riferito, degli antichi Statuti forlivesi si conservano cinque copie, ma nessuna originale. Gli Statuti di Forlimpopoli se ne possono considerare una sesta, da non trascurarsi quando si voglia studiare la fonte più genuina e più autorevole degli Statuti forlivesi perduti nei loro originali.

Infine gli Statuti di Forlimpopoli furono tolti, nel loro spirito e probabilmente nella loro forma, da uno Statuto largito a Forlì da Antonio Ordelaffi; come dagli Statuti medesimi chiaramente si prova. Lo Statuto forlivese, legato al nome di Antonio Ordelaffi, è perduto, ma di esso rimane testimonio e figlio lo Statuto popiliese, il solo che resti a noi del periodo di storia degli Ordelaffi in Romagna, imperocchè le ordinanze di Cecco e Pino Ordelaffi emanate nel 1364 (e conservate in codice membranaceo nella Civica Biblioteca di Forlì) non sono propriamente statuti ma capitoli sui dazii.

*
* *

Il secondo Statuto da esaminare appartiene al cinquecento. Trovasi anch'esso nell'Archivio municipale di Forlimpopoli: è manoscritto, cartaceo, entro un volume che contiene altri e molteplici atti.

Nella prima pagina sta scritto in caratteri rossi: *Statuta Civitatis Foripompilii*: in fondo l'arma di Forlimpopoli. Seguono in carattere nero le rubriche dei cinque libri in cui è diviso lo Statuto.

Appresso, oltre l'indice delle bolle di Giulio II, Leone X, Adriano VI, Paolo III, Pio IV, Gregorio XV, vengono i seguenti titoli;

1.° Conventiones inter comunitatem Forlivii et Foripumpilii.

2.° Conventiones inter Illmos D. Zampeschos et comunitatem super Donatione Datiorum.

3.° Capitula mg. Officialium.

4.° Confirmatio Auctoritatis Magistratus m. Antianorum.

5.° Decretum super numero M. Consiliorum et salario m. Antianorum.

6.° Donationes datiorum Ill.mo D. Antonello Zampescho.

7.° Leges Communitatis.

8.° Leges super aedilitate pro bono publico.

Compiuto questo elenco, hanno principio i Capitoli dello Statuto, scritto in latino, che occupano i primi 98 fogli del codice. Le condizioni del quale sono miserande: causa l'abbandono, l'umidità, i tarli, moltissimi fogli sono guastati, specie ai margini: spesso slegati gli uni dagli altri.

Tra i fogli 99-102 trovansi le *Conventiones inter Communitatem Forlivii et Foripompilii*, in data 15 giugno 1596. I fogli 120-121 contengono le *Leges communitatis* (1698): nei fogli 123-124 leggesi la domanda per la *Confirmatio Auctoritatis* m. *Antianorum* e degli Edili (manca di data, ma è senza dubbio posteriore al 1560).

Gli altri documenti su ricordati, 2, 3, 5, 6, 8, non esistono più nel presente volume. Sono però trascritti i brevi dei papi menzionati nell'indice predetto: per giunta evvi un privilegio del Card. Papiense e un altro del Card. Medici nell'indice non segnati. Questi brevi e privilegi sono raccolti nei fogli 137-152: e prima e dopo di loro il volume contiene fascicoli di lettere, riguardanti le relazioni del comune di Forlimpopoli col governo centrale e le città vicine, del secolo XVI e più dei tempi seguenti.

Un egregio cittadino di Forlimpopoli, l'avv. Ruffillo Bazoli, persuaso dell'importanza locale di questi statuti e dolente che deperissero, ne curò la redazione in nuova copia e con lettera del 24 Settembre 1850 annunziava e consegnava al Municipio l'opera compiuta, accompagnata dalla trascrizione delle *Conventiones* tra Forlì e Forlimpopoli, dei brevi e privilegi dei vari pontifici e loro legati e dalla traduzione in volgare, abbastanza fedele, degli statuti medesimi.

Anche per questo Statuto non è chiaro in quale anno venisse fatto: tuttavia certamente fra il 1535 e il 1551 durante la signoria di Antonello Zampeschi su Forlimpopoli, ricordato nello Statuto qual signore vivente. Un'osservazione si può

azzardare: nel luglio del 1535 Antonello Zampeschi era investito dal Papa Paolo III del vicariato feudale di Forlimpopoli: nel settembre vi si recò personalmente e nel 1537 si fece donare dal comune i dazii della gabella del pane, del macello e altri [1]. Negli Statuti del secolo XVI si parla, Lib. I, Rub. 5, di dazii, collette, salari, condanne di cui i proventi spettano al comune, ma nel capitolo stesso si dice unicamente di « *omnes proventus Comunitatis Foripompilii* ». La Rub. 27 del medesimo Lib. I così si esprime: « *Statuimus quod statuta gabellarum omnium, ac damnorum datorum Comunis Foripopilii prevaleant aliis statutis civitatis predictae quantum est respectu iurisdictionis, et esercitii, seu exactionis gabellarum et dannorum datorum, tantum et non aliter* ». Si sa che dopo la predetta donazione ad Antonello, il Municipio di Forlimpopoli avea conservato parte della tassa « *dannorum datorum* » e parte del solo dazio delle acque e fossi. Se gli Statuti fossero stati compiuti dopo la donazione, dopo cioè il 1537, forse che parlando del solo dazio delle acque e fossi, avrebbero usata l'espressione « *gabellarum omnium* »? Si potrà obbiettare che gl'incaricati di formare lo Statuto adoperarono il plurale per dare maggiore larghezza alla legge e prevenire il caso che il numero dei dazii aumentasse: ma di fronte a questa ipotesi, che avrebbe potuto urtare la suscettibilità del principe, sta il fatto che quel plurale meglio si addice a un tempo in cui Forlimpopoli aveva ancora per se il dazio della gabella, del pane, delle beccherie, delle acque. Per la quale cosa mi sembra di colpire nel vero affermando che i primi statuti del secolo XVI vennero scritti fra il 1535 e il 1537, e con ogni probabilità nel 1536.

Di molta minore importanza del precedente, questo Statuto di Forlimpopoli non va però dimenticato: se non merita

[1] Vedi il mio lavoro: Il Comune di Forlimpopoli sotto la Signoria degli Zampeschi (1535-1578) pubblicato fra gli *Atti e Memorie* della R.ª Deputazione di Storia Patria per la Romagna: Terza Serie, Vol. XXI, 1903.

una pubblicazione, serve egualmente a segnare il cammino fatto dalla coscienza dei cittadini di un piccolo comune romagnolo fra il secolo XV e il XVI: quali forme si conservarono e quali si modificarono: quali bisogni nuovi sorsero e quali andarono perduti.

*
* *

Verso la metà del quattrocento, la piccola città di Forlimpopoli, posta nella pianura romagnola fra Forlì e Cesena, si era già rifatta dal tremendo sacco patito circa il 1360 (1), per ordine del Card. Egidio d'Albornoz.

Se pure vuolsi giudicare non esattissima la descrizione che ne fece il Card. Anglico nel 1371, nè credere del tutto distrutta e spopolata, certo tuttavia quella cittadina, ultimo rifugio del prode e fiero Francesco Ordelaffi innanzi che venisse cacciato dalla sua signoria, non era rimasta in grandissima parte che un cumulo di macerie e il più degli abitanti forzatamente l'aveano abbandonata. Rimaneva ancora in piedi un fortilizio, testimone della sventurata città. Ma molto non tardò a risorgere. Agli Ordelaffi, tornati in Forlì signori e vicarii pontificii, premeva ricostruire e fortificare Forlimpopoli, difesa e propugnacolo di Forlì verso la Romagna solatia e i Malatesta spesso nemici pericolosi degli Ordelaffi. Onde Sinibaldo Ordelaffi nel 1380 (2) diede opera a costrurre nuovamente la città e per qualche tempo trasportò in quel luogo la sua corte, probabilmente per osservare più da vicino l'andamento della fabbrica e richiamare i cittadini dispersi. E Forlimpopoli grata ai signori che l'avevano rifatta più volte fu degli Ordelaffi salute e valido presidio per

(1) I cronisti sono quasi tutti concordi nello stabilire il 1360: anche il Vecchiazzani storico, non sempre esatto, di Forlimpopoli accetta questa data. Il chiaro Prof. Paolo Amaducci mi ha esposti alcuni suoi dubbi: certamente, secondo suoi studii, fu dopo il Luglio del 1360.

(2) Cobelli: Cronache forlivesi, Bologna R. Tipografia 1874. — E. Rosetti Storia di Forlimpopoli.

impreso maggiori: imperocchè nel 1411 Giorgio Ordelaffi, assicuratosi in Forlimpopoli, di là potè correre alla presa di Forlì, e nel 1440 Antonio Ordelaffi trovò salvezza in Forlimpopoli dall'insidie tesegli dal capitano visconteo Nicolò Piccinino (1). Nel 1443 signore di Forlì, di Forlimpopoli e d'altri castelli era il ricordato Antonio Ordelaffi « bona persona affatigata, tormentata », come lo chiama il Cobelli, e il suo stato, dopo una lunga sequela di sventure e di umiliazioni pareva tornasse a fiorire e godere la pace (2).

In quell'anno Forlimpopoli era quasi del tutto ricostruita. Oltre la rocca, aveva le mura d'intorno ed era munita di porte, steccati e fossi (3), e fuori della mura si erano andati già fabbricando sobborghi (4). La città si divideva in contrade, secondo le porte (5), e il territorio conservava la sua antica divisione in ville (6).

Politicamente dipendeva dai papi, i quali l'aveano concessa in vicariato ad Antonio Ordelaffi di Forlì: per la qual cosa vero signore di Forlimpopoli era l'Ordelaffi, che vivamente faceva sentire la sua influenza e padronanza. Gli Statuti di Forlimpopoli, e gli ordinamenti per la conservazione degli Statuti medesimi, venivano fatti con licenza ed approvazione del magnifico *dominus* (7); rappresentanti di lui erano il potestà, il capitano e altri ufficiali (8); in nome dell'Ordelaffi s'inviavano le lettere di nomina agli ufficiali, le quali stabilivano il loro salario (9), e di questo a nessuno in con-

(1) Cobelli idem.

(2) Cobelli idem: Marchesi Sigismondo op. cit.

(3) Statuto A. Lib. II Rub. 15: III, 45: VI, 3.

(4) Stat. A V, 3.

(5) Stat. A I, 32: III, 16. Tre probabilmente erano allora le porte: Forlivese, Romana (verso Cesena), Rossana.

(6) *Idem.* Nella descrizione del Card. Anglico sette erano le ville di Forlimpopoli nel 1371; tre verso la montagna, Villae Salae, Sabloni, Curigliani: quattro nel piano, Villae Malbanae, Sabloncelli, Russani, Camporae.

(7) Stat. A I, 5, 15.

(8) Vedi in fine Doc. II: Stat. A I, 15, 20: III, 8.

(9) Stat. A I, 19.

siglio si permetteva proporre l'aumento senza l'espressa volontà o licenza del signore (1). Era rigorosamente proibito agli ufficiali partirsi da Forlimpopoli prima d'aver compiuto il tempo di loro ufficio, se non per grave e legittimo motivo, ma una licenza del signore bastava a permettere la partenza (2); egualmente si trattavano i banditi e i debitori del comune e del dominus (3); alla stessa pena di morte e di confisca di beni si condannavano i traditori di Forlimpopoli e del signore, anzi all'erario principesco venivano assegnati i beni confiscati (4): e se, per la sicurezza comune, gli Statuti vietavano assolutamente agli Anziani e al Consiglio di lasciare ad alcun bandito di abitare nella città e territorio forlimpopolese, pure l'Ordelaffi avea facoltà di dare simile concessione (5).

Tale la suprema autorità in Forlimpopoli: per l'amministrazione della giustizia e degl'interessi comuni servivano i magistrati che a mano a mano andremo conoscendo.

Ma innanzi tutto non si trascuri che eziandio nella metà del quattrocento il Comune di Forlimpopoli serbava alcune traccie del vero periodo comunale: esisteva ancora il capitano: si erano mantenute, almeno di nome, le cavalcate e l'esercito (6), e gli artefici erano congregati in corporazioni di arti ovvero ordini coi loro consoli, di cui l'importanza era omai ridotta a nulla, ma che antecedentemente senza dubbio poteva influire sensibilmente nelle vicende della vita comunale di Forlimpopoli (7).

Principali magistrati della città erano il Consiglio e gli Anziani. Gli Statuti non recano notizie minute su queste autorità, tuttavia si può riconoscere che l'opera degli Anziani

(1) Stat. A I, 10, 19.
(2) Stat. A I, 30. La licenza data del signore era accompagnata, come larva di potere, dalla volontà del comune: *idem*.
(3) Stat. A III, 5, 20: VI, 7.
(4) Stat. A III, 3, 26.
(5) Stat. A III, 4.
(6) Stat. A IV, 1.
(7) Stat. A. I, 31.

(dei *Duodecim* come li dicono gli Statuti [1]), ad imitazione degli Anziani di Forlì, mentre in realtà erano quattro [2])) era posta, in gran parte, sotto la osservanza del Podestà, d'accordo col quale doveano deliberare su le più gravi quistioni. Si radunavano, per invito del potestà o suo vicario, ogni festa principale, discutevano sugli affari di pubblica utilità e, preso un partito, lo riferivano al potestà o al capitano, e insieme decidevano se proporlo o no al Consiglio, e nella votazione l'opinione del potestà o del capitano valeva, da sola, quanto quella degli Anziani insieme: quindi il potestà o il capitano presentavano la proposta al Consiglio [3]. Concordemente il potestà e gli Anziani provvedevano, direttamente o per via di proposte in Consiglio, all'opere necessarie pei ponti [4]; concordemente eleggevano i custodi delle vigne [5], e anche di comune volontà concedevano al Massaro di far spese superiori ai 20 soldi [6]. Ben limitata era adunque la libertà di agire degli Anziani.

Riguardo al Consiglio notizie non diffuse si trovano negli Statuti, ma egualmente se ne ricava l'ufficio. Non si sa il numero dei consiglieri, il grado d'età necessario per appartenere all'assemblea municipale, a chi spettasse il diritto di eleggere i nuovi consiglieri, quante volte, per lo meno, si radunassero. Ma è certo che venivano raccolti con la grida per la città e

(1) Stat. A I, 9.

(2) Vedi doc. II.

(3) Stat. A I, 9. Nello Statuto è scritto che gli Anziani doveano radunarsi *omni festo principali:* ma queste parole sono scritte sopra una raschiatura: precedentemente, con molta probabilità, si leggeva, come negli Statuti Forlivesi: *semel in die adminus:* ma certo, per la piccolezza del comune, l'adunanza degli Anziani in ogni giorno diventava superflua.

(4) Stat. A I, 16.

(5) Stat. A. IV, 1.

(6) Stat. A I, 20. Le monete in corso allora erano la lira, il soldo, il denaro (Stat. A *passim*), il fiorino d'oro (Stati A III, 10) l'anconitano grosso di argento (Stat. A I, 53), l'anconitano di argento (Stat. A I, 18).

altri luoghi soliti (1), e che era multato chi mancasse all'adunanze, o se ne partisse senza licenza del Potestà (2). Questi o il capitano presentava, come si è detto, le proposte concertate cogli Anziani; ai consiglieri stava di esaminarle, accettarle o respingerle, senza parlare prima o fuori dell'argomento presentato (3). Inoltre ogni contratto o istrumento che riguardasse interessi della comunità, andava letto parola per parola e in volgare innanzi al Consiglio che poi deliberava (4): alla sua prima seduta di ogni mese voleva dal massaro il rendiconto di ogni spesa ed entrata (5), ed era pure di sua spettanza l'elezione di un sindaco che difendesse le ragioni del comune, quando alcuno pretendesse crediti verso Forlimpopoli e non risultasse chiaro il suo diritto (6). Unita a questa funzione amministrativa, abbastanza vasta e sensibile, il Consiglio conservava in sè una funzione quasi giudiziaria: non che avesse il diritto di emettere sentenze in cause criminali o civili, ma, per meglio salvaguardare la giustizia, assicurandosi dell'equità del Potestà e degli altri ufficiali, pretendeva che una volta almeno ogni mese il Potestà e gli altri ufficiali, aventi facoltà giudiziaria, leggessero innanzi il Consiglio tutte le sentenze assolutorie e condannatorie (7): e altre volte, per aggiungere solennità alla sentenza, questa veniva dettata in presenza del Consiglio generale (8).

Alle magistrature cittadine del Consiglio e degli Anziani facevano riscontro due altre autorità, quasi sicuramente forestiere, se pure gli Statuti non lo confermino, il Potestà e il Capitano. Non si rileva quanto tempo durassero in carica, forse sei mesi (9). L'ufficio del Capitano non è ben definito

(1) Stat. A III, 55.
(2) Stat. A III, 55: I, 26.
(3) Stat. A III, 55: I, 27.
(4) Stat. A V, 7.
(5) Stat. A I, 20.
(6) Stat. A II, 9.
(7) Stat. A I, 4.
(8) Così contro il notaio falsario: Stat. A III, 12.
(9) L'ipotesi è basata sulla considerazione che il camerario del comune si eleggeva quando venivano eletti gli ufficiali: l'ufficio del ca-

negli Statuti: era salariato del Comune (1), onde sottostava al sindacato, nè poteva allontanarsi dalla città prima che finisse il tempo della sua carica (2). Mandato dall' Ordelaffi (3), oltre l'osservanza degli Statuti, aveva di comune col Potestà il dovere di far pagare le imposte (4), e la direzione (se così si può chiamare) degli Anziani e del Consiglio.

Più chiaramente stabilito è l'ufficio del Potestà che comprendeva giustizia ed amministrazione interna del comune. Qualche accenno del suo potere fu già riferito: anch'egli stipendiato di Forlimpopoli doveva, dopo compiuta la sua missione, attendere il giudizio dei giudicatori su l'opera sua (5). Sebbene gli Statuti non ricordino relazioni di lui col signore, tuttavia in effetto egli lo rappresentava (6). Sua mansione principale era la ricerca dei colpevoli di qualche delitto e la punizione loro, e la difesa dei cittadini nelle persone e interessi. A questo fine tendeva l'obbligo suo di dar soddisfazione a quel cittadino di Forlimpopoli che avendo un credito presso un forestiero, non era stato soddisfatto dal Potestà del forestiero (7); di far osservare un contratto pattuito fra due o più contraenti, qualora fosse stata data caparra (8); frenare i gabellieri che pretendessero più del diritto (9); di

merario durava sei mesi (Stat. A I, 23), onde si può dedurre che anche la carica degli altri ufficiali avesse la durata di altrettanto tempo, senza poi tener conto della consuetudine di quei tempi.

(1) Stat. A I, 8, 10, 19, 20, 30.

(2) Stat. A I, 8, 30: Salvo naturalmente un legittimo motivo o il permesso del signore (Stat. A I, 30).

(3) Così almeno pare che voglia dire il periodo (Stat. A I, 20) posto dopo le norme pel pagamento del Potestà: *Et idem dicimus de salario capitanei, et aliorum missorum illuc per magnificum dominum nostrum vel eius successores.*

(4) Stat. A I, 13, 29.

(5) Stat. A I, 8.

(6) Doc. II.

(7) Stat. A I, 1.

(8) Stat. A I, 2.

(9) Stat. A I, 6.

definire le liti per confini ([1]), e, per mezzo di notai o di buoni uomini, le quistioni sorte pei confini stessi ([2]) o per il danno racato dalle ombre delle piante ([3]); di annullare gli ordinamenti dei consoli delle arti contrari al comune e d'invigilare e approvare quelli, purchè pochi, che riguardassero alcun'arte o artefici ([4]); di assegnar tutori agli orfani e agl'impuberi ([5]), e curatori ai dissipatori, ai pazzi e ai figli postumi ([6]); di terminar pacificamente, senza giudizio di tribunale, le cause d'interesse fra congiunti ([7]), e far dividere in buona pace le cose comuni di più persone ([8]); di rilasciare infine il porto d'armi ([9]).

Parlando della giustizia non mancherà il modo di osservare già da vicino l'opera del potestà nelle cause tanto civili quanto criminali: per ora si può aggiungere che l'autorità sua si esplicava, all'infuori del tribunale, anche nella vita amministrativa di Forlimpopoli. Già vedemmo quale importanza avesse nella preparazione delle proposte da farsi ai Consiglieri: si è notato ancora che a lui, insieme con gli Anziani, stava di permettere al massaro di fare spese superiori ai venti soldi: per giunta egli poteva proporre al Consiglio la vendita o l'affitto di proprietà del comune e di rivedere, se gli piacesse, i conti del massaro ogni settimana ([10]); e quando restassero avanzi di qualche tassa o colletta, il superfluo veniva erogato secondo la volontà sua in unione con gli Anziani ([11]), senza accennare l'influenza di lui nella nomina di ufficiali che più innanzi saranno ricordati.

([1]) Stat. A II, 6.
([2]) Stat. A II, 7.
([3]) Stat. A I, 7.
([4]) Stat. A I, 31.
([5]) Stat. A II, 1: VI, 6.
([6]) Stat. A II, 1.
([7]) Stat. A II, 25.
([8]) Stat. A V, 9.
([9]) Stat. A III, 14.
([10]) Stat. A I, 20: V, 7.
([11]) Stat. A I, 22.

Dal Consiglio e dal potestà dipendevano ufficiali minori.

La famiglia del potestà era composta, oltre lui, dal suo vicario, detto anche giudice o ufficiale semplicemente, dal suo notaio, socio, servo o servi (1). Costoro, insieme col capitano e altri ufficiali, rammentati dallo Statuto senza indicarne la funzione (2), si possono considerare gli ufficiali mandati dal principe. Erano sottoposti al sindacato che durava cinque giorni (3); nè era lecito loro pretendere più del loro salario (4), o ricevere donativi (5). Vietata loro ogni baratteria (6), si pagavano per il tempo che avean servito il comune (o i loro eredi) (7), e il loro salario era diviso in tre rate: la prima all'inizio del loro ufficio, la seconda dopo tre mesi, l'ultima alla fine, purchè liberi dai sindacatori, fuorchè il signore non disponesse altrimenti (8). Godevano di privilegi speciali, poichè chi l'insultasse, mentre esercitavano il loro mandato, veniva punito del quadruplo, e del triplo in altre circostanze, più che se avesse offeso un cittadino (9), e viceversa la pena del potestà o altri impiegati che recassero danno ed offesa era duplicata: anzi per impedire ogni favoritismo era vietato loro dar sentenze di assoluzione negli ultimi venti giorni del loro ufficio (10).

Più strettamente legati al Consiglio erano invece le magistrature del Sindaco, Procuratore del Comune, Camerario, Cancelliere, Massaro e Plazarii, dei quali lo Statuto reca notizie succinte.

Il Cancelliere, o notaio del comune, aveva l'incarico di scrivere in carta pecora tutte le riformazioni da farsi dal

(1) Stat. A III, 8.
(2) Stat. A I, 15, 20: III, 8.
(3) Stat. A I, 8.
(4) Stat. A I, 10, 19.
(5) Stat. A I, 18.
(6) Stat. A III, 37.
(7) Stat. A I, 30: VI, 5.
(8) Stat. A I, 20.
(9) Stat. A III, 8.
(10) Stat. A III, 52: I, 4.

potestà, anziani e consiglio, le quali, uscendo di carica, dovea consegnare al Massaro. Lo Statuto non informa che fosse salariato, ma pare poichè anche per lui era stabilito il sindacato (1).

Altro conservatore di pubbliche carte era il Camerario, eletto ogni sei mesi e salariato. Avea stanza e cassa nel palazzo del comune: scriveva i nomi dei potestà, ufficiali, Anziani, esattori delle collette e dei dazii della comunità, plazarii, ambasciatori e di quanti rogassero i strumenti attinenti il comune o nelle cui mani pervenissero proprietà comunali: presso di sè teneva pure le riformagioni del Consiglio, i libri dei malpagati, delle collette, dei massari, e degli altri ufficiali dai quali riceveva le loro scritture entro gli otto giorni dopo compita la loro carica (2). A sua volta doveva consegnare ogni suo libro al massaro o al sindaco fra tre giorni appena uscito d'ufficio (3).

Del Procuratore solo qualche memoria. Presenziava le compere fatte dal massaro minori della spesa di venti soldi (4); obbligava i proprietari di cedere terreno, per costruirne una strada, a chi per andare al proprio podere non l'avesse (5); vendeva, udita la volontà del Consiglio, le cose municipali (6).

Anche pel Sindaco troviamo pochi accenni. Era detto Sindaco generale (7) o del comune (8): poteva essere scelto a difendere le ragioni del comune quando alcuno chiedesse suoi

(1) Stat. A I, 5. Oltre la carta pecora usava allora anche la carta di straccio, *bombicinarum*, usata specialmente da' notai: in ogni pagina doveano essere scritte 25 linee, ognuna delle quali era formata almeno di 8 parole (Stat A I, 33).

(2) Stat. A I, 23.

(3) Stat. A I, 20.

(4) Stat. A I, 20.

(5) Stat. A V, 16: naturalmente stabilendo il compenso.

(6) Stat. A V, 7.

(7) Stat. A II, 9.

(8) Stat. A I, 16.

crediti verso la comunità [1], e mandato a vedere i ponti coi soprastanti di essi [2]. Col Camerario avea di comune la consegna che il Massaro era loro tenuto di fare dei suoi libri [3], e col Procuratore di presenziare spese del massaro [4].

Meno importante ma certo indispensabile era l'ufficio dei nunzii o plazarii destinati a portare le ambasciate del potestà o suoi officiali, o dei notai del comune, e consegnarle al destinatario, al giorno stesso se di Forlimpopoli, nel giorno dopo se fuori di città [5]. Servivano anche pel pignoramento delle proprietà [6]: erano senza dubbio in numero più di uno [7], e ogni volta che fossero chiamati con la campana o con ambasciate doveano andare al palazzo del comune [8]. Godevano di privilegii nell'esenzione da collette [9].

Però di tutti i predetti più importante era il massaro, come quello che direttamente era addetto alla parte economica del comune. Nelle sue mani pervenivano tutte le entrate della comunità [10], e gli ufficiali stessi, che in qualsiasi modo ricevessero denaro pertinente al municipio, a lui lo versavano [11]. Da questo suo compito finanziario dipendevá, forse, l'ordinamento statutario che il massaro presenziasse al Consiglio quando si leggevano tutte le sentenze [12]. Delle entrate e spese teneva ordinatamente i libri da mostrare (come si è veduto) al Potestà o agli Anziani e al Consiglio. Pagava gli ufficiali e provvedeva degli oggetti di cancelleria gli ambasciatori, i plazarii, il cancelliere e chi eseguisse sentenze

(1) Stat. A II, 9.
(2) Stat. A I, 16.
(3) Stat. A I, 20.
(4) *idem.*
(5) Stat. A I, 25.
(6) Stat. A I, 28: III, 59.
(7) Stat. A I, 24: II, 13.
(8) Stat. A I, 24.
(9) Stat. A V, 12.
(10) Stat. A I, 20.
(11) Stat. A I, 21.
(12) Stat. A I, 4.

personali: onde avea facoltà di far spese (eccetto negli ultimi tre giorni di sua carica), piccole però e sempre con la presenza del Sindaco e Procuratore del comune. Percepiva lo stipendio di 25 soldi al mese, ed era sottoposto a sindacato: tre giorni dopo, al più tardi, da che compieva il tempo di suo ufficio affidava i suoi libri al sindaco e al camerario (1).

Poichè siamo nell'argomento di ufficiali ricordiamo ancora gl'impositori di collette (2); due *boni homines*, eletti dal potestà, che soprastavano ai ponti, e ogni mese li visitavano per osservare le riparazioni necessarie (3); i notai sopraintendenti ai danni recati dall'ombre delle piante (4); i sindaci delle contrade e ville e i custodi delle vigne (5), di cui si avrà maniera di riparlare.

Ora penetrando più intimamente nello spirito dello Statuto appare chiaramente che tre scopi, maggiormente, si frefiggeva: la difesa della persona, della famiglia, della proprietà.

Giudice principale nelle cause civili, criminali o miste, era il potestà e, per lui, il suo vicario. Aveva un palazzo proprio (6), nel quale, ogni giorno che non fosse di festa o per casi speciali, dava giustizia avendo prima fatto sonare lungamente la campana *ante mediam terciam* (7). Nelle cause civili inferiori alle tre lire e nelle domande di restituzione di qualche somma o valore, semplice e sommaria era la procedura, oppure col solo giuramento di una delle parti (8): più solenne e più complicata nelle cause superiori alle tre lire (9). Nelle cause civili era ammesso l'appello (10).

Nelle cause criminali poteva agire per via d'inquisizione

(1) Stat. A I 5, 20.
(2) Stat. A I, 12.
(3) Stat. A I, 16.
(4) Stat. A I, 7.
(5) Stat. A IV, 1: I, 32.
(6) Stat. A IV, 4: III, 12.
(7) Stat. A II, 10, 11.
(8) Stat. A II, 5, 18.
(9) Stat. A II, 13.
(10) Stat. A II, 4: senza dire a chi poteva rivolgersi l'appello.

sui delitti commessi durante il suo officio, oppure tre mesi prima, chè altrimenti era necessaria l'accusa diretta: non però potea procedere sui crimini d'adulterio o violenze di disonestà per cui bisognava la denunzia e l'accusa; e nemmeno per lievi quistioni, a fatti o a parole, sorte lontano dalla presenza d'ufficiali, fra donne, baratori e ribaldi, o per ingiurie senza armi o senza spargimento grande di sangue fra persone della stessa famiglia o inferiori ai dodici anni (1). Ma se gli fosse giunta notizia che il suo predecessore aveva trascurato di punire qualche delinquente, egli doveva compiere giustizia (2).

A facilitare la scoperta dei delitti e la cattura dei colpevoli servivano le denunzie dei sindaci delle contrade, o porte, e delle ville, le accuse dei privati, i servi del potestà e il popolo stesso.

I sindaci denunziavano, per iscritto, al potestà o al suo vicario i misfatti compiuti nella contrada o villa di loro giurisdizione, con il luogo, l'ora, i testimonii e ogni circostanza fra cinque giorni, al più, dopo che il delitto era stato commesso.

Qualora questo tempo fosse troppo breve per le informazioni, il potestà poteva prolungare di altre cinque giornate il tempo per la denuncia (3). A ciascun cittadino si riconosceva il diritto di accusa, ma accompagnato dal dovere di provarla (4). A tale scopo (e ciò anche per le cause civili) il potestà e gli altri ufficiali davano udienza due volte al giorno nei dì stabiliti, a chiunque per iscritto o a voce domandava giustizia: e gli Statuti si raccomandavano loro di mostrarsi benigni (5). Per arrestare il reo si comandavano i famigli del

(1) Stat. A III, 9.

(2) Stat. A III, 46.

(3) Stat. A I, 32. In III, 16 s'ingiunge invece ai sindaci di fare la denunzia entro i tre giorni. Della denunzia dei sindaci venivano esclusi quei casi, già ricordati, nei quali il potestà non poteva procedere per via d'inquisizione.

(4) Stat. A III, 17.

(5) Stat. A II, 8.

potestà e i cittadini medesimi, imperocchè, secondo lo Statuto, questi erano tenuti ad inseguire il colpevole, che avesse delinquito alla loro presenza o vicino cinque pertiche, schiamazzando e prestando aiuto per catturarlo (1). Oltre gl'interrogatorii, le prove, i testimonii, era ammessa anche la tortura per la scoperta del vero (2). Il carcere preventivo era obbligatorio solo nelle cause di delitti che avessero importata pena di morte: in ogni altro caso si concedeva la libertà provvisoria, salvo a prestare idonea garanzia con la promessa di ubbidire ai comandi del potestà (3). Se l'accusato rispondeva al mandato di comparizione e negava in tutto o in parte il crimine addebitatogli, il suo processo doveva essere terminato entro due mesi; entro quaranta giorni invece se rispondeva confessando, (4) e così pure nello stesso termine quando l'accusato era detenuto in carcere (5). Se poi il reo era contumace, il processo iniziato a suo carico finiva al più tardi dopo due mesi, e lo si condannava al bando (6).

E i banditi venivano perseguitati fieramente e senza pietà dalla legge: proibito assolutamente cancellare i bandi pei maggiori delitti, proibito di concedere ai banditi di abitare nel territorio di Forlimpopoli e dar loro il minimo ospizio: lecito invece offenderli quando fossero stati condannati nella persona o in multa di cento lire o più, premiato chi ne arrestasse alcuno e lo consegnasse alla giustizia (7). Il codice

(1) Stat. A III, 24.

(2) Stat. A III, 52. Nei fatti di sangue si stava anche al giudizio di due o tre medici inviati dal potestà come periti a giudicare della gravità della ferita: III, 43.

(3) Stat. A III, 18.

(4) Stat. A III, 19: questo numero quaranta è scritto sopra una raschiatura: forse il numero primitivo era *viginti* come dicono gli Statuti Forlivesi.

(5) Stat. A III 18. I processi iniziati e non finiti dal podestà precedente doveano finirsi dal successore entro 40 giorni dal dì che ricevette i libri del potestà precedente: III, 19.

(6) Stat. A III, 19.

(7) Stat. A III 4, 20, 21, 22, 25.

delitti, ma anche a prevenirli
mente temesse di venire offeso
ricorrendo al potestà, farsi dare
e questi negandola, il potestà im-
nare in esilio (1).
non si concedeva appello (2); ma
ogni altra causa civile o mista, il
pagare tutte le spese al vincitore (3).
potestà erano di varia sorte, e non
poichè alcune si lasciavano al-
e venivano mitigate e aumentate se-
confessione, la reticenza nel confes-
il pronto pagamento delle multe,
tempo del delitto (5).
le pene si raccolgono in due cate-
morte. Se il delitto si giudicava enorme
con l'estremo supplizio: del rimanente
Se non che allorquando la multa

40, 41: i delitti fra donne, passibili di pena pe-
la metà meno che fra gli uomini: i delinquenti
esenti da ogni pena: dai 10 ai 14 anni la
adulti. L'estrema povertà era un' attenuante.
tempo che cominciava dopo il terzo suono
fino al suono della campana al mattino: e i
erano puniti più severamente.
dare garanzia di non molestare altri:
invece dell'amputazione di un membro, a
multa inflittagli per ferita che provocò mutila-
Altra volta la pena leggera prendeva l'aspetto
proprio: come chi esportava uva di notte, e
era condannato a star davanti al palazzo del
di un'ora con l'uva legata al collo: IV, 4. Gli
molti casi di quali mezzi si servisse il potestà
i condannati a multe.

non era saldata in un determinato spazio di tempo, per lo più breve di dieci giorni soltanto, il potestà doveva cambiarla in pene corporali, spesso feroci, quali la fustigazione pubblica riserbata ai ladri di poco valore, e l'amputazione della mano a quelli di somme maggiori (1); la mano pure veniva tagliata al notaio che avesse scritto instrumento falso, anzi, per circondare di più solennità la condanna, la sentenza contro detto notaio era letta davanti al Consiglio mentre il capo del reo sosteneva una mitria di carta col nome e cognome suo e del padre (2): l'uso della mitria era conservato anche per chi si pigliava nome falso, con la diversità che a costui veniva strappata la lingua (3), come al falso testimone (4). Ai bestemmiatori si legavano le mani dietro la schiena, si perforava la lingua con un amo e poi a suon di tromba e di nerbate si conducevano per la città (5). Chi poi feriva un suo avversario in sì malo modo da troncargli o debilitargli qualche parte del corpo, soggiaceva all'amputazione della medesima parte del corpo da lui offesa, oppure, se così pareva al potestà, era condannato a perpetuo carcere finchè non avesse pagata la multa inflittagli (6). Le pene capitali si eseguivano mediante la decapitazione o la forca, alle quali talvolta si aggiungevano esteriori segni infamanti per indicare la gravità del delitto: così i traditori della patria o del principe, e i sicarii, si trascinavano, avvinti sopra un assa, a coda di asino e quindi appesi alla forca, e il cadavere del sicario si lasciava appeso, a pubblico esempio e terrore, un mese almeno sul patibolo (7). Solo per un caso era conservata la pena del rogo: per gli avvelenatori (8).

(1) Stat. A III, 10.
(2) Stat. III, 12.
(3) Stat. A III, 46.
(4) Stat. A III, 11.
(5) Stat. A III, 1.
(6) Stat. A III, 6.
(7) Stat. A III 3, 5, 10 e altrove.
(8) Stat. A III, 31.

Se grande era la cura per difendere la persona dei cittadini, non minore era il rispetto che circondava la famiglia da molteplici leggi garantita. La casa si considerava « *tutissimum refugium* et *repausationis tabernaculum* », onde nessuno poteva essere arrestato, per debiti, nella sua casa, purchè non fosse debitore del comune o del signore (1), o pena severa aspettava coloro che innanzi a case ponessero, per dileggio, corna e materie fetide, o scritti ingiuriosi all'onore (2). L'autorità del capo di casa sopra i suoi dipendenti era tale che poteva bastonare o far bastonare la moglie, i figli, nepoti, sorelle, famigliari anche facendo uscir loro sangue dal naso e dalla bocca, purchè le percosse non fossero date con bastone o sasso (3): e quando il figlio si mostrava dissipatore e rotto ai vizii il potestà, per richiesta del padre, dovea tenerlo in carcere (4). Per allontanare poi i giovani, figli di famiglia, dallo stravizio la legge proibiva imprestar loro denari per giuoco o dissipazione (5): i giocatori di azzardo, i tenitori di case di giuoco e anche i solo spettatori di tali giochi venivano puniti (6), e chi di nascosto comprava cosa da figli di famiglia era obbligato a restituirla entro due giorni dopo l'acquisto se non voleva incorrere nella severità del codice (7). Curatore naturale dei beni dei figliuoli era il padre: ma solamente fino alla loro età di venti anni, in cui potevano intervenire in giudizio, come attori o difensori, per loro contratti di interessi anche senza il consenso paterno (8).

Nelle relazioni fra coniugi il diritto del marito di gran lunga sovrastava quello della moglie. Alla mutua fedeltà la

(1) Stat. A VI, 7: da notare il dittongo au per a, come in *saudum* per *sodum:* Stat. A II, 30.
(2) Stat. A III, 29.
(3) Stat. A III, 48.
(4) Stat. A III, 50.
(5) Stat. A V, 4.
(6) Stat. A III, 27
(7) Stat. A III, 49.
(8) Stat. A II, 27.

legge cercava di provvedere condannando il bigamo con l'amputazione della mano (1): l'adulterio, commesso contro la volontà del marito, era colpito da gravissime multe (2) e la donna infedele perdeva tutta la dote che rimaneva al marito (3).

Quando la donna, maritandosi, portava allo sposo la dote o possedeva altri beni, il marito lucrava ogni frutto dei beni dotali o no di sua moglie (4), e poteva mover lite per cause che toccassero gl'interessi della sua donna, anche senza il mandato di lei (5). I contratti per le sostanze della moglie erano validi quando sanciti dal mutuo consenso dei coniugi, nulli mancando la volontà di uno dei due (6). Se la moglie premoriva al marito, e non avea figliuoli, questi ereditava la terza parte della dote col terzo dei mobili o corredo, oltre i legati che ella avesse creduto di lasciargli: al marito spettava poi la terza parte della spesa per la sepoltura della defunta; il resto ai parenti di lei che riprendevano la dote (7). Qualora invece la donna restasse vedova, continuando ella ad abitare nella casa del morto marito, per tutto il tempo della sua dimora era tenuta a mettere in detta casa i proventi d'ogni suo bene, salvo che diversamente il marito avesse stabilito nel suo testamento (8), e se passava a seconde nozze, pure avendo figliuoli del primo matrimonio, la legge le comandava di non defraudare i figli di primo letto della legittima loro spettante sull'eredità della sua dote: anzi morendo intestata tutte le sue proprietà andavano ai figli del primo marito (9).

(1) Stat. A III, 23.
(2) Stat. A III, 13.
(3) *Idem.*
(4) Stat. A II, 23.
(5) Stat. A II, 4.
(6) Stat. A V, 2, 5, 6.
(7) Stat. A V, 13: e ciò anche quando la moglie fosse morta senza che ancora fosse stata versata la dote.
(8) Stat. A II, 3, 23.
(9) Stat. A V, 13.

Per la pace e il buon andamento della famiglia, gli Statuti imponevano al potestà qualche riguardo nelle liti scoppiate in seno alle famiglie: imperocchè (come abbiamo già accennato) nè i sindaci potevano denunziare, nè il potestà punire le risse e le ingiurie fra persone abitanti della stessa casa, purchè senza grande spargimento di sangue (1): così nelle quistioni per interesse fra congiunti, non mediante sentenze di tribunale, ma per mezzo di arbitri doveano appianarsi (2).

Nè il legislatore avea trascurata la difesa della donna e dei pupilli. Le disposizioni statutarie che tanto diritto concedevano al marito sui beni della coniuge, se rappresentavano il riconoscimento della superiorità maschile sulla donna, erano nel tempo stesso salvaguardia per impedire la frode nella proprietà delle donne meno educate agli affari: anzi, a questo proposito, si può aggiungere che lo Statuto comandava la prescrizione di 6 anni pei crediti vantati dagli ebrei o usurai pubblicamente riconosciuti, e di 10 anni per crediti di ogni altro cittadino, ma per le doti femminili la prescrizione non era giammai ammessa (3). Inoltre per meglio tutelare l'onestà della donna dagli attentati della sfrenatezza, la legge assegnava la pena di morte ai colpevoli di ratto violento e di stupro (4); e già si è veduto come i delitti fra donne, passibili di ammenda pecuniaria, venivano puniti con la metà in confronto degli uomini (5).

Riguardo agli orfani e ai pupilli troviamo varie norme per assicurarli da qualsiasi inganno. I minorenni rimasti privi del padre, si davano in tutela a quelli indicati nel testamento di lui quali tutori e niuno, se non impedito da fortissime ragioni, poteva esimersi dal pietoso ufficio. Mancando l'indicazione del padre, il potestà sceglieva fra i consanguinei più

(1) Stat. A I, 32.
(2) Stat. A II, 25.
(3) Stat. A II, 15.
(4) Stat. A III, 13.
(5) Stat. A III, 40.

stretti i tutori, purchè più non fosse la madre o l'ava, chè altrimenti a loro, se la chiedevano, si lasciava la tutela dei figliuoli o nipoti. Ma andando l'una e l'altra ad ulteriori nozze, cadeva in loro ogni diritto di tutela che il potestà affidava alle persone da lui giudicate più oneste e sicure (1). E per contratti attinenti l'interesse dei minorenni lo Statuto dichiarava necessario il giuramento, il consenso di due o tre consanguinei del pupillo, e l'autorità o un decreto del potestà medesimo (2).

Prima di rivolgere un ultimo e rapido sguardo sulla contenenza degli Statuti riguardo la proprietà, sarà bene dire brevemente delle relazioni fra stato e sentimento religioso. Le chiese, i monasteri, i luoghi pii andavano esenti da imposte (3) e possedevano il diritto di asilo (4): chi bestemmiava o vituperava l'imagine e pittura di Dio, della vergine o di santi incontrava i forti rigori della legge (5): grandissimo il numero dei giorni di festa dedicati a solennità religiose, in alcuni dei quali il debitore non si poteva arrestare nè manco fuori di casa (6), e in certi casi, come quando il procuratore produceva per alcuno eccezioni in tribunale, il giuramento per santità maggiore si prestava su l'anima propria e su l'anima di Dio (7).

Riassumendo in fine le principali normi legislative per quanto concerne gl'interessi del comune e dei privati, si rileva che i beni immobili dei cittadini erano giudicati secondo l'estimo e sottoposti a collette, pagate naturalmente anche dai forestieri possessori in Forlimpopoli (8). Senza sapere con

(1) Stat. A VI, 6.
(2) Stat. A II, 20.
(3) Stat. A V, 12.
(4) Stat. A VI, 7.
(5) Stat. A III, 1, 2: e il nome dell'accusatore deve tenersi segreto.
(6) Stat. A II, 10: fra cui S. Ruffillo, S. Maria Maddalena, S. Lorenzo, S. Lucia. VI, 7.
(7) Stat. A II, 12.
(8) Stat. A V, 12: I, 12.

certezza quali fossero, esistevano indubbiamente gabelle, dazii e tasse speciali sopra un determinato numero di cittadini, che formavano la vicinanza, o sopra tutti secondo i bisogni del comune (1). A tali proventi si aggiungevano le multe inflitte dal potestà e officiali nelle cause civili o criminali (2), e tutto il denaro, appartenente in qualsiasi materia al municipio, si depositava nelle mani del massaro. Al potestà e agli altri ufficiali incombeva il dovere di investigare e ricuperare i diritti e gli onori del comune (3), e, trattando del Consiglio si disse già che nessuna proprietà o bene mobile della comunità poteva vendersi o locarsi se non per decisione dei consiglieri.

Senza ripetere gli ordinamenti in difesa dei diritti della donna e dei pupilli, santa era riconosciuta la proprietà privata, dalla quale niuno poteva venire espulso senza saperne chiaramente il motivo (4): e la proprietà di un defunto continuava nel legittimo successore per testamento o intestato (5), onde nessuno osasse occuparla se non con espressa licenza del giudice (6). A meglio guardare la proprietà, proibito il giuoco di azzardo (7), proibito il contratto coi minorenni o con quelli cui era tolta l'amministrazione dei propri beni, senza l'intervento del potestà (8). Disposizioni speciali riguardavano l'immobilità dei termini posti a' confini delle possessioni, per evitare liti a cagione di essi (9): e altre il mantenimento dei contratti (10), l'obbligo per gli artefici di compire

(1) Stat. A I, 6, 13, 22.
(2) Stat. A *passim*.
(3) Stat. A V, 8.
(4) Stat. A II, 17.
(5) Stat. A II, 14.
(6) Stat. A III, 28.
(7) Stat. A III, 27.
(8) Stat. A III, 20, 21.
(9) Stat. A II, 6. 7: III, 42.
(10) Stat. A I, 2.

il lavoro nel termine promesso, e pei mercanti di vendere le farine o i cereali secondo la mostra offerta ([1]).

Scendendo a maggiori particolari, regole minuziose stabilivano gli Statuti sui campi e sulle vigne.

I poderi si davano in affitto, a mezzadria o ad altri patti convenuti fra proprietari e lavoranti. Il fittaiolo (detto *sozzus* socio), e il contadino dovevano lavorare la terra *quater in anno* ([2]), altrimenti il padrone poteva toglier loro la possessione, purchè la mancanza non fosse avvenuta per causa di morte del lavoratore o dei suoi buoi ([3]). Metà del prodotto andava al padrone, e il contadino era tenuto a battere prima il grano del proprietario, poi il suo: così per le altre biave. Quando il padrone invece del grano battuto lo avesse preferito ancora nelle cove (grossi manipoli di spiche) il lavoratore le divideva nel campo stesso e le portava nell'area stabilita dal padrone, purchè non fosse lontana dal campo più dell'area in cui abitava il contadino: il quale conduceva a casa del padrone il grano e ogni altra cosa a questo dovuta.

Il terreno del podere, prima ancora della semina, si divideva in due parti, una destinata al padrone, l'altra al contadino, e la prima si lavorava e seminava innanzi della seconda. Nel raccolto non pare tuttavia che si conservasse simile divisione.

Per le possessioni dei forestieri non erano stabiliti ordinamenti diversi: e per la tutela di questi proprietari, come

([1]) Stat. A III, 58. Significante è il giudizio che gli statuti fanno degli artefici di quei tempi: li chiamano « *quam plurimum mendaces* ». Altrove è dato un giudizio poco lusinghiero pei notai: « *Quia notarï ut plurimum consueverint in exhibendo scripturas esse negligentes et in exigendis salariis importuni....* »: Stat. A I, 3.

([2]) Gli Statuti B Lib. III Rub. 6 dicono « *quattuor vicibus, videlicet tribus vicibus ad quattuor vicibus pro concolla* », parole che il Bazoli traduce: « formare quattro solchi per ogni concolla ».

([3]) Si può dire perciò che il bestiame per lavorare la terra era dato dal contadino, non dal proprietario. Nello statuto non v'ha cenno di pagamenti per il giogatico.

dei cittadini, si sceglievano dagli anziani appositi notai per investigare su le cappe di frumento (1).

Più accurata era la diligenza per le vigne. Se pure i catasti forlimpopolesi della prima metà del quattrocento più non esistono, si può arguire egualmente che verso quel tempo il territorio di Forlimpopoli si estendeva più vastamente sulla collina ricca di vigneti e fonte di ricchezza pel paese se gli Statuti favorivano l'esportazione del vino e del solo libro IV ben ventisette capitoli riguardano più o meno direttamente le vigne. Infatti quei forestieri che capitavano in Forlimpopoli per comprar vino, indi portarlo fuori, godevano della protezione della legge che impediva di molestarli nella persona e nelle loro bestie, per qualunque causa di rappresaglia e di debito, mentre per le altre circostanze era pur così energica e severa (2).

A sicurezza dei vigneti, si eleggevano i custodi o *ballitores* d'età non inferiore ai 25 anni, e tutti, eccetto gli anziani o quelli impediti da legittimi motivi, erano obbligati di accettare il mandato. Con solenne giuramento promettevano lealtà nel loro ufficio: precepivano salario e, per le denunzie da loro fatte, il terzo della condanna inflitta ai colpevoli: per giunta andavano esenti dalle cavalcate e dall'esercito (3). Facevano la guardia di giorno e di notte alle vigne per impedire danni e furti fatti personalmente o con bestie (4): scoprendo il colpevole non potevano entrare subitamente nelle vigne, ma lo chiamavano dalla via, e se costui nè rispondeva, nè veniva a loro, i custodi avean licenza di penetrare fra la vigna per conoscere l'autore del danno, e tosto, compiuto l'ufficio, partirsene guardandosi di portare nulla via dalle vigne (5), o di farsi accompagnare in esse da alcuno che non fosse egualmente custode (6). Ogni domenica i *ballitores* com-

(1) Stat. A V, 3.
(2) Stat. A II, 2.
(3) Stat. A IV. 1, 22.
(4) Stat. A IV, 3, 5.
(5) Stat. A IV, 2.
(6) Stat. A IV, 6.

parivano davanti gli ufficiali, soprastanti al *damno dato*, e se ne stavano di continuo dalle 9 alle 3 per ascoltare le denunzie dei danni (1): *e se non riuscivano a scoprire l'autore del danno o del furto, eran tenuti a rimborsare col proprio il danno patito dal proprietario* (2). La legge inoltre vietava di portar via di notte uve dai vigneti, assolutamente (3); di giorno era permesso ai padroni, o ad altri per loro, esportarle dai loro campi ma con licenza degli ufficiali, la quale durava pel tempo di una sola giornata (4), purchè le uve non fossero accompagnate da' loro sarmenti sotto forma di campana (5),o dentro fasci, sacchi e gabbioni (6).

Proibito far erba nelle vigne in qualsiasi tempo (7), raccogliere i piccoli grappi trascurati nella vendemmia (garavellare) prima del 20 settembre (8), e, per togliere ogni incitamento al furto, far vino con uve comprate o tolte altrimenti che dalla propria vigna o da quella ricevuta a lavorare (9). I lavoratori di vigne, o di poderi forniti di uva, dividevano il prodotto a metà coi padroni, e la parte di costoro portavano ai *canalia* (stretta per spremere il sugo) della vigna del proprietario (10). Nè va dimenticato, alla fine, che per utilità dei contadini e vignaiuoli erano riconosciuti come dì festivi, pel tribunale, i giorni dal 24 giugno fino al 13 Agosto, e dal 1.° settembre al 10 ottobre (11).

Questa a brevi tratti nelle linee principali la contenenza degli Statuti del 1443, Se poi alla mente del legislatore cor-

(1) Stat. A IV 14, 16. Quando il padrone, o altri per lui, denunciava il danno, ai custodi non andava nulla della multa data al colpevole.
(2) Stat. A IV, 29.
(3) Stat. A IV, 7.
(4) Stat. A IV, 33.
(5) Stat. A IV, 9.
(6) Stat. A IV, 31.
(7) Stat. A IV, 26.
(8) Stat. A IV, 11.
(9) Stat. A IV, 12.
(10) Stat. A V, 3.
(11) Stat. A II, 10.

rispondesse la realtà dei fatti non posso affermare per la mancanza di altri documenti del tempo. Più chiare e più note sono invece le condizioni di Forlimpopoli nel secolo XVI quando furono scritti gli Statuti del 1536, durante il dominio degli Zampeschi (1). Da un raffronto fra l'uno statuto e l'altro ricavasi che la signoria degli Zampeschi pareva meno pesante di quella degli Ordelaffi.

Di ordinanze nuove si trova il giuramento degli Anziani di rimanere fedeli ed obbedienti allo Zampeschi (2): si conserva l'identità della pena ai traditori del comune e del signore (senza la confisca dei beni a favore del secondo) (3), ed egualmente sono ancora trattati i debitori della comunità e dello Zampeschi (4), ma le altre prerogative degli Ordelaffi non sono più riconosciute, nello statuto nuovo, ai principi del secolo XVI. Nel fatto però l'influenza degli Zampeschi sul municipio forlimpopolese non riusciva minore di quella che poteva esercitare Antonio Ordelaffi (5). Più esatte e più minute risultano invece le disposizioni intorno le magistrature cittadine o forestiere, amministrative o giudiziarie.

Gli Anziani si erano andati liberando dalla tutela del potestà, del quale incombeva loro di proporre l'elezione al consiglio (6); deliberavano quando si dovesse adunare l'assemblea municipale, sentito prima il parere del potestà (7): presentavano le proposte ai consiglieri (8): concedevano licenza al potestà di allontanarsi da Forlimpopoli durante il tempo del suo ufficio (9), e se col potestà conservavano il di-

(1) Vedi il mio lavoro: Il Comune di Forlimpopoli sotto la signoria degli Zampeschi fra gli — *Atti* e *Memorie* della R. Deputazione di Storia Patria per la Romagna, Terza Serie, Volume XXI. — Bologna, Zanichelli 1903.

(2) Stat. B I, 1.

(3) Stat. B V, 5.

(4) Stat. B IV, 11.

(5) Vedi il mio cit. lavoro sul comune di Forlimpopoli.... Capitolo II.

(6) Stat. B I, 7.

(7) Stat. B I, 1.

(8) Stat. B *idem*.

(9) Stat. B I, 8.

ritto di stabilire come spendere i residui delle collette, da soli permettevano al massaro di far spese superiori in venti soldi fino a cinque lire (1), e ne rivedevano i conti (2).

Del consiglio di Forlimpopoli nel secolo XVI diffusamente ho parlato nel mio citato lavoro (3), mi fermerò quindi a notare solamente che, *oltre alla conservazione degli antichi diritti* esso eleggeva il potestà (4), autorizzava gli anziani a far spese superiori alle cinque lire (5), e che avea perduto quel certo aspetto giudiziario veduto negli Statuti del secolo XV.

Delle due antiche e supreme cariche di Potestà e Capitano, questa era scomparsa, sostituita, forse in parte, dal Commissario dello Zampeschi, non salariato dal comune. Le attribuzioni del podestà, come i suoi diritti, erano più minutamente descritte e più ristrette: avea perduto assai del primitivo potere amministrativo, riducendosi ad autorità essenzialmente giudiziaria: toltogli il diritto di presentare proposte in Consiglio, la sua presenza veniva serbata ancora nel Consiglio, ma più che altro come moderatrice e direttrice dell'assemblea. Ogni due mesi era tenuto a pubblicare le sentenze date, non più leggendole davanti al Consiglio, ma in pubblico alla presenza di due anziani (6).

Nello Statuto del cinquecento erano conservate le cariche di Cancelliere (7), di Sindaco del comune (8), di Massaro (9), di Procuratore del Comune (10), di Plazari (11). Il Camerario

(1) Stat. B I, 5. Pei rimanenti uffici e privilegi di questi magistrati vedi il mio cit. lavoro pag. 25-26.
(2) Stat. B I, 4.
(3) Vedi mio lavoro cit. pag. 25.
(4) Stat. B I, 7.
(5) Stat. B I, 3.
(6) Stat. B I, 7.
(7) Stat. B I, 4, 11.
(8) Stat. B I, 4, 11, 20: V, 2.
(9) Stat. B I, 4, 5.
(10) Stat. B IV, 6.
(11) Stat. B I, 9 e altrove.

si era modificato nel Confaloniere (1), e oltre i ricordati impositori di collette, soprastanti ai ponti (poscia anche degli acquedotti e cloache), sindaci delle contrade e ville, troviamo un fattore del comune (2), gli estimatori dei beni in caso di controversia o lite (3), un aggiustatore degli stai, pesi e misure (4).

Per gli altri ufficiali, aventi giurisdizione in Forlimpopoli, vigevano con lievissime differenze le leggi del 1443.

Su l'opera del potestà, qual giudice, non si rilevano diversità grandi fra l'uno e l'altro statuto: quasi tutte le formalità precedenti e nelle cause civili e nelle criminali si erano conservate. Scopo del suo ufficio è sempre di guardare i diritti individuali e la difesa dello stato, accompagnata dalla punizione dei colpevoli: se non che mentre negli Statuti del 1443 spesse volte era lasciata all'arbitrio del potestà la pena da applicare, negli statuti del 1536 tale facoltà è sensibilmente ristretta: in compenso il suo potere è più esteso e può colpire direttamente alcuni crimini, più o meno gravi, sui quali per l'innanzi era impedito di procedere senza accusa o denunzia. Identici gli ufficiali (sindaci della città e ville) incaricati di denunziare i delitti (5): concesso il diritto di accusa (6): pressochè uguali le procedure (7): il termine dei processi stabilito quasi nel tempo stesso (8): disposizioni poco dissimiglianti pei banditi, e pel diritto di appello (9). Tuttavia nell'arresto dei delinquenti la cooperazione dei cittadini non era più obbligatoria.

Riguardo alle pene, venivano ancora mitigate o aumentate secondo varie considerazioni; e, salvo i casi gravi passibili

(1) Stat. B I, 6.
(2) Stat. B I, 21.
(3) Stat. B I, 28.
(4) Stat. B I, 22. Notizie più ricche intorno a questi ufficiali si trovano nel mio cit. lavoro Capitolo II: nè ho creduto di ripeterle qui.
(5) Stat. B V, 2.
(6) Stat. B V, 25.
(7) Stat. B II, 1: V, 1.
(8) Stat. B V, 27.
(9) Stat. B II, 9; V 16, 17.

della pena di morte, il resto delle penalità si risolveva egualmente in ammende pecuniarie. Però va osservata una maggiore estensione di pene corporali (prigione, esilio anche temporaneo) applicate senza ricorrere da prima alla multa. Non pagate le multe allora piombavano le punizioni corporali non addolcite in paragone dei supplizi ordinati dagli statuti del quattrocento: oltre la tortura e la fustigazione (1), l'estirpazione della lingua e della mano (2), la legge del taglione per chi offendesse il suo nemico debilitandogli o troncandogli una parte del corpo (3), era comandata l'amputazione del piede (4) e l'estirpazione dell'occhio (5). Il rogo agli avvelenatori (6). Nella sostanza adunque la crudeltà delle pene non era stata modificata, ma nella forma una certa umanità si era infiltrata: così non più i cadaveri dei sicarii si lasciavano penzolare dalla forca per un mese almeno; era stata abolita la consuetudine di mettere sul capo ai falsarii la mitria col loro nome, e per un unico delinquente si conservava la solennità informate di legarlo sopra un'assa e a coda di cavallo (non più di asino) strascinarlo per la città e appenderlo in fine alla forca; pel traditore dello stato o del principe (7).

I principii di legislazione che dirigevano la famiglia nel secolo XV, la governavano ancora un secolo dopo. La santità della casa (8), i diritti del *paterfamilias* (9) e del marito sulla donna con difesa di questa (10), la fedeltà nel matrimonio (11), la tutela degli orfani e pupilli (12) perduravano quasi

(1) Stat. B V, 18, 29.
(2) Stat. B V, 4, 14.
(3) Stat. B V, 8.
(4) Stat. B V, 18, 24.
(5) Stat. B V, 12.
(6) Stat. B V, 28.
(7) Stat. B V, 5.
(8) Stat. B IV, 11: V, 19.
(9) Stat. B III, 21: V, 6, 31, 32.
(10) Stat. B II, 11: III, 11, 12, 13, 14: V, 8.
(11) Stat. B V, 18.
(12) Stat. B III 15, 26.

inalterate. Si hanno però nuovi ordinamenti per garanzia maggiore sulla costituzione familiare, e indicanti il privilegio maschile sempre più progredito sul femminile. In vero a nessuno era lecito condurre in moglie una giovinetta inferiore all'età dei vent'anni, senza il consenso del padre o di chi ne faceva le veci, sotto pena di perdere ogni diritto alla dote di lei (1): e quando il padre e la madre morivano intestati, i figli succedevano nei loro beni, se non che alle femine toccava solo la legittima (2). La madre era ammessa all'eredità del figliuolo mortole, purchè questi non avesse fratelli o sorelle chè in tal caso diventavano eredi di tutta la sostanza del defunto. Se il figlio invece era unico, la madre riceveva la sua parte legittima, e il resto andava ai parenti più prossimi, fino al quarto grado, di lui: e solo mancando costoro, la madre diventava erede universale, salvo naturalmente il testamento, lasciti, instrumenti e promesse del defunto (3). Morendo la moglie, senza figli, prima del marito, questi aveva diritto alla metà (invece del terzo) della dote, anche se la moglie sua avesse avuti figliuoli da matrimonio precedente: l'altra metà tornava alla famiglia di lei (4): quando invece il marito, senza ascendenti o discendenti, premoriva, intestato, alla moglie, tutte le sue sostanze cadevano nei parenti più vicini di sua stirpe (5).

Lo Statuto risentiva ancora l'influenza della Chiesa, anzi si può dire fosse alquanto aumentata. Ai privilegi, già accennati, dello Statuto del 1443 si aggiungeva ora che il delitto compiuto in luoghi sacri e in certe ricorrenze religiose si colpiva col doppio della pena (6), che ai bestemmiatori e sacrileghi non era concessa la diminuzione della pena anche con la pronta confessione (7), e il semplice tentativo di pene-

(1) Stat. B V, 21.
(2) Stat. B III, 2.
(3) Stat. B III, 1.
(4) Stat. B III, 10.
(5) Stat. B III, 9.
(6) Stat. B V, 22.
(7) Stat. B V, 23.

trare in monastero di monache a scopo disonesto si pagava con l'amputazione del piede (1).

Per ciò che concerne gl'interessi e le finanze del comune rimando il cortese lettore al mio citato lavoro dove scrissi a lungo su tale argomento.

Per gl'interessi privati alle disposizioni degli Statuti del quattrocento s'erano aggiunte altre per assicurare vieppiù la correttezza nei contratti, e il diritto dei creditori e proprietari. Era stata abolita, è ben vero, l'ordinamento che ingiungeva agli artefici di finire il lavoro nel tempo promesso, ma intanto si concedeva, per richiesta del creditore, l'arresto di persona debitrice sospetta di volersi allontanare e fuggire dalla città per non pagare (2); l'operaio che chiedesse il salario dovutogli per suo lavoro sei mesi dopo compiuto detto lavoro, non veniva ascoltato dal giudice se il suo padrone giurava d'averlo pagato (3), e ai mercanti era imposto di tenere due libri di commercio, uno detto il Giornale, l'altro il maestro, nel quale scrivessero ogni loro debito e credito, i quali libri prima di usarli si presentavano agli Anziani che v'imprimevano il sigillo del comune e il nome del mercante (4). Si conservava la prescrizione pei crediti, tuttavia s'ha da ricordare che per ovviare in qualche modo alle condizioni economiche dei cittadini, assai tristi verso il 1536, secondo gli Statuti il creditore poteva concedere al suo debitore, che non potesse pagare, una dilazione quinquennale, ma se la negava il debitore poteva far cessione di ogni suo bene, mediante pubblica e vergognosa cerimonia, nè per suoi debiti veniva oltre molestato fintanto che non fosse tornato a prospera fortuna (5).

(1) Stat. B V, 18. In questo medesimo capitolo è però degno di osservare l'ordinanza che mentre puniva le concubine dei chierici e sacerdoti, ne ammetteva l'esistenza.

(2) Stat. B II, 6.

(3) Stat. B III, 23.

(4) Stat. B II, 16.

(5) Stat. B II, 13. Vedi il mio cit. lavoro su « Forlimpopoli.... » pag. 37 e segg.

Di tutte le ordinanze emesse dallo Statuto del 1443 in difesa dei vigneti, nessuna traccia resta negli statuti posteriori: la ragione della qual cosa si potrebbe, forse, ricercare in diminuzione di territorio, verso la collina ferlile di uve, subìta dal comune di Forlimpopoli durante il periodo 1443-1536. Le numerose leggi in prò delle vigne, stabilite nello statuto del quattrocento, fanno credere che verso il 1443 Forlimpopoli conservasse ancora tutte o in gran parte le tre antiche ville, poste sulla collina, *Salae, Sabloni, Curigliani*, come appaiano nella descrizione del Card. Anglico. Nel 1536 invece possedeva da quella parte solo la villa di Salbagnone, per breve tratto collocata sulla collina.

Pei campi e pei possessori di poderi lo statuto del secolo XVI si diffonde in disposizioni assai più minute per la lavorazione e il tenimento delle possessioni da parte dei contadini o fittavoli. Due novità importanti racchiudono questi Statuti: la prima che a Natale, Carnevale, Pasqua, o in altre circostanze, i lavoratori della terra doveano portare al padrone i capponi, le ova, i maiali o altro; l'uso insomma delle regalie affermatosi come diritto padronale: la seconda che il proprietario poteva ridurre a mezzadria le sue possessioni, qualunque fosse il patto prima esistente, e che il lavoratore per 10 anni continui d'un podere di cittadino forlimpopolese era obbligato di continuare a lavorarlo, a mezzadria (1).

Riassumendo si può osservare che ambedue gli Statuti, del 1443 e del 1536, conservano lo spirito informatore dello Statuto forlivese del 1359: vasto e profondo è il diritto del *pater familias*, temperato alquanto nello Statuto del secolo XVI non concedendo al padre il diritto di far imprigionare il figliuolo: eguale nella maggioranza dei casi il concetto di penalità per mezzo di multe, meno esteso però nello Statuto a noi più vicino: le pene personali applicate ancora con eguale crudezza: il concetto di stato, per la tutela e l'utilità della persona e della proprietà dei governati, è svilup-

(1) Stat. B III, 6.

pato abbastanza chiaramente se non ampiamente: il diritto civile risente ancora e vivamente dell'influenza del sentimento cristiano e della chiesa, e forse più nello Statuto del cinquecento anche dopo il rifiorire degli studi di giurisprudenza nella Rinascita: la donna si trova in condizioni inferiori all'uomo, ma più per garanzia nei suoi diritti che per soppressione della sua personalità: tuttavia negli Statuti del 1536 si ha da notare (in confronto cogli Statuti del 1443) l'affermazione più decisa ed energica della supremazia maschile sulla donna come dei proprietari sui contadini.

U. Santini.

AVVERTENZA

STAT. *A* = Statuto di Antonio Ordelaffi del 1443.

STAT. *B* = Statuto di Antonello Zampeschi del 1536.

DOCUMENTI

STATUTA CIVITATIS FORIPOMPILII

I.

Rubrica primi libri.

I. Qualiter sit procedendum contra forenses qui essent debitores civium.
II. De mercato *facto a contrahentibus firmo habendo* (1).
III. De instrumentis *compelendis et* dandis per notarios.
IV. Quod omnes sententie condepnatorie et absolutorie tam supra criminalibus causis quam supra dapnis debeant legi in consilio generali presentibus ancianis.
V. Quod cancelarius sive notarii teneantur scribere in cartis pecudinis omnes reformationes fiende (sic) per potestatem et consilium.
VI. De hiis qui habent concessiones gabelle vel alicuius daci.
VII. De Ugiis.
VIII. De licentia recedendi ante sindacatum vel durante non potenda.
IX. Qualiter Antiani debeant congregari.
X. Quod potestas vel alius rector non possit pettere vel recipere a comuni ultra suum salarium.
XI. Quod potestas infra primum mensem sui (*sott.* officii) faciat sibi dari statuta et alia ordinamenta dicte civitatis.
XII. Quod habentes posessiones in territorio forumpompilii teneantur solvere colectas.
XIII. De factionibus faciendis per vicinantias et de colettis imponendis.

(1) Le parole scritte in carattere diverso indicano che nel Codice furono scritte da mano e con carattere differente.

XIV. Quod lignamen nulli auferatur nixi primo fuerit exstimatum.
XV. Quod nullus officialis impediatur suum officium exercere.
XVI. De pontibus manutenendis et reparandis.
XVII. De illis qui habuerint aliquid officium pro comuni et semel rediderint rationem.
XVIII. De pena ei qui dederit aut promiserit aliquid alicui officiali.
XIX. Quod potestas et alii officiales sint contenti salario eis ordinato.
XX. Quod intrata comunis perveniat ad massarium comunis.
XXI. De denariis et rebus comunis massario assignandis.
XXII. De denariis *colectarum non expendendis* nixi per illa re aut causa pro qua imposita fuerit colecta.
XXIII. De *camerario scripturarum comunis elligendo qui sit* notarius vel bonus vir.
XXIV. De *plazariis Comunis.*
XXV. De *ambasciatis per Plazarios refferendis.*
XXVI. De *pena illorum qui recesserint de consilio sine licentia.*
XXVII. Quod *nullus consulat nisi super proposita.*
XXIII. *Qualiter plazarii debeant pignorare.*
XXIX. Quod *potestas et alii officiales teneantur observare* Statuta *Comunis Foripompilii* approbata.
XXX. De *satisfaciendo rectoribus et* aliis qui serviverint comuni pro *rata temporis.*
XXXI. Quod reformaciones *facte contra comunem per consules* non valeant.
XXXII. Qualiter sindici debeant denunciare maleficia.
XXXIII. De solutione scripturarum et aliorum actorum.

II.

Rubrica *secundi libri de Iudiciis.*

I.
II. De non impediendo qui venerint forumpopolum causa emendi vinum.
III. Quod mulier que remanserit in domo viri defunti teneatur omnes suos fructus ponere in domo olim viri.
IV. Quod mariti possint littigare pro uxoribus.
V. De modo procedendi in civilibus causis non excedentibus summam trium librarum.

VI. De quistionibus inter vicinos occasione finium deffinendos (sic).

VII. De hominibus elligendis super *confinium* (sic *per* confinibus) vicinorum terminandis.

VIII. Quod potestas et eius officiales non prohibeant aliquem uti iure suo.

IX. De Sindico elligendo quando quis petit debitum a comune.

X. De feriis.

XI. Quod omni die iuridico pulsetur campana pro iure redendo.

XII. De modo procedendi quando ex debito aparet publicum *instrumentum.*

XIII. De modo et forma procedendi super causis civilibus excedentibus summam trium librarum et de tenutis dandis et assignandis.

XIV. Quod posessio defunti continuetur in quolibet legiptimo successore.

XV. De prescriptione sex vel decem annorum.

XVI. De civibus debentibus recipere pecuniam a forensibus.

XVII. *Quod nullus de foropopilio expellatur de posessione sine cause cognitione.*

XVIII. *Quod in omnibus causis ubi petitur in integrum restitutio vel rei integratio procedatur sumarie.*

XIX. *Quod tutores et curatores possint instituere procuratorem etiam lite non contestata.*

XX. *De modo et forma servanda in alienationibus et contractibus minorum.*

XXI. De non faciendo contractum cum illo cui fuerit interdicta bonorum administratio.

XXII. De actis et scripturis productis qualiter restituantur.

XXIII. Quod *maritus* (sic *per* mariti) lucrentur fructibus omnium rerum uxoris sive sint dotales sive non.

XXIV. Quod victus victori in qualibet causa civili et criminali vel mixta condepnetur in expensis.

XXV. Quod cause et questiones seu lites que essent inter coniunctos compromictantur.

XXVI. De probatione filiationis et consanguinitatis.

XXVII. Quod filii famillias possint in iudiciis interesse sine consensu patris.

Finis libri II.

III.

Rubrice tertii libri de maleficiis et eorum penis.

I. De pena blasfemantis Deum et beatam virginem Mariam eius matrem et alios sanctos.

II. De pena percutientis seu deturpantis figuram imaginem vel picturam dei vel beate marie vel alterius sancti.

III. De proditoribus et volentibus prodere civitatem Forumpopilii vel aliquid castrum.

IV. De homicidio et eius pena.

V. De asassinis et eorum pena et quod in civitatem vel teritorium foripumpilii non possint morari aliquis assasinus latro vel ribellis.

VI. De maleficiis et feritis cum armis et sine sanguinis et cum sanguine et insultis et verbis iniuriosis.

VII. De mitigatione penarum propter confessionem pacem solutionem infra XV dies et nimiam paupertatem et augumentacionem earum.

VIII. De augumentatione penarum ex eis casibus certis.

IX. Quod potestas et eius iudex seu officialis possint per modum inquisitionis super omni malefficio procedere et diffinire praeter quod in casibus hic exceptis.

X. De latronibus robatoribus et furibus et eorum penis.

XI. De pena prebentium in iudicio falsum testimonium.

XII. De pena notari qui scienter falsum instrumentum fecerit.

XIII. De raptu mulierum furnicatione et alio originali *et confiscationis dotis ad favorem viri.*

XIV. De prohibita portatione armorum et portantium.

XV. De pena intrantis civitatem vel inde exeuntis aliunde quam per portam.

XVI. De carceratis et processibus eorum finiendis.

XVII. De denuptiis faciendis per sindicos portarum et villarnm.

XVIII. De pena eius qui non probaverit accusationem.

XIX. Infra quantum finiri debeant cause criminales.

XX. De pena retinentium exbapnitos et condepnatos.

XXI. De premio illorum qui ceperint et presentaverint exbapnitos.

XXII. Quod quilibet possit licite offendere exbapnitos sine pena.

XXIII. De pena habentis uxorem qui contrahit matrimonium de facto cum alia.

XXIV. De malefactoribus capiendis et domino potestati presentandis.
XXV. De bapnis et condepnationibus non cassandis.
XXVI. De eo qui inceperit aliquem rumorem per quem status possit turbari et eius pena.
XXVII. De pena ludentium ad azzardum seu ad tassillos.
XXVIII. De pena occupantis possessionem alicuius et vendentis rem quam non possidet.
XXIX. De pena illorum qui ponerentur ad domum habitationis alicuius rem iniuriosam aut diffamatoriam.
XXX. De privatis carceribus et pena aliquem in privatis carceribus tenentium.
XXXI. De veneficiis et eorum pena.
XXXII. De pena petentis plus debito vel debitum iam solutum.
XXXIII. De pena rumpentium pacem.
XXXIV. De securitatibus dandis ab eis de quibus timetur ne offendatur (sic) et de pena offendentis post pacem.
XXXV. Quod porci non vadant per civitatem vel teritorium forumpopilii.
XXXVI. De pena mictentis in civitate bestias morticinas.
XXXVII. De pena illus qui in suo officio commiserit falsitatem vel baratariam.
XXXVIII. De rebus litigiosis non alienandis.
XXXIX. De pena forensis offendentis civem vel comitatinum forumpopilii.
XL. De maleficiis commissis inter mulieres.
XLI. De pena minorum delinquentium.
XLII. De pena illius qui terminos amoverit.
XLIII. De medicis mictendis ad vulneratos.
XLIV. De pena incidentium vineas vel arbores.
XLV. De pena deguastantis vel frangentis muros vel stecata.
XLVI. De maleficiis non punitis per precedentem potestatem puniendis per sucessorem.
XLVII. De pena mutantium sibi nomen.
XLVIII. Quod quilibet possit impune verberare familiam suam.
XLIX. De pena ementis aliquod a filio familias.
L. Quod postestas teneatur ad petitionem patris familias capere et detinere facere filios et alios de familia sua.
LI. De aquirente ius et actionem dolose in re posessa per aliquem ab aliquo quam a locante.
LII. De puniendis offensis per potestates et alios officiales seu eorum familiares contra aliquem.

LIII. De pena illus qui vendiderit bladum vel farinam deffectuosam.
LIV. Quod advocati et procuratores non possint esse fideiussores.
LV. De pena non euntium ad consilium et arengantium extra vel ante propositas.
LVI. Quod contra processum factum vel fiendum in causis criminalibus non possit aliquid dici vel opponi.
LVII. Quod masculinum genus concipiat femininum.
LVIII. De pena artifficis promictentis facere aliquid artificium et non fecerit.
LIX. De pena vietantis pignus iuste vel iniuste nuntio comunis Foripumpilii.

Finis libri III.

Rubrice Quarti libri.

I. Qualiter custodes vinearum debeant eorum officium exercere.
II. De modo et forma elligendi custodes vinearum et eorum officio salario et imunitate et pena ipsorum si in officio delinquerint.
III. De modo custodie faciende per custodes et qualiter puniantur custodes dapnum dantes.
IV. Qualiter puniatur qui dapnum dederit personaliter in vineis.
V. De pena illorum qui dapnum dederit (sic) in vineis cum bestiis.
VI. De pena custodis vinearum qui aliquem ducit secum in vineam.
VII. De pena portantis uvas de nocte.
VIII. Qualiter credi debeat custodibus vinearum et de pena ipsorum falsum accusantium.
IX. De pena facientis rocium vel campanam de uvis.
X. Quod dapna data in vineis denuncientur infra tertiam diem.
XI. De pena illius qui garavelaverit.
XII. Dc pena illius qui fecerit vinum de uvis emptis.
XIII. De pena illius qui aceperit *tinacium* alicuius sine licentia domini ipsius.
XIV. Quod ballitores villarum debeant venire coram officialibus die dominico.
XV. Qualiter ballitores civitatis venire debeant coram officialibus.
XVI. Qualiter officiales qui fuerint super dapnis possint recipere denunptias dapnorum.
XVII. De dapno dato personaliter in clusuris ortis pratis et aliis seminibus.

XVIII. De dapno dato in prato a bestia bovina equina vel asinina.
XIX. De dapno dato a pecude vel montone in prato et orto et in qualibet alia seminata tam de grano quam de aliis bladis.
XX. De dapno dato a scroffa et porco in prato orto et in clusuris.
XXI. De dapno dato a capra vel yrico in orto vel clusuris et in quacumque alia seminata, cum quodam alio generali statuto.
XXII. De parte quam habere debeant domini posessionum.
XXIII. De denuntiatione fienda infra quintum diem super dapnis datis.
XXIV. Qui admictuntur ad denunciandum.
XXV. De hiis qui non possunt accusari pro dapnis datis.
XXVI. De pena facientis erbam in vineis.
XXVII. De illis qui acceperint uvas quas alius fecisset colligi vel alias res et eorum pena.
XXVIII. De pena illius qui inventus fuit personaliter de nocte in vinea alicuius.
XXIX. Quod custodes vinearum teneantur emendare dapna.
XXX. Quod bestie possint in saudis stipullis et mazadicis.
XXXI. De illis qui inventi fuerint portare uvas in zuncatis et fassis.
XXXII. Quod nullus possit accusare aliquem de forumpopilio vel de sua familia qui primo accusaverit.
XXXIII. De apodissis scribendis per officiales damnorum datorum.

Finis libri IV.

Liber hic ponitur sextus et illius index super Becariis et aliis.

I.
II. *De bestiis ostendendis officialibus antequam interficiantur.*
III. *De bestiis morticinis vel infirmis non vendendis.*
IV. *De non vendendo carnes femininas pro masculis, nec unam carnem pro alia.*
V. *De satisfaciendo illis qui serviverint Comuni Foripumpilii pro rata temporis.*
VI. *De tutoribus dandis Pupillis.*
VII. *Ne quis in domo propriae habitationis pro debito capi possit.*
VIII. *De salario et mercede notariorium de instrumentis et ultimis voluntatibus et aliis contractibus.*

Finis libri VI.

In seguenti facie presentis paginis (sic) sequitur index libri V [1].

Rubrice quarti (per *quinti*) *libri de contractibus et certis aliis extraordinariis.*

I. De constringendo illos pro quibus aliquis intercessit apud comunem ad voluntatem fideiussoris.
II. De contractibus non faciendis per uxorem sine consensu mariti.
III. De sozzis qui posessiones alterius conduxerit (sic) ad laborandum et de iure ipsorum solvendo.
IV. De pena mutuantis pecuniam luxori ad azardum.
V. De alienatione venditione et permutatione de ab aliqua muliere conseziente viro.
VI. De contractu facto ab aliquo de predio uxoris.
VII. Quatenus res comunis vendi vel locari debeant.
VIII. De iuribus comunis forumpumpilii recuperandis.
IX. De divisione rerum comunarum.
X. De pontibus, ponticellis, clavicis et traturis faciendo.
XI. De non faciendo aliquam novitatem supra puteos.
XII. De colectis et factionibus persolvendis pro posessionibus sitis in territorio forumpumpilii.
XIII. Quod maritus lucretur tertiam partem dotis.
XIV. De protestationibus faciendis et scribendis per notarios (*segue da unirsi alla rubrica precedente:* uxoris sue premortue absque filiis).
XV. De satisdatione prestanda per forenses.
XVI. De dando viam per procuratorem comunis ei eundi ad suam posessiouem qui viam non habet.
XVII. De curatore dando bonis.

Finis libri V.

I.

Qualiter sit procedendum contra forenses qui essent debitores civium.

(*Statuti Forlivesi* Lib. I, Rub. 57) [2].

Ordinamus quod si aliquis civis aut comitatinus forumpoppilii debet vel debebit recipere pecuniam aut aliam rem ab aliquo fo-

[1] Quasi tutta questa rubrica V è scritta con carattere più recente.
[2] Per i raffronti fra gli statuti di Forlimpopoli e di Forlì mi sono servito

rense et de hoc habeat instrumentum vel preceptum publicum et debitum sit liquidum. et idem civis aut comitatinus forumpoppilii vel procurator eius accesserit coram potestate vel rectore terre unde est predictus debitor vel iudice cum instrumento aut precepto publico. et dictus potestas rector vel iudex non fecerit tali forumpoppiliensi satisfieri cum effectu infra viginti dies post querimoniam depositam coram eis, abinde in antea potestas teneatur et debeat ad petitionem talis civis comitatini forumpoppuli aut procuratoris facere stagiri bona mobilia et immobilia si qua talis debitor haberet in civitate aut districtu forumpoppuli. Et stagita facere teneri, donec eidem creditori fuerit satisfactum: vel donec talis debitor prestiterit idoneam cautionem et securitatem de iudicio sisti coram potestate forumpopilii et iudicato solvendo. Et si infra viginti dies post dictum stagimentum dictus debitor requisitus per literas vel per nuptium dicti potestatis forumpopilii vel eius iudicis non satisfecerit, vel satisdederit ut premictitur. Idem potestas vel eius index teneatur dicta bona talis forensis dare insolutum, itaque tali creditori sit satisfactum tam de vero debito quam de expensis eius occaxione factis. Et idem statuimus quo ad stagimentum bonorum quando talis creditor dicat de ipso debito constare per testes vel per instrumentum publicum et debitum non sit liquidum.

II.

De mercato facto a contrahentibus firmo habendo.

(*Statuti di Forlì.* Libro I, Rubrica 70).

Item statuimus et ordinamus quod si quis contraxerit cum aliqua persona vel mercatum de aliqua re fecerit, vel promissio de ipso mercato facta fuerit et inter portes alique arre magne vel parve fuerint dicta occasione date. et si unus denarius tantum nomine arrae datus fuerit ab emptore venditori coram duobus testibus, illud mercatum a partibus firmum et rutum habeatur

Item statuimus et ordinamus quod si quis contraxerit cum aliqua persona vel mercatum de aliqua re fecerit, vel promissio de ipso mercato facta fuerit et inter partes alique arre magne vel parve fuerint dicta occasione date. et si unus denarius tantum nomine arrae datus fuerit ab emptore venditori coram duobus testibus, illud mercatum a partibus firmum et

---

della copia ms. degli statuti forlivesi esistente nella Biblioteca civica di Forlì e segnata col n. 100. In questa copia non sempre v'ha concordanza fra il numero della Rubrica dell'indice e quello della Rubrica posta nel corpo degli statuti medesimi.

nec infringi possit. et si aliqua partium infringere vellet et non observare talem mercatum potestas teneatur tale dictum mercatum observare et recusantem condepnare pro libra quolibet solidis quinque et nichilominus mercatum faciat observari. hoc tamen statutum minoribus quatuordecim annis non preiudicet.

ratum habeatur nec infringi possit. et si aliqua partium infringere vellet et non observare tale mercatum, potestas teneatur tale dictum observare recusantem condepnare in decem libras ravennates et nichilominus mercatum faciat observari hoc tamen statutum minoribus quatuordecim annis non preiudicet.

Identica alla precedente: Statuto *B* Lib. I Rub. 10 (1).

III.

De instrumentis complendis et dandis per notarios.

(*Statuti di Forlì* — Libro I, Rub. 75).

Item quia notarii ut plurimum consueverint in exhibendo scripturas esse negligentes et in exigendis salariis importuni statuimus quod omnes et singuli notarii qui scripserint et scribent seu rogati fuerint vel erunt scribere aliqua instrumenta concessionum in emphiteosim vel aliquos alios contractus vel scripturam (*corretto* [illegible] *diversa in:* scripturas) facta vel factos seu factas per aliquem prelatum, capitulum collegium conventum vel univesitatem ecclesiasticam vel secularem vel alias personas alicui civi vel [illegible] forumpopilii vel aliunde [illegible] aliquibus posessionibus seu [illegible] debeant complere [illegible] dies, postquam ab [illegible] ab illo adquem [illegible] formam re[illegible] mercede secun[illegible] statuti positi sub [illegible] et mercede no[illegible] pena solidorum de-

Item quia notarii ut plurimum consueverint in exhibendo eorum scripturas esse negligentes et in exigendis salariis importuni Statuimus quod omnes et singuli notarii qui scripserint et scribent seu rogati fuerint vel erunt scribere aliqua instrumenta concessionum in emphiteosim vel aliquos alios contractus vel scripturas facta vel factos sen factas per aliquem pralatum canonic (sic) colegium conventum vel universitatem ecclesiasticam vel secularem vel alias personas alicui civi vel districtuali forlivii vel aliunde de aliquibus posessionibus seu rebus ipsorum debeant complere infra quinque dies, postquam ab eis fuerit petitum et traddere petenti ad quem spectat in publica forma recepta competenti mercede notariorum sub pena viginti solidorum ravennatum et maiori arbitrio domini potestatis vel eius vicarii. qui potestas teneatur ad

(1) [illegible] in principio del volume.

cem bononeorum et maiori arbitrio potestatis vel eis vicarii. qui potestas teneatur ad penam libre unius bononiorum de suo salario persolvendam predictum statutum facere inviolabiliter observari qualibet exceptione remota. Et idem statuimus in quolibet alio instrumento vel actis iudicialibus.

penam quinque librarum bonineorum de suo salario persolvendam predictum statutum facere inviolabiliter observari qualibet excep tione remota. Et idem statuimus in quolibet alio instrumento vel actis iudicialibus.

IV.

Quod sententie condepnatorie et absolutorie omnes tam super criminalibus causis quam super dapnis debeant legi in consilio generali presentibus ancianis..

Item statuimus et ordinamus quod potestas qui nunc est in civitate forumpopilii et qui pro tempore erit et quicumque alius officialis qui possit procedere et diffinire super maleficiis vel dapnis datis debeat adminus semel in mense ferre sentencias condepnatorias aut absolutorias et ipsas sententias debeat ferre et legere vel legi facere in consilio generali dicte civitatis in presencia dominorum Ancianorum qui pro tempore fuerint vel maioris partis ipsorum et in presencia massarii dicte civitatis et eius notarii. Et qui in predictis fuerit negligens vel remissus pena libre unius bonineorum pro qualibet vice puniatur Insuper quia quandoque officiales consueverint esse gratiosi in fine temporis eorum officii Statuimus quod nullus potestas vel alius officialis possit ferre aliquam sententiam absolutoriam per viginti dies ante finem temporis sui officii. Et si quam tullerit absolutoriam non valeat ipso iure. Et nichillominus in libris duabus bononeorum tempore sui sindacati per eius sindicatores puniatur.

Stat. *B* Lib. 1. Rubrica 7.

.... Nullus potestas, vel alius officialis possit ferre aliquam sententiam absolutoriam, vel condemnatoriam per tres dies ante finem temporis sui officii et si quam tulerit non valeat ipso iure et.... in libras duorum bonineorum puniatur....

V.

Quod cancelarius sive notarius comunis teneatur scribere in cartis pecudinis omnes reformationes fiendas per potestatem et consilium forumpopilii.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 79).

Item statuimus quod cancellarius sive notarius comunis qui pro tempore erit teneatur et debeat omnes reformationes fiendas per potestatem Ancianos et consilium scribere in cartis pecudinis quas massarius comunis sibi dare teneatur que reformaciones pro conservatione statuti in dicta civitate fiant de licentia domini dicte civitatis vel per eum approbentur. et si non sunt de arduis sufficiat presencia et autoritas potestatis. Et ipsas publicare. et finito officio teneatur ipsas massario dicti comunis assignare, Et si in predictis contrafecerit per eius assindicatores in libris duabus bononeorum pro qualibet vice puniatur.

Item statuimus quod cancellarius comunis qui pro tempore erit teneatur et debeat omnes reformationes fiendas per potestatem Ancianos et cònsilium scribere in cartis pecudinis quas massarius comunis sibi dare teneatur que reformaciones pro conservatione status Sancte Romane Ecclesie in dicta civitate et eius districtu et fiant de licentia domini legati vel per eum approbentur. Et si non sunt de arduis negotiis sufficiat presencia et autoritas potestatis. Et ipsas publicare. et finito eius officio teneatur ipsas massario seu camerario dicti comunis assignare, Et si in predictis contrafecerit per eius assindicatores in decem libris pro vice puniatur.

Statuto *B* Lib. I, Rub. 4.

Il Cancellario era estratto a sorte ogni due mesi: lo stipendio era di 40 soldi al mese.

.... Cancellarius teneatur exercere eius officium et scribere ac notare omnes electiones rectorum, et officialium dicti Comunis, ac omnes, et singulas reformationes, Decreta, et ordinamenta in Libro separato Reformationum dicti Consilii, et Instrumenta quaecumque dictae Comunitatis et generaliter quascumque actus ad eius officium pertinentes in uno libro sibi a Comunitate exhibendo: Et quod dictus scriba seu Cancellarius habeat a praefata Comunitate Ceram, Cartam et atrementum: Nec non teneatur tenere computum dictae Comuni-

tatis crediti et debiti in libro deputato, et scribere collectas, et impositiones per consilium imponendas iuxta ritum antiquum tempore sui officii, ac etiam registrari litteras Apostolicas, seu Brevia apostolica, et alias litteras patentas quorumcumque Legatorum Praesidentium Romandiolae et aliorum quorumcumque officialium seu comissariorum, et Executorum: Et teneatur reducere ad memoriam dominorum Antianorum si quid poneretur quod esset contra statuta et reformationes: et semper se praesentare iis diebus, quibus tenentur se praesentare dictis Antianis pro utilibus dicti Comunis expediendis: Et si contrafecerit incurrat in poenam solidum duorum bonineorum pro qualibet pro qualibet vice applicandam Comunitati praedictae, et retinendam de suo salario: Et teneatur penes se in Archivio dictae Comunitatis tenere et conservare statuta, aestimum, libros computorum et reformationum, collectarum, et exactionum, et finito officio reassignare per inventarium Cancellario et dominis Antianis succedentibus.

Inoltre nel sindacato del potestà e suo *miles*, notaio dei sindicatori era il cancelliere con lo stipendio di 20 soldi. (Stat. *B* I, 11).

VI.

De hiis qui habeant concessionem gabelle vel alicuius dacii a comune.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 80).

Statuimus et ordinamus quod nullus gabellarius vel habens aliquam gabellam vel datium vel ius aliquid aquisitum a comune vel in antea aquirendum ex aliqua concessione sibi facta vel facienda possit exigere vel percepire ab aliqua persona terigena vel forensi ultra vel preter concessionem sibi factam et exceptionem rerum de quibus potest recipere gabellam vel datium per dictum comunem vel ius sibi aquisitum ex forma dicte concessionis. Et nixi secundum formam pactorum que dilligenter debeat observare. Et qui contrafecerit arbitrio potestatis aut eius vicarii acriter puniatur.

VII.

De Ugiis.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. I, Rub. 81).

Statuimus et ordinamus si aliquis habuerit ugiam super vicinum suum vel inter se et vicinum suum quod potestas et eius Iudex seu Vicarius ad requisitionem illius vicini qui de hoc conqueri voluerit obmissa omni solepnitate iuris teneatur ire vel mictere unum ex notariis suis et unum notarium ex illis qui elliguntur super ugiis, et quidquid retullerit ipsi domino potestati vel iudici seu officiali dicti domini potestatis ad effectum perducatur secundum quod ipsi dixerint eorum sacramento faciendum esse. Et quod predicti notarii et officiales habeant talem auctoritatem et iurisdicionem quod ex eorum dictis ugie incidantur. Salvo quod arbores fructiffere propter aliquam ugiam nullatenus incidantur.

Statuto *B* Lib. I, Rub. 14.

Uguale nella sostanza e quasi nella forma alla precedente; solo invece di inviare i notari è mandata una persona idonea a giudicare e riferire.

VIII.

De licentia recedendi ante sindacatum aut durante non petenda.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. I, Rub. 82).

Ita quia congruum est et expediens ut rectores eorum villicationis officio finito reddant debitam rationem. Statuimus et ordinamus quod nullus capitaneus, potestas vel alius rector seu officialis dicte civitatis audeat vel presumat a quo quesito colore per se vel alium petere vel proponere peti vel proponi facere in aliquo consilio quod ipse et sui officiales vel familiares possint inde recedere absque eo quod sindacentur, vel quod sindicentur durante tempore eorum officii sub pena librarum quingentarum. Sed ipse potestas rectores et officiales cum eorum officialibus et familiis finito tempore

morari in dicta civitate ad eorum sindicatum
dum formam statuti supra loquente (sic) de
et officialium Et nichilominus quidquid fuerit
tum vel obtentum contra presens statutum non

Stat. *B* Lib. I, Rub. 8.

et eius miles teneantur et debeant in principio eorum ... nec discedere ab officio sine licentia dominorum ..., et de stando ad sindicandum per tres dies continuos ... suo officio, si libellus, vel petitio qualis qualis, aut quaequa contra ipsos data fuerit.

IX.

Qualiter Antiani seu duodecim debeant congregari.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 82).

Statuimus et ordinamus quod potestas vel eius vicarius teneatur semel *omni festo prencipali* (1) adminus facere adunari Antianos qui possint utilia dicte civitatis tractare ad invicem et postea refferre et deliberare cum domino capitaneo seu potestate et quod inter ipsos dominum capitaneum vel potestatem, pro dimidio vocum, et ipsos ancianos per aliam dimidiam fuerit deliberatum, capitaneus vel potestas teneatur proponere in consilio et ad partitum ponere dummodo corcernat utilitatem et honorem dicti magnifici domini et dicte civitatis et sint talia que debeant per consilium expediri.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 13.

Gli Anziani, quattro di numero, devono radunarsi ogni Lunedì e Giovedì, in ogni principal giorno festivo di mattino e in qualunque altra occasione necessaria, per trattare e ordinare le cose utili al Comune, fare le spese necessarie purchè non superiori a 5 lire, chè allora bisogna ottenere licenza dal Consiglio Generale. A chi non presenziava le sedute la multa di due soldi la volta.

(1) Queste tre parole sono scritte sopra una raschiatura. Gli stat. di Forlì dicono: *teneatur semel in die adminus facere....*

Godevano di alcuni privilegii e ogni Anziano aveva lo stipendio di 40 soldi al bimestre (Rub. 3). Gli anziani doveano decidere sull'opportunità di convocare o no il Consiglio.... *et nihil proponatur in consilio nisi per antianos vel aliquem eorum, et intelligatur necessario quando deliberatum fuerit per dominos Antianos.* (Rub. 1).

X.

Quod potestas vel alius rector non possit pettere vel recipere a comuni ultra suum salarium.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 86).

Item statuimus quod capitaneus vel potestas vel quivis alius rector vel officialis non possit, nec debeat exigere, vel pettere, aut recipere de avere ipsius comunis aliquo quesito colore, ultra feudum seu salarium sibi debitum per literas sui ufficii. Et de hoc non possit fieri proposita in consilio, nixi de expresso mandato dicti domini procedent. et capitaneus, potestas vel alius rector, vel officialis, qui contrafecerit, quod receperit sine diminutione aliqua dicto comuni cum effectu restituat Et nichillominus in libras quinqne bononeorum pro qualibet vice qua controfacerit effectualiter condepnetur.

XI.

Quod potestas infra primum mensem sui offici faciat sibi dari statuta dicte civitatis et alia ordinamenta.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 95).

Item statuimus quod potestas civitatis forumpopilii teneatur et debeat infra primum mensem sui offici mictere pro omnibus statutis et ordinamentis et ipsa statuta et ordinamenta tenere et dilligenter examinare.

XII.

Quod habentes posessiones in districtu forumpopilii teneantur solvere colectas.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 96).

Item statuimus quod forenses habentes possesiones in districtu forumpopilii teneantur solvere colettas et alia onera realia comuni

forumpopilii secundum quod forumpopilienses pro eorum estimo solvunt. Et impositores colecte teneantur eisdem colettas imponere. Et colectores teneantur eas exigere etiam per coactionem laboratorum dictarum posessionum, Et si fuerint negligentes de bonis suis tantundem solvere teneantur. Salvis pactis novorum civium si qua circa premissa haberent, que illibata serventur eisdem.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 15.

Eguale nella sostanza e quasi nella forma alla precedente: in fine si legge aggiunto: *et salvis capitulis, conventionibus, quae sunt, et reperiuntur, inter Comunitatem, et homines foripopilii, et Comunitatem et homines fori Livii, quae similiter inviolabiliter observentur.*

XIII.

De factionibus faciendis per vicinancias et de colectis imponendis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 98).

Statuimus quod si aliquid laborerium sive aliqua factio vel colecta imposita fuerit ab aliquibus ad hoc deputatis pro utilitate vicinancie, capitaneus et potestas dicte civitatis forumpopilii teneatur cogere ad solvendum et faciendum illas, omnes qui habitant in vicinancia vel vicinanciis, et habentes domum in eisdem vicinanciis seu vicinancia secundum quod dicte factiones vel colette imposite fuerint, aliquo statuto in contrarium edito non obstante.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 16.

Eguale nella sostanza e quasi nella forma alla precedente: però il *capitaneus* non è ricordato.

XIV.

Quod lignamen nulli auferatur nixi primo fuerit extimatum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 16).

Statuimus quod nullus officialis forumpopilii debeat incidere vel incidi facere vel auferre aliquid lignamen alicuius civis vel comi-

tatini forumpopilii non condepnati vel bapniti dicti magnifici domini vel dicti comunis pro aliquo laborio (sic) comunis, nixi primo dictum lignamen fuerit extimatum in presencia illius cuius fuerit, et massarius comunis promictat eidem cum effectu solvere ante finem sui officii illud quod fuerit exstimatum. et quod nullus officialis vel quevis alia persona non possit pectere quod hoc statutum non observetur.

Stat. *B* Lit. I. Rub. 17.

Eguale nella sostanza e pressochè nella forma alla precedente: mancano però le parole: *dicti magnifici domini:* e invece dell' ultimo periodo *(et quod nullus.... non observetur)* leggesi *Et si quis contra facerit incidat in poenam solidorum quadraginta bonineorum pro quolitet, et qualitet vice applicanda per medietatem comuni praedicto, pro alia illi cui damnum illatum fuerit.*

XV.

Quod nullus officialis impediatur suum officium exercere.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 103).

Statuimus quod nec potestas nec alius officialis dicte civitatis vel privata persona impedire valeat aliquem habentem in dicta civitate aliquid officium a magnifico domino nostro vel a dicto comuni ipso magnifico domino nostro promictente, quominus suum officium valeat libere exercere, dummodo ipsum ufficium exercuerit vel exercere voluerit iusta tenorem sui officii et secundum statuta dicte civitatis per dictum magnificum dominum vel eius auctoritate approbata.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 15.

Eguale nella sostanza e pressochè nella forma alla precedente: mancano le parole riguardanti il *magnificum dominum:* ed è aggiunta la pena ai trasgressori della legge: 25 lire di bolini da pagarsi al comune di Forlimpopoli.

XVI.

De pontibus manutenendis et reparandis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 104).

Item statuimus quod potestas in primos quindecim dies sui regiminis, eligere teneatur duos bonos homines qui semper debeant providere super pontibus civitatis et teritorii forumpopilii manutenendis et reparandis vel reficiendis, qui homines teneantur quolibet mense semel personaliter videre pontes, et que viderint expedire refferre dicto domino potestati et Antianis, qui super hoc habeat providere. et si opus fuerit et eis videlitur super hiis facere propositam in consilio. Et si potestati videbitur cum dictis duobus hominibus mictat sindicum comunis.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 20.

Eguale nella sostanza e quasi nelle parole alla precedente: i *duo boni homines* devono provvedere, oltre ai ponti, anche *Cloacis, Acquaeductis seu tracturis.*

XVII.

De illis qui habuerint aliquid officium pro comuni et semel reddiderint rationem.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 115).

Item statuimus et ordinamus quod quicumque habuerit aliquod officium in futurum pro comuni forumpopilii in dicta civitate, et ad eius manus pervenerit de bonis et avere dicti comunis et semel reddiderit rationem domino potestati vel ancianis et curatoribus rationum dicti comunis, et satisfactum esse per ipsum integraliter dicto comuni fuerit repertum vel si fuerit repertum aliquid debere restituere dicto comuni et cum effectu illud restituerit et dederit dicto comuni seu eius massario, ipse qui fuerit officialis vel eius heredes vel successores non possint cogi nec compelli amplius reddere rationem nec occaxione dicti officii debeant aliqualiter molestari, nixi evidenter in ipsa chalculatione vel ratione reddita fuisse

appareat erratum vel fraudatum seu solum in preiuditium comunis manifeste fuisse commissum.

XVIII.

De pena eius qui dederit vel promiserit aliquid alicui officiali.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 116).

Item statuimus quod si aliqua persona civitatis forumpopilii vel districti dederit vel promiserit alicui officiali seu ballitori comunis forumpopilii valoris ab uno ancontano de argento supra, per se aut alium occasione sui offici aut alii pro eo, et repertum fuerit per confessionem eorum aut per unum bonum testem aut per presemptionem debeat dans aut dari faciens et mediator condemnari in solidis decem bononeorum pro qualibet vice, recipiens vera in solidis quinque bononeorum, si illud quod recepit valuerit libre quinque bononeorum aut abinde supra in quadruplum eius quod receperit. Et nichillominus teneatur illud quod recepit assignare massario comunis pro ipso comuni recipienti una cum dicto quadruplo. Et si talis qui sic recepit fuerit potestas aut eius vicarius aut officialis seu de familia eius per eorum sindicatores in eadem pena penitus condepnetur.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 18.

Eguale nella sostanza e quasi nella forma alla precedente: invece delle parole: *ab uno ancontano de argento supra;* leggesi: *denariorum duodecim bononeorum.*

Il potestà e suoi ufficiali potevano accettare in dono cose da mangiarsi e bere entro tre giorni (Stat. *B* Lib. I, Rub. 8).

XIX.

Quod potestas et alii officiales comunis forumpopilii sint contenti salario eis ordinato.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 117).

Item statuimus quod capitaneus potestas et alii officiales civitatis forumpopilii qui nunc sunt aut erunt pro tempore, debeant esse con-

tenti salariis et feudis in literis eorum deputatis per dictum magnificum dominum nostrum vel eius successores et quod ultra petere exigere vel recipere non possint sub pena quadrupli eius quod reciperent vel peterent. Et quod sindicatores teneantur de hoc ipsum potestatem et alios officiales sindicare dilligentur. Et si culpabiles reperti fuerint de hoc ipsum seu ipsos cum effectu punire, Et quod si quis de Ancianis vel consiliariis consuluerit aut arengaverit quod aliquid aliud deretur ultra sine expressa licentia et voluntate predicti magnifici domini nostri vel eius sucessoris per sucessorem dicti potestatis in libra una bononeorum condepnetur et sit ipso facto privatus ab officio Ancianati vel consilii et de cetero non possit ad dicta vel alia officia comunis assumi.

XX.

Quod intrata comunis perveniat ad massarium comunis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 15).

Item statuimus quod omnes introitus denariorum undecumque et qualitercumque pertinentes ad comune forumpopilii debeant ad manus massarii comunis pervenire in pecunia numerata. Et de ipsis denariis dictus massarius non possit dare. expendere vel compensare, assignare alicui persona aliqua ratione, occaxione, vel causa nixi secundum formam inferius declaratam. Et quod ipse massarius omnes introitus quos receperit, et expensas quas fecerit, et pecuniam quam solverit teneatur ipse et notarius suus scribere in suo libro in cartis membranis ea die vel seguenti quando facte fuerint, et non possit se clamare solutum ab aliquo officiali vel alia persona de aliqua quantitate pecunie magna vel parva nixi fuerit vere facta solutio in pecunia numerata et manualiter, nec facere clamare vel dicere solutam unam personam pro alia a quinque solidis supra. Et quod dictus massarius et eius notarius teneatur omnes introitus et expensas ordinatim et distinte scribere particulariter in suo libro ponendo qualem intratam et solutionem per se, et quantitatem in capite poste, ita quod in dicta ratione libri massarii confusio et ambiguitas penitus evitetur. teneatur etiam dictus massarius qualibet edomeda (sic) semel librum suum sue rationis ostendere domino potestati et Ancianis si ipsum videre voluerint. Et quolibet mense in primo con-

illo quod fiet teneatur rationes sui libri silicet introituum et expensarum facere perlegi particulariter et distinte. Item quod dictus massarius ultimis tribus diebus sui officii non possit aliquid recipere, vel expendere, vel in libro suarum rationum scribere, vel scribi facere, seu ponere, ymo teneatur dictis tribus diebus dictus massarius, si ante non fecit, facere at assumere rationem sui libri, itaque infra tres dies post exitum sui officii debeat assignare ipsum librum camarario sen sindico comunis. Nec ulterius sibi reddi debeat nixi primo fuerint dilligenter examinatus, et dictus massarius condepnetur vel absolvatur per suos sindicatores. Item quod dictus massarius et eius notarius teneantur habere hoc statutum penes se in libro suorum rationum. Liceat autem massario solvere domino potestati, vel capitaneo salarium hoc modo, videlicet terciam partem sui salari in principio sui officii Et terciam partem finitis tribus mensibus sui officii et extremo in antea ad peticionem domini potestatis aliam terciam partem exquo fuerit sindicatus et per sindicatores absolutus, et non antea nixi in literis sui officii magnifici domini nostri aliud contineretur expresse, et illa forma tunc ad unguem obrervetur. Et idem dicimus de salario capitanei, et aliorum officialium missorum illuc per magnificum dominum nostrum vel eius successores. Aliis vero officialibus dicti comunis et palam fiat solucio per ipsum massarium, prout est actenus consuetum hoc semper intelecto quod dictus massarius nullam solutionem vel expensas ultra viginti solidos facere possit absque scientia dicti domini potestatis et ancianorum dicte terre, vel maioris partis ipsorum. Item quod liceat dicto massario emere et solvere cartas ceram et oleum et alias res necessarias et utiles parvi valoris, et ambasciatoribus, et plazariis, et personis que exequerentur aliquam sententiam personalem de eorum labore iuste et convenienter quas res emere et solutiones facere non possit sine presencia procuratoris sive sindici comunis. Hoc semper salvo quod dictas vel alias soluciones excedentes summam XX solidorum non faciat sine buletta ut supra. Qui massarius si aliquas solutiones fecerit contra et preter formam predictam condepnetur comuni per eius sindicatores ad restitutionem eius quod sic solvit vel expendit et in totidem de suo proprio. Item quod dictus massarius aliquas expeusas factas per aliam personam non possit nec debeat ponere in suis expensis Et dictus massarius habeat pro suo salario et fondo et pro cartis suarum rationum in mense videlicet [illegible] vigintiquinque.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 5.

I proventi di qualunque genere del comune devono andare al Massaro, che non potrà spendere quei denari se non per quella causa per cui fu imposta la tassa. Il rimanente sarà speso secondo l'ordine del potestà e degli Anziani. Il Massaro deve pagare al potestà e agli altri ufficiali il loro salario a rate: provvedere di carta, cera, ecc. gli oratori, i plazari, e le altre persone agli ufficii del comune: ma spese superiori a 20 soldi non potrà fare senza la bolletta degli anziani.

XXI.

De denariis et rebus comunis massario assignandis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 16).

Statuimus quod omnes officiales comunis forumpopilii ad quorum manus pervenerit quacunque occaxione vel causa de pecunia et avere dicti comunis debeantur omnem pecuniam que ad eius manus pervenerit manualiter dare et etiam solvere in pecunia numerata massario dicti comunis. Nec liceat ei expendere vel dare de ipsis denariis vel compensare, vel assignare alicui persone aliqua ratione vel causa, nixi massario comunis ut dictum est. Et si quis contrafecerit condepnetur comuni forumpopilii in duplo eius quod expenderit vel conpensaverit contra formam predictam.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 5.

(Vedi Rub. precedente).

XXII.

De denariis colettarum non expendendis nixi pro illa re vel causa pro qua imposita fuerit coletta.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 120).

Statuimus quod massarius vel aliqua persona non possit, vel debeat aliquos denarios colettarum dare convertere expendere vel mu-

[illegible] postquam in ipsa re [illegible], [illegible] collecta est imposita et quod [illegible] superaverint denarii collecte a [illegible] imposita debeat dictus masnadarius [illegible], et eam expendere pro [illegible] necessariis, secundum quod per potestatem. Item vendicione alicuius dacii, [illegible] aliquid certum debitum, et quod [illegible] vendicio, primo integraliter persolvatur [illegible] eam causam convertatur pro qua [illegible]. Et si dictus massarius contrafecerit [illegible] de suo proprio faciendum [illegible] per formam superius denotatam.

[illegible] Lib. I, Rub. 5.

XXIII.

[illegible] quod sit notarius vel bonus vir.

[illegible] — Lib. I, Rub. 122 a.

[illegible] quod quando eligantur alii officiales [illegible] et legalis vir de dicta civitate in ca[illegible] rerum communis forumpopilii qui [illegible] et scribere in palatio communis [illegible] scripsis omnia nomina et prenomina [illegible] et Anciianorum tam forensium quam [illegible] et aliorum datiorum communis planario[illegible] ad quarum manus de avere et [illegible] et officialis (sic) qui fecerint aliquod [illegible] et nomina ambassiatorum et ha[illegible] consiliorum communis, et acta causarum co[illegible] et libros malleficiorum, cude[illegible] et aliorum officialium donec fuerint re[illegible] et facere inde copiam potentibus [illegible]. Et quod officialis communis vel alii qui [illegible] et massarii communis et recupe[illegible], nec non officiales colectarum

et quilibet alius qui haberet de predictis scripturis teneatur et debeat dictas scripturas et acta dicto camarario consignare infra octo dies posquam exiverint de officio sub pena libre unius bononeorum pro quolibet et qualibet vice et duret officium camerarii predicti per sex menses et habeat a comuni pro suo salario *(segue spazio bianco)*.

Statuto *B* Lib. I, Rub. 5.

(Vedi Rub. precedente).

XXIV.

De plazzariis comunis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 128).

Item statuimus quod plazarii comunis teneantur et debeant venire ad palatium comunis quandocumque de die vel de nocte quotiescumque vocati fuerint per campanam vel per aliam ambassiatam sub pena XII denariorum pro qualibet vice qua contrafecerit de facto auferenda.

Statuto *B* Lib. I, Rub. 9.

Nel terz' ultimo periodo di questa rubrichetta è ripetuto lo stesso ordinamento: solo non si fa cenno della pena in caso di mancanza.

XXV.

De ambassiatis per plaziarios refferendis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 129).

Itam statuimus quod dicti plazarii teneantur et debeant omnes et singulas ambassiatas eis impositas per potestatem, eius vicarium et officiales, et notarios quoscunque dicti comunis facere bona fide, et sine fraude, et eas refferre illi qui sibi imposuerit, et se offerre facere scribi relationem ea die qua sibi fuerit imposita si ambassiata fuerit sibi imposita in civitate. Si vero extra civitatem die

sequenti pena et bapno contrafacienti pro qualibet vice solidorum duorum bononeorum de facto sine condepnatione solvenda.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 9.

Negli ultimi due periodi di questa rubrica è ripetuto lo stesso ordinamento pressochè con le medesime parole: al plazario colpevole però oltre la multa era inflitta la perdita dell' officio. Si aggiunge che nell' esecuzioni da farsi da lui insieme col *socio milite* del potestà debba ricevere la terza parte del provento.

XXVI.

De pena illorum qui recesserint de consilio sine licentia.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 130).

Statuimus quod nullus consiliarius postquam venerit ad consilium debeat inde recedere sine licentia domini potestatis vel sui officialis sub pena solidorum duorum pro qualibet vice qua contrafecerit de facto solvenda sine condepnatione.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 1.

Nell' ultimo periodo di questa rubrichetta è ripetuto lo stesso ordinamento: varia solo la pena stabilita in 10 soldi.

XXVII.

Quod nullus consullat nixi supra proposita.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 131).

Statuimus quod nullus consilliarius consullat vel aurenget in aliquo consilio nixi supra proposita et qui contrafecerit solvat massario comunis solidi unius bononeorum et minus si domino potestatis visum fuerit.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 1.

Nel penultimo periodo di questa rubrica è detto che solo gli Anziani hanno diritto di fare proposte in consiglio.

XXVIII.

Qualiter plazarii debeant pignorare.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 133).

Item statuimus quod nullus plazarius debeat aliquem in prima citacione pignorare nixi sibi per potestatem vel eius vicarium seu notarium vel officialem fuerit expresse mandatum de pignorando et tunc non debeat facere sibi solvi nixi secundum formam statuti et qui contrafecerit arbitrio potestatis puniatur.

XXIX.

Quod potestas et alii officiales teneantur observare statuta comunis forumpopilii aprobata.

(*Statuti Forlivesi* — Llb. I, Rub. 136).

Item statuimus quod capitaneus sive potestas qui nunc est et qui erit per tempora et alii officiales teneantur et debeant observare statuta et ordinamenta facta et fienda in dicta civitate forumpopilii et aprobata.

Stat *B* Lib. I, Run. 8:

Il Potestà *et eius miles* sono tenuti a prestare giuramento di osservare gli statuti, ordinamenti *et alia decreta tam edita quam edenda* di Forlimpopoli.

XXX.

De satisfaciendo rectoribus et aliis qui serviverint comunem pro rata temporis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rnb. 145).

Item statuimus et ordinamus quod si casus acciderit quod potestas vel capitaneus civitatis forumpopilii vel alius officialis non complent tempus officii sui, ut quia interim moritur vel recedit ex causa legiptima non ex dolo vel culpa vel fraude cum licentia ma-

gnifici domini, et cum voluntate comunis vel sive tamen absque culpa comunis dicte civitatis debeat tali recedenti vel eius heredibus si mortuus fuerit solvi de suo salario pro temporis rata quo servivit et non ultra.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 19.

Identico nella sostanza e quasi nella forma alla precedente: manca la parola *capitaneus*, e invece di *magnifici domini* e *cum voluntate comunis vel sive* leggesi: *cum licentia et facultate Consilii Generalis.* Inoltre è aggiunto il seguente periodo: *et similiter intelligatur de omnibus, qui debent recipere mercedem a Comuni pro aliquo laborerio, seu occasione servitii, quod fecerit Comuni praedicto, si non compleverit opus, ad quod fuerint deputati, et hoc statutum sit praecisum ed debeat observari aliqua iuris repugnantia non ostante.*

XXXI.

Quod reformationes facte contra comune per consules non valeant.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 146).

Item statuimus et ordinamus quod consules artium seu ordinum civitatis forumpopilii non possint nec debeat per se nec cum aliis de suo ordine aliquam reformationem vel ordinamentum facere contra rationes iura privilegia instrumenta vel statuta et refermationes comunis. Et qui contrafecerit condepnetur per potestatem in libris quinque bononeorum Et nichillominus talis reformacio et ordinamentum non valeat ipso iure Et quod nullam aliam reformacionem vel ordinamentum facere possint. nixi quatenus tangeret ipsam artem vel ordinem et ipsius artiffices seu professores. et hoc in parvis. Et nichillominus debeant talia ordinamenta per dictum dominum potestatem videri et aprobari pront sibi videbitur expedire.

XXXII.

Qualiter sindici contratarum et villarum civitatis et districti forumpopilii debeant denunptiare maleficia.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. I, Rub. 147).

Item ad hoc ut maleficia non remaneant impunita, et ne per malitiam occultentur, statuimus et ordinamus quod omnes sindici

contratarum civitatis et villarum forumpopilii teneantur et debeant denunciare in scriptis omnia et singula maleficia et excessus seu delicta comissa in eorum contratis et villis et de die et de nocte cum circumstanciis maleficii seu delicti loco et mense et testibus de die vel de nocte domino potestati vel eius vicario seu officiali infra quinque dies a die commissi malefici et delicti. Si quis autem ex dictis sindicis in hiis fuerit negligens vel remissus puniatur per dominum potestatem et eius curiam in libris duabus bononeorum pro quolibet et qualibet vice. Quod si propter pecuniam eis datam vel promissam vel propter aliam turpem causam vel facto pacto de non denuntiando vel fraudiliter seu dolose cessaverint predicta ad implere vel facere condepnentur in libris duabus bononeorum pro quolibet et qualibet vice Hoc semper intelletto quod dicti sindici non teneantur denunciare verba iniuriosa que inter aliquos vel aliquas dicerentur nec risse seu iniurie que fierent sine armis et absque magna sanguinis effuxione inter habitantes in eadem familia prout in alio statuto de hac materia loquente plenus continetur cui per hoc non intendimus derogare. Set quia quandoque accidere potest quod dicti sindici non possint infra dictum tempus quinque dies de aliquo malleficio et eius circumstanciis informari ad plenum, statuimus quod dominus potestas vel eius officialis seu notarius suus possit tali sindico terminum prorogare ad alios quinque dies ad dictas denunciationes faciendas tantum si ab eis vel altero eorum a dicto sindico iurante quod hoc non petit in fraudem (*aggiunto in margine:* facerit petitum). Statuentes quod dicti sindici durante officio eorum debeant esse exenti a custodiis chavalcatis exercitu et aliis oneribus personalibus dicti comunis et non aliam immunitatem habere debeant.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 2.

Gli ordinamenti di questa rubrica sono eguali a quelli della precedente fino al periodo che comincia: *Hoc semper intelletto....* Diversità da notare sono che nello *Stat. B* è detto che i malefici si devono denunciare al Notaro *ad maleficia deputato;* e la condanna ai sindaci mancati è di cinque lire *Comuni applicandis.* Nello *Stat. B* si legge inoltre: *Declarantes dictos sindicas non teneri denuntiare verba iniuriosa: volumusque dictos sindicos durante eorum officio esse immunes a custodiis et aliis oneribus personalibus dicti Comunis et non aliam immunitatem habere debeant.*

XXXIII.

De solutione scripturarum et aliorum actorum (1).

Item statuimus et ordinamus atque firmamus quod deinceps solutiones scripturarum notariorum tam civitatis forumpopilii quam forensis eis fieri debeant modo et forma et quantitatibus infrascriptis, videlicet pro produtione seu exhibitione libelli seu petitionis in scriptis possit notarius curie recipere XII denarios (2) tantum a producente, Pro commissione citationis III denarios. Pro relatione denarios duos (3). Pro presentatione cum accusatione contumacie III denarios (4). Pro presentatione simpliciter sine scriptis IIII (5) denarios. Si vero comparuerit seu se presentaverit producendo exceptiones protestationem vel aliam scripturam recipere possit pro presentacione et producione scripture denarios XII (6). Et si talis comparens produxerit ultra unam exceptionem pro qualibet exceptione replicatione vel duplicatione que fuerit quatuor virgulorum seu linearum possit notarius recipere pro qualibet ipsorum exceptionum replicationum vel duplicacionum a producente duos denarios. Et intelligantur virgulus ubicumque in hoc statuto sit mentio de octo dictionibus, ubi pluris sint fiat solutio pro rata. De quolibet termino dato ad probandum vel prorogatione termini sive detur actori sive reo solvatur notario ab eo ad cuius petitionem seu in cuius favorem datus est terminus quatuor denarios (7). De productione positionum pro qualibet positione possit notarius recipere a producente unum denarium. De responsione vero ad positiones possit recipere a producente pro qualibet positione confessata unum denarium (8). Pro qualibet posicione negata a respondente unum denarium (9). Pro contestatione litis a qualibet parte XII denarios. Pro iuramento ca-

(1) Rubrica scritta da mano diversa.

(2) Stat. *B: solidos duos.*

(3) Stat. *B: pro comissione citationis et pro relatione denarios sex.*

(4) Stat. *B: sex denarios.*

(5) Stat. *B: sex denarios.*

(6) Stat. *B: solidos duos.* Nello stat. *B* mancano i due periodi che seguono a *denarios XII.*

(7) Stat. *B: solidum unum.* Nello stat. *B* manca il periodo che segue a *quatuor denarios.*

(8) Stat. *B: denarios duos.*

(9) Stat. *B: unum denarium.*

lupnie a qualibet parte IIII denarios (1). Pro termino dato ad probandum partibus in causa a qualibet parte II denarios, si uni tantum assignatus fuerit terminus ab illa parte recipiat quatuor denarios (2). Pro citatione cuiuslibet testis a tribus infra possit recipere II denarios, ab inde supra possit recipere unum denarium pro quolibet teste. De iuramento cuiuslibet testis si fuerit a tribus incluxive infra II danarios. Si fuerint ab inde supra pro iuramento cuiuslibet testis unum denarium. De quolibet capitulo a producente II denarios (3): De copia eorumdem capitulorum totidem, de producione interrogationum IIII denarios, de prima scriptura testium seu atestationum ipsorum pro qualibet pecia recipere possit notarius unum angontanum grossum de argento. E intelligatur una pecia una carta seu due margines seu facies certarum bombicinarum usitatarum scripte de XXV virgulis pro margine et virgulus sit de octo dictionibus et totidem de copiis dictorum atestationum recipiat (4). Si vero quis voluerit aliquam dictorum scripturarum in pubblica forma cum pubblicationibus et solepnitatibus consuetis solvere teneatur notario duplum eius quod solvit pro prima scriptura simplice. De allegationibus in scriptis datis solvatur arbitrio potestatis seu vicarii. De conclusione recipere possit XII denarios a qualibet parte (5). Et tantundem de apericione consilii sapientis ab ea parte pro qua venit consilium solvatur XX denarios (6). Pro primo vero decreto seu datione insolutum seu secundo decreto, et pro precepto facto in confessum pro prima scriptura possit recipere ab illa parte ad cuius petitionem facta fuit pro quolibet ipsorum decretorum vel dacionis insolutum seu precepti dimidiam partem eius quod infra dicitur de sententia diffinitiva de solutione unius partium tantum. Pro sententia vero diffinitiva in causa civili cuius valor non excedat centum solidos

(1) Stat. *B: pro contestatione litis et iuramento calunniae a qualibet parte solidos duos.*

(2) Stat. *B: pro termino dato uni parti tantum ab illa parte Notarius possit recipere denarios duodecim.*

(3) Stat. *B: pro citatione cuiuslibet testis et relatione denarios sex: et pro eius iuramento recipere possit solidos duos.*

(4) Stat. *B: de copia vero scripturarum, et omnium quorunque in iudicio productorum Notarius possit accipere pro qualibet carta solidos duos, dummodo carta sit linearum viginti quatuor pro qualibet facie dictae cartae et linea sit de octo dictionibus.*

(5) Invece di questi due periodi leggesi in Stat. *B: de pubblicatione processus recipere possit denarios duodecim.*

(6) Stat. *B: duodecim denarios.*

recipere possit a qualibet parte III solidos bononeorum. Si vero sit maioris summe non excedentis X libras bononeorum recipere possit IIII solidos bononeorum. Si vero sit maioris quantitatis non excedentis summam XXV librorum recipere possit a qualibet parte V solidos bononeorum. Si vero sit maioris quantitatis non tam excedentis L libras bononeorum a qualibet parte recipiat VIII solidos bononeorum. Si vero sit maior quantitas non tamen excedat centum libras a qualibet parte recipere possit XV bononeorum. Si vero sit maioris quantitatis non tamen excedat CC libras bononeorum a qualibet partium recipiat XX solidos [1]. Si vero sit maioris quantitatis non tamen excedentis summam mille librarum a qualibet parte XL solidos bononeorum. Si vero excedat quantitatem vel valorem mille librarum cuiuscumque quantitatis vel valoris fuerit res a qualibet partium recipiat libras tres bononeorum: a mille vero libris supra recipiat ultra dictas tres libras solidos X bononeorum a qualibet partium pro quolibet miliario quandocumque fuerit.

Stat. *B* Lib. IV Rub. 1.

Uguale, quasi, alla Rub. precedente: per la diversità vedi le note della stessa Rub. precedente.

II.

INCIPIT LIBER SECUNDUS DE IUDICIIS

I.

Item quod omnes Iudices et seu potestates habeant ordinariam iurisditionem et quod teneantur consulere Antianis et officialibus sine mercede, Statuimus quod nedum potestas civitatis forumpopilii set etiam omnes eius iudices habeant ordinariam iurisditionem et possint dare tutores impuberis et curatores adultis prodigis et furiosis bonis ventri (sic) et hereditati ratenti et actores: et autoritates et decreta interponere et omnem ordinariam iurisdicionem exercere. Et qualiter dicti iudices seu potestates quando pro factis comunis fuerint requi-

[1] Questo periodo è seguito in Stat. B dalle seguenti parole: *Si vero sit maioris quantitatis tamen non excedentis libras quingentas bononeorum a qualibet parte recipiat solidos triginta bononeorum.*

siti de consilio iuris ab Ancianis vel aliis officialibus comunis teneantur salubriter consilium prout deus eis concesserit impartiri absque pretio.

II.

De non impediendio qui venerint forumpopilium causa emendi vinum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II Rub. 2).

Item statuimus quod nullus forensis qui venerit forumpopilium causa emendi vinum et portandi extra civitatem non impediatur in persona, bestiis vel rebus occasione alicuius rapresalie vel debiti alieni.

III.

Quod mulier que remanserit in domo viri defunti teneatur omnes suos fructus ponere in domo olim viri.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub, 5).

Item statuimus quod qualibet mulier que post viri sui mortem in domo viri permanserit et permansura sit teneatur in dicta domo mictere omnes fructus possessionum et bonorum ipsius mulieris, donec in dicta domo moram traxerit, nisi per maritum suum in sua ultima voluntate fuerit aliter ordinatum.

Stat. *B* Lib. III Rub. I2.

(Identica alla precedente).

IV.

Quod mariti possint litigare pro uxoribus.

(*Statuti Forlivesi* — Liv. II, Rub. 7),

Licet maritus sit legiptimus procurator uxoris tamen ad maiorem cautelam et claritatem. Statuimus quod maritns etiam sine mandato in causis uxoris tam in agendo quam in defendendo possit litigare et ipsas causas agitare usque ad diffinitivam sententiam, et etiam executionem ipsius inclusive, et a sententia vel sententiis appellare et omnia facere que ad causas ipsas quomodo libet pertinerent.

Salvo quod si iudici videbitur in aliquo casu uxorem nosce melius veritatem vel magis deum timere quam maritum; possit ab ipsa, per iuramentum quando sibi videbitur in respondendo posicionibus vel interrogationibus vel alias veritatem investigare.

Stat. *B* Lib. III Rub. 13.

(Identica nella forma e nella sostanza alla precedente).

V.

De modo procedendo in civilibus causis non excedentibus summam trium librarum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 9).

Item statuimus et ordinamus quod potestas et eius vicarius seu officialis vel notarius super civilibus causis et quilibet ipsorum possint et debeant causas breviores silicet non excedentes summam trium librorum cognosere, tractare et diffinire sive expedire sumarie simpliciter et de plano absque iudiciorum strepitu et figura et sine libello litis contestatione et aliis solepnitatibus et ordine iudiciorum etiam subtancialibus, sive reus comparuerit, sive non. Et tales causas possint etiam decidere per iuramentum a se deferendum actori, a quo habeat saltim semiplenam probationem, vel reo si sibi videbetur. Et quod in dictis causis brevioribus, si una partium detulerit parti alteri iuramentum super decisione cause seu super petitis, utrum sit verum quod petitur, vel non, vel utrum debeatur vel non, teneatur, pars, cui tale iuramentum defertur, iurare vel deferrenti refferre (*aggiunto sopra linea:* teneatur), et ille cui refertur non possit recusare. Set teneatur iurare. Et si iurare recusaverit presumatur et fingatur habere malam causam et iniustam et possit in dicta causa contra eum pronunciari.

Stat. *B* Lit. II, R. 1. Parte I.

Nelle cause di 60 soldi o meno il Potestà o suo Vicario devono giudicare in via sommaria semplice e piana senza figura di giudizio, premessa però una narrazione del fatto: e la parola di un teste idoneo unita al giuramento dell'attore basterà, in mancanza di prova sicura, a provare la richiesta dell'attore: oppure la causa può venire definita dopo il giuramento deferito all'accusato dall'attore, o dal-

l'accusato al reo, e niuno possa rifiutarsi di giurare rimessa ogni eccezione. (1° e 2° periodo).

VI.

De questionibus inter vicinos occasione finium diffinendis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 10).

Statuimus quod si aliquis poterit ostendere per testes, vel per indubitata indicia et argumenta aliquem suum vicinum occupasse aliquid de posessionibus domibus vel tereno suis, potestas et eius vicarius, officialis vel notarius causarum teneatur et debeat sine libelli oblacione et iuris solepnitatibus facere terminare inter eos, (*segue, cancellato da una linea*: et questiones terminare) sumarie infra decem dies post querimoniam depositam computandos, et illud quod probatum fuerit occupatum facere restitui incontinenti.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 5.

Et si fuerit aliqua quaestio inter aliquos de dicta civitate (Forlimpopoli), vel districtu de confinibus alicuius posessionis, domus vel rei Potestas teneatur confinia terminare, et terminari et poni facere infra sex dies, postquam quaerela ei facta fuerit per bonos homines, et idoneos, qui melius sciverint veritatem absque libello et solemnitate iuris, et ipsa confinia terminari facere.

VII.

De hominibus elligendis super confinibus vicinorum terminandis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 11).

Item statuimus quod si aliqua discordia fuerit inter aliquos vicinos de finibus suarum posessionum, potestas vel vicarius eius seu notarius infra decem dies post querimoniam depositam coram eis vel ipsorum altero teneantur, et debeant elligere duos bonos viros de senioribus illius contrate, in qua fuerint posessiones, qui teneantur et debeant infra decem dies postquam fuerint electi confines et terminos ponere inter posessiones de quibus esset discordia. Et potestas vel vicarius, officialis vel notarius teneatur ante terminos facere eos iurare, et facere terminationem bona fide et sine fraude,

et partes teneantur habere firmum, quod per homines predictos factum fuerit in predictis: quod si predicti homines infra predictos decem dies non fecerint, potestas et eius vicarius seu officialis teneantur eos in libra una bononeorum pro quolibet condepnare.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 3.

(Vedi Rub. precedente).

VIII.

Quod potestas et eius officiales non prohibeant aliquem uti iure suo.

Statuti Forlivesi — Lib. II, Rub. 12).

Item statuimus quod potestas et quilibet eius officialis civitatis forumpopilii reddant se benignos in prebendo audienciam volentibus coram eis iusticiam petere et querelas et acusationes et denunciationes in scriptis porigere, vel verbo facere, maxime pauperibus et miserabilibus personis saltem bis in die videlicet ora tertiarum et vesperorum, et presertim diebus non feriatis et etiam aliis diebus et oris si necesse fuerit. Nec debeant prohibere alicui qui ne iure suo utatur, vel illud defendat.

IX.

De sindico eligendo quando quis petit debitum a comuni.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 19).

Item statuimus quod quando aliquis civis aut forensis pecierit a comuni forumpopilii aliquod debitum non statim proponatur in consilio de illo debito persolvendo, set videantur iura et instrumenta petentis, et si debitum non sit liquidum vel instrumenta fuerint fiticia, vel usuraria vel simulata contra qua vel pro maiori summa confecta, quique debuerint vel quidque fuerit verum capitale, dominus potestas et Antiani cum consilio constituat sindicum ad defendendum dictas causas comunis, vel ipsas defendat sindicus generalis comunis super omnibus causis comunis et etiam advocatus comunis expensis comunis in quacumque curia et coram quocumque iudice ubi talis petens voluerit convenire comune. Si vero debitum sit verum liquidum et de vera sorte clarum non teneatur creditori in litigio sed modus licitus assumatur quod sibi quam ticius (*sic per* citius) poterit satisfiat.

X.

De feriis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II. Rub. 20).

Statuimus et ordinamus atque decernimus infrascriptos dies esse feriatos in omnibus causis civilibus aut mistis: videlicet festum nativitatis domini nostri Iesu christi cum quatuor diebus precedentibus et omnibus diebus sequentibus usque ad primum diem post epiphaniam inclusive. Dies cineris cum tribus precedentibus. Festum paschatis resurectionis domini cum septem prosimis precedentibus et septem sequentibus. Diem ascensionis domini cum tribus precedentibus, in quibus fuerint arogationes. Diem pentecostis cum duobus sequentibus: diem corporis cristi. Quinque dies festivitatum beate marie Virginis videlicet conceptionis nativitatis anuntiationis purifficationis et ascensionis in celum. Dies festivitatum (1) omnium Apostolnrum. Dies festivitatum quatuor evangelistarum (*aggiunto in margine:* S. Mathei, S. marci, S. Luce, S. iohannis et quatuor doctorum ecclesie) videlicet Augustini Gregorii Ambrosii et Ieronimi (2) *aggiunto in margine*: Sancti Antoni Rophilli S. Antonini, beati Ioseffi, Sebastiani, *scritti però da mano diversa su cancellatura di nomi preesistenti*) dies Kalendarum madii Diem S. Michaelis Arcangeli. S. Iohannis batiste, sancte crucis. Sante Marie Madalena. S. Laurentii. Diem sancti Nicolai. Sancte Lucie et omnes dies dominicos per totum Annum. Et predicti dies sint celebrati ad onorem dei et sanctorum eius ad utilitatem quoque hominum. Statuimus esse feriatos propter messes omnes dies a festivitate sancti Iohannis batiste de mense Iunii usque ad festivitatem beati laurentii (3) de mense Augusti. Propter vendemias a Kalendis septembris usque

(1) In Stat. B manca questo periodo.

(2) Anche in Stat, B sono ricordati i nomi dei 4 Evangelisti e dei 4 dottori, poi segue: *Dies festivitatum sancti Antonii, Sancti Ruphilli, et Sancti Mercurialis: Diem Sancti Michaelis Archangeli, Sancti Joannis Baptistae, Sanctae Crucis, Sanctae Mariae, Magdalenae, Sancti Laurentii: Diem commemorationis omnium Sanctorum: Sancti Britii et Antonini Sancti Sebastiani, Rochi, et Ioseph: Diem Sanctae Caterinae, Sancti Nicolai, Sanctae Luciae et omnes dies dominicos....*

(3) Stat. B. *usque ad festivitatem Sancti Petri ad vincula inclusive quae est prima dies mensis Augusti.*

ad decimam diem octobris ([1]) et quod in istis diebus non reddatur ius nisi in casibus a iure permissis.

Stat. *B* Litt. II Rub. 15.

Salvo le differenze, messe in nota, eguale alla precedente.

XI.

Quod omni die iuridico pulsetur campana pro iure redendo.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II Rub. 21).

Item statuimus et ordinamus quod potestas qualibet die ante mediam terciam faciat pulsari campanam per magnum spatium temporis ([2]) ad curiam et ius rendendum semel tantum ante introitum ad bancum, et quando dicta campana ([3]) pulsatur teneatur potestas cum officiali suo vel notario ire ad curiam et sedere ad bancum in loco solito pro tribunali, et omnibus petentibus ius reddere.

Stat. *B* Lib. II Rub. 2.

Eguale alla precedente eccettuate le lievi differenze segnate in nota.

XII.

De modo procedendi quando ex debito apareat seu aparet publicum instrumentum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. Rub. 22).

Item laudabilis constitutionis domini tenorem sequentes et finem litibus quantum nobis est possibile imponere cupientes, hoc statuto perpetuo firmamus et ordinamus, quod si quis coram domino potestate vel eius vicario officiali seu alio iurisdicionem habente super causis civilibus suum debitorem fecerit evocari Et coram dicto potestate, vicario, seu officiali a suo debitore pecierit aliquam pecunie quantitatem vel aliam certam (*in margine:* rem) ex causa legiptima et pro ipso debito produxerit publicum instrumentum non abolitum non cancelatum nec in aliqua sui parte suspectum contra dictum debitorem, quod instrumentum contineat obligationem vel promis-

([1]) Stat. B. *propter vendemmias vero a festivitate Sancti Bartolomei de mense Augusti usque ad decimum quintum diem mensis Septembris inclusive.*

([2]) Stat, B *per tres vices.*

([3]) Stat. B.... *dicta campana ultima pulsata fuerit teneatur....*

sionem ipsius quantitatis vel rey petite, dictus dominus potestas vel eius vicarius vel officialis decernat copiam dicti instrumenti ipsi debitori si voluerit, et ey statuat terminum trium dierum utilium ad opponendum et probandum quidquid voluerit contra ipsum instrumentum et contra ipsum debitorem (sic), quod si infra dictum terminum non opposuerit et opposita non probaverit, ad solucionem talis debiti dicto termino elapso talis debitor realiter et personaliter ad voluntatem creditoris effectualiter costringatur, donec ipsi creditori plenarie fuerit satisfactum. Quod si dictus debitor citatus ad peticionem dicti creditoris non comparuerit, ponatur in bapno pro quantitate petita vel in quantitate rey petite, et pro expensis legiptimis creditori, et in tantumdem comuni forumpopilii assignando terminum trium dierum debitori habitanti in civitate forumpopili Et sex dierum habitanti extra in comitatu, vel alibi, quod si infra dictos dies non comparuerit incurrat bapnum predictum, de quo bapno dictus debitor exiri non possit ostenso dicto instrumento debiti de quo dictum est supra, nisi dicto creditori et dicto comuni satisfacerit de predictis, et talis bapnitus possit capi et detineri usque ad satisfationem condignam. Et predicta omnia et singula locum habeant sive petat ille cui facta est promissio vel obbligatio et nominatus in instrumento sive eius heredes vel sucessores universales sive particulares, sive eius procurator simpliciter, sive habens iura cessa ab eo, sive petatur contra promissorem vel nominatum in instrumento, sive contra eius heredes universales vel particulares successores, de quibus omnibus et singulis possint et debeant fieri interrogationes ad quas debeat responderi et probaciones per omnem modum, sine libello et litis contestatione et aliis iuris solepnitatibus. Si vero creditor voluerit potius propter contum sui debitoris tenutam dari quam poni in bapno ipsum debitorem servetur forma statuti proximi sequentis. Et volimus etiam et ordinamus quod in omni causa executionis instrumenti vel precepti fiende per formam huius statuti, liceat creditori uti via personalis capture et detentionis et via tenute et pignorationis, utique simul, et ultra tantum ut maluerit, et capta una ad aliam reddidere posse usquequo supra continetur non vendicet sibi locum in contractibus iudeorum vel virpianorum manifestorum usurariorum. Qui autem sunt uxurari manifesti quo ad hoc quod non gaudeant beneficiis huius statuti sufficiat probatio publice fame probande per quatuor bonos testes. Insuper ordinamus quod supredictus modus procedendi et omnia locum habeat quando petitur executio alicuius laudi, precepti, arbitrii vel sententie

testamenti, legati relicti, codicillorum vel cuiuslibet alterius ultime voluntatis per heredem vel contra heredem vel per legatarium fidei comissarium institutum vel substitutum, vel ipsorum heredes, de quibus testamento et aliis ultimis voluntatibus appareret publicum instrumentum; et in predictis casibus nulla alia solepnitas vel iuris ordo requiratur nec alius actus ut in presenti statuto extit declaratum. Per hoc tamen non negamus heredi suprascripto quim possit uti beneficio legis ultime posite in libro codicis in titullo et rubrica *de edicto divi Adriani tolendo*, quo si uti noluerit tunc iura comunia volimus observari. Statuimus atque quod contra predicta publica iustrumenta in iudicio producta non possint opponi alie exceptiones vel defensiones per reum seu reos, quum executioni mandentur contra eos, nisi exceptio falsi solutionis et rey iudicate prescriptionis et usuraria, quibus exceptionibus prepositis vel ipsarum altera potestas vel eius vicarius seu alius ejus officialis faciat iurare producentem, quod huiusmodi per exceptiones ex malicia vel animo prorogandi litem non producit, et se credere eas posse probare; et si iurare recusaverit statim pronunciet eas non esse admictendas et ipsis non obstantibus ad executionem instrumentorum procedat. Et si tales exceptiones proponerentur per procuratorem dictum iuramentum prestare teneatur in animam domini et etiam in suam, et ipso iuramento prestito dominus potestas perfigat producere terminum peremptorium decem dierum ad ipsas vel ipsorum alteram quam produxerit probandum, et probatum habendum, et si in probacione defecerit condepnetur per iudicem in expensis actori quas iuraverit hac occaxione facisse facta tassatione a iudice. Et nichillomimus condepnetur comuni forumpopilii in quinque solidos bononeorum pro qualibet (*segue una raschiatura*) solucionem seu exceptionem solucionis opposuerit. Et predicta instrumenta (*segue una raschiatura*) [1] ultime voluntates sententie et lauda et arbitria executioni mandentur Exceptio vero usuraria cognoscatur coram iudice competenti, et si ipsam opponens non probaverit infra decem dies coram iudice competenti a die producionis computandos, et de eius probatione fidem non fecerit iudici coram quo produxerit, condepnetur proponens ut supra in aliis premictitur, actori in expensis, et nichillominus in decem librarum bononeorum comuni forumpopilii. Idem dicimus de condepnationibus expensis fiendis in omni casu et in qualibet causa ordinaria vel extraordinaria seu summaria propo-

[1] Statuti Forlivesi: *instrumenta precepta testamenta ultime....*

nens exceptiones non probaverit. Et idem in deficiente improbacione reputationum duplicacionum et similium. Si vero probata fuerit exceptio solutionis in totum vel in partem condepnetur secundum formam statuti positi sub rubrica de hiis qui petunt iam solutum, et qui petunt plus debito in libro seu tratatu maleficiorum.

XIII.

De modo et forma procedendi super causis civilibus excedentibus summam trium librarum bononeorum et de tenutis dandis et assignandis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 23).

Cupientes litigantes et maxime pauperes a superfluis expensis in quantum possumus relevare, et officialibus ius redentibus certam tradere formam, per quam eandem non possint in eorum processibus oberare provida deliberatione, Statuimus et presenti statuto firmamus, quod deinceps talis ordo in civilibus iudiciis observetur videlicet quod oblato libello in casibus in quibus per statuta huius voluminis libellus exigatur, potestas, vicarius seu officialis coram quo talis libellus fuerit, Comictat nunptio seu plazario comunis citationem fiendam dereo et ipsa citacio scribatur in actis in qua citacione contineàtur, quod reus existens in civitate vel comitatu sequenti die post citationem factam per nunptium compareat coram potestate vicario seu officiali predictis responsurus de iure actori. Et qui nunptius facta sibi dicta commissione teneatur ipsam citacionem quam citius poterit facere dilligenter, et citatione facta teneatur ipsam prout ipsam fecerit personaliter vel ad domum rey ea die qua fecerit refferre notario potestatis, et facere scribere in actis ante terminum representacionis fiende per reum quod si non fecerit solvat quinque solidos bononeorum massario comunis et citacio habeatur pro nulla, adveniente vero termino dicto representacionis fiende a reo actor per se vel per procuratorem coram potestate, vel vicario, vel officiali se presentet, et si reus venerit offeratur ei libellus, et ad respondendum libello vel opponendum terminus trium dierum statuatur, quod si non venerit actor seu procurator ipsius se presentet, et acusata contumacia rey licentiatus recedat. quod et ipsum scribatur in actis. Et simili modo procedatur ad secundàm citacionem, que volumus observari quando reus non fuerit personaliter inventus in prima citatione. Reo vero

personaliter citato semel tantum sufficiat (*segue una raschiatura sulla quale tuttavia si legge:* una citatio que: *segue un' altra raschiatura da cui appare la parola:* ultima) habeatur pareinptoria. Et elapsis autem dictis terminis, et factis presentacionibus per actorem, vel eius procuratorem ut dictum est, potestas seu officialis coram quo dicta questio mota fuerit, die sequenti post ultimam citationem pronunciet contra reum etiam non citatum ad sententiam vel pronunciationem audiendam, instante actore, vel procuratore eius, recepto tamen prius ab ipso actore seu procuratore eius, recepto tamen prius ab ipso actore seu procuratore eius, si ad hoc habuerit mandatum calupnie iuramento, et executorem concedat qui ponat actorem seu eius procuratorem in tenutam rey petite si agatur in rem. Si vero agatur in personam ponatur in tenutam rerum debitoris pro mensura debiti declarati, et ultra in tantum, quantum expense assendunt premissa tassatione iudicis arbitrio moderanda. qua tenuta assignata actori, teneatur executor seu plazarius, qui eam dederit facere scribi in actis singulariter res, quas dederit pro tenuta eadem die qua dederit vel sequenti. Et ipsa tenuta ea die qua scripta fuerit de mandato domini potestatis seu officialis eius publice proclametur per plazarium seu bapnitorem comunis forumpopilii ante bancum iuris, et ante domum debitoris si fuerit in civitate, vel comitatu, quod quicumque voluerit contradicere dicte tenute, vel dicere se ius habere in ea vel rebus aceptis pro tenuta compareat coram domini potestate vel vicario seu eius officiali predicto infra quindecim dies prosime sequentes, et suam qnerimoniam seu contradicionem proponat iu scriptis et ipsa proclamatio scribatur in actis, qua proposita potestas seu eius officlalis summatim disquirat negotium, et in ea procedat sumatim, et prestetur hinc inde calupnie iuramentum: quod si infra predictum terminum non apparuerit contraditor, extunc extimatores vel duo boni viri super ipsa extimatione per dictum dominum potestatem seu eius vicarium vel officialem elligendi, qui debeant ipsam tenutam exstimare: exstimatione autem facta potestas seu officialis coram quo qnestio mota fuerit, seu successor eius, teneatur instante actore vel eius procuratore iterum tam in palatio dicti domini potestatis, quam ante domum in qua habitat aut habitare consuevit debitor seu reus publice per plararium seu bapnitorem comunis forumpopilii facere proclamare, quod quicumque dictam tenutam reluere voluerit, vel eam emere infra sex dies proxime sequentes offerat, vel ipsam reluat, et plus offerenti dabitur: ab inde in antea dabitur el adiudicabitur insolutum ex secundo de-

creto creditori: et predicta scribantur in actis. Et si infra predictum tempus apparuerit aliquis, qui ipsam tenutam emere vellit plus offerenti (*segue una raschiatura sulla quale primitivamente pare fosse scritto:* dabitur et satisfaciat: *a queste parole furono sovrapposte le altre:* detur et satisfiat) creditori, si autem voluerit eam reluere solvat debitum creditori, et solvat expensas ei, et restituat secundum potestatis vel officialis tassationem et succedat in locum eius, quod si nullus apparuerit vel apareat infra predictum tempns tunc potestas seu officialis coram quo facta sibi primo semiplena probacione seu fide de debito, ipsam tenutam dare et adiudicare insolutum teneatur, et debeat exsecundo decreto actori vel eius procuratori pro mensura debiti declarati et pro expensis premissa tassatione per eum, et premissis item tot citacionibus de reo ad sentenciam audiendam secundi decreti, et representacionibus de actore vel eius procuratore quot dictum est supra deberi observari et fieri antequam procedatur ad primum decretum seu tenutam; quod obtineat, silicet de dando insolutum ex secundo decreto quando actum fuerit personali actione. Cum actum vero fuerit in rem tunc dacio insolutum ex secundo decreto non vendicet sibi locum. Set missus in tenutam ex primo decreto [1] in actione in rem si steterit in tenuta et (*in margine:* pacifica) posessione [2] per annum, extunc elapso anno verus efficiatur possessor et dominus irrevocabilis. Si autem tenuta data inpersonali, antequam detur et adiudicetur insolutum, ad petitionem alterius quam debitoris fuerit revocata, nec alia appareant bona debitoris, facta discussione que non possideantur per alios, tunc possit agi contra extraneos posessores ypotecaria actione. Set quia prout rerum experiencia manifestat esse, varie oppiniones vel opposiciones circa hoc versantur et volentes huic morbo competentibus remediis tradere medicinam, Statuimus quod in discussionibus deinceps fiendis, cum agendum est ypotecaria actione talis observetur modus et ordo videlicet quod revocata tenuta assignata actori vel procuratori eius ad instantiam extranei posessoris potestas seu officialis coram quo agitur mittatur plazarius, et si ibi duo plazarii mictantur ambo ad domum debitoris et in contrata ubi consuetus est habitare ad inquirendum per vicinos si ali-

(1) *Stat. Forlivesi:* nella copia (vol. 100) da me veduta mancano le parole *non vendicet.... ex primo decreto,* incluse.

(2) Questa era evidentemente la parola primitiva corretta in *possessa* da mano diversa.

quid invenire possint de bonis debitoris quod non possideatur per alius vel quod sine controversia capi possit et hoc scribatur in actis. Qui plazarius sen plazarii dilligenter inquirant per vicinos contrate si invenire possint aliquas res dicti debitoris que non possideantur per alios vel que sine controversia capi possint et (1) dicti nuptii seu plazarii sive plazarius comunitatis de bonis dicti debitoris que non possideantur per alios vel quod sine controversia capi possint que relatio scribatur in actis. Potestas seu officialis predictus interroget posessorem conveniendum ypotecaria si sit (sic) aliquid de bonis dicti debitoris quod non possideatur per alios vel quod sine controversia capi possit. Et si dixerit se nichil scire, tunc potestas seu officialis coram quo agitur etiam absente et non citato posessore contra quem agendum est ypotecaria pronunciet discussionem legiptime factam et agi posse ypotecaria actione contra pignorum posessores. Si vero dixerit dictus posessor sire aliquod quod possideatur per alios vel quod sine controversia capi possit de bonis debitoris predicti, tunc potestas seu officialis predictus sine aliqua solepnitate inquirat per vicinos rerum ubi site sunt res quas dictus posessor dixerit si verum est (2) possessor asseruiit vel si ipse posessor hoc probare voluerit et probaverit tunc dictus potestas seu officialis mictat actorem in posessionem et tenutam illarum rerum et interim non procedatur super ypotecariam actionem nixi in eo quod plus erit in debito quam in exstimatione dictarum rerum. Et si predicta fuerint observata sufficiant ad agendum ypotecaria actione que probari sufficiant per actorem usque ad sententiam ita quod exceptio discussionis non facte vel non legiptime facte processum ypotecarie actionis non defferat nec retardet, predicta autem vera sint et volimus obtinere cum reus per se vel per alium non venit. Set passus est actorem micti in posessione bonorum suorum et tenutam dari insolutum ut superius est expressum. Si vero voluerit per se vel alium antequam tenuta detur insolutum non audiatur nixi primo refficiat expensas vicio ipsius contumatie actori inflicta (sic), quod si dicta dapna et expense fecerit revocetur tenuta primo ab eo de iudicio sisti satisdacione ydonea prestita. Et post modum lis suo ordine discurat. Cum vero reus termino recepto compuraerit tunc infra terminum datum ad respondendum libello exceptiones sibi competentes tam dillatorias quam declinatorias opponat et etiam

(1) *Statuti Forlivesi: Et si retulerint se non invenisse dicti....* Sottinteso *quod* o altro simile.

paremptorias que de iure comuni aliquando solent impedire processum videlicet rey iudicate transatte et finite Et potestas seu officialis coram quo agitur tunc salvis dictis exceptionibus in processu faciat litem contestari et procedatur in causa usque ad sententiam ita quod omnia iura que competebant partibus ante contestacionem litis competant eis et eas probare possint. Et in processu post litem contestatam sicut poterant ante contestacionem litis Insuper statuimus et firmamus quod ille cui per iudicem data vel assignata fuerit aliqua tenuta vel posessio in casibus suprascriptis vel quibuscumque aliis per adversari sui potenciam seu operam ipsam apehendere vel aprehensam rettinere non possit maxime de re immobili in quibus probacio sufficiat per iuramentum missi in posessionem vel eius qui micti iussus est et tres testes de fama eodem iure gaudeat et idem in omnibus subsequatur effectus in eius favorem ac si ipsam tenutam iure libere et paciffice tenuisset vel in eius pesessione fuisset.

Stai. *B* Lib. II, Rub. I.

Per le cause di 10 lire a tre la procedura è quasi uguale a quella per lire tre o meno (Stat. A, II, 5). Nelle cause da 12 a 25 lire è necessaria la presentazione del libello da parte dell'attore, di cui si dia copia all'accusato: quindi ad ambedue si concedano due tre, e anche quattro dilazioni di vari giorni per presentare prove e testimoni, avuto riguardo all'entità della causa e alla lontananza dei testimoni da udire. Presentati gl'instrumenti, i libri, i diritti si concederanno altre tre o quattro dilazioni per la conoscenza delle deposizioni dei testimoni e presentare le nuove ragioni. Quindi si procederà alla sentenza definitiva. Prima della sentenza si potranno produrre in qualunque tempo instrumenti nuovi rinvenuti.

Le cause di 10 a 25 lire, o di valore equivalente, devono terminarsi entro i 60 giorni: quelle di 25 lire in su, o di valore equivalente, in 90 giorni, non comprendendo fra questi i giorni di ferie per la vendemmia, Natale e Pasqua.

XIV.

Quod possessio [illegible] continuatur in quolibet [illegible] successore.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II. Rub. 24.)

[illegible] quod si aliquis decesserit relictis filiis vel filiabus vel aliis personis heredibus vel successoribus ex testamento vel ab intestato heredes aut successores [illegible] *in margine:* heredes vel successores apprehendisse possessionem bonorum que possedebatur a definito tempore sue vite, et possessio ipsorum bonorum [illegible] continuata esse etiam sine apprehensione corporis, et quilibet alius heredum vel apprehendens possessionem predictorum bonorum sine iudicali auctoritate et iuris solemnitate non servata [illegible] omnibus fructibus illis [illegible] bonorum et possessionem ipsorum bonorum ipsis heredibus [illegible] *et obtineat sopita;* et [illegible] causis pendentibus [illegible] vel transactione aut amicabili compositione sopitis (*segue una raschiatura*).

Stat. *B* Lib. III Rub. 17. Parte I.

Identica alla precedente: solo che in B mancano le parole dell'ultimo periodo *et obtineat sopita;* e invece sono riportate le parole che trovansi a Stat. A Lib. II Rub. 17.

XV.

De prescriptione sex vel decem annorum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II Rub. 25).

Quia multorum conquestione conperimus quod multi iudey vel alii usurarii usurarios contractus extorquentes variis titullis nedum per eorum voraginem fortem exigunt et usuras, set etiam per aliquid tempus elapsum mortuo forsam qui solverat, vel ipsorum culpa non valentes remissionem vel solutionem ostendere, quam confidenter absque notario et testibus, et (*corretto da mano diversa in:* ut) quandoque fieri solet, forte fecerant, iterato debitum exigunt iam solutum, cui morbo volentes convenienter adhibere medullam Statuimus et ordinamus quod ex quolibet contractu cuiuscunque iudey vel etiam virpiani cuiuscumque usurarii qui produceretur in publica forma, vel forte probaretur per testes ultra sex annos a die initi

contractus in futuris contractibus numerandos in iam factis contractibus a die pubblicationis et aprobationis huius statuti computandos talis iudeus vel virpianus nullum consequatur effectum, et contra ipsum contractum vel instrumentum prescriptionem sex annorum concedimus, cuius prescriptionis obtentu ac etiam si non apponatur potestas aut eius officialis suo officio contractum vel instrumentum huiusmodi repellat, et viribus vacuetur. Qui autem sint iudey vel usurarii quanto ad predicta sufficiat in qualibet causa nedum plena probatio set etiam sola fama per quotuor testes ydoneos probata. Huic statuto perinde adicientes et matura metidacione pensantes quod vigillantibus et non dormentibus iura subveniunt et etiam quod in pena negligentium prescriptio noscitur. Statuimus quod si quis etiam non usurarius steterit per decem annos in futuris contractibus seu instrumentis futuris a die initorum contratuum vel instrumentorum in testamentis et aliis ultimis voluntatibus a die mortis testatoris vel disponentis illam ultimam voluntatem. In preteritis vero a die publicacionis et aprobabationis huius statuti incoandos, et non pecierit debitum a debitore suo, vel fideiussore eius coram potestate vel alio officiale iurisdicionem habente et non fecerit saltem citari debitorem occaxione dicti debiti de quo sit publicum instrumentum debiti vel prccepti vel testamenti seu codicillorum vel aliarum ultimarum voluntatum vel laudi sententie vel arbitrii seu arbitramenti vel alia probatio quam per publicum instrumentum potestas vel eius vicarius seu officialis jurisdicionem habens coram quo post dictum decennium ut preferitur deposita fuerit querimonia audentiam deneget conquerenti et ex tali instrumento vel precepto nulla fiat probatio, quod si contradictor tale debitum voluerit probare per testes vel alio modo obmissa probatione per instrumentum nullo modo audiatur et contra ipsum instrumentum vel aliam probationem prescriptionem decennalem concedimus ut premictitur incoandam, cuius prescriptionis obiectu etiam si non opponatur potestatis seu vicari eius officio contractus vel instrumentum vel alia probatio repellatur et viribus vacuetur. Excipimus a predicti dotes mulierum et earum instrumenta quibus et contra qua volimus non curere nixi perscriptionem iuris comunis.

Stat. *B* Lib. II Rub. 11.

Quando un cittadino o abitante del Comune di Forlimpopoli possegga un istrumento di credito, e dentro i dieci anni il posses-

sore non ha mossa lite o chiesto il suo credito, l'instrumento è reso nullo: tale prescrizione non corre nel tempo di guerra o pestilenza e pei diritti dei minori, delle doti e dei testamenti. Se il possessore dell'istrumento, fatto da un cittadino forlimpopolese, è forastiero o non nativo o non abitante di Forlimpopoli la prescrizione vale dopo un quinquennio.

XVI.

De civibus forumpopili debentibus recipere pecuniam a forensibus (1).

(*Statuti Forlivesi* -- Lib. II Rub. 27).

Statuimus quod si aliquis civis forumpopilii debeat recipere aliquam pecunie quantitatem vel aliam rem ab aliquo forense nunc vel in futurum debebit de quo debito apereat publicum instrumentum et ille debitor venerit forumpopilium cum aliquibus rebus et quod ille debeat per potestatem vel eius officialem arestari et detineri donec civi forumpopilii fuerit integre satisfactum donec ille debitor monstrabit debitum se solvisse. Et si debitum fuerit liquidum possit et debeat dictus debitor si creditor voluerit et pecierit personaliter detiner donuc creditor fuerit integre satisfactum. Si vero debitum non fuerit liquidum possit et debeat detineri quousque ydonee satisdederit de iudicio sixti et iudicato solvendo coram dicto domino potestate vel eius officiale, si forma instrumenti paciatur quod talis debiti potestas aut eius officialis possit vel racioni loci vel forme verborum vel aliter quomodolibet esse iudex competens.

XVII.

Quod nullus de forumpopilio expellatur de possessione sua sine cause cognitione.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 30).

Statuimus quod aliquis civis vel comitatinus forumpopilii non privetur nec expelletur de posessione quam habuit sine cause cognitione ordinaria vel sumaria per potestatem vicarium vel aliquem alium officialem comunis forumpopilii, et potestas vel officialis qui contrafecerit de suo eidem civi satisfacere teneatur.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 17 (parte seconda).

Identica nella sostanza e pressochè nella forma alla precedente.

(1) Di questo medesimo statuto vedi Lib. I, Rub. 1 e Lib. V, Rub. 15.

XVIII.

Quod in omnibus causis ubi petitur in integrum restitutio vel rei integratio procedatur sumarie.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 31).

Item statuimus et ordinamus quod in omnibus et singulis causis ubi coram potestate vel eius officiali petitur vel peteretur restitutio seu rei integratio possit procedi sumarie simpliciter et de plano sine streppitu et figura iudicii iuris solepnitatibus et ordinibus etiam substancialibus non servatis.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 18.

Identica nella sostanza e quasi nella forma alla precedente.

XIX.

Quod tutores et curatores possint instituere procuratorem etiam lite non contestata.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 31).

Item formam earumdem constitutionem (sic) sequentes statuimus quod qualibet persona que administraret negotia alliena, ut puta, tutor, tutrix curator adulti furiosi litis ventris vel hereditatis iacentis et prodigi possint etiam ante litem contestatam in causis predictorum quorum sunt tutores et curatores tamque possent veri domini ad iudicia et negotia constituere procuratorem etiam ad substituendum et quod contra tale mandatum procurationis [1] dummodo de eorum cura et tutela legiptime constet et alias instrumentum procurationis sit formatum legiptime nulla exceptio admictatur.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 24.

Identica nella sostanza e quasi nelle parole alla precedente.

[1] In Stat. B si legge: *procurationis non possent opponi dummodo.*

XX.

De modo et forma servanda in alienationibus et contractibus minorum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 35).

Prefattorum constitutionum laudabilium tenorem provide attendentes ut minores etate facilitate modis omnibus convenientibus et expedientibus succurrantur ne in eorum negociis et contractibus ut quandoque factum esse comperimus dapnificari et decipi contingat, Statuimus et firmamus quod omnes et singule obligationes donationes vendiciones permutationes alienationes cessiones remissiones liberationes quietationes quarumcumque rerum actionum iurium sub quacumque forma vel conceptione verborum vel contractuum a puppillis adultis masculis vel feminis facte sine iuramento corporali prestite et sine consensu duorum vel trium consanguineorum proximorum si extant vel saltim affinium si consanguinei non extant et absque auctoritate et decreto domini potestatis aut eius vicarii seu officialis et sine insinuatione in actis curie domini potestatis, cum quibuscumque personis universitati vel colegiis fieri non valeant nec aliquanter celebrari et si facte vel celebrate fuerint non servatis omnibus solepnitatibus suprascriptis presumatur et fingatur dolose extorte et nullam obtineat roboris firmitatem et per infectis habeantur omnia et nichilominus contrahentes cum minoribus contra et preter formam superius denotatam potestatis vel vicarii arbitrio puniantur.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 15.

Un po' diversa nella forma, ma per la sostanza eguale alla precedente: è detto che oltre i pupilli seno interdetti a fare contratti, senza le debite forme, gli adulti, maschi e femine, inferiori ai 25 anni di età.

XXI.

De non faciendo contractum cum illo cui fuerit interdicta bonorum administratio.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 36).

Easdem constitutiones et ut via fraudibus precludatur Statuimus quod nullus faciat aliquem contractum cum aliquo cui per aliquem

iurisdicionem habentem interdicta fuerit suorum bonorum administratio absque presencia et auctoritate domini potestatis aut eius vicari. Si vero contrafactum fuerit contractus ipse nullus efficacie vel momenti (1) et contrafaciens scienter in libris decem bononeorum comuni forumpopilii condepnetur. Si vero ignoranter dicti potestatis arbitrio tantum facilius puniatur.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 19.

Identica nella sentenza e quasi nella forma alla precedente: la diversità maggiore è segnata in nota.

XXII.

De actibus et scripturis productis qualiter restituantur.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 37).

Constitutiones predictas sequendo, Statuimus quod potestas dicte civitatis forumpopilii vel eius vicarius coram quo fuerit in iudicio exhibita vel producta aliqua instrumenta acta vel scripture publice teneatur et debeat parti adverse si adversarium habeat ad peticionem producentis terminum statuere ad acipiendum copiam de productis si voluerit etiam ad opponendum contra ea quo termino elapso, parti producenti ad cuius peticionem si petierit notarius predicta producta registrare teneatur dicta instrumenta, et acta producta restituere debeat absque aliqua difficultate sua pena centum solidorum bononeorum comuni forumpopilii applicanda, et potestas seu vecarius eius teneatur constringere notarium ad restituendum seu ad restitucionem predictam sub pena predicta, et predicta locum habeant in causis civilibus ac mistis et in quolibet genere causarum.

XXIII.

Quod mariti lucrentur fructibus omnium rerum uxorum sive sint dotales sive non.

(*Statuti Forlivesi* — Lib, II. Rub. 41).

Item statuimus quod mariti lucrentur fructibus omnium rerum uxorum sive sint dotales sic non. Et quod ad restitutionem illorum

(1) Stat. B: *contractus ipso iure sit nullus efficaciae, vel momenti....*

fructuum nullo tempore teneautur ipsi vel eorum heredes Et idem dicimus de heredibus maritorum quousque dicte domine habitaverint cum eisdem ut eodem modo lucrentur fructibus dictarum rerum doctalium vel non dotalium ipsa domina morante cum eis nixi per maritum in sua ultima voluntate alind expresse fuerit ordinatum.

Stat. *B* Lib. III Rub. 11.

Identica nella sostanza e nella forma alla precedente.

XXIV.

Quod victus victori in qualibet causa civili et criminali vel mixta condepnetur in expensis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 44).

Item quia non solum calupniose set etiam temere litigantes penam merentur, Statuimus et ordinamus quod in qualibet causa civili criminali seu mixta victus debeat condepnari victori in expensis in causa vel eius occaxione factis non obstante quod in causa fuerit per partes prestitum de calupnia vel quodcumque aliud iuramentum, quo expense debeant per iudicem tassari primo prestito a victore vel si iudici videbitur possit tempore sententie vel pronunciationis victum in expensis condepnare et earum tassatione ut sepe fieri assolet sibi in posterum reservare.

XXV.

Quod cause et questiones seu lites que essent inter coniunctos compromictantur.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 46).

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua lix discordia causa vel controversia nota fuerit vel oriretur inter aliquos inter se ad invicem coniunctos vel cognatos usque ad quartum gradum consanguinitatis vel affinitatis inclusive, computando gradus secundum ius canonicum occaxione vel causa hereditatis vel divisionis bonorum vel quacumque alia occaxione vel causa dominus potestas qui nunc est et pro tempore erit et eius vicarius seu officialis teneatur et debeant ipsos litigantes vel contendentes personaliter et realiter ad penam

eorum vel alterius eorum arbitrio cogere ad compromictendum de ipsa lite questione controversia vel causa de iure tantum vel de iure et de facto prout ipsi potestati vel vicario seu officiali magis videbitur expedire in unum vel duos arbitros vel arbitratores per ipsas partes concorditer elligendos unum pro qualibet ipsarum partium elligendum qui arbitri vel arbitrator seu arbiter vel arbitratores teneantur et debeant ipsas lites questiones causas et controversias terminare et diffinire infra breve tempus per ipsum dominum potestatem vel eius officialem statuendum Quod si dicti arbitri vel arbitratores quando duo fuerint electi teneantur dicti potestas et vicarius seu officialis infra octo dies postquam per ipsas vel ipsarum alteram ipsi vel ipsorum alter fuerint vel fuerit requisitus vel requisiti elligere tercium qui cum ipsis duobus vel altero ipsorum teneantur ipsas lites et causas cognoscere si opus fuerit et determinare et diffinire infra brevem terminum per ipsum potestatem vel eius officialem statuendum. Et quod per ipsum unum primum arbitrum quando unus fuerit a principio concorditer electus vel per ipsos primos duos arbitros si fuerint concordia, vel per dictos tres vel per duos ex eis fuerit sententiatum laudatum terminatum vel diffinitum obtineat plenam roboris firmitatem et executioni mandetur per potestatem predictum vel eius officialem. Volimus tamen quod omnes arbitri elligendi cogantur per dictum dominum potestatem vel eius officialem ipsum arbitrium sen arbitramentum acceptare et iurare ad sacra dey evangelia manibus tactis scripturis eorum officium legatiter exercere. Hec omnia sint vera et observentur nixi debitum de quo esset vel erit questio lix vel controversia inter tales appareat publicum et liquidum instrumentum, quo casu hoc statutum non vendicet sibi locum.

XXVI.

De probatione filiationis et consaguinitatis (aggiunto da mano differente) *et mortis.*

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 47).

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis vel aliqua pecierit aliquid contra aliquem in iudicio tam filius vel pater vel mater vel avus vel avia vel vir vel uxor vel tamque consaguineus alicuius usque ad quartum gradum computando gradum secundum ius canonicum et negatum fuerit ipsum esse filium patrem. matrem. avum.

vel aviam. virum vel uxorem vel conseguineum Quod in omnibus dictis casibus ad probandum quod sit filius. pater. mater. avus. avia. vir. uxor vel conseguineus sufficiat probatio de publica voce et fama per tres testes ydoneos, et fidedignos, Et si negans persisterit in dicta negacione usque ad dictam probacionem condepnetur in tribus libris bononeorum eidem auferendis per iudicem coram quo erit questio inter eos, de facto massario comunis persolvendis ut etiam supra sub rubrica. Sufficiat etiam suprascripta probatio si negatum fuerit aliquem esse mortuum.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 20.

Identica nella forma e nella sostanza alla precedente; in B mancano solo le parole: *ut etiam supra sub rubrica.*

XXVII.

Quod filii familias possint in iudiciis interesse sine consensu patris.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 48).

Item statuimus quod filii familias masculi et femine maiores viginti annis comprendendo quemlibet suppositum patrie potestati possint per se et eorum procuratores in iudiciis interesse agendo et defendendo pro contractibus et quasi contrattibus ad se pertinentibus vel ab eis gestis Et etiam masculi procucatorio nomine aliorum Et quod non possit eis opponi quod noc sint integre persone nec etatis legiptime ad iudicium agitandum nec possit contra agitata in indiciis cum eis opponi exceptio nullitatis licet patris assensus vel autoritas non intervenerit in dicto iudicio qui consensus et autoritas non requiratur de cetero in tali iudicio cum filio familias habito nullum preiudicium fiat patri nec fiat executio contra patrem vel eius bona nixi in eo quod ad patrem pervenisset ex illo contractu vel quasi contractu vel alio actu habito cum filio. in hoc casu possit fieri executio contra patrem ratione iudicii habiti cum eo filia in eo quod ad eum pervenerit Et presens statutum et eius dispositio vendicet sibi locum in filiis familias maioribus viginti annis et in quolibet alio maiore viginti annis.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 21.

Identica nella sostanza e forma alla precedente.

III.

INCIPIT LIBER TERTIUS DE MALEFECIIS ET EORUM PENIS.

I.

De pena blasfemantis deum et beatam Virginem mariam eius matrem et alios Santos.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 1).

Statuimus et ordinamus quod si aliquis vel aliqua, seu siquis vel siqua maledixerit vel blasfemaverit deum vel sanctam Mariam semper virginem eius matrem solvat pro bapno vice qualibet massario comunis forumpopilii libras quinque hononeorum (1). Si vero alium sanctum vel sanctam dei qui maledixerit vel blasfemaverit in libris *decem* (2) bononeorum condepnetur comuni. Et quod sindici contratarum teneantur et debeant omnes suprascriptos blasfemantes accusare et denunptiare (3) Et quilibet etiam alius possit accusare et denunpciare tales el teneatur secretus (4) Et habeat dimidiam partem condepnationis et aliam dimidiam comune forumpopilii Et si blasfemator dey et beate marie virginis vel alterius eorum non solverit suprascriptam condepnationem infra decem dies a die condepnationis computandos ligatis manibus retro mictatur amum seu forfecchiam ad linguam et fustigetur et sic ducatur per civitatem forumpopilii cum tubis sonantibus (5) et credatur in omnibus premissis casibus accusatori seu denunptiatori cnm iuramento et uno bono teste et ydoneo (*aggiunto con diverso carattere:* qui teneantur secreti).

Stat. *B* Lib. V, Rub. 4, (parte 1).

Eguale alla precedente salvo le diversità segnate nelle note.

(1) Stat. B: *in libris vicentis bononeorum.*

(2) Questa parola è scritta sopra una raschiatura da mano differente. È certo un errore, essendo la pena superiore che per i bestemmiatori di Dio. La correzione probabilmente fu scritta da uno che lesse in Stat. B, nella Rub. riguardante il medesimo reato, *decem*, senza osservare che nello stesso Stat. B i maledicenti a Dio sono puniti di *vigenti libris.*

(3) In Stat. B manca questo periodo e ordinamento.

(4) In Stat. B non è fatto cenno di tale disposizione di secretezza.

(5) In Stat. B i bestemmiatori, che entro i dieci giorni non abbiano pagata la multa, sono bastonati: ai recidivi si amputava la lingua.

II.

De pena percucientis seu victuperantis figuram ymaginem vel picturam dey vel beale marie vel alterius sancti.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III. Rub. 2).

Item statuimus quod si quis tante temeritatis existens ausus fuerit manu vel alio membro ferro, ligno vel lapide seu alia quacunque re iniuriose percuttere victuperare corumpere per dispingere figuram picturam vel ymaginem dey vel beate marie semper virginis condepnetur comuni forumpopilii in libris viginti quinque bononeorum. Si vero figuram picturam vel ymaginem alterius sancti vel sancte vel etiam crucis percusserit victuperaverit corumperit vel spinserit condepnetur in libris decem bononeorum. Et quilibet possit predictos acusare et denunciare et habeant (sic) medietatem condepnationis et teneatur secretus, et potestas et eius officiales possint et debeant inquirere etiam ex officio. (*aggiunto con carattere differente:* Et si non solverit infra terminum incarceretur et in carceratis stet per sex menses).

Stat. *B* Lit. V, Rub. 4. (2ª parte).

(Vedi Rub. precedente: 1ª parte).

[illegible] *ausus fuerit* [illegible] *percu-* [illegible] *ymaginem* [illegible] *virginis.*

III.

[illegible]

[illegible] Rub. [illegible]

[illegible]

legio seu tiranno dare vel tradere procuraverit trattaverit vel cogitaverit et ad aliquem actum processerit in verecundiam detrimentum et iacturam dicti magnifici domini nostri. vel ipsam civitatem castrum vel fortiliciam rebellare vel actentare supra presupserit contra dictum magnificum et contra presentem statum tranquillum dicte civitatis Et de hoc constiterit domino potestati vel eius curie. fuerit vel veniet in forciam comunis et dicti domini potestatis ad caudam unius assini super una assa seu tabula lignea ligatus per civitatem forumpopilii trassinetur et post modum furcis laqueo suspendatur vel si maluerit potestas ei capud a spatulis amputetur ita quod penitus moriatur et omnia eius bona publicentur et deguastentur Et publicata et deguastata confiscentur camere magnifici domini nostri et ad ipsam cameram pleno iure perveniant, Si vero in forcia comunis vel domini potestatis non fuerit in avere et persona bapniatur et omnia eius bona camere confiscentur et destruantur et destructa et deguastata deveniant ad cameram predictam.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 5.

Se alcuno tradirà Forlimpopoli o la sua rocca o altro castello dell' Ill.mo Signore Antonello Zampeschi o penserà o tratterà tradimento alcuno contro detto Antonello, qualora cada in mano del potestà, legato sopra una tavola di legno sia trascinato a coda di cavallo e poi appiccato tanto che muoia; e i beni di lui siano confiscati e devastati. Se poi non sia caduto nelle mani della giustizia sia bandito in perpetuo e i suoi beni confiscati e devastati.

IV.

De homicidio et eius pena.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 4).

Statuimus et ordinamus quod si quis vel si qua in civitate forumpopilii eiusque villis et teritorio fecerit vel comiserit omicidium seu fieri vel comicti mandaverit seu fecerit vel facienti ad illud perpetrandum dederit studiose ex proposito auxilium consilium vel favorem vel socius fuerit facientis Et in forcia comunis forumpopilii vel domini potestatis fuerit capite puniatur ita quod anima a corpore penitus separetur. Si vero aufugerit et in forcia comunis vel domini potestatis non fuerit et citatus non comparuerit proce-

datur contra eum ab bapuum in avere et persona Et si in sua contumacia perstiterit per dominum potestatem et eius curiam condepnetur. Et quod si quo tempore in forciam dicti comunis vel domini potestatis pervenerit ei capud a spatulis in loco iusticie amputetur ita quod penitus moriatur eiusque bona comuni forumpopilii publicentur et in ipsum comune deveniantur et remaneatur (sic) publicata, quem sic bapnitum et condepnatum quilibet possit impune in avere et persona et rebus offendere et occidere. Nec liceat potestati vel ancianis seu consilio talem de homicidio condepnatum vel bapnitum de bapno extrahere aut ipsum exbanitum vel condepnatum permictere habitare in civitate vel territorio forumpopilii nixi de expressa voluntate et mandato domini predicti nostri. Si vero non studiose nec ex proposito set casu homicidium factum fuerit si ille qui fecerit pervenerit in forcia comunis puniatur arbitrio domini potestatis casu culpa negligencia et personarum conditionibus dilligenter actentis. Si vero in forcia comunis non pervenerit et potestati vel eius curie constiterit quod homicidium fuerit casuale et citatus non comparuerit ponatur in bapno in libris CCCC bononeorum de civitate et territorio forumpopilii. Et si in termino non comparuerit condepnetur in libris CCCC bononeorum in bapno contentis et bona eius publicentur et publicata deveniant in comune usque ad dictam quantitatem.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 6.

Per l'omicida la morte: se sia fuggito il bando capitale e la confisca dei beni, e quando sia preso venga condotto all'estremo supplizio, ma sia annullata la confisca dei beni *purchè* il delitto non sia stato compiuto dietro preghiera, prezzo o con premeditazione, [illegible] contro il potestà o altro rettore del Comune, contro un Anziano in carica o contro il padre, o altro ascendente per linea maschile o un figlio, o un fratello consanguineo, o uno zio paterno.

V.

[illegible] et eorum pena et in civitate vel comitatu forumpo-[illegible] possint (sic) *morari aliquis assassinus.*

(Statuti di Forlì — Libro III, Rub. 5).

[illegible] ordinamus quod nullus assassinus aut vulgo infa-[illegible] assassinus quod percusserit occiserit vel vulneraverit

aliquam personam vel quod sit usus talia comictere prece vel precio aut mercede vel precibus alicuius vel aliquorum el nullus publicus vel manifestus latro vel derobator stratarum vel rebellis dicti magnifici habitare stare vel morari debeat in dicta civitate eius comitatu territorio vel villis nec ibidem receptari vel reducat publice vel occulte Et si aliquis talis assasinus vel asuetus talia comictere vel publicus vel manifestus latro vel derobator stratarum vel rebellis predictus in dicta civitate vel comitatu seu villis repertus fuerit et in forciam comunis forumpopilii et domini potestatis pervenerit aliquo tempore ea die vel sequenti si de predictis vel aliquo predictorum constiterit domino potestati vel eius curie ad locum iusticie et furcis laqueo suspendantur vel ey capud a spatulis amputetur ita quod penitus moriatur Et quod nemo tales debeant tenere vel receptare Et quod si quis tales vel ipsorum aliquem tenuerit vel receptaverit vel morari fecerit per dominum potestatem in libris XXV bononeorum massario comunis cum effectu persolvendis condepnetur. Insuper statuimus quod si quis in dicta civitate vel villis seu territorio eius aliquem propter pecuniam vol precium vel propter preces alicuius occiderit vel animo occidendi vulneraverit et in forcia comunis vel domini potestatis pervenerit ad caudam somerii ligatus super assa suppinus per dictam civitatem strasinetur et ad locum iustice ducatur et ibi furcis per gulam laqueo suspendatur ita quod penibus moriatur in ibi in ipsis furcis ad minus per mensem unum suspensus permaneat. Si vero in forciam comunis vel domini potestatis non fuerit in dicta strasinatione et suspensione et in persona et avere bapnetur Et si quo tempore in forcia comunis et dicti domini potestatis vel eius sucessoris pervenerit traginetur et suspendatur et suspensus maneat ut superius est expressum.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 13.

I sicari che per guadagno o preghiera uccidono una persona siano dannati a morte: e i banditi per tale reato possano venire offesi impunemente. Quando per ferita debilitano o troncano un membro o cavano un occhio, se per prezzo la morte: se per preghiera l'amputazione della destra, che però si può redimere pagando 50 lire fra i dieci giorni dopo la sentenza. Nelle altre ferite con effusione di sangue per pena è stabilita l'amputazione della destra, se il delitto fu compiuto per prezzo; per preghiera invece la

multa di 100 ducati. Nelle ferite senza sangue ai sicari per prezzo la multa di 300 lire e l'esilio perpetuo; per preghiera la multa di 200 lire. Alle stesse pene sono condannati i mandanti o i depositari del danaro pattuito.

VI.

De maleficiis et feritis cum armis cum sanguine et sine etcetera.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 6).

Item statumus et ordinamus quod si quis vel si qua percusserit aliquam personam in civitate villis vel territorio forumpopilii cum spata spontone cultello feritorio. roncone. falzone. lancia. bastone fereo, quadrello, muschetta. vertone. vel quacunque alia re ferea plumbea vel metalica vel baculo vel bastone ligneo seu lapide vel tegula in facie cum sanguinis effuxione ex qua percussione signum evidens appareat ita quod evidens cicatrix ibi sit perpetuo permansura condepnetur talis percussor per dominum potestatem et eius curiam in libris L bononeorum comuni forumpopilii persolvendis.

Si vero ille qui vulneratus vel percussus fuerit in facie cum aliquo genere armorum ex supradictis vel aliis et cum sanguinis effuxione perdiderit nasum occulum aut linguam condepnetur percussor comuni forumpopilii in libris centum bononeorum.

Et eadem pena condepnetur si occaxione dicte percussioni perdiderit auriculam.

Si vero partem auricole perdiderit silicet minorem quam dimidiam in dimidia dicte pene condepnetur.

Si vero percussus in facia cum aliqua ex dictis armis cum effuxione sanguinis propter talem percussionem perdiderit dentes seu dentem aliquem de ore cichatrice tamen vel signo evidenti exterius propter talem percussionem non remanente condepnetur percussor in libris XXV bononeorum.

Signo autem evidenti seu cicatrice ibi propter talem percussionem silicet in facie exterius apparente et perpetuo permansura condepnetur percussor in libris L bononeorum.

Si vero ex tali percussione facta in facie cum sanguinis effuxione percussus non perdiderit aliquid ex dictis menbris nec dentem, et cicatrix vel signum evidens perpetuo permansurum non appareat condepnetur talis percussor in libris quindecim bononeorum.

Si vero quis cum predictis vel aliquo ipsorum percusserit aliquam

personam in facie sine sanguine effuxione et etiam sine aliquo signo vel cichatrice ·perpetuo permansura condepnetur talis percussor in libris decem bononeorum.

Si autem quis percusserit aliquam personam in facie (*aggiunto sopra linea e da mano differente:* vel in capite) sine armis siquidem cum manu, cum pede. allapa. pugno. vel calce dando si ex dicta percussione sanguis exiverit condepnetur percussor in libris decem bononeorum.

Si vero (*aggiunto sopra linea:* quis percussit: *e di seguito nella linea ma sopra una raschiatura:* in capite: *quindi cancellato da un frego d' inchiostro:* in brachio) si cum sanguine percusserit in libris decem bononeorum condepnetur.

Si vero sanguis non exiverit et percussio facta fuerit cum manu vel pede vel alio menbro talis percussor condepnetur in libris quinque bononeorum (1).

Si vero quis percusserit aliquam personam cum aliquo genere armorum de ferro vel de ligno vel cum lapide vel tegula vel simili in capite vel alia parte corporis preterquam in facie cum effuxione sanguinis absque amissione vel debilitatione alicuius membri condepnetur percussor comuni forumpopilii in libris L bononeorum.

Si vero talis percussio fuerit sine sanguinis efuxione in libris XXV bononeorum condepnetur.

Si vero ex tali percussione cum quocumque de genere armorum predictorum vel aliorum percussus perdiderit manum vel pedem vel alium membrum fuerit perpetuo debilitata (sic). condepnetur percussor in L libris bononeorum (*segue in carattere più minuto:* et amissione similis membri).

Si perdiderit unum digitum tantum de manu ut de pede (*segue cancellato da una linea d' inchiostro:* in libris L bononeorum) condepnetur percussor (*segue in carattere più minuto:* videlicet de manu in libris L et de pede in libris XXV).

Si vero perdiderit duos (*segue cancellato da una linea:* condepnetur in libris bononeorum percussor si vero perdiderit) tres vel plures condepnetur ac si perdiderit manum vel pedem. Et ut dicta maleficia ut iura clamant non remaneant impunita Statuimus et declaramus quod si in aliquo ex dictis casibus in quibus percussus perdiderit membrum vel debilitatum omnino (*corretto erroneamente da mano diversa in:* animo) fuerit aliquid ex dictis vel eius partem percus-

(1) A qnesto punto finisce il foglio 21 pag. 2 del nostro codice: dopo è avvenuta una trasposizione di fogli poichè il 23° è la continuazione del 21°, e il 22° del 23°.

sor condepnetur pecunialiter ut superius est expressum et condepnatus non solverit infra decem dies pecuniam in qua extitit condepnatus a die condepnationis computandos quod tunc elapso dicto termino si percussor sit presens et in forcia comunis et non solverit eidem percussori similem membrum vel eius pars prout percussus perdiderit in loco publico iusticie amputetur vel si domino potestati visum fuerit dictum membrum non amputandum talis percussor in carceribus comunis macerandus perpetuo teneatur donec dictam condepnationem solverit cum effectu et cum quarto pluri, Si vero percussor fuerit absens et contumax bapniatur et ponatur in bapno et condepnetur per potestatem secundum commissa. per eum. secundum modum et formam superius stabilitus (*corretto da mano differente in:* stabilitas). Si vero quis cum predictis armis fereis vel aliquo ipsorum insultaverit aliquam personam et admenaverit cum ipsis armis vel altero ipsorum contra aliquem et non percusserit condepnetur dictus insultans comuni forumpopilii in libris decem bononeorum Si quis autem cum dictis armis fereis vel aliquo ipsorum insultaverit aliquam personam et non admenaverit habendo tamen aliquid ex dictis armis in manu vel ponendo manu ad aliquid ex eis tunc condepnetur talis insultas (sic) et non admenans in libris quinque bononeorum et perdat arma.

Si vero insultaverit et non posuerit manum ad arma vel ea in (*segue una parola logorata, forse:* manu) non habuerit tunc condepnetur in libris duabns et solidis decem bononeorum et perdat arma.

Si vero quis insultaverit et admenaverit contra aliquam personam cum aliqua alia re que non sit de ferro et non percuserit tunc condepnetur in libris quinque bononeorum dictus percussor.

Si vero quis insultaverit aliquem manu vacua et non admenaverit tunc condepnetur talis percussor in libris una bononeorum comuni.

Quicumque vero percusserit aliquam personam cum pugno seu palma in aliqua parte corpori preterquam in facie vel capite vel aliquem alium actum iniuriosum simile fecerit et sine sanguine tunc condepnetur talis delinquens in libris duabus bononeorum.

Si vero sanguis exiverit ex tali percussione tunc condepnetur talis percussor in libris quinque bononeorum comuni.

Si vero decapillaverit scarmenaverit spenserit aliquam et in terram proiecerit et sanguis non exiverit in libris duabus et solidis decem bononeorum condepnetur.

Si vero sanguis exiverit de alia parte corporis quam de facie condepnetur talis delinquens in libris quinque bononeorum.

Si vero sanguis exiverit de facie condepnetur delinquens in libris decem bononeorum.

Si vero solum decapilaverit spinserit spadesaverit (1) seu similem actum iniuriosum fecerit et in terra non proiecerit ipsum. nec ipse dicta occaxione ceciderit nec sanguis exiverit tunc condepnetur delinquens in libris duabus bononeorum.

Si quis scarpelaverit seu raschaverit aliquam personam manibus et ungulis siquidem in facie et sanguinem fecerit in libris quinque bononeorum talis delinquens condepnetur.

Si vero in alia parte corporis cum sanguine condepnetur in libris duabus bononeorum comuni.

Hoc tamen semper salvo el intelecto quod si uno ictu cum una manu fecerit pluries reschaturas vel scarpelaturas pro una tantum habeatur licet quilibet digitus fecerit una.

Quicunque dixerit contra aliquam personam verba iniuriosa condepnetur pro quolibet verbo iniurioso in solidis XX bononeorum.

Salve quod si quis riempropaverit alicui mortem patris sui. avi. filii. vel nepotis vel fratris occisi. seu vulnus sibi vel alicui ex predictis factum condepnetur talis rempropans in libris sex bononeorum pro vice qualibet.

Si vero reimpropaverit mortem vel vulnus factum alicui alteri eius consanguineo linea usque in quartum gradum inclusive. tunc condepnetur talis impropans in libris tribus bononeorum.

Volimus etiam quod predicte pene que locuntur de verbis iniuriosis si fiant per mulieres inter se vel inter ribaldos inter se tantum vel per minores XVIII tam inter se quam inter alios mittigentur arbitrio domini potestatis personis. caùsis. locis. et qualitatibus dilligentur consideratis.

Verum si aliquis aliquam personam insultaverit vel agressus fuerit cum aliquibus ex predictis armis vel quibuscumque aliis similibus vel dissimilibus et in ipso insultu seu agressura percusserit sen vulneraverit condepnetur solum de percussione vel de vulnere secundum modum et formam et casum superius declaratum et non de agressura et insultus penitus cum dicta percussione et vulnere confundatur.

Si vero uno impectu dixerit verba iniuriosa et subito percusserit

(1) Corrispondente alla parola dialettale di Romagna *spafassare* spingere qua e là violentemente.

cum armis vel sine tunc condepnetur percussor de percussione tantum secundum tenorem presentis statuti et non de verbis iniuriosis. set ipsa verba iniuriosa penitus remaneant in dicto casu impunita et confusa cum dicto maiori excessu. Si vero insultaverit et admenaverit cum armis suprascriptis fereis vel non fereis, et tunc verba iniuriosa dixerit uno impettu et non percusserit de solo insultu cum admenacione condepnetur ut supra continetur et non de verbis iniuriosis.

Si vero fecerit insultum com armis vel sine et verba iniuriosa et non improperatoria mortis simul et uno impectu sine admenacione percussione vel vulnere tunc de insultu solum modo condepnetur ut supra continetur et non de verbis iniuriosis.

Si autem quis plura vulnera vel percussiones cum armis prefatis vel aliquo alio genere armorum vel instromento ad nocendum intullerit aicui cum effuxione sanguinis vel sine simul vel separatim condepnetur pro quolibet vulnere vel percussione illato vel illatum secundum formam et tenorem superius declaratos habita discretione et consideratione in qua parte corporis percusserit vel vulneraverit et si cum sanguine vel sine et de aliis ut supra feriatim continetur de quolibet casu emergibili et simili eidem.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 7ª. 8ª.

Chi, armato, insulta senza por mano alle armi è punito con la multa di 3 lire: con dieci invece quando fa atto di colpire senza però colpire: con 5 quando pon mano alle armi ma non fa l'atto di colpire. L'insulto a mano armata in casa d'altrui è multato con 50 lire: se più sono gl' insultanti, l'autore del delitto o il primo insultante sia punito con 100 lire di multa: più mite la pena qualora l'insulto venga fatto senza armi.

Le parole ingiuriose unite all' insulto sono punite con la multa di lire 10. (Rub. 7).

Nella Rub. 8ª. sono considerate le percosse e le varie ferite inferte con armi e punite secondo la loro gravità: da 100 lire quando per ferita è andato perduto il naso, un occhio, la lingua o l'orecchia, a 50 lire se alcun membro resta debilitato o rimane in viso cicatrice evidente, a 2 lire quando le percosse non sono date in viso e senza spargimento di sangue.

Nei casi di un membro debilitato, di perdita del naso ecc. se il multato non paga la pena entro i dieci giorni dopo la condanna sia

amputato di uu simile membro: oppure, ad arbitrio del potestà, messo in carcere e lì tenuto finchè non abbia pagato.

Le parole ingiuriose sono punite con due lire di multa: sono tuttavia esenti le donne « *quibus per fragilitatem sexus permittimus dicta verba proferre* ».

VII.

De mictigatione penarum propter confessionem pacem. solutionem. in quindecim dies et nimiam paupertatem et augumentacione eorum propter. negationem.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 7).

Item laudabilis constitutionis etcetera statuimus et ordinamus quod cum pro maleficio procedetur contra aliquem in curia domini potestatis forumpopilii vel alterius iurisdicionem habentis super aliquo crimine ex quo pena pecuniaria esset imponenda sive pena sit per statuta limitata sive arbitrio iudicis statuenda et reus contra quem proceditur per modum inquisicionis accusacionis vel denunpciacionis compareat et in prima responsione quam fecerit ad accusationem inquisicionem vel denupciationem sponte confiteatur delictum et adversario cui intulerit iniuriam vel cum heredibus pacem habuerit et ipsam produxerit in publicam formam ante sententiam, et pecuniam in qua postea fuerit condepnatus cum effectu cum diminutione et limitacione infrascripta solverit infra (*segue una raschiatura da cui appare un* quem o quim) decim dies late sententie computandos et ipsum condepnatum appareat [1] evidenter laborare nimia paupertate omnibus hiis quatuor concurentibus soluta infra decem dies quarta pars pene seu pecunie in qua fuerit condepnatus seu iu qua debuerit condepnari ab aliis tribus partibus dicte condepnationis liberetur et processus et sententia canceletur in totum. Si vero ut predicitur confessus fuerit delictum et alia tria non concurant tunc quarta pars pene predicte propter beneficium confessionis ex eius condepnatione effectualiter minuatur Et si cum predicta confessione habuerit solam pacem vel solam (*segue sopra linea con carattere diverso:* solutionem) confessionem infra dictum terminum vel niniam et veram paupertatem ei dimidia pene qua condepnari debeat si aliqua dictarum quatuor condepnationum

[1] Così è scritto negli *Statuti Forlivesi*: in quelli di Forlimpopoli si legge chiaro *appa*, il resto della parola è raschiato.

seu qualitatum vel beneficiorum non cureret. Si vero confessus non fuerit nec alia beneficia habuerit set solum infra dictum terminum decem dierum penam solverit quarta pars pene sibi de gratia minuatur. Si vero non fuerit confessus ut predicitur nec infra dictum terminum penam solverit set pacem tantum vel nimiam pauperitatem tantum; quarte partis pene fiat remissio. Et pro ambabus simul silicet pace et gravi paupertate quarte partis pene fiat. Si vero cum solucione infra dictum terminum pacem vel gravem pauperitatem habuerit tercia pars pene minuatur eidem Et si cum solucione infra dictum terminum habuerit pacem et pauperitatem predictam medietatis pene indulgenciam consequatur Et quia nolenti benedicione ipsa non immerito prolungatur Statuimus quod qui ut predicitur confessus non fuerit quando primo respondidit accusationi inquisicioni seu denuptiationi et postea convictus fuerit in quarto pluri condepnetur Et quod qui condepnationem non solverit infra decem dies post sententiam latam quartum plus pene contente in condepnatione solvere teneatur.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 23.

Ai rei confessi, nella prima interrogazione, o aventi fatta pace coll'offeso è rimessa la metà della pena. E quei condannati che entro i 10 giorni pagano la multa loro inflitta l'avranno diminuita di tre soldi ogni lira. Sono espulsi da questo beneficio i bestemmiatori e sacrileghi, coloro che furono trovati da qualche officiale in delitto flagrante, e quelli che con premeditazione hanno commesso un crimine.

VIII.

De augumentacione penarum in certis casibus.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 8).

Item earumdem constitucionum mentes sequentes Hoc statuto perpetuo valituro ordinamus et firmamus quod si quis de civitate et comitatu forumpopilii vel aliunde tante temeritatis vel presuptionis extiterit quod dominum potestatem vel eius vicarium officialem vel notarium eius sotium vel famulum seu famulos vel ipsorum aliquem vel aliquem alium officialem per magnificum dominum nostrum in dicta civitate extitentem offenderit cum armis vel sine

armis vel offendi mandaverit vel ad id fuerit auxiliator fauctor vel consultor ipsis sedentibus pro tribunali pro redendo (*sott.* iure) sedentibus vel alibi in opportuno exercitio sui officii dum aliquem actum iurisdicionalem pro officio exerceat in quadruplum eius quod si privatam personam offenderet condepnetur. Si autem predicta comiserit alias silicet non sedentibus pro tribunali nec officium exercentibus durante tamen tempore eorum officii vel tempore sindacatus in aliquem predictorum protestatis vel officialis in triplum eius quod si privatam personam offenderit puniatur et eadem pena puniatur offendens advocatum vel procuratorem fisci.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 22.

La pena pecuniaria è raddoppiata per chi offende un ufficiale nelle sue funzioni o un Anziano. Egualmente per chi delinquisce in una Chiesa, in un Cimitero o altro luogo sacro, o alla presenza d'un ufficiale che esercita giustizia, o nel palazzo di residenza del Potestà, o nel Consiglio generale, o durante l'udienza degli Anziani, o nella pubblica piazza: così il doppio per le colpe commesse di notte, nel dì di Natale, dell'Annunciazione e Assunzione della Madonna, di Pasqua e Pentecoste, oppure quando per sospetto alcuno sono chiuse le porte della città ovvero la città o le porte vengono acconciate o atterrate: il doppio pure ai contadini e forensi che offendono un cittadino di Forlimpopoli. Quelli che offendono con un schiopetto o un archibugio sono puniti col quadruplo.

IX.

Quod potestas et eius iudex seu officialis possint per modum inquisicionis super omni maleficio procedere et diffinire preter quod in casibus hic exceptis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 10).

Quia boni rectores (sic) est malicia et malefactores per omne modum quo possunt invenire et ipsos repertos malefactores pena debita castigare. Statuimus et ordinamus quod potestas et eius vicarius seu officialis possint de omni crimine delicto et excessu commissis et perpetratis tempore sui officii et per tres menses ante initium temporis sui officii procedere etiam per viam inquisicionis ex suo officio et de ipsis et super eis diffinire absolvendo vel con-

depnando preterquam de adulterio, et peccato criminali in quo sine accusacione vel denuptiatione non precedant et preterquam de levibus infuriis de verbis vel factis non in eorum presencia factis et commissis et inter quascumque personas et maxime inter mulieres baratores et ribaldos: non possint inquirere de aliqua iniuria facta sine armis fereis et sine multa sanguinis effuxione et sine membrorum vel partis membri mutilatione vel debilacione commissa per patrem matrem vel avum et filios vel nepotes. per maritum in uxorem. per fratres inter se invicem cohabitantes in eadem familia insimul, vel inter minores (*segue cancellato da una linea*: quatuordecim) duodecim annorum inter se invicem, vel similibus casibus, De criminibus vero excessibus et delictis commissis et perpetratis per maius spatium temporis quam trium mensium ante tempus initi sui officii non possint procedere nixi per modum et viam directe accusacionis.

X.

De latronibus robatoribus et furibus et eorum penis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 12).

Statuamus et ordinamus quod publici et famosi robatores et latrones furcis laqueo suspendantur ita quod penitus moriantur si in fortiam comunis et domini potestatis pervenerint alias ad dictam penam penitus condepnetur Eadem pena plactenter itinerum frequentatorum agressores si ipsa agressione aliquem occiderint vel aliquem per violentiam re valente X libras bononeorum vel ab inde supra derobaverint. Si vero aliquis alias non male fame per vim rem aliquam abstulerit vel rapuerit siquidem fuerit talis valoris res XXV florenorum auri vel ab inde infra usque in valorem X florenorum aurum auri exclusive condepnetur in (*segue una raschiatura sulla quale è scritto:* libris) quinquaginta bonaneorum et in restitutione (*corretto da mano diversa in;* restitutionem) rey ablate parti. quam penam si non solverit infra decem dies post latam sententiam et in forciam comunis et domini potestatis (*aggiunto sopra linea:* fuerit) ei manum dextram in loco iusticie amputetur alias ad dictam manum amputationem sub condicione si non solverit condepnationem predictam infra dictum terminum etiam condepnetur. Si vero res vi ablata seu derobata per talem non publicum vel famosum latronem et alias non male fame fuerit valoris decem florenorum vel ab inde infra (*segue scritto sopra una raschiatura:*

in libris vigintiquinque bononeorum) comuni condepnetur et restitucione rey ablate vel eius exstacionis parti: quam penam si non solverit infra decem dies a die sententie computandos debeat per civitatem forumpopilii tubis sonantibus publice fustigari. Si vero res ablata vel derobata fuerit maioris valoris XXV florenorum usque in centum fiorenos auri inclusive et talis derobans vel vi rapiens non fuerit alias male fame (*seguono alcune raschiature su cui si legge:* in libris centum bononeorum) condepnetur et in resticionem rey parti. quam penam si non solverit infra decem dies a die sententie computandos per civitatem tubis sonantibus fustigetur et postea ei manus amputetur et in carceribus postea teneatur quousque parti satifecerit. Si vero non fuerit in forcia comunis vel potestatis set fuerit contumax eodem modo in dicta pena et restitucione et fustigacione et manus amputatione et carceratione sub dicta condicione et modo condepnetur. Si vero res ablata fuerit veloris a centum florenis supra quantumcumque sit summa furcis laqueo suspendatur ita quod penitus moriatur Et nichillominus in restitucione rey ablate vel eius valoris parti lexe effectualiter condepnetur.

Qui autem non violenter set furto rem aliquam aceperit si ipsa res fuerit valoris centum solidorum vel ab inde inde infra tunc pro primo furto condepnetur per dominum potestatem in libris decem bononeorum. Pro secundo vero furto condepnetur in libris XV bononeorum. Pro tercio vero condepnetur in libris XXV bononeorum quam penam si non solverit infra decem dies post sententiam auricula amputetetur Et si non solverit penam pro primo et secundo furto suprataxatum infra dictos decem dies post sententiam computandos sonantibus tubis fustigetur. Si vero res furata fuerit maioris valoris quam quinque librarum usque ad valorem XXV librarum inclusive tunc pro primo furto in libris XXV bononeorum condepnetur. Pre secundo condepnetur in libris XL bononeorum. Pro tercio in libris L bononeorum condepnetur. Et si non solverit penam primi furti infra dictos X dies ut premictitur fustigetur. Et si vero non soiverit dictam penam secundi furti infra dictos decem dies ei auricula amputetur. Si vero non solverit dictam penam tercii furti infra dictos decem dies ei manus dextra amputetur. Et in omnibus casibus suprascriptis condepnetur furtum faciens parti ad restitucionem rex furate vel eius exstimacionis.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 12.

I furti sono puniti secondo il valore della roba rubata, dalla

multa di cinque lire fino alla forca: chi non paga le multe è punito coll'esilio, o coll'amputazione dell'orecchio e della mano e dell'occhio: la pena aumenta secondo i casi di reciditività.

XI.

De pena peribentium in iudicio falsum testimonium.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 16).

Statuimus et ordinamus quod quicumque in iudicio in aliqua causa civili vel criminali seu mixta iuratus tamen licet forte alias non legiptime falsum testimonium dixerit aut falsum testem scienter produxerit aut eo et eius testimonio scienter usus fuerit condepnetur in libris (*segue sopra una raschiatura:* L) bononeorum comuni forumpopilii quam penam si infra X dies falsus testis non solverit computandos a die condepnationis lingua sibi in loco iusticie amputetur ita quod officium loquendi omnino perdat. Producens vero vel eo utens si non solverit dictam penam infra dictos decem dies per civitatem forumpopilii subis sonantibus fustigetur et causam in qua talem (*segue cancellato:* instrumentum) falsum testem produxerit vel eius testimonio usus fuerit perdat omnino.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 14 (Parte 2ª).

Anche qui il falso testimonio è colpito dall'identica pena: chi si serve di teste falso vien punito con la multa di 100 lire, di 50 invece chi ha spinto o mandato alcuno a giurar falso, purchè non abbia egli stesso falsificato qualche istrumento chè allora la pena è di 100 lire.

La multa di 10 lire è inflitta a chi usa di misure e pesi falsi o a chi vende vino con misure false o non bollate.

XII.

De pena notarii qui scienter falsum istrumentum scripserit.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 15).

Statuimus et ordinamus quod quicumque notarius, vel non notarius scripserit vel scribuerit vel scribi vel fabricari fecerit falsum instrumentum in formam publici instrumenti vel in libro suorum

procoliorum in libris centum bononeorum comuni forumpopilii condepnetur. et in refficione dapnorum et expensarum quas pars lexa passus fuerit occaxione predicta. et istrumentum seu carta ipsa non valeat ipso iure. qua pena si non solverit infra decem dies post sententiam ei manus dextra in loco iusticie ei amputetur ita quod a brachio penitus separetur. Et sententia contra talem feritur feratur publice in consilio generali et dictus falsarius teneat mitriam de carta in capite ubi sit scriptum nomen et pronomen falsarii et litera grossa et legibili vulgari videlicet: *io so chotale de chotale* et ponendo nomen falsarii et patris eius. que mitria postea in palacio potestatis ibi perpetuo permansura suspendatur.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 14 (Parte 1ª).

Al notaro che scriva un istrumento falso sia amputata la mano destra: a chiunque altro colpevole del medesimo delitto la multa di 50 lire.

XIII.

De raptu mulierum. furnicatione et alio peccato carnali (1).

Statuimus et ordinamus quod si quis maior sedecim annis virginem etiam innuptam vel mulierem nuptam vel etiam viduam bone fame violenter rapuerit cognoverit condepnetur (2) pena capitis puniatur. Si quis vero uxorem alterius contra mariti voluntatem retinuerit et ipsam volentem carnaliter cognoverit condepnetur in libris L bononeorum Si vero quis uxorem alterius in domo viri non tamen alias rettinendo voluntatem cognoverit in libris XXV bononeorum condepnetur pro qualibet vice. Si vero ipsam volentem cognoverit carnaliter in domo cognoscentis marito ignorante in libris XX bononeorum tantum modo condepnetur. Si vero, marito volente et conseciente scienter quis uxorem ulterius carnaliter co-

(1) La parola *carnali* è scritta sopra una raschiatura nel mezzo della quale appare un g: probabilmente la parola primitiva era *originali* come leggesi nelle rubriche precedenti gli Statuti.

(2) Sull' ultima sillaba *tur* appare il segno di una linea di cancellazione.

gnoverit in nullo condepnetur. Volimus tamen quod in omni casu quo mulier sine voluntate et consensu viri sui sponte comiserit (*corretto da mano diversa in:* conseserit) ab aliquo alio quam a viro suo carnaliter se cognosci ipso facto perdat dotem suam que dos huius statuti vigore eius marito libere applicatur.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 18.

Il concubinato è punito, tanto nell' uomo quanto nella femmina, con multe: le concubine di sacerdoti o uomini Religiosi più severamente e frustate e mandate in esilio. Lo strupro violento (eccetto su meretrici o donne consuete a peccare) è punito colla pena capitale: con la multa di 50 lire se la donna o fanciulla è volente. La relazione carnale con monaca o rinchiusa in monastero, è sempre punita con la morte: chi penetra in un convento a scopo di libidine, se non riesce nell' intento, abbia il piede destro tagliato. La sodomia per la prima volta è castigata con multa gravissima, la seconda con la morte.

XIV.

De prohibita armorum portacione et portantium (aggiunto con differente scrittura: *arma*).

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 11).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona civis vel forensis audeat vel presumat per civitatem forumpopilii portare aliqua arma offensibilia sine expressa licentia domini potestatis sub pena librorum trium bononeorum pro qualibet vice et quolibet genere armorum offensibilium. Et sub pena solidorum (*segue scritto da mano diversa*: quinque) bononeorum pro quolibet genere armorum defensibilium pro qualibet et etiam perdat ipsa arma et comuni forumpopilii applicetur. (*Segue scritto in carattere più piccolo e da mano differente*: hoc statutum non vendicet sibi locum in civibus et districtualibus forumpopilii directis per viam a domo ad portam et a porta ad domum pro eorum factionibus ymo sit licitum eis portare arma sine licentia dummodo per viam non faciat residentiam).

XV.

De pena intrantis civitatem vel inde exeundi aliunde super (1) *portam.*

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 20).

Item quod qui non intrat per ostium fur et latro presumitur statuimus quod quacumque persona intraverit vel exiverit de civitate forumpopilii aliunde quam per portam dicte civitatis in libris L bononeorum condepnetur et in maiori pena si placuerit domino potestati personarum et facti qualitate consideratis.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 24.

Chi entra o esce di città per altro luogo che le porte è condannato, se di giorno è caduto in colpa, alla multa di 100 lire: il doppio se di notte. E se entro un mese non avrà pagato gli sia amputato un piede: lasciando però al potestà di diminuire la pena secondo i casi.

XVI.

De denunciis faciendis per sindicos portarum et villarum.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 21).

Item ut maleficia non remaneant impunita statuimus quod sindici contratarum seu villarum forumpopilii teneantur et debeant infra terciam diem a die commissi maleficii denunciare in scriptis omnia et singula maleficia de die vel de nocte in eorum portis seu contratis (2) vel villis domino potestati (3) seu eius officiali sub pena solidorum XL (4) bononeorum pro quolibet et qualibet qua denuptiare obmiserint aliquid ex maleficiis antedictis: preter verba iniuriosa ad quorum denunptiacionem minime teneantur. etiam in ipsis

(1) *Stat. Forlivesi* quam per.
(2) Stat. B: *sindicatibus.*
(3) Stat. B: *denuntiare notario ad maleficia deputato.*
(4) Stat. B: *in libris quinque bononeorum.*

denunciis ponere mensem diem et locum commissi maleficii et testes qui fuerunt presentes negocio seu maleficio commisso.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 2.

Eguale alla precedente salvo le differenze segnate in Nota: per giunta si legge: *Volumusque dictos sindicos durante eorum officio esse immunes a custodiis, et aliis oneribus personalibus dicti comunis, et non aliam immunitatem habere debeant.*

XVII.

De pena eius qui non probaverit accusationem.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 22).

Statuimus et ordinamus quod si quis contra aliquem poresserit aliquam accusacionem vel denunciationem de aliqua iniuria vel delicto vel offensa sibi facitis vel de aliquo crimine de quo competat ius accusandi et ipsam accusacionem non fuerit prosecutus et eam non probaverit infra terminum sibi per potestatem vel eius officialem assignatum condepnetur comuni forumpopilii in libris decem bononeorum si accusacio facta fuerit de privatis delictis seu criminibus. Si vero facta fuerit accusacio de aliquo publico crimine pro quo imponi debeat secundum statutum forumpopilii pena mortis vel mutilacione alicuius membris tunc accusator non prosequens vel non probans suam accusacionem condepnetur in libris XXV (1) bononeorum comuni. Hoc statutum non vendicet sibi locum contra sindicos contrattarum vel villarum qui denunciationes quos fecerint eorum officium exercendo non probaverint nec in dapnis datis locum habeat hoc statutum.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 25.

Identica alla precedente nella sostanza e quasi nella forma, eccetto la differenza ricordata in nota.

(1) Stat. B: *quinquaginta.*

XVIII.

De carceratis et processibus eorum finiendis.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 24).

Statuimus et ordinamns quod quicumque fuerit missus in carceribus comunis forumpopilii vel in palacio deteptus occaxione alicuius maleficii potestas teneatur processum accusationis denuntiationis vel inquisicionis formatum contra eum expedire et diffinire absolvendo vel condepnando infra quatraginta dies (1) a die carcerationis vel detentionis numerandos sub pena librarum X (*segue una raschiatura*) bononeorum de eius salario per massarium rettinendas. Et quod nullus possit detineri in carceribus comunis vel palacio qui voluerit et paratus sit dare cum effectu ydoneos fideiussores parendo mandatis domini potestatis et eius curie et de solvedo (sic) condepnationem de eo fiendam vel quod de iure debuerit nixi esset detemptus pro tali maleficio quod pena mortis esset imponenda (2).

Statuto *B* Lib. V, Rub. 26.

Identica alla precedente salvo le due differenze notate.

XIX.

Infra quantum tempus finire debeant cause criminales.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 25).

Item littibus finem imponere cupientes statuimus et ordinamus quod dominus potestas et eius curia teneantur et debeant omnes processus criminales vel qui per ipsos incohatos sive sint accusationum sive inquisitionum vel denuntiationum infra duos menses (*segue scritto con diverso carattere*: utiles et) computandos a die porette accusationis vel denunciacionis vel formate inquisicionis expedire finire et determinare absolvendo vel condepnando. Et hoc si ille

(1) Stat. B: *viginti dies.*
(2) In Stat. B seguono le parole: *vel ubi ingeretur pena sanguinis.*

contra quem proceditur fuerit contumax et nullo modo se excusaverit. Si vero comparuerit respondiderit accusacioni denunptiacioni vel inquisicioni confitendo (*segue cancellato da una linea*: vel negando) debeat ipsa causa diffinire infra (*segue scritto su di una raschiatura*: XL ([1])) dies post dictam confessionem, si vero negaverit in totum vel in partem debeat expediri et diffiniri dictus processus per sententiam absolutoriam vel condepnatoriam infra duos menses a die responsionis et negationis computandos. Processus quos dictus dominus potestas vel eius vicarius inveniverit pendentes et non diffinitos per eorum predecessores sive sint accusationum sive denuntiacionum sive inquisicionum in quocumque statu sint dicti processus teneantur et debeant dictos processus per sententiam absolutoriam vel condepnatoriam infra XL dies a die quo dicto novo potestati vel eius vicario (*segue una parola quasi intelligibile; pare un*: seu ([2])) curie fuerint assegnati libri sui predecessoris sub pena ([3])

Statuto *B* Lib. V, Rub. 27.

Pressochè identica alla precedente: le differenze sono segnate in Nota.

XX.

De pena (segue scritto in carattere diverso e con inchiostro nero: *retinentium) bapnitos et condepnatos.*

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 26).

Statuimus et ordinamus quod nulla persona civitatis vel comitatus forumpopilii vel alia persona morans trahens vel habitans in dicta civitate vel comitatu audeat vel presumat scienter receptare aliquem exbapnitum vel condepnatum per magnificum dominum nostrum in criminalibus vel per potestatem et eius curie potestatis predicti permictere tale bapnitum vel condepnatum in avere et persona vel in persona tantum in eorum contrata villa vel domo propria

([1]) *Stat. Forlivesi*: *viginti*; così pure in Stat. B.
([2]) *Stat. Forlivesi*: *et.*
([3]) Stat. B, seguono le parole: *ut supra.*

vel consueta nec tali bannito dare comedere bibere vel auxilium consilium vel favorem. Et qui contrafecerit condepnetur in libris XXV bononeorum comuni.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 17.

Chi dà ricetto a un bandito condannato a morte sia punito con la multa di cento lire: se il bandito è condannato all' amputazione di qualche membro la multa è ridotta a 50 lire. Sono però esenti dalla multa coloro che ricettano i parenti loro più prossimi, purchè non li abbiano tenuti presso di sè più di tre giorni consecutivi.

XXI.

De premio qui ceperint et presentaverint exbapnitos et condepnatos.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 27).

Item statuimus et ordinamus quod si quis ceperit et personaliter presentaverit comuni forumpopilii vel domino potestati vel eius vicario aliquem exbapnitum vel condepnatum per dictum dominum potestatem forumpopilii in avere et persona vel in persona tantum habere debeat a massario comunis solvente libras L bononeorum. Salvo quod si familia domini potestatis ceperit vel presentaverit ut premictitur nichil habere debeat.

XXII.

Quod quilibet possit licite offendere bapnitos sine pena.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 29).

Item in penam malefactorum et contumatium Statuimus quod quilibet impune offendere exbapnitum et condepnatum pro maleficio in avere et persona vel in personam tantum vel in pecuniam in centum libris bononeorum vel abinde supra per dominum potestatem forumpopilii, et quod de tali offensa facta in personam vel rebus talis bapniti vel condepnati potestas vel eius officialis non possit nec debeat processum aliquem formare nec aliquem dicta occaxione condepnare quod si fecerit processus et sententia non valeat ipso iure.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 16.

I banditi, *per pena capitale*, possono venire offesi e uccisi impunemente.

XXIII.

De pena habentis uxorem qui contrahit matrimonium cum aliena de facto.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 29).

Statuimus et ordinamus quod si quis tante temeritatis existens, habens suam legitimam uxorem viventem a qua non per iudicem ecclesie iudicis separatus: acepit aliam mulierem et cum ea matrimonium contraxerit de facto: cum de iure non possit ipsam secundam mulierem carnaliter cognoverit potestatis arbitrio sive in persona sive in pecunia prout sibi videbitur condepnetur. Si vero ipsam cornaliter non cognoverit arbitrio potestatis in pecunia puniatur ita quod in quolibet dictorum casuum quando pena pecuniaria imponitur non sit minor librarum quinque bononeorum. Et quod in casu quo in pecunia condepnetur si ipsam condepnationem infra decem dies post sententiam non solverit in persona arbitrio potestatis ad mortem vel ad manus amputacionem puniatur.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 18.

Per ciò che riguarda il concubinato vedi Stat. A III, 13. Di bigamia non si fa cenno nè qui nè altrove dello Stat. B.

XXIV.

De malefactoribus capiendis et domino potestati presentandis.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 31).

Item statuimus et ordinamus quod si aliquid maleficium comiteretur in civitate vel teritorio forumpopilii presentes loco ubi maleficium comictetur vel prope locum comissi maleficii per quinque pertichas teneantur et debeantur prosequi malefactores et clamare

post eos et dare operam toto eorum posse quod capiantur omni fraude remota et ipsos capere, et presentare sic captos domino potestati quod in hiis [1] fuerint culpabiles negligentes vel remissi in libra una bononeorum ipsorum quilibet pro qualibet vice puniatur Et hoc locum habeant quando maleficia comictuntur de die.

XXV.

De bapnis et condepnationihus non cassandis.

(Stat. Forlivesi — Lib. III, Rub. 33).

Quia maleficia impunita solent incentivum tribuere delinquendi abusionem cancelationis et cassationis condepnationum et bapnorum per tiranos civitatis forumpopilii sepiùs observatam omnino extirpare volentes. Statuimus et inviobiliter observari mandamus ac etiam ordinamus quod aliqui bapniti vel condepnati per potestates civitatis forum popilii et eorum curiam vel per alios officiales vel condepnabuntur in posterum occaxione criminis lexe maiestatis henresis prodictionis et rebilionis assassinatus homicidi robarie incendi vel alterius enormis criminis non possint nec debeant per dominum potestatem vel quoscumque alios officiales vel Ancianos eximi trahi vel cassari vel cancelari de bapnis et condepnationibus, nec ipsa bapna vel condepnationes modo aliquo cassari vel cancelari. Et si tales bapniti vel condepnati pacem haberent ab heredibus vel propinquis occisorum vel iniurias et dapna passorum. Et si quis de cetero contra formam presentis statuti inveniretur de bapno cassatus de condepnatione extractus vel abolitus vel eius condepnatio vel bapnum esse cancelatum vel abolitum tali exentio cassatio abolitio vel cancelatio non valeat ipso iure. Et quod nullus notarius vel aliquis alius cuiuscumque status vel condicionis existat audeat vel presumat cassacionem vel exentionem vel abolitionem huius modi vel aliquam subscricionem super ipsa sententia vel bapno etiam si sibi expresse mandaretur per dominum potestatem vel eius vicarium vel officialem sub pena librarum XXV bononeorum.

(1) *Stat. Forlivesi*: *quod si in hiis.*

XXVI.

De eo qui inceperit aliquem rumorem per quem status possit turbari et eius pena.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 37).

Item statuimus quod nulla persona de civitate vel villis forumpopilii vel etiam aliunde audeat vel presumat incipere vel incipi facere aliquem rumorem vel tumultum in dicta civitate vel villis seu teritorio per quem possit turbari vel inquietari presens pacifficus status magnifici domini nostri in dicta civitate et teritorio et qui contrafecerit puniatur realiter et personaliter arbitrio domini potestatis vel eius officialis inspecta qualitate facti temporis et persone.

XXVII.

De pena ludentium ad azardum seu ad tassillos.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 37).

Statuimus et ordinamus quod nullus ludat ad azardum seu ad tassillos ubi pecunia vel alia res perdatur vel vincatur seu perdi vel vinci possit et qui contrafecerit condepnetur comuni forumpopilii pro vice qualibet in libris duabus bononeorum. Quicumque in domo proprio vel conducta ludum azardi vel tassillorum vel ibi permictere ludi ad azardum sub pena librarum decem bononeorum pro vice qualibet Quicunque vero steterit ad videndum ludum predictum in solidis V bononeorum condepnetur. Prohibimus insuper quod nulla persona ad ipsum ludum mutuet alicui pecuniam sub pignore vel sine pignore vel instrumentum debiti recipiat occaxione mutui facti pretestu dicti ludi et qui contrafecerit condepnetur in solidis centum bononeorum pro qualibet vice Et nichillominus quod mutuat perdat ipso iure et pignora restituere compellatur. et instrumentum promissio vel obbligatio sint nullius efficatie vel momenti et qui peteret illud debitum in nulla curia audiatur, set compellatur finire et liberare illum qui mutuaverit absque aliqua solucione pecunie. Statuentes quod baratariam seu usus baratarie vendi locari vel concedi sub quocumque modo vel colore non possit vel debeat.

XXVIII.

De pena occupantis posessionem alicuius et vendentis rem quam non possidet.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 39).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona debeat aprehendere propria autoritate tenutam vel posessionem alicuius rey que possideatur ab aliquo alio nec ipsam posessionem ocuppare vel aprehendere sine licentia et auctoritate iudicis competentis iurisdicionem ad hoc habentis et ordine iuris servato vel sine ipsius possidentis licencia expressa et voluntate sub pena et bapno librarum decem bononeorum in qua pena debeat per potestatem forumpopilii condepnari Et nichillominus potestas cogat talem occupantem ad restitucionem dicte posessionis spoliato libere ad sinendum spoleatum paciffice possidere Et hoc faciat sumarie simpliciter et de plano sine streppitu et figura iudicii omni cavilosa et frustatoria excptione vel defensione repusa (*per* repulsa) infra quindecim dies a die condepnacionis. Statuentes etiam quod nullus audeat vel presumat vendere vel allienare rem aliquam positam in civitate vel teritorio forumpopilii. quam rem ipse vendens vel alienans non possideat naturaliter tempore vendicionis vel alienacionis ipsius sub pena librarum XXV bononeorum. et nichillominus vendicio et allienatio sit ipso iure nulla et perinde habeatur et fingatur ac si facta non fuerit teneatur etiam dictus vendens precium restituere ementi si sine frande ipsam emit alias comuni forumpopilii applicetur Hoc semper salvo et intelecto quod laboratores coloni inquilini fictaroli non possint contra dominos posessionum occaxione seu vigore huius statuti se defendere vel ipsos dominos molestare. Et hoc statutum in qua libet sui parte sit precisum et firmum. Et ad eius observanciam potestas qui pro tempore fuerit ad penam centum librarum bononeorum teneatur Et si contrafuerit vel fuerit negligens vel remissus a dicta pena absolvi non possit sine vera solucione.

XXIX.

De pena illorum qui ponerentur ad domum habitacionis alicuius rem iniuriosam aut diffamatoriam.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 40).

Item statuimus et ordinamus quod nullus studiose ponat vel poni faciat ad vel ante domum vel ostium domus alicuius propriam vel

conductam cornu sive cornua bestiarum feces fetidas vel aliquid turpe seu scripturam seu cedulam vel cartam continentem aliquid diffamatorium vel oprobriosum domino vel habitatori domus vel eius uxori vel familie sub pena librarum decem bononeorum pro qualibet vice qua fuerit contrafactum.

Statuto *B* Lib. V, Rub. 19 (Parte II).

Chi scrive o canta una canzone o un libello diffamatorio contro alcuno, oppure lo affigge a qualche casa è punito colla multa di 100 lire; le quali se non paga avrà tagliata la mano destra. Chi pone sterco o corna davanti la casa o la porta d'alcuno sia condannato alla multa di 25 aurei, non pagando i quali sia mandato all'esilio per 5 anni: e se tornasse prima d'aver scontato l'esilio subisca l'amputazione dell'orecchio.

XXX.

De privatis carceribus et pena aliquem in privatis carceribus tenentium.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 43).

Item statuimus quod si quis in privato carcere aliquem tenuerit in civitate vel comitatu forumpopilii ultra tres dies capite puniatur, Si vero quis in privato carcere detinuerit per unam diem vel minus in libris centum bononeorum condepnetur, si ultra eum detinuerit vel detineri fecerit in libris CC bononeorum condepnetur quam penam si non solverit infra decem (*sott* dies) a die late sententie in quolibet casuum predictorum in amputatione capitis vel alterius membri videlicet manus vel pedis potestatis arbitrio puniatur Et si propter metum talis carcerans aliquid a carcerato exiget ultra penam carcerationis pro tali exetione puniatur ac si violenter derobasset Et si eundem carceratum ad aliquid quietandum vel remictendum coegerit terrore dicti carceris ac si tantumdem violenter derobasset similiter puniatur. Et si mutu (*sic*) carceris ad aliquid falsum instrumentum vel testimonium vel falsam scripturam vel quodcumque illicitum detentum induxerit, tamque principalis auctor et sceleris teneatur Et si eidem carcerato aliquam iniuriam ultra carcerem intullerit pro alia in duplum quam si alteri intullerit puniatur.

XXXI.

De veneficiis et eorum pena Rubrica.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. [1]).

Quia plus est aliquem veneno perimere quam gladio occidere ideo statuimus quod si quis vel si qua veneno aliquem occideret igne cremetur ita quod penitus moriatur. Eadem pena puniatur si quis hoc fieri mandaverit vel fecerit aut ad hoc faciendum venenum scienter concesserit ex quo aliquis sit mortuus. Et qui venenum prebuerit causa necandi licet mors secuta non fuerit eadem pena plectatur.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 28.

Identica alla precedente.

XXXII.

De pena petentis plus debito et debitum iam solutum.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 44).

Item statuimus et ordinamus quod si quis coram iudice vel officiali in iudicio pecierit vel peti mandaverit plus vero debito quantitate vel re absque racionabili causa ignorancie a toto cadat quod petit et in tantum quantum est quod plus petit comuni condepnetur Item quod petens vel peti faciens vel mandans cum effectu scienter in iudicio debitum iam solutum et de quo ipsi petenti vel alteri pro eo vel eius antecessori vel auctori sit quomlibet satisfactum nixi habeat iustam causam ignorancie quantum ad solucionem factam alteri persone quam sibi, in duplum eius quod petenti solutum erat comuni condepnetur.

Stat. *B* Lib. II, Rub. 5.

Identica alla precedente.

[1] Nel corpo degli *Stat. Forlivesi* questa Rub. non ha numero: sta di seguito alla Rub. 43.

XXXIII.

De pena rumpentium pacem.

(*Stat Forlivesi* — Lib. III, Rub. 53).

Item statuimus et ordinamus quod si quis fuerit tante audacie quod pacem factam inter se et olim emulum seu inimicum suum fregerit ipsum vel eius patrem vel filium seu germanum offendendo vel alias quocumque pacem rumperit quando prodicionis non careat scrupulo ultra penam qua per statutum pro simplici offensa plecti debeat et ultra penam in stipulacione pacis contenta in libris.... bononeorum comuni forumpopilii condepnetur. Et potestas de hoc possit et debeat de hoc inquirere etiam ex officio et reperti culpabiles cum effectu punire. Et si in hiis fuerit negligens et remissus in libris.... bononeorum per eius assindicatores condepnetur.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 10.

Chi rompe la pace o tregua fatta commettendo omicidio sia condannato a morte e i suoi beni confiscati: se poi ferisce solo, sia condannato al quadruplo di quanto dovrebbe subire non essendo impegnato da pace o tregua.

XXXIV.

De securitatibus dandis ab eis de quibus qui timent ne offendantur.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 54).

Item statuimus et ordinamus quod si quis virisimiliter timens ne ab aliquo offendatur realiter vel personaliter pecierit a domino potestate vel eius vicario verbotenus ei simpliciter querela exposita securitatem sibi dari a persona de (*sott.* qua) dubitationem seu suspicionem habeat ne sibi offendat, potestas seu eius vicarius teneatur et debeat omni exceptione et cavilatione cessante recepto primitus corporali iuramento a dicto petente quod ipse sine fictione suspicatur offendi a predicto et quod hoc animo malicie vel ex fraude non petit vel habita quacunque alia verosimili presuptione personarum qualitatibus pensatis, incontinenti dicto petenti facere dare ydoneam securitatem et fideiussionem ad minus quingentorum [1] librarum

[1] Stat. B: *ducentorum.*

bononeorum et ultra inspecta qualitate et condicione facta et personarum videlicet de non offendendo vel offendi faciendo in persona vel rebus illum qui pecierit securitatem predictam Et si post prestitam securitatem predictam ille qui habuerint et pecierit securitatem predictam si fuerit offensus realiter vel personaliter ab eo qui talem securitatem prestitit ultra penam qua per alia statuta puniri debeat de tali offensa quod tunc dictus offendens vel offendi faciens condepnetur per dominum potestatem et eius curiam in ea quantitate de qua dedit securitatem cuius condepnationis medietas sit comunis et alia medietas sit persone offense vel eius heredum et ad hanc condepnacionem solvendam cogi debeat offendens et eius fideiussores realiter et personaliter quosque fuerit cum effectu facta solucio. Quod si ille a quo petitur dicta securitas eam non dederit incontinenti, quia dicat se nolle vel non posse statim per dominum potestatem et eius curiam de civitate forumpopilii et eius teritorio expellatur et percipiatur sibi per potestatem predictum quod non debeat aliquo quesito collore civitatem et teritorium reintrare sub pena librarum centum bononeorum quousque cum effectu prestiterit securitatem (1). Quam penam dictus dominus potestas si contravenerit sibi teneatur condepnatione premissa facere auferri volimus tamen et mandamus ac statuimus quod si dictus dominus potestas viderit hanc securitatem maliciose peti habeat arbitrium de hac malitia pecunialiter puniendi dictum petentem pro ut sibi videbitur expedire. Et ad observanciam huius statuti potestas teneatur ad penam et sub pena librarum (*segue una raschiatura, su cui da mano diversa è stato scritto*: trium) bononeorum de suo salario rettinenda.

Stat. *B* Litt. V Rub. 29.

Eguale alla precedente, salvo le differenze messe in nota.

XXXV.

Quod porci non vadant per civitatem vel teritorium forumpopilii.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 56).

Statuimus quod nemo dimictat per civitatem vel teritorium forumpopilii porcos suos dissolutos et si aliqui porci fuerint inventi et seu

(1) Stat. B: Chi ricusa di dare la sicurtà richiesta sia condannato a cento lire di multa, se è possibile, e dia la sicurtà: se no, all' esilio, e tornando abbia tre tratti di corda. Il resto di questa rubrica, dello Stat. A, manca nello Stat. B.

reperti per familiam domini potestatis seu per eius officialem ire per civitatem (*aggiunto in margine*: vel territorium) dissoluti cogantur domini porcorum incontinenti solvere massario comunis pro quolibet porco solidos (*segue, sopra una raschiatura*: quinque) bononeorum a kalendis (*segue, sopra una raschiatura*: Iunis) usque ad kalendas (*segue, sopra una raschiatura*: Octobris: *ma per l' innanzi pare fosse scritto*: septembris).

XXXVI.

De pena mictentium in civitate forumpopilii Bestias mortuas.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 57).

Item statuimus quod nemo audeat vel presumat mictere aut ponere vel prohicere aliquam bestiam mortuam vel carnes morticinas in fossis seu viis plateis seu stratis vel tereno seu terenis seu aliquibus aliis locis civitatis forumpopilii propre quartum unius miliaris nec ipsas bestias mictere in civitatem nec ipsas bestias vel carnes morticinas vendere in dicta civitate. Et qui contrafecerit solvat pro bapno comuni forumpopilii in libris duabus bononeorum. Et cogatur bestias quas sic proiecerit facere inde exportari Et quod sindaci contrattarum teneantur tales deliquentes accusare et denunptiare sub pena solidorum duorum bononeorum pro qualibet vice in qua fuerint negligentes.

XXXVII.

De pena illius qui in suo officio commiserit falsitatem fraudem vel baratariam.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 58).

Statuimus et ordinamus quod quicunque habet vel habebit in futurum in civitate forumpopilii aliquid officium (1) quocumque nomine censeatur teneatur ipsum bene et legaliter solicite et fideliter et cum manibus mundis exercere. Quicumque vero repertus fuerit in hiis delinquere peccare seu peccasse vel delinquisse per eorum

(1) Stat. B: *aliquam artem et officium.*

sindicatores condepnetur in duplo eius quam alii non officiales similia commictentes puniri debeant per aliqua statuta civitatis predicte [1].

Stat. *B* Lib. V, Rub. 30.

Eguale alla precedente salvo le diversità segnate in nota.

XXXVIII.

De rebus litigiosis non alienandis.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. III, Rub. 55).

Item volentes (sic) lites ex litibus exoriri ac cupientes scandalis obviare. Statuimus et ordinamus quod nulla persona colegium vel universitas audeat vel presumat vendere vel alienare vel in aliam personam colegium vel universitas transferre quovis titullo alienacionis large sumendo nomen alienationis rem aliquam litigiosam, Et quod litigiosa res sit quo ad casum huius statuti. statim poretta coram iudice peticione vel libello de re vel super re ipsa vel postquam a iudice competente in ipsa causa vel lite super ipsa re citacio emanaverit et ad partem citatam pervenerit vel per eam factum fuerit quo minus ad eius noticiam perveneret dum tamen in dicta citacione predicta talia sint expressa per que plene intrui possit reus supra quibus in iudicio convenitur. Et si contra factum fuerit vel fieri actentatum ipso iure vendicio translacio vel alienacio non valeat et pro non facta et irrita habeatur Et nichillominus scienter faciens contra predicta perdat precium quod solverit ipso iure, quod comuni forumpopilii aplicetur Et nichillominus ipse emtor vel donatarius vel alius alienacionem talem scienter recipiens in libris (*scritto con carattere diverso*: quinquaginta) bononeorum condepnetur pro vice qualibet Et venditor cogatur per potestatem quod receperit cum effectu solvere massario dicti comunis forumpopilii Et nichillominus ipse vendens vel alius alienans in libris (*scritto con carattere differente*: quinquaginta) bononeorum condepnacione comuni predicto pro vice qualibet puniatur. et predicta locum habeant in pendentibus et futuris.

[1] Stat. B: il colpevole è condannato a lire dieci di multa. Gli *assindicatores* non sono ricordati.

XXXIX.

De pena forensis offendentis civem vel comitatinum forlimpopilii.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III Rub. 61).

Item statuimus et ordinamus quod (*sott.* si) aliquis forensis vel laycus non suppositus iuridicioni comunis forumpopilii offenderit in persona aliquem civem vel terigena vel comitatinum dicte civitatis forumpopilii condepnetur in duplo eius in quo condepnetur civis vel districtualis forumpopilii qui sic delinquisset civis vel comitatinus dicte civitatis, quo ad hoc intelligatur qui habet domum propriam vel conductam in dicta civitate vel comitatu et qui modo moratur cum familia sua in dicta civitate vel comitatu, vel qui in dicta civitate vel comitatu habitaverit cum familia sua a quinque annis citra licet sit aliunde oriundus, Quod statutum ad stipendiarios delinquentes non extendatur, Set ipsi si delinquant puniantur ea pena qua cives delinquentes in simili casu punirentur.

Stat. *B* Lib. V Rub. 9.

Il forese ehe ferisca un cittadino o comitatino di Forlimpopoli, con spargimento di sangue, abbia la mano amputata: se senza sangue sia condannato al doppio della pena stabilita per l'identico delitto ai cittadini. Se non pagherà sia tenuto in carcere fino a che non abbia pagato.

Forestiero è colui che non sia cittadino o del distretto di Forlimpopoli o abitante della città o distretto per dieci anni già trascorsi.

XL.

De maleficiis commissis inter mulieres.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. II, Rub. 62),

Item statuimus quod si aliqua mulier commiserit aliquid maleficium reale vel personale contra aliquam mulierem condepnetur in dimidia pene in qua condepneretur mascullus secundum formam statuti si tale maleficium comiserit contra masculum Et predicta lo-

cum habeat in maleficiis dumtaxat pro quibus pena imponitur pecuniaria.

XLI.

De pena minorum delinquentium.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 64).

Item statuimus quod si minor decem annis comiserit aliquod maleficium cum discricione careat et illa etas ignorat quod faciat in nullo debeat condepnari. Si vero maior decem annis usque ad XIV annum inclusive comiserit aliquid maleficium condepnetur in dimidia pene qua maior condepneretur si simile maleficium comisisset et minus arbitrio potestatis vel eius vicarii personarum et delicti qualitate inspecta.

XLII.

Da pena illius qui terminos amoverit.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 65).

Item statuimus et ordinamus quod quicumque amoverit vel extraxerit vel amoveri vel extrahi fecerit terminos sitos seu imissos inter posessiones aliquorum sine comuni voluntate utriusque vicini in quorum posessionibus termini seu confini sint positi vel ponerentur ex comuni voluntate dominorum posessionum vel ab antiquo positi apparerent condepnetur in libris decem bononeorum. Et quicumque laboraverit infra terminos positos vel ponendos infra spacium terminorum amotorum denunciacione sibi facta a vicino suo solvat pro bapno libras quinque bononeorum comuni forumpopilii quociens contrafactum fuerit et nihillominus parti lese dapnum emendet.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 4 (Parte 2ª).

Chi pone o muove termini sia condannato alla multa di 25 lire, di cui la metà vada al Comune, un quarto all'accusatore, un quarto all'esecutore: e la posizione o l'amozione dei termini sia nulla.

XLIII.

De medicis mictendis ad vulneratos.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 67).

Item statuimus et ordinamus quod tanquam de mortiffere vulnerato nullo modo procedatur contra aliquem per accusacionem denunciationem vel inquisicionem vel alio modo nixi prius habita fide a duobus medicis uno phisico et altero cirusico ad videndum vulneratum si sit mortiffere vulneratus .vel non. Relationi quorum cum sacramento credatur, Et si fuerint discordes per potestatem vel eius vicarium assumatur tercius et stetur dicta duorum qua relatione non precedente tamquam de vulnere simplici et non mortifero procedi possit Et talis acusatus denunciatus inquisitus ydoneis fideiussoribus relinquatur dummodo ex tali simplici vulnere non sit aliqua corporali pena imponenda principaliter vel in defectum solucionis pene pecuniarie ita tamen quod talis offendens fideiussoribus relassari non possit donec per medicos determinatum et relatum fuerit an dictum vulnus sit mortifferum nec ne, Et dictus dominus potestas et eius vicarius teneatur cogi dictos medicos ut supra dictum est quod vadant ad videndum vulneratos per civitatem et teritorium et ad refferendum an vulnera sint mortiffera vel non Et contra (1) testificationem talium medicorum predictus vulneratus decesserit quando retullerit presumatur et fingatur decessisse magis ex mala custodia quam ex vulnere vel vulneribus Et si dicti medici non fuerint admissi a vulnerato vel vulneratis vel eius seu eorum consanguineis ut possit plene et sepius videre vulneratum seu vulnus et vulnera ut possint deliberare an vulnus sit mortale vel non, de tali maleficio non possit aliquis puniri vel condepnari nixi tamquam de simplici vulnere nixi hoc fraudolenter factum fuerit in favorem vulnerantis quod silicet an fiat ex fraude et in favorem vulnerantis sit et remaneat in arbitrio potestatis Et medici predicti debeant pro eorum salario si vulneratus sit in civitate forumpopilii solidos viginti, pro qualibet vice qua iverit dicta de causa et in comitatu solidos XXX bononeorum pro qualibet vice et expensis Et predictus salarium solvere debeat vulnerans si sit in forciam comunis et sit sufficiens ad

(1) Stat. Forlivesi: *Et si contra....*

solvendum. alias solvatur de eius bonis si inveniatur Et in hoc potestas habeat arbitrium Et si super predictis ipsi medici vel ipsorum aliquis falsum testimonium perhiberent ut falsi testes et acrius potestatis arbitrio puniatur.

XLIV.

De pena incidentium vineas vel arbores.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 68).

Item statuinus et ordinamus quad nullus de civitate vel comitatu forumpopilii vel etiam aliunde audeat vel presumat vites vinee alterius incidere vel cavare. incidi vel cavari facere contra vel preter voluntatem domini Et si quis contrafeceri siquidem inciderit vel cavaverit vel incidi vel cavari fecerit usque ad decem vites inclusive condepnetur comuni forumpopilii pro qualibet vite in solidis quinque bononeorum Abinde vero super usque ad viginti vites puniatur pro qualibet vite in libra una bononeorum Si vero ultra viginti vites inciderit vel cavaverit vel incidi vel cavari fecerit in libris duabus bononeorum condepnetur Et in quolibet casuum predictorum cogatur resercire dapnum passo (*aggiunto sopra linea*: in duplum). Quod si inciderit aliquem ramum magnum arboris fructifere condepnetur in solidis decem bononeorum. Si vero inciderit aliquem arborem fructiferam condepnetur comuni in libris quinque bononeorum pro qualibet arbore. Si vero inciderit aliquam arborem non fructiferam existentem in sepe alicuius seu posessionis condepnetur in solidis XX bononeorum pro qualibet arbore et si inciderit aliquam arborem non fructiferam non existentem in sepe set infra posessionem condepnetur in libra una bononeorum Et nichillominus in predictis casibus dapnum passo in duplum emendare teneatur de quo dapno stetur dicto et sacramento dapnum passi cum dicto unius testis iurati.

XLV.

De pena deguastantis vel frangentis muros vel stecata comunis forumpopilii.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. senza numero, ma segue la Rub. 68).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona andeat vel presumat frangere vel deguastare muros vel stecata vel fosata comunis

forumpopilii et qui contrafecerit teneatur ipsos muros stecatum vel fossum refficere vel restaurare suis expensis Et nichillominus de muris vel muro in libris duabus bononeorum debeat condepnari de stecato vero vel fosso in libra una bononeorum (*aggiunto in margine*: pro qualibet alia) condepnetur, pro qualibet vice et in maiori pena puniri possit talis contrafaciens in quolibet casuum predictorum arbitrio potestatis personarum facti et temporis qualitate condepnatione pensatis.

XLVI.

De maleficiis non punitis per precedentem potestatem puniendis per successorem.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 69).

Item ordinamus quod si potestas qui nunc est vel erit per tempora in dicta civitate obmiserit vel neglexerit punire aliqua maleficia tempore sui officii potestas eius sucessor teneatur et debeat talia maleficia comictentes pro posse punire ac si tempore sui regiminis commissa fuisset quod si non fecerint perdat de suo (*segue una raschiatura, in cui sembra scritto:* salario libras decem) bononeorum dummodo de dicto malleficio impunito ad ipsius pervenerit noticiam.

XLVII.

De pena mutantium sibi nomen.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III. Rub. 72).

Item statuimns et ordinamus quod si aliquis mutaverit sibi nomen vel asseveraverit sibi falsum nomen vel personam seu agnomen dolose vel fraudelenter in contractu ultima voluntate vel iudicio puniatur pro vice qualibet in libris L bononeorum quam penam seu condepnationem si non solverit massario comunis forumpopilii infra decem dies a die late sententie contra eum et si fuerit in forcia cumunis ducatur ad locum iusticie cum mitria de carta in capite ubi sit scriptum nomen et pronomen suum et ibi lingua sibi amputetur si vero in fortiam comunis non fuerit set contumax fuerit in eadem pena sub dicta condicione condepnetur Si vero mutaverit (*aggiunto sopra linea con diverso carattere:* aut negaverit) sibi

nomen cum fuerit interrogatus ab aliquo officiale seu notario vel familiare potestatis vel alterius officialis eunte per civitatem vel comitatum forumpopilii scruttando vel alias suum officium exercendo de die vel de nocte condepnetur in libra una bononeorum pro qualibet vice.

XLVIII.

Quod quilibet possit impune verberare familiam suam.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 73).

Item statuimus et ordinamus quod quilibet dominus vel domina possit per se vel alium verberare familiam suam impune videlicet uxorem filios seu filias nepotes et neptes quoslibet desendentes germanos seu sorores et eorum filios privignos et privignas famulos et famulas et omnes de familia sua etiam si sanguis exiverit de naso vel de ore dummodo percussio fiat sine ferro baculo bastone vel lapide (1) et percussio non sit enormis. Et sindici non teneantur nec teneantur de predictis facere aliquam denunptiationem Et quod potestas vel eius officialis non audeat aliquam querelam accusationem denunciationem vel inquisicionem facere Et quod talis exceptio seu defensio omnem processum impediat tollat et anullet ipso facto. Et condepnatio que inde sequeretur sit nulla et irita ipso iure Hoc addito quod intelligatur alicuius omnes in eius domo habitantes expensis domini vel domine qui vel que pro eorum familia tenet eosdem.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 31.

Identica, quasi, alla precedente, salvo la differenza notata.

XLIX.

De pena ementis aliquid a filio familias.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 74).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona audeat vel presumat emere vel recipere ad salvandum (2) aliquam rem ab aliquo filio familias vel familiare alicuis secrete vel fortive sine licentia

(1) Stat. B.... *percussio fiat sine ferro vel lapide, et percussio....*
(2) Stat. B: *solvendum.*

patris vel domini, Et sienter [1] contrafecerit et infra secundam diem non restituerit domino vel patri rem ipsam solvat comuni forumpopilii pro pena seu bapno pro qualibet vice qua contrafecerit libras decem bononeorum et cogatur restituere rem seu eius valorem ad extimacionem de qua extimatione stetur sacramento talis patris vel domini. Et quilibet potestas teneatur hoc statutum facere preconizari per civitatem et loca solita in principio sui officii [2]. predictum tamen statutum non vendicet sibi locum in filiis familias qui publice artem aliquam mercationis vel aliquam aliam artem publice in civitate exerciverit Nec in hiis qui pallam (palam) et publice in mercatis vel plateis, vel in apotecis talis patris vel domini ubi tales filii vel familiares stant publice ad vendendum aliquam rem emerint vel reciperint, in talibus filiis familias vel familiaribus hoc statutum locum non habeat.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 32.

Quasi uguale alla precedente, eccetto le differenze notate.

L.

Quod potestas teneatur ad peticionem patris familias capere · et detinere facere filios et alios de familia sua.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 57).

Item statuimus et ordinamus quod potestas qui nunc est in civitate forumpopilii vel erit per tempora ad petitionem patris familias capi et detineri facere teneatur et in carceribus comunis filios et alios de familia dicti patris familias devios et qui frequentaverint tabernas seu postribulas et ludum azardum et aleas et bona sua seu dicti patris familias dissipaverit Et si quis tali filio vel alii de familia talis patris familias sit devio seu dissoluto vel prodigo aliquid occaxione predicta mutuaverit vel acomodaverit vel eum in sua domo vel taberna ad ludendum vel alia suprascripta comictendum (*aggiunto in margine:* retinuerit) debeat condepnari comuni forumpopilii pro qualibet vice in libris decem bononeorum et amictat quod mutuaverit, et in quolibet casuum predictorum talis pater familias non possit cogi aliquo modo vel iure aliquam condepnationem

(1) Stat. B: *et si sienter.*
(2) In Stat. B: manca questo periodo.

que fieret de tali filio vel familiari devio ut premictitur Et si talis vel alter de familia occasione predicta fuerit carceratus quod talis pater familias non teneatur pro eo aliquid solvere custodibus vel familiaribus potestatis pro custodia vel captura nec aliqua alia racione vel causa.

LI.

De aquirente ius vel actionem dolose iu re possessa per aliquem ab alio quam alocante.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 76).

Item statuimus et ordinamus quod nullus novum ius vel actionem aquirat in re detenpta per ipsum vel que detinebatur per suos maiores ad afictum vel ad aliquam aliam anuam prestacionem vel ad laborerium ab alio quam alocante vel eius heredibus vel successoribus, Et si aliquis contrafecerit contractus sit ipso iure nullus Nec periudicet locanti vel eius heredibus vel successoribus nec in aliquo tali taliter aquirenti prosit aliquid beneficium alicuius statuti Insuper nec noceat locanti vel eius heredibus vel successoribus alicuius temporis cursus vel prescriptio in predictis, Et nichillominus tam emens quam alias aquirens ius vel actionem ut premictitur quam vendens in libris L bononeorum comuni forumpopilii pro quo libet condepnetur Et eadem pena puniatur ille qui ad affictum vel aliquam anuam prestacionem vel ad laborerium aliquam pensionem (*sic per* possessionem) teneat si alicui absque licentia locatoris vel heredum vel successorem (sic) ipsam possessionem alienaret vel traderet Et nichillominus teneatur ipsam possessionem suis expensis recuperare et reponere eo statu quo erat ante talem alienacionem ad voluntatem locantis vel eius heredum et successorum Et nichillominus talis alienatio et tradicio sit nullius efficatie vel momenti.

LII.

De puniendis offensis factis per potestatem et alios officiales seu eorum familiares contra aliquem.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 77).

Item ad hoc ut nulla maleficia remaneant impunita et ut exercentes iurisdicionem a iuris tramite delirent (1), Statuimus et ordi-

(1) Stat. Forlivesi: *tramite non delirent.*

namus quod si potestas vel alius rector civitatis forumpopilii quo cumque nomine censeatur contra iusticiam offenderet aliquem civem vel comitatinum forumpopilii vel etiam aliunde sindicatore eius possint et debeant tempore sindacatus ipsius de tali offensa cognoscere et repertum culpabilem punire et condepnare in duplo eius pena qua condepneretur civis forumpopilii talem offensam faciens contra civem secundam (sic) formam dicte civitatis, si vero notarius seu famullus ipsius potestatis aliquam offensam iniuste fecerit possit et debeat de predictis cognoscere et punire in supradicta pena dupli potestas dicte civitatis etiam durante eius officio Et si quis alius officialis dicte civitatis forensis vel alius officialis vel familiaris eius talem offensam fecerit de tali offensa cognosci possit et debeat (*segue cancellato da una linea*: etiam) per dominum potestatem etiam durante ut premictitur eorum officio, Quod si potestas facere permiserit dictorum officialium et familiarium sindicatores, finito talium offendentium officio facere teneantur Et predicta locum habeant si per offensum vel eius horedes si non vivat offensus facta fuerit accusacio vel denunciatio de tali offensa seu delicto predicta tamen locum non habeant si familia potestatis vel alterius officialis offenderet aliquam personam dum vellet eum capere seu ducere pro aliquo delicto vel aliqua executione sui officii fienda contra eum mandato domini potestatis vel alterius officialis capperetur vel duceretur. et iste talis non permicteret se capy vel duci. Non habeant etiam locum predicta si dominus potestas vel eius officialis ad huius iurisdicionem habentis offenderent aliquem ponendo vel poni faciendo ipsum ad torturam in casibus predictis a iure vel forma statutorum dicte civitatis aprobatis propter veritatem inveniendam de aliquo crimine seu delicto.

LIII.

De pena illius qui vendiderit bladum vel farinam defectuosam.

(*Statuti Forlivesi* -- Lib, III. Rub. 81).

Item statuimus quod quallibet persona vendens aliquid bladum seu (*aggiunto in margine con differente carattere:* alias res) farinam seu legumina in civitate forumpopilii teneatur ipsum (*corretto da mano diversa e con diverso carattere:* ipsas res) bladum farinam vel legumina dare secundum monstram factam de dictis rebus et que ostenditur per superficie sacchi seu vaxi ubi predicta essent

ita quod ultima prime ostensioni respondeat Et si quis contrafecerit condepnetur in libris I [1] (*segue una raschiatura sulla quale si può dubitare fosse scritto:* parvorum, *ma poi fu soprascritta una parola pressochè indecifrabile*) bononeorum cuius medietas sit comunis et alia medietas accusatoris Et quilibet possit accusare et denunciare Et nichillominus teneantur ad restitucionem dapni et interesse emptoris de quo dapno et interesse credatur sacramento emptoris usque ad quantitatem viginti solidorum si fuerit persona ydonea: quod arbitrio potestatis vel officialis relinquatur.

Stat. *B* Lib. V Rub. 33.

Uguale nella sostanza e quasi nella forma alla precedente.

LIV.

Quod advocati et procuratores non possint esse fideiussores in causis criminalibus.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 84).

Statuimus et ordinamus quod nullus advocatus vel procurator possit vel debeat esse fideiussor alicuius persone vel universitatis in aliqua causa criminali, et potestas vel alius officialis non debeat advocatos vel procuratores in tali causa recipere Et si fuerit contrafactum potestas vel officialis qui tales in tali causa in fideiussores recipit in libris (*segue una raschiatura sulla quale è scritto con diverso carattere:* decem) bononeorum [2] pro quolibet quem contra presens statutum receperit per eorum sindicatores debeant condepnari Et nichillominus id in quo extiterint fideiussores si condepnacio fuerit secuta cum effectu (*segue una raschiatura su cui, da mano diversa, è scritta una parola indecifrabile*) teneantur.

Stat. *B* Lib. V, Rub. 34.

Eguale nella sostanza e pressochè nella forma alla precedente.

(1) Stat. Forlivesi: *in libris centum*. Stat. B: *in libris decem*.
(2) Stat. B: *in libris decem bononeorum*.

LV.

De pena non euntis ad consilium et arengantium extra vel ante propositum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 85).

Item statuimus et ordinamus quod quicumque de numero consiliariorum non iverit ad consilium quando preconizatur et gridatur per civitatem et per alia loca consueta pro consiliariis congregandis solvat pro bano vice qualibet solidos (*segue una rischiatura su cui è scritto:* V) bononeorum salvo quod si iuraverit se fuisse impeditum legiptimo impedimento ad dictam penam non teneatur, si quis vero in consilio arengaverit ante factam prepositam per dominum potestatem vel extra dictam prepositam condepnetur pro qualibet vice per dominum potestatem de facto in solidum unum bononeorum.

Stat. *B* Lib. I, Rub. 1.

Solo gli anziani avevano diritto di fare proposte. Il consiglio si radunava al suono della campana tre volte replicato. Il consigliere che, senza legittimo impedimento, non andasse all'adunanza, era punito con la multa di 5 soldi: col doppio quando uscisse dal consiglio radunato senza licenza del potestà.

LVI.

Quod contra processum factum vel fiendum in causis criminalibns non possit aliquid dici vel opponi.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 87).

Item ut maleficia ob cavilosas advocatorum et procuratorum oppositiones non remaneant impunita, statuimus et ordinamus quod in causis criminalibus sive mistis per aliquem accusatum denunciatum vel inquisitum vel eius procuratorem vel curatorem non possit aliqua exceptio opponi per quam impediatur processus super ipsa accusacione seu denunciacione vel inquisicione inceptus vel formatus sit, Tamen salve et reservate omnes exceptiones de iure competentes acusato. denupciato vel inquisito in processu hoc tamen locum non

habeat si aliqua exceptio opposita fuerit contra iurisdicionem iudicis procedentis competens et que competere posse secundum formam statuti comunis, quos exceptiones possit procurator opponere in causis in quibus a iure comuni per procuratorem opponi possunt dummodo talis exceptio non fuerit frivola manifeste et animo differendi processum exhibita.

LVII.

Quod masculinum genus concipiat femininum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 92).

Item statuimus et ordinamus quod ubicumque statuto comunis forumpopilii reperiuntur verba in masculino quod illa verba etiam si sint in materia et odiosa intelligantur in genere feminino et masculinum genus concipiat femininum si comode adaptari possint ad genus femininum.

Stat *B* Lib. V, Run. 35.

Identica alla precedente.

LVIII.

De pena artificis promictentis facere aliquid artificium et non fecerit.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 98).

Quia grave est promissionem non observare et quandoque periculosum multum. Et quia artiffices quam plurimum sunt mendaces. Ideo statuimus et ordinamus quod quiqumque artifex promiserit alicui aliquid artificium (*aggiunto sopra linea con diverso carattere*, seu laborerium) facere certo termino et non fecerit infra terminum propter suum deffectum quod puniatur de fatto ultra alias in solidis XX bononeorum quorum medietas sit comunis et reliqua sit eius cui opus non est perfectum Et nichillominus teneatur ad operis confectionem et ad restitucionem dapni et interesse de quibus credatur sacramento ipsius usque in quantitatem solidorum XX bononeorum Et ab inde supra credatur eidem cum dicto unius testis iurati bone condicionis et fame et eius sacramento.

LIX.

(Manca il solito sunto della Rub.).

Statuimus [1] et ordinamus quod quiqumque habitator civitatis forumpopilii et eius comitatus victaverit pignus nunptio comunis iuste vel iniuste petitum ipso facto condepnetur et cadat in penam viginti solidorum omni exceptione remota.

IV.

INCIPIT LIBER QUARTUS DE DAPNIS DATIS. RUBRICA.

I.

De modo et forma elligendi custodes vinearum et eorum officio salario et immunitate et pena ipsorum si in officio delinquerint.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 1).

Item statuimus et ordinamus quod ad custodiam vinearum et propaginarum et capitalium sermentorum (*corretto da mano diversa in:* formentorum) et fructuum omnium existentium in ipsis vineis territorii forumpopilii singulis sex mensibus elligantur per potestatem et antianis (sic) pro quolibet sindacatu tam villarum quam civitatis in custodes vinearum et fructuum et rerum predictorum qui sint ad minus vigintiquimque annorum et a dicta custodia et officio custodie non possint se excusare nixi fuerit de numero ancianorum vel nixi de persona fuerit taliter impeditus quod dictum officium exercere non possit vel nixi habuerit inimicitias capitales Et teneatur et debeant iure eorum sacramento manibus tactis scripturis de eorum officio bene et legaliter facero et exercere omni fraude et dolo esclusis quod iuramentum prestare debeant infra octo dies postquam electi fuerint secundum formam promissionum et ordinamentorum factorum et fiendorum super custodia predicta Et

[1] La prima lettera non è scritta in inchiostro rosso, come il solito, ma in nero. La scrittura di tutta questa Rubrica è più elegante delle rimanenti.

quod quilibet ex dictis custodibus teneatur in principio sui officii prestare securitatem de eorum officio bene et legaliter exercendo Et quod dicti custodes habeant salarium et per [1] condepnaciorum eis et cuilibet eorum ordinatam per formam statuti et secundum modum in ipsis ordinatum Et insuper eo imunitatis privilegio gaudeant. quod durante officio ipsorum ire in cavalcatas vel exercitus nec alias factiones personales nullatenus ibire teneantur, Si quis autem ex predictis custodibus aut ballitoribus dapnorum exstiterit negligens vel remissus aut fraudem dolum vel falsitatem comiserit circa officium ipsorum aut calupniosam denunciacionem fecerit. potestas et eius vicarius seu officialis contra talem delinquentem iurisdicionem habeat in procedendo inquirendo et cognoscendo et contra ipsum exequendo condepnatione tamen ipsius vel ipsorum domino potestati et sue curie reservata.

II.

De modo custodie fiende per custodes et qualiter puniantur custodes dapnum dantes.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 3).

Item statuimus et ordinamus quod custodes ad custodiam vinearum et fructuum et aliarum rerum electi non intrent aliquam vineam que sit in teritorio forumpopilii causa vel occaxione capiendi cognoscendi vel inquirendi dapnum dantes in vineis et aliis in eorum officio contentis, Set si dicti custodes aliquos vel aliquem viderint dapnum dantem vel dapna dantes in vineis vel aliis posessionibus ad ipsorum custodiam pertinentibus et eum vel eos dapnum dantes non cognoverint primo antequam vineam intrent causa cognoscendi vel capiendi dapnum dantes teneantnr illum vel illos ad se vocare et si venerint vel venerint ab eis vocatus vel vocati custodes non intrent vineam set officium eorum circa hoc valeant exercere, Si vero non venerit vel non venerint vocati tunc possint dictam vineam intrare et suum officium ibidem exercere Et incontinenti dictam vineam exire debeant postquam ignoraverint quos invererint dapnum dantes. Nec ipsi custodes uvas vel alios fructus de dictis vineis vel aliis posessionibus tollere acipere vel extraere presumant sub pena solidorum decem bononeorum pro quolibet dictorum custodum si de

[1] Stat. Forlivesi: *partem.*

die, Si vero de notte sit pena solidorum XX bononeorum Et quilibet dictos custodes et eorum quemlibet qui fecerit predicta possit denunciare et acusare coram domino potestate et eius officiale et habeat de hoc terciam partem condepnacionis et credatur sacramento denunciantis cum dicto unius boni testis iurati.

III.

Qualiter custodes vinearum debeant eorum officium exercere Rubrica.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. III, Rub. 4).

Item statuimus et ordinamus quod dicti custodes et quibet (sic) ipsorum teneantur et debeant solicite tam de die quam de nocte custodire dictas vineas propagines uvas et quoslibet alios fructus existentes in ipsis vineis Et si invenerint aliquem vel aliquos dantes dapnum in ipsis vineis propaginibus seu aliquibus fructibus in ipsis vineis vel aliis possessionibus existentibus vel uvas seu aliquos alios fructus portantes accipientes seu extrahentes ex ipsis vineis et propaginibus teneantur et debeant et possint cappare (*per* cappere) ducere et denunciare coram domino potestate vel eius officiale ea die vel sequenti qua invenerint eos dantes dapnum Salvo quod si predicti custodes cognoserint quos invenerint dantes dapna predicta et sciverint eos esse solvendo, ad captionem et ductionem eorum minime teneantur.

IV.

Qualiter puniantur qui dederint in vineis personaliter dapnum.

(*Statuti di Forlì* — Libro IV, Rub. 5).

Item statuimus quod quilibet qui per dictos custodes vel aliquem eorum inventus et acusatus dare dapnum personaliter in vineis propaginibus capitalibus earum vel aliquibus fructibus ipsarum vinearum et fuerit de die pro qualibet vice per potestatem forumpopilii vel eius officialem si uve fuerint in ipsis vineis in solidis V bononeorum condepnetur si vero de nocte in solidis XX bononeorum condepnetur, Si vero repertus fuerit aliquis personaliter ire per vineas in quibus uve non fuerint a Kalendis octobris usqne ad Kalendas marci sine alio maiori dapno quod maius dapnum accusans expri-

mere teneatur in solidis V bononeorum (*segue sotto linea:* si de nocte in solidis X) comuni condepnetur pro dapno sic per eum dato. Hoc salvo quod si uve non fuerint in ipsis vineis et via fuerit ita guasta quod comode per eam ire non possit liceat hominibus ire per ipsam vineam pedester sine alio dapno iusta capitale per spatium trium pedum pertice sine pena. quantum durat via sic guasta Et quilibet qui per dictos custodes vel eorum aliquem inventus et accusatus vel denunciatus fuerit exportare uvas ex vineis vel propaginibus per vias vel quecumque alia loca absque apodissa domini potestatis vel eius officialis si de die fuerit in solidis quinque pro quolibet grappo et qualibet vice Et si de nocte pro quolibet grappo et qualibet vice in solidis X bononeorum per potestatem furumpopilii vel eius officialem condepnetur. Et teneantur dicti custodes quos invenerint taliter portare uvas conducere denunciare vel acusare coram dicto domino potestate vel eius vicario seu officiali Et si condepnationem solvere non poterint qui reperti fuerint contra predicta stent per unam horam ante palacium potestatis cum uvis ligatis ad collum.

V.

De pena illorum qui dapnum dederint in vineis cum bestiis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV. Rub. 6).

Item statuimus quod quilibet per dictos custodes vel eorum aliquem repertus et acusatus seu denunciatus fuerit dare dapnum in dictis vineis propaginibus seu capitalibus ipsarum cum bestiis, vel alique bestie alicuius reperte et denunciate fuerint in eis dare dapnum condepnetur ille cuius fuerint per potestatem vel eius officialem si dapnum fuerit datum existentibus uvis in vineis et fuerit de die pro qualibet bestia bovina (*aggiunto in margine:* cavalina et asinina) in solidis V bononeorum. Pro qualibet alia bestia (*aggiunto in margine:* capra ircho et hiss similibur et porcho) in solidis V bononeorum. Si de nocte duplicetur pena predicta et emendet dapnum pacienti secundum quod fuerit relatum per dictos custodes sacramento eorum officii. Si vero in dictis vineis vel propaginibus uve non fuerint condepnetur pro qualibet bestia bovina, capra, porco, equo, iumento vel asino in solidis V bononeorum pro qualibet pecude et alia bestia pecudina dominus earum condepnetur in denariis XII ravennatum (*in margine:* quando fuerint uve quando non

fuerint uve in denariis VI) Set si bestie eundo per vias in capitali vinearum dapnum dederint si fuerit bos capra vel yricus in denariis.... ravennatum condepnetur pro qualibet dictarum bestiarum Si vero fuerit pecus vel castratum eorum dominus ad medietatem dapni domino qui passus fuerit dapnum condepnetur per potestatem predictum.

VI.

De pena custodis qui aliquem ducit secum in vineam Rubrica.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 7).

Item statuimus et ordinamus quod nullus ex dictis Custodibus audeat vel presumat ducere aliquem secum in vineam alienam nixi fuerit de socis eius cum officio custodie predicte et causa eorum offici exercendi sub pena et bapno solidorum (*segue scritto in carattere differente:* viginti) bononeorum pro quolibet contrafaciente et vice qualibet si de die fuerit. Si vero de nocte in solidis (*segue scritto in diverso carattere:* quatraginta) bononeorum pro vice qualibet puniatur Et siquis intrando vineam alienam preter custodes in tantundem condepnetur. Liceat tamen unicuique ad vineam suam unum vel plures socios vel alios pro suo libito voluntate et in ipsam vineam quo voluerit vocare sine pena.

VII.

De pena portantis uvas de nocte.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 8).

Ite (*sic per* item) quia regulariter qui malum facit odit lucem, Statuimus et ordinamus quod nullus audeat vel presumat apportare uvas de nocte cum apodisse vel sine sub pena solidorum (*segue un numero, scritto con diverso carattere, che pare sia un:* trium) bononeorum pro quolibet et qualibet vice qua contrafecerit nixi portaret in castellata quando vendimnabuntur, de nocte autem intelligatur quando pulsatur a tercio sono campane que pulsatur de sero usque ad sonum campane que pulsatur de mane.

VIII.

Qualiter credi debeat custodibus, et de pena ipsorum falso accusantium.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 9).

Item statuimus et ordinamus quod super omnibus et singulis acusacionibus et denunciationibus supradictis credatur sacramento dictorum custodum si duo fuerint. Si autem unus solus fuerit credatur eius sacramento cum uno teste ydoneo nixi acusatus vel denunciatus se defendere voluerit in modum accusacionis vel denunciationis de falsa accusacione vel denunciatione de eo facta per dictos custodes in quo quidem casu accusaciones et probaciones ipsius recipiantur, Et si quidem probaverit accusacionem denuntiationem vel atestacionem de eo vel contra eum factam esse vel fuisse falsam. absolvatur a tali acusacione denunptiacione vel atestacione falsa Et tunc talis accusans vel denuncians falso in libris bononeorum condepnetur per dominum potestatem pro vice qualibet dictus vero talis qui in hoc casu repertus fuerit falsam accusationem puniatur pro ut in statutis huius voluminis de falsis testibus loquenter continetur, Questiones vero huius falsi infra decem dierum spatium debeant terminari. Et si custodes invenerint dantes dapnum in predictis, et precio precibus aut negligentia steterint quod non denunciaverint. si precio in libris bononeorum, Si precibus vel negligencia tum in solidis bononeorum pro quolibet et qualibet vice per dominum potestatem condepnetur Et quilibet dictos custodes super predictis valeat accusare vel denunciare et habeat terciam partem condepnacionis et in credencia teneatur.

IX.

De pena facientis rocium vel campanam de uvis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 11).

Item statuimus et ordinamus quod nullus tempore vendimiarum vel aliquo alio tempore audeat vel presumat de sua vel de aliena vinea teritorii forumpopilii facere extrahere vel exportare aliquem rotium vel campanam seu uvas aliquo alio modo cum sarmentis et qui contrafecerit seu repertus fuerit habere rotium vel campanam in

domo sua condepnetur comuni forumpopilii pro qualibet vice et quolibet rocio seu campana in solidis.... bononeorum.

X.

Quod dapna data in vineis denuncientur infra terciam diem.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 14).

Item statuimus et ordinamus quod quicumque voluerit denunciare aliquid dapnum quod sibi daretur teneatur denunciare ipsum dapnum infra quintam diem [1] postquam pervenerit ad eius noticiam.

XI.

De pena illius qui garavelaverint.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 15).

Item statuimns et ordinamus quod nulla persona debeat vel presumat garavelare vel per garavellis ire usque ad vigesimam diem septembris et qui contrafecerit solvere teneatur pro pena solidos XX bononeorum Et quilibet possit impune expellere eos de vinea.

XII.

De pena illius qui fecerit vinum de uvis emptis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 16).

Item statuimus quod nullus possit vel debeat facere vinum de uvis emptis vel aliunde aceptis nixi de sua vinea propria vel de ea quam habuerit ad laborandum. Et qui contrafecerit solvat pro banno solidos (*segue, in carattere diverso:* centum) bononeorum. Et hoc dicimus quia sepe vinum quod taliter sit consuevit fieri de uvis per furtum habitis.

[1] Esiste contraddizione fra questo *quintam diem* e il *terciam* enunciato nel punto della rubrica.

XIII.

De pena illius qui acepit tinacium alicuius sine licentia domini ipsius.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 18).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona andeat vel presumat auferre tinacium quod esset in vinea alicuius vel ponere uvas vel poni facere in ipso sine licentia illius fuerit tinacium sub pena solidorum XX bononeorum pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

XIV.

Quod ballitores villarum debeant venire coram officialibus die dominico.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 22).

Item statuimus quod ballitores silicet unus de qualibet villa debeat venire coram officialibus quolibet die dominico et ibi stare continuo ab hora tercie usque ad vesperas sub pena et bapno solidorum (*segue, in differente scrittura:* quinque) bononeorum pro quolibet causa audiendi et recipiendi denunptiationes dapnorum a quolibet facere volente et precepta eis facienda per potestatem et eius officiales.

XV.

Qualiter balitores civitatis venire debeant coram officialibus.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 24).

Item statuimus et ordinamus quod ballitores civitates duo per portas venire debeant et stare coram officialibus die quolibet dominico ut dictum est de ballitoribus villarum. et de preceptis faciendis omnes eorum consocii de sua porta teneantur ut ipse qui preceptum reciperit Et idem observetur in ballitoribus villarum.

XVI.

Qualiter officiales qui fuerint super dapnis possint recipere denupciaciones dapnorum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 29).

Statuimus et ordinamus quod officiales qui sunt et erunt super dapnis datis et maxime officialis forensis possint et debeant recipere accusaciones et denunciationes super dapnis datis que [1].... (fierent eis, presentibus vel absentibus ballitoribus qui requisiti fuerint per aliquem qui velit aliquid dapnum denunptiare. Et possint dicti officiales et quilibet eorum facere preceptum de dapnis emendandis et ipsa precepta executioni mandare).

XXI....

.... predictis [2] deputatis teneantur condepnare illas personas quas denunciaverit sine aliqua accusacione de eis facta secundum quod superius continetur Et si bestie alicuius ineunte fuerint dare dapnum alicui omnes suprascripti quibus concessum est denupciare et accusare possint ipsas bestias ducere et tenere donec satisfactum fuerit de dapno substinenti dapnum, Idem possit facere de homine invento dare dapnum si eum non cognoverit. Et si aliquis dictorum ballitorum dapnum dederint in posessionibus quas custodire debet solvat pro bapno seu pena pro qualibet vice solidos bononeorum. Et si accusatus vel denunciatus se deffendere voluerit in modum accusacionis vel exceptionis de falsa accusacione vel denunciacione de eo facta per dictos ballitores, in quo quidem casu accusaciones et probaciones recipiantur Et si quidem probaverit accusacionem seu denunciacionem vel atestacionem de eo vel eum factam esse vel fuisse falsam absolvatur a tali denunciacione vel atestacione et talis denunpciationem falso denunpcians vel accusans in libris.... bononeorum

[1] A questo punto finisce il foglio 37 del Codice: il seguito della Rubrica, posto fra parentesi, è tolto dagli Statuti Forlivesi, Lib. IV, Rub. 29. Nel Codice degli statuti di Forlimpopoli dopo il foglio 37 mancano certamente uno o due fogli andati perduti: quello che segue comincia evidentemente con la seconda parte della Rub. 21 del medesimo Libro IV. Negli statuti di Forlì non si trova cenno di Rubriche corrispondenti alle Rubriche 17, 18, 19, 20, 21 degli statuti forlimpopolesi, onde non si è potuto rimediare al perduto.

[2] Vedi nota precedente.

pro quolibet et qualibet vice per dominum potestatem vel eius officialem solvendis comuni condepnetur. Dictus vero testis qui in hoc casu repertus fuerit falsam. atestacionem puniatur prout in statuto huius voluminis de falsis testibus loquenter continetur Questiones vero huius falsi infra decem dies (*per dierum*) spatium debeant terminari Et si ballitores invenerint dantes dapnum in predictis et precio vel precibus seu negligencia steterint quod non denunciaverint si precio in libris bononeorum si precibus in (*segue scritto in diverso carattere:* duabus) libris bononeorum Si negligencia in solidis (*segue scritto in carattere differente e pressochè cancellato:* viginti) bononeorum pro quolibet et qualibet vice per dominum potestatem vel eius officialem comuni condepnetur (sic) et ad emendacionem dapni passis Et nichillominus teneantur et quilibet ipsos ballitores super predictis valeat accusare Et habeat terciam partem condepnacionis et in credencia teneatur.

XXII.

De parte quam habere debeant domini posessionum.

(*Statuti Forlivesi* -- Lib. IV Rub. 31).

Item statuimus et ordinamus quod domini posessionum debeant habere medietatem condepnationum dapnorum factorum occaxione denunciacionum factarum per dominos posessionum vel eius familiarem vel laboratorem vel castaldionem. vel tuttorem vel curatorem alia medietas sit comunis Ex denunpciationibus vero que fient per ballitores, tercia pars condepnacionum que fient ex dictis denunpciationibus vel eorum occaxione sit comunis Et alia tercia pars dominorum posessionum Et alia tercia pars sit ballitoris denunpciantis.

XXIII.

De denunpciatione fienda inter quintam diem super dapnum datum.

(*Stat. Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 33).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona admictatur ad accusandum vel denunpciandum super dapnis datis nixi accusacionem vel denunptiationem fecerit et produxerit seu exhibuerit infra

quinque dies post dapnum datum et in ipsa accusatione et denunptiatione sit mensis et dies dapni sibi facti seu dati. Coram domino potestate vel eius officiali Et hoc intelligatur de illis accusationibus vel denunptiationibus que fient contra illos qui inveniuntur in dapnis datis personaliter et cùm bestiis.

XXIV.

Qui admictuntur ad denunciandum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 35).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona possit denuptiare vel accusare vel denunptiationem porigere per alium videlicet procuratorem vel aliam personam nixi per se ipsum vel familiarem domesticum vel serviens vel casteldionem suum. Salvo quod colegia capitula conventus et universitas possint per sindicos denunciare et accusare et tutor et curator de hiis quos habuerint in tutela et cura.

XXV.

De hiis qui non possunt accusari pro dapnis datis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV Rub. 37).

Item statuimus et ordinamus quod nulla persona possit accusari vel denunciari vel condepnari ex eo quod vadat per saudas mazadicas vel stipulas vel in eis teneat bestias a Kalendis mensis (*segue scritto con differente carattere:* marcii) usque ad Kalendas mensis (*segue scritto in diverso carattere:* Augusti) excepto si dederint dapnum in capitalibus [1] arboribus et berletis.

XXVI.

De pena facientis erbam in vineis Rubrica.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 40).

Statuimus et ordinamus quod nulla persona debeat aliquo tempore facere erbam in vineis alterius et qui contrafecerit solvat pro

[1] Per *capitalis* o *capitale* intendevasi il principio dei filari.

bapno qualibet vice comuni forumpopilii solidos (*segue in carattere diverso:* V) bononeorum. si vinea esset vendemmiata, Si autem non esset vendimiata solvat pro bapno seu pena solidos (*segue in carattere diverso:* decem) bononeorum. Et quilibet possit accusari cuius pecunie solute pro pena medietas sit comunis alia acusatoris nixi fuerit laborator vinee vel dominus vel alius qui hoc fecerit de licentia domini vinee.

XXVII.

De illis qui aceperint uvas quas alius fecesset colligi vel alias res, el eorum pena.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 44).

Item statuimus quod si alicuy fuerit ablata uva quam fecisset colligi vel vinum quod haberet in tinatio vel frumentum vel aliam blavam postquam fuerit secta in vineis vel campis quod domino emendetur dapnum per ballitores secundum quod suo sacramento dixerit si sit persona ydonea quod arbitrio socii vel officialis dicti domini potestatis relinquimus Et si aliquis inventus fuerit portare de die, de dictis uvis colectis vel frumento vel blava secata tantum quod valeat decem solidos vel ab inde super talis portans in libris bononeorum condepnetur. Si de nocte in libris bononeorum debeat effectualiter condepnari Et quilibet possit contrafacientes accusare vel denupciare et lucretur terciam partem condepnationis.

XXVIII.

De pena illius qui inventus fuerit personaliter de nocte in vinea alicuius Rubrica.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 45).

Item statuimus quod si quis inventus fuerit ab hora complettorii silicet post occasum solis usque quod pulsatur campana diey in vinea alicuius accipiendo vel alium dapnum dando in dicta vinea condepnetur per dominum potestatem vel eius officialem in libris (*segue in carattere diverso:* sex) bononeorum pro qualibet vice et plus arbitrio domini potestatis vel eius officialis usque in libris (*segue scritto da mano diversa:* decem) bononeorum inspecta condicione persone

et dapno Et si solvere non poterit luat in corpore arbitrio potestatis vel dicti officialis citra mortem vel alicuius membri asisionem mutilationem vel debilacionem.

XXIX.

Quod custodes vinearum teneantur emendare dapna.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 46).

Item statuimus et ordinamus quod custodes dapnorum teneantur et debeant omnia dapna data in eorum pertinenciis emendare de suo proprio si non invenerint dapnum dantes Et nullam personam possint pignorare pro dapno nixi illum vel illos quos invenerint dapnum dare. Et si contrafecerint solvant pro bapno pro quolibet et qualibet vice solidos.... bononeorum.

XXX.

Quod bestie possint passere in saudis stipulis et mazadicis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 47).

Item statuimus et ordinamus quod omnes bestie possint passere sine pena in saudis stipulis et mazadicis silicet a Kalendis mensis usque ad Kalendas mensis Possint etiam in pratis pascere per dictum tempus impune quas bestias declaramus intelligi pecudes, boves, montones et castratos que bestie pascere possint impune in locis predictis per totum dictum tempus sine datione dapni alicui persone. In blado caneto capitali quod si dapnum dederint teneantur ad penam et dapni emendacionem prout in Statuto dapnorum plenius continetur.

XXXI.

De illis qui inventi fuerint portare uvas in zuncatis et fassis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 52).

Item statuimus et ordinamus quod quicumque fuerit inventus habere aut portare uvas acerbas vel maturas in zuncatis fassis erbarum aut gaibone vel saccho condepnetur in solidis (*segue in di-*

verse carattere: quinque) bononeorum pro quolibet grappo Et quilibet possit acusare vel denunpciare et credatur sacramento acusatoris vel denunptiatoris cum uno bono et ydoneo teste, cuius condepnacionis medietas sit comunis et alia acusatoris vel denunpciatoris.

XXXII.

Quod nullus possit accusare aliquem de forumpopilio vel de sua familia qui primo acusaverit.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 55).

Item statuimus quod si contigerit quod aliquis de civitate forumpopilii vel eius comitatu accusaverit aliquem de dicta civitate vel teritorio. de aliquo dapno dato quod dicat per ipsum personaliter datum vel cum bestiis Et talis accusatus vel aliquis de familia sua reaccusaverit predictum accusatorem vel aliquem de sua familia vel aliquas suas bestias. presumatur talis accusatio fraudulosa et calupnosa nec super ea procedi possit videlicet sit vana et cassa et nullius valloris auctoritate presentis statuti.

XXXIII.

De appodissis scribendis per officialem dapnorum datorum.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. IV, Rub. 56).

Ordinamus et statuimus quod officialis forensis dapnorum dattorum per se vel aliquem alium notarium super dapnis datis deputatum. civibus teneantur et debeant hominibus et personis tam de civitate quam de villis forumpopilii vineas proprias habentibus petentibus dare et concedere licenciam petenti et scribere appodissas apportandi uvas vidazzos de eorum vineis propriis sine aliqua exactione vel receptione pecunie dummodo petens licentiam et appodissam iuret ad sacra dey evangelia tattis scripturis non apportare vigore dicte appodisse per se vel alium uvas nixi de propria sua vinea que licentia valeat tantum per unam diem.

V.

INCIPIT LIBER QUINTUS DE CONTRACTIBUS ET CERTIS ALIIS EXTRAORDINARIIS RUBRICA.

I.

De constringendo illos pro quibus aliquis intercessit apud comune ad voluntatem fideiussoris.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 1).

Ordinamus et statuimus quod quicumque fideiusserit pro aliquo vel aliquibus apud comune forumpopilii vel fide iubebit imposterum et de suo solverit vel substinuerit vel substinebit dapnum ille qui fideiusserit. dominus potestas debeat ad voluntatem talium fideiussorum cogere illum vel illos pro quo vel quibus fideiusserint realiter et personaliter ad conservandum talem vel tales fideiussores indepnes omnino. etiam si in obligatione dictum fuerit quod principaliter se obligaverit et quod beneficio nove constitucionis de fideiussoribus renunpciaverit si constet quod re vera fuerit fideiussor Et si aliquid statutum esset in hoc volumine in contrarium. illud statutum sit cassum quantum ad fideiussionem et intercessionem factam apud comune. Et quod intelligatur dapnum substinuisse et substinere fideiussor. facta condepnacione de eo pro quo fideiusserit etiam ante factam executionem contra fideiussorem.

Statuto *B* Lib. IV, Rub. 4.

Identica nella sostanza e pressochè nella forma alla precedente.

II.

De contractibus non faciendis per uxorem sine consensu mariti.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 2).

Item ordinamus et statuimus quod si aliqua mulier maritata constante matrimonio fecerit de rebus ab ipsa habitis in dotem vel aliquo alio modo possessis per ipsam vel maritum suum aliquem

contractum alienationis vel obligacionis vel cuiuscumque tenoris seu condicionis sine consensu expresso mariti sui, talis contractus sit ipso iure irritus et nullius valoris et si de ipso contractu agatur vel eius occaxione pronunptietur nullus et nullius efficacie vel momenti per dominum potestatem postquam fuerit denunpciatum et constiterit ita esse. Infra quindecim dies post denunciationem sibi factam Et (*segue in diverso carattere:* si) predicta facere recusaverit condepnetur comuni forumpopilii per eius assindicatores in libris (*segue in diverso carattere:* decem) bononeorum.

III.

De sozzis qui habent possessiones alterius ad laborandum et de iure ipsorum solvendo.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 3).

Item statuimus et ordinamus quod nullus vendat aliquam suam posessionem quam alicui locaverat ad affictum vel ad laborandum nixi in ipsa vendicione salvet vel reservet expresse ius talis sozzi fictaroli vel laboratoris, quod si vendiderit dicta salvacione vel reservacione non facta, potestas faciat dari penam inter eos promissam dicto sozzo fictarolo seu laboratori secundum formam pactorum factorum tempore loccationis sumarie simpliciter et de plano sine litigio Et si lix vel controversia erit inter dominum posessionis et loboratorem, et ipse laborator non possit probare se observasse que inter ipsum, et dominum conventa fuerint vel ipse sozzus vel laborator confiteretur se in aliqua parte contravenisse potestas faciat sumarie et de plano absque litigio Et contractus firmus permaneat Item quod Sozzi et laboratores teneantur et debeant laborare posessiones quas tenent ad laborandum saltim quater in anno sine semine nixi esset impeditus iusto impedimento, vel morte sozzi vel boum suorum Et si non laboraverit bene ut premictitur domini possint eis dictam posessionem auferre sine pena. Idem dicimus in vineis si non observaverint quod continetur in instrumentis que sunt inter dominos et eos facta. Item quod sozzi et laboratores teneantur dare dominis medietatem chovorum in campo si domini voluerint vel ad aliam aream illius ville que non sit longior a campo quam illa in qua sozzus moratur. Et si sozzi fuerint de civitate vel burgis debeant deferre ad aliam aream, ad quam dominus voluerit covos ad civitatem vel burgis (sic) Et deinde sozzus non teneatur de parte do-

mini. Et si dominus noluerit chovos et quod in aliis capitulis continetur teneatur et tantum quod statim quod fuerit tritturatum granum debeat illud mundare et dividere et deferre debeant nixi remanserit impedimento temporis, Item dicti sozzi et laboratores debeant primo trictulare blavam et granum dominorum et dare partem suam dominis et definire antequam incipiant trictulare aliam Et qui contrafecerit puniatur per potestatem in solidis (*segue con differente carattere:* XX) bononeorum pro qualibet vice. Item quod sozzi predicti debeant dare dominis medietatem esche et solature masse dominis Et si in aliquo predictorum capitulorum sozzi predicti contrafecerint domini possint eis auferre posessionem sui placito. Item quod homines de villis, et omnes alii homines debeant habere areas disgomboratas de lettamine usque ad festum sancti Iohannis de mense Iunii. Teneantur etiam dicti sozzi blavam quam habent cum suis dominis quam citius poterunt trittulare antequam tricturent suam dopnicatam. Et qui contrafecerit solvat pro bapno solidos (*segue scritto in carattere diverso:* 60) bononeorum Item quod sozzi sive laboratores debeant esse cum dominis posessionum vel eorum nunptio quando dominis placuerit in campo et acipere unam cappam frumenti seu alterius blave comiter sine dolo et fraude non elligendo, et illam cappam debeant tricturare quando domino placuerit et dare medietatem ei de toto quod de dicta cappa exierit, Et sic domino de dicta cappa ita debeant et teneantur tantum dare postea domino de qualibet cappa illius blave que remanserit excepta palea. Et sozzi teneantur hoc facere si domino placuerit, Et qui contrafecerit solvat pro bapno pro qualibet vice sodidos (*segue in diversa scrittura:* XX) bononeorum. et dominus possit eis auferre posessionem sui placito si placuerit domino posessionis. Item quod quicumque habent terram a dominis teneantur primo laborare et seminare sozzi quam suam dopnicatam Et si non observaverit solvat sozzus solidos.... bononeorum nixi steterit verbo domini, Item sozzi teneantur trahere granum et aliam blavam cum sestario curente et medietatem esche et solature teneantur deferre cum alia blava ad domum dominorum Et qui contrafecerit solvat pro bapno pro qualibet vice solidos bononeorum Item quod sozzi vel laboratores vinearum debeant et teneantur portare ad canalia [1] vinearum dominorum a quibus vineas tenent et illam partem uvarum quam tenentur eis dare, de vino, si domini voluerint sub pena solidorum

[1] I torchi d' allora per premere l' uva.

bononeorum. Item quod quicumque laborator terram alterius de forumpopulo vel habebit ad laborandum et non laboraverit eam secundum quod in statuto continetur nec letamen prosuerit ut in pacto inter eos inito continetur teneatur et debeat ipse laborator domino posessionis dare seu usufructuario quatuor sextarios grani de qualibet tornatura terre, Item quod notarii et layci qui elliguntur per ancianos ad inquirendum et investigandum cappas frumenti teneantur et debeant dicta statuta portare et hominibus villarum ostendere et legere et exponere et ipsos facere iurare observare et omnia capitula que in ipso statuto continentur de bladò et parte bladi dominis posessionum danda Et predicta omnia et singula in presenti statuto scripta observantur et locum sibi vindicent ut predicitur nixi alia parta et conventiones expresse facta seu facte essent inter dominos et sozzos seu laboratores tempore locationum factarum que pacta et conventiones observentur hoc statuto et contentis in eo non obstantibus.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 6 (1).

« Stabiliamo e ordiniamo che tutti e singoli lavoratori delle possessioni dei cittadini o distrettuali di Forlimpopoli debbano lavorare, letamare, seminare ed accomodare le Possessioni prima delle altre che lavorassero, di qualche forestiere, e tali Possessioni debbano almeno lavorarle quattro volte, e cioè formare quattro solchi per ogni concolla senza quello della semente: ed il contraventore sarà condannato dal potestà in venti soldi per ogni volta a favor del comune, e a favor del padrone, o padrona in dieci soldi in ragion di ogni tornatura e per ciascuna fiata; e sulle predette cose stiasi al giuramento del Padrone se sarà un cittadino, o abitante stabile della detta Città, purchè non venga dal Lavoratore provato il contrario, e la querela fosse stata contro lui avanzata. Tali lavoratori dovranno mietere, battere, pulire inarcandolo (2) e portare ai padroni il raccolto delle possessioni da loro lavorate, e cioè la porzione loro spettante; e raccogliere le uve, e portarle, prima di quello e quello dei forestieri e sue. Se contraveranno siano condannati per ogni volta a favor del Comune in soldi quaranta, e ciò nullameno saranno ob-

(1) Per l'importanza dell'argomento mi par bene trascrivere tutta questa rubrica dello statuto del secolo XVI, con la traduzione fatta dall'Avv. Bazoli.

(2) Così è stata tradotta la parola *levare* che trovasi nello statuto *B*.

bligati, in causa dell' inosservanza alle predette cose a rifare ai padroni il danno che avessero incorso. Gli stessi lavoratori non potranno chiedere, e prendere per semenza da quelli di Forlimpopoli più di un mezzo staio in ragione di ogni tornatura, per quella parte che spetta ai padroni, e se avranno la possessione a mezzadria, o ad altro patto dovranno porre di proprio la semenza per metà e tali lavoratori dovranno ai padroni la metà di tutto il raccolto [1].... della possessione lavorata a metà. Non potranno poi nè mietere, nò tor dall' area, nè battere senza licenza del padrone o suo comesso, e se contraveranno sieno condannati per ogni volta a favor del padrone in soldi quaranta; e secondo la misura dello staio Comunale, senza mescolarvi alcuna cosa dovranno asportarlo dall' area, e dare la sua porzione al padrone stesso: e se alcuno contraverrà a tali leggi sarà condannato in favor del proprietario del fondo a soldi venti: egualmente detti lavoratori o di possessioni o di vigne a metà o ad altra condizione dovranno dare e condurre ai padroni entro al quarto giorno dalla battitura la parte dei frutti di tutto il raccolto; e le uve nello stesso giorno che le avranno vendemmiate, nè tal parte di raccolto, o uve domenicali e rusticali potranno mescolarla e confonderla col raccolto a uva altrui, altrimenti pagheranno a favor del padrone venti soldi per ciascuna volta, e ciò non ostante saran condannati dai Potestà a pagare ai padroni la metà o la parte di rendite loro spettanti. Ciò che dicesi del padrone del fondo può dirsi del locatore, e in tutte le sopradette cose si stia e si creda al giuramento del padrone o padrona o suo comesso e fattore. Saranno obbligati pure tali lavoratori, o conduttori dei terreni di quelli di Forlimpopoli sia che li abbiano a danaro o a metà, o in affitto o ad altro patto, il dare e portare ai padroni nei debiti tempi, o entro quattro giorni dopo al più i redditi che debbano dare e condurre cioè i Maiali, i Capponi, le ova od altro, le quali cose debbono portarle a Natale, a Carnevale ed a Pasqua di Risurrezione o in altre epoche: facendo diversamente pagheranno ai padroni soldi venti e nonostante saranno obbligati a dare tali redditi, o regalie; ed il sig. Podestà li obbligherà all' osservanza delle cose predette, se avanti lui ne sia mossa querela: o crederà, e starà per tali casi al giuramento del padrone. Se poi un lavoratore lascierà la terra non coltivata o la vigna, o l' avrà mal coltivata, il Podestà dovra obbligare tale la-

[1] In stat. *B* leggesi: *medietatem totius bladi (solicturae et veliatura) de illa possessione.*

voratore a dare al padrone tanto raccolto o uva quanto e quanta ne avrebbe prodotta la terra se fosse stata ben lavorata e tutto ciò si farà senza citazione e solennità di diritto: ciò s' intenderà se il lavoratore si presenterà avanti il potestà, ma se non sarà comparso sia posto nel banno del Comune di Forlimpopoli ossia multato di cinque lire, dal qual banno non potrà essere assoluto se non avrà combinato col padrone: e in tutte le predette cose si stia e si creda al giuramento del padrone senza bisogno di citazione e di alcuna solennità di diritto: le quali disposizioni si applicheranno ai casi passati, presenti e futuri tanto per le possessioni date a metà o in affitto, sia in qualunque altro modo e sotto qualsiasi condizione: le quali possessioui date o in affitto, o sotto altre condizioni potranno i padroni ridurle al patto di mezzadria se loro piacerà non ostante altri patti che vi fossero fra loro, ed il potestà dovrà obbligare il colono a lavorare a metà, nè potrà rinunciarsi a questa legge nè tacitamente, nè espressamente e la rinuncia in un caso emessa non abbia alcun valore: se poi più fossero i lavoratori di un terreno, potranno i padroni darlo a lavorare a quello dei detti lavoratori, cui più loro piacesse, se poi uno lavorasse da dieci anni in addietro qualche possessione di cittadini forlimpopolesi dovrà il potestà obbligarlo a lavorare a metà al patto cioè di mezzadria e di dare al padrone la porzione dei redditi: e se alcuno avrà condotto od accettato lavoro o ad altra condizione un qualche terreno, fondo, prato, casa, corte vigna o selva da qualche cittadino o continuo abitante o del distretto di Forlimpopoli e negherà che le suenunciate cose spettano o spettassero a quello che glie le locò o concesse, o al suo antecessore sia condannato per ciascuna volta in cento soldi a favor del comune, e non valga la negativa, e sia inoltre costretto dal Podestà se si presenterà avanti a lui di restituire il terreno, o vigna, o fondo, o casa compre al locatore, o suoi eredi: se poi non si presentasse avanti al potestà sia posto nel banno, o multato di lire venticinque a favor del comune, da cui non potrà assolversi se non si accomoderà col locatore, od eredi, e tutto ciò dovrà farsi senza citazione e senza solennità di diritto: inoltre il locatore od eredi saranno dal podestà messi in possesso della cosa locata, e ne saranno difesi dallo stesso comune. Le quali tutte o singole cose dei precedenti capitoli dovranno i coloni e i lavoratori pienamente osservare: ed il sig. potestà li obbligherà all' osservanza senza alcun appello o solennità di diritto e ad emendare il danno ai padroni: si avverte però che dove superiormente ed inferiormente si parla di

padroni o padrone s' intende che siano essi o esse cittadini o continui abitanti di Forlimpopoli e suo distretto, i quali pagano le colette o tasse, i lavori, e che stanno alle disposizioni del sig. potestà e soggetti alla sua giurisdizione. I lavoratori delle possessioni predette dovranno poi a volontà dei padroni, e non altrimenti, dividere il raccolto delle cove e portare la parte del padrone di per loro sull' area del padrone stesso se vi sarà, o in altra, purchè questa, ove si chiede di portarlo non disti dal fondo donde si esporta più di un miglio: e quindi farne il barco, batterlo, e di portare ai padroni, prima che battino, la loro porzione, la quota spettante al padrone stesso, per intero, unitamente alla esca, *villiatura* e *sollatura* che gli tocca di parte e ciò sotto la pena di lire dieci per ciascuno e per ogni volta in caso contrario, e più e meno avuto riflesso alla qualità, e quantità dell' affare, e degli oggetti, e siano tenuti a favor dei padroni alla rifusione del prezzo del raccolto, esca ed altre cose senza veruna remissione: nè tali lavoratori verranno ascoltati sul danno dato da loro, quando sia ad essi opposto che non hanno prestata (*per* data) l' intera parte del raccolto ed altre cose come sopra ai padroni dei fondi da essi lavorati, purchè non giurino d' avere loro portato e dato tutte e singole le predette cose. Non potranno poi i ripetuti lavoratori dei fondi degli uomini di Forlimpopoli asportar letame dai fondi stessi, che ivi si è fatto, contro volontà del padrone: nè potranno dividere le rendite comuni, nei campi, o trasportare sopra altra area per batterle, invito il padrone stesso, ma dovranno batterle sull' aia del fondo, ed ivi lasciare tutta la paglia quando partissero dal fondo medesimo: e di quella costruire il pagliaio, come pure dello strame, ben formato, e di finire la battitura al mese di luglio, sotto pena al contraventore di cento soldi, per ogni volta, e ciò non ostante dovranno ivi lasciare, o ricondurre la paglia: e la metà della detta penale spetti al Comune e l' altra al locatore del fondo; ed in tutto si stia al giuramento del padrone. Dichiariamo poi che i detti lavoratori dovranno seminare tanta quantità di gualdo quanto avran convenuto col padrone del predio, di espurgarlo e mondarlo tante volte quante vi sarà bisogno, e raccoglierlo e triturarlo colla macina tante volte quante sarà opportuno e necessario, e custodirlo in amasso bene diligentemente come converrà perchè non marcisca cosichè se marcisse e non fosse più atto per porlo in fasci [1] o almeno avesse deterio-

[1] Così il Bazoli traduce: *pro inficiendis pannis.*

rato a modo che i padroni ne sentissero danno e pregiudizio, in tal caso debbono risarcire tale danno a giudizio di onesta persona: similmente il detto gualdo dovranno porlo in fasci [1] nel tempo debito cioè alla festa di tutti i santi e posto così nei fasci, seccarlo e custodirlo bene e diligentemente. Dichiariamo inoltre, che debbano i detti lavoratori in ogni caso dare, o pagarne il valore ad arbitrio e a volontà del padrone, la metà di tutto il gualdo: di più se qualche lavoratore lasciasse la terra non coltivata, o mal lavorata pel raccolto del detto gualdo stesso il potestà dovrà obbligarlo a dare al padrone del fondo tanto di esso gualdo quanto ne avrebbe prodotto la terra o non coltivata o mal lavorata: ciò s' intende se il colono comparisca avanti di lui, e senza citazione o solennità di legge: se poi fosse stato restio a comparire, sarà allora condannato in cinque lire applicabili al comune, e nullameno sia costretto a dare la suddetta quantità di gualdo e su tal proposito si stia e si creda al giuramento del padrone. Dovranno poi i lavoratori scavare tutti i fossi, gli acquedotti e le così dette lame che esistono nelle terre, e intorno alle terre quali si sogliono seminare in quell' anno, e debbono far ciò fino a tutta la metà del mese di ottobre dell' anno stesso, e mantenere detti fossi, acquedotti e lame: altrimenti dovranno pagare ai padroni dodici denari per ogni pertica di fosso o acquedotto non fatto o non scavato, e denari sei per ogni pertica di lama non fatta o non espurgata: e non ostante ciò il potestà li costringerà a scavarli, o evacuarli, ed in ciò pure si stia al giuramento del padrone senza bisogno nè di citazione, nè di solennità di diritto. Finalmente decretiamo che i padroni delle terre o possessioni a loro arbitrio potranno licenziare, od accomiatare i lavoratori e darle o locarle ad altri fino alla festa della Madonna di Agosto del detto anno inclusivamente: e parimente i lavoratori potranno fino alla detta festa a loro volontà rinunciare le terre suddette ai padroni stessi. E tali licenze e rinuncie fatte in detto tempo abbiano piena forza, ma si debbano però fare e dare alla presenza di un testimonio almeno: altrimenti passata tal epoca non possa nè il padrone licenziare, nè il colono rinunciare, ma s' intenda la locazione e lavoro confermato per un altro anno.

(1) Da: *appanare* dello Stat. *B.*

IV.

Quod nullus mutuet pecuniam alicui luxori.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 6).

Item statuimus et ordinamus ad hoc ut iuvenes non devientur quod nulla persona mutuet aliquam pecuniam vel aliquam rem alicui filio familias occaxione ludi ad azardum vel aleas (1) vel ut comedat in tabernis vel postribulis morentur Et nullus det tali filio familias bibere vel comedere in credencia, et nulla faciat dicto filio familias preceptum vel mandatum de aliqua re nixi fuerit publicus mercator (2) et qui contrafecerit solvat pro bapno pro qualibet vice solidos (*segue in diversa scrittura*: XX) bononeorum (3) Et quod potestas nec eius officialis non faciat aliquam executionem vel racionem de predictis alicui persone Et si aliquid pignus vel loco pignoris aceperit a dicto filio familias teneatur acipiens restituere patri sine mora sub pena librarum (*segue in differente carattere:* XX) bononeorum (4).

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 5.

Eguale alla precedente, meno le diversità notate.

V.

De alienatione venditione et permutacione de ab aliqua muliere constante matrimonio et consentiente viro.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 11).

Item statuimus et ordinamus quod quacumque mulier de civitate vel teritorio forumpopilii aliquam vendicionem permutacionem vel alienacionem fecerit consentiente marito suo vel maritus suus cum ea alicui persone vel personis de dicta civitate et comitatu, de sua

(1) Stat. *B*: *ad aleas vel ad cartas.*

(2) Stat. *B*: *fuerit publicus magister, vel artifex, vel negotiator familiae.*

(3) Stat. *B*: *poenam librarum quinque bononeorum.*

(4) Stat. *B*: *sub poena librarum decem bononeorum, quae poenae applicentur comuni forumpopilii.*

terra. vinea domo vel domibus aut de aliqua posessione. iure. vel actione ad ipsam mulierem pertinent ex dote vel dottibus vel alio modo quod eius contractus vendicio permutacio seu alienacio valeant et teneant nec possint modo aliquo revocari. Eo salvo quod mulier et sui filii et heredes habeant illud ius in bonis et rebus et iuribus mariti sui, Nec non in aliis rebus sibi ab alio obligatis seu permutatis pro suis dottibus et quas ipsa vendidit vel alienavit Et si maritus non dessignavit de suis bonis vel alius pro eo uxori sue pro loco cambii vel permutacionis seu vendicionis pro bonis et rebus quas et que ipsa mulier vendiderit vel cambiaverit vel permutaverit quod bona mariti sui sint et esse debeant obligata et hoc dicimus ne mulieres de earum bonis et doctibus sint decepte Et hoc statutum sit precisum.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 14.

Eguale alla precedente: solamente nell'ultimo periodo, fra le parole *obligata.... et hoc*, leggesi nello Stat. *B: Et si maritus non haberet bona sufficientia pro cautione bonorum venditorum, vel permutatorum uxoris suae tunc et eo casu pradicta mulier intelligatur habere, et habeat regressum et ius, quod prius habebat in bonis suis.*

Inoltre nello Stat. *B* è aggiunta la clausola che se una donna facesse contratti, vendizioni, alienazioni di suoi beni dotali o no, *senza il consenso del marito*, tali contratti, vendizioni, alienazioni sono nulle e di niun valore.

VI.

De contractu factu ab aliquo de predio uxoris.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V. Rub. 12).

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis de civitate vel comitatu forumpopilii, alienaverit cum consensu et voluntate uxoris aliquam posessionem de illis quas habuerit in dotem dicte uxoris et ipse vel alius pro eo cambivit vel designavit de suis bonis loco pignoris pro ea allienatione quam fecit, quod uxor eius ne heredes habeant ius in rebus sibi pro cambio datis vel consignatis vel alio modo obligatis pro ea quantitate que fuit habita de re alienata quod habeat in ipsa re alienata et ad illam debeant habere regressum

non obstante aliqua exceptione Et ab inde in antea ex quo consensit non debeat habere aliquid ius in re alienata.

VII.

Qualiter res comunis vendi vet locari debent.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 18).

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua res comunis forumpompilii per dominum potestatem vel ancianos vel alios officiales vendi concedi vel locari contigerit pro comuni aliquibus vel alium contractum fieri de qua instrumentum vendicionis concessionis vel locacionis vel cuiuscumque alterius condicionis fieri debeat ipse contractus vel instrumentum de verbo ad verbum legatur vulgari sermone in consilio generali ubi intersit dominus potestas et Anciani vel maior pars ipsorum, et eo lecto rogetur firmiter et aprobetur dictus contractus vel instrumentum pro ut in dicto consilio fuerit deliberatum Et contractus [1] vendicionis, locationis vendicionis [2] vel concessionis vel alterius cuiuscumque condicionis existat de rebus dicti comunis. contra vel preter formam et modum predictum sit nullius (*sott.* valoris) et inefficax ipso iure Addicientes huic statuto quod potestas anciani procurator comunis vel alius officialis non possint vendere vel alienare aliquam rem comunis predicti nixi deliberetur in dicto consilio in quo debeant exprimi res que debent alienari Et precium quod inde habere possit hoc intelecto quod plus offerenti detur.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 6.

Identica alla precedente.

VIII.

De iuribus comunis forumpopilii recuperandis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 19).

Item statuimus quod potestas et alii officiales qui modo sunt in dicta civitate et erunt per tempora teneantur et debeat inquirere

(1) Stat. *B*: *et si contractus.*
(2) In Stat. *B* manca questa ripetizione.

investigare et recuperare iura et honores que et qui pertinent ad comune per testimonium bonorum et legalium virorum et maxime antiquorum vel per aliquid instrumentum privilegium vel scripturam denunpciatum fuerit eis vel eorum alteri bona fide et sine fraude pro ipsorum posse. et maxime teneantur pro posse recuperare iura que ad dictum comune spectant et pertineant quacunque racione vel causa et in quibuscunque rebus.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 7.

Eguale alla precedente.

IX.

De divisione rerum comunium Rubrica.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 33).

Statuimus et ordinamus quod si aliqua questio fuerit inter aliquos habentes aliquam rem comunem occaxione divisionis, quam pecierit aliqua ipsarum partium de re comuni, quod Iudex coram quo fuerit talis questio teneatur et debeat cogere partes predictas ad faciendum divisionem de re vel rebus comuni vel comunibus inter eos Et ipsam divisionem faciat fieri cum effectu infra quindecim dies postquam fuerit petita omnibus remediis quibus ipsi potestati visum fuerit Et in predictis procedere debeat sumarie simpliciter et de plano sine streppitu et figura iudicii Et si dicta divisio petita fuerit de aliqua re comuni inter puppillum et puppillum, vel inter adultum et adultum, vel inter puppillum et maiorem XXV annis vel inter adultum et maiorem XXV annis quod talis divisio fieri debeat cum presencia et consensu duorum consanguineorum ydoneorum proximiorum dicti pupilli vel dictorum cum tuttore seu tutoribus ipsorum et coram ipso iudice et cum presencia duorum consanguineorum proximiorum ipsius adulti et cum ipsius curatore si ipsum habet Et si tales consanguineos non haberent, intersint affines, quos si non haberent sufficiat iudicis autoritas et presencia. Et teneatur predicta omnia et singula dictus dominus potestas seu iudex facere observari sub pena librarum bononeorum, si vero talis res comunis comode dividi non posset eo casu procedatur hoc modo. videlicet quod si unus ex dictis sociis habens rem comunem fecerit partitum alteri socio, pro certa quantitate pecunie per eum

declarata percipiat partem ipsius vel eidem facienti partitum dimictat partem suam pro quantitate predicta per eum declarata, quod socius tunc cui factum fuerit tale partitum teneatur recipere et in se rettinere partem illius socii partitum facientis pro dicta quantitate vel partem suam dimictere et concedere socio facienti partitum et recipere dictam pecuniam declaratam, si vero nulla dictarum partium sponte fecerit partitum cogat dictus dominus potestas petentem divisionem si fuerit maior tempore quam alius socius ad faciendum partitum vel alias dictas partes concordet prout sibi videbitur expedire ad partitum faciendum. Et ad predicta sic facienda cogantur dicti socii per dictum dominum potestatem omnibus modis et remediis de quibus ipsi potestati visum fuerit Et quod partitum debeat aceptari cum pactis et condicionibus in ipso partito expressis. Si dicta pacta et condiciones ipsi potestati racionabilia videantur.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 3 (Parte 1ª).

Quando alcuno vuol dividere una proprietà che abbia in comune con altro o altri, ed egli stesso vuol fare le parti, il potestà lo faccia giurare d'agire in buona fede, e poi costringa l'altro o gli altri a prendersi la loro parte. Se nessuno dei due vuol fare la divisione, allora si eleggano due persone oneste per eseguire la divisione e le parti da loro stabilite siano estratte a sorte fra i contendenti.

Chi negasse essere comune una data proprietà e fosse trovato mentitore sia punito colla multa di 5 lire.

Chi possiede una casa in comune con altro, e mentre questi vorrebbe locarla l'altro si rifiuta; chi si rifiuta debba pagare al comproprietario la corrisposta, stimata, che percepirebbe dall'affitto di detta casa.

X.

De pontibus et pontisellis clavicis et tracturis faciendis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 36).

Item statuimus et ordinamus quod omnes pontes et pontiselli. clavice. strate et vie per comune forumpopilii et expensis comunis facti et facte si indigent ad presens vel de cetero refectione aut reparatione. vel reaptacione indigerent, per comune, et expensis

ipsius comunis debeant reffici reaptari et reparari, Si vero pontes pontiselli clavice vie tractauri (sic) qui vel que sunt in civitate vel teritorio forumpopilii facti vel facte per homines alicuius vicinancie seu alias singulares personas refectione vel reaptacione seu reparatione aliqua indigerent aptari refici et reparari debeant per illas vicinancias et per illos homines et personas quibus pontes pontiselli vie, clavice et tracturi in utilitatem cedunt et per ipsos de cetero manutenantur Et idem per omnia observentur de puteis.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 8.

Eguale alla precedente.

XI.

De non faciendo aliquam novitatem supra puteos.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 46).

Itam statuimus quod nulla persona possit vel debeat facere aliquam novitatem supra puteos existentites (sic) in dicta civitate vel eius burgis (1) vel in pertinenciis ipsorum puteorum sine expressa licentia et voluntate vicinorum dicti putey qui contribuunt in operibus que consueverunt fieri in dictis puteis vel circa ipsos puteos sub pena et bapno librarum bononeorum (2), Et potestas vinculo iuramenti teneatur et debeat contrafacientem condepnare in dicta pena.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 9.

Eguale alla precedente, salvo alcune eccezioni notate.

XII.

De colectis et factionibus solvendis pro posessionibus sitis in teritorio forumpopilii.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 47).

Item ordinamus et statuimus quod omnes et singuli habentes bona immobilia in teritorio forumpopilii undecunque sit. sive ha-

(1) Stat. *B: civitate vel eius districtu.*

(2) Stat. *B: librarum quinque bon. Comuni applicandarum.*

buerit instrumentum imunitatis seu remissionis teneantur posessor sive posessores pro dictis bonis et posessionibus solvere omnes colectas impositas in dicta civitate pro extimis secundum quod extimata sunt vel erunt dicta bona. Et ad ipsas solvendas compelli debeant per dominum potestatem vel eius officiales omni exceptione et defensione remotis Et quod contra dictum statutum dominus potestas vel officiales non possit commictere consilio alicuius sapientis Nec aliquis advocatus vel procurator presumant contrarium alegare quominus dictus possessor ad solucionem dictarum colectarum integraliter compellatur, quod si contrafecerit in libris (*segue scritto con carattere diverso:* decem) bononeorum condepnetur pro quolibet et qualibet vice, salvo imunitatibus concessis vel concedendis plazariis comunis forumpopilii [1]. In hoc tamen statuto bona Eclesiarum monasteriorum. et hospitalium. et clericorum seu personarum ecclesiasticorum [2] intendimus non includi.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 10.

Eguale alla precedente, eccetto alcune differenze notate.

XIII.

Quod maritus lucretur tertiam partem dotis uxoris sue premortue absque filiis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 60).

Item statuimus et ordinamus quod si contigerit aliquam uxorem alicuius premori viro suo absque filiis legiptimis et naturalibus tercia pars dotium et mobilium sive coredi ipsius uxoris ultra legata que viro legaverit sive relinquerit in sua ultima voluntate in compensacione expensarum per maritum factarum in et pro ipsa uxore debeat esse ipsius mariti, et ipsam terciam partem lucretur dictus maritus autoritate presentis statuti Et ipsam terciam partem dotis et coredi in dicto casu nullatenus restituatur sive ipsa uxor dederit dotem sive mobilia sive coredum, sive alius quicumque fuerit qui

(1) L' ultima parte di questo periodo: *salvo.... forumpopilii*: manca nello Stat. B.

(2) Stat. *B: Monasterum et Hospitalium et omnium locorum piorum intendimus....*

ipsam dotem et coredum dederit etiam si ipsa dos et mobilia sive coredum danti et eius heredibus vel sucessoribus expresse fuerint stipulata et promissa reddi et restitui per ipsum maritum vel alium non obstantibus pactis factis et faciendis in contrarium loquenter. Hoc addito quod si aliqua mulier transiverit ad secunda vota filiis existentibus ex primo matrimonio uno vel pluribus quod dicta mulier seu eius pater vel aliqua alia persona que dederit dotem pro ea non possit per aliquid pactum tacitum vel expressum vel alium quemcunque modum defraudare filios primi matrimoni quin succedant matri ipsorum post mortem matris in dictis dottibus et coredis et aliis bonis ipsius mulieris. cum filiis secundi matrimonii in capita. Et hoc intelligatur et locum habeat si mater decesserit ab intestato. Si vero decesserit cum testamento tunc liceat matri disponere de doctibus coredis et aliis suis bonis pro ut sibi placuerit, dummodo filii primi matrimonii debita iuris nature non fraudentur, qua legiptima portione nixi ex causa legiptima privari non possint, Et quod expense sepolture et funeris mulieris predicte pro tercia parte pertineant ad maritum. Et pro aliis duabus ad eum vel eos quibus restitucio predicte dotis et coredi est facienda. Si autem decesserit vir uxori mulier non possit aliquid pettere in bonis viri nixi illud quod vir sibi expresse (*segue una raschiatura, su cui pare scritto:* liqueverit). Et predicta omnia et singula locum habeant in matrimoniis in futurum dissolvendis quocunque tempore contractis. Quod statutum sit precisum et derogatorium omnibus aliis statutis et iuribus in contrarium loquentibus. Hoc intelecto quod dictum statutum valeat, et locum habeat tantum quando maritus esset civis vel de districtu vel teritorio forumpopilii vel continuus habitator in dicta civitate vel districtu seu teritorio Si vero suprascripta mulier que decessit ut premictitur fuerat traducta ad domum predicti sui mariti Et dos nondum erat viro soluta habeat dictus vir autoritate presentis statuti actionem ad petendum terciam partem dicte dotis aliquibus pactis vel promissionibus supradictis non obstantibus.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 10.

Quando la moglie morisse, senza figli, prima del marito, questi ha diritto alla metà della dote di lei. Le spese di sepoltura della donna toccano per metà al marito.

XIV.

De protestacionibus faciendis et scribendis per notarios Rubrica.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 65).

Itam statuimus et ordinamus quod unicuique liceat protestari de suo iure in scriptis vel sine scriptis potestati et aliis officialibus civitatis forumpopilii Et potestas et quilibet alius officialis teneatur protestacionem audire benigne et notarium legentem protestacionem sub pena librarum bononeorum Et quilibet notarius qui fuerit requisitus teneatur protestacionem audaciter scribere legere et facere, quod si non fecerit solvat pro bapno libras bononeorum dum tamen dicto notario satisfaciat de scriptura secundum eius magnitudinem Et pro protestacione tali solvatur ad minus solidos septem bononeorum dicto notario. Et quod nullus dictorum officialium audeat vel presumat aliquam protestacionem vel appellationem in scriptis traditam vel aliquam aliam scripturam delacerare Nec notarium rogatum de protestacione vel appellacione gravare vel molestare nec detinere aliquo modo realiter vel personalites occaxione predicta Et si fecerit incidat in penam vigintiquinque librarum bononeorum pro qualibet vice exigendarum de facto per suos sindicatores Et nichillominus dicta protestacio seu appellacio valeat et teneat de iure. Et quod notarius qui rogatus fuerit de tali protestacione vel appellacione cum fuerit requisitus ab illo a quo facta esset dicta protestacio seu appellacio seu ab illo contra quem facta esset dicta protestacio seu appellacio teneatur ei dare copiam dicte protestacionis seu appellacionis sub pena librarum XXV bononeorum recepta competenti mercede.

XV.

De satisdatione prestanda per forenses.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 69).

Itam statuimus et ordinamus quod si aliqua persona forensis moverit aliquam litem vel causam in curia forumpopilii contra aliquem civem comitatinum vel districtualem forumpopilii, non audiatur per aliquem officialem comunis forumpopilii super dicta lite vel causa

nixi primo ydonee satisdederit de refficiendis expensis suo adversario si contingat eum in tali lite vel causa succumbere. Et si reconveniatur teneatur satisdare de iudicio sisti et iudicati ([1]) solvendo et in dictis casibus non sufficiat iuratoria cautio Et idem fiat et observetur si talis forensis moverit litem vel causam per suum procuratorem non obstante quod talis procuratur sit in instrumento procurationis relevatus ab onere satisdationis.

Stat. *B* Lib. II, Rub. 7.

Identica alla precedente.

XVI.

De dando viam per procuratorem comunis ei cui (sic) *viam non habuerit.*

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 72).

Itam statuimus et ordinamus quod quilibet qui haberet posessionem aliquam ad quam ire non posset teneatur procurator comunis forumpopilii ad peticionem cuiuslibet persone ire cum ipsorum notario talem posessionem si ita est, Et si ita esse reperiverint teneantur infra decem dies dare et dari facere viam per cambium vel iusto precio sine litis contestacione vel calupnie iuramento facta primo compensacione melioramenti et dapni posessionis illius per quam dabitur via Et debeant dare dictam per loca vicinarum posessionum quominus ledat vicinum dum tamen per ipsam comode possit iri.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 8.

Eguale nella sostanza alla precedente.

XVII.

De curatore dando bonis. Rubrica.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 73).

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua persona comparuerit in iudicio dicens se velle agere vel aliquid pettere in bonis et here-

([1]) Corretto da mano diversa in: *iudicato*. In Stat. *B* leggesi: *iudicatum*.

ditate alicuius defunti et iuraverit ad sancta dey evangelia manibus tactis scripturis se ignorare qui sint heredes dicti talis defunti ex testamento vel ab intestato quod iudex coram quo comparuerit talis persona teneatur et debeat ad peticionem talis petentis vel petere volentis aliquid contra heredes vel hereditatem vel bona olim talis defunti comictere plazario citationem de heredibus talis defunti in genere, qui plazarius de mandato iudicis debeat ire ad domum ubi consuevit habitare defuntus et ibi alta voce citare heredes in appellattivo si qui sunt vel esse volunt dicti talis (1) quod tali die compareat coram tali indice responsuri de iure dicto tali, Et si in termino citacionis nullus comparuerit pro heredibus vel qui dicat se heredem compareat ipso petente vel petere volente comparente et contumaciam dictorum heredum in genere acusante, teneatur dominus potestas ad peticionem talis petere volentis facere proclamari semel vel bis diversis tamen diebus pubblice et pallam (*per* palam) ad bancum iuris et ante domum habitacionis olim talis defunti quod quicumque vult esse heres talis defunti vel eius bona defendere, comparere debeat coram eo responsurus de iure tali petenti infra terminum duorum dierum pro qualibet proclamacione si fuerit in civitate Si fuerit in comitatu (*aggiunto in margine:* seu villis) tunc debeat fieri talis proclamacio per nuptium seu plazarium comunis ante domum defunti et in platea. Et sufficiat unica proclamatio cum termino trium dierum premissa tamen suprascripta citacione et in quolibet caso predictorum sufficiat quod proclamatio fiat de heredes (*corretto in:* heredibus) sub nomine appellativo etiam si nominatim aliquis non requiratur, Et factis dictis proclamacionibus elapsis dictis terminis si meno comparuerit vel dixerit se esse vel esse velle heredem talis defunti vel ipsius defunti bona velle defendere teneatur et debeat dictus dominus potestas ad peticionem talis petentis pronunciare talem hereditatem vacare: et ipsi hereditati et bonis ipsius hereditatis dandum esse curatorem vel curatores. Et facta proclamacione teneatur facere citari sub nomine appellattivo omnes qui se dicerent creditores dicte hereditatis ad bancum Iuris alta voce cum termino arbitrio potestatis vel eius officialis dando et assignando in dicta proclamacione infra quem terminum si aliqui se dicerent creditores comparuerint teneatur (*corretto in:* teneat) et debeat dictus dominus potestas vel officialis cum voluntate et consensu qui dicerent se creditores vel maioris eorum (*sott.* partis) el-

(1) Stat. *B: dicti talis defuncti heredes.*

ligere unum bonum et ydoneum virum et creare in curatorem dicte hereditatis et bonorum Qui curator teneatur et debeat dictam curam aceptare etiam invitus et ad ipsam aceptandam per dominum potestatem vel eius vicarium cogatur remediis opportunis, et teneatur talis curator facere inventarium de bonis dicte hereditatis. et iurare utilia facere et inutilia pretermictere. et dare ydoneum fideiussorem unum vel plures de fideliter et legaliter exercendo officium cure et dictam [1] et bona deffendere, et servatis predictis habeatur talis curator pro legiptimo curatore, Nec possit contra formam cure vel personam ipsius aliquid dici vel opponi et si oppositum fuerit non audiatur opponens.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 25.

Eguale alla precedente.

VI.

ORDINAMENTA ET STATUTA SUPER BECCARIIS ET ARTE BECCARIORUM. RUBRICA.

I.

Statuti Forlivesi: Ordinamenta et statuta super beccariis.... Rub. 4: di seguito al libro V).

Item statuimus quod liceat cuicumque volenti facere carnes in civitate vel comitatu forumpopilii posse facere vel fieri facere in quibuscumque locis voluerit secundum modum et formam inferius declaratam videlicet quod teneantur et debeant solvere gabellam et omnia alia facere.

II.

De bestiis ostendendis officialibus antequam interficiantur.

(*Statuti Forlivesi: Ordinamenta* etc. Rub. 7).

Itam statuimus quod omnes beccarii et alii qui vendunt vel vendere volunt cornes in civitate forumpopilii seu burgis teneantur et

[1] Stat. *B*: *dictam hereditatem.*

debeat omnes bestias quas interficere voluerint antequam interficiantur ostendere officialibus qui fuerint electi super beccariis, Et dicti officiales teneantur et debeant ire ad videndum dictas bestias ad omnem peticionem postulantis, Et qui contrafecerit condepnetur per dominum potestatem pro qualibet vice in soldis XL (1) bononeorum. Et si fuerit beccarius condepnetur pro libet (*per* quolibet) et qualibet vice, et qualibet bestia in solidis LV (2) bononeorum Et quod dicti officiales non possint dare licentiam alicui nixi primo viderint bestiam.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 12.

Eguale alla precedente, fuorchè gli *Officiales super beccariis* sono detti anche *suprastantes*. Inoltre manca il penultimo periodo: *Et si fuerit.... bononeorum,* in luogo del quale leggesi la seguente disposizione in fine della Rubrica; *Adiicentes quod Beccarii teneantur dare praedictis officialibus seu suprastantibus solidos duos bononeorum pro qualibet bestia grossa: videlicet solidum unum pro qualibet officiali, et qualibet vice contrafacentium: applicetur pro medietate domino Potestati et pro alia medietate Suprastantibus.*

III.

De bestiis morticinis vel infirmis non vendendis.

(*Statuti Forlivesi: Ordinamenta* etc. Rub. 10).

Item nullus beccarius vel alius audeat vel presumat aliquo modo vel ingenio occidere causa vendendi vel vendere aliquam bestiam morticinam vel infirmam in beccharіis vel alibi infra foveas civitatis forumpopilii Et qui contrefecerit solvere teneatur comuni forumpopilii pro bapno et quolibet et qualibet vice, et pro qualibet bestia solidos XL (3) bononeorum, Et quilibet possit accusare vel denunciare et habeat medietatem condepnationis et alia sit comunis.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 13.

Eguale alla precedente.

(1) Questo numero sembra aggiunto posteriormente alla formazione degli Statuti: In Stat. *B*: *quadraginta.*

(2) Il numero L fu scritto posteriormente sopra un numero semiraschiato che pare fosse un X.

(3) Anche qui il numero L fu scritto posteriormente sopra un X. In Statuto *B* leggesi; *quadraginta.*

IV.

De non vendendo carnes femininas pro masculinis nec unam carnem pro alia.

(*Statuti Forlivesi: Ordinamenta* etc. Rub. 14).

Item ordinamus et statuimus quod beccarius vel quivis alius audeat vel presumat vendere seu vendi facere carnes femininas pro maschulinis nec unam carnem pro alia, Nec carnes femininas cum maschulinis rettinere mixtam (sic), Nec unam mixtam cum alia, ita quod possit ibi esse aliqua deceptio, et teneantur beccarii tenere divisim carnes, tenendo carnes cuiuslibet bestie de per se, et quod dicti beccarii et omnes alii vendentes carnes teneantur et debeantur brusare porcos, et pellare porcas, Et qui contrafecerit solvat pro bapno comuni pro quolibet et qualibet vice et pro qualibet bestia vel parte bestie quam vendiderit seu tenuerit contra predictum modum et formam solidos LX (1) bononeorum.

Stat. *B* Lib. IV, Rub. 14.

Eguale alla precedente.

V.

De satisfaciendo illis qui serviverint comuni forumpopilii pro rata temporis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 75).

Item ordinamus et statuimus quod potestas et alii officiales qui venerint ad regimen dicte civitatis non debeant exigere vel recipere a comune forumpopilii vel eius massario nixi pro rata temporis quo serviverint in eorum officiis in dicta civitate, Set pro illo tempore quo serviverint ei libere satisfiat pro rata dicti temporis quo serviverint et in servicio dicti comunis steterint et non plus. Et idem statuimus de quolibet alio officiali dicte civitatis Et de qualibet alia persona que debebit habere seu recipere aliquid a dicto

(1) Questo numero fu scritto sopra un altro che pare fosse XX. In Stat. *B* leggesi: *quadraginta*.

comune pro suo salario et labore occaxione servicii quod fecerint comuni forumpopilii, si non compleverint tempus ad quod fuerint deputatus seu deputata. Et hoc statutum sit precisum et debeat observari aliqua iuris repugnancia non obstante (1).

VI.

De tuttoribus dandis puppillis.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 76)

Quia iuris debito, tenentur seculi potestates puppillis et miserabilibus personis confavere quorum pupillorum iura et negocia legum provisione non obstante ut plurimum male procedunt ad ipsorum comodum quantum nobis est possibile providentes presenti statuto firmamus et ordinamus quod si aliquis puppillus vel puppilla civitatis vel districtus forumpopilii habuerit aliquem tutorem testamentarium quod ille tutor si solus fuerit compellatur per dominum potestatem vel eius vicarium seu officialem aceptare talem tutelam et administrare secundum voluntatem testatoris, quod si de testatoris voluntate non appareat teneatur administrare et gerere tutelam modis et formis, infrascriptis, si autem pluries tutores habuerit testamentarios adminus duo ydoney cogantur dictam tutelam suscipere et eius bona administrare nixi tale tutores vel aliquis eorum habuerit legiptimam excusationem, Si vero nullum habuerit testamentarium vel habuerit illum vel illos qui iustam et veram excusationem habuerit vel habuerint tunc per potestatem vel eius iudicem vel officialem facta inquisicione ad legiptimos procedatur hoc modo videlicet quia habitis coram se tribus consanguineis ex parte patris proximioribus et ydoneis, et tribus ex parte matris et magis ydoneis et aliis si sibi videbitur facta investigatione duos vel unum ex parte patris, et alterum vel duos alios ex parte matris ydoniores ex dictis propinquis elligat in tuttores, Si vero non reperirentur consanguiney proximi, vel si reperirentur essent tamen minus ydoney maxime in moribus honestatis et conversacionis tunc possit de propinquioribus ex parte una tantum dictus dominus potestas seu eius vicarius creare duos tuttores ex ea linea in qua valeant reperiri sive ex parte patris solum sive ex parte matris solum sint dicti duo tuttores. Si vero propter mortalitatem vel alium casum dictus puppillus vel dicta pupilla sit consanguineis et actinentibus destitute quod solus unus

(1) Vedi Rub. 30 del Lib. I di questi medesimi Statuti.

ydoneus sibi supersit ille solus per potestatem elligatur. Si vero nullus supersit legiptimus tunc iudex sive potestas sub periculo anime ipsius et pene legalis teneatur caute et sollicite investigare de vicinis proximis ipsi puppillo et pupille et duos vel unum saltem ex magis ydoneis et qui magis pupilli patrem dillexerit elligat et decernat in tuttorem vel tuttores, et quod ellectio tuttoris vel tuttorum aliter fienda non teneat ipso iure. Et quod unus tuttor quando sunt plures tutores non possint absque altero ministrare, Verum si contingat ipsos tutores vel aliquem eorum absentare a civitate vel comitatu forumpopilii teneantur constituere et dimictere in civitate forumpopilii (1) ipsorum tutorum vel ipsius tutoris constituentium vel constituentis risico pericullo et fortuna, set ipsorum actorum unus non possit administrare sine alio quando plures fuerint Et si fuerint unus tutor presens et actor alterius tutoris similiter unus sine alio administrare non possit, Et similiter intelligatur si unus tutor esset de civitate et alter de comitatu. Et predicta forma elligendi tutores locum habeat ubi mater pupilli existens vidua et etatis legiptime vel avia etiam vidua non superessent, Ubi autem talis mater vel avia superesset una ipsarum si voluerit primo mater, deinde avia, possit esse tutrix, et sola possit tutelam ministrare nisi petitum fuerit ab aliquibus consanguineis ex parte patris curatorem tali matri vel avie adiungi aliqua causa suspicionis vel alia legiptima et verisimili causa. per eos iudici ostensa quod autem expediat pupillo potestatis vel eius vicarii officio et arbitrio in hac parte relinquimus et semper mater ydonea avie preferatur, Qui eletti ut superius dictum est omnes et singuli suprascripti compellantur aceptare tutelam et administrare per dominum potestatem vel eius vicarium in casibus supradictis Et prestito sacrameuto manibus tactis scripturis teneantur facere inventarium (*segue una parola mezza raschiata che pare fosse:* de) singulis rebus et iuribus et creditis seu debitis pupillorum antequam incipiat administrare et dare fideiussores ydoneos, exclusis a fideiussione predictis clericis advocatis, iudicibus, procuratoribus et potentioribus, de bene legaliter et solicite tuendo et deffendendo personam et res dicti pupilli et tratando et administrando facta dicti pupilli, vel pupillorum inutilibus pretermissis. et reliqua finita dicta tutela integraliter sine lite vel controversia ipsi pupillo facto adulto vel ipsius pupilli heredibus, si in puppillari etate vel ante redditam rationem moriatur ressignare reddere et restituere cum effectu omni exceptione exclusa sub obligatione omnium suorum bonorum

(1) In Stat. *B* è aggiunta la parola *unum*.

ipsorum tuttorum et eorum fideiussorum et sub pena centum librarum bononeorum applicanda ipsi pupillo vel eius heredibus ultra penas legales, Quod inventarium et instrumentum dicte tutele in publicam formam reddacta et completa vel eorum copiam in publicam formam redactam solepniter infra unum mensem a die confecti Inventarii debeant ipsi tuttores assignare massario (1) comunis forumpopilii per ipsum massarium observanda in archivio comunis (2), retenta per ipsos tuttores penes se copia vel autentico instrumento. Quod si tuttores hoc non fecerint infra dictum mensem penam decem librarum pro quolibet comuni forumpopilii applicanda ipso facto incurrat, Hoc salvo et intelecto et declarato quod in huiusmodi tutelis mater at avia, legiptimis preferantur, avus vere vel proavus matri et avie preferatur, Et quod si mater vel avia ad secundas vel ulteriores nuptias convolare voluerit teneatur sub penis legalibus tutores alios postullare cum effectu et eis reddere racionem et reliqua assignare, Et quod predicta mater et avia teneantur omnimode infra duos menses computandos a tempore mortis patris dicti pupilli si mortus fuerit in civitate forumpopilii alias infra duos menses computandos a tempore scientie mortis tutelam sibi delatam aceptare, et se pettere confirmari, Semper reservato iuris ordine inter matrem et aviam Et quod predicta forma servetur coram domino potestate vel eius iudice et per ipsum potestatem vel vicarium et per dictos tuttores possint predicta fieri tempore feriato et non feriato et omni loco honesto tamen. et ipso sedente pro tribunali vel non sedente. Et suprascripto ordine et forma non servatis datio tutele non valeat ipso iure. Et nichillominus teneatur generalem reddere racionem si bona et iura puppilli administravit Et eadem forma servetur in curatore generali dando adulto et dominus potestas teneatur ad peticionem petentis personaliter accedere ante et iuxta domum talis matris vel avie et ipsam in tutricem confirmare et autoritatem suam prestare et interponere secundum formam iuris sub pena decem librarum bononeorum pro qualibet vice qua sine causa accedere recusaverit vel negligerit in qua pena debeat per eius assindicatores comuni forumpopilii condepnari.

Stat. *B* Lib. III, Rub. 26.

Quasi identica alla precedente.

(1) Stat. B. *cancellario.*

(2) Stat. B. *observandam et scribendam in Libro Comunis pro tali officio tantum a Comuni deputato retenta.,..*

VII.

Ne quis domo sue proprie habitationis pro debito capi possit.

(*Statuti Forlivesi* — Lib. V, Rub. 80).

Qum domus sit tutissimum reffugium et repausationis tabernaculum, Statuimus et ordinamus quod nullus debitor alicuius in quacunque quantitate pecunie vel re ex quacunque causa possit vel debeat capi in domo propria vel conducta vel sue habitacionis et familia pro debito pecuniario vel alicuius rey. licet talis debitor sententiam et preceptum contra se reportaverit a iudice. Arbitro vel arbitratore pro tali debito. et si secus fuerit factum per familiam potestatis vel alterius officialis vel plazarios vel quosvis alios ille talis qui si (*per* sic) captus fuerit pristine restituatur libertati sine more diffugio Et ille qui eum in domo dicta de causa capi fecerit puniatur pro qualibet vice qua ipsum in domu capi fecerit pro dicto debito vel alio libris quatuor bononeorum Et officialis qui scienter dicta de causa talem capi fecerit pena librarum quinque incurrat. famuli vero vel plazarii, qui pro causa talem in domo ceperit in tribus bononeorum pro quolibet puniatur Predicta tamen locum non habeant in debitoribus comunis vel camere magnifici domini ex quacumque causa ex debito sive ex contractu vel quasi, sive ex debito vel quaxi sive pro colecta. datio. vel gabella Nam tunc possit capi in domo vel quocumque loco et quolibet tempore, Insuper statuimus quod predicti debitores singularium personarum collegii vel universitatis preterquam camere comunis et magnifici domini nostri maxime positi in bapno pro debito: elapso termino vel habita licentia domini potestatis vel eius curie possint pro debito capi et detineri, si creditor hoc pecierit nec relaspari debeat sine licencia et voluntate creditoris donec ipsi creditori fuerit integre satisfactum, vel ipse creditor debitori hoc pecierit si de debito appareat publicum instrumentum. vel scriptura liquida scripta manu propria debitoris vel donec dederit ydoneos fideiussores de solvendo si constabit legiptime ipsum esse verum debitorem. Et primo refectis expensis secundum iudicis tassationem in aliqua pecunie quantitate ita tamen quod predicti debitores preter debitores comunis et camere magnifici domini nostri, non possint capi in domum ut supra expressum, nec etiam extra domum infrascriptis diebus videlicet in die festi nativitatis domini circumcisionis Ephifanie, die veneris pasce resuretionis cum duobus

sequentibus. quinque festivitatum beate marie virginis videlicet conceptionis, nativitatis. puriffcationis, annuntiationis et asumptionis. omnium appostolorum evangelistarum. sancti Iohannis batiste sancte nativitatis et decolacionis in die festivitate seu commemoratione omnium sanctorum videlicet die prima novembris et omnibus diebus dominicis et beatorum Mercurialis (*segue una rasciatura su cui è scritto in diverso carattere:* Rophilli) Valeriani (1). Et hoc statutum servetur et vendicet sibi locum in delictis presentibus et futuris et ipsum vollimus esse derogatum (*corretto in:* derogatorium) omni alii statuto et disposicioni iuris comunis que huic contradicerent. Salvo semper ecclesiastica libertate hoc est est quod in Ecclesiis vel monasteriis seu hospitalibus capi non possint secundum quod cautum est per sacros canones et legiptimas sanciones.

Stat. *B* Lib. IV Bub. 11.

Eguale alla precedente.

VIII.

De salario et mercede notariorum de instrumentis et ultimis voluntatibus et aliis contractibus ut infra.

Item statuimus et ordinamus atque firmamus quod deinceps soluciones instrumentorum testamentorum et aliarum quarumcunque ultimarum voluntatum notariorum forumpopilii et celebrandorum tam in civitate forumpopilii quam in eius comitatu et teritorio, eis fieri debeant modo et forma et quantitate infrascriptis: videlicet pro quolibet instrumento mutui, comodati depositi, alienacionis vel alterius generis contractus inter vivos continentem quantitatem vel valorem decem librarum bononeorum vel ab abinde infra possit notarius recipere pro protocollo se (*per* seu) prorogatione denarios XVIII (2) bononeorum tantum inter utrosque contrahentes, pro autentico vero et publico instrumento possit recipere a parte petente publicari cuius intersit solidos sex bononeorum. Si vero contractus vel instrumentum continet quantitatem triginta libras vel abinde infra usque ad X possit notarius recipere pro rogationi denarios XVIII

(1) Stat. B. *diebus dominicis et die sancti Rophilli.*
(2) Stat. B: *Solidos duos.*

bononeorum (1) pro autentico seu publico instrumento a parte petente ut premictitur solidos VIII bononeorum de quantitate vero vel re valente quinquaginta libras et si inde infra nt ut (*sic per* usque) ad triginta libras possit notarius recipere pro rogatione solidos II bononeorum (2) pro publico instrumento solidos VIII (3) bononeorum, de quantitate vero vel re valente libras LXX bononeorum usque ad quinquaginta bononeorum possit notarius recipere pro rogacione solidos duos Pro autentico vero a parte petente ut premictitur solidos decem bononeorum (4). De quantitate autem vel re valoris centum li brarum vel abinde infra usque ad LXX (5) libras bononeorum possit notarius recipere pro rogatione solidos II bononeorum (6) pro autentico vero solidos XII bononeorum. Pro contractu vero continente quantitatem ultra centum libras et ultra, vel rem valoris ultra ipsam quantitatem possit notarius recipere pro rogatione solidos duos bononeorum. quantumcunque sit quantitas vel rey valor. pro autentico seu publico instrumento recipere valeat de quantitate ultra centum libras vel re valente ultra pro primo centenario solidos XII bononeorum Et abinde supra pro quolibet alio centenario librarum vel rata centenarii (*segue una raschiatura sulla quale è scritto:* tres) solidos quantumcunque sit quantitas (7).

Solutio vero testamentorum codicillorum donacionum causa mortis vel aliarum ultimarum voluntatum. videlicet pro rogatione cuiuslibet testamenti continentis quinque legata vel ab inde infra possit notarius recipere denarios XVIII bononeorum (8) pro autentico si fuerit hereditas valoris librarum LX bononeorum vel abinde infra detratto omni ere alieno et heres scriptus fuerit agnatus vel cognatus testatoris et eidem ab intestato succederet si testamentum non fecisset pro eius salario solidos decem bononeorum, Si vero sit talis heres qui ab intestato non sucessisset possit ab eo notarius recipere eo casu XII solidos bononeorum. Si vero tostamentum contineat decem legata et abinde infra usque in quinque. et sit here-

(1) Stat. B; mancano le parole: *pro.....bononeorum.*

(2) Stat. B: mancano la parole: *pro.....bonoeorum.*

(3) Stat. B: *decem.*

(4) Stat. B: mancano tutte le parole: *de quantitate vero....bonoueorum.*

(5) Stat. B: *quinquaginta.*

(6) Stat. B: mancano le parole: *pro.....bononeorum.*

(7) Stat. B: leggesi che per ogni somma superiore alle 100 lire il notaio ha diritto a tre soldi ogni centinaio.

(8) Stat. B: *recipere solidos quinque bononeorum et decem extra civitatem.*

ditas valloris centum librarum bononeorum vel abinde infra usque in LX^ta libras bononeorum et heres scriptus non sit testatori ab intestato succedens si testamentum non fecisset possit recipere pro rogacione solidos duos bononeorum (1). Si vero sit talis heres qui ab intestato succedere possit ab eo possit recipere pro autentico solidos XIIII bononeorum. Quod si notarius testamentum scripserit continens viginti legata vel ubinde infra usque ad X et hereditas sit valoris ultra centum libras et scriptus non sit vel succedens testatori notarius possit recipere pro rogacione solidos II bononeorum (2). Pro autentico vero pro centenario solidos XVI bononeorum, pro aliis centenariis et rata centenarii solidos XII bononeorum recipiat usque in mille, ab inde supra quantumcunque sit quantitas solidos decem bononeorum pro centenario et rata centenarii.

Quod si contingat aliquem notarium ex protocollis alterius notarii defunti vel absentis aliquid instrumentum pubblicum transumere de precepto mandato et auctoritate domini potestatis vel eius vicarii, siquidem instrumentum alias nunquam fuerat completum vel autenticatum possit dictus notarius pro eius salario recipere et habere duplum eius quantitatis quam recipere poterat notarius qui de instrumento fuit rogatus, Si autem fuerat instrumentum alias completum per notarium rogatum originaliter possit idem notarius transumens in publicam formam recipere tantum quantum notarius de protocollo rogatus recepere potuisset vigore huius statuti de antentico et terciam partem plus.

Stat. *B* Lib. IV Rub. 2.

Eccetto le molteplici differenze, segnate in nota, è uguale alla precedente.

Finis.

Agli Statuti di Forlimpopoli seguivano, nel retro dell'ultimo foglio, documenti resi omai irriconoscibili. Richiamata la scrittura alla luce, la pagina appare scritta in due colonne: in quella di sinistra si legge (Doc. I):

1443 indictione VI die IIII Augusti

Solepniter dati et asignati agl' infrascritti da conservare et adoperare in caso che bixognara

(1) Star. B: mancano le parole: *et heres scriptus,.... bononeorum.*

(2) Stat. B: mancano le parole: *pro rogacione..... bononeorum.*

. . . . . .
Andriolus
Manzolinus petri
Marcolus Marano
Blaxius de gualteriis

Sulle lettere seguenti è sovrapposto un carattere più grosso e più recente che dice: Anno iesu cristi Redemptoris nostri milesimo quincentesimo trentesimo.... anno pontificatus s^{mi} patris Clementis VII indictione quarta die vero secunda mensis Iulii (1). Seguono altre parole di scrittura diversa e ancor più recente: dopo continua la serie dei nomi del primo documento, ma essi pure poco leggibili per caratteri sovrapposti:

Guasparinus Matti (?)
Franciscus . . . .
. . . . . .
Masinus de Rosiis
. . . . . .
. . . . *paulini*
. . . . *Sanni*
. . . . *Ugonis*
. . . . *de gallis*
Masimus vitali (?)
. . . . . .
. . . . *Ranaldi*
Zohanes Polverelle
Petrus de Paghanelis
Iohannes de Cambis
Iohannes de gallis

Nella seconda colonna dello stesso retro trovasi il seguente documento (Doc. II): 1443 Die 17 novembris Antonius Russi de forumpompilio plazarius comunis foripopilii in consilio comunis foripompiiii ellectus per bartolomeum ser filippi de oriolo potestatem forumpompilii pro magnifico et potenti domino Antonio de Ordelaffis forlivii et cetera una cum consensu et voluntate magistri Gnudi

(1) Fra queste linee compaiono nomi indistinti: uno è *Masinus Blaxii.*

de rosis (1) Bertolinus de Ghibertis (2) magistri petri de pàganellis (3) et tibaldi Raghini ancianorum comunis predicti in presentia totius consilii ad delacionem dicti domini potestatis iuravit corporaliter ad sancta dey evangelia manu tactis scripturis suum officium exercere et ambassatas sibi per dominum potestatem et comunem impositas facere et referre et omnia et singula que ad suum officium spectant et pertinent fideliter facere et exercere prout et sicut consuectum est de predictis et secundum formam statutorum comunis forumpopilii et de provisione debeat habere singulo mense den.... (4) bononeorum cum aliis emolumentis et honoribus consuetis..... (5) ad officium dictus Antonius incepit facere et exercitare die festi Sancti Martini qui est dies XI mensis novembris anni 1443.

Segue un atto del 1453 al tempo della signoria di Cecco e Pino Ordelaffi.

STATUTA CIVITATIS FORIPOMPILII

(1536)

Liber primus

I.

De electione consilii viginti quatuor, et eorum officio, nec non qualiter et quomodo congregari debeant.

Vedi Stat. A, Lib. I, Rubb. 9, 26, 27: Lib. III, Rub. 55.

(1) Di *Gnudi de roxis* quondam *mucini* è fatta parecchie volte menzione negli Atti Notarili di Andrea Butrighelli (presso Archivio Notarile di Forlimpopoli) In Vol. I, foglio 37 con la data 18 Gennaio 1453 e f. 111, 13 febbraio 1456 — in Vol. II, f. 93, 12 Giugno 1459. In questo stesso volume f. 51, 29 Nov. 1456, è ricordato un m. Cristoforo figlio di detto Gnudo. Nel vol. III f. 72 atto del 12 Giugno 1463, Gnudo Rosii è già *quondam*, ed è ricordata una Caterina sua figlia andata sposa a un Bartolo Bandi con la dote di 500 lire.

(2) Di *Bartolinus quondam Cristofari de Gubertis* esiste il testamento in data 21 Dicembre 1464, da cui si ricava che era di villa Campori nel contado di Forlimpopili, dove era la chiesa di S. Paolo. — Atto Not. di Andrea Butrighelli Vol. 3 f. 101; presso Archivio Not. di Forlimpopili.

(3) Di lui pure rimane il testamento fatto il 28 Nov. 1452 e un codicillo del 1 Marzo 1455. — Atto not. di Andrea Butrighelli, Vol. I, pag. 45 e 74; presso Archivio Not. di Forlimpopoli.

(4) Queste tre lettere appaiono in mezzo ad alcune parole irriconoscibili.

(5) *pertinentibus?*

Si aggiungeva in questi nuovi Statuti che i consiglieri fossero in numero di 24, rappresentanti di tutto il comune, coll' incarico di decidere su quanto paresse loro utile alla cittadinanza. Dovean avere per lo meno 25 anni, nè si potevano eleggere più di quattro della stessa parentela. Erano convocati dagli Anziani per mezzo del Plazario e del triplice suono della campana. Le adunanze erano valide con la presenza di due terzi di consiglieri o più: si votava con le fave bianche e nere: e le deliberazioni erano valide prese a maggioranza assoluta.

II.

De electione Antianorum.

Fra i Consiglieri si eleggevano, a sorte, quattro detti Anziani: duravano in carica due mesi: giuravano nelle mani del podestà fedeltà ed ubbidienza ad Antonello Zampeschi e di osservare lealmento gli Statuti e il loro ufficio. Le estrazioni e il giuramento si notavano dal Cancelliere nel libro delle Riformagioni del Comune, e anche il loro nome dopo quello dei Consiglieri.

III.

De auctoritate et officio dominorum Antianorum et eorum salario.

V. Stat. A, Lib. I, Rub. 9.

IV.

De officio Cancellarii, Sindaci, Massarii Comunitatis Foripompilii et eorum salario.

V. Stat., A Lib. I Rub. 5 (per ciò che riguarda il Cancelliere).

Inoltre pel Massaro: veniva eletto, a sorte, ogni due mesi e aveva lo stipendio di 40 soldi al mese. Dovea esigere le multe imposte in favore del comune: i salarii, le collette, le tasse stabilite dal comune: e tenerne conto da mostrare agli Anziani dietro loro richiesta. Oltre il salario ha diritto a un soldo per ogni lira di condanna da lui esatta.

Anche il sindaco veniva estratto a sorte ogni due mesi, col salario di 20 soldi mensili. Per comando degli Anziani dovea recarsi

dal Legato, Preside, Commissarii, Tesorieri e altre autorità papali per l'interesse della comunità: per ogni giorno che stesse fuori riceveva 10 soldi, 20 invece quando fosse obbligato anche a pernottare. A lui stava la difesa dei diritti del Comune, la costruzione e riparazione di strade e vie pubbliche, e procurare ogni utilità del comune. Se si rifiutava di ubbidire agli Anziani e non andava dove volevano, egli era privato immantinente dell'ufficio e sostituito dal Consiglio o dagli Anziani.

V.

De proventibus Datiorum, Collectarum, Salariorum et condemnationum dictae Comunitati spectantibus assignandis Massario Comunis.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rubb. 20, 21, 22, 23.

VI.

De officio el auctoritate et salario Domini Confaloneri.

Orni anno si estraeva un Confaloniere che entrava in carica il 1° Maggio: nel qual giorno si liberava dal carcere un arrestato per debito. Libero d'ogni peso, durante la sua carica non poteva essere imprigionato per debiti, ma, col consenso di Antonello Zampeschi, poteva portar armi insieme con un suo servo. Era stipendiato con quattro scudi: conservava gl'instrumenti, i Diritti, i Brevi, i Capitoli di Forlimpopoli, e anche il vessillo: le quali cose consegnava poi al Consiglio. Aveva i primi onori, dopo gli Anziani, ma dovea anche offrire, il primo maggio, una cena ad Antonello Zampeschi, al potestà e a tutti i consiglieri, e al 30 Aprile una colazione ai medesimi.

VII.

De electione domini potestatis.

Veniva eletto dal consiglio dietro proposta degli Anziani. Dovea avere almeno l'età di 30 anni, e da cinque anni il dottorato, ed entrando in carica dovea tenere un discorso agli Anziani. Prestato il giuramento di osservare gli Statuti di Forlimpopoli, e dove questo, mancassero le *Constitutionis Marchiae*, entrava nel diritto e dovere di procedere e sentenziare in ogni causa. Ogni due mesi devea pub-

blicare le sentenze date, nè poteva assolvere o condannare nei tre giorni prima che si compisse il tempo del suo ufficio. Ogni sei mesi era tenuto a regalare la comunità di un archibugio o di cinque lire. Dovea infine far pagare ogni gravame imposto dal consiglio ai cittadini.

VIII.

De iuramento Domini Potestatis et eius Militis.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rubb. 8, 29.

Inoltre egli e i suoi ufficiali non potevano ricevere alcun dono eccetto di quanto poteva mangiarsi o bere entro tre giorni. I sindacatori del podestà siano scelti fra i consiglieri e dal consiglio stesso mediante votazione.

IX.

De salario dicti potestatis, militis, et nunciorum sive Plazariorum.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rubb. 25, 24 (per i plazarii).

Il podestà abbia il salario di lire 10 al mese: la quarta parte del provento del *danno dato:* la quarta parte delle multe di trasgressione e delle condanne estraordinarie fatte a voce, purchè non superiori a 40 soldi e la metà della mercede dovuta ai notai per atti e sentenze attinenti al *Bancum iuris.* Il suo *miles* deve prestar garanzia di esercitare il suo mandato con giustizia: abbia tre lire al mese di salario se è di Forlimpopoli, quattro se forastiero: riceva inoltre per ogni cattura d'un cittadino sospetto di fuga, e per ogni esecuzione reale o personale fatta in Forlimpopoli contro un forastiero cinque soldi, e dieci fatta fuori di Forlimpopoli, eccetto del terzo che era dovuto ai plazarii: per ogni cattura ed esecuzione criminale abbia 10 soldi e altri proventi minori. Suo dovere è di esigere ogni credito del comune: e tutti i crediti delle Gabelle o Dazii, del *damno dato,* le imposte, le collette e ogni gravame che imponesse il Consiglio, i quali crediti dovrà esigere entro i quindici giorni dopo che gli siano state consegnate le liste.

Pei plazarii o nuncii si trova per giunta che dal Consiglio se ne eleggevano due o tre, tenuti ad eseguire i comandi, le citazioni e commissioni del podestà, Anziani e degli altri ufficiali di Forlimpopili. Prima d'entrare in ufficio prestavano la cauzione di 25

lire: potevano portar armi: se erano in tre percepivano il salario di 25 soldi al mese, se in due trentatre soldi e quattro danari, a testa, con alcuni altri proventi, secondo l'ufficio, e la lontananza dalla città dell'ufficio che prestavano. Uno di loro doveva stare continuamente nel palazzo del comune agli ordini del potestà o degli Anziani.

X.

De mercato facto a contrahentibus firmo habendo.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 2.

XI.

De Sindacatu domini Potestatis et Militis.

Il potestà e il suo *Miles* devono sottostare al sindacato appena terminato il tempo del loro ufficio, e rispondere a tutte le accuse. I giudicatori, fra cui il sindaco del comune, avranno per notaio il cancelliere comunale allora in carica, con lo stipendio, e così il notaio, di 20 soldi: dovranno ricevere le querele presentate contro il potestà fra i tre giorni dopo l'uscita del potestà dalla sua carica, e trovato il potestà colpevole condannarlo in 25 lire di multa.

XII.

Quod nullus possit exercere aliquod officium comunis per substitutum.

Ciascun ufficiale è tenuto ad esercitare il suo mandato personalmente e non per sostituto, se non in caso d'infermità o di assenza per causa del pubblico bene. Il padre però può essere sostituito dal figlio, il figlio dal padre, il fratello dal fratello con l'approvazione del Consiglio.

XIII.

Quod nullus officialis Comunis impediri possit suum officium exercere.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 15.

XIV.

De umbris notabile damnum vicino inferentibus.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 7.

XV.

De forensibus habentibus possessiones et praedia in districtu Foripopilii colectas et gravamina solvere debentibus.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 12.

XVI.

De factionibus inter vicinos fiendis et de colectis inter eosdem imponendis.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 13.

XVII.

De arboribus, seu lignis non incidendis nisi prius extimata fuerint.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 14.

XVIII.

De pena illius qui dederit, vel promiserit aliquid alicui offitiali Comunis Foripopilii.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 18.

XIX.

De modo satisfaciendi Rectoribus et aliis officialibus Comunis Foripopilii.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Lub. 30.

XX.

De Poutibus manutenendis et reparandis.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 16.

XXI.

Quod factor comunis Foripopilii teneatur supellectilia quaecumque dicti comunis conservare et de eis inventarium conficere.

Il fattore, eletto da due Anziani o dal Consiglio, dovea conservare le suppellettili, le masserizie o ogni altro bene mobile del comune,

delle quali cose dovea poi fare anche l'inventario. Per comando di due anziani poteva assegnare parte di dette masserizie al podestà, facendosele però restituire quando questi compiva la sua carica.

XXII.

De officio adiustaroris sextariorum et mensurarum, passuum, et ponderum.

Il consiglio eleggeva un aggiustatore degli stai e misure di frumento, vino, olio e biade del comune e territorio di Forlimpopoli, il quale su dette misure dovea porre il sigillo del Comune. Per ogni bollatura riceveva due denari. Così doveva aggiustare e bollare i passi, i pesi, le bilancie e simile. Dovea esercitare il suo ufficio accanto il Palazzo comunale: le bollature si rinnovavano ogni anno a maggio, e due volte al mese il *Miles* del Potestà era tenuto a osservare e ricercare se l'aggiustatore usava lealmente.

XXIII.

De sextario de lineo circumdato circulo ferreo faciendo pro Comuni Foripopili.

Si deve fare uno staio del Comune, alla somiglianza e misura del quale siano fatti tutti gli altri stai, del territorio di Forlimpopoli, adibiti all'uso di misurazione.

XXIV.

De oratoribus seu ambassatoribus Comunitatis Foripopilii elligendis.

Quando è necessario mandare uno o più ambasciatori all'autorità superiore in provincia o fuori, tocca al consiglio farne l'elezione stabilendo anche il salario dei legati. Se bisogna far la nomina rapidamente, essa può farsi dagli Anziani con quel numero di consiglieri che si è potuto raccogliere a tambur battente.

XXV.

Quod nullus possit eligi ad aliquod officium, cuius salarium vel merces non sit prius taxata.

Nessuno può venire assunto a qualche ufficio se prima dallo Statuto o dal Consiglio non è determinato il salario di detto ufficio e il Massaro non deve pagarlo.

XXVI.

Quod nullus possit exercere officium notariatus, sen tabellionis nisi fuerit in matricula notariorum descriptus (1).

XXVII.

Quod statuta Gabellarum et damnorum datorum praevaleant aliis statutis (2).

XXVIII.

De duobus extimatoribus eligendis et eorum officio ac mercede.

Il consiglio elegga due *estimatori* che abbiano l'incarico di stimare il valore di tutte le cose per cui sorge lite o controversia, purchè non sia mossa contro di loro causa di sospetto o d'imperizia: chè in tal caso, si elegga un terzo conoscitore della materia per illuminare i due estimatori. Nelle perizie fatte in città o nei sobborghi percepiscano cinque a testa e per ciascuna volta: dieci soldi nel contado, ma nelle cause per *damno dato* solamente due soldi.

INCIPIT LIBER SECUNDUS
DE IUDICIIS ET ORDINE IUDICIORUM

Rubrica I (3)

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 5 (per le cause inferiori a 3 lire) e Rub. 13 (per le cause superiori alle tre lire).

II.

Quod omni die iuridico ter pulsetur Campana Palaci Comunis pro iure reddendo.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 2.

(1) Basta l'enunciato della rubrica per indicare il senso di tutto il capitolo.
(2) *idem.*
(3) Il titolo della rubrica è recato nelle precedenti parole " *De iudiciis et ordine iudiciorum* ".

III.

De citationibus fiendis per nuncios publicos.

Quando alcuno intende muover lite ad un altro di Forlimpopoli, o forestiero il quale possa citarsi davanti il tribunale di Forlimpopoli, debba far citare il suo avversario per mezzo del pubblico nunzio: se il citato è cittadino basta una sola citazione personale, o due alla casa ove abita: se contadino basta una sola o personale o fatta alla casa di sua abitazione: se forestiero, si applicherà un editto affisso nelle colonne del palazzo del comune intimandogli di presentarsi entro cinque giorni, o più e meno se piacerà al potestà.

IV.

De Reo Citato et Contumace.

Nelle cause superiori a 10 lire, se l'accusato non si presenta nel tempo prefissogli, il potestà metta il creditore in possesso della cosa domandata (non di danaro): il qual possesso potrà ricuperarsi dall'accusato che comparisca entro un mese pagando le spese fatte dall'attore. Passato il mese nè comparendo l'accusato, l'attore lo faccia citare pel plazario nella sua casa di abitazione, e tuttavia anche il Potestà lo citi ad alta voce nel palazzo comunale invitando altri ad assumere le difese, che credessero, dell'accusato, in un termine stabilito. Trascorso anche questo, l'attore entri in possesso dei beni dell'accusato nella misura del debito dichiarato: prima dei beni mobili, poi degl'immobili, quindi dei crediti. E dei beni mobili faccia fare la stima entro 15 giorni, entro 30 giorni degl'immobili; altrimenti il possesso è nullo. Fatta la stima il Podestà dichiari in ultimo decreto la validità del nuovo possessore: ma se prima di tale sentenza l'accusato comparisca e paghi ogni debito e spesa giudiziaria, allora rientri in possesso dei suoi beni. Altrimenti l'attore diventerà legittimo proprietario nuovo e niuno potrà cacciarlo.

V.

De poena petentis plus debito, et debitum iam solutum.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 32.

VI.

De modo et forma procedendi contra suspectos de fuga.

Un cittadino creditore verso un altro cittadino privo di beni immobili potrà farlo arrestare quando provi il suo credito e che il debitore legittimamente fa sospettare di voler fuggire: il debito però deve essere superiore ai 20 soldi. Così un forestiero può fare arrestare un cittadino di Forlimpopoli, o altro forestiero suo debitore. Nè questi può venire rilasciato innanzi che non abbia soddisfatto il debito suo. Tale arresto non può concedersi dal podestà nel giorno di giovedì fino al dopo pranzo inclusivamente, secondo la consuetudine (1).

VII.

De satisdatione praestanda per Forenses litem vel lites movere volentes contra aliquem Civem, seu Comitatinum, vel habitatorem Foripompilii.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 15.

VIII.

De positionibus.

Se in cause civili o miste fossero prodotte le posizioni, e colui che dovrà rispondere, se sarà stato comandato dal Giudice, o una volta citato in persona, o due volte al domicilio, se non comparirà senza ragione al giudizio e non risponderà entro due giorni dalle citazioni avute alle posizioni, queste si avranno come confessate. Se il citato rispondendo le negherà, e sarà trovato mendacio sia punito in quaranta soldi ogni posizione negata. Qualora poi il citato abbia diritto di ricorrere in appello e provasse la verità delle sue affermazioni, si dovrà stare a questa sua prova non ostante la predetta condanna.

(1) Nel breve di Giulio II a Forlimpopoli (29 Maggio 1504) si legge: " *Concedimus etiam quod in die Jovis qualibet haebdomada celebrare possitis in Civitate vestra Mercatum....* „ La copia del breve trovasi nel volume contenente gli Statuti *A* di Forlimpopoli.

IX.

De appellationibus interponendis.

Nelle cause civili si ha diritto di appellare entro i dieci giorni dell' emanazione della sentenza: anzi si potranno concedere due appelli. Le cause in appello dovranno terminare entro tre mesi continui da cominciare dal giorno della contestata lite: nei quali tre mesi non si computeranno le ferie delle messi, della vendemmia, di Natale e di Pasqua.

X.

De debitis confessis et sententiis definitivis executioni mandandis.

Quando un accusato è stato convinto di un debito inferiore ai quarauta soldi dovrà pagarlo prima di uscire dal palazzo comunale. Se il debito è maggiore, gli sia imposto di pagarlo entro i dieci giorni, e intanto possa anche venire arrestato. Non pagando, l'attore sia messo in possesso dei beni dell' accusato, prima dei mobili, poi degli immobili, indi dei crediti per la quantità del debito e per le spese liquidate in sentenza. Nè comparendo l' accusato, oppure non pagando entro i tre giorni da questa sentenza, il Potestà aggiudichi *in solutum* al creditore i beni dell' accusato nella quantità a lui dovuta più le spese sostenute e liquidate.

XI.

De praescriptione decem annorum, ex qua praescriptione expirant instrumenta.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 15.

XII.

Quod instrumenta publica paratam habeant executionem.

Per frenare le spese delle liti si ordina che gl' istrumenti di mutuo, deposito, constituto, di dote, di divisione, di legati prodotti avanti il potestà abbiano pronta esecuzione: e il debitore debba sborsare la somma dovuta entro venti giorni se quella è superiore a cinquanta lire, entro dieci giorni se inferiore. Scaduti questi ter-

mini si procederà come nel caso di accusati convinti e confessi. Contro tali istrumenti si può opporre solo l'eccezione di aver pagato, di falsità, di simulazione, di nullità, di transazione, e del patto *de non petendo*, di novazione, di estorsione, di usura, del beneficio della legge, dell'inventario, del suo ricevuto denaro: le quali eccezioni dovranno provarsi entro venti giorni o dieci secondo la somma inferiore o superiore a cinquanta lire. La scrittura fatta di mano del debitore e sottoscritta da tre testimoni idonei avrà valore di instrumento come i predetti: non così la scrittura scritta da mano di terzo anche sottoscritta da tre testimonii.

XIII.

De cessione bonorum, et quinquennali iudicatione concedenda.

Quando alcuno abitante del comune di Forlimpopoli sia debitore verso altri, e non possa pagare, potrà ottenere dal suo creditore o creditori la dilazione quinquennale pel pagamento. Se questa non gli è accordata, potrà cedere i suoi beni, con tale publica funzione. Accanto al palazzo comunale di Forlimpopoli sia posta una lapide con la scritta: *Lapide del vituperio.* Il debitore, premesso il suono della tromba, con i calzoni calati, percuota tre volte sulla lapide le natiche dicendo: *Io rinuncio tutti i miei beni.* Dei quali beni a lui rimanga solo la camicia e la giubba (*displois*), e il rimanente pervenga a suoi creditori. E per detti suoi debiti non possa venire oltre molestato se non quando pervenisse a miglior fortuna.

Accordata invece la dilazione, se alla fine di essa il debitore non avrà pagato, i creditori potranno procedere contro di lui con l'azione anche personale; nè il debitore potrà più far cessione de' suoi beni.

XIV.

De sequestrationibus.

Se alcuno vanta credito verso un cittadino di Forlimpopoli o forestiero, e, dopo aver assicurato che questi non possiede beni immobili anzi è sospetto di fuga o d'aver occultato i suoi beni, domanda il sequestro dei beni del suo debitore, tale sequestro deve essere concesso dal giudice, nè potrà svincolarsi se non data sicurtà dal debitore di stare in giudizio e di prestare le cose sequestrate o il loro valore. Se in seguito consterà che il debitore possiede beni

immobili sufficienti a pagare il debito, allora detto sequestro sarà revocato e il richiedente condannato alle spese e al danno fatto subire al debitore: così se il sequestro avvenisse sui beni di terza persona e non di quella contro cui fu chiesto.

XV.

De feriis.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 10.

XVI.

De fide adhibenda libris Mercatorum, ac Artificum, et aliorum bonae conditionis, et famae, et usque ad quantam quantitatem.

Quando un negoziante, o un artefice o altro di buona condizione e fama di Forlimpopoli, chiede in giudizio il pagamento di un suo credito o la restituzioue di un prestito, e a provare la sua domanda non possiede altro mezzo che i libri del suo negozio o qualche suo libro privato, si presti fede a questi libri, uniti al giuramento del Mercante o altro, quando la somma chiesta non superi le 25 lire. In questi casi vale però la prescrizione decennale: come pure quando gli eredi di un mercante o artefice defunto chiederanno la soddisfazione dei crediti (*non superiori a 25 lire*) lasciati dal defunto e segnati nei suoi libri.

Ogni mercante, artefice o altro dovrà tenere due libri, uno detto il *Giornale* e l'altro il *Libro mastro*, nei quali egli, o suoi agenti, dovrà scrivere fedelmente i suoi debiti e crediti: i quali libri dovranno essere presentati, prima che si cominci a usarli, al podestà e anziani, e il cancelliere comunale vi apporrà il sigillo municipale e il nome di colui al quale servono.

LIBER TERTIUS.

I.

In quibus mater ad successionem filiorum ab intestato admittatur.

Quando alcuno, privo di fratelli o sorelle, muore intestato, la madre di lui ha diritto alla legittima dell'eredità: il resto dovrà

andare ai parenti del defunto più prossimi fino al quarto grado. Mancando questi, la madre eredita ogni bene del figliuolo morto, salvi però i testamenti, gli istrumenti, le promesse fatte dal defunto. Se questi lascia fratelli e sorelle la madre non ha diritto nemmeno alla legittima.

II.

De sucessione filiorum in bonis parentum ab intestato decedentium.

Morendo il padre o la madre *ab intestato* i figli o il figlio maschio succedano nei beni paterni o materni, la figlia o le figlie invece solo nella parte loro legittima.

III.

De divisione bonorum comunium sine libello fienda, et de quaestionibus inter vicinos occasione finium finiendis.

Per la parte seconda Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 6, 7.
Pes la parte prima Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 9.

IV.

De Fossatis, Carariis, et terminis non movendis.

Per la parte seeonda Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 42.
Nella parte prima si legge:
Nessuno può scavare fossi o ridurre a coltura le calaie senza permesso del vicino confinante sotto pena di 25 lire di multa, e le cose siano ridotte al pristino stato. Se il vicino fosse richiesto di questo lavoro, nè egli si fa vivo entro dieci giorni, allora l'interessato potrà ordinare e far eseguire i predetti lavori impunemente.

V.

De sepibus finalibus comuniter fiendis.

Il potestà è tenuto a far fare le siepi di confine nei cortili, orti e possedimenti del Comune. Qualsiasi cittadino che voglia fare siepi, pareti di legno o muri di confine in sue possessioni non può essere impedito dal suo vicino, il quale anzi dovrà stare a parte della spesa.

VI.

De laboratoribus possessionum hominum civitatis, et districtus Foripompilii.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 3.

VII.

Qualiter domini possessionum debeat esse primi satisfacti de fructibus possessionum suarum.

I creditori non hanno diritto sui frutti dei poderi, coltivati da coloni, appartenenti a cittadini forlimpopolesi, se prima i padroni di tali poderi non sono stati soddisfatti della loro parte di rendita, o dei crediti che avessero verso i lavoratori stessi: pei quali crediti si stia al giuramento dei padroni se cittadini o stabili abitanti nel territorio di Forlimpopoli.

VIII.

Si quis non habuerit viam ad campum, quod potestas faciat sibi dari per campum vicini.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 16.

IX.

Quod possessiones et bona debeant venire ab intestato propinquioribus affinibus defuncti.

Morendo il marito *ab intestato* senza ascendenti e discendenti, i suoi beni andranno ai parenti più prossimi del defunto. Morendo la moglie *ab intestato* senza ascendenti o discendenti i suoi beni andranno ai parenti più prossimi della defunta. E la successione si faccia non per capi, ma per stirpi.

X.

Si uxor decesserit sine filiis vir lucretur medietatem dotis.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 13.

XI.

Quod mariti lucrentur fructus omnium rerum uxorum, sive sint dotales sive non.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 23.

XII.

Quod mulier, quae remanet in domo viri defuncti teneatur omnes fructus suorum bonorum ponere in domo viri defuncti.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 3.

XIII.

Quod mariti possint litigare pro uxoribus suis sine mandato.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 4.

XIV.

De alienatione, venditione, et permutatione ab aliqua muliere de rebus suis fienda consentiente marito.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 5.

XV.

Quae forma sit servanda in contractibus minorum.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 20.

XVI.

De compromissis fiendis inter coniunctos.

Sorgendo lite fra parenti fino al quarto grado, il potestà elegga due o più persone benevise ai litiganti coll' incarico di terminare la quistione, entro venti giorni. E quanto sarà da loro sentenziato il potestà è tenuto a fare osservare dalle parti.

XVII.

Quod possessio defuncti continuetur in quolibet legitimo sucessore.

Per la parte 1ª Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 14.
Per la parte 2ª Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 17.

XVIII.

Quod in omnibus causis, ubi petitur in integrum restitutio, vel rei reintegratio procedatur sumarie.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 18.

XIX.

De non faciendo contractum cum illo, cui fuerit interdicta bonorum administratio.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 21.

XX.

De probatione filiationis et consanguinitatis et mortis.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 26.

XXI.

Quod filiifamilias possint in iudiciis interesse sine consensu patris.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 27.

XXII.

Quod filii familias non mutuetur.

È proibito far prestiti direttamente o indirettamente al figlio di famiglia, quando il mutuo non sia fatto per volontà del padre, o il figlio non sia amministratore dei beni paterni.

XXIII.

De solutionibus fiendis mercenariis.

Il mercenario di qualunque condizione deve chiedere la sua mercede dai padroni, o da altri cui abbia prestata la sua opera, entro sei mesi dal giorno che partì dal suo padrone o dal giorno del lavoro prestato e dal tempo della dovutagli mercede. Scorso tal termine non sarà più ascoltato, dietro però il giuramento del padrone, o altri, d'aver pagato detto mercenario.

XXIV.

Quod tutores et curatores possint constituere procuratorem etiam lite non contestata.

Vedi Stat. *A*, Lib. II, Rub. 19.

XXV.

De curatore dando bonis, et haereditati iacenti.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 17.

XXVI.

De tutoribus dandis pupillis.

Vedi Stat. *A*, Lib. VI, Rub. 6.

XXVII.

Quod potestas, et quilibet iudicens teneatur dare advocatum, et procuratorem petenti.

Il potestà o altro iusdicente è tenuto a dare per avvocato o procuratore, a chi lo richiede, uno fra i dottori e causidici di Forlimpopoli, che fosse stato chiesto: nè l'avvocato o procuratore, solito a patrocinar le cause dietro pagamento, possa esimersi dal prestare il patrocinio a giusta mercede, se non abbia una giusta causa per ricusarsi.

Finis libri tertii.

LIBER QUARTUS.

I.

De solutione scripturarum et aliorum actuum curiae.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 33.

II.

De salario et mercede notariorum de instrumentis, et ultimis voluntatibus et aliis contractibus ut infra.

Vedi Stat. *A*, Lib. VI, Rub. 8.

III.

De salariis advocatorum et procuratorum.

Nelle cause in cui si produca libello o citazione l'avvocato, assunto in patrocinatore, avrà diritto a soldi due per ogni lira, quando la causa è dalle 100 lire in giù: il procuratore a un soldo. L'emolumento è per l'avvocato di un soldo ogni lira, e di 6 denari per il procuratore, quando la causa è superiore alle 100 lire. Nelle cause ove non si produce libello o citazione le predette tasse sono ridotte a metà, e così pure quando in un processo le parti sono venute ad un accomodamento prima di contestare la lite. Questo nelle cause civili.

Nelle cause criminali l'avvocato e il procuratore sono tenuti a compiere tutti gli atti in difesa del loro patrocinato; e il compenso sarà pattuito fra cliente e patrocinatore se la causa importa pena di sangue; altrimenti gli avvocati o procuratori potranno pretendere per loro competenze a norma delle tasse su predette.

IV.

De constringendo illos, pro quibus aliquis intercessit apud communem ad voluntatem fideiussoris.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 1.

V.

Quod nullus pecuniam alicui filiofamilias lusori mutuet.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 4.

VI.

Qualiter res comunis rendi vel locari debeant.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 7.

VII.

De iuribus comunis foripompilii recuperandis.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 8.

VIII.

De pontibus et ponticellis, cloacis et tracturis faciendis.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 10.

IX.

De non faciendo aliquam innovationem super puteis.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 11.

X.

De collectis et factionibus solvendis pro possessionibus sitis in territorio Foripompilii.

Vedi Stat. *A*, Lib. V, Rub. 12.

XI.

Quod nullus in domo suae propriae habitationis, vel alterius pro debito capi possit.

Vedi Stat. *A*, Lib. VI, Rub. 7.

XII.

De bestiis per Lavios seu Beccarios ostendendis officialibus.

Vedi Stat. *A*, Lib. VI, Rub. 2.

XIII.

De bestiis morticinis sive infirmis non vendendis.

Vedi Stat. *A*, Lib. VI, Rub. 3.

XIV.

De non vendendo cornes faemininas pro masculis, nec unam cornam pro alia.

Vedi Stat. *A*, Lib. VI, Rub. 4.

LIBER QUINTUS.

I.

De modo et forma procedendi super maleficiis.

L'accusato sia citato o personalmente, o per due volte alla sua abitazione, se è cittadino abitante in Forlimpopoli: oppure mediante citazione fatta ad alta voce dal pubblico banditore avanti il palazzo comunale, se non si conosce l'abitazione dell'accusato. Questi comparendo in giudizio per presentare le sue difese, gli si consegni una copia scritta della citazione contenente il tenore e le conseguenze dell'accusa o denuncia. E se l'accusato confesserà il suo delitto, che importi pena pecuniaria, e darà idonea cauzione di pagare la condanna *audiatur*: diversamente sia detenuto in carcere finchè non avrà pagata la pena, salvo il beneficio della confessione concesso dallo Statuto (ivi, Lib. V, Rub. 23).

Se l'accusato nega il delitto, che importi pena pecuniaria, non sia ascoltato se non abbia data idonea cauzione di stare in giudizio e sostenere ogni spesa: nel qual caso gli si prefigga dal potestà il termine di cinque oppure otto giorni, secondo i casi, per presentare le sue prove e difese. Se il negante sarà poi convinto della colpa commessa sarà punito del doppio.

Se la pena invece è afflittiva, o corporale, l'accusato sia tenuto in carcere pel processo.

Quando nella causa criminale vi sia l'accusatore, o chi per lui, si conceda a questo il termine di otto giorni, o più se crederà il giudice, per provare l'accusa: e altrettanto all'accusato per rispondere con prove. Trascorsi questi termini, siano pubblicate le deposizioni dei testimoni, se ne furono prodotti, e il potestà conceda un termine perchè gl'interessati prendano copia delle produzioni e per dirvi e provarvi contro: decorso tal termine se ne prefigga un altro

per le allegazioni di discolpa, dopo il quale si emani la sentenza di assoluzione e di condanna.

Quando alcuno è contumace nè comparisce nel termine delle citazioni fattegli, allora il potestà per mezzo del banditore faccia invitare pubblicamente, ad alta voce e premesso il suono della tromba, l'accusato a comparire entro cinque giorni, altrimenti verrebbe considerato come reo confesso e convinto del delitto addebitatogli. Se poi il contumace comparisse in qualunque tempo prima della sentenza si accetti la sua difesa.

Nelle cause d'inquisizione debbono sempre precedere legittimi indizii.

II.

Qualiter Syndici civitatis et districtus Foripompilii debeant denunciare maleficia.

Vedi Stat. *A*, Lib. I, Rub. 32 e Lib. III, Rub. 16.

III.

De advocatis, procuratoribus et aliis non admittendis in causis criminalibus nisi in casibus infrascriptis.

Nelle cause che importassero pena di morte o altra pena afflittiva, nessuno avvocato, procuratore o altro difensore potrà ascoltarsi in difesa e scusa dell'imputato innanzi che questi non siasi costituito in carcere, e neppure si dovrà accogliere alcuna scrittura in difesa o scusa. Sono eccettuati i casi in cui il delitto sia stato commesso in legittima difesa o contro un bandito di pena di morte il quale poteva impunemente uccidersi.

IV.

De poena blasphemantis contra honorem omnipotentis Dei, et beatae Mariae semper virginis eius matris, totiusque coelestis curiae triumphantis.

Per la parte 1ª Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 1.
Per la parte 2ª Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 2.

V.

De proditoribus et volentibus prodere.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 3.

VI.

De pena omicidii.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 4.

VII.

De insultu.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 6.

VIII.

De percussione et vulneribus.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 6.

IX.

De forense offendente aliquem de Foropompilio.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 39.

X.

De poena frangentis pacem vel treguam.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 33.

XI.

De poena incendiarii.

Chi appicca fuoco alla casa o luogo abitato da alcuna persona sia condannato a morte: così il mandante.

Gli incendii a robe, senza pericolo di morte di persone, sono punìti con multa, più il risarcimento dei danni recati.

XII.

De poena furtis.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 10.

XIII.

De assassinis.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 5.

XIV.

De poena falsi.

Per la parte IIª Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 12.
Per la parte Iª Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 11.

XV.

De poena bis vendentis eamdem rem.

Chi vende la stessa cosa a due o più persone sia condannato a multa: e l'oggetto sia dato al primo compratore. Il venditore fraudolento sia messo in carcere, dietro istanza del secondo compratore, fino a che non abbia restituito a questo il prezzo ricevuto: purchè naturalmente il secondo compratore fosse ignaro della vendita fraudolenta, perchè in tal caso il danaro da lui sborsato sarà applicato al comune, ed egli non avrà alcun diritto a restituzione.

XVI.

De bannitis impune offendendis.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 22.

XVII.

De poena receptantis bannitum.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 20.

XVIII.

De poena strupri, adulterii et sodomiae.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 13 e Rub. 23.

XIX.

De poena verbis iniuriantium, vel rem famatoriam facientium aut apponentium.

Per la parte seconda Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 29.

Per la parte prima si legge:

Le ingiurie sono punite in lire 25 se fatte avanti il Potestà, in lire 10 se in piazza, in lire 5 se altrove. La multa è ridotta a metà

quando la persona ingiuriata è vile ed abbietta; non si multano le ingiurie scagliate contro una pubblica meretrice, un lenone o altra persona infame. Chi rimprovera ad altri la morte di qualche suo stretto parente, viene considerato come ingiuriatore.

XX.

De poena turbatae possessionis.

Chi di suo arbitrio occuperà e turberà il possesso di cosa immobile appartenente ad altri sia costretto alla restituzione e per giunta punito con la multa di 50 lire. Lo stesso abbia luogo nel mandante o committente l'occupazione e la turbazione ubusiva del possesso.

XXI.

De sponsalibus non contrahentibus absque consensu ascendentium vel conjunctorum.

Nessuno può sposare e condurre a sua casa donna inferiore ai 20 anni di età, senza il consenso dei padre o di chi ne fa le veci. Altrimenti perderà ogni diritto alla dote di lei.

XXII.

De poenis augendis.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 8.

XXIII.

De poenis minuendis propter confessionem, et pacem.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 7.

XXIV.

De poena intrantis, vel exeuntis civitatem Foripompilii aliunde quam per portas.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 15.

XXV.

De poena eius, qui non probaverit accusationem.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 17.

XXVI.

De carceratis et processibus eorum finiendis.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 18.

XXVII.

Infra quantum tempus finiri debeant causae criminales.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 19.

XXVIII.

De veneficiis et eorum poena.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 31.

XXIX.

De securitatibus dandis eis, qui timent ne offendantur.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 34.

XXX.

De poena illius qui in suo officio et arte comiserit falsitatem, fraudem vel baratteriam.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 37.

XXXI.

Quod quilibet possit impune verberare familiam suam.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 48.

XXXII.

De poena ementis aliquid a filiofamilias.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 49.

XXXIII.

De poena illius qui vendiderit bladum vel farinam defectuosam vel alias res.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 53.

XXXIV.

Quod advocati et procuratores non possint esse fidejussores in causis criminalibus.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 54.

XXXV.

Quod masculinum concipiat foemininum.

Vedi Stat. *A*, Lib. III, Rub. 57.

XXXVI.

De maleficiis, in quibus non est poena determinata per statuta civitatis Foripompilii.

In tal caso si applichi la pena stabilita dalla legge per delitto consimile. Mancando tale legge, congruamente applicabile, s' imponga la pena stabilita dalle costituzioni (1) che dispongono di quel delitto o altro consimile: e se anche niuna constituzione vi fosse adattabile al caso, allora si proceda ad arbitrio del giudice, non eccedendo però la pena imposta dagli Statuti di Forlimpopoli nei delitti più gravi.

(1) In Stat. *B*, Lib. I. Rub. 7 abbiamo già veduto che il Podestà prestava giuramento di osservare gli Statuti di Forlimpopoli e, dove mancassero, le *Constitutiones Marchiae*.

LA PRIMA CATTEDRA POMERIDIANA DI DIRITTO CIVILE NELLO STUDIO BOLOGNESE DURANTE IL SECOLO XVI.

---

§. **1**. Letture ordinarie e straordinarie nello Studio dei giuristi. §. **2**. Valore meramente formale rimasto a codesta partizione pel diritto civile. §. **3**. La prima cattedra pomeridiana. §. **4**. La sua importanza preminente. §. **5**. I dottori che la tennero nel cinquecento. Bartolomeo Socino (1496-8 e 1500-1). §. **6**. Profferta della cattedra a Giason del Maino (1501). §. **7**. Vacanza di essa, e chiamata di Giovanni Campeggi alla lettura ordinaria mattutina (1503-11). §. **8**. Carlo Ruini (1511-1530). §. **9**. Ricerche infruttuose di Andrea Alciato e di Filippo Decio (1530-1). §. **10**. Pietro Paolo Parisio (1531-7) §. **11**. Condotta di Andrea Alciato (1537-41). §. **12**. Mariano Socino (1541-1556). §. **13**. Pratiche infruttuose con Giulio Oradino e con altri lettori (1556-7). Supplenza del bolognese Nicola dall'Arme. §. **14**. Giovanni Angelo Papio (1560-82). §. **15**. Condotta di Giacomo Menochio (1581) §. **16**. Mancatone adempimento. §. **17**. Pratiche iniziate con Iacopo Cuiacio (1581-2). §. **18**. Tentativi col Panciroli (1582). §. **19**. Mancato adempimento della condotta di Nicolò Graziani (1583-4) §. **20**. Pratiche fallite col Riminaldi (1584-5). §. **21**. Condotta di Angelo Spanocchi (1585-1614).

§. **1**. All'aprirsi del secolo XVI lo Studio dei giuristi serba presso che immutate le stesse letture che vi esistevano nel medioevo: letture cioè del Decreto, delle Decretali, del Sesto e delle Clementine pel diritto Canonico; del Digesto vecchio e del nuovo, del Codice e del Digesto inforziato (alternatamente d'anno in anno), delle *institutiones*, del *volumen* e dell'*ars notaria* pel Civile.

Decreto e Decretali, Digesto vecchio e Codice eran materia di letture ordinarie di mattina, oltre che di letture straordinarie pomeridiane o festive.

Tutti gli altri libri invece non potevano essere materia che di letture straordinarie.

Nella cerchia delle straordinarie si compresero pertanto anche le altre letture novellamente istituite nel corso di quel secolo, oppure in esso richiamate in uso. Così la lettura dei *libri feudorum* (o *usus feudorum* o *de feudis*) istituita fin dal 1440 e abbandonata nel 1468, ma poi ripresa dal 1536 al 1571, e ancora dal 1585 al 1592; la lettura del diritto criminale, che figura col titolo di *lectura criminalium* dal 1509-10 al 1512-13, e con l'altro di *lectura de maleficiis* dal 1537-8 al 1542-3, poi dal 1544-5 al 1569-70; la lettura delle Pandette, istituita in sullo scorcio del 1588-9 ed affidata ad un Alessandro Maggi, che le resse per tre anni (dopo il qual tempo essa cessò, per esser ripresa poi nel 1606-7); la lettura delle ripetizioni di Bartolo introdotta col 1587-8; e finalmente quella *de regulis iuris* istituita tosto all'aprirsi del secolo successivo.

§. 2. Senonchè la distinzione fra letture *ordinarie* di cui non potevano essere oggetto che i libri chiamati ordinari, e le letture *straordinarie* destinate a tutti gli altri, aveva perduto allora per lo studio del diritto civile quasi ogni valore [1].

Nata essa sopra un fondamento del tutto estrinseco e formale, dietro la tradizione delle scuole bizantine, non poteva reggersi sopra alcun dato ed elemento sostanziale ed intrinseco, come si reggeva invece nello studio del diritto canonico e più ancora in quello degli artisti. Il Digesto inforziato ed il nuovo non avevano per veruna guisa importanza minore che il Digesto vecchio; come l'avevano per contro il Sesto e le Clementine rispetto al Decreto e alle Decretali e alcuni dei

[1] Intorno al prisco valore e senso della partizione fra letture ordinarie e straordinarie rimangon sempre fondamentali i rilievi del SAVIGNY, *Storia del dir. rom.*, trad. Bollati, I, pagg. 596-8.

libri di filosofia e di medicina ch' erano oggetto di letture straordinarie, di fronte ad altri attribuiti alle ordinarie.

E però la distinzione rimaneva osservata, nello studio del diritto civile, solo a ricordanza formale degli ordini antichi; ma senza preciso rigore negli stessi atti ufficiali, nei quali non è raro incontrare la qualifica di ordinaria data appunto a taluna di quelle letture che avevano per oggetto libri straordinari.

§. **3.** Aveva ad oggetto l'Inforziato ed il Nuovo, ed apparteneva dunque veramente al novero delle straordinarie, la precipua fra le letture del diritto civile: la prima del pomeriggio, la quale per gli statuti dello Studio doveva essere affidata ad uno dei quattro dottori « di eminente scienza » che si chiamavano dal di fuori, e che nello studio del canonico (poi nell' umanità) e nella medicina e nella filosofia occupavano cattedre ordinarie.

Il dottor forestiero destinato a codesta lettura era retribuito con onorari ingenti, che toccarono talora i 1500 ducati e s' aggirarono pur sempre intorno ai 1000, in un periodo in cui i dottori cittadini chiamati alle letture ordinarie ([2]) cominciavano a leggere per 100 lire, e a stento, dopo molti anni, raggiungevano i più le 300 e le 400.

Ed era scelto dal Reggimento con cura amorosa e costante, tra i più famosi giuristi che avessero insegnato nei maggiori Studi italiani; allettato, oltre che dall' ingente onorario, da benefici ed onori singolari e cospicui.

La prima cattedra del pomeriggio valeva invero precipuamente ad attrarre, colla fama del dottore chiamatovi, gli studenti dal di fuori; mentre era insieme di esempio e di eccitamento ai dottori cittadini delle letture ordinarie; di ecci-

([2]) Cfr. *Statuta civit. Bononie* del 1389 (ms. nell' Arch. di Stato di Bologna c. 395) rubr. *de immunitate doctoribus concessa et scolaribus civibus legentibus*; ripetuta letteralmente negli *Statuti* del 1454 (ms. nell' Arch. cit., c. 475, v.); *Statuta Coll. iur. civ.* 1397 (a stampa presso MALAGOLA, *Statuti dell' antico studio* ecc. p. 391) rubr.: *De modo et forma conservandi studium iuris civilis in civit. Bon.*

tamento tanto efficace, quanto eran vivaci e costanti le competizioni fra essi e il lettore forestiero, ed era rigida e gelosa di contro a questo la preservazione de' loro diritti e privilegi. Era insommma per lo Studio codesta cattedra il mezzo migliore per tenerne alta l'antica gloria, e per sostenere la lotta fattasi nel cinquecento più viva ed intensa con gli altri fiorenti e celebrati sorti a contendergli il prisco primato: con quello di Padova principalmente.

§. 4. Può ben dirsi pertanto che alla storia della prima cattedra pomeridiana si ricollega per gran parte nel cinquecento la storia dello Studio bolognese del diritto civile; e che parimente a quella si ricollega gran parte dell'influenza ch'esso ebbe ad esercitare in quel tempo sopra la giurisprudenza italiana in generale.

E però le presenti ricerche, che intendono a ritrarre le vicende di codesta cattedra dai documenti ufficiali della Città e dello Studio, si giustificano come contributo modesto, oltre che alla storia di questo, alla storia tanto augurata della giurisprudenza italiana. Per ragione di codesto stesso assunto ch'esse si propongono, appare giustificata parimente la minuzia delle particolarità a cui discendono: che potrebbe apparire altrimenti soverchia ed inutile.

§. 5. Negli ultimi anni del quattrocento sedeva sulla nostra cattedra Bartolomeo Socino.

Condottovi fin dal 1492 ed inscritto nei rotuli del 1495-6, egli era venuto tuttavia in Bologna soltanto nel 1496, rimanendovi per quell'anno ([3]). La fama di lui aveva attratto qui buon numero di studenti, avidi di udirlo. E benchè egli fosse poco diligente nell'insegnare e soverchiamente vago di trarre

([3]) Cfr. in proposito i documenti già pubblicati da E. ORIOLI, *Bartolomeo Socino*, *Miscell. Senese*, VI, 1903, n. 1; colla scorta dei quali questi ha corretta l'erronea affermazione del MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori ecc.* pag. 293, che il Socino abbia letto a Bologna dal 1495 al 1497-8; e quella del SAVIGNY, *Storia* II, pag. 726 che vi abbia letto dal 1494 al 1498, poi dal 1501 al 1504.

occasione a vacanze indebite così da feste di nozze come da funebri cerimonie (di che trovo lagnanze rivolte al Reggimento da un anonimo *Musaei bononiensis amator*) (4), lo Studio trasse lustro e beneficio dal suo nome; di tal guisa che in sul finire del 1497-8 i Riformatori lo riconfermarono per due anni ancora, collo stipendio di 900 ducati, superiore di due terzi a quello della prima condotta (5).

Ma il Socino preferì allora una condotta proffertagli a Padova, salvo aderire ad un nuovo invito dei Bolognesi nel Settembre del 1500 (6). Il primo anno scolastico del secolo XVI lo trova pertanto a Bologna. Ma poichè lo stipendio prefisso alla sua nuova ricondotta era di soli 625 ducati (7), ed il Socino aveva sperato nell'accettarla che avesse ad esser elevato a quella misura stessa dei 900 che gli erano stati offerti tre anni innanzi, fallita codesta speranza, egli partì dallo Studio, ad anno incominciato (8).

§. 6. Rimasti così privi del Socino, i Sedici ed i Riformatori dello Studio iniziarono delle pratiche col più famoso

(4) « Assai scholari et fuorsi tutti et maxime quelli son venuti novamente mossi da la singular fama dil veridico excrutatore di la lege M. Bartholomeo Succino si lamentano iustamente di tre cose enorme facte contra la voluntà di V. Incl. S. Prima di le spesse vaccatione inordinate et insolite, secundo di l'abstinentia dil circulare, tercio di l'hora incommoda de le lectione si legono a XX hore. Quanto a la prima querella non credo che in Statuto alcuno di la V. Inclita Città si ritrovi che per pasto di noce di alcuno si debba far vaccatione che ciò han facto a quisti dì passati per la nipote di M. Zoanno da Sala, nè ancho existimo trovasi che per pompa funebre et sepelir morti non si debba leger, chomo si fece per le exeque dil chiar. M. Hieronimo Ranuzo... »: *Externus quidam Musaei bon. amator scribebat*, III Kal. dec. 1496, *Assunteria di studio, bolle decreti e provv.* (Arch. di Stato di Bologna).

(5) *Libri part.* 10 aprile 1498.

(6) *Sexdecim Bart. Succino: Libri litt.* 10 settembre 1500. v. ORIOLI, *op. cit.*

(7) *Libri part.* 12 sett. 1500. V. ORIOLI, *op. cit.*

(8) Nel 3° *quartirone* dell'anno 1501 è notato di contro al nome del Socino: « *discessit, nihil debet habere* ». Nel 4°: « *discessit et non legit* ». V. ORIOLI, *op. cit.*

tra quanti giuristi leggevano allora negli studi italiani: Giason del Maino (9).

Quali argomenti li confortassero alla speranza che da Pavia, ov'era tornato già dodici anni innanzi Giasone potesse condursi a Bologna, non sappiamo. Forse la fama della privazione da lui patita del feudo di Piovera e dell'amarezza derivatagliene era giunta sino a loro, e li aveva indotti al dubbio ch'egli ora colà stesse a disagio. Checchè sia di ciò, rimane ben certo ad ogni modo che codesto loro tentativo non ebbe alcun seguito.

§. 7. Dimesso per allora il pensiero di condurre un lettore famoso forestiero alla prima cattedra straordinaria, provvidero a rafforzare le letture ordinarie, richiamandovi un dottore di famiglia bolognese, come che nato a Mantova, Giovanni Campeggi.

Questi aveva già letto nello Studio di Pavia nel 1475; poi a Padova lungamente e con insoliti compensi ed onori. E a Padova leggeva anche allora, tornatovi nel 1489, dopo un intervallo di due anni in cui aveva tenuto a Bologna stessa una lezione straordinaria (10).

Nel Luglio del 1503 i Sedici scrivevano al Campeggi ch'essi avevan tollerato di mal animo sino ad allora che

(9) *Antiani Sexdecim M. et ex.mo Iurisconsulto domino Iasoni Maino equiti aurato ac regio consiliario amico nostro honorand.mo.*

Magnifice et ex.e iurisconsulte ac insignis eques aurate amice noster honorand.mo Mittimus ad ex.tiam V. spectatum et eximium iu. u. doctorem d. Ioannem Luchinum de Pezzanis papiensem cui commisimus ut quedam Mag.cie V. nomine nostri referat. Eam igitur rogamus atque precamur, ut ei tamquam nobis ipsis ac si coram loqueremur plenam et indubitatam fidem adhibere velit: 12 ott. 1501: *Libri litt.*, in h. d.
Un'altra identica lettera diressero a Giasone i *Reformatores almi studii civitatis Bon.: Ibid.*

(10) Sulla vita di Giovanni Campeggi v. PANCIROLI, *De clar. leg. int.*, p. 235; FACCIOLATI, *Fasti gymn. pat.*, II, pag. 59; FANTUZZI, *scritt. bol.* III, pag. 133; TIRABOSCHI, *Storia della lett. ital.*, VI, 2, pagg. 585-7; MORIANI, *Influenza esercitata dall' Università di Pavia negli studii della giur. civ.*, Pavia, 1891, pag. 41.

benchè bolognese avesse letto altrove che in patria; ma che non potevano omai seguitare in codesta tolleranza dopo ch'eran mancati « da poco tempo in qua alcuni excellenti nostri doctori cum gran sinistro et incommodo de questo studio ». Lo invitavano pertanto a tornare a Bologna, con lo stipendio di 600 ducati, insolito per lettori cittadini, ma pur di 300 inferiore a quello ond'era provveduto a Padova ([11]). Il Campeggi obbedì e lesse qui dal 1503 fino al 1511, anno della sua morte, il Digesto vecchio ed il Codice alternatamente ([12]).

§. 8. Alla lezione straordinaria i Bolognesi pensarono a provvedere, non appena videro la possibilità di farlo convenientemente.

Nel 1509 la chiusura dello studio di Padova per la Lega di Cambrai lasciava liberi, tra gli altri celebrati dottori che vi leggevano, il filosofo Pietro Pomponazzi ed il giurista Carlo Ruini ([13]). I Bolognesi si rivolsero tosto ad entrambi per condurli allo Studio. Senonchè il Duca di Ferrara fu più destro ad attrarli colà, giovandosi rispetto al Ruini del rapporto di sudditanza onde gli era congiunto,e resistendo alle preghiere dei Bolognesi intesi ad impetrarne licenza ([14])

([11]) I Sedici al Campeggi, 27 luglio 1503: *Libri litt.* ad h. d.

([12]) Il Campeggi morì il 30 Settembre del 1511, in Mantova. Una lettera direttagli dai Sedici colà il 18 Settembre, lo sollecitava a tornare a Bologna « perchè ne pare pure essere excesso la metà del tempo che essa (v. ex.ª) prese al ritornare et appressandosi il principio del studio ne è parso scriverli questa nostra per ricordarli ch'è bene che essa et venga alla patria, perchè lo essere suo qui darà pure animo a li scholari da havere a venire ». *Libri litt.* ad h. d.

([13]) Nato a Reggio nel 1456, il Ruini aveva già letto a Pisa, a Ferrara a Pavia e a Padova. Cfr. PANCIROLI, *op. cit.* pag. 255; FANTUZZI, *scritt. bol.*, VII, pag. 230; BORSETTI, *Hist. Fer. gymn.* I, pag. 148; TIRABOSCHI, *Storia della lett. it.* VII, I, pag. 718-21; *Bibl. Moden.* IV, pag. 481; VI, pag. 184.

([14]) I Sedici al Card. di Pavia legato di Bologna, 16 luglio 1509: *Libri litt.* ad h. d.: « sapendo noi la Ex.tia de M. Carlo Ruino doctore iurista celeberrimo et famosissimo havere fornito in Padova la sua con-

Con miglior fortuna costoro ripresero le trattative con entrambi due anni appresso, nel 1511, quando gli scompigli della guerra in cui anche il Duca di Ferrara si trovò impegnato condussero alla chiusura di quello Studio, e ne restituirono in libertà i lettori.

Già nel settembre i Sedici avean mandato a trattar col Ruini il loro segretario Gian Andrea Garisendi ([15]). E a mezzo dell' Ottobre la cosa poteva dirsi omai ferma; benchè non fosse peranco intervenuto alcun partito formale del Reggimento. Troviamo invero che costoro gli scrivevano per sollecitarlo a venire alla *studiorum mater*, alla quale era invitato, perchè quale *studiorum alumnus* non avesse a vagar lungi dal seno materno; ma sì *quietam eius in amplexibus vitam duceret;* secondo che al nunzio da loro inviato aveva ripetuto egli stesso di desiderare *(pientissime genitrici adhesisti)*. Il Ruini, rispondendo il giorno appresso, ripigliava lo spunto della immaginosa lettera dei Reggitori: *Desiderio desideravi matri studiorum ut alumnus coniungi et eius lacte deinceps nutriri, quoniam illud dulce supra mel et fabum esse putavi.* Poi seguitava narrando come lo rattenesse dal venire l'in-

ducta et ritrovarsi al presente in Ferrara et considerando che esso seria per molto augumentare questo studio con la fama della doctrina sua come quello che grandemente è chiamato et desiderato da li scholari, havemo cum secreto et dextro modo facto tentare lo animo et la mente sua se 'l se conduria a legere in questo studio, et ritroviamo lui resolversi in questo che lo ex.mo S.r Duca de Ferrara del quale lui è subdito ha più tempo fa cerchato retirarlo in Ferrara et che crede che sua ex.tia sia di quella medema voluntà che è stata per lo passato Chè quando cussì sia a lui è necessario conformarsi cum quella et stare ad obedientia. Ma remosso questo obiecto seria dispostissimo satisfar il desiderio nostro ».

Lo pregano d'interporsi presso il Duca perchè dia al Ruini licenza di venire a Bologna. Nel medesimo tempo scrivono il 6 Agosto a Giovanni Gozzadini loro oratore presso il Papa, e al Papa stesso: *Libri litt.* cit. ad h. d. Il 23 agosto mandarono al Ruini un loro emissario per trattare frattanto la cosa, nella fiducia che la licenza non fosse negata: *I Sedici al Ruini*, 23 agosto: *Libri litt.* ad h. d.

([15]) *I Sedici al Ruini*, 27 settembre e 1 ottobre: *Libri litt.* ad h. d.

dugio del Duca suo sovrano a concedergli licenza: *requisitus nam per litteras non consensit nec quae optabam palam denegavit;* e come attendesse occasione propizia per richiederlo e supplicarlo di persona ([17]). Ciò seguì infatti con buon successo pochi giorni di poi. Sicchè il Ruini avvertiva i Bolognesi d'esser pronto ad iniziare col Novembre la sua lettura ([18]).

Il partito della sua condotta, votato il 24 ottobre, statuiva un termine di quattro anni ed un onorario di 650 ducati larghi, oltre a 100 lire bolognesi per l' affitto di una casa ([19]). Così il partito come la lettera dei Sedici al Ruini parlano di condotta *ad civilia iura de sero ordinaria,* di *lectio ordinaria de sero.* Ma i rotuli indicano costantemente come straordinaria la sua lettura, che aveva invero per oggetto il Digesto inforziato ed il nuovo.

Nel corso stesso di codesta sua condotta i Reggitori attestavano solennemente che il Ruini leggeva *infinito scholasticorum concursu;* e, per mostrargliene gradimento, lo proclamavano cittadino bolognese ([20]). Poi, una volta che quella prima condotta fu terminata, lo riconfermarono via via con

([16]) *I Sedici al Ruini*, 15 ottobre 1511: *Libri litt.* ad h. d.

([17]) *Il Ruini ai Sedici*, Reggio, 16 ottobre 1511: *Assunteria di Studio*, vol XXIV, n. 42.

([18]) *I Sedici al Ruini*, 24 ottobre 1511: *Libri litt.* ad h. d.: « Quod in nostro Gymnasio ad civilia iura de sero ordinarie legendum venires ill.us et ex.mus Dux ille annuerit laetamur. Teque cum tertiam in usque proximi mensis novembris diem initium studii satis proxelatum fuerit, ulterius ne differatur ad nos dicta statuta die feliciter ut inchoari valeat illico et celleriori quam possis passu venias hortamur. Te enim tenore praesentium ad id legendi onus pro quadriennio continuo statim deducendo conducemus. Ita ut si forsan interim in Ferrariae studio in quo hactenus legebas legendum erit, a nobis si vocatus fueris profecto illius anni opera discedere possis. Tibi vero pro mercede et stipendio huiusmodi lecture tue ducatos sexcentos quinquaginta auri largos et libras centum bon. monete currentis pro pensione unius domus a te conducende et habitande in civitate Bononie, quocunque anno dicti quadrienni constituimus ».

([19]) *Libri part.* ad h. d. Cfr. la nota precedente.

([20]) *Libri part.* 8 marzo 1515.

successivi aumenti di stipendio, fino ad assegnargli 1200 ducati. Il Ruinì figura nei rotuli fino all'anno 1529-30, che precede quello di sua morte. Ma dopo il 1528 la grave età di 74 anni gl'impedì nel fatto d'insegnare ([21]).

Troviam di vero che nel Marzo del 1528 egli aveva scritto al vicelegato l'intendimento suo di ritrarsi a vita privata, e che i Riformatori, per provvedere frattanto alla lettura della sera, ne affidavano l'incarico a Lodovico Gozzadini che leggeva dal 1511-2 la lezione ordinaria della mattina, e prima dal 1507-8 al 1510-1, aveva letto già una lettura straordinaria, e dal 1505-6 al 1506-7 le istituzioni ([22]). Appunto per quell'anno e pel successivo il Gozzadini, che figura nei rotuli

([21]) Già nell'Agosto del 1527 i Riformatori mostravano d'esser in qualche dubbio che il Ruini ritiratosi a Reggio ritornasse pel cominciamento dello Studio. Il 22 gli scrissero per ricordargli « che al più longo andare al tempo del studio la expettiamo con bonissimo animo » e per confortarlo a « tornare alli suoi auditori li quali crediamo secondo le bone previsioni che si fanno al presente da noi circa lo studio, ci saranno questo anno in frequentissimo numero »: *Libri litt.* ad. h. d. Dalla lettera che il Ruini rispondeva il 25 sembra che oltre alle sue condizioni di salute lo trattenessero altre cagioni di malumori incontrati: « *Et bene stese suspenso per certi respecti, pure per la observantia mia verso la S.rie V. et per fare cosa grata a tuta quella inclita città mi sono risoluto di ritornare pure che Dio mi presta gratia di poterlo fare* »: *Lett. di principi*, 1521-9. Non sembra per altro che il Ruini fosse ancor venuto a Bologna a mezzo il Novembre. Il 22 Novembre i Riformatori gli mandarono Evangelista Matugliani a conferire in nome loro: *Libri litt.* ad h. d.

([22]) *Libri partit.* 19 marzo 1528. « Cum famosissimus D. Carolus Ruinus litteris suis ad r.mum D. Vicelegatum proximis aperte significaverit se quieti ac studiis suis privatis animum intendere posthac constituisse, et bone valetudini sue consulere neque ad legendum in hoc almo gymnasio bononiensi proficisci deinceps in animo habere, volentes propterea ipsi R.us D. Vicelegatus et Mag.ci DD. XL.ta providere ne lectura iuris civilis de sero quam ipse D. Carolus frequentissimo scholasticorum conventu et summa commendatione profitebatur, detrimentum omnino p tiatur, satis opportunum esse censuerunt ad eam legendam conducere et in locum eius ipsius sufficere ex.um i. u. Doctorem D. Ludovicum Gozadinum, qui hactenus ordinariam iuris civilis de mane lectionem laudabiliter legit ».

precedenti fra i lettori ordinari della mattina, fu iscritto fra gli straordinari della sera, accanto al Ruini; ed ebbe, per ragione di codesto suo passaggio alla lettura straordinaria, un considerevole aumento di stipendio ([23]).

§. 9. Finchè il Ruini era in vita, i Riformatori non vollero prendere alcuna stabile provvisione per la lettura straordinaria. E ad Alessandro Campeggi, il quale li avvertiva da Venezia trovarsi colà Francesco Corte pavese « dottor excellentissimo in legge et di tanta fama quanto alcuno altro de li nostri tempi », ed esser egli ricercato dai Padovani, con stipendio di 1000 ducati, e faceva loro presente la convenienza d'attrarlo a Bologna, se, come aveva inteso « M. Carlo Ruino non è più per leggere per rispetto de la grave infirmità in la quale è caduto » ([24]), i Riformatori rispondevano che non eran di pensiero di condurre per ora altra persona « tanto più che lo studio di Bologna non è ancho in tutto sfornito, perchè Dio gratia ci sono di questi nostri dottori che lo tengono assai in piedi » ([25]).

Ma subito che il Ruini fu morto, il 3 aprile 1530, i Riformatori pensarono a provveder stabilmente per la cattedra da lui occupata. E ricercarono ad un tempo i più famosi fra quanti giuristi leggevano allora negli studi d'Europa, rappresentandovi due diverse opposte tendenze: Filippo Decio e Andrea Alciato.

Col Decio trattarono i Riformatori direttamente, coll'Alciato trattò il Cardinal Cesis. Ma nè quelli nè questi riuscirono nel loro intento in quell'anno e neppure nel successivo, in cui le trattative interrotte furono riprese.

Prima il Decio non volle accettar la condotta, perchè proffertagli dai Bolognesi colla riserva di fissarne le condizioni dopo ch'egli si fosse già trasferito da Siena a Bologna. Ac-

([23]) Ebbe 600 ducati. V. il partito citato alla nota precedente.

([24]) *Aless. Campeggi ai Quaranta*, da Venezia, 20 aprile 1528: *Lett. dell'Amb. al Sen.* 1529-53.

([25]) *I Quaranta al Campeggi*, 27 aprile 1528: *Libri litt.* ad. h. d.

cettata l'anno appresso e firmato il contratto relativo, collo stipendio prefisso in 1200 ducati per due sole letture la settimana, fu impedito dalla Balla di Siena di partirsi di colà; poi fu pur colto da un'infermità che di per sè stessa gli avrebbe tolto di mettersi in cammino.

L'Alciato a sua volta aveva prima dimesso ogni pensiero di Bologna, credendovi già condotto fin dal '30 il Decio. Poi l'anno appresso non s'era acconciato ad accettar la condotta ripropostagli per uno stipendio di soverchio inferiore a quello ond'era provveduto nello Studio di Bourges ([26]).

Nel 1530-1 seguitò a leggere sulla prima cattedra pomeridiana il Gozzadini.

§. **10.** Soltanto l'anno appresso i Bolognesi vi condussero il cosentino Pietro Paolo Parisio, che aveva allora terminata la sua condotta nello Studio di Padova, e che figura appunto alla detta cattedra nel rotulo di quell'anno. Poichè per altro nel tempo in cui il rotulo si veniva componendo, rimaneva ancora ai Riformatori qualche speranza di attrarre allo Studio anche il Decio, essi segnarono il nome di lui per una lettura del Codice: ch'era certamente straordinaria, come prefissa in un anno in cui figura ad oggetto della lettura ordinaria della mattina il Digesto vecchio ([27]).

Il Gozzadini tornò invece alla sua lezione ordinaria, con onorario insolito a darsi a lettori cittadini, di 800 scudi.

Il contratto col quale il Parisio s'obbligava verso lo Studio di Bologna era stato concluso a Venezia il 28 Ottobre fra lui ed il Segretario Matugliani rappresentante dei Bolognesi, ed importava l'impegno d'un quadriennio verso la corrisposta di 1200 scudi d'oro ([29]).

([26]) Cfr. in proposito la mia memoria *Andrea Alciato allo Studio di Bologna*, *Atti e Mem. della R. Deput. di Storia patria per la Romagna* III, vol. XXI.

([27]) *Rotuli dello Studio bol.* II. pag. 64: *Ad lecturam codicis: D. Philippus Decius.*

([28]) *Libri partit.* 8 novembre 1531.

([29]) *Assunteria di Studio*, XXII, n. 16; Cfr. *Libri partit.* 18 ottobre 1531.

Ricondotto nel 1535 per altri quattro anni da computarsi al termine della condotta in corso ([30]), il Parisio accettò tuttavia di rimanere ancora allo Studio un solo anno ([31]), questo stesso non intiero, per condursi nella primavera del 1537 a Roma all'auditorato di Camera: donde assorse poco di poi alla dignità cardinalizia ([32]).

Onorato prima che partisse della cittadinanza bolognese ([33]), il Parisio mantenne coi Bolognesi rapporti cordiali, e talora mostrò di avere a cuore le sorti del loro Studio, al quale aveva appartenuto anche come studente, nei tempi in cui vi leggeva Bartolomeo Socino ([34]).

§. **11.** Già da quando il Parisio s'apprestava a lasciar Bologna, i Riformatori avevan riprese le trattative coll'Alciato; che nel frattempo era passato da Bourges a Pavia, e vi stava a disagio, con gran desiderio di partirsene.

Tuttavia quando il Parisio partì, nella primavera del 1537, l'Alciato non si teneva peranco sicuro d'aver licenza da Pavia, non ostante la guerra che tormentava la Lombardia e facea disertar quello Studio. E però i Bolognesi facevan ricercare nel Giugno anche Mariano Socino ([35]).

Accadde tuttavia ad un tempo stesso che il Socino accettasse a Padova ove insegnava una riconferma, e che aggravandosi i disordini della guerra, lo Studio pavese si chiudesse;

([30]) *Libri part.* 22 maggio 1535.

([31]) *Libri part.* 29 agosto 1536.

([32]) *Libri part.* 8 giugno 1537: si provvede al pagamento a favore del Parisio dell'intiero stipendio annuale, benchè sia già partito da Bologna. Il 16 maggio il Protonotario Ambrosi scriveva ai Quaranta per annunziare la nomina del Parisio ad Auditore di Camera ed il desiderio del Papa ch'egli si recasse tosto a Roma: *Lett. di Principi* 1535-7.

([33]) *Libri part.* 27 ottobre 1536.

([34]) Il Parisio stesso al Matugliani recatosi da lui per condurlo aveva subito dichiarato « che più volontieri desiderava di venire a Bologna che ad altro loco, dove havea studiato sotto M. Bartholomeo Socino et disse che era dottorato in quello studio »: *Il Matugliani ai Quaranta*, da Venezia 22 ottobre 1531: *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1539-53.

([35]) *Libri part.* 18 giugno 1537.

talchè l'Alciato si credè libero d'accettare in sullo scorcio d'Agosto la condotta proffertagli per tre anni fermi ed uno libero, ad arbitrio del Legato, e coll'onorario di 1200 scudi ([36]).

Ma la venuta dell'Alciato a Bologna fu ancora lungamente e vivamente combattuta dal governo milanese, ed al principio dello Studio non era peranco seguita. Il Reggimento dovè citare a suon di tromba l'Alciato dalla ringhiera del Podestà e minacciargli le più gravi esecuzioni penali; perchè con un ultimo sforzo, determinato da così gravi minaccie, egli riuscisse ad avere sulla fine di Novembre la sospirata licenza.

Non meno combattuta, dal governo di Milano, fu la permanenza dall'Alciato a Bologna, durante il corso della sua condotta, fino al luglio del 1541. Decorso quel quadriennio, egli fu costretto a far ritorno a Pavia; benchè poco appresso, chiusosi di bel nuovo lo Studio per la ripresa della guerra, egli fosse libero di condursi altrove.

§. **12.** Dimessa la speranza di riavere l'Alciato, i Riformatori avevano aderito ad una designazione e quasi raccomandazione del Pontefice, trattando con quel Ristoro Castaldi di Perugia, che aveva già figurato nei rotuli bolognesi per tre anni dal 1536-7 al 1538-9 agli ultimi luoghi delle lezioni straordinarie. Senonchè avendo il Castaldi ricusato come troppo esiguo l'onorario proffertogli di 600 scudi, essi impetraron licenza dal Pontefice di rivolgersi ad altri ([37]).

Terminava appunto in quel torno a Padova la nuova condotta assunta nel 1537 Mariano Socino. Costui essendo in gravi contrasti con Antonio Rossi suo competitore, insisteva, com'è

([36]) Cfr. la cit. mia memoria, *Andrea Alciato allo Studio di Bol.*, *Atti* cit.

([37]) *I Quaranta agli Oratori presso il Papa*, 15 ottobre 1541: *Libri litt.* ad a. d; *gli Oratori Fantuzzi e Bianchini ai Quaranta*, Ancona 19 ottobre 1541: *Lett. dell'Amb al Sen.* 1541.

Intorno a Ristoro Castaldi perugino, v. VERMIGLIOLI, *Biogr. degli scritt. perug.*, I, pagg. 310-3; CUTURI. *Le tradiz. della scuola di dir. civ. nell'Università di Perugia*, Perugia, 1891, pag. 137.

noto, perchè i Padovani riconfermandolo gli assegnassero un salario superiore a quello del Rossi, e gli dessero con ciò un qualche segno di preferenza. Ma, fermi nel loro limite massimo dei 1000 ducati, i Padovani vi si erano rifiutati. E il Socino, che s'era venuto frattanto maneggiando coi Bolognesi, e avutane la profferta di 1200 ducati l'aveva senz'altro accettata, alla nuova ricusa oppostagli dai Padovani quando finse di replicar la sua istanza, potè cavar di tasca il contratto concluso, e mostrarlo ad essi esclamando: *Ego ex meo sinu MCC extraho* (38).

Il contratto era stato firmato il 20 luglio a Padova dal segretario Matugliani, in rappresentanza dei Bolognesi (39). Quella prima condotta del Socino fu riconfermata ancora nel 1546 per 5 anni e con onorario di 1200 ducati (40), indi di nuovo per 7 anni nel 1551, salva a lui la facoltà di ritrarsi dopo un solo anno in Siena sua patria, senza incorrere in pena (41).

Come il Socino predilesse lo Studio di Bologna ad ogni altro e ricusò per esso inviti di Pisa e di Ferrara e ancora di Padova stessa (42), così egli ebbe da Bologna segni cospicui di onore e d'amore. Già nel 1546 gli era conferita la cittadinanza (43); e quando fu qui colpito nella sera di sua vita da gravi domestici lutti, ebbe dai Bolognesi assistenza e conforto (44). Ancora per riguardo a lui questi condussero

(38) Così il PANCIROLI, *op. cit.*, pagg. 270-2.

(39) *Vincenzo Matugliani ai Quaranta*, da Padova, 20 luglio 1542: *Libri litter.*, ad h. d.; *Assunteria di Studio*, XXVI, n. 27.

(40) *Libri partit.*, 5 maggio 1546.

(41) *Libri partit.*, 13 novembre 1551.

(42) Cfr. PANCIROLI, *op. cit.* l. cit.

(43) *Libri part.*, 5 luglio 1546.

(44) Quand'ebbe perduta nel 1554 la moglie e la nuora, i Riformatori impetravano per la figlia di lui Porzia, moglie a Lelio Pezzi, un salvacondotto per recarsi a Bologna ad assisterlo e a confortarlo: *I Quaranta all'Oratore*, 28 nov. 1554; *Gli stessi al Duca di Firenze*, 15 dec. 1554: *Libri litt.* ad h. d.

Certamente non poterono i Riformatori aderire nel 1550 ad un privilegio eccessivo che il Socini aveva chiesto di « *un' ampla exentione per*

nel 1551 ad una lettura vespertina di canonico il figlio suo Celso, assegnandogli un onorario di 300 lire, elevato poi a 400 in una successiva ricondotta ([45]).

§. **13.** Morto il Socino in Bologna il 19 agosto 1556, i Riformatori non tardarono a ricercare altro lettor forestiero che fosse degno di succedergli. E scrissero tosto il 2 Settembre al loro oratore Paleotti in Roma ([46]), perchè assumesse notizie di due nomi proposti dal Rettore dei giuristi: Gerolamo Tornielli lettore a Padova ([47]), e Giulio Oradino già lettore a Perugia, ed allora auditor di Rota a Roma ([48]).

Il Paleotti s' accinse a tentar l' animo dell' Oradino. E rispondeva in sullo scorcio del Settembre che questi s' era mostrato desideroso di tornare alla cattedra ed agli studi in Bologna; ma che richiedeva stipendio non minore a quello di 1300 ducati assegnati al Socino. E benchè gli si fosse osservato che « serìa trattare dell' impossibile, perchè se ben furono dati allora ad esso Socino fu anche nel medesimo tempo deliberato di non volere più per l' avvenire ascendere a tal somma », l' Oradino aveva tenuta ben ferma la sua pretesa ([49]). Alla quale i Bolognesi, pel gran desiderio

sè et suoi discendenti in perpetuo »; privilegio che non era mai stato dato a nessùn lettore, nemmeno al Ruini ch' ebbe onori singolari e che in Bologna lasciò la famiglia. E mettevano anzi in guardia il Legato, acciò che un tal privilegio inusitato non fosse concesso al Socino dal Papa stesso: *I Quaranta al Legato*, 14 giugno 1550: *Libri litt.* ad h. d.

([45]) *Libri part.* 13 novembre 1551: « Volentes rem gratam facere celeberrimo iurisconsulto et in hoc Bonon. gymnasio legum interpreti D. Mariano Socino, nec non rationem habere cum eius meritorum, tum utilitatis gymnasii antedicti conduxerunt ecc. »: *Libri part.* 29 ottobre 1555.

([46]) *I Quaranta all' oratore Paleotti*, 2 settembre 1556, *Libri litt.* ad h. d.

([47]) Sul Tornielli cfr. PANCIROLI, *op. cit.*, pag. 289.

(48) Dell' Oradino il Panciroli tace. V. intorno ad esso specialmente VERMIGLIOLI, *Biografia* cit., II, pag. 151-7; CUTURI, *op. cit.*, pag. 136-7.

([49]) *Il Paleotti ai Quaranta*, Roma 26 settembre 1556: *Lett. dell' Amb.* 1556: « havendo a lasciare un luogo tale qui in Roma di tanta reputatione come è, non gli par in modo alcuno di poterlo fare con

che avevano di quel dottore in fama di valentissimo, finirono per aderire, accettando anche le altre condizioni da lui proposte: termine di 6 anni, e comodità d'iniziare l'insegnamento col Decembre ([50]).

Conclusa così la condotta dell'Oradino, i Bolognesi stavano in attesa di lui, allorchè a mezzo Novembre fece loro intendere che le sue condizioni di salute, ed inispecie una malattia d'occhi rincruditaglisi inopinatamente, gl'impediva d'assumere allora l'impegno contratto in Bologna; del che tanto più si doleva, quanto più gli s'era raffermato nell'animo il desiderio d'abbandonare l'Auditorato; il quale gli si rivelava ogni dì più « ufficio pericoloso alla coscientia » per le pressioni che troppo spesso personaggi influenti e poco riguardosi esercitavano a profitto o a danno d'alcuno dei litiganti e a detrimento della giustizia. Chiedeva tempo per sottoporsi ad una cura rigorosa: dopo di che avrebbe risolto se adempiere all'assunto impegno, o impetrarne lo scioglimento ([51]).

I Bolognesi, pur dolendosi che mancasse loro un lettore tanto desiderato, ne riconobbero legittime le scuse ([52]) e nell'attesa da lui richiesta designarono di trasferire interinalmente alla lettura pomeridiana il lor cittadino Nicola Dall'Arme, che aveva letto fino ad allora la lezione ordinaria della mattina; contando fra i vantaggi di un tal partito, oltre a quello di non fare ingiuria ai dottori bolognesi col condurre pur nell'attesa un esterno, quello ancora di risparmiar frattanto buona parte del salario di 1200 scudi statuito pel dottor forestiero di eminente scienza ([53]). Senonchè codesto lor disegno non era affatto gradito al Vice

minore stipendio di quello si dava al presente alla bo. me. di M. Mariano Socino, ciò è mille e trecento scudi d'oro ». Di nuovo *Lo stesso agli stessi*, 10 e 14 ottobre, *Ibid.*

([50]) *Il Paleotti ai Quaranta*, 28 ottobre 1556: *Ibid.*

([51]) *Alfonso Fantuzzi ai Quaranta*, Roma 21 novembre 1556: *Lett. dell' Amb.* 1556.

([52]) *Lo stesso agli stessi*, 5 decembre 1555: *Ibid.*

([53]) *I Quaranta all' Oratore*, 28 novembre 1556: *Libri litt.* ad h. d.

legato, il quale nella grandissima incertezza che l'Oradino avesse mai a venire, insisteva perchè cercassero un altro stabile partito di fuori, e non trasferissero alla cattedra pomeridiana un lettore cittadino; e protestava che « *facendosi altrimenti si minerà lo studio* » (54). Nè era pure gradito al Pontefice, che temeva il medesimo pericolo d'infeudare ai dottori cittadini la cattedra destinata fino ad allora a forestieri eminenti (55). E però cotesto disegno non fu posto ad effetto per quell'anno, nel quale la cattedra del Socino restò senza titolare; bensì lo fu l'anno successivo, e ancora in seguito fino al 1559-60.

Mentre da un lato i nuovi uffici ripresi dai Bolognesi coll'Oradino nel Marzo del 1557 (56) e proseguiti fino al termine di quell'anno, avevan condotto ad escludere affatto ogni possibilità ch'egli si recasse a Bologna, per l'aggravamento seguito ne' suoi mali (57), d'altro lato il disagio della gabella faceva considerare come propizio ristoro qualche risparmio sullo stipendio del giurista forestiero. S'aggiungeva di più che veramente in quel tempo di lettori di grido liberi da impegni in altri studi v'era assoluta mancanza. Era stato fatto il nome del Berengheri senese, e ancora quello di Ristoro Castaldi, e del Torniellì; ma senza veruna speranza allora d'attrarli a Bologna (58). E però la fermezza dei Bolognesi nel voler posto in atto quel loro pensiero sembra per verità giustificata; tanto più che il dall'Arme aveva già avuto un'onore-

(54) *Gli stessi allo stesso,* 12 decembre 1556; 12 gennaio 1557: *Libri litt.* ad h. d.

(55) *Gli stessi allo stesso*, 28 luglio 1557: *Libri litt. ad h. d.*: « S. S. R. Ill.ma (il legato) scrive che la mente di N. S. è che si debba condurre il Torniello per lettore legista in questo studio et che non si faccia pensiero nè fondamento alcuno sopra alcun subbietto bolognese et che a fare tal resolutione S. B. si è mossa per l'affettione grande che porta a questa città. »

(56) *Gli stessi allo stesso*, 24 marzo 1557: *Libri litt.* ad h. d.

(57) *Galeazzo Zambeccari ai Quaranta*, Roma 13 novembre 1557: *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1557.

(58) *Il Paleotti ai Quaranta*, 10 ottobre 1556: *Lett. dell' Amb.* 1556; *I Quaranta all' Oratore*, 12 genn. 1557: *Libri litt.* ad h. d.

vole profferta di condotta a Pisa, e godeva dunque anche fuori di considerevole estimazione ([59]).

§. 14. Per il lettore forestiero chiamato dopo tre anni alla cattedra del Socino, che fu il salernitano Giovanni Angelo Papio, è singolar titolo d'onore che le pratiche per condurvelo siano state iniziate da Annibal Caro. Il Caro propose il Papio a Giovanni Aldrovandi oratore dei Bolognesi presso il Pontefice ([60]). E questi, che non avevano mai dimesso il pensiero di provvedere stabilmente a quella cattedra, e che per serbare al tutto integro lo stipendio al lettore da condurvi avevano resistito alle assidue istanze dei lettori cittadini per ottenerne qualche accrescimento nei loro stipendi ([61]), fecero tosto buon viso alla proposta. E condussero il Papio, reduce allora dallo studio Avignone, per quattro anni a datar dal Novembre del 1560 e col salario di 650 ducati ([62]). Lo

([59]) *I Quaranta all Oratore*, 28 novembre 1556: *Libri litt.* ad h. d.

([60]) Caro, *Lett.* II, n. 141. Cfr. Tiraboschi, *Storia*, VII, pag. 759. Il Panciroli, *op. cit.*, pag. 272 nomina il Papio soltanto come successore del Socino a Bologna, dicendolo « *vir eloquentissimus* ». È però inesatta la sua affermazione ch'egli abbia avuto come il Socino 1300 scudi d'onorario.

([61]) *Giovanni Aldrovandi ai Quaranta.* Roma 14 Gennaio 1559: *Lett. dell' Amb.* 1559.

([62]) *Libri part.* 23 agosto 1560. Ignaro di codesta condotta già deliberata del Papio l'ambasciatore dei Bolognesi Tomaso Cospi difendeva proprio in quei giorni a Roma la provvisione contrastata del Dall'Arme, la quale egli credeva che i Bolognesi stessi intendessero di proseguire. Merita d'esser conosciuta la lettera seguente, in cui rendeva conto di ciò ai Quaranta il 24 agosto 1560: *Lett. dell Amb. 1562*: « Sono più dì che il magn. m. Giovanni Bianchetti mi domandò a che termine era fra le SS. VV. il negocio della condotta del Papio. Io che non ne sapevo niente, risposi che non s'era a termine nè a ragionamento alcuno di condurre lui, nè altri, che bisognava prima liberare la gabella da un debito di XX m. scudi et che ci andaria del tempo a liberarla, nel qual tempo il debito et gli interessi crescerebbero et che a mio giudicio era superfluo mettere a campo simil maneggio. M. Giovanni a rincontro replicò che quando si potevano havere degli huomini così fatti, non era da restare per debiti, nè per interessi a condurli, essendo solito et necessario condurre homini forestieri a leggere in quel studio. Io gli dissi che per il bisogno del stu-

riconfermarono nel 1563 per altri sei anni, e coll'onorario di 850 ducati ([63]); poi nel 1570 per un biennio, e coll'onorario di 900 ([64]), e finalmente nel 1572 per 9 anni e con 1000 scudi ([65]). Il Papio lesse pertanto in Bologna per più di un trentennio, fino a tutto il 1581-2.

Il breve termine d'un biennio, insolito a Bologna, ch'ebbe la seconda sua ricondotta del 1570, è spiegato da certe opposizioni, che questa benchè desiderata dal Governatore, ebbe ad incontrare nel Reggimento, e delle quali è prezzo dell'opera tener nota. Il partito relativo propostone una prima volta non passò. E ancora una seconda volta, dopo che pure gli Assunti dello Studio ebbero dichiarato « di haver ragionato più volte insieme di questo negocio et usata diligenza d'informarsi di tutti li subbietti che corrono hoggidì per l'Italia », e d'essersi persuasi « non saper veder partito d'alcun altro di maggior eccellenza et reuscibile che il Pappio », la proposta di riconfermarlo non raccolse il numero necessario di voti ([66]).

Venuto il Papa a notizia di ciò, dubitando forse che l'opposizione alla riconferma del Papio fosse determinata dal desiderio dei Bolognesi di condurre qualche lettore cittadino

dio non s'attendeva a homini forestieri, ma homini consumati nella cattedra et d'eminente scientia, et che hoggi, per quanto discorrevano gli homini della tavola ritonda in Italia et fuor d'Italia erano d'eccellentissime piante, ma che non erano anchora diventati arbori et che alle concorrenze delli nostri dottori di Bologna s'havevano da condurre arbori et non piante, che per la loro fama facessero concorrere i scolari, si come si era fatto per il passato; ch'altrimenti facendo si diminuirebbe la riputatione del studio et in un medesimo tempo si cominciaria a disordinare le cose della gabella, mentre si procura et si deve procurare d'ordinare. Di questo mio ragionamento contrario alla mente delle SS. VV. quale ho inteso per lettere ultime dell'Oro al Matugliani, è stato causa il non havere havuto da loro parte di questo negocio.... »

([63]) *Libri part.* 23 gennaio 1563.

([64]) *Libri part.* 14 marzo 1570.

([65]) *Libri part.* 15 marzo 1572.

([66]) *I Quaranta all' Amb.* 1 settembre e 18 decembre 1568: *Libri litt.* ad h. d.

alla sua cattedra, ordinò a costoro che, se non avessero riconfermato il Papio, dovessero condurre entro sei mesi un lettor forestiero a succedergli ([67]); e non li esonerò dall'osservanza di codesto termine tanto breve, che quando fu ben sicuro del proposito loro di provvedere veramente a quella cattedra con un forestiero, se riuscissero a trovarlo ([68]).

Frattanto i Bolognesi avevano riprese delle trattative con Gerolamo Tornielli, ch'era tornato da Padova a Pavia, profferendogli appunto « *la cattedra del Papio che sta per finire* » ([69]). Senonchè il Tornielli, impegnato a Pavia, non ebbe dal Senato milanese licenza di partirsene, poi che in lui stava appunto « quasi il nervo » di quello Studio ([70]). Fallito codesto tentativo, in cui riponevano buone speranze, anche i più ostinati Riformatori si persuasero che gli Assunti avevano ragione di caldeggiare la riconferma del Papio, e l'accettarono allora per quel breve termine; trascorso il quale non pensarono di ricercare ancora altri in suo luogo.

§. **15.** Nel 1581, al termine della terza riconferma del Papio, sia che i Bolognesi sperassero di procacciarsi un

([67]) Cfr. la nota precedente e v. *F. Carlo Ghislieri ai Quaranta*, 1 gennaio 1569: *Lett. dell'amb. al Sen.* 1569: « redussi a memoria di S. S. il stato nel quale si trova il negocio del Pappio et li narrai come preiudica molto alla città et a cotesto studio l'essere le SS. VV. necessitate a trattare di condurre Dottore d'eminente scientia sotto termine prefisso.... ponendogli in consideratione come VV. SS. quando non sono state astrette da termine alcuno di tempo, hanno havuti sempre li maggiori subietti d'Italia in codesto studio. S. S. mostrò conoscere l'importanza di cotesta cattedra et disse ricordarsi che al tempo ch'ella si trovava in Bologna vi era l'ecc.mo Ruino »; *I Quaranta all'Amb.*, 27 gennaio 1569: *Libri litt.* ad h. d.

([68]) *Lo stesso agli stessi*, 12 gennaio e 16 febbraio 1569: *Lett. dell'Amb. al Sen.* 1569.

([69]) *I Quaranta al Tornielli*, 28 agosto 1569: *Libri litt.* ad h. d.; *Gli stessi al Sen. Mezzabarba e al Sen. Mazzanti a Milano*, 19 agosto: *Ibid.*

([70]) *Il Senato di Milano ai Quaranta*, 27 agosto 1569: *Lett. di principi* 1567-9.

legista di maggior fama ([71]), sia che reputassero ad ogni modo dannosa allo Studio una soverchia stabilità nei lettori delle cattedre precipue, è certo che non pensarono a stipularne ancora una nuova con costui. Si rivolsero prima che ad altri a Iacopo Menochio, che leggeva allora a Padova, e gli mandavano, in sul principio d'Aprile il loro segretario Lucio Maggi, perchè vi assumesse notizie sul conto di lui e ne tentasse l'animo intorno alla condotta che si proponevano di profferirgli; proponendosi nel solo caso in cui le pratiche col Menochio non approdassero a buon resultato, di voltarsi a Guido Panciroli ch'era allora in Torino ([72]). Ma mentre il Maggi mandava da Padova le migliori

([71]) *Il Gonfaloniere all'Ambasciatore Bolognini*, 8 marzo 1581: *Libri litt.* ad h. d.: « Nelle cose del studio trovandosi hormai al fine della condotta dell'ecc.mo Papio, ci è comparso una lettera il tenore della quale vedrete dall'inclusa copia, nè ci è parso di movere parola in pigliar informatione del soggetto nominato nè d'altri che sono in diversi studii d'Italia, prima che intendiamo la mente di S. B. Però alla ricevuta di questa andarete ai piedi di S. Santità et li notificarete quanto sia il nostro desiderio che le cose di questo studio procedino bene. Et ad esempio de' nostri passati ci pare che non si possi fare miglior deliberatione che di havere sempre in quella cattedra un dottor forestiere. Et però giudichiamo d'esser obbligati in pigliare informatione così del soggetto proposto come di qualunqu'altro che si trovi; et quando se ne possa havere uno che sopravanzi di nome et fama il S. Papio et che con la condotta sua si possi sperare d'havere buono concorso di scolari che ad ogni modo si habbia da pigliare.... Oltre il nominato nella lettera, vi è il Panciroli che è a Turrino, il Menocio di Padoa, il Riminaldi et Rambaldi in Perusa et Ferrara, se a voi occorressero altri, ce ne potreste poi avvisare quando così sia per piacere a N. S. per pigliarne informatione. »

([72]) *Lo stesso allo stesso*, 22 marzo 1581: *Libri litt.* ad h. d.: « Habbiamo pensato di seguire innanzi la prattica fermandoci principalmente sul Menocio et Panciroli, poichè l'uno et l'altro viene commendato da S. S.tà »; 5 aprile, *Ibid.*: « Ci è rincresciuto con tutta la secretezza che habbiate cercato di tenere in tal fatto che la cosa sia penetrata al signor Papio.... Ci pare dovere aspettare prima risposta da esso signor Lucio (Maggi) innanzi che diamo altre commissioni per conto del Panciroli, perchè a noi satisfaria più il Menochio, quando si potesse havere »; 12 aprile, *Ibid.*: « Gli assunti persistono in quello che si è dato

notizie sopra il Menochio e il modo con che vi insegnava ([73]); il Menochio stesso, non appena appreso il desiderio dei Bo-

principio; di fare prima ogni sforzo per il Menochio et poi voltarsi al Panciroli, et cominciamo ad aspettare aviso del S. Lucio, et quanto al Panciroli mi è venuto a trovare Mons. Zoboli che è qui in questo studio et è amicissimo di esso Panciroli, et mostratomi il desiderio suo di venire qua et insieme il buon profitto che sarebbe per fare il studio, gli ho detto ch'egli come da sè intenda in che termine sia la sua condotta et che stipendio riceveria, et questo ho fatto per scoprire un poco di paese, acciò quando venisse la esclusione del Menochio potiamo pensare a mandare uno in quelle parti per trattare »; *Camillo Bolognetti al Gonfaloniere*, 22 marzo 1581: *Lett. dell' Amb.* 1582: « Quando V. S. Ill. con li deputati alle cose del studio si risolvessero di tentare la condotta del dottore Panzirolo che è in Turrino, mi è parso con questa per facilitare l'impresa et per avvertimento dirle che crederei non ci essere il più sicuro modo che ricorrere al S. Card. S. Sisto col quale io tratterei acciò ordinasse al nontio di N. S. residente là che maneggiasse il negotio con quella maggior secretezza che fosse possibile. Perchè tenendosi altre strade vado dubitando che non penetri il mottivo alle orecchie di quel sig. Duca, che facilmente impedisca il disegno nostro »; *Lo stesso allo stesso*, il sabato santo del 1581, *Ibid.*: « L' Ill.mo San Sisto m' ha detto haver parlato con Mons. S. Croce già nontio in Savoia delle qualità del Panzirolo, et che gli l' ha affirmato per uno delli buoni cathedranti che siano alli tempi presenti, et gli ha anco detto che la condotta sua è d' anno in anno et che perciò può fare di lui quel che gli pare; replicandomi il detto S. Cardinale quello istesso che già scrissi che nel trattare la condotta non s' andasse per altro meggio che del nontio presente et che lui s' offriva di scriverli. »

([73]) *Lucio Maggi al Gonfaloniere*, Padova 14 aprile 1581: *Lett. di diversi al Sen.* 1582-1602: « Partendo da Bologna a' VI di questo giunsi con l' aiuto del Sign. a' IX in Padova et la mattina seguente del lunedì me n' andai alle scole, et per quanto si vede et mi fu referto lo studio può essere di cinquecento et più scolari, i quali entrano tutti al botto dell' hora con gran frequenza. Andai ad udire il Menocchio, il quale è di età di cinquantadue anni, huomo alto di persona et si ressomiglia assai al dottor Vezza. Legge con molta facilità et dichiara diligentissimamente ogni cosa. Non ha bella lingua nè molta gratia et è più tosto utile che pomposo. Ha più di cento scolari che per la maggior parte scrivono, con tanta attentione che non ne perdono parola, et esso va tanto advertito nel replicare alcune parole, che non vi mettono molta fatica. Legge un' ora di continovo, con l' oriuolo sopra la catedra, et così fanno gli altri, in maniera che chi veda questa au-

lognesi di condurlo, dichiarò la sua buona disposizione di aderirvi con una lettera diretta al Reggimento, che trascrivo qui integralmente:.

MOLTO ILL.ri MIEI S.ri OSS.mi

Havendo inteso dall' illustre Sig. Lucio Maggio che voluntieri le S.rie vostre si servirebbon della persona mia nella lettura del primo luoco dell' ordinario della sera di codesto suo celebratissimo studio, non ho potuto non accettare voluntieri l' occasione di poterle servire. Però le prometto quando le sia commodo di venire quest' anno presente over quest' altro senz' alcun fallo per cominciar a leggere a 11 di Novembrio 1582 quel ordinario che nella sera correrà; quando però le si contentino e per dignità di quella lettura e per honore della persona mia darmi ogni anno scudi mille d' oro in oro per anni cinque d' obbligo e due di rispetto, et in oltra la spesa del viaggio e quelle esentioni che suole concedere la sua M.ca città in questi casi; promettendole di non obbligare ad altri la

dienza, giudica che si studia da dovero et a Bologna da scherzo. Il concorrente suo è il Deciano, il quale ha maggior scola con salario di 1000, ma cominciando ad esser vecchio, si va giudicando che tutto il peso dello studio posi sopra esso Menochio, il quale è nel nome de' scolari et di tutta questa città celebratissimo, et lo mettono per il primo scrittore moderno, massimamente in materia de feudi et fideicommessi. Et perchè V. S. vegga la mentione honorata che di lui è fatta da altri scrittori, le mando la inclusa nota, et similmente le mando l' ordine delle lettioni, che in ogni materia fa prevedere a' scolari; et perchè io ho udito due delle sue lettioni et me ne ho fatta fare la copia, le mando similmente a V. S. Ha da questi Sig.ri ∆. 750 di stipendio; ma perchè nella morte del Ceffalo che leggeva l' ordinario della sera li haveano promesso il luogo di lui et venendo alla deputatione non li volsero dare il medesimo salario di ∆. 1000, è restato per quello ho inteso con mala sodisfatione; onde abboccandomi seco mi valsi di questa occasione et celebrandoli lo studio di Bologna si lasciò persuadere di venire a servire et anco quest' anno; ma non si contentando V. S. verrà l' anno seguente LXXXII, et ho cavato da lui una scrittura che la vedrà per questa copia ch' io le mando.... »

persona mia sin a tanto ch' haverò ricevuto la sua risposta, ch' io desidero almeno nel termine di un mese dalla data di questa e perciò ho voluto con questa scrittura esporle la mia volontà. E' le bacio con riverenza le mani.

Di VV. SS. molto Ill.ri

Di Padova alli 15 d' Aprile 1581.

devotiss. Servitore
GIACOMO MENOCHIO (74).

Avuta codesta dichiarazione recisa ed esplicita del Menochio, il Gonfaloniere fece tosto riunire il Reggimento perchè affidasse agli Assunti dello Studio di condurlo; e del partito relativo rendeva avvertito e il Menochio e il Maggi stesso trattenutosi frattanto a Padova; poi, per mezzo dell' Ambasciatore, il Papa, il quale dimostrò molto gradimento per quella condotta vantaggiosa e decorosa per lo Studio (75).

Pochi giorni appresso il 27 aprile, a nome degli Assunti, il Maggi stipulava in Padova, nel Collegio dei Padri del Gesù, nella contrada del Ponte Ponderoso, il contratto di condotta colle condizioni da lui stesso proposte, salvo solo un maggior termine di 9 anni prefisso alla durata (76).

§. **16.** Ma quando appunto, concluso quel contratto col Menochio, i Bolognesi si tenevano ben sicuri di aver provveduto stabilmente alla lezione pomeridiana del diritto civile in modo degno dello Studio, e della rinomanza di altri lettori forestieri condotti allora a cattedre precipue degli arti-

(74) *Lett di div. al Sen.* 1581-1604.

(75) *Il Gonfaloniere a Lucio Maggi* 19 aprile 1581: *Libri litt.*, ad h. d.; *I Quaranta al Menochio*, stessa data, *Ibid.; L'oratore Bolognini al Gonfaloniere*, 19 aprile 1581: *Lett. all' Amb. al Sen.* 1581; *Il Gonfaloniere all' Oratore Bolognini*, 26 aprile, *Ibid.; Gli Assunti dello Studio all' Oratore Bolognini*, 13 maggio, *Ibid.*

(76) Il contratto esiste in copia nelle *Lett. dell' Amb. agli Assunti dello Studio* 1582-1694. Esso fu ratificato dai Quaranta con partito del 28 giugno: *Libri part.* ad h. h.

sti (77), quegli li avvertiva di una cosa. che aveva prima taciuta nel corso delle trattative precedenti al suo contratto, e che, saputa dai Bolognesi, fu loro cagione di meraviglia, di rammarico e di sdegno. Li avvertiva, cioè, ch'egli non era libero col nuovo anno, ma che bensì « era in obbligo di servire a' Venetiani per dui anni ancora di rispetto statuiti in lor favore (78) ». Si scusava col dire che, impegnandosi verso i Bolognesi, aveva sperato fermamente d'impetrare dai Veneziani licenza e che la sua speranza non sarebbe certo fallita se non fosse avvenuta proprio allora la morte del Deciano suo concorrente; la quale toglieva allo Studio uno dei maggiori ornamenti, e rendeva i Riformatori di Padova restii a consentire a che se ne partisse alcun altro de' soggetti migliori. Pregava insistentemente i Bolognesi ad interporre l'autorità del Pontefice per impetrargli licenza, assicurandoli più e più volte di non avere alcun maggior desiderio che di venire a servirli (79).

(77) *Gli Assunti dello Studio all' Oratore*, 12 luglio 1581: *Libri litt.*, ad h. d. Il Menochio assicurava il Maggi che al principio di Novembre del 1582 sarebbe a Bologna, e lo pregava di procurargli per quel tempo una casa: *Il Menochio al Maggi*, 20 luglio ed 11 agosto 1581 (in copia): *Lett. dell' Amb. agli Assunti di Studio* 1582-1694. Prima avea mostrato desiderio della casa già abitata dal Papio (lett. cit. 11 agosto); ma poi in altra del 16 novembre la diceva disadatta a lui perchè « strepitosa come che sia vicina a marangoni e speciali », e perchè priva di una stalla « per tre cavalli almanco ».

(78) *Il Gonfaloniere all' Oratore*, l'ultimo di Febbraio 1582, *Libri litt.* ad h. d.: « La qual cosa se è vera par molto strano ch'egli l'abbi tenuta secreta, et che si sia obligato così liberamente di venire a leggere in questo studio a Novembre del presente anno, come V. S. può haver visto nella copia del scritto et instrumento dell' obbligo che se gli è mandata. »

(79) *Il Menochio ai Quaranta*, Padova 23 marzo 1582: *Lett. dell'Amb. agli Assunti di Studio*, 1582-1694: « Riconosco l'obligo grande ho verso di quelle per l'honoratissimo invito mi fecero l'anno passato di venire a servirle in codesto celebratissimo studio, nel quale conforme all' obligo verrò l'anno presente, quando che si degnino e possino superar quelle difficoltà che sin hora nè ho possuto superar io, cioè d'impetrar licenza da questa ser.ma Republica dalla quale sperava senza

Non appena ebber ricevuto codesto avviso, e poi di nuovo ripetutamente per tutto quell'anno, i Bolognesi si rivolsero per più vie al Pontefice, col proposito di tutto tentare per non perdere il Menochio. Si sforzavano d'impetrar pel Menochio dai Veneziani licenza a venirsene, innanzi al termine per cui era tuttora impegnato; ma s'acconciavano, in mancanza di ciò, a che il Menochio venisse a condotta finita ([80]). Quel che

dubio avanti la morte del fu Sig. Deciano mio collegha ottener il desiderio mio. Non ho sin hora accettato nè si poco sono per accettar nova condotta qua sin a tanto vegga se le S.ne V.V. Ill.me potrano conseguire essa licenza di venirmi, facendole certe in fede di gentilhuomo che per me nè restarò d'osservar quanto gli ho promesso e che sin hora nè ho fatto nè sono per fare officio per restarmi dove sono, nè contrario all'obligo mio ho verso di V. S. Ill.me quale voglio in questa parte supplicare si degnino con quella maggior prestezza potranno procurar d'ottener licenza... » Nel medesimo senso il Menochio aveva scritto il 21 febbraio al Maggi: *Ibid.*: « del sicuro havrei ottenuto (la licenza) se N. S. Dio ci havesse lasciato il fu Sign. Deciano; il caso del quale mettendomi inprevisto travaglio fece che confidentemente subito havessi ricorso a V. S. pensando da quella ottenere conforto et aiuto ». E si duole delle parole dure che il Maggi gli ha detto e dell'accusa di trarre profitto del contratto concluso coi Bolognesi per procacciarsi migliori condizioni a Padova.

([80]) *Il Gonfaloniere all'Oratore*, l'ultimo di febbraio 1582 cit.: *Libri litt.* cit.: « Onde in questa brevità di tempo si è risoluto tra noi che non si possi far altro per adesso che supplicar S. S. a veder se si può impetrare da quelle SS. che il p.to Menochio venghi a servire come è il nostro principal intento. Ma si è anco discorso fra noi quando per sorte ci fusse negato il p.to Menochio se fosse bene di assicurarci di haverlo almeno dopo finiti gli dui anni che dice di rispetto, et questo per non ci essere altri soggetti di tanto nome come lui da potere condurre et intanto fermare il Papio per detti dui anni. Ma questo se le dice per discorso fatto fra li SS.ri Assunti del studio et non perchè ne facci officio alcuno costì, se non quando ella intendesse che si pensasse di mettere a detta lettura un qualche bolognese, nel qual caso parer de' detti SS.ri Assonti saria ch'ella vi si dovesse opporre così per l'introduttione che non piaceria nè saria da piacere a modo alcuno, come perchè si porteria pericolo che non si havesse a caminare innanzi più che non si vorria in tal modo. Il che non seria niente honore nè riputatione nè utile del nostro studio »; *Gli Assunti a Mons. Campeggi Nunzio a Venezia*, 2 marzo: *Ibid.*; *Gli stessi all'Oratore*, 3 e 10 marzo: *Ibid.*

non tolleravano era che il Menochio mancasse. E invocavano soccorso dal Papa per fare risentimenti vivaci e per non rimanere « burlati et gabbati » ([81]). Ma poi, convinti che le scuse del Menochio erano fallaci e che di fatto egli non aveva in animo di lasciar Padova terminata la sua ricondotta, ma faceva pratiche per esservi riconfermato con maggior salario di 1000 scudi, e seguitava a dar parole anche allora, unicamente perchè i Padovani non avevano peranco accettato di crescergli subito il salario ([82]); informati dal loro segretario Badalocchio mandato da essi più e più volte in quel torno a Padova e a Venezia per codesto oggetto, come non valesse a smuovere il Menochio « lingua nè autorità niuna se non certezza di guadagno, essendo huomo che interpreta le cose tutte a suo vantaggio »; i Riformatori ricorrevano, col consentimento del Papa, all'estremo tentativo di offrire al Menochio 1200 scudi e d'attrarlo a Bologna colla lusinga del maggior lucro. E facevan prevalere sullo sdegno e sul dispetto il desiderio intenso di averlo ([83]).

([81]) *Gli Assunti all'Oratore*, 14 marzo 1582: *Libri litt.* ad h. d.

([82]) *Il Badalocchio agli Assunti dello Studio*, 17 marzo 1582: *Lett. dell'Amb. agli Assunti di Studio*, 1582-1694; *G. V. Pinelli a Carlo Sigonio*, Padova 9 aprile 1582, *Lett. dell'Amb. agli assunti di Studio* 1582-1694: « Il Sig. Menochio per quanto me ne dicono quà resta fermo: et quello vacillare pendeva dal volere questi SS.ri che la provvisione delli mille le cominciasse dopo finito tutto il tempo del suo obligo che sarebbe stato di qui a due anni, et egli voleva che cominciasse da adesso; alla fine sono convenuti che cominci al principio di studio nuovo di quest'anno et si scusa del non venir a servire li SS.ri bolognesi con la regola de' *casus maiores*, alli quali i iurisconsulti vogliono che non si possa contrastare. »

([83]) *I Quaranta all'oratore*, 25 aprile 1582: *Libri litt.* ad h. d.: « Quanto al studio et al condurre nuovo dottore di legge di eminente scientia, havendo noi inteso quanto V. S. ha discorso con S. S., la quale alla fine ha detto contentarsi che se si può haver il Menochio per li 1200 scudi si pigli, non havemo potuto far altro che commettere come habbiamo fatto a gli assonti del studio che siano insieme a pensare et a far quello che sia per beneficio di esso studio in queste angustie che ci troviamo »; *Gli stessi allo stesso*, 2 maggio, *Ibid.*, annunziano che hanno mandato a Padova all'uopo il Badalocchio. Nel Marzo i Bolognesi

All' annunzio del mancamento di fede seguito da parte del Menochio, il Papa aveva ben riconosciuto che « se egli sapeva di non poter venire non si doveva obbligare »; ed aveva commesso al Card. di Como di scrivere a Venezia per impetrarne al Menochio la licenza desiderata dai Bolognesi ([84]). Ma non pose alcun calore nella cosa. E un mese dopo, agli oratori che glie ne tenevan parola, rispondeva « esser bene che loro si voltino a condurre altri et levarsi da quest' huomo del quale non si potranno mai fidare » ([85]).

Consentì tuttavia a quel tentativo estremo che i Bolognesi si proponevano di fare, e che fallì pur esso, di fronte al proposito fermo del Menochio di rimanersene a Padova col più lauto stipendio ottenutovi in seguito alla sua minaccia di partirsene ([86]).

L' ultimo d' Aprile del 1582 il Menochio scriveva agli Assunti dello Studio un' ultima lettera di congedo, protestandosi dolente di non aver potuto adempiere il suo gran desiderio di venire a Bologna, e che a lui fosse « *levata la più bella et più honorata occasione che da lettori desiderar si possa* »; ed esortandoli a vedere in ciò una manifestazione del volere di Dio ([87]).

avevano respinto sdegnosamente codesto partito, che era stato proposto loro dal Badalocchio stesso cfr. il doc. cit. alla n. 81.

([84]) *L' Oratore Ercole Riario agli Assunti dello Studio*, 24 febbraio 1582: *Lett. dell' Amb. al Sen. 1582.*

([85]) *Lo stesso agli stessi*, 21 marzo 1582: *Lett. dell' Amb. agli Assunti di Studio* 1582-1694.

([86]) Cfr. sopra la nota 83.

([87]) *Il Menochio agli Assunti*, da Padova, l' ultimo d' aprile 1582: *Lett. dell' Amb. agli Assunti di Studio* 1582-1694: « ... Questo solo dirò alle S. V. haver preso maggior dispiacere io di questo successo, sì per l' onor come per l' util mio, che non sentiranno le S. V. dil non haver la persona mia al suo serviggio. A quelle nè mancaranno pari miei, ma a me è levata la più bella e più honorata occasione che da lettori desiderar si possa. E perchè si vede chiaro questo esser voler di N. S. Dio, perciò le priegho e supplico ch' accettino il mio buon animo et mi tenghino per quello istesso affettionatissimo e devotissimo servitore che sempre ho desiderato esserli. » Il 16 maggio i Quaranta scrivevano all' Oratore, *Libri litt.* ad h. d.: « quanto al Menochio sendo esclusi, per

§. **17.** I Bolognesi, i quali per condurre il Menochio avevano troncato l'anno innanzi ogni pratica con altri lettori che avesser potuto esservi attratti, si diedero affannosamente a ripigliarle quando ebber perduta ogni speranza sopra di lui. Tra i nomi di lettori messi innanzi l'anno prima, e poi ripigliati in quel torno, uno ne troviamo, il quale sovrasta incommensurabilmente su quanti altri professarono negli studi d'Europa nel cinquecento: il nome di Iacopo Cuiacio.

Del Cuiacio come di lettore da chiamarsi alla cattedra di Bologna, aveva parlato per primo nel Marzo dell'81 l'Ambasciatore Bolognini al Pontefice, in seguito ad una proposta fattane, non resulta da chi, al Confaloniere. Ma la pronta e facile conclusione del contratto già avviato col Menochio aveva interrotta allora ogni discussione in proposito. Il Papa non s'era mostrato tuttavia col Bolognini ben conscio del valor del Cuiacio e dell'incomparabile distanza che intercedeva fra lui e tutti i giuristi contemporanei; essendosi limitato a rispondere « *che quel francese deve esser buono perchè lo studio di Tolosa è buono* », ed a notare che tuttavia in Francia s'adopra un modo di leggere differente da quello in uso negli studi d'Italia, e che in Italia non piace ([88]).

haver fatta nuova condotta coi S.ri Vinetiani, si è data nuovamente cura alli SS.ri assonti del studio di far quello che sia espediente per beneficio et honor del studio. »

Nel breve cenno sul Menochio il PANCIROLI, *op. cit.*, pag. 309 avverte che terminata la sua condotta di sei anni con Padova, s'accordò per un'altra coi Bolognesi; ma che « *intercedentibus Patavinae academiae gymnasiarchis ab ea provincia est retractus* ».

([88]) *L'Oratore Bolognini al Gonfaloniere*, 15 marzo 1581, *Lett. dell'Amb.* 1581: « Ma che è d'avertire che qu·l modo di leggere riescha in Italia, perchè dice (S. S.) che là sogliono tenere altro modo di leggere et raccontò anche la maniera che tengono. Ha lodato il Menocio sì per li suoi scritti che ha veduti, come perchè si cavaria di Padova, studio famoso, per venire a Bologna, similmente il Panzirolo per le medesime ragioni. Del Riminaldi ha mostrato conoscerlo, ma non si gli è fermato molto sopra, et del Rambaldi da Perugia non ne ha cognitione, di modo che la cosa si fermerebbe in quelli tre primi, quando però il Francese havesse quelle qualità che si richiedono nel modo di leggere. »

Del Cuiacio si tornò a parlare, dopo mancata la condotta del Menochio. Essendosi offerta all'Ambasciatore Riario l'occasione d'intrattenersi coi Cardinali d'Este e Sans, egli li aveva richiesti del loro giudizio intorno al Cuiacio. E scriveva al Reggimento che entrambi lo avevano « *Assai commendato per huomo di gran scientia in leggi di età di cinquanta anni et più et di bella presenza* » (89). Soggiungeva però che non s'era tenuto dall'osservare quel che aveva già notato il Papa e che aveva già scritto egli stesso in una lettera precedente: « *che intendeva ch' i Francesi non satisfacevano nel stilo nè tampoco nel modo in Italia* » (90). Senonchè il Cardinal d'Este aveva risposto d'aver bene inteso dire altre volte lo stesso; ma che essendo il Cuiacio « *huomo singulare credeva si accomoderia ancora a questa maniera.* » Ma col nome celeberrimo del Cuiacio veniva in discussione quello oggi dimenticato del Riminaldi. E, nel dubbio fra i due, l'Ambasciatore si riserbava di chieder l'avviso dal Papa.

Ora appunto codesto avviso, di cui il Riario rendeva partecipi i Riformatori, non fu, quale dalla mente larga e colta di Gregorio XIII sarebbe stato ragionevole attendere. L'avviso del Papa fu decisamente contrario alla condotta del Cuiacio, favorevole a quella del Riminaldi (91). Lungi pertanto dal trovarsi nei documenti nostri una conferma alla lode data a quel Pontefice da un biografo del Cuiacio, d'aver formato egli stesso il disegno d'attrarre un tant'uomo in Bologna, quando la sventura toccatagli nell'unico figliuolo pareva in-

(89) *L'Oratore Riario ai Quaranta*, 30 maggio 1582: *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1582.

(90) *Lo stesso agli stessi*, 26 maggio 1582, *Ibid.*

(91) *Lo stesso agli stessi*, 2 giugno 1582, *Ibid.*: « N. S. tornò hieri di villa, dove l'Ill.mo S. Sisto, supplicato da me ha parlato in questi giorni che vi sono dimorati con S. S.tà sopra il Cuiaccio et Rinaldo, per veder qual più delli due fosse di sodisfattione a S. B. Et dice che N. S. non lauda in modo alcuno condur Francesi, con dire che per valenti che si siano non sodisfano in Italia et che si compiacerà che le SS. VV. giudicando bene, conduchino il Rinaldo et che trattino loro senza intercessione o autorità di S. S.tà tornando così meglio per servitio di cotesto studio in Bologna. »

durlo ad abbandonare il soggiorno di Francia ([92]), si ha in essi la prova sicura ch'egli diede opera decisiva a distoglierne i Riformatori e gli Assunti Bolognesi; ai quali spetta l'onore di averlo proposto e proseguito, come che senza quel calore e quella fermezza che l'insigne valore del Cuiacio avrebbe dovuto suggerire e richiedere.

§. 18. Nemmeno col Riminaldi riuscirono i Bolognesi per allora ad accordarsi.

Col Mantica, raccomandato loro del duca di Sora non curarono di trattare ([93]).

Avevano riprese invece le trattative iniziate l'anno innanzi col Panciroli e gli avevan mandato all'uopo a Torino un segretario a posta. Ma egli aveva accettata nel frattempo una condotta a Padova ([94]).

([92]) Berriat Saint Prix, *Histoire de Cuias*, 1821, pagg. 414-5.

([93]) *I Quaranta al duca di Sora*, 9 giugno 1582: *Libri litt.* ad h. d; *L'Oratore Riario ai Quaranta*, 16 giugno 1582: *Lett. dell'Amb.* 1582.

([94]) *Vinc. Badalocchio agli Assunti dello Studio*, 21 marzo 1582: *Lett. dell'Amb. agli Assunti di Studio* 1582-1694, dà notizia di aver udito che il Panciroli sia stato condotto a Padova con 1000 scudi; avvertendo tuttavia di non sapere se accetti. Ma un *Franc. Bardini* assicurava un amico bolognese l'8 aprile, da Torino (*Ibid.*) che « il Panciroli legista parte di qua et va a leggere a Padova con il medesimo stipendio che ha qui per essere là vicino più alla patria sua.... ma si duole d'essere già stato obbligato a' Venetiani quando fu invitato a venire costì, chè più volentieri l'avrebbe fatto che andare a Padova ».

Nella medesima serie cit. di documenti troviam pure una lettera del Panciroli al Menochio, forse comunicata da questo al Badalocchio o al Maggi, datata da Torino, 16 aprile 1582:

« Resto troppo debitore a V. S. Ecc.ma del favore che mi ha fatto appresso cotesti S.ri scolari quali desidero venire a servire et sodisfare in quanto potranno le mie deboli forze. Questi S.ri non hanno ancora fermato alcuno nel mio loco che io sappia et per quanto parmi vedere trovansi molto travagliati per non sapere dove dare di capo. Nè credo si risolvino così presto, però l'amico di V. Ecc. haverà tempo di procurare d'esser posto avanti, nè io mancarò per amor suo d'aiutarlo in quello mi sarà possibile. I S.ri Bolognesi sono disperati ch'essa vadi a Bologna, perciò hanno mandato qua il cavaliere Amadei per condurmi, promettendomi partito che mi piaceria, et ho havuto lettere di

Il rotulo del 1582-3 lascia in bianco il primo luogo della lezione pomeridiana. Il Papio aveva cessato d'insegnare già coll'anno precedente e nella primavera dell'83 abbandonava Bologna per Roma, congedandosi amorevolmente dai Bolognesi, che lo avevan munito di calde commendatizie appresso al Pontefice ([95]).

§. **19.** Nel nuovo anno i Bolognesi trattarono con Nicolò Graziani, che leggeva a Pavia, e non incontrarono difficoltà ad accordarsi con lui, fino a conchiudere un vero e regolare strumento di condotta ([96]).

miei amici in questa materia, che mi essortavano ad accettare il partito. Li ho risposto essere legato et non potervi attendere, di che per buon rispetto ne ho voluto avisare V. Ecc. acciò sappia pigliare partito ».

([95]) *I Quaranta all' Oratore*, 27 aprile 1583: *Libri litt.*: « Questa mane il Sig. Angelo Papio per sua buona creanza è venuto in publico Reg.to a domandare licenza per partirsi per Roma dove disegna di far sua stanza. Il qual officio ha fatto con tanto affetto et humiltà che non ci è parso di poter mancare, sendosi massimamente portato tanto honoratamente quanto ha fatto in spaccio di 22 anni che ha letto in questo studio, di non mostrargli qualche segno di gratitudine in questa sua partenza, et fra gli altri di commettere a V. S. come facciamo non solo a dover far fede a S. S. che restiamo pienamente satisfatti del servitio di lui così nel leggere come in tutte l'altre sue honorate attioni; ma anche alla occasione farlo raccomandato in nome pubblico alla benignità di sua B. »; *Tommaso Cospi ai Quaranta*, 14 maggio 1583: *Lett. dell' Amb.* 1583-4, risponde di aver fatto l'uffizio commessogli pel Papio. Già due anni innanzi, nel maggio nel 1581, il Papio era stato raccomandato al Papa per ordine dei Quaranta. E il Papa aveva promesso all'Oratore: « Il Papio alhora venirà a Roma et gli haremo consideratione come a persona di buone lettere »: *L' Oratore Bolognini ai Quaranta*, 20 maggio 1581: *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1581.

Con una lettera da Roma 23 maggio 1583 il Papio annunzia ai Quaranta la sua nomina a Referendario dell'una e dell'altra segnatura: *Lett. di principi* 1583. L'Oratore dei Bolognesi Camillo Paleotti, annunziando poi il 10 settembre 1588 la nomina del Papio a Segretario dei brevi, scrive che questi « aggradisce che le SS. VV. sappino tale eletione acciò possino disporre di lui in tutto quello che giudicaranno che sia buono a servire codesta città »: *Lett. di principi* 1588.

([96]) *Libri part.* 29 novembre 1583. Il contratto, datato dal 26 Novembre, trovasi tra i documenti dell' *Arch. dell' Amb. Bolognese in Roma*, busta 206.

Senonchè anche il Graziani, alla stessa guisa che il Menochio, mise innanzi, dopo già stretto il contratto, d'essere obbligato per un anno ancora a Pavia. Ed alle lettere degli Assunti, alle personali insistenze di un segretario mandatogli a posta dal Reggimento a Pavia, si destreggiava abilmente, per schermirsi dal venire a Bologna, e forse per estorcere frattanto ai Milanesi, colla minaccia della sua partenza, vantaggi ed aumenti (97).

Indignati da siffatto procedere, i Bolognesi scrivevano a Roma essere incredibile che uno, il quale insegna leggi agli altri « divenghi con così poco rossore mancatore della fede et parola sua » (98); ed invocavan dal Papa protezione ed aiuto, acciocchè il Graziani fosse costretto ad ogni modo all'adempimento del suo impegno. Ma Papa Gregorio poco si curò, fin che visse, di codeste querele (99); e il nuovo Papa

(97) *Gli Assunti dello Studio a Rodolfo Bonfiglioli Tesoriere Generale del Papa*, 19 settembre 1584: *Libri litt* ad h. d.; 26 settembre: *Ibid.*: « perchè si vede diversità di trattare in tutte le lettere, si viene in quasi fermo pensiero che non vorrà venire (il Graziani) per il beneficio che spera de' S.ri Milanesi non tanto della lettura quanto di qualche honore promessoli, et perciò sino che non si vede o escluso o honorato della intentione havuta non si vuole affatto declarare et trova certe suttilità da iurista poco valide, et col voler mostrare che il tempo giovarà a noi in aspettarlo vuole procurare l'effetto della sua speranza. » Il Graziani si difendeva col dire che l'impegno di leggere a Bologna egli l'aveva assunto sotto condizione d'ottener licenza a Pavia, e ricordava gli ostacoli che da Pavia erano stati già frapposti all'Alciato: *G. B. Regnaldi al Conte Gaspare Visconti*, da Milano, 2 giugno 1584 (in copia): *Arch. dell'Amb. Bol. in Roma*, busta cit.

(98) *Gli stessi allo stesso*, 26 sett. 1584 cit.

(99) *I Quaranta al Bonfiglioli*, 10 ottobre 1584, *Libri litt.* ad h. d. pregano che il Papa consenta loro di costringere assolutamente il Graziani ad adempiere al suo impegno, e receda dal suo avviso di pensare a condurre altri « perchè altrimenti facendo si verria in derisione universale et si darà adito agli altri coi quali si contrattasse di farci simili trattamenti et mancantie »; *Gli stessi allo stesso*, 21 novembre e 1 dicembre, *Ibid.* Da una loro lettera del 2 gennaio 1585 al duca di Parma, responsiva ad una commendatizia di questo per Oddo Sforza, appar chiaro ch'essi speravano tuttora d'avere il Graziani. Un co-

Sisto V ordinava recisamente ai Riformatori di abbandonar del tutto il Graziani e di pensare ad altri.

Del che essi ebber vivo rammarico. E però commisero con grandi insistenze ai loro oratori che alla prima occasione avessero a rappresentare al Pontefice come il Graziani fosse già il secondo lettor legista che mancava loro di parola, e avessero a supplicarlo di contentarsi perchè « contro di esso Gratiano, per esempio d' altri et per sollevamento di tanto aggravio et disprezzo, si possa procedere etiam rigorosamente nel miglior modo che sarà da S. Santità giudicato; altrimenti vediamo il Studio di questa città così per il passato celebre declinare a qualche notabil detrimento » ([100]).

Ma nulla ottennero di fare contro il Graziani. Nè doveva esser solo costui a seguitare di fronte allo Studio di Bologna l' esempio dato dal Menochio.

§. **20.** Quel Riminaldi istesso, col quale i Bolognesi avevan trattato due anni innanzi, senza poter nulla allora concludere, e del quale avevano omai dimesso il pensiero, si

pioso carteggio, attinente alle lunghe e minute pratiche intese a forzare il Graziani all' adempimento del suo impegno, trovasi nella cit. busta 206 dell' *Arch. dell' Amb. Bol. in Roma.*

([100]) *I Quaranta agli Oratori*, 9 giugno 1585: *Libri litt.* ad h. d. Codesta lettera dei Quaranta s' incontrava con altra degli oratori a loro datata dal giorno innanzi (*Lett. dell' Amb. 1585*), nella quale costoro li avvertivano che il Papa aveva risposto ad un memoriale presentatogli intorno all' affare del Graziani « che s' egli non voleva venire se ne stesse »; e li consigliavano a rivolgersi ad altri. Il 22 giugno successivo li consigliavano pure a non insistere nel giudizio di scomunica esperito contro il Graziani, per l' inadempienza del suo contratto.

Fulvio Grassi ai Quaranta 20 luglio 1585: *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1585, avverte che l' Ambasciatore di Spagna gli ha commesso di avvertirli « a non dovere fare capitale in modo alcuno su la persona del Dottore Gratiano perchè il re catolico suo signore non intende che si parta da Pavia per alcun conto e che sendo suddito di quella maestà, oltre al ritenerli le facoltà che possiede in quel stato li fariano anco violenza ne la persona quando pensasse partirsi di là. » Il Grassi aveva risposto che non tanto premeva ai Bolognesi d' aver il Graziani ad ogni costo, quanto di farlo punire pel suo mancamento di parola.

profferse egli stesso a costoro, scrivendo di volersi recare a Roma per interceder dal Papa quel permesso di lasciar Perugia, che non gli era riuscito di ottenere dal legato Cardinale Spinola.

I Riformatori, avvertendo di ciò il loro oratore presso il Papa, gli commettevano di far sì che questi concedesse « la gratia di un tant' huomo per il decoro et mantenimento di questo almo nostro studio » ([101]). Al Riminaldi eran disposti a concedere fino a 1200 scudi d'onorario, oltre al viatico ed alle consuete esenzioni dalla gabella; ripromettendosi essi singolar profitto e lustro da quell'uomo « che per universal giuditio che si sente da tutte le parti è il primo cathedratico leggista d'oggidì in Italia » ([102]). Senonchè in codesta dichiarazione e profferta il Riminaldi non era retto e sincero. Bensì proponevasi egli pure di ottenere o a Perugia o a Roma qualche cospicuo vantaggio, colla mostra del lauto onorario che tanto sollecitamente i Bolognesi consentivano di concedergli. Già in sul principio d'Ottobre il Gonfaloniere era in sospetto circa il procedere di lui; talchè commetteva all'Ambasciatore « di fare ogni opera per chiarire se egli dice da dovero o pur se stia su le vacuità, come da molti et da la maggior parte s'è sempre mai et apertamente più et più volte detto » ([103]).

E gli Assunti dello Studio lo pregavano poco appresso « a far ogni opera di far uscire quest'huomo dalla macchia et chiarirci una volta affatto com'egli la intenda ». « Si tiene universalmente da tutti per certissimo (essi soggiungevano) ch'egli ci vada trattenendo di continuo in queste vane speranze, per gionger ai suoi disegni et di molta reputatione et dell'util grande che con tai modi et maniere ne cerca con-

([101]) *I Quaranta all' Oratore Grassi*, 17 agosto 1585: *Libri litt.* ad h. d. L'Oratore Fulvio Grassi rispondeva il 7 settembre che il Papa prometteva di concedere al Riminaldi la licenza, s'egli fosse andato a chiederla: *Lett. dell' Amb. al Sen.* 1585.

([102]) *I Quaranta all' Oratore*, lett. cit.; *Gli Assunti dello Studio allo stesso*, 7 settembre 1585, *Ibid.*; *I Quaranta all' Oratore* 14 sett., *Ibid.*

([103]) *Il Gonfaloniere allo stesso*, 5 ottobre 1585, *Libri litt.* ad h. d.

seguire ». Cerchi l'Ambasciatore, s'egli conferma di voler venire, d'impegnarlo tosto con tal rigore di cautele, che non possa più sfuggirgli ([104]).

Ma quando si trattò veramente di concludere, il Riminaldi sfuggì ai Bolognesi, avanzando l'assurda pretesa che a Perugia gli si continuasse lo stipendio assegnatogli per la sua lettura, anche dopo condottosi a quella cattedra, che gli era profferta a Bologna ([105]).

§. **21.** Pel mancamento di fede del Menochio, poi del Graziani, indi ancora del Riminaldi, la prima cattedra pomeridiana era rimasta vacante già omai da un triennio. E preoccupato il Pontefice dei danni che da ciò potevano derivare allo Studio, commetteva ai Quaranta di affidarla interinalmente al dottore cittadino Antonio Gessi (*Gypseus* o *Gypsus*), che dal 1546-7 leggeva in luoghi secondari del pomeriggio, e già da alcuni anni nel secondo luogo ([106]).

E, fallita ogni speranza del Riminaldi, dimesso il partito riaffaciatosi al loro pensiero del Mantica ([107]); dimesso quello di Oddo Sforza perugino, che aveva letto in patria ([108]) poi a

([104]) *Gli Assunti dello Studio allo stesso*, 9 ottobre 1585: *Libri litt.* ad h. d.

([105]) *Fulvio Grassi ai Quaranta* 2 e 9 ottobre 1585: *Lett. dell'Amb. al Sen.* 1585.

([106]) *Il Card. di S. Sisto ai Quaranta*, 27 febbr. 1585: *Lett. di principi, 1585-7*: « Essendo la scuola della cathedra della sera dove leggeva Mons. Papio stata vacante sino ad hora per non essersi rissoluta la condutta del dottore forestiero, N. S. che ha giudicato più presto si convenghi honorare quel luogo che di lassarlo star vacante, mi ha commesso a dover scrivere alle SS. VV. che faccino intendere al Sig. Dottor Antonio Gessi che vogli fare in quella cathedra le sue prime lettioni, sinchè da esse sarà fatta secondo il loro ordine et desiderio elettione d'altra persona »; *Ercole Leoni* agli stessi, 25 febbr. 1585: *Lett. dell'Amb.* 1585.

([107]) *Il Gonfaloniere a Mons. Campeggi nunzio a Venezia*, 24 luglio 1585: *Libri litt.* ad h. d.

([108]) *Lo stesso all'Oratore*, 24 luglio 1585: *Libri litt.* ad h. d. Lo Sforza era raccomandato ai Bolognesi anche del Duca Ottavio Far-

Pisa, a Padova a Macerata ed a Parma; quello del Trotti di Torino, e del Ruggieri di Padova suggeriti dai loro oratori ([109]), i Bolognesi ripresero a trattare col senese Angelo Spanocchi, pel quale avevan già tenuto qualche pratica tre anni innanzi. Le notizie contradditorie, che avevano avuto allora intorno al valor di costui, li avevan tenuti incerti o sospesi. Ma la necessità, in cui ora si trovavano di provvedere, li determinò a prendere partito con lui. Poichè nessuno, pur dei meno benevoli, disconosceva allo Spanocchi lucidezza ed eleganza d'eloquio, e per codesto pregio era ben gradito nello Studio di Salerno, i Bolognesi s'acconciarono a condurlo, pur sapendo la deficenza ch'era in lui della memoria e della sottigliezza dell'argomentare: due qualità reputate allora parimente necessarie ad un lettore di diritto, giusta il *mos italicus* prevalso di nuovo negli studi italiani ([110]). E lo condussero dapprima per tre anni e con salario di 3200

nese (*Ottavio Farnese ai Quaranta*, 14 dec. 1584: *Lett. di principi* 1584). E avendo costoro risposto che speravano di avere il Graziani, il Duca ripeteva il 28 febbraio 1585 le sue raccomandazioni per lo Sforza, notando che il Graziani non potevano averlo (*Lett. di principi* 1585-7).

([109]) *Gli oratori ai Quaranta*, 8 giugno 1585.

([110]) *L'Oratore Riario agli Assunti dello Studio* 9 giugno 1582: *Lett. dell'Amb. agli Assunti* 1582-1694: « et in somma non è huomo nè di nome nè di fatto per la cathedra di Bologna. »: *Carlo Baldini al Cardinale di S. Severina*, da Salerno, 17 giugno 1583: *Lett. dell'Amb. agli Assunti* cit.: « Discorrendo per le qualità sostantiali e più necessarie ad un lettore de simil arte mi pare che da prima si ricerchi buona memoria o almeno competente, essendo che si leggesse in Regno ove è costume di riferire il comento di Soccino de verbo ad verbum oltre l'introduttione de i testi che pone l'istesso Soccino, vi è forza che vi sia almeno competente memoria per posser ciò fare. Et si fusse fora di Regno ove cessa quest'uso di riferir il commento di Soccino de verbo ad verbum ancora v'è necessario la memoria per induttione dei testi, possia che alla lettura della sera sempre vi sono d'indurre testi difficilissimi, la qual malagevolmente far si può senza indur le parole dell'istessi testi. Apresso non può essere buon lettore se non impingua quella theorica di quel dottore al quale sta a ditto e riferisce. Il che non si può far senza il dono della memoria. Questa dunque prima parte seu qualità in questo gentilhuomo non si trova molto esatta se ben

lire ([111]); riconfermandolo poi per altri sette con salario di 4000 ([112]); indi ancora via via successivamente per fin che visse, al 1614.

competente. Il segno di ciò è che non fa molto processo, ma si dilata molto nell'allegare et impinguare il commento del Soccino ch'elli se referisce. Doppo avanti che legga non vuole parlare con persona veruna etiamdio quando è andato al luogo dello studio....

La seconda e più principale qualità che sia sottile et acuto nelle sue lettioni, e questo per gli articoli che se debbono disputar in simile lettura e solutione de' contrari et induttioni di testi difficili, et per la varietà d'intelletti che in simile lettura occorreno, et per li novi intelletti che conviene a buon lettore dare nelli testi difficili conventi in simile lettura, con reprobar altri intelletti con efficaci ragioni e tutto ciò farsi non si può senza acutezza d'ingegno e sottelità. Questa seconda qualità in questo gentilhuomo alcuni vogliono che se ritrovi molto buona in lei, alcuni dicono il contrario e questa seconda opinione par che sia la più comune.

La terza qualità che se richiede ch'habbi da esprimer gli soi concetti facilmente et felicemente, et questa secondo la comune opinione di tutti si ritrova abondantemente.... Circa gli scritti suoi non si può dar giuditio, poichè non si fanno veder ordinariamente da lettori che fanno professione di letterati, tenendone pensier di repetere l'istesse letture o di farle imprimere, nè si può far pensiero di quelli scritti che sogliono far gli scolari quando intendono le lettioni, poscia che non si può haver tanto meno volere che possan scrivere il tutto. »

Il vescovo di Capaccio ai Quaranta, Salerno 30 giugno 1583: *Lett. di principi* 1583: « posso io del suo valore far piena testimonianza non solo per voce pubblica di questa citta ma per la molta osservanza che io ho fatto della sua dottrina veramente singulare ».

Tommaso Cospi ai Quaranta, Roma 1 giugno 1583: *Lett. di principi* 1583: « Hier mattina parlai longamente con l'Arcivescovo di Salerno sopra la persona del Dottor Spanocchi molto ben conosciuto da lui; il qual in sostanza mi disse che questo era huomo di 45 anni in circa atto alle fatiche studioso di buon giuditio et che esprimeva felicemente il suo concetto, ch'egli leggeva in Salerno alla prima cattedra con 500 scudi di provisione, credo però di quella moneta, et con molta sodisfatione della Città. Gli addimandai se havea in stampa opera alcuna, mi rispose che credeva di no, ma che havesse ben quantità di scritti perchè consultava assai et dei suoi consulti s'era fatta molta stima in quelle parti. Insomma mi concluse ch'egli non l'haveva per suggetto inferiore a quelli che altra volta si son condutti in codesta cattedra nostra et che sarebbe per fare ogni dì più honorata riuscita

Con Angelo Spanocchi si chiude pertanto il secolo XVI e s'apre e procede buon tratto del successivo.

Il confronto tra la fama larga e sicura di Bartolomeo Socino, e l'oscurità d'Angelo Spanocchi, i due giuristi che all'inizio e al termine di tal secolo rispettivamente tennero qui la prima cattedra di diritto civile; e non meno le gravi e ripetute difficoltà incontrate in sullo scorcio di esso dai Bolognesi per procacciarsi un lettore non indegno di sedere su quella, consentono di valutare precisamente il decadimento seguito appunto allora nello studio dei giuristi, che aveva tenuto fino a poco innanzi luogo ben rispondente all'antica sua gloria.

con sodisfatione delle SS. VV. »; *Lo stesso agli stessi*, 9 luglio 1583: *Lett. dell'Amb. al Sen.* 1583-4, comunica loro la raccomandazione per lo S. del Card. S. Sisto, e acclude copia di una lettera degli Eletti del Reg. e Sindici di Salerno attestante che lo S. era stato condotto a quello Studio dal 28 agosto 1570, e riconfermato successivamente, da ultimo con 500 scudi d'onorario.

(111) *Libri part.* 29 ottobre 1585: *Gli Assunti dello Studio all'oratore Grassi*, 2 novembre 1585: *Libri litt.* ad h. d.: « Finalmente con gran contento nostro hoggi habbiamo accordato con contento dell'Ill.mo Regg. la condotta in questo studio del Sig. Angelo Spannocchio sanese che hora legge in Salerno.... Che tutto havemo voluto far sapere a V. S. perchè sappi che la cathedra è data, come perchè crediamo certo haverla collocata a un buono et honorato soggetto ». Lo Spanocchi partì per Bologna sui primi dell'86: *Fulvio Grassi ai Quaranta*, Roma 4 Gennaio 1586: *Lett. dell'Amb. al Sen.* 1586; *Angelo Spanocchi ai Quaranta*, Roma 6 Gennaio 1586: *Lett. di principi* 1585-8.

(112) *Libri part.* 25 maggio 1587.

E. Costa.

SU LA VITA E SU LE EDIZIONI

DI

BALDASSARRE AZZOGUIDI

PRIMO TIPOGRAFO IN BOLOGNA

CONTRIBUTO

I.

SOMMARIO — 1. L'inizio della stampa in Bologna e il *Repertorium iuris* di Pietro da Monte. — 2. La famiglia Azzoguidi. — 3. Baldassarre Azzoguidi e i suoi figli. — 4. L'opera tipografica di Baldassarre Azzoguidi.

1. — Bologna la quale possedeva il suo glorioso Studio (quantunque nel secolo XV avesse alquanto perduto del suo antico splendore), che aveva ricche e veramente notevoli biblioteche, come quella del Collegio Gregoriano (1), del monastero di S. Salvatore (2), del convento di S. Francesco (3) e

(1) F. EHRLE, *Historia bibliothecae romanorum pontificum.... illustrata*, Roma, 1889 -...; vol. III (in corso di stampa).

(2) Cf. G. TROMBELLI, *Memorie istoriche concernenti le due canoniche di S. Maria di Reno e di S. Salvatore*, Bologna, 1752, p. 99 sgg.; TIOLI, *Memorie di materie storiche e letterarie*, vol. XIII, p. 361 (Bibl. Univ. di Bologna); L. FRATI, *La biblioteca dei canonici regolari di S. Salvatore di Bologna*, in *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, a. 1889, nn. 13-14-15, p. 1.; W. N. DU RIEU, *Catalogo della Bibl. di S. S.* in *Handelingen van de Maatschappii der Nederlandsche Letterkunde*, a. 1864 e poi in *Serapeum*, a. XXVII, n. 14, 15, 16.

(3) LOD. FRATI, *Inventario della biblioteca francescana di Bologna (1421)*, in *Miscellanea francescana di storia, di lettere, di arti*, vol. V, a. 1890 (Foligno), pp. 110 sgg.

del Capitolo della cattedrale (la quale ultima ampiamente studiammo altrove [1]), che ebbe una non dispregiabile accolta di uomini illustri e specialmente di bibliofili [2], fu tra le prime città d'Italia ad accogliere e propagare la meravigliosa invenzione della stampa. I primordii tuttavia di essa sono circondati da scarse dubbiose e talvolta contradditorie notizie, sì da sembrare che la leggenda li ravvolga.

Il dott. Francesco Argelati, a pagina 15 della sua *Storia della nascita delle scienze e delle lettere con la serie degli uomini illustri che le hanno accresciute* [3], scrisse: « Il Lascari di Firenze non era meno erudito che corretto. Egli fu che con Giovanni Antonio Platonido portarono li primi nella mia patria di Bologna la stampa ». Ma poi nell'ultima pagina dell'opera stessa, sotto la rubrica: « Errori occorsi in questa prima parte », si corregge e afferma che il primo fu l'Azzoguidi il quale stampò « in bellissimo carattere tondo sino dal 1471 », e inoltre dà l'elenco di parecchi altri stampatori che precedettero il Platonido. In errori di altra fatta cadde il Muzzi [4], il quale attribuì a Baldassarre Azzoguidi l'edizione del *Repertorium iuris* che egli riteneva del 1465, come si legge nelle note tipografiche alla fine del libro, e affermò che il tipografo, perseguitato dagli ammanuensi, i quali con la stampa si vedevano diminuite le fonti di guadagno [5], trovasse ricovero e protezione nel Collegio degli spagnoli ed ivi attendesse alla pubblicazione di opere

(1) A. Sorbelli, *La Biblioteca Capitolare della Cattedrale di Bologna nel secolo XV. Notizie e catalogo (1451)*. Bologna, 1904.

(2) Ricordiamo due nomi che valgono per tutti: Tomaso Parentucelli da Sarzana, che fu poi Niccolò V, e il vescovo bolognese Niccolò Albergati.

(3) Firenze, Giovanelli, 1743, p. 15.

(4) S. Muzzi, *La stampa in Bologna. Sommario storico*. Bologna, 1869, p. 6 sg.

(5) Storielle simili (che non valgon davvero la pena d'esser confutate) si ripeterono spesso e non solamente per la città di Bologna. Cfr. Lozzi in un artic. pubblicato nel *Bibliofilo*, a. VIII, n. 6 (1887), pp. 82-84.

voluminose o nell'officina sua trovassero occupazione e sostentamento fino quattrocento operai; ma tali affermazioni non hanno nessun fondamento di verità.

Molto probabilmente il Muzzi interpretò erroneamente il passo che si legge alla fine del *Repertorium*: « Summa cum diligentia ac vigilia in collegio dominorum Hispaniorum correptum, Bononieque mira arte impressum anno Domini MCCCCLXV die VIII novembris » (1). E realmente, se da un lato l'Orlandi (2) ed il Monti (3) affermavano che l'Azzoguidi fu il primo tipografo in Bologna, e se dall'altro era noto che il *Repertorium*, con la data del 1465, costituiva il primo libro stampato in questa città, non dobbiamo meravigliarci se il Muzzi attribuì all'Azzoguidi l'edizione del *Repertorium*.

Ma è veramente del 1465 l'edizione del *Repertorium?* Il Panzer (4), seguito dal Brunet (5) dal Marini e da molti altri, suppose che mancasse, per una svista, un' X al millesimo; altri invece come il Monti, il Fortis (6) con il Boni (7), sostennero che doveva proprio leggersi 1465. Ma nessuna parte aveva documenti per sostenere la propria opinione; fu l'Orioli il quale con eruditissimo ed originale lavoro, sulla scorta di molti documenti dell'Arch. notarile di Bologna che ebbe la ventura di rinvenire, chiarì perfettamente la questione, dando torto al Monti e agli altri della parte sua (8). Gli istrumenti

(1) L'esemplare posseduto dal Collegio di Spagna ha in margine a lato a queste parole un segno per attirare l'attenzione del lettore.

(2) *Origini e progressi della stampa*, Bologna, 1722, pp. 109-110.

(3) B. Monti, *Della tipografia bolognese del sec. XV;* 4 voll. mss. della Bib. Com. di Bologna, vol. I, pp. 61 sgg.

(4) *Annales Typographici*, vol. IV, p. 245. De la Serna, Santander, *Dictionnaire bibliographique*, III, 190, crede che la prima edizione sia quella di Roma del 1476 in due voll.

(5) *Manuel du libraire*, III, 60.

(6) Cit. dal Monti.

(7) *Quadro critico tipografico*, Venezia, 1793, p. LXIX.

(8) E. Orioli, *Contributo alla storia della stampa in Bologna* in *Atti e Memorie della R. Deput. di storia pat. per la Romagna*, Serie III, vol. XVII, pp. 162 sgg.

notarili esaminati dall'Orioli lo conducono a queste importanti conclusioni che vale la pena di riportare. « Noi apprendiamo, egli dice, come sulla fine dell'anno 1473 per opera di studenti e di altre persone addette all'università di Bologna furono iniziate trattative per la stampa di questo libro. Ne fu stampatore il torinese Andrea Portilia in principal modo, cooperarono con lui Perdocio Pancerasi e segnatamente Stefano Merlini di Lecco, e quindi il bolognese Giacomo Cevenini; il lavoro fino al totale compimento della stampa durò circa due anni e fu eseguito in una casa posta sul terraglio delle mura tra porta S. Mamolo e il punto dove termina la via Savenella. Le bozze di stampa furono corrette entro il Collegio di Spagna dal rettore di esso collegio e da un collegiale i quali, oltre al compenso in denaro, ebbero ciascuno una copia del *Repertorium*. Questo ci spiega come la biblioteca di quel collegio possieda un esemplare di questa pregievolissima opera, che gli sarà pervenuto probabilmente dal dono fatto ad uno dei correttori delle bozze di stampa (1). Si spiega ancora molto naturalmente ciò che si legge nel fine del terzo volume: *Summa cum diligentia et vigilia in Collegio dominorum Hispaniorum correptum Bononieque mira arte impressum*. Ma la diligenza e la vigilanza dei due bravi correttori fu smentita proprio all'ultimo, avendo essi nella data dimenticato una X, la quale mancanza, mentre contrasta colle parole che si leggono più sopra, ha fatto lavorare di fantasia alcuni bibliografi, altri di congetture, a tutti spargere inchiostro, che si sarebbe potuto risparmiare. Del resto questa dimenticanza non è unica nella storia della stampa, ne riscontriamo un esempio simile pure in Bologna nell'edizione della *Cosmografia* di *Tolomeo* per opera di Domenico Lapi, che in fine vi pose come data di stampa l'anno 1462 mentre deve ritenersi del 1472 come ha dimostrato Bartolo-

(1) Un altro esemplare splendidamente conservato si ha alla Bibl. Comunale di Bologna segnato: 17. N. III.

meo Gamba [1] nella sua dissertazione sulla edizione della geografia di Tolomeo » [2].

Stabilita così la data dell'edizione del *Repertorium* al 1475, resta primo stampatore bolognese Baldassarre Azzoguidi. So bene che l'erudito dott. Orioli, il quale ebbe a determinare la data della venuta in Bologna di parecchi tipografi che poi qui esercitarono la loro arte, quali Enrico di Colonia, Giovanni dell'Annunziata, Leonardo di Allamania, Ugo Ruggeri di Reggio ecc., desumendola dai volumi delle *Presentazioni dei forestieri all'ufficio delle Bollette* che si conservano nell'Arch. di Stato [3], non trovò la data della venuta di Andrea Portilia; e poichè la serie dei volumi delle *Presentazioni* suddette, come avverte lo stesso Orioli, hanno una lacuna per un periodo di 15 anni, dal 1460 al 1475, durante il qual tempo il Portilia dovette appunto recarsi a Bologna, considerando inoltre che il Portilia stesso era certamente a Bologna sino dal 1472, nel quale anno, a spese del notaio Antonio dalle Tuate, pubblicò per le stampe le *Letture* sul Digesto del giurista imolese Alessandro Tartagni, giunge a conchiudere che non « sarebbe da meravigliarsi che egli sia stato il primo a portarci il nuovo ritrovato e lo abbia svelato l'Azzoguidi » [4]. Ma non sapremmo facilmente indurci ad accettare questa opinione per due ragioni: 1.°) perchè nessun bibliografo ricorda edizioni stampate dal Portilia in Bologna avanti il 1472, e se ne avesse fatte certamente qualche copia sarebbe rimasta; 2.°) perchè se così fosse, non avrebbe davvero potuto Baldassarre Azzoguidi, in fine all'Ovidio stampato nel 1471, chiamarsi « primus in sua civitate artis impressorie inventor ad utilitatem humani generis »,

(1) *Osservazioni su la edizione della geografia di Tolomeo fatta in Bologna colla data del M. CCCC. LXII.* Bassano, 1796. Sullo stesso argomento vedasi il lavoro di I. B. Berhart, *Das Druckjahres der Kosmographie des Ptolemaeus 1462; Namen Buchdruckers* ecc. München, 1804-05.

(2) Op. cit., pp. 169-70.

(3) Op. cit., doc. 9-13, pp. 199-201.

(4) Op. cit., p. 173.

mentre era qui vivo e verde un altro che nell'arte della stampa lo aveva preceduto. Resta dunque pienamente confermato (e tutti i migliori bibliografi e storici della tipografia consentono in ciò) che il primo tipografo bolognese fu Baldassarre Azzoguidi; e non sarà, credo, ritenuto cosa inutile il ricercare le notizie attinentisi alla vita dell'uomo e determinare e illustrare le edizioni di lui. La cosa sarà per noi tanto più facile perchè alcuni dotti studiosi delle cose bolognesi ce ne spianarono la via (1).

*
* *

2. — La famiglia Azzoguidi fu tra le più notevoli e cocosciute di Bologna ed appartenne, se crediamo al Gozzadini (2) e a molti altri storici bolognesi (3), alla parte geremea; ebbe, come giustamente osservava fino dal secolo XVIII il Carrati (4), una lunga serie di persone le quali variamente ne illustrarono la memoria: anziani, tribuni, lettori, canonici, ambasciatori, dottori, magistrati, notai, scrittori etc.

Maccagnano, famoso dottore di leggi nel secolo XIV, fu da Taddeo Pepoli inviato a Roma al Papa nel 1338 quale suo avvocato (5) ed ebbe poi più tardi, nel '77, a soffrire la prigionia perchè amico e parente di quel signore (6); Tad-

(1) Ricordiamo specialmente il lavoro di LODOV. FRATI dal titolo: *Notizie e documenti di tipografi bolognesi del secolo XV* in *Rivista delle Biblioteche e degli Archivi*, a. VI, nn. 6-7-8, pp. 81 sgg.

(2) G. GOZZADINI, *Le torri gentilizie di Bologna.* Alla voce *Azzoguidi*, p. 118 sg.

(3) Come il Carrati, l'Orlandi ed altri.

(4) *Le famiglie Bolognesi*, manoscritto della Bibl. Com. di Bologna, alla voce *Azzoguidi*, Vol. VI, p. 103 sg.

(5) M. GRIFFONI, *Memoriale Historicum* (Nuova edizione nei *Rerum It. Script.* a cura di FRATI e SORBELLI. Città di Castello, 1903, p. 53, l. 37).

(6) Op. cit., p. 75. l. 9. Sulle opere di Maccagnano e sui varii soggetti della famiglia Azzoguidi che ebbero tal nome vedi G. FANTUZZI, *Scrittori Bolognesi*, I, 305-08; GHIRARDACCI, *Hist. di Bologna*, II, pp. 134, 137, 138, 170-73 ecc.

deo, esso pure di parte pepolesca, va ambasciatore a Ferrara nel 1361 (1), assale e sconfigge in quell'anno le genti di Bernabò Visconti (2), partecipa alla sollevazione di Bologna nel marzo 1376 (3); e finalmente è bandito perchè entra in Pianoro coi Pepoli (4); Gregorio figlio di Tomaso dott. di leggi, fu professore di leggi civili l'anno 1365 (5). L'avo di Baldassarre, Nicolò, fu inviato nel 1402 oratore a Gian Galeazzo Visconti per stabilire i patti della dedizione dei bolognesi al Duca di Milano dopo la morte di Giovanni I Bentivoglio (6) e lesse per parecchio tempo nello Studio Bolognese (7). Fece testamento nel dicembre del 1437, per gli atti del notaio Argellata (8), e dovette morire quasi subito perchè nel 3 luglio 1438 la moglie sua Lippa Curialti da Tossignano, provvedendo essa pure alle sue ultime volontà, si dice vedova da poco tempo (9); sì Nicolo come Lippa, lasciavano i loro beni ai due figli Ser Melchiorre e Alberto dott. di leggi, quest'ultimo ebbe anche in eredità i libri paterni di qualsiasi facoltà. Lippa rifece poi il suo testamento nel 7 gennaio 1444 (10). L'esecuzione della volontà testamentaria di Nicolò Azzoguidi dovette essere assai laboriosa perchè i suoi due commissari generali Giovanni fu Antonio Benfenati di Argelata e Battista fu Giacomo Provenzali nel 18 dicembre 1463 dichiarano di rinunciare all'incarico assunto (11).

(1) GRIFFONI cit., p. 65, l. 8.

(2) Ivi, p. 65, ll. 16-20.

(3) Ivi, p. 72, l. 26.

(4) Ivi, pp. 74-75.

(5) CARRATI, *Famiglie*, loc. cit.

(6) S MAZZETTI, *Repertorio di tutti i professori* ecc., Bologna, 1847, n. 261, p. 35.

(7) Ivi. Da non confondersi con quel Niccolò riportato dal MAZZETTI, op. cit., n. 262, p. 35.

(8) Si trae da un documento del notaio Pietro Bottoni in data 18 dicembre 1463. Arch. Notar., prot. 4, c. 127.

(9) Arch. Notar. di Bologna, atti di Rolando Castellani filza 35, n. 53.

(10) Arch. Notar. di Bologna, atti di Rolando Castellani, filza 38, n. 6.

(11) Arch. Notar. di Bologna, atti di Pietro Bottoni, prot. 4, c. 127. Crediamo che sia in relazione alla dimissione dei commissari testamen-

Melchiorre, padre di Baldassarre, nato negli ultimi anni del secolo XIV da Nicolò, fu creato notaio nel 1421 (1). Ebbe parecchie cariche in città e fu per cinque volte correttore dei Notai: nel 1446 per il terzo trimestre, nel 1449 per il quarto, nel 1453 per il primo, nel 1454 per il primo, nel 1456 per il secondo trimestre (2); nel 1450 (3) e più tardi nel 1458 (4) faceva testamento; era però vivo ancora il 29 maggio del 1459 nel qual giorno è ricordato erede della cappellania fondata da Giacomo Stuppini nella chiesa dei SS. Simone e Giuda, secondo che leggiamo nella collazione che di essa si fa a Don Cristoforo Restani modenese (5), rogata da Filippo Formaglini (6); ed era vivo anche nel 1461 nel qual anno è ricordato come patronò della chiesa di S. Maria e S. Andrea in Done (7); ma dovette morire poco dopo, giacchè in un istrumento del 1465 appare già defunto (8). Molti sono gli atti notarili che si riferiscono al nostro Melchiorre o nei quali egli ebbe una parte attiva, ne ricorderò alcuni.

Il 9 giugno 1431 egli e il fratello Alberto fanno la presentazione del nuovo rettore nella parrocchiale di S. Maria in Done (9); altra presentazione fanno il 7 maggio 1440 (10); il 9 no-

tari di Nicolò, fatta il 18 dicembre, la designazione ad erede dello stesso Nicolò che si fa il 23 dicembre dell'anno medesimo di Pellegrina Azzoguidi. Atti di Pietro Bottoni, filza 5, n. 76.

(1) CARRATI, *Famiglie*, Vol. VI, p. 111. Cfr. Matricola Notai f. 188, ivi cit.

(2) CARRATI, *Famiglie*, VI, 113.

(3) Arch. della fabbrica di S. Petronio, lib. V dei testamenti, f. 150.

(4) Ivi, f. 281. Appendice, doc. I.

(5) Su Cristoforo Restani cfr. SORBELLI, *La biblioteca Capitolare* etc., p. 77 e sg.

(6) Arch. di Stato di Bologna, Provvisori di Matteo Caprara, alla data.

(7) CARRATI, loc. cit., dove rimanda agli atti del notaio Baldassarre Gatti.

(8) Istrumento dotale di Antonia Sampieri. Appendice, doc. II, e FRATI, *Notizie e documenti* etc., loc. cit. p. 89.

(9) Arch. Not. di Bologna, atti di Filippo Formaglini, prot. 31, c. 42.

(10) Ivi, prot. 20, c. 56.

vembre del medesimo anno Melchiorre fa un acquisto di terreni da Giovanni Cattani ([1]); il 7 agosto 1449 nomina rettore della chiesa sopra ricordata Don Matteo de Allamania ([2]), il 27 gennaio 1450, Don Mattia de Polonia ([3]), il 9 gennaio 1451 Don Giovanni Frenza ([4]), il 7 luglio del medesimo anno Don Rinaldo Alamanni ([5]); il 10 febbraio 1451, quale patrono dell'altare di S. Maria e S. Giovanni Evangelista nella chiesa di S. Nicolò degli Albari, presenta a rettore Francesco Albertuzzi, il quale il 19 di quel mese ottiene la conferma e il 20 entra in possesso ([6]); nello stesso anno 1451 fa una transazione con i Padri di S. Giacomo ([7]); nel 1455 compera da Giacomo Cattani ([8]) e affitta a Guido dal Fieno ([9]), il 15 giugno 1456 acquista terreni dal rettore di S. Tommaso della Braina ([10]) e il 26 agosto dello stesso anno vende ai Padri del convento di S. Domenico ([11]). Melchiorre è anche ricordato come erede insieme a Girolamo di Leonardo Cattani di Castel S. Pietro nel testamento di Tommaso Azzoguidi figlio di Gregorio dott. di leggi, fatto il 27 aprile 1444 ([12]).

Melchiorre ebbe parecchi figli, oltre Baldassarre: Pietro, Alessandro, Alberto e Gregorio, ricordati tutti quali eredi nel testamento da lui fatto il 19 agosto 1456 ([13]).

([1]) Arch. cit., atti di Matteo Curialti, filza 4, n. 311.

([2]) Arch. cit., atti di Rolando Castellani, prot. 7, c. 95.

([3]) Arch. cit., atti di Lorenzo Pini, prot. +, c. 9.

([4]) Ivi, prot. +, c. 93.

([5]) Ivi, prot. 14, c. 38. La conferma del rettorato fu fatta il 9 luglio (ivi c. 42).

([6]) Arch. cit., atti di Pietro Bottoni, prot. 3, cc. 73, 77-78.

([7]) Arch. cit., atti di Bartolomeo e Cesare Panzacchi, filza 16, n. 140.

([8]) Arch. cit., atti di Zaccaria Righetti, prot. 9, cc. 14 e 28.

([9]) Ivi, prot. 9, c. 57.

([10]) Arch. cit., atti di Girolamo Belvisi, prot. 8, c. 53.

([11]) Arch. cit., atti di Pietro Bruni, filza 29, n. 80.

([12]) Arch. di stato di Bologna, Provvisori di Cesare Panzacchi, alla data; Arch. della Fabbrica di S. Petronio, lib. V dei Testamenti, c. 155. Il Carrati (loc. cit.) ricorda un codicillo del 1446 aggiunto a questo testamento.

([13]) App., doc. 1.

Il figlio Pietro si diede ben presto agli studi; spesso nei documenti è ricordato, ora come dottore di medicina ed ora, ad esempio nel 1457, dottore di filosofia; il 5 gennaio 1464 fu nominato canonico della Collegiata di S. Petronio; dal 1459 in poi lesse, nell'Università Bolognese, logica, filosofia morale e medicina insino al 1477 senza lunghe interruzioni (1); lasciò l'insegnamento per darsi tutto al ministero sacerdotale; infatti il 14 aprile di quell'anno fu presentato al rettorato della parocchia di S. Maria di Porta Ravegnana (2), il 18 dello stesso mese ottiene la necessaria dispensa (3) e nello stesso giorno è confermato rettore della importante chiesa e ne prende il possesso (4); ma per poco godette della nuova carica perchè il 3 settembre 1478 moriva. Scrisse la vita di S. Caterina da Bologna in versi, che fu stampata in Roma nel 1679 (5).

Poche notizie abbiamo di Alessandro, il secondogenito di Melchiorre secondochè possiam trarre dal testamento del 1456 sopra ricordato; fu creato notaio l'8 novembre 1454 e nel 1455 lo vediamo testimonio in un atto di Ser Nicolò Mamellini, nel quale si reca un transunto delle lettere che il re Lotario aveva concesso nel 1133 agli Uomini di S. Giovanni in Persiceto (6). Dovette tuttavia morir presto, molto probabilmente prima del 1467, perchè in un atto di quell'anno Baldassarre fa una locazione a nome suo e dei fratelli (7): non avrebbe potuto avere la rappresentanza degli altri fratelli se non fosse stato maggiore ad essi per età, e perchè Alessandro era nato prima di Baldassarre (di Pietro dedicatosi

(1) CARRATI, *Famiglie*, VI, 107. È citato il ms. *Canonici di S. Petronio* f. 42. Sopra l'insegnamento di Pietro cfr. FANTUZZI, op. cit., I, 309 e MAZZETTI, op. cit., n. 263, p. 35.

(2) Arch. Notar. di Bologna, atti di Maione Savii, prot. 1, c. 109.

(3) Ivi, c. 115.

(4) Ivi, cc. 116-117.

(5) CARRATI, *Famiglie*, VI, 107; FANTUZZI, op. cit., I, 309.

(6) CARRATI, loc. cit.

(7) App., doc. 3.

alla carriera ecclesiastica non è a tenersi conto) dobbiamo concludere che doveva essere già morto.

Alberto, il quale nel nome ricordava lo zio fratello di Nicolò creato notaio sino dal 12 agosto 1405, non lo troviamo mai ricordato nei numerosi documenti azzoguidiani che leggemmo; ma sappiamo che si laureò in Gius Civile il 23 luglio del 1437 e fu provvisto nell'anno seguente 1438 di una cattedra in tale facoltà, che tenne sino al 1440 (1).

Anche di Gregorio, il minore dei fratelli di Baldassarre, sappiamo ben poco; lo troviamo ricordato in un documento del 25 gennaio 1470 insieme a Baldassarre e a Pietro, nel quale i tre fratelli, e specialmente i primi due, vendono al dott. di leggi Alessandro Tartagni alcuni beni (2). Dal fatto che in questo documento sono ricordati tutti i fratelli e non vi si legge il nome di Alberto, potremmo trarne con sufficiente ragione che quest'ultimo fosse già morto. I tre fratelli Baldassarre, Gregorio e Pietro li troviamo uniti anche in un rogito del notaio Paolo di Signorino Orsi in data del 1471, contenente l'istrumento d'affitto di una terra denominata *Le Roncaglie* (3). In un documento del 1474 Baldassarre fa un certo compromesso con Lodovico Muzzarelli a nome suo « et eius fratrum » (4); tra i fratelli è da intendersi molto probabilmente compreso anche Gregorio perchè altrimenti si sarebbe letto *fratris*, alludendo a Pietro. In altri rogiti tuttavia del 1480, 1485 (5) ecc. Baldassarre agisce sempre e solamente in nome proprio; ciò porta alle conclusioni che Gregorio o era morto (Pietro come vedemmo morì sin dal 1478) o s'era diviso dal fratello; poichè non troviamo mai più alcuna notizia neanche indiretta di Gregorio, dobbiam credere che la prima supposizione sia la più giusta.

Baldassarre ebbe anche alcune sorelle delle quali ricor-

(1) MAZZETTI, op. cit., n. 259, p. 32.
(4) App., doc. 4.
(2) CARRATI, op. cit., loc. cit.
(3) App., doc. 5.
(5) App., doc. 6, 7 ecc.

diamo specialmente Caterina. Nata assai per tempo, sposò poi Gaspare Bucchi; sino dal primo marzo 1457 procede a redigere il testamento, che ci rimane ancora agli atti del notaio Pietro Bruni (1): dopo un lungo elenco di legati religiosi e di varia natura, lascia eredi universali i suoi figli, se ne verranno; in caso contrario chiama usufruttuaria generale la madre sua Giovanna con eredi « magistrum Petrum studentem in medicina, Baldassarem, Bartolomeum et Gregorium fratres ipsius testatricis et filios dicti quondam ser Melchioris de Azzoguidis » e inoltre l'altro fratello Alessandro, se non intendeva proseguire nella carriera ecclesiastica; nel qual documento troviamo ricordato un Bartolomeo figlio di Melchiorre che non risulta dal testamento di Melchiorre stesso. Ma non morì così presto, come temeva, Caterina; ebbe tempo di vivere molti anni e di dare alla luce due figli, Ercole e Cesare i quali sono da lei costituiti eredi universali nell'altro testamento che essa fece per gli atti del notaio Giacomo Mamellini il 27 aprile del 1474 (2).

*
* *

3. — Ma veniamo a parlare più ampiamente di Baldassarre Azzoguidi. Nacque in Bologna tra il 1430 e 1440 e restò sempre nella casa paterna. Morto il padre e spentosi anche il fratello maggiore Alessandro (non teniamo conto ora degli altri), e venuto in possesso delle numerose e notevoli sostanze (che tali fossero lo argomentiamo dal testamento di Melchiorre del 1456 nel quale si contengono, come vedemmo, ricchi e numerosi legati) (3) del padre o almeno assunta di esse l'amministrazione per sè e per gli altri fratelli, pensò bene di costituire una famiglia propria, pur non separandosi dai fratelli: nel 1465 infatti sposava donna Antonia di ser

(1) Arch. Notar. di Bologna, filza 30, n. 55; Arch. della fabbrica di S. Petronio, libro VI dei Testamenti, c. 316.

(2) Arch. della fabbrica di S. Petronio, libro VI dei Testamenti, c. 325.

(3) App., doc. 1.

Onofrio Sampieri di Castel S. Pietro. Nell'istrumento di dote rogato da ser Matteo Curialti il 29 gennaio di quell'anno, dopo premesso che da Onofrio dott. di leggi e da Bitisia Ostesani era nata, un 20 anni prima, la figlia Antonia, la quale, morta poi la madre dopo 4 anni, era rimasta erede di parte della sostanza materna, il detto ser Onofrio viene a stabilire la dote della figlia Antonia, promessa sposa a Baldassarre. La dote sale a 500 ducati d'oro, dei quali 350 delle sostanze paterne e gli altri 150 delle materne. Baldassarre e suo fratello Pietro dott. di medicina, ricevendo la somma predetta, promettono nello stesso tempo di conservarla integra, salvi i frutti, e di restituirla, quando che sia, a chi di ragione, obbligandosi nei beni ecc. (1). Da questo documento noi apprendiamo l'età della sposa che raggiungeva i 20 anni o poco meno. Da questo anno in poi assai frequenti sono gli atti che ricordano Baldassarre e specialmente la sua amministrazione famigliare. Il 2 aprile del 1467, a nome suo e dei fratelli, dà in socida, o come si dice, « ad zoaticam ad dimidium lucri et damni » a Pietro Bongiovannini di Crevalcore abitante nella *guardia* di S. Giovanni in Persiceto, un bue del costo di 16 lire: seguono i patti soliti, il socidario si obbliga di portare ogni anno a Bologna alla casa del socidante 4 corbe di frumento (2).

Il 25 gennaio del 1470 Baldassarre e Gregorio, a nome anche del fratello Piero, vendono a Michele da Casale mercante bolognese, procuratore del famoso dott. di leggi Alessandro Tartagni di Imola, la metà *pro indiviso* con Giacomo Bennini di un appezzamento di terra arborata e coltivata con casa, cortile ecc., dell'estensione di 4 tornature, posta in Liano nella località detta *Campora*, e inoltre la metà *pro indiviso*, come sopra, di un'altra terra a varia coltivazione, dell'estensione di tre tornature, per il prezzo di 104 lire di bolognini (3).

(1) App., doc. 2. L'istrumento fu anche pubbl. dal ch. dott. Lod. Frati, ma non integralmente, nella *Rivista delle biblioteche*, op. cit., p. 89.

(2) App., doc. 3.

(3) App., doc. 4.

Nel 1474 ai 23 di maggio lo stesso Baldassarre, a nome anche dei fratelli da un lato, e dall'altro ser Lippo fu Lodovico Muzzarelli rimettono, d'accordo, la risoluzione delle questioni che tra loro vigevano a proposito dell'affitto di una torre posta nella capella di S. Senesio (la torre Azzoguidi), alle dotte persone Giovanni da Sala e Paolo da Legnano ambi dott. di leggi. La questione doveva decidersi entro 15 giorni (1).

Il 23 febbraio del 1480 Domenico Mazzoni di Nogareto, abitante a Viadagola, si dichiara debitore verso Baldassarre (da quest'anno in poi non si ricordano più i fratelli, ma egli agisce sempre in nome proprio) di 35 corbe di frumento prima d'allora ricevute: 20 quando lasciò la possessione dell'Azzoguidi in Nogareto e 15 più tardi; promette di restituire la detta quantità di frumento in due volte: 20 corbe nella festa di Maria Vergine nell'agosto di quell'anno e 15 per la stessa festa dell'anno seguente 1481 (2).

Il 12 ottobre 1485 Baldassarre vende a mastro Antonio della Luna speziale della cappella di S. Tecla la quota che egli aveva sopra i molini della città di Bologna, secondo quanto risultava dal Campione, per il prezzo di 19 lire e soldi 2 di bolognini (3).

La torre di cui sopra parlammo, che lo stesso Gozzadini chiama una delle più belle e notevoli di Bologna (4), fu venduta il 21 marzo del 1486 a Lippo Muzzarelli il quale aveva su di essa parecchie ragioni; « quam turrim dixit idem Baldassar alias videlicet anno millesimo quadringentesimo quadragesimo primo de mense octobris fuisse, per dominum Thomam quondam domini Gregorii de Azoguidis et ser Melchionem quondam domini Nicolai de Azoguidis, locatam ad affictum dicto Antonio de Cansaldis ad terminum vigintinovem annorum, et illis finitis ad renovandum in alios vigintinovem annos im-

(1) App., doc. 5.
(2) App., doc. 6.
(3) App., doc. 7.
(4) App., doc. 8.

perpetuum pro affictu anno quolibet librarum septem et soldorum decem bononinorum » (1).

Il 27 maggio del 1487 Giovanni Mongardini vende a Baldassarre una terra prativa e boschiva di 2 tornature posta in Nogareto nel luogo detto *Al prâ dall' acquazola*, e un altro appezzamento di terra laborativa e prativa di 3 tornature, situato in Montechiaro nel luogo chiamato *El Sereto de Pelegrin*, per il prezzo complessivo di 20 lire di bolognini (2).

Nel 1490 ai 29 di novembre lo stesso Baldassarre vende a suo figlio Vincenzo Azzoguidi rettore nella chiesa di S. Nicolò degli Albari la metà *pro indiviso* di un appezzamento di terra arativa ed arborata, dell' estensione di 7 tornature, posta nella *guardia* di Castel S. Pietro denominato — *La Roccazza* — per il prezzo di L. 24 e 10 soldi (3). Nello stesso giorno Baldassarre prende in affitto dal figlio Don Vincenzo, per 29 anni, l'appezzamento predetto di terreno col canone annuo di 25 soldi da pagarsi nella festa di S. Michele (4).

Il 21 maggio del 1491 l' Azzoguidi vende allo stesso suo figlio Don Vincenzo, col consenso del Vicario Vescovile, un appezzamento di terra prativa e boschiva di 30 tornature posta nella *guardia* di Castel S. Pietro in luogo detto — *Al Dozo* — pel prezzo di 90 lire di bolognini d'argento corrispondenti alla somma di 215 lire di moneta corrente. La vendita è garantita, oltre che dal venditore, dal mercante Aimerico De buoi e dal figlio del notaio Melchiorre Fasanini (5);

(1) Il GOZZADINI (op. cit., pp. 118-19) dopo aver accennato ai documenti che noi conosciamo del 1441 e 1486, afferma che dopo i Muzzarelli la torre « passò nei Ferri Ramponi, tornò ai Muzzarelli che la tennero fino al declinare del secolo scorso, onde talvolta è indicata col loro casato ». Egli la dice fabbricata nel 1401 dagli stessi Azzoguidi; ma sappiamo di certo (e me n'avverte anche il ch. cav. A. Rubbiani) che gli Azzoguidi la possedevano fin dal sec. XIII.

(2) App., doc. 13.

(3) App., doc. 14.

(4) App., doc. 15.

(5) App., doc. 16.

i quali nello stesso giorno fanno all'acquirente Don Vincenzo Azzoguidi la *promissio indemnitatis* (1).

Il 28 marzo 1495 Baldassarre vende ancora al figlio Don Vincenzo predetto altre 20 tornature di una terra a varia coltivazione posta nella *guardia* di Nogareto in luogo detto — *Li Vignari* — per L. 166, 3 soldi e 3 denari di bolognini d'argento, sommanti a 180 lire di moneta corrente (2).

Il 22 maggio dello stesso anno Don Vincenzo predetto affitta per 9 anni al padre Baldassarre una terra variamente coltivata di 9 tornature con casa, posta nella Parocchia di S. Maria degli Allemanni, per l'annuo canone di 18 lire da pagarsi per la festa di S. Michele, in settembre (3).

Tutti questi documenti che ritrovammo nell'Archivio Notarile di Bologna, e che abbiamo qui elencati nella loro nuda aridità in ordine cronologico, offrono a noi preziose notizie specialmente intorno ai possessi di Baldassarre, alle sue relazioni, alla famiglia, all'importanza e alla relativa floridezza economica in cui egli si trovava. Non ci meraviglieremo perciò se potè far fronte alla spesa non indifferente dell'impianto di una officina tipografica. La vendita di un fondo che egli fa nel 25 gennaio 1470, molto probabilmente fu causata dal bisogno di procurarsi una parte almeno del denaro occorrente per l'impianto anzidetto.

L'importanza di Baldassarre Azzoguidi e la notevole autorità di cui egli fruiva risulta, oltre che dai documenti sopra citati, da altri riferentisi a patronati e diritti che egli aveva sopra varie Chiese; patronati che in gran parte ereditò come maggiore superstite dal padre Melchiorre.

Il 28 luglio 1486 Baldassarre usa del diritto di Patronato che egli ha sopra la Cappellania dell'altare di S. Maria e di S. Giovanni Evangelista posta nella parocchiale di S. Nicolò degli Albari per nominarvi rettore, d'accordo con altri quindici « omnes parochiani et de parochia dicte ecclesie, vocem

(1) App., doc. 18.
(2) App., doc. 23.
(3) App., doc. 24.

habentes in parochia predicta », suo figlio Don Vincenzo (1); nello stesso giorno avviene la presentazione del nuovo rettore e l'affissione, come era solito farsi, dell'apposito editto alla porta della Chiesa (2); e nel 2 agosto si ha il riferimento favorevole circa la pubblicazione dell'editto e inoltre la conferma, ratifica e immissione in possesso del nuovo Rettore, nonchè la licenza a lui concessa di sostituire etc. (3).

Oltre al patronato nella Chiesa di S. Nicolò degli Albari, Baldassarre aveva anche l'altro della Chiesa Parocchiale di S. Maria de Lobia alias de Quaterna. Essendosi questa Chiesa resa vacante per la rinuncia del rettore Don Pietro Daili, Baldassarre provvede, il 15 marzo del 1494, alla nomina del nuovo rettore nella persona di Don Gregorio di Frassineta. Nello stesso giorno lo psesenta al Dottor di leggi Alessandro Longari da Perugia, Vicario della Curia Episcopale (4); il 17 marzo ha luogo l'affissione dell'editto (5); e nel 22 dello stesso mese si ha la conferma e la messa in possesso del candidato (6).

Baldassarre fu immatricolato, secondo che ci attesta il Carrati (7), nell'arte dei Cambiatori sino dal 1464, prova ulteriore questa del considerevole grado di benessere che egli possedeva.

Il nostro tipografo ebbe anche cariche pubbliche, così nel 1468 fu nominato Tribuno della Plebe per il primo quadrimestre, nel 1490 per il primo quadrimestre ancora, nel 1496 per il terzo quadrimestre (8).

Baldassarre Azzoguidi, sentendosi ammalato e vicino a morire, scriveva il proprio testamento nel 18 agosto del 1499. Riassumiamo con sufficiente ampiezza l'importante documento.

(1) App., doc. 9.
(2) App., doc. 10.
(3) App., doc. 11-12.
(4) App., doc. 20.
(5) App., doc. 21.
(6) App., doc. 22.
(7) *Famiglie Bolognesi*, pag. 111.
(8) CARRATI, *Famiglie*, pag. 103.

Dopo aver raccomandata l'anima a Dio e dopo avere disposto 5 soldi « pro male ablatis incertis » e 20 lire da restituirsi alle persone che egli ricordò in segreto al figlio Melchiorre ed alla moglie Antonia, viene ai legati pii e di suffragio che consistono nelle solite 30 messe di S. Gregorio e in un doppiere di cera da darsi alla Chiesa di S. Nicolò degli Albari « pro illuminando corpus domini nostri Iesu Christi ».

Passando all'assegnazione della dote alle figlie, lascia alla maggiore, Violante, 200 ducati d'oro e alle altre, Smeralda e Giovanna, 500 lire di bolognini, quando si sposino; ma se volessero farsi monache, lascia solo 200 lire. Vuole inoltre che siano date loro i cofani e le mobilie, secondo le buone costumanze. Alla moglie, donna Antonia, lascia i 500 ducati d'oro che ricevette dal padre di lei come dote e stabilisce (fatto invero assai raro nelle costumanze delle successioni e dei legati) che un'altra somma uguale le sia pagata dai suoi eredi.

Al figlio Alessandro lascia solamente 100 lire e intende con ciò che egli rinunci a tutto il resto. Istituisce un legato di 100 lire a favore di Floriano Manzavacchi quale residuo della dote della propria figlia Polissena andata sposa al detto Floriano.

Di tutti i suoi beni istituisce eredi universali Melchiorre e Giovan Galeazzo con la proibizione ai due fratelli di dividersi innanzi che il più giovane di essi, Giovan Galeazzo, non abbia raggiunto l'età di 25 anni; in caso contrario concede ad essi la sola legittima (1).

Il testatore che era già gravemente malato, dovette morire quasi subito; certo non esisteva più nel 1502, come risulta da un altro documento dell'Archivio Notarile (2).

A Baldassarre sopravvisse la moglie Antonia. Poche notizie abbiamo intorno ad essa. Il 23 di dicembre 1493, ad istanza

(1) Pubblicato dal FRATI in *Rivista delle Biblioteche*, Anno VI, nn. 6-7-8, pag. 87. Il MONTI (loc. cit.) vide il testamento, ma ne trasse conclusioni errate.

(2) Rogiti di Ser Isidoro Cancellieri, filza 6.

di don Battista di mastro Angelo Segna, Mansionario della Cattedrale, confessa che non ha alcun diritto dotale sopra la possessione variamente coltivata, dell'estensione di 100 tornature, posta in Nogareto, denominata « *Le Roncaglie* », e rinuncia pienamente a quella, riservandosi naturalmente ogni suo diritto ed azione sopra i rimanenti beni del marito Baldassarre; rinunzia che doveva certo corrispondere ad un'operazione finanziaria di Baldassarre sopra la possessione in discorso (1). Vedemmo quale condizione favorevole avesse Antonia nel testamento del marito. Non sopravvisse a lungo e probabilmente morì nel 1507.

Il 2 gennaio di quell'anno, malata, dispone delle sue ultime volontà.

Insieme ai soliti legati religiosi, lascia un cero per l'anima sua alla Parocchiale di S. Nicolò degli Albari ed incarica il figlio Galeazzo a farle celebrare le messe di S. Gregorio. Lascia alle figlie Violante, Smeralda e Giovanna L. 200 per ciascuna « in auxilium maritandi », il che ci indica che erano ancora nubili tutte. Se entrano in convento non lascia nulla; permette che tanto esse quanto la maritata Polissena possano abitare, finchè vivono, nella sua casa. Nomina eredi universali i figli Ser Melchiorre e Giovan Galeazzo in parti uguali, obbligando Ser Melchiorre a lasciare la casa paterna posta nella Cappella di S. Nicolò degli Albari a Giovan Galeazzo, il quale lo compenserà con altri beni; che se il predetto Melchiorre non ottemperasse a queste condizioni, avrebbe la sua parte legittima solamente (2).

Baldassarre ed Antonia ebbero quattro figlie, Polissena, maritata come sopra si è accennato a Floriano Manzavacchi, Violante, Smeralda e Giovanna, e quattro figli, Vincenzo, Melchiorre, Alessandro e Giovan Galeazzo.

Vincenzo, forse il maggiore d'età, datosi fin da principio alla carriera ecclesiastica, intorno ai 20 anni fu nominato, come sopra vedemmo, Rettore dell'altare di S. Maria

(1) App., doc. 19.
(2) App., doc. 26.

e S. Giovanni Evangelista nella Chiesa di S. Nicolò degli Albari il 2 agosto 1486. Nella sua qualità di usufruttuario del benefizio annesso a quell'altare ebbe poi a compiere parecchi atti, come cessioni, affitti, enfiteusi, acquisti, e spesso col padre suo Baldassarre, negli anni 1490-1491-1495, atti tutti che sopra abbiam ricordati e che servono a indicarci l'ammontare del possesso del benefizio. Nel 1489 Don Vincenzo vende anche, col consenso dell'Autorità Ecclesiastica Superiore, una casa in Strada Maggiore adibita ad una fabbrica di capestri a Pietro di Bartolomeo Morini. Morì giovanissimo nel 1498 in età di 32 anni. Il 27 agosto dell'anno medesimo Baldassarre patrono dell'altare provvede al successore, che è l'altro figliuolo suo Gian Galeazzo (1).

Di Alessandro non sappiamo nulla. Il fatto che dal padre fu privato della eredità e gli fu concessa la sola legittima starebbe a provare, secondo il costume seguito dai tempi, che avesse abbandonata la casa paterna o che ad ogni modo non andasse d'accordo col padre (2).

Melchiorre fu presentato, sino dal 1.° settembre 1481, al Rettorato della cappella di S. Maria e S. Giovanni Evangelista di cui Baldassarre aveva il patronato. Nel 5 settembre di quell'anno ottenne la conferma e fu messo in possesso (3). Certo tenne il rettorato sino al 1486 nel qual anno, come vedemmo, gli successe il fratello Vincenzo; nel 1499, secondo che vediamo nel testamento di Baldassarre, ha già superato i 25 anni; il 4 novembre 1501 vende non so quali appezzamenti di terreno a Pietr'Antonio da Liano (4); nel 1506 è nominato Tribuno della Plebe per il 1.° quadrimestre (5); nel 1507 eredita nuovi beni dalla madre coll'obbligo però di lasciare la casa paterna al fratello: in questo documento è

(1) App., doc. 25.

(2) Potrebbe anche darsi che già prima della data del testamento avesse Alessandro ricevuto quasi tutta la parte che gli spettava.

(3) Archivio Notar. di Bologna, atti di Maione Savii, prot. 7, cc. 98-100.

(4) Arch. Not., atti di Ser Francesco Conti, filza 1, nn. 250, 292.

(5) CARRATI, *Famiglie*, Tomo II. Trib. pag. 19.

detto Notaio e molto probabilmente l'era già da qualche tempo; il 4 marzo del 1512 egli, in rappresentanza anche dei fratelli, presenta, quale patrono di S. Maria della Quaderna, il nuovo rettore don Giacomo Magnanini (1); il 23 ottobre 1525 vende alcuni beni al rettore della Chiesa di S. Martino di Rocca Corneta (2). Muore nel 1555, dopo avere con testamento del 19 ottobre di quest' anno lasciata usufruttuaria Costanza sua figlia legittimata, sposa a Valeriano Benedetti, ed eredi Maccagnano e Melchiorre figli dei predetti (3). Maccagnano morì poi vicario generale di Genova (4).

Giovan Galeazzo, detto in alcuni documenti anche solo Galeazzo, è forse il più giovane dei fratelli. Il 27 agosto del 1498, come sopra accennammo, succede al morto Vincenzo nel Rettorato dell'altare azzoguidiano, col consenso del Camerario dei Canonici Giovanni Antonio Albergati, quantunque fosse solamente chierico « in minoribus » (5); la conferma della presentazione avviene il 4 settembre e la immissione in possesso il giorno seguente (6). Nel testamento materno ha evidentemente una condizione di favore. Il 10 novembre 1502 il Tribunale Ecclesiastico di Bologna presieduto dal Cardinale Orsini Legato, per dirimere una questione sorta, acconsente che il Rettore di S. Pietro in Collina, il quale possedeva *pro indiviso* con Melchiorre e Galeazzo 25 tornature di terra coltivativa, le dia in enfiteusi perpetua ai detti fratelli per 10 corbe di spelta all'anno e un paio di capponi, e ne riceva altra corrispondente dagli Azzoguidi nella *guardia* di Bologna. Dovette morire prima del fratello Melchiorre, ultimo a rappresentare la famiglia Azzoguidi destinata a spegnersi.

(1) Arch. Not., atti di Ser Ercole Dall'oro, filza 8, n. 122.
(2) Arch. Not., atti di Ser Giovanni Foscherari, filza 11, n. 35.
(3) Rogito di Bartolomeo Ruffini, alla data.
(4) GUIDICINI, op. cit., p. 376.
(5) App., doc. 25.
(6) Arch. Not., atti di Ser Girolamo Belvisi, prot. I, c. 29 v. - 33 r.

*
* *

4. — Detto brevemente della vita di Baldassarre Azzoguidi, secondo ci risulta dai documenti che riportiamo in appendice, vediamo un po' qualcosa dell'opera sua per ciò che si riferisce all'arte tipografica.

La sua attività non si estende per un lungo periodo di tempo; Baldassarre stampò per un decennio appena, dal 1471, con l'*Editio princeps* delle Opere di Ovidio, insino al 1480 secondo l'opinione comune dei bibliografi, oppure, se vogliam credere a Bernardo Monti, insino al 1481 con la seconda edizione della *Tabula Aurea* di Pietro da Bergamo, edizione tuttavia che non è ricordata da alcuno. Il Monti afferma l'esistenza di essa con queste precise parole: « La ristampa di quest'opera dallo stesso Azzoguidi eseguita in quest'anno fu da me veduta nella libreria de' PP. Casinensi di S. Procolo di Bologna. Conservasi ancora alli Padri dell'Osservanza » (1).

Abbiamo notato fuggevolmente nel primo paragrafo di questo lavoro, come l'Azzoguidi debba ritenersi il primo tipografo di Bologna; e in ciò quasi tutti gli storici della tipografia vanno d'accordo, quantunque il *Repertorium juris* abbia tratto in errore parecchi. L'Abate A. Fortis, ad esempio, il quale accetta per il *Repertorium* la data erronea del 1465, scrive: « Baldassarre Azzoguidi non fu assolutamente parlando il primo a introdurre la stampa in Bologna, benchè se ne sia dato il vanto nella soscrizione fatta al suo Ovidio del 1471, ma il primo fra i suoi concittadini che vi piantasse di proposito l'arte già da parecchi anni conosciuta » (2). Questa affermazione che poggia su d'un errore, la data falsa cioè del 1465, non ha evidentemente per noi alcun valore.

La sufficiente concordia tra i bibliofili e storici nel porre

(1) Opera ms. cit., vol. I, p. 61 sg.

(2) Scrittura di A. Fortis che si legge in appendice all'opera manoscritta del Monti, Vol. IV, p. 2813.

l'Azzoguidi a primo tipografo in Bologna è determinata dalle parole con le quali il correttore Francesco Dal Pozzo presenta l'opera nell'edizione di Ovidio del 1471: « Hujus opera omnia, egli dice, Medea excepta et triumpho Cesaris et libello illo pontica lingua composito que incuria temporum perierunt, Balthesar Azoguidus civis bononiensis honestissimo loco natus, primus in sua civitate artis impressorie inventor et summa necessitudine mihi coniunctissimus ad utilitatem humani generis impressit MCCCCLXXI » (1).

E sino a poco tempo fa tutti eran d'accordo a ritenere l'Ovidio la prima edizione dell'Azzoguidi; quando sorse Carlo Lozzi a contendere all'Ovidio il primato, per concederlo invece al *Torneamento di Giovanni Bentivoglio* (2) di Francesco Cieco e specialmente all'*Arte di ben morire* del Capranica, due opere che egli afferma essere indubbiamente edite dall'Azzoguidi e prima dell'Ovidio (3). Egli fonda le sue conclusioni sul fatto che queste edizioni gli sembrano addirittura primordiali per la forma ingenua dei caratteri e sulla circostanza che mancano del nome del tipografo. Già il Giordani, nelle note al suo discorso sopra il Dolfi aveva data una minuta descrizione del *Torneamento* di Cieco e rilevata la mancanza del nome dello stampatore; più tardi il Bertoloni, pure attribuendo l'edizione all'Azzoguidi (in questa attribuzione del resto era stato preceduto da molti, tra i quali dallo stesso Bernardo Monti (4)) suppose ciò facesse « perchè intimorito dagli amanuensi che anche in Bologna, come in altre città d'Italia si

(1) HAIN, *Repertorium*, III, n. 12136.

(2) Il titolo, secondo il GIORDANI, è questo: *Torneamento fatto in Bologna per ordine di Giovanni Bentivoglio l'anno 1470;* in *Almanacco statistico bolognese,* a. 1836, artic. *Ricordanze di Lodovico Dolfi,* p. 99. V. più innanzi quando parliamo dell'edizione.

(3) C. LOZZI, *Dell'arte di ben morire* etc. in *Bibliofilo,* Vol. VIII, n. 6, p. 81.

(4) Op. cit., Vol. IV, tra le edizioni senza anno e senza nome di tipografo.

sollevarono contro gli stampatori novelli » (1). Il Lozzi rifiuta questa supposizione, ma volendo spiegare la mancanza del nome dello stampatore ritiene che l'Azzoguidi, prima di tentare la stampa di una grande opera, quale è l'Ovidio, si provasse in un opuscolo di poche pagine e di poco conto, come per « tastare il terreno » (2); la quale osservazione secondo noi ha ben poco valore perchè possediamo parecchi altri libri posteriori di assai all'Ovidio, come Diodoro Siculo, gli Statuti Civili, il Commento del Glicino ai Trionfi del Petrarca etc., i quali mancano pure del nome dello stampatore. Più giusta è l'osservazione che essendo avvenuto il Torneamento nell'autunno del 1470, una relazione di esso non avrebbe incontrato nel pubblico e non avrebbe avuto interesse e sapore di attualità, se non pubblicato non troppo dopo l'avvenimento. Senonchè considerando come qualche tempo dovette impiegare l'autore per comporre tale relazione poetica e che più ancora dovette perdersene per la stampa, si viene senz'altro al principio del 1471 e quindi al tempo in cui fu pubblicato l'Ovidio.

A proposito poi dell'*Arte di ben morire* del Card. Domenico Capranica, il Lozzi scrive: « Ora in una miscellanea recentemente trovata in Bologna si è scoperto un altro libretto che tutto porta a credere essere il primo che a titolo di saggio fu qui impresso dallo stesso Azzoguidi coi suoi piccoli caratteri tondi, simili in tutto a quelli da lui adoperati e per la Giostra sopra descritta e per le altre sue più note edizioni ». Ma per affermare tale priorità il Lozzi non ha altri argomenti che la forma del carattere, l'aspetto generale e la mancanza dell'anno e del tipografo (3); troppo indeterminati e dubbi.

(1) In *Eccitamento, Giornale di Filologia* (Bologna 1858), I, p. 685. In questo lavoro il Bertoloni dà dell'opuscolo un titolo alquanto diverso e precisamente quello che si legge manoscritto nella copia di Bologna.

(2) Op. cit., p. 83.

(3) Op. cit., p. 82.

Concludendo, ci pare che l'*Arte di ben morire* non possa avere una data certa, e nè anche molto approssimativa, e il *Torneamento* debba ritenersi a un dipresso contemporaneo all'Ovidio; e poichè l'Ovidio è detto dall'Azzoguidi la prima opera da lui stampata, ci pare che non vi sia ancora sufficiente ragione per non reputarla tale.

L'opera tipografica di Baldassarre Azzoguidi fu notevole e varia. Discordi e spesse volte errati sono gli scrittori che si occuparono delle edizioni azzoguidiane, poichè alcuni gliene attribuiscono pochissime, altri, e tra questi dobbiamo specialmente ricordare il buon Monti, una trentina e più. Il Panzer e l'Hain sono tra coloro che con più retto giudizio riconobbero e determinarono le opere dell'Azzoguidi. Colui che le conta più grosse è anche qui il Muzzi, il quale dopo avere ricordato l'Ovidio del 1471, aggiunge: « Debbonsi all'Azzoguidi altri rarissimi libri stampati da lui maravigliosamente in foglio ed in quarto, fra' quali è famoso il Tolomeo; e sono celebri il *Decamerone* del Boccaccio, il *Canzoniere* e i *Trionfi* del Petrarca, le Opere di S. Antonino, un Ausonio, le Opere Giuridiche di Andrea Barbazzi, colla data del 1472, i *Consigli* di Giovanni Calderini (1474) e forse altri libri italiani e latini, o dubbi o non cogniti: senza dire delle magnifiche ed ornate edizioni [1] intitolate *Statuta Bononiae;* fra le quali primeggia questa *De Jure reddendo in causis civilibus et campanella pulsanda* » [2].

L'Azzoguidi stampò libri e in latino e in volgare; pubblicò degli opuscoli di pochissima mole come il *Torneamento*, la *Repetitio* di Pietro Ancarano, ed altri invece notevoli per ampiezza, come l'Ovidio e sopratutto lo *Speculum iuditiale* di Guglielmo Durante che è diviso in tre grossi volumi; ebbe pure vario il formato che va dal quarto piccolo

[1] Le edizioni dell'Azzoguidi non hanno alcuna figura od ornamento.

[2] Op. cit., p. 6. Tra i molti strafalcioni qui contenuti, da notarsi la divisione in due diverse della stessa opera, gli Statuti, il sottotitolo dei quali prese per un nuovo libro!

all'in-foglio massimo. Il costume seguito da lui fu di porre la notazione tipografica in fine, non è però rarissimo il caso che egli la ponga in principio o dopo la introduzione dell'opera; spesso in essa manca il nome del tipografo; il nome suo poi è reso in una forma ortografica quasi sempre diversa.

Le sue edizioni mancano sempre della numerazione delle pagine, quasi sempre delle segnature e assai spesso dei richiami; quando esistano questi, sono generalmente verticali, appoggiati al margine interno della pagina. Sufficiente cura egli ebbe perchè le pagine piene avessero tutte il medesimo numero di linee, ma non mancano esempi in contrario. In fondo all'opera, più di rado in principio, trovasi il Registro dei quaderni; raramente manca.

Spesso nella prima pagina la composizione tipografica comincia a metà, evidentemente per lasciare il posto ad ornamenti e miniature, circostanza che si riscontra specialmente nello *Speculum* del Durante; mancano le iniziali dei capoversi, dei paragrafi o dei capitoli, ma è lasciato lo spazio per farvele, senza però che sia indicato con lettere minutissime, come alcuni tipografi usarono, la iniziale che manca; la pagina è sempre ben distribuita e condotta, ora a una, ora a due colonne, con ampii margini.

In tutte le edizioni azzoguidiane noi riscontriamo gli stessi tipi e le stesse qualità di carta. Dei tipi noi conosciamo, per uno strano caso, il fonditore che è un tale Noctua; il suo nome si legge nella carta seconda *recto* del volume primo dello *Speculum* del Durante, in fine al *Registrum* dopo la parola *finis*, con le parole: « Noctua zetò queste littere ». Le nostre più accurate ricerche tuttavia non hanno potuto recare maggiori lumi sopra il fonditore dei caratteri azzoguidiani che molto probabilmente era un forestiero il quale aveva l'officina in Bologna. I caratteri sono romani o rotondi, piuttosto piccoli, uniformi, detti dal Monti, dall'Orlandi e da altri elegantissimi [1].

[1] Il Lozzi nota (artic. cit., p. 83, nota 1) che i caratteri dell'Azzoguidi somigliano molto a quelli dell'editore *Severinus ferrariensis*,

I segni di abbreviazione sono molti e varii, ma non sempre usati nella stessa forma e nella stessa misura: più frequenti e più variamente usati nelle opere latine, specialmente in quelle che contengono commenti, mancano quasi del tutto nelle opere volgari, ad esempio nel *Confessionale* di S. Antonino.

La carta è sempre di buona fattura, elegante, resistente; l'Azzoguidi si dovette servire quasi sempre dallo stesso fornitore poichè le filigrane sono bene spesso le medesime e cioè; la stella a sei raggi inscritta in un cerchio un po' schiacciato, sormontato da una croce con l'asta perpendicolare lunga e con i bracci pomati alle estremità; due frecce decussate che si incrociano ad X; la corona a tre fioroni; la stessa corona con sotto il giglio; il catenaccio inscritto in un cerchio. Non ci venne fatto di incontrare altre filigrane nelle molte edizioni del Nostro.

Ma e del numero delle opere stampate dall'Azzoguidi e di tutte queste particolarità avremo agio di parlare a lungo nella seconda parte di questo lavoro, quando descriveremo partitamente le singole edizioni.

Ora sarebbe a farsi la questione del dove sorgeva la stamperia o meglio l'*officina* di Baldassarre Azzoguidi, come egli stesso la chiama. Nessun documento particolare ci dà luce su ciò, ma siamo tratti a credere che risiedesse nella stessa casa dove Baldassarre abitava; sappiamo infatti che egli possedeva nella parocchia di S. Nicolò degli Albari l'ampia abitazione che aveva ereditato dal padre, già da lunghissimo tempo in dominio della famiglia Azzoguidi. L'ampiezza e l'importanza della casa ci possono essere significate anche dall'influenza ed autorità che aveva la famiglia nella parocchia di S. Nicolò; noi vedemmo che gli Azzoguidi avevano il Patronato di

specialmente nell'ediz. del trattato *De vero et perfecto clerico* di A. Trotti. Cfr. anche C. Lozzi, *Biblioteca istorica*, I, 299, n. 1727. — Noi ricordiamo qui (più tardi ritorneremo sull'argomento) che i detti caratteri si assomigliano moltissimo anche a quelli del tipografo bolognese Ugo Ruggieri.

un altare nella chiesa stessa ([1]), e il Guidicini afferma che « ebbero diritto alla nomina del Parroco », la quale spettava, secondo lui, nel 1408, ai parrocchiani ([2]); l'affermazione non è del tutto vera, perchè in un documento del 24 luglio 1486 tra i Parrocchiani *vocem habentes in parochia predicta* troviamo, oltre alla famiglia Azzoguidi, le famiglie Del Pino, Mazzoli, Grassi o Calcina, Bucchi, Aldrovandini, Aimerici, Bianchetti, Mullitti, Sampieri, Guidoni, Gallina, Dall'Orso e Brigola ([3]).

Altri documenti, tra cui uno del 1375 ([4]), portano il Guidicini a concludere ([5]) che la casa posseduta dagli Azzoguidi è quella posta dirimpetto alla chiesa di S. Nicolò degli Albari in Via Cavaliera al N. 1464 (ora n. 13), dentro la quale si veggono ancora sul confine di settentrione gli avanzi della loro torre di cui rimane ora un troncone alto 8 metri, largo m. 10,40 da un lato e 11,94 dall'altro, i cui muri sono grossi m. 0,87 ([6]).

L'ultimo degli Azzoguidi che abitò questa casa fu Costanza figlia di Melchiorre e nipote del nostro stampatore; dopo di essa passò alla famiglia Benedetti ([7]).

In questa casa esisteva probabilmente l'officina di Baldassarre. È ben vero che gli Azzoguidi possedevano anche « quella torre che maestosa e balda s'aderge nell'angolo delle vie Altabella e Venezia attirando lo sguardo de' viandanti, e meritando essa pure, se non lo chiede, l'epitteto d'Altabella » ([8]); ma, come avvertono gli stessi Guidicini e Gozzadini, gli Azzoguidi non avevano case intorno alla torre,

([1]) App., doc. 9, 23, 24, 25 etc.

([2]) A. Guidicini, *Cose notabili di Bologna*. Bologna 1868. Vol. I, p. 379.

([3]) App., doc. 9.

([4]) Doc. ricordato anche dall'Alberti e dall'Indicatore; con quel documento un Pietro di Benvenuto compera case in confine agli Azzoguidi (Guidicini, I, 384).

([5]) Op. cit., I, 376.

([6]) G. Gozzadini, *Torri Gentilizie*, p. 120.

([7]) Guidicini, op. cit., I, 376.

([8]) Gozzadini, op. cit., p. 118.

(a noi risulta almeno che non ne avevano più nel sec. XV), nè d'altra parte essa era in alcun modo adatta per un'officina tipografica.

Bernardo Monti ha voluto diminuire l'importanza di Baldassarre Azzoguidi come primo stampatore in Bologna, affermando che ebbe un socio nell'impresa, Francesco Dal Pozzo, per il che l'onore e il merito di Baldassarre verrebbe ad essere diviso con l'altro. Ecco quanto egli farraginosamente scrive in proposito: « L'intrinseca amicizia che passava tra Baldassarre Azzoguidi e Francesco Puteolano mi fanno ricercare notizie di quest'ultimo, per potere scoprire con qualche fondamento l'epoca nella quale l'Azzoguidi impresse le Metamorfosi d'Ovidio. L'amicizia che tra il Puteolano e l'Azzoguidi passava è certissima, mentre nell'edizione dell'Opere di Ovidio di questo stampatore del 1471 leggesi: *Hujus* etc. (1). Appoggiato all'amicizia di tanto uomo, intraprese l'Azzoguidi la difficoltosa carriera. Questa le dovette procurare un incaglio e dissesto tanto forte ne'suoi affari, che rimproverando continuamente l'amico (che io stimo fosse nell'azienda interessato) ponesse il Puteolano in tanta angustia, che, se non era, come dice il Sassi etc., l'universale amico de'suoi amici, il dottissimo Giacomo Antiquario che l'avesse assistito, sarebbe dall'afflizione il Puteolano soccombuto.

« Facciamo su di ciò varie riflessioni.

« Il Sassi, parlando dell'Antiquario, ci fa conoscere che essendo costui in Bologna, serviva per segretario delle lettere latine Gio. Batt. Savelli romano Governatore di Bologna a nome del Pontefice Paolo II. L'antiquario passabilmente comodo di casa sua e con la sponda del Governatore che teneramente la amava potette benissimo ripiegare alle afflizioni del Puteolano. Il Savelli portatosi a Roma a cagione della grandezza di Giovanni II Bentivoglio (Masini, Bologna perlustrata, T. II, p. 185), per cui si accorse di non poter più regger la città, richiamò a sè l'Antiquario (Sassi, loc. cit.). Successe tuttociò

(1) Seguono le parole che sopra abbiamo riportate e che perciò qui omettiamo.

(gratis assertur) nel 1470. L'Ovidio non sortì che nel 1471, qualche opera al certo dovette prima sortire ».

Continua sempre il Monti:

« Francesco Puteolano o Dal Pozzo parmigiano era in patria nel 1473 nel qual anno assistette e corresse il rarissimo *Catulli Carmina* et *Statii Silvae,* impressi da Stefano Coralli (Affò, p. 55-56). Se l'edizione di Bologna nel 1473 sussiste, cioè li Commenti nella seconda parte del Rigesto Vecchio, fatica dell'Imolese Alessandro Tartagni, il parmegiano Portilia stampatore poteva averlo eseguito di passaggio in Bologna, mentre in detto anno alli 6 di marzo trovavasi ripatriato e produttore del Commento di Fr. Filelfo ai Trionfi di Fr. Petrarca. Dunque l'edizione di Bologna fu eseguita prima del mese di marzo del detto anno 1473.

« Il concittadino Fr. Dal Pozzo ritrovasi in detto anno ripatriato (veggasi qui sopra) dunque avrebbe mai assistito li Comenti del Petrarca in Parma? Ma l'edizione di Bologna fu compita *VII Calendas Jannuarias;* avrebbe forse assistita anche questa? Tanto più che nella fine dell'edizione bolognese ritrovasi una lettera del Puteolano ad Achille Tuvato (Audiffredi, p. 21-22).

« Dunque nel principio del 1473 era il Puteolano in Bologna e nel mese di ottobre certamente in Roma, di dove, come abbiamo detto, sortì il Catullo *Carmina*, il Stazio *Silvae* da lui emendato [1].

« Notisi il Puteolano fare il primo alzar i torcoli in Bologna dell'Azzoguidi, succeduto dei dispiaceri assistere il Portilia nella sua edizione di Bologna, e trasferitosi dopo quella con lui in Parma, farlo il padre della tipografia parmeggiana assistito da lui e dal suo discepolo Filippo Beroaldi, portatosi in tal epoca in Parma a professare umane lettere (Affò, p. 27) » [2].

[1] Il Puteolano era in Milano nel 1482 (Sassi, p. 483).

[2] Bibl. Com. di Bologna, busta contenente vari scritti di Bernardo Monti sopra la tipografia; fog. volante. In modo non molto diverso si esprime il Monti nell'Op. Ms. citata, p. 61 sg. — L'Antiquario

Le affermazioni di Bernardo Monti, per ciò che riguarda la comunione di interessi e quindi la società tipografica tra Francesco Dal Pozzo e Baldassarre, non hanno, secondo noi, alcun giusto fondamento. Il Monti ha due uniche basi: la notazione finale dell'edizione dell'Ovidio del 1471, in cui è detto che Francesco Dal Pozzo avea curata la edizione e forse corrette le bozze ed è accennata ancora l'amicizia (*coniunctissimus*) tra i due; il fatto che l'Antiquario ebbe a sovvenire di denari il Puteolano, il quale si trovava in strettezze. Per ciò che si riferisce alla prima parte, notiamo che solo nell'edizione ovidiana del 1471 è ricordato il Pozzo quale curatore delle stampe, e non mai in alcun'altra dell'Azzoguidi e inoltre che le parole della notazione tipografica non ci autorizzano affatto alle conclusioni del Monti, e non differiscono per nulla dalle altre consimili, con le quali appunto si volle indicare la cura posta dal correttore di tipografia (1). Nel caso nostro, trattandosi di un testo classico, ed essendo il Dal Pozzo un discreto letterato, potè esso contribuire alla scelta e al ripulimento della redazione del testo; opera ad ogni modo tutta diversa da quella che il Monti vuole attribuire al Puteolano (2). Per la seconda parte osserviamo che se la faccenda dell'edizione d'Ovidio era andata male, sì da ridurre un socio, il Puteolano, alla miseria, ugual sorte (o almeno una forte scossa) aveva dovuto naturalmente toccare anche all'altro socio, all'Azzoguidi; e noi sappiamo che ciò non fu, nessun istrumento infatti ci porta vendite di terreno o di case o mutui di denaro, ai quali certamente Baldassarre

avrebbe secondo il Sassi (p. LXXXIII) somministrati sussidi pecuniari anche al Filelfo — Tutto il racconto del Monti è confuso, spezzato, disorganizzato.

(1) Cfr. ad es. la notazione tipografica finale del *Repertorium iuris* di Bologna più volte citato.

(2) Dobbiamo ricordare che Baldassarre Azzoguidi aveva un fratello, il Dott. Pietro, professore dell'Università, autore, come dicemmo, di una vita di S. Caterina di Bologna in versi, il quale poteva quindi molto facilmente aiutarlo nella scelta e nella correzione dei testi.

sarebbe stato costretto per la mal riuscita impresa, intorno al 1471 e 1472.

Dobbiamo poi notare, a maggiore conferma: 1.° che dopo 9 anni, nel 1480, l'Azzoguidi sentì il bisogno di fare una seconda edizione dell'Ovidio, segno evidente che la prima era stata esaurita; 2.° che non abbandonò l'arte dello stampare subito dopo l'edizione ovidiana, cosa che avrebbe fatto se già in quella avesse incontrato il disastro, ma continuò invece per un decennio ancora; 3.° che le maggiori vendite di terreno fatte dall'Azzoguidi si trovano negli ultimi anni della sua vita (1), quando cioè da un decennio non stampava più (2); 4.° che infine, senza fare alcuna eredità, egli lasciava nel suo testamento ai figliuoli una notevole sostanza. Concludendo, ci pare di poter affermare che non solamente l'Azzoguidi assunse da solo, primo in Bologna, l'impresa tipografica, bensì ancora che tale opera dovette recargli piuttosto lucro che danno.

Ma deve ritenersi propriamente stampatore Baldassarre Azzoguidi o non fu invece, come alcuni credono, colui che semplicemente fornì i capitali per l'impresa e lasciò la briga e la direzione ad altri i quali veramente esercitavano il mestiere? In quest'ultimo caso, non essendosi l'Azzoguidi intricato per nulla nell'andamento della tipografia, l'interesse suo sarebbe di molto diminuito. Ciò che potrebbe fare una certa impressione è il fatto che in nessuno dei rogiti i quali abbiamo riportati in appendice, e neanche in quelli rogati proprio nel decennio dell'attività tipografica, Baldassarre non è ricordato quale *stampator* o *impressor*. L'obbiezione si può ribattere, secondo noi, assai facilmente: l'Azzoguidi apparteneva ad una delle famiglie più illustri della parocchia e assai stimate nella città, era capo di casa, era ricco sufficientemente, possedendo larga estensione di beni, aveva case e patronati su chiese, perciò non conveniva a lui l'epitteto di

(1) App., doc. 8, 15, 16, 17, 23 etc.

(2) Ricordiamo che in quel tempo l'Azzoguidi fece anche degli acquisti, vedi ad es. app. doc. 13.

stampator, quando per tutta ragione egli ne meritava altri più onorevoli ed elevati; il notaio non gliel'avrebbe mai dato perchè era un abbassarlo; *stàmpatores* o *impressores* sono detti in molti documenti d'archivio (1) del tempo quelli che lo facevano di professione, o meglio, che non avevano altra via di sostentamento se non l'esercizio di quell'arte; ma per Baldassarre Azzoguidi la cosa cambiava: egli, attratto dalla mirabile invenzione, la curò e la introdusse più come un artista o un mecenate, che uno il quale volesse far su di essa la piattaforma della sua fortuna o peggio ritrarne il sostentamento giornaliero; non dobbiamo dimenticare che l'Azzoguidi viveva di rendita.

È nostro avviso che l'Azzoguidi prendesse parte attiva alla tipografia sua, se non componendo materialmente, dirigendo ad ogni modo tutta l'azienda e dando l'indirizzo e le norme esteriori e direi quasi individue e tutte particolari dell'officina che lo rese celebre.

Resta a fare un'ultima domanda, quale fosse la ragione che determinò l'Azzoguidi ad abbandonare la tipografia, mentre avrebbe potuto continuarla per altri vent'anni ancora, fino alla morte. Ma a noi sembra che possano essere state molte le cagioni: innanzi tutto il fatto che non era costretto dal bisogno al lavoro o all'esercizio di quella professione, come sopra notammo, che perciò poteva abbandonarla quando se ne fosse stancato o quando non ci vedeva più il tornaconto; inoltre dobbiam ricordare che ben presto il suo esempio fu seguito da altri, e mentre nel 1470 era solo, nel 1472 e 1473 parecchi altri stampatori vennero in Bologna, quali il Portilia, Donnino Bertocchi, Ugo Ruggieri, il Lapi (2). Più tardi la schiera si accrebbe ancora, nel 1477 viene Enrico di Colonia, nel 1478 Giovanni dell'Annunziata, nel 1481 Leonardo de Allamania, tutti valenti e operosi stampatori (3), che disponendo forse di maggior materiale tipografico e di mag-

(1) Cfr. Orioli, app. dei documenti, specialmente i documenti 9-14.
(2) Cfr. L. Frati e Orioli, Op. cit., loc. cit.
(3) Orioli, Op. cit., doc. 9-10-11.

giore esperienza, poterono fare una facile concorrenza all'Azzoguidi; il quale o perchè credesse troppo abbassata o resa troppo comune l'arte sua, o perchè non vi ricavasse più il vantaggio di prima, l'abbandonò. Molto probabilmente dovette influire in questa determinazione la morte del fratello Pietro avvenuta nel 1478, che l'aiutava col consiglio e colla dottrina sua nella scelta delle opere, nella disposizione e correzione loro.

Queste le nostre modeste conclusioni intorno alla simpatica e interessante figura di Baldassarre Azzoguidi il quale primo intuì l'importanza della nuova arte meravigliosa e volle che Bologna avesse, delle prime fra le città d'Italia, quel soffio potente di modernità.

A. Sorbelli.

II.

EDIZIONI AZZOGUIDIANE [1]

I.

OVIDII, *Opera omnia*. Bologna, 1471. *Editio princeps*.

C. 1 r.: ( ) Ranciscus Puteolanus parmensis Francisco gon zage Cardinali Manthuano suo Sal. Pl. d. | Poemata Publii Ouidii nasonis nuper a me recogni ta impressaque sub tuo nomine edere constitui *etc.* (*La lett. finisce a c. 2 r.*; *segue la vita di Ovidio che finisce a c. 3 v.*).

C. 3 v.: Huius opera omnia medea excepta & triumpho Cesaris: et libello illo pontica lingua composito: que incuria temporum perierunt: Balthesar Azoguidus Ciuis Bononiensis honestissimo loco natus primus in sua ciuitate artis impressorie inuentor & summa necessitudine mihi coniunctissimus ad utilitatem humani generis impressit: MCCCCLXXI.

C. 4 r.: Tabula earum rerum que sunt in hoc volumine Epistola francisci puteolani ad reuerendissimum cardinalem franciscum gonzagam manthuanum. Poemata Eiusdem uita. P. O. Nasonis. P. Ouidius P. O. Nasonis epistolarum liber. Hanc tua. Sapphos eiusdem. Num quid. P. O. Nasonis amorum libri tres. Qui modo. P. O. Nasonis ad iuuentutem rhomanam de arte amandi libri tres. Si quis. Eiusdem de remedio amoris liber. Legerat. P. O. Nasonis metamorphoseos libri XV.

[1] Segniamo con asterisco le edizioni dubbie e con una croce quelle falsamente attribuite o non esistenti.

In nona Eiusdem inuectiua in ibin. Te*m*pus. P. O. Nasonis ad germanicum cesarem fastorum libri sex Tempora. Eiusdem de tristibus libri quinq*ue*. Parue. Eiusdem de ponto libri quatuor. Naso De pulice. Parue pulex. De philomena. Dulcis. P. O. Nasonis de medicamine faciei. Discite. Carmen de nuce Nux.

C. 5 r.: ( ) ANC TUA PENELOPE | *etc.*

In fine: P. ouidii Nasonis de nuce libellus explicit.

In-folio, caratt. rot., senza segnat. rich. e numeraz., ll. 39 per pagina piena.

Trassi questa descrizione dall' HAIN (*Repert.*, III, n. 12136), che, credo, vide l' opera; ne dette anche estesa notizia il MAITTAIRE (*Ann.*, seconda ediz., vol. I, p. 307) il quale dichiarò di aver veduto l' opera nella Bibl. del Pembrock. La vera descrizione dell' opera può trovarsi, secondochè nota il *Supplement to Hain 's Rep. Bibl.* (London, 1895, vol. I, 360, al n.) nella *Bibliotheca Lindesiana, Hand-List of Greek and Latin Writers*, p. 46; ma per quante ricerche facessi non la potei rinvenire. Simile in tutto alla descrizione dell' Hain è quella offerta dal SANTANDER (*Dict. bibl.*, III, 319-21).

Il BRUNET (*Manuel*, IV, 265) vide un esemplare dell' opera nella *Bibliothèque Nationale* di Parigi e ne elenca così il contenuto: Le *Metamorfosi* che cominciano coi sei versi *Orba parente suo* etc. 156 cc., il *verso* dell' ultima è bianco; l' *Ibis*, 9 cc., finisce al *recto;* i *Fasti* 64 cc. finienti con le parole LAUS DEO; i *Tristi, de Ponto, de Pulice, de Philomena, de medicamine faciei, de Nuce*, 94 cc.; *De arte amandi* e *De remedio amoris*, 41 cc.; *Amores*, 32 cc. Mancano le *Heroides* e l' *Epistola Sapphonis* che comprendono cc. 48 nell' ediz. del 1480. E questo è l' ordine delle varie parti secondo l' Hartshorne (in GRAESSE, V, 66): 1.° *Epistolae* a c. 5 r., 49 cc.; *Sappho*, 3 cc.; 2.° *Amorum libri III*, cc. 34; 3.° *de arte amandi et de remedio amoris*, cc. 42; 4.° *Metamorphoseos libri XV*, cc. 155; 5.° *Inuectiua in Ibin*, 9 cc.; 6.° *Fastorum libri VI*, cc. 64: ((T)EMPORA CVM causis); 7.° *Tristia*; 8.° *De Ponto*; 9.° *De Pulice*; 10.° *Philomela*; 11.° *De medicamine faciei;* 12.° *De Nuce*, in tutto cc. 94. L' Hartshorne indica anche la *Consolatio ad Liviam* (6 cc.) non ricordata nella tavola. — Dal Maittaire trascrive, senza nulla aggiungere, l' AUDIFFREDI (*Edit. ital.*, p. 14). Egli ebbe la fortuna di

rinvenire presso il can. Devoti alcuni frammenti di questa ediz. contenenti i *Fasti*, *De Arte amandi*, *De remedio Amoris* e *in Ibin* (op. cit., p. 406). L'ORLANDI (*Orig.*, 110) non solo non vide l'opera, ma notò erroneamente che l'ediz. conteneva solamente le Metamorfosi, errore già rilevato dall'AUDIFFREDI (op. cit., p. 14); e nulla aggiunsero, sotto il riguardo della descrizione, al Maittaire e al SANTANDER (*Dictionn.* cit., loc. cit.) che la chiama la prima opera stampata in Bologna, il PANZER (*Ann. typ.*, I, 206) e gli altri. Cfr. inoltre: MARCH., *Hist. de l'imprim.*, p. 60; MERCIER, *Suppl.* p. 49; DE BURE, *Bibl. Inst.*, n. 2745; TIRABOSCHI, *St. della Lett. it.*, vol. VI, p. I, p. 439.

La questione intorno a quale delle due edizioni, la presente o la romana dell'anno stesso pei tipi Sweynheym e Pannartz, debba ritenersi prima, fu molto discussa, sopratutto perchè l'AUDIFFREDI sostenne esser prima la romana (*Ed. it*, p. 14 e *Cat. rom. ed.*, p. 77 sgg.). Prima di lui il MAITTAIRE aveva giustamente scritto (*Ann.*, I, 307): « Observandum est tunc primum Ovidium prodiisse integrum. Nam ovidianorum operum, quae hoc anno ex Conradi Sweynheym et Arnoldi Pannartz officina emissa sunt, partes solum duae, scilicet Metamorphoses et Elegiae (uti ex Aleriensis epistola his praemissa et Catalogo ad Bibl. Nic. Lyr. an. 1473 adiecto constat) lucem aspexerunt ». L'Audiffredi non volle cedere a questi argomenti decisivi, e quantunque egli stesso dovesse confessare che il secondo volume della romana non poteva essere anteriore al 20 marzo 1472 (*Cat. rom. ed.*, p. 79), affermò che il primo volume almeno era uscito avanti ogni altro in Roma; ma bisogna evidentemente guardare all'opera compiuta. L'opinione dell'Audiffredi è pure quella dell'ARVOOD (*Bibl. Portat.*, II, 135) il quale aggiunge che è « edizione di estrema rarità e molto più preziosa della precedente »; ma quasi tutti i bibliografi di valore ritengono anteriore la bolognese, quali il PANZER (loc. cit.), il SANTANDER (loc. cit.), l'HAIN (*Rep.*, III, n. 12136), il BRUNET (loc. cit.), il GRAESSE (*Trésor*, V, 66-67) ecc.; a questi si unisce il MONTI « toto corde » (*Tip. bol.*, I, 72, ove è cit. anche *Pauli II veneti pont. max. vita*, Roma 1740, p. 198).

Di Francesco dal Pozzo, della parte che egli ha avuto nella edizione dell'Ovidio e delle relazioni che erano tra lui e l'Azzoguidi parlammo sopra (v. p. 283; e v. anche MONTI, *Tip. bol.*, I, 72 sgg.).

Rarissima è questa edizione: secondo il GRAESSE (loc. cit.) non

se ne conoscono che sei o sette esemplari: 1.° *Bibl. nation.* di Parigi, il più compiuto, già visto dal Brunet, mancante di sole due carte; 2.° Biblioteca del re Giorgio III d'Inghilterra, al Museo Britannico; 3.° Biblioteca di Lord Spencer (Cfr. DIBDIN, *Bibliom.*, II, 191-95); 4.° Bibl. del conte Pembrock (cfr. MAITTAIRE, loc. cit.); 5.° presso il canonico Devoti a Roma (cfr. AUDIFFREDI, *Ed. it.*, 405), ma sono pochi frammenti; 6.° nella *King's Library* di Cambridge (cfr. HARTSHORNE, *Book-Rar.*, p. 187; che sia quella che era presso il Pembrock?); 7.° Biblioteca imperiale di Vienna, la sola parte dei *Fasti*. Il BRUNET (loc. cit.) mette in dubbio l'esemplare che il DIBDIN (op. cit., 425) poneva come esistente nella Biblioteca capitolare di Padova. Una copia non conosciuta dal Brunet è quella che si conserva (me ne dà notizia mia sorella Rita) nella biblioteca Laurenziana di Firenze segnata 595. 96. A. 3; è divisa in due volumi; manca *Epistola Sapphos*.

II.

FRANCESCO FIORENTINO CIECO, *Giostra fatta in Bologna nel 1470.* [Bologna, 1471]. *Editio princeps.*

C. 1 r.:

( ) ER quello excelso e glorioso fructo |
Che nel tuo uentre gloriosa e pia |
Volse incarnare per cotal constructo |
E cauar *etc.*

C. 1 r., l. 9 (seconda ottava, comincia):

Che presti gratia almio debile ingegno | *etc.*

C. 60 v., l. 15:

Fa guizzi la furia di Cariddi |
Non so sio posso dir quel chio non uiddi | .

C. 68 v., l. 5:

Che non posso ueder i casi auersi |
Cum la mia luce quando leua il sole |
Perho pregho ciascun che dice in rima |
Perdoni a me se ben cum la mia lima |

Non lho puli come bisogneria |
Io me chiamo francesco pouerello |
Cieco nel mondo cum gram ricadia |
Nacqui in firenze: hor riposo a quello |
A cento: sotto la gram signoria |
De bolognesi quel nobil castello |
Per fama: per gloria: e per honore |
Ho facto questa istoria *per* suo amore |

Del glorioso buon messer giouanni |
E dio lo mantenga sempre mai |
In triompho e gloria: e senza affanni |
E liberato sia da tutti guai |
Chel glie ristorator di tutti i danni |
Del popul suo e citadini assai |
Come somma colonna di uirtue |
Al uostro honor no*n* uoglio ca*n*tar piue. |

(*Così finisce il libretto*).

In-4, mm. 127 × 75 (1), cc. 68 n. n., caratt. rotondo, senza rich. e segnat., senza indicaz. di nota tipografica alcuna; pag. a una colonna, ll. 24 (ossia tre ottave) per ogni pag., fatta eccezione delle cc. 66 r., 66 v., 67 r., 67 v. che hanno due linee di più (ossia due versi e uno interspazio), aggiunte in basso; le ottave restano perciò spezzate così: c. 66 r. tre ottave + 2 versi, c. 66 v. 6 versi + due ottave intere + 4 versi, c. 67 r. 4 versi + due ottave intere + 6 versi, c. 67 v. 2 versi + tre ottave; in tal modo queste quattro pag. vengono a contenere tredici ottave in luogo di dodici, aggiungendo ciascuna due versi. I quaderni sotto nove, dei quali i primi otto quaterni, l'ultimo duerno. Tutte le pagine sono piene. Caratt. nitido assai, con pochissime abbreviature; qualche errore di stampa, così nel verso 2.° della c. 68 v. leggesi *peruesi* | in luogo di *peruersi*, e nella c. 1 v., all'ottava sesta, il quarto verso, in luogo di cominciare al filo degli altri, comincia più in fuori, come tutti i versi iniziali d'ottava; ma questa potè anche essere una necessità tipografica perchè il verso è lungo e oltrepassava forse la giustezza della

(1) La prima misura si riferisce all'ampiezza della composizione a stampa.

pagina. Non c'è frontispizio o titolo alcuno. Filigrana, la stella a sei raggi inscritta nel cerchio sormontato da croce a lunga asta verticale con le estremità pomate.

Potei vedere l'esemplare posseduto dal cav. D.r Giovanni Spagnoli (che voglio ringraziare della squisita gentilezza usatami): è ben conservato, compiuto, legatura non antica in pelle e cartone, filettata d'oro nel dorso, sul quale si legge: GIOSTRA | FATTA | IN | BOLOGNA | DEL | 1470. La prima carta ha scritto in alto (sec. XVI): « Giostra fata in Bologna il giorno di S. Petronio 1470 essendo presente (?) M. Giovanni II Bentivoglio »; in basso sono alcuue impressioni in nero del timbro della famiglia Montalbani; nel margine destro si legge: « Compositione d'un cieco Fiorentino che habitava nel castello di cento » (sec. XVI) d'inchiostro rossiccio; sempre nella stessa facciata la lett. iniziale è in inchiostro rosso. Contiene, a cominciare dalla c. 23, parecchie annot. nei margini di mano del sec. XV (inchiostro nero): sono i nomi, in latino, ricordati nel testo a lato; spesso rincontrasi il nome di Giovanni Bentivoglio. Il libretto, com'è, misura mm. 150 × 210.

Non avendo nella stampa, il poemetto, alcun titolo, molti e varii furono quelli attribuitigli dai vari bibliografi. L'ORLANDI che fu il primo a parlarne, lo ricorda così: *Poverello. Descrizione in ottava rima, in stanze 204 del Magno Torneamento di M. Gio. Bentivoglio, fatto l'anno 1470, di Francesco Poverello Fiorentino.* (*Orig.*, Indice); il GIORGI (*Catal. Capponi*, Roma 1747) lo intitola: *Cieco Francesco* (*Fiorentino*). *Torneamento fatto in Bologna per ordine di Giovanni (II) Bentivoglio l'an. 1470;* e l'AUDIFFREDI (*Ed. it.*, 414): *Descrizione de Magno Torniamento di M. Gio. Bentivoglio.* — Da notarsi poi che tutti i bibliografi dànno al poemetto 204 ottave in luogo di 205 come sono di fatto.

Fu ricordata questa ediz. dal LAIRE (*Ind.*, I, p. 91, n. 26), poi dal DENIS (*Suppl. ad ann. Maitt.*, p. 541) che riporta i tre versi coi quali l'autore si nomina, e più ampiamente dal *Catalogo Capponi* (p. 120). Il Denis dà il titolo che si legge ms. nell'esemplare dello Spagnoli di Bologna. Il MONTI pure ricorda l'ediz. (*Tip. Bol.*, IV, Append.); ma più a lungo si ferma su di essa il PANZER (*Ann.*, I, 241) che dà il primo e l'ultimo verso e l'ottava nella quale l'autore parla di sè. L'HAIN (*Rep.*, II, n. 5360) non fa che trascrivere dal Panzer. Nulla di nuovo aggiungono il BRUNET (*Manuel*, II, 67) e il GRAESSE (*Trésor*, II, 187), se non forse la notizia che una copia fu venduta per 18 franchi (Brienne-Laire)!

Dei due esemplari che si conoscono (il bolognese e il vaticano, dell'altro venduto per 18 fr. non si ha notizia), quello che pervenne alla Bibl. Vaticana (n. 744) legatole dal march. Alessandro Capponi, insieme alla Libreria sua, fu esaminato da GAETANO GIORDANI il quale ne parlò in una nota bibliografica alle *Ricordanze di Lodovico Dolfi* (in *Almanacco statistico bolognese*; a. 1836; p. 99 sgg.); in essa egli si ferma a lungo a esporre il contenuto dell'opuscolo. « Comincia colla dedica dell'autore alla Madonna Madre di N. S. Gesù Cristo: indi vengono le lodi di Giovanni II Bentivoglio che per la celebrazione della festa di S. Petronio Vescovo e Protettore della Città con molta magnificenza ordinò il Torneo; e descrive lo steccato e la Piazza, ove si fece nel dì 4 ottobre di quell'anno: nomina le varie città dalle quali venne concorso di gente; racconta che dopo la messa cantata, e dopo la benedizione del Sacramento il popolo accorse al curioso spettacolo; loda ancora il magnifico Giovanni, e si rallegra con Bologna ch'abbia sì degno figliolo. Chiede assistenza a Dio ed al Santo per cantare degnamente quel Torneo, indica che il suddetto Giovanni scelse per una parte 60 cavalieri, ed altrettanti ammise fossero scelti da Antonio Trotti di Alessandria Capitano de' Bolognesi per l'altra parte; accenna i vari modi dell'armarsi de' cavalieri; le bellezze e gli ornamenti delle dame, le quali paragona alle più belle celebrate nell'antichità. Narra l'ordine della festa, i diversi fregi, gli arnesi militari, e le insegne de' militari. Nota che alla guardia dello steccato era un figliuolo di Raffaello Fantuzzi, nomina tutti i cavalieri convenuti a giostrare, mostra la schiera e l'ingresso loro che erano divisi in parte rossa e bianca, e dà i nomi della maggiore parte de' giostratori ed i loro capi e sono: Cristofaro Guasco Alessandrino condottiere della prima squadra de' rossi forestieri, Giuliano Taverna condottiere della seconda; Baldassarre Trotti Alessandrino, condottiere della terza; ed il conte Tommaso da Carpegna, condottiere della quarta. Il primo che comparve in giostra fu uno della famiglia de' Rossi, Parmigiano, cioè Iacopo de' Rossi condottiere della 5.ª quadra. Antonio Trotti già nominato e capitano de' Bolognesi, era condottiere della sesta. Della prima squadra de' Bianchi bolognesi era condottiere Teseo di Galeazzo Marescotti, Giangiorgio di Pavia condottiere della seconda, il quale aveva per compagno Alessandro Bargellino. Antonio de' Santi Bentivoglio fu condottiere della terza e suo compagno Iacopo Rossi detto Palamino bolognese. Lodovico di Gio. Francesco Poeti bolognese fu condottiere della quarta, e suo compagno Ercole conte fi-

gliuolo di Lodovico Bentivogli, e in questa schiera eravi ancora il conte Ugo di Somaia genero di Lodovico Poeti. La quinta squadra si guidava da Giulio, e Carlo di Virgilio Malvezzi. Il primo de' giostratori fu Giulio, il secondo Carlo di Virgilio Malvezzi ora detti. Giovanni Bentivogli era il condottiero della sesta, e suo compagno Girolamo Griffoni; descrivesi poi la zuffa, e il valore de' giostranti e primi furono i due fratelli Malvezzi con Giacomo Rossi Parmigiano. Furono in gran pericolo Lodovico dalle Palle, e Girolamo Zancaro. Mostra la parlata che disse il Bentivoglio ai valorosi per sostenere vigorosamente l'assalto, e l'orazione ch'egli indirizzò a Dio avanti al combattimento. Tra i cavalieri ricorda gli assalitori, ed i sostenitori; quali fossero i vincitori, e quali i vinti. Rappresenta come il popolo fosse ansioso della fine di sì lunga giostra, come stasse in dubbio della parte che riportava vittoria. Nota in fine come Alessandro de' Bargellini fu aiutato da Egano Lambertini, il quale volorosamente levò lo stendardo alla parte rossa rimanendo così vincitrice la parte Bentivolesca: laonde i battaglieri e gli spettatori gridarono e replicarono pieni di gioia ed allegrezza: Viva la sega, e così ebbe fine tanta festa e trionfo ». Nella Biblioteca Universitaria di Bologna esiste il manoscritto di questo poema (App. ms., 876) e poichè nella prima facciata è rappresentato lo stemma dei Bentivogli, GIOVANNI GOZZADINI (*Memoria per la vita di Giovanni II*, pag. 17) credette che fosse appartenuto a Giovanni II stesso, seguito dal BERTOLONI (*Sopra una rara edizione bolognese* in *Eccitamento*, Bol. 1858, anno I, p. 685 sgg.).

Il Torneamento del 1470 fu descritto anche da Giovanni Sabadino degli Arienti, secondochè ci narrano GIAMBATTISTA NEGRI il quale riferisce nella sua cronaca (Bibl. Univ., ms., ad a.) che ne conservava nel suo studio una copia, e dal FANTUZZI (*Scritt. bol.*, I, 283). Delle descrizioni suaccennate si valsero poi il GHIRARDACCI nel tomo 3.° della *Historia di Bologna*, il BORSELLI negli *Annales Bononienses*, Monsignor GIORGI nel *Catalogo della libreria Capponi* e GIOVANNI GOZZADINI predetto.

Poco si sa dell'autore. L'OSMONT (*Diction. histor. crit. des livres rares*, I, 195-96) attribuì il poema di Francesco di Firenze a Francesco Cieco di Ferrara autore del *Mambriano*, evidentemente errando. Giovanni Filoteo ACHILLINI (*Viridario*, p. CLXXXVI) ha questi due versi, a proposito di un Aldrovandi:

L'Aldrovandi è nel numer de' Patricii,
E pur compose il magno Torneamento;

dai quali il FANTUZZI (op. cit., I, 164) trasse che l'autore del poema sopra la giostra del 1470 fosse Giovanni Francesco Aldrovandi. Ma il QUADRIO (*Storia e ragione* ecc., IV, 149) obbiettò che l'Aldrovandi era ancora in tenera età intorno al 1470; inoltre esso, appartenendo ad una famiglia patrizia, educato nelle lettere, distinto oratore, avendo famigliarità coi migliori letterati, non poteva certo dare un parto così rozzo e primitivo. Molto probabilmente l'Aldrovandi descrisse il Torneamento del 1490, ridordato dal GHIRARDACCI (op. cit., III, 294) e dal GOZZADINI (op. cit., pp. 89 e 90).

III.

Sala di Malagigi. [Bologna, 1471]. *Editio princeps.*

Com. il primo verso:

Splendor superno di somo fatore | *etc.*

Fin. il poemetto:

Cossi e compiuta questa lizadra storia |
Di mal ui guardi lalto re di gloria. |

In-4.°, carattere rotondo, senza segnat., rich. e numeraz.

Il primo a darci notizia di questa ediz. del romanzo in ottava rima *Sala di Malagigi* fu il *Catalogo Capponi* (di Dom. GIORGI o Aless. BERTI; 1747, p. 336) il quale diede del poemetto l'inizio e la fine nella forma sopra posta, copiata poi più tardi da tutti gli altri bibliografi. Il *Catalogo* annota: « Dalla forma del carattere tondo antichissimo si comprende, che questa edizione sia fatta poco dopo l'anno 1470, e sta immediatamente dopo il poemetto della descrizione della giostra fatta in Bologna l'an. 1470, composta da *Francesco Cieco Fiorentino*; e il carattere è il medesimo tanto nell'uno, che nell'altro componimento ». Il QUADRIO (*Storia e Ragione* ecc., VI, 567) riportando questa edizione, aggiunge: « È opera antica, ed è per avventura di Francesco Cieco Fiorentino ». Dal *Catal. Capponi* tolsero poi il DENIS (*Suppl.*, p. 655), il PANZER (*Ann.*, I, 241) che l'attribuisce all'Azzoguidi, l'HAIN (*Rep.*, IV, n. 14128) che è della stessa opinione, il MELZI (*Bibl. dei Rom. e poemi cav.*, p. 50) che ricorda anche un'altra ediz. bol. senza

a., ma di Platone de' Benedetti, il GRAESSE (*Trésor*, VI, 229) e il BRUNET (*Manuel*, V, 66) i quali la dicono rarissima e l'attribuiscono all'Azzoguidi, in data del 1471 ecc.

IV.

* CAPRANICA CARD. D., *Dell' arte di ben morire.* [Bologna, 1471?]. *Editio princeps.*

C. 1 bianca.

C. 2 r.: INcipit libellus ualde utilis de arte bene moriendi. || ( ) ONCIO Sia cosa: chel transito della miseria | dello presente exilio per la imperitia et ignorantia *etc. Segue la distribuzione della materia in sei parti.*

C. 7 v., la pag. non è piena.

C. 8 r.: Sexta temptatione. Ma uedendo el diauolo che non | puo hauer *etc.; fin.*: Deo gratias amen.

C. 8 v. Contiene solo ciò che segue e così disposto:

Dele interrogationi che si debbono fa
re a quelli che muoreno mentre
che hanno luso della ragio
ne et della loquela: &
faccinsi nel modo
infrascripto
lintero
gatio
n
i

C. 9 r.: ( ) Ratello hai tu pentimento di non esser uissuto come doueui? Si. Fratello hai tu *etc.*

C. 13 r., l. 26: sieno dapoi lecte & recitate sopra lo infermo le | infrascripte orationi da qualche persona deuota: | (*c. 13 v.*) o secolare o religiosa che se sia et in buona uoce. oratio || Benignissimo Yeshu *etc. Seguono parecchie orazioni.*

C. 15 r., l. 9: Oratio ad xpm || ( ) Ignor benignissimo *etc.*

C 15 r., l. 19: Alia oratio deuota. ( ) Ignor benignissimo *etc.*

Fin. c. 15 r., ll. 27-28: el quale uiui & regni | col padre & cu*m* lo spirito s*ancto* i*n* secula seculoru*m* amen. ||

C. 15 v. bianca.

C. 16 bianca.

In-4.°, mm. 132 × 98 (altez. media), cc. 16 n. n., caratt. rotondo, senza rich. nè segnat., pag. a una colonna, ll. 27-28, a seconda dei casi, per pagina piena; quattro quaderni tutti duerni. Carattere non troppo nitido, inchiostro poco nero, poche abbreviazioni. Filigrana, la stella a sei raggi inscritta in un cerchio sormontato da croce con estremità pomate.

Di questa ediz. non hanno il menomo accenno nè l'Audiffredi nè il Panzer, nè l'Amati, nè l'Hain, nè il Brunet, nè il Graesse, nè altri; i bibliografi citano, tra le datate, prima quella di Ripoli 1477, tra le senza date due credute fiorentine e attribuite una al Miscomini (31 cc.), l'altra riportata all'a. 1490. Perciò è quasi certo che questa è l'*editio princeps*. Nessuna delle ediz. ricordate dai bibliografi ha 16 cc. come la presente.

L'esempl. posseduto dalla Bibl. Comunale di Bologna [17. N. VII. 22], leg. recentemente, è assai ben conservato, manca dell'ultima carta, misura mm. 137 × 197. Le iniziali sono finemente ornate a colori rosso e azzurro, piccole; la prima (c. 2 r.) è anche più adorna. La c. 1 r. ha scritto in alto (sec. XVI principio) « Arte di ben morire ». A. c. 2 r., nel margine inferiore, vedesi uno stemma in campo rosso con diagon. azzurra. Fu acquistato nel 1887 dal libraio Ramazzotti per L. 130.

Illustrò recentemente l'esemplare pervenuto alla Bibl. Com. il ch. C. Lozzi (« *Dell'arte di ben morire* » *primo libretto sin qui sconosciuto impresso senza data dall'Azzoguidi in Bologna* ecc. in *Bibliofilo*, a. VIII, n. 6, pp. 81-84) il quale affermò essere l'*Arte* il primo libro stampato dall'Azzoguidi; di questa opinione trattammo più su, non accettandola in tutto (v. p. 276). Certamente il libretto ha evidenti caratteri di antichità, ma come potremo porlo primo se l'Azzoguidi stesso viene ad affermare che il primo libro edito è l'Ovidio? Le ragioni che il Lozzi oppone a questa osservazione mi sembrano troppo deboli e speciose. Più giusta mi pare la conclusione che il libro debba attribuirsi all'Azzoguidi: i tipi, la filigrana,

il costume di composizione confortano grandemente in ciò, quantunque non uguale mi paia l'inchiostro, qui più sbiadito. L'edizione è senza dubbio del massimo interesse.

V.

NICOLAI PEROTTI Iacobo Schioppo Veron., *Liber de metris et epistola de generibus metrorum, quibus Horatius Flaccus et Severinus Boetius usi sunt.* Bologna, 1471.

C. 1 r. bianca.

C. 1 v.: Tabula omnium rubricarum que sunt in hoc volumine & primo epistole. Nicolaus perottus Jacobo schioppo veronensi Sal. Pl. D. Nicolai perotti liber de metris feliciter incipit.... Nicolai perotti epistola de generibus metro*rum* quibus Horatius flaccus & Severinus Boetius usi sunt: ad Helium perottum fratrem incipit foeliciter *etc. Segue la Tavola; in fondo la pag. si legge*: BONONIAE FACTUM.

C. 2 r.: ( ) IHIL a te iocundius nobis pro | *etc.*

C. 36 v. La conclusione, compresa in otto linee, comincia: ( ) ec sunt mi frater: que de Horatii flacci ac seuerini Boetii metris ad te scripsi *etc.*

LAVS DEO

MCCCCLXXI

In-4, cc. 36 n. n., caratt. rotondo, senza rich. nè segnat., pag. a una col., ll. 26 per pagina piena.

Il BRUNET (*Manuel*, IV, 505) che vide certamente l'ediz., e dal quale abbiamo preso alcuni elementi per la nostra descrizione, scrive di essa: « Opuscule fort rare, imprimé avec les mêmes caractères que l'Ovide de Bologne, portant la même date, et par conséquent un des premiers essais des presses d'Azoguidi »; con parole simili si esprime il GRAESSE (*Trésor*, V, 205). Più recentemente diedero maggiori notizie la *Bibl. Lindesiana, Hand-List of Greek and Latin* etc. (London, 1885, p. 49) e in special modo il COPINGER (*Supplement to Hain's Rep.*, III (1902), pp. 12, n. 4692 e 289, n. 12709) il quale esaminò l'esemplare del British Museum (C. 2. a. 6). Cfr.

PROCTOR, *Index to the early printed bookes in the British Museum*, n. 6513. Col solo titolo: NICOLAUS PERROTTUS, *De metris*, 1471.4, lo ricordano il *Catal. Bibl. Askhw.* (p. 98, n. 2548; lire l. 15 sh.), il PANZER (*Ann.*, IV, 5) e l'HAIN (*Rep.*, IV, n. 12709); cf. DIBDIN, *Bibl. spencer.*, VI, 319 sgg. Si è venduto, solo, a L. 15, sh. 15. — Anche a noi pare senz'altro che debba ritenersi dell'Azzoguidi.

VI.

† OBADIA SEPHORNO RABBINUS, *Or ammim* o *Lux Populorum*, liber Haebraicus sic dictus, explicat 15 Quaestiones Metaphysicas de Deo, et Anima. Bononiae 1471 per Balthassarem Azzoguidi.

Così scrive l'ORLANDI (*Origini*, p. 373), non sotto il nome dell'Azzoguidi, ma nell'indice; seguito poi dal MONTI (*La tipografia in Bologna*, ms. della Bibl. Com. di Bol., I, sotto il nome Azzoguidi), dal MAITTAIRE (*Ann.*, indice) che ricopia fedelmente l'Orlandi, dall'HYDE (*Catalog. Bibl. Bodleianae*, II, 156), dal PANZER (*Ann.*, IV, 485); cfr. SASSI, *Tipogr. milanese*, 77.

Questa ediz. è molto sospetta; possiamo ritenere certo che l'Azzoguidi non stampò libri in ebraico poichè non conosciamo di lui che il solito caratt. tondo minuto. Osserva giustamente il PANZER (ivi) che con molta probabilità si tratta dell'ediz. bolognese di tale opera del 1537 posseduta e accennata dal ROSSI (*Ann. hebr. typogr.*, III, 154).

VII.

* DIODORI SICULI, *Bibliotheca seu historiarum priscarum libri VI e graeco in latinum traducti per Fr. Poggium.* Bologna, 1472. *Editio princeps.*

C. 1 r.: DIODORI SICVLI HISTORIARVM PRISCARVM A POGGIO IN LATINVM TRADVCTI LIBER PRIMVS INCIPIT. IN QUO HEC CONTINENTVR TOTIVS OPERIS PROHEMIVM |. (*Segue la Tavola che comprende tutta la C. 1, in fondo alla quale è la parola* FINIS).

C. 2 bianca.

C. 3 r.: ( ) VLLVS Antea quantum uis praeclarus rerum scriptor fuit Sanctis|sime pater: *etc.*

C. 3 v., l. 19: TOTIVS OPERIS PROOEMIVM || Quae de mundi creatione *etc.*

C. 14 r., l. 25: FINIT LIBER PRIMVS: INCIPIT SECVNDVS: IN QVO HEC | CONTINENTVR. || Gesta regum egypti *etc.*

C. 27, l. 29: | nunc ad assirios transeamus. FINIS || EXPLICIT LIBER SECVNDVS. INCIPIT TERTIVS IN QVO HEC | CONTINENTVR: PRIMVM || De nino qui primus *etc.*

C. 40 v. fine: EXPLICIT LIBER TERTIVS. INCIPIT QVARTVS IN QVO HEC | CONTINENTVR || (*c. 41 r.*) De aethiopibus qui *etc.*

C. 57 v., l. 6: EXPLICIT LIBER QVARTVS: INCIPIT QVINTVS IN QVO HEC | CONTINENTUR || (*c. 58 r.*) PRooemium de his *etc.*

C. 78 r., l. 26: EXPLICIT QVINTVS: INCIPIT SEXTVS: IN QVO HEC CONTINENTVR OMNIA. || De his que fabulose *etc.*; *fin.*: loco scribetur a nobis; |

C. 94 r., l. 23: BONONIAE IMPRESSVM. MCCCC7Z | FINIS.

C. 94 v. bianca.

In-fol., mm. 210 × 135, cc. 94 n. n., carat. rot., senza segnat. e richiami, pag. a una colonna, ll. 42 per pag. intera; manca il nome del tipografo, e manca il Registro. I quaderni sono tredici: il 1° comprende la Tavola che è contenuta in una carta sola, mentre l'altra è bianca; il 2° è quinterno, il 3°, 4°, 5°, 6°, 7° quaterni, l'8° terno, il 9°, il 10°, l'11°, il 12° quaterni, il 13° terno. Filigrana, le due freccie aguzze da ambe le estremità tagliantisi a X. Caratt. nitido solito; poche abbreviature.

Nella copia che esiste nella Bibl. Univ. di Bologna [A. V. B. VII. 29], mancano le cc. 94 e l'altra, che precedeva o seguiva la Tavola, bianca. L'esemplare è piuttosto sdruscito, leg. in cartone e pelle assai recentem., num. tardi, con i richiami mss. in fondo a destra disposti verticalmente di caratt. del sec. XVI. Nei margini esteriori laterali, specialmente alle cc. 3-6 e 58-67, ha numerose annotazioni di caratt. del sec. XV o principio XVI; contengono il sunto di ciò che è stampato a lato. L'annotaz. a c. 3 r. è del sec. XVII e vuol correggere la data dell'ediz. basandosi sulla lettera dedicatoria del Poggio a Niccolò V, ma poi si avvede dell'errore. La lett. iniz. a

c. 3 r. (N) è miniata a colori e oro, le iniz. di libro sono a colore o rosso o turchino alternati, e alternati i colori sono pure nei segni di paragrafo che precedono le linee dei sommarii dei vari libri.

Notevole è l'esemplare delle Bibl. Com. [17. N. VI. 1] perchè contiene anche il *De Situ* di Tacito, in fine.

C. 95 r.: CORNELLII TACITI ILLVSTRISSIMI HISTORICI DE SITV MORIBVS ET POPVLIS GERMANIAE LIBELLVS AVREVS || ( ) ERMANIA omnis a gallis rhaetiisq*ue* & pannoniis *etc.*

C. 100 v., l. 20: quod ego ut incomp*er*tum in medi*um* relinquam; || FINIS.

Anche queste sei cc. hanno lo stesso numero di linee per pagina e la stessa filigrana.

Il vol. è leg. in pergamena, assai ben conservato; le iniziali sono a colori rosso e azzurro (e così i segni di paragrafo), talvolta arabescate, e talvolta anche mancano (c. 95 r.); in margine sono non rade annotazioni e richiami in inchiostro rosso, del sec. XV. La numeraz. è fatta a stampa, naturalmente più tardi (cc. 98); sono omesse le prime due carte della tavola. Altra segnatura, n° 362. Acquistato dal libraio Ramazzotti il 24 febb. 1867.

Ricordarono questa edizione l'ORLANDI (*Orig.*, p. 110), il MAITTAIRE (*Ann.*, I, 315), il DE BURE, il DE LA VALLIÈRE (III, 123), il PINELLI (nn. 2478-84), il ROSSI (p. 61), il LAIRE (*Ind.*, I, 272), l'AUDIFFREDI (*Ed. it.*, pagg. 18-19) il quale ebbe dinanzi un esemplare senza l'aggiunta del *De situ, moribus* ecc. di Tacito, il PANZER (*Ann.*, I, 205), il MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.), il FOSSI (*Cat. Magliab.*, I, 608-09), il SANTANDER (*Dict.*, II, 373), l'HAIN (*Rep.*, II, n. 6188), l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 235), il BRUNET (*Manuel*, II, 716-17), il GRAESSE (*Trésor*, II, 395), la *Bibliotheca Manzoniana* (II, p. 8-9) che lo descrive, il FRATI (*Bibliog. Bol.*, II, n. 7213) ecc. Il CARONTI (*Cat. degli incunab. dell' Univ. di B.*, alla voce) ne fece un'accurata descrizione.

È ritenuta da tutti o quasi i bibliografi l'*editio princeps*. Ma l'AMATI (loc. cit.) avvisa che ce n'è un'altra anteriore, senza luogo ed anno. In molte copie non esiste l'opera di Tacito. L'edizione fu attribuita da alcuni, come dall'HAIN, dal BRUNET, dal GRAESSE, dalla *Bibliotheca Manzoniana* a Ugo Ruggieri e Donnino Bertocchi (quantunque il Brunet e il Graesse si mostrino incerti), da altri,

come l'ORLANDI, l'AMATI ecc., all'Azzoguidi; anzi l'Amati così scrive: « Editio haec est vere Balth. Azzoguidi, quod ex eiusdem aliis editionibus et praecipue ex sequenti quae huic adnexa est, per characteris uniformitatem eruitur. Extat haec editio etiam in Bibl. Braydensi » (loc. cit.).

Quantunque per la perfetta simiglianza dei caratteri noi propendiamo a ritenerla dell'Azzoguidi, pure per certe altre particolarità che sembrano avvicinarla al Ruggieri, la poniamo tra le dubbie.

VIII.

* CORNELII TACITI, *De situ moribus et populis Germaniae.* Bologna 1472.

Vedi il n. precedente; unita alla traduz. latina di Diodoro Siculo.

IX.

S. ANTONINO, *Confessionale* (*Medicina de l'anima*). Bologna, 1472.

C. 1 bianca.

C. 2 v.: Iesus: Maria: dominicus. | PROHEMIO | ( ) Ncomenza uno tractato uulgare o sia confessionale composito per lo Reuerendissimo padre Beato | frate Antonino de lordine de frati predicatori arziue|schouo de fiorenza. Elquale se intitula Medicina de la|nima. Et e diuiso *etc.*

C. 2 v.: sa gramatica ne e apto ad impararla esso legendo possa | intendere *etc.*

C. 3 r.: nutricare lo lume de le lampade loro *etc.*

Le cc. 3-6 sono precise alla ediz. seguente, tirate dalla stessa composizione.

La c. 7 è invece alquanto diversa; com.: come e dicto: quando: la excomunicatione e noto|ria et manifesta *etc.*, *fin.*: et al|tramente non se puo prouedere: puo domandare la '. *Da notarsi che la c. 7 corrisponde, nel quaderno, alla 2, che ha, come vedemmo, la compos. diversa.*

La c. 8 e le altre tutte sono precise alla ediz. cit.

La presente ediz. è in tutto uguale (all' infuori delle variazioni notate e della circostanza che in questa non esiste alla c. 8 v., il richiamo « esser ») alla ediz. illustrata nel numero che seguirà.

Nell' esemplare che si conserva nella Bibl. Com. di Bologna [17. N. VI. 16], assai ben conservato, si osserva, alla c. 2 r., una ricca miniatura a colori e oro, di mano frequente negli incunabili bolognesi, che inquadra la composizione e porta nei centri dei margini destro e inferiore, rispettivamente la figura di un vescovo (certo S. Antonino) e uno stemma (probabil. quello del possessore). Miniate a colori ed oro sono anche le lettere iniziali a c. 40 r. e 82 r. Le altre lettere iniziali di capitolo o capoverso, ed i numerosissimi segni di paragrafo, sono in rosso e azzurro alternati. Mancano la prima e l' ultima carta. Nei margini sono rarissime annotaz. del sec. XVI (es. a c. 52 r.). Filigrana, la corona a tre pinnacoli. Legatura in pergamena: sul dorso ha: « S. Anto. | Confes|sionale | Bononie | Azzoguidi | 1472 »; ma di carattere recente. Provenienza Venturoli, n. 85.

X.

S. ANTONINO, *Confessionale* (*Medicina de l' anima*). Bologna, 1472.

C. 1 bianca.

C. 2 r.: Iesus. Maria. Dominicus. | PROEMIO | ( )ncomenza uno tractato uulgare o sia con*f*ession*a*le co*m*posito per lo Reuerendissi*m*o padre beato frate | Antonino de lordine de frati predicatori arziuescho|uo de fiorenza. el quale se intitula medecina de lani*m*a | et e diuiso in cinque parte principale *etc.*

C. 4 r.: INCOMENZA EL TRACTATO. | ( ) VRam illius habe: luce. x. Queste parole | disse lo b*eat*o Samaritano *etc.*

C. 39 v. bianca.

C. 40 r.: SEQVITA DE LI SACRAMENTI TRAC|TATO DIGNISSIMO | ( ) VRAM Illius habe. Poi che lo buono sa|maritano christo *etc.*

C. 64 v.; *l. 16*: SEQVITA LO TRACTATO BELLO | ET BREVE DE LE VIRTV EXORNAN|TE LANIMA | ( ) vram illius habe. Dapo la cura del ferito *etc.*

C. 78 v., l. 11: DE LI SETTE DONI DEL SPIRITO | SANCTO | ( ) Oi che lo uulnerato he *etc.*

C. 80 r., l. 8: LE SETTE BEATITVDINE || ( ) Al nostro saluatore.

C. 81 r.: FINIS || BONONIE IMPRESSVM ANNO. M.CCCC.LXXII.

C. 81 v. bianca.

C. 82 r.: LO TRACTATO DE LE EXCO|MVNICATIONE || ( ) echiaratione de la excomunicatione me|nore: et de lo *etc.*

C. 92 v.: Finis. || QVESTA oratione conpose sancto Thomaso de | aquino laquale diceua quando andaua a celebrare.

C. 93 r., l. 22: Chi uita eterna uole acquistare | *Seguono i dieci comandamenti in rima*; *fin.* Vita eterna aquistera. |

C. 93 v.: CREDO uulgar facto in rima.

C. 94 r.: Tauola utile et breue a trouare qualunqua cosa se determina in questa | operetta. |.

In-4, mm. 169 × 89, cc. 97 n. n. (81 + 16), caratt. romt., con richiami posti in fondo la pagina a destra, verticalmente, appoggiati alla massa stampata, senza segnature, pagina a una col., 34 ll. per pag. intera; dodici quaderni dei quali i primi quattro quaterni, il 5° terno, il 6°, 7°, 8°, 9° quaterni, il 10° quinterno, l' 11° e 12° quaterni; i quaderni 4° 5° 10° e naturalmente il 12° (ultimo) non hanno richiami; in tutti i casi però il fatto è giustificato o da una pag. bianca o dal principio di un nuovo cap. o trattato alla pag. che seguirebbe. Filigrana, la corona a tre fioroni. Caratt. nitido solito; pochissime abbreviature.

La copia che possiede la Bibl. Comunale di Bologna [17. N. VI. 19] è assai ben conservata, legata in cartapecora, mancante della prima carta. L' ultima carta, essendo forse caduta, è rifatta a mano in fac-simile con imitazione riuscitissima; contiene, nel *recto*, la fine della Tavola, il *verso* è bianco. Le lettere iniziali comincianti un capitolo o paragrafo sono grandi in rosso o in turchino, qualche volta ornate, come il Q della c. 2 r. ed altre. Provenienza Magnani.

Parlarono di questa edizione primo di tutti il MITTARELLI (*Bibl. mon. S. Mich.*, p. 19) poi il MERCIER (*Suppl. à l' Hist. de Marchand.* p. 4), il DENIS (*Suppl. ad Maitt.*, p. 11) e secondo questo anche HAMBERG. (IV, 762) che il PANZER attribuisce all' ediz. precedente. Il PANZER toglie dai precedenti, nota la particolarità dei richiami perpendicolari, e quanto al carattere aggiunge: « Typis latinis qui sunt Balthasaris Azzoguidi » (*Ann.*, I, 204). Anche su questa ediz.

si ferma a lungo l'Audiffredi (*Ed. it.*, pp. 17-18); per ciò che riguarda lo stampatore scrive: « Hoc alterum Confessionale credi posset ex eadem Bononiensi officina prodiisse ex qua prodiit praecedens, nisi alterius altero collatio, vel aliter sentiendum aut saltem (quod tutius est) nihil statuendum esse suaderet. Huius enim character etsi figura et *oculo* (ut aiunt Typographi) a praecedenti nihil differat, et aeque pulcher et nitidus sit; alium tamen ab eo esse demonstrat linearum intervalla, quae in hoc nonnihil minora sunt quam in illo; ita ut spatium, e. c., linearum 23 illius, in hoc congruat integro spatio linearum 24. Typograficum deinde artificium aliud est in uno ac in altero. Paginarum forma in hoc longior est quam in illo, lineasque 34 continet cum illius sint 32 tantum. Primum voluminis folium in hoc prorsus vacat; operisque inscriptio posita fuit in summa pagina prima secundi; in illo vero (uti sub eodem dictum est) subiecta insuper nota loci et anni, quae in hoc sine causa ad calcem partis quartae rejecta fuit » (1). Continua l'Audiffredi a parlare dei quaderni che gli fanno sorgere nuovi dubbi circa l'attribuzione della stampa, per la quale non sa decidersi. È tuttavia da osservarsi che molte delle opposizioni che egli fa non hanno importanza per il fine al quale vuol giungere: dimostrare che le due ediz., questa e la seguente, non si devono allo stesso tipografo. Egli ricorda uno splendido esemplare di questa rara ediz.. nella bibl. privata di Pio VI. Più a lungo si fermò su questa edizione P. Ballerini (*Summa Theologiae*, Verona, 1740, p. 77, nel catalogo delle opere di S. Antonino) citato dall'Audiffredi il quale ricorda anche P. Paitonus, *Memorie per servire alla St. lett.*, XI, 145.

Il Santander (*Dict.*, II, 65) e l'Hain (*Rep.*, I, n. 1229) ne danno una breve descriz. e l'attribuiscono all'Azzoguidi. Altre brevi notizie, e tutti con l'attribuz. dell'Azzoguidi, diedero il Mazzuchelli (*Scritt. it.*, I, II, 808), l'Amati (*Ric. stor.*, V, 234) il quale nota che l'esemplare posseduto dalla Bibl. di Brera ha qualche diversità da quello descritto dal p. Mittarelli cit., il Brunet (*Manuel*, I, 332), il Graesse (*Trésor*, I, 155), la *Bibliotheca Manzoniana* (II, 6-7) che la descrive, ecc.

Molti dei bibliografi ricordati non accennano di quale delle due ediz., o meglio delle due diverse tirature della stessa ediz., intendano parlare; la maggior parte (e i più autorevoli), come l'Audiffredi, il

(1) L'altra ediz. con la quale la presente è dall'Audiffredi messa a confronto è quella che noi studiamo al n. XI.

Brunet, la *Bibliotheca Manzoniana* ecc., videro la prima tiratura, quella da noi segnata IX, la quale è realmente la più facile a trovarsi. Nessuno però si accorse, in modo ben preciso, del fenomeno strano, all'infuori del FRATI (*Bibl. Bolognese*, II, 881).

XI.

* S. ANTONINO, *Confessionale* (*Specchio di coscienza*). Bologna, 1472.

C. 1 r. bianca.

C. 1 v.: IESVS MARIA Dominicus ¦¦ ( ) ncomenza uno confessionale uulgar del reueren¦dissimo padre beato fratre Antonino arziuescouo de | fiorenza de lordine di frati predicatori intitulato Spe¦chio de conscientia: elquale e libro degno et utile a | chi desidera de saluar lanima; | Le rubriche de la presente opera retrouarai in fine as¦signate ¦¦ BONONIAE IMPRESSVM | M.CCCC.LXXZ.

C. 2 r.: ( ) mnis mortalium cura q*uam* multiplici*um* studiorum | labor *etc.*

C. 71 r., l. 31: RICORDO BREVE | Primo se ha facta la penite*n*tia de peccati: che siano sta¦ti mortali *etc.*

C. 72 r., l. 18: laltissimo dio | uederai: Qui benedictus est in secula Amen: | DE EXCOMVNICATIONE: | ( ) Echiaratione de la excomunicatione menore: | et de lo participare *etc.*

C. 84 r. bianca per errore di impaginatura in alcuni esemplari; la parte che manca nell'esemplare bolognese è stata copiata a mano, caratt. sec. XV fine; la pag. com.: rese*r*uate se non cu*m* licentia p*er*o lo *con*fessor debe | sa*per*e *etc.*, *e fin.*: la res*ur*recti¦one de li morti. Vita eterna Amen ¦.

C. 84 v.: QVESTA oratione compose sancto Thomaso de ¦ aquino laquale diceua quando andaua a celebrare ¦| ( ) mnipotens & misericors *etc.*

C. 84 v., l. 25: Oratione che se fa dopo la comunione ¦ ( ) it iesu dulcissime *etc.*

C. 81 r.: CREDO uulgar facto in rima

com.: ( ) redo in un padre omnipotente dio: |
fin.: El resurger confermo: e uita eterna; |

Seguono i versi:

Ne te detineat saeui fera regia ditis |
Haec lege: quae facili sunt modo scripta manu. |
Monstrantur sancto quae sint fugienda libello: |
Hoc certum est sacrae relligionis opus; |

C. 85 v.: Rubrice principale de questa opera dil beato antonino (*segue la Tavola*).
CC. 87-88 bianche.

In-4°, mm. 167 × 89, cc. 88 n. n., caratt. rot., senza segn., con richiami verticali adagiati lungo la pagina a destra in fondo, manca però il richiamo del settimo quaderno che nell' esemplare della Bibl. Com. di Bol. fu aggiunto a penna più tardi; pag. a una col., ad eccez. della Tavola (cc. 85 v.-86 v.) che è a due, ll. 32 per pagina piena; nove quaderni tutti quinterni fuorchè l' ultimo che è di quattro fogli. Filigrana, la corona a tre pinnacoli. Carattere nitido, pochissime abbreviature.

L' esemplare che conserva la Bibl. Com. di Bologna [17. N. VI. 17], leg., in cattive condizioni, è num. da caratt. piuttosto tardivo, 1-85, manca delle cc. 87 e 88, ha qualche rara annotaz. in margine del sec. XV (es. cc. 35 v., 46 v., 69 r., 69 v. ecc.) o anche posteriore (es. c. 29 v.). Le lettere iniziali sono in rosso e turchino (e di tal colore sono pure i frequenti segni di paragrafo); la lett. iniz. a c. 2 r., un' O capitale, è miniata e racchiude la figura di un vescovo, probabilmente S. Antonino. Annesso al vol., da principio, è un foglio ms. con questa dichiarazione: « Collazionai questa stampa assai rara col mio testo su parecchi Mss. preparato alla stampa e trovai suplire questo stampato agli altri in alcune omissioni e da questo lato molto utile e prezioso, anzi a volere il testo intero e perfetto la stampa bolognese mi parve necessaria. Peccato che si faccia scorgere un po' troppo il copiatore non toscano nelle inflessioni del suo dialetto alle quali reca il testo toscano.

1851 a di 28 marzo.

BART. SORIO P. D. O. ».

Acquist. l'a. 1867.

Importante è l'esemplare della Bibl. Estense di Modena [α. B. 2. 3.] perchè ha stampata la c. 84 r.; essa comincia: « seruati: se non cum licentia: pero el confessore debe | sapere li casi che se reseruano li ueschoui. || Item non poi confessarte cum altri parrochiani che cu*m* | lo tuo se non hai licentia: o tu o lui. || Vero e che molti frati: o religiosi maxime mendica*n*ti | apresentati possono oldire tuti de quelo uescouado et | sopra questo hanno molti di loro solemni priuilegii. || ». Seguono i 14 versi cho cominciano:

« Chi uita eterna uole aquistare | »

e nient'altro; un terzo della pagina è bianco. Manca delle due ultime carte (forse bianche); frequenti i segni di paragrafo alternati in rosso e turchino; le iniz. di capit. degli stessi colori. La c. 2 r. ha l'iniziale miniata a colori e oro, pare della solita mano bolognese che ornò le ediz. azzoguidiane; nel margine inferiore è uno stemma con vari ornamenti e oro. Nel *recto* della 1ª carta si legge, di mano del sec. XVI: « Est Sancti Petri Mutinae, ad usum Reverendissimi P. Jo. Benedicti a Parma ». Altre segnature: A. LXVII. C. 23 e MS. XV. A. 2.

Ne parlò prima, che mi sappia, il DENIS (*Supplém.*, p. 699, n. 6230) che lo disse di caratteri nitidissimi, e di 86 carte in luogo di 88 (egli vide un esempl. difettoso); manca nel cat. delle opere antoniniane del Ballerini. Una più ampia e accurata descrizione diede l'AUDIFFREDI (*Ed. it.*, pp. 16-17) il quale ebbe dinanzi un esemplare con la c. 84 r. stampata; ne ricorda due copie, una nella Casanatense l'altra nella Corsiniana. Dal Denis e dall'Audiffredi trassero il MONTI (*Tip. bol.*, IV, app.), il PANZER (*Ann.*, I, 204-05), il SANTANDER (*Dict.*, II, 64-5), l'HAIN (*Rep.*, I, n. 1217), i quali ripeterono, a un di presso con le stesse parole, l'attribuzione dell'edizione all'Azzoguidi, il n. delle carte in 86, le particolarità dei richiami. Il GRAESSE (*Trésor*, I, 154), che confonde le varie edizioni, non accenna che sfuggevolmente a questa; molto più chiaro è invece il BRUNET (*Manuel*, I, 231-32) il quale attribuisce l'ediz. all'Azzoguidi per la grande somiglianza che i caratteri hanno con la *Tabula aurea* di Pietro da Bergamo del 1473; 86 carte. Un esemplare di questa edizione, mancante della 1ª carta, fu descritto da GIUS. MOLINI, *Codici*

manoscritti italiani, fasc. I, p. 78. — La *Bibliotheca Manzoniana* (Città di Castello, 1893; II, 6), descrivendo l'edizione, la dice la prima opera in volgare stampata dall'Azzoguidi (si dimentica del *Torneamento* di Francesco Cieco); porge il numero giusto delle carte, 88. — Noi siamo in dubbio se attribuirlo all'Azzoguidi o al Ruggieri.

Vedi ancora le opp. HAYM, p. 680; HAMBERG, IV, p. 762 ex *Catalogo opp. Antonini* p. 77 cit. dal PANZER, e da lui ritenuto un'opera sola, quantunque riportata con diverso titolo; AMATI, *Ric. stor.*, V, 234.

XII.

S. ANTONINO, *Confessionale* (*Specchio di coscienza*). Bologna, 1472.

C. 1 r.: ( ) Comenza Vno confessionale Vulgare delbeato Antonino da fiorenza delordine de frati predicatori Arziuescouo fiorentino. El qual se intitula. EL SPECHIO DE consientia; & e molto degno e utile a chi lo gusta. e desidera a saluarsse. Exordio. Li Capitoli o sia articole principali *etc. Segue l'elenco dei capitoli.*

C. 3 r. (*principio dell' opera*): ( ) MNIS mortalium cura *etc.*; *fin. a c. 112. Finita l'operetta segue* (*c. 112*) *il* Tractatus DE EXCOMVNICATIONE.

In fine, c. 133 r.: BONONIE IMPRAESSVM. || M. CCCC. LXXII.

In-8° grande, cc. 134 n. n. comprese le cc. 114 e 134 che sono bianche, caratt. rotondo, senza segnat.; pag. a una colonna, 26 ll. per pagina intera. In fondo ad ogni carta è il richiamo dell'altra disposto perpendicolarmente, lungo il margine interno.

L'AUDIFFREDI non conobbe questa edizione. Il primo a darne la descrizione fu il PANZER (*Ann.*, IV, 243) che ne vide, in ritardo, un esemplare nella *Biblioth. Eidegg.*; egli aggiungeva: « Forte primus liber qui custodes habet, saltem cum expressa nota anni ». Lo seguì in tutto l'HAIN (*Rep.*, I, n. 1218) il quale attribuisce l'ediz. all'Azzoguidi. Il GAMBA trova una somiglianza tra questi caratteri e quelli dell'Ovidio azzoguidiano del 1471 (*Testi*

di Lingua, p. 12 n. 44); secondo lui, ne esistono un esemplare in carta nella Spenceriana di Londra e uno in pergamena nella Bibl. Regia di Parigi (cfr. anche *Catalogo Boutourlin*, Fir. 1831). Ne hanno notizia l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 234) e il GRAESSE (*Trésor*, I, 155); qualche maggiore schiarimento aggiunge il BRUNET (*Manuel*. I, 332) il quale ebbe occasione di vedere l'esemplare della *Bibl. Nat.* di Parigi accenn. V. *Pinelli Bibl.*, nn. 60-64 e 151; anche per le altre ediz. che studiamo.

Tutti i bibl. affermarono che il vol. è di 131 carte, corresse l'errore il COPINGER (*Supplement*, I, p. 31) il quale potè compulsare l'esemplare splendido completo del *British Museum*.

XIII.

S. ANTONINO, *Confessionale* (*Medicina de l'anima*). Bologna 1472 [1475?].

C. 1 v.: REGISTRVM.

C. 2 r.: Iesus: Maria: dominicus. || PROEMIO. || ( ) Ncomenza uno tractato uulgare o sia confessionale composito per lo reuerendissimo padre Beato frate Antonino de lordine de frati predicatori arziueschouo de fiorenza. Elquale se intitula medicina de lanima Et e diuiso in cinque parte principale. Ne la prima parte de li dieci comandamenti. Ne la secunda de li sette peccati mortali. Ne la terza de li sacramenti de la chiesa: Ne la quarta se tracta de le uirtu exornante lanima. Ne la quinta sono poste le excomunicatione de la leze.

Questo libro e necessario a la salute de ogniuno: Ma maxime fu facto per quelli che hanno cura de anime: azioche cognoscano et sapiano gouernarlo & insieme cum esse saluarse & non per ignorantia dannarse.

In fine alla quarta parte: BONONIE IMPRESSVM ANNO. M. CCCC. LXXY.

Segue la quinta parte e poi: « subiunctae fuerunt binae latinae orationes, altera ante missam, altera post, dicenda; decem Decalogi praecepta et fidei Symbolum Italicis versibus reddita, cum ampla tabula rerum in opere contentarum ».

In-4, cc. 95 n. n., caratt. tondo, pag. a una col., ll. 34 per pag. piena, senza segnat. nè richiami.

Questa descrizione (che fu poi seguita dall' HAIN, *Rep.*, I, n. 1231 la traemmo dall' AUDIFFREDI (*Ed. it.*, p. 31) il quale vide un esemplare dell' ediz. fornitogli dall' abate Nicolò De Rossi. Il PANZER (*Ann.*, I, 208) la mise in dubbio; l' AMATI e il GAMBA non la conobbero (senza tener conto dei bibl. anter.), il BRUNET (*Manuel*, I, 332) e il GRAESSE (*Trésor*, I, 155) traggono dall' Hain. Nessuno adunque, all' infuori dell' Audiffredi, vide esemplari di tale edizione.

Questo fatto e specialmente le parole dell' Audiffredi stesso, con le quali l' ediz. è detta precisa per le carte, per le linee della pagina, per il carattere a quella del 1472 (*Medicina de l' anima*), e che inoltre: « Subscriptio eodem modo partita, in utraque ad partis quartae calcem posita fuit. Eaedem inanitates, quae in illa habentur, iisdem locis et in hac occurrunt » e quel che segue, ci conducono nella persuasione che non si tratti di una edizione fatta nel 1475, ma di una diversa tiratura di quella del 1472, fatta in quell' anno stesso, nella quale ai richiami fu sostituito il registro e in luogo del LXXII fu messo LXXY per far credere che si trattasse veramente di una diversa ediz. nella quale l' Y poteva anche valere per I, o se no rappresentare una bizzarria qualsiasi. Il fenomeno della ricomposizione di qualche parte di una stessa edizione noi lo riscontriamo nella stampa dello stesso Antonino (v. nn. IX e X). Se fu veramente così, questa è la prima edizione dell' Azzoguidi che abbia il Registro; e forse il tipografo profittò d' una medesima composizione per farne la prova in pochi esemplari. Tutto ciò se vogliamo credere all' esistenza di questa ediz. affermata dall' Audiffredi.

XIV.

† ANDREA BARBATIA I. C. Messanensis et civis bononiensis. *Opera omnia*. Bononiae per Balthasar. Azzoguidi, 1472. In. fol.

Disse stampata a Bologna quest' opera nel 1472 il MAITTAIRE (*Ann.*, p. I, 312 e indice) traendolo da fonte molto sospetta, il CAILLE (*Histoire de l' impr.*). All' Azzoguidi l' attribuiscono l' ORLANDI (*Orig.*, p. 110), il DEBURE (*Bib. instr.*, n. 1080), il MONTI (ms. cit., I, sotto l' anno), l' HAIN (*Rep.*, I, n. 2425); ma nessuno reca prove o almeno

una più ampia notizia. Dubitano assai della presente edizione l'Audiffredi (*Ed. it.*, p. 19) che si scaglia contro le affermazioni cervellottiche dei bibliografi, ed il Panzer (*Ann.*, I, 205) il quale molto giustamente suppone non essere quest'opera altro che la *Repetitio solennis Rubricae De fide instrumentorum* ecc. dello stesso Barbazza, edita in Bologna nel 1474 (cfr. Panzer, I, 207; Hain, I, n. 2438). Noi aggiungeremo che i caratteri di quest'ultima ediz., che probabilmente deve credersi di Ugo Ruggieri, sono somigliantissimi a quelli usati dall'Azzoguidi, e perciò tale falsa attribuzione, originata dall'imperito Caille, viene più facilmente a spiegarsi. Il Fantuzzi (*Scritt. Bol.*, I, 350), che si fida dell'Orlandi, l'attribuisce naturalmente all'Azzoguidi; ma non può costituire prova. Sembra dunque che l'ediz. azzoguidiana delle Opere del Barbazza non sussista.

XV.

De Bergomo (Petrus) ord. Praed., *Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis*. Bologna, 1473. *Editio princeps.*

C. 1 bianca.

C. 2. r.: Religiosissimi uiri fratris Petri de bergomo ordinis predicatorum sacre theologie professo|ris eximii super omnia opera diuini doctoris Thome aquinatis tabula feliciter incipit |.

( ) d laudem & gloriam uniuś trinique domini etc.

C. 2 v., l. 4: Isti sunt libri quos composuit prefatus doctor sanctus thomas ordinis predicatorum | Prima pars summe etc.

C. 3 r.: Iste est numerus et ordo opusculorum sancti doctoris secundum quod allegantur in hac tabula | i. Tractatus contra errores grecorum ad urbanum papam quintum etc.

C. 3 v., l. 16: Confirmatio et approbatio doctrine sancti doctoris Thome de aquino ordinis predicatorum | ( ) Rbanus episcopus seruus seruorum dei etc.

C. 4 r.: Epistola uniuersitatis parisiensis in fauorem doctrine sancti doctoris. | ( )niuersis presentes litteras inspecturis etc.

C. 4 v., bianca per metà.

C. 5 r.: Comincia il testo; le parole di cui si danno i rimandi sono disposte in ordine alfabetico.

C. 268 v.: Anno d*omi*ni. MCCCCLXXIII. die undecimo martii ex officina Baldaseris azoguidi Ciuis bononiensis. Bononie .

La c. 269 contiene il Registro che occupa metà della pagina nel recto.

In-folio, mm. 224 × 149, cc. 269 n. n. delle quali due bianche, la 1ª e la 201ª, caratt. rot., senza rich. e segnature, a una col., con ll. 43-45 per pag. intera (45 ll. ad es. nella 5ª del quad. 22°); ventotto quaderni dei quali: 1°-12° quinterni, il 13° quaterno, il 14° duerno, i 15°-20° quinterni, il 21° quaterno, il 22° sesterno, i 23°-26° quinterni, il 27° quaterno, il 28° terno. Sopravanza la carta che contiene il registro. Filigrana, due freccie decussate che si tagliano a X. Caratt. nitido, frequentissime abbreviature.

L'esemplare che si conserva nella Bibl. Univ. di Bol. [A. V. B. VII. 4] è assai ben conservato; ha le due prime carte un po' guaste; manca delle cc. 1ª e 201ª, bianche, come si disse; ha segnature mss.: A-Z, ꝏ, 9, A″ B″. Nel *verso* della c. 269 si legge di caratt. del sec. XVI: « In questo libro ci sono c. 269 q. 28; nel principio li è una carta zoè nel primo quaderno li è una c. biancha et sono tutti di 10 eccetto il 13 qual è di 8 et il 14 qual è di 4, e il 21 è di 8 lultimo di 1 ». La 2ª c., ora 1ª, porta scritto in alto: « Loci sancti Pauli Montis Bononie ». Le lettere iniziali di capoverso sono in rosso, a capo pagina (c. 2 r., 5 r.) più grandi. Segnature antiche: E. 10; C. 183; D. 57.

L'esemplare che si conserva nella Bibl. Comunale di Bol. [17. N. V. 22] è discretam. conservato, leg. in pelle e cartone, mancante delle cc. 1 e 269; la numeraz. delle pagg., assai antica, arriva insino alla pag. 98 poi continua colle cc. 50-55, cominciando dalla carta 2ª, perchè era già caduta la 1ª. Le lettere iniziali sono a colori rosso e azzurro, la lettera iniz. della c. 2 r. (A) è variamente ornata e più grande; quella della c. 5 r (A) è miniata elegantemente in oro e colori. Nei margini sono vari richiami e segni per attirare l'attenzione. Altre segnature: Lett. II. 29; 16. C. II. 10; 8ª. N. III. 28; A. 2359. 1; Magnani, 3126. Prov. Magnani.

L'esemplare della Biblioteca Estense di Modena [α. E. 7. 11] è leg. in cuoio e cartone, collo stemma estense, ben conservato; manca della prima carta bianca; ha le segnature a mano, del sec. XV; in

fine è notato, di carattere di quel secolo, che il libro è completo. La lett. iniziale (c. 2 r.) è miniata a colori ed oro da mano che incontrammo spesso negli esemplari bolognesi delle edizioni azzoguidiane. La 2ª carta ha inoltre uno stemma in campo azzurro con fascia diagonale gialla, stellata, e due gigli nel campo. Appartenne, come è segnato in principio e in fine di caratt. del sec. XV, al Convento di S. Spirito in Reggio, e poi al convento di S. Niccolò di Carpi, come risulta da una correzione di poco posteriore. Frequenti i segni di paragrafo in rosso e azzurro alternati. Altra segnatura: MS. XVII. B. 7.

Ricordarono prima questa ediz. il QUETIF (*Script.*, I, 864) che erroneamente la dice del 1475, l'ORLANDI (*Orig.*, p. 110), il MAITTAIRE (*Ann.*, I, 332), poi il LAIRE (*Ind.*, I, 318), il MITTARELLI (*Bibl. S. Mich.*, p. 349) che la dice nitida per caratteri e carta, ma con troppe abbreviature, l'AUDIFFREDI (*Ed. it.*, p. 21) che ne diede la descrizione, togliendola dalle copie che esistevano nella Casanatense, nell'Angelica e presso il canonico Devoti, (« nimiis abbreviaturis deformata »), il PANZER (*Ann.*, I, 209) che la dice « char. latino nitidissimo expressa », il FOSSI (*Cat. ed. Magl.*, I, 294), il MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.), l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 235), l'HAIN (*Rep.*, I, n. 2816), il BRUNET (*Manuel*, I, p. 787-88), il GRAESSE (*Trésor*, I, 341) i quali due ultimi notano come ne esistano esemplari in pergamena, il PROCTOR (*Index* etc., n. 6518), il PELLECHET (*Catalogue général des incunables des Bibl. publiques de France*, n. 2072, p. 504), il COPINGER (*Supplement*, III (1902), p. 245, n. 2816 e I, stesso n.) ecc.

XVI

† *Auctoritates veteris et novi testamenti.* Bononiae, Azzoguidus, XI Martii, 1473.

Con questo titolo è segnata l'edizione in ARVOOD (*Bibliot. portatile degli aut. classici* ecc., Venezia, 1793; I, 407) tra le opere di S. Tomaso; ripetuta poi come opera anonima dal MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.). L'AUDIFFREDI, ricordandola sotto la scorta dell'Arvood, scrive: (*Ed. cit.*, p. 419): « Quae quidem editio, si extat, duas ex officina Azoguidi eadem eiusdem anni die editiones prodiisse necesse est, quarum altera in nostro specim. desit ». Evidentemente

si tratta dell'opera, uscita pei torchi dell'Azzoguidi nello stesso giorno, di Pietro da Bergamo intitolata *Tabula aurea* ecc. di cui al n. precedente.

XVII.

S. Caterina da Bologna, *Tractato delle rivelazioni.* [Bologna, 1473?]. *Editio princeps.*

C. 1 r.: incomenza uno libretto composto da | una beata religiosa del corpo de cristo So're Caterina da Bologna. || ( ) Vm reuerentia prego per lo | dolce & suaue amore iesu cri,sto qualunque persona: a laqua|le uegnira noticia di questa pi|coletta opera facta: cum lo diuino adiuto | *etc.*; *fin. c. 1 v., l. 12*: Deo | gratias Amen; ||

C. 1 v., l. 14: ( ) N Nome sia de lo eterno pa|dre & del suo unigenito figliolo | cristo *etc.*

C. 66 v., l. 12: in|carnato. Amen.: Finis: ||

C. 66 v., l. 14: Questa sotto scripta littera scrisse la nostra | beata madre poi che fu qui in bologna de sua | propria mano per reuelatione e uolunta diuina come | che ritrouo poi incluso lo Reuerendo padre | frate. Baptista da modena nostro dignissi|mo confessore ne li anni del Signore. M. | CCCC. lxiii. laquale sua littera habiamo noi | (*c. 67 r.*) sore: & hauimola giunta qui infine. || Amemus cristum pro |nobis crucifixum. || ( ) N nomine cristi. Sia noto a qualunche | *etc.*; *fin. c. 67 v., l. 6*: | manete semper. Amen;

C. 67 v., l. 7: Caterina pouerella bolognese cioe in bolo|gna acquistata nata & alleuata & in ferrara da | xpo sposata. || Io da me stessa sopranominata cagnola per di|uina inspiratione scrissi de mia propria mano | questo libretto nel monasterio del corpo de |xpo ne la cella doue io habitaua laquale era | coperta de store; & al tempo de la nostra Reue|rendissima madre & abbatessa Sore Tadia | sorella che fu de miser marco di pii Circa li an|ni del Signore miser iesu christo. M. cccc. | xxviii. & in uita mia non lo manifestato | a persona che sia a laude de christo Iesu; |; Amen;.

C. 68 r.: Incomenzano alcune cose de la uita de la sopra | nominata beata Caterina. || (*Sono 24 ottave che riassumono la vita della santa. Che siano di Pietro Azzoguidi? sappiamo infatti che scrisse una vita di S. Caterina in versi*).

com.: ( ) Padre eterno che cum passione.

fin. (*c. 72 v., l. 6*): Et habbia di ciascun misericordia: (*poi segue in mezzo la riga*:; FINIS;)

C. 72 v., l. 8: REGISTRVM (*segue la Tavola dei quaderni in tre colonne*); *in fine*: Laus deo Amen.

In-4° piccolo, mm. 103×72, cc. 72 n. n., caratt. rotondo, senza segnat. nè richiami; pagina a una col., ll. 21 costantem. per pagina piena, anche nella parte in versi; quaderni nove tutti quaterni. Caratt. un po' meno nitido e nuovo del solito. Filigrana, corona a tre fioroni.

L'esemplare che si conserva nelle Bibl. Com. di Bologna [17. N. VIII. 15] è assai ben conservato, intero, con legat. antica mal ridotta, con le iniziali rosse ornate fatte da mano perita; n. num. Segnature (*a-i*) e richiami mss. del sec. XV, talvolta tagliati fuori dal rilegatore. Nel *recto* della prima carta è scritto (sec. XVI): « Pertinet ad bibliothecam conventus sancti Petri ». Pervenne alla Bibl. assai recentem. per acquisto.

Di questa edizione non parlò l'AUDIFFREDI, ma in varia guisa si occuparono il DE LA VALLIÈRE (I, 251) il quale afferma (e in parte ha torto) che i caratteri sono diversi da quelli dell'Azzoguidi, e porta l'ediz. al 1475, il PINELLI (*Bibl.*, II, n. 81), il LAIRE (*Ind.*, I, 110), il DENIS (*Supplém.*, p. 531, n. 4590) il quale trae dal *Catal. Pinelliano* che la ricorda con un titolo un po' diverso, il PANZER (*Ann.*, I, 241), il FOSSI (*Cat. cod. Magliabech.*, I, 486-87) che si estende a lungo e dice essere i caratteri eguali a quelli del *Libro della Provvidenza* di S. Caterina da Siena, l'HAIN (*Rep.*, II, n. 4686), il DIBDIN (*Aedes Althorp.*, II, p. 304, n. 1300), il BRUNET (*Manuel*, I, 1660) e il GRAESSE (*Trésor*, II, 79) i quali nulla aggiungono di nuovo, il PROCTOR (*Index* etc., n. 6520), ecc. La maggior parte dei bibliografi l'attribuiscono all'Azzoguidi (specialmente il Panzer), altri mettono anche innanzi, insieme a quello dell'Azzoguidi, il nome del Carnerius di Ferrara, come l'Hain, seguito dal

Brunet e dal Graesse; ma sembra che debba attribuirsi all'Azzoguidi offrendo l'edizione tutte le caratteristiche della sua officina: se dubbio dovesse esserci, sarebbe per il Ruggieri.

Più difficile è stabilire l'anno. Il Brunet e il Graesse propongono il 1474, noi crediamo però che la data debba ancora anticiparsi fino al 1473 o anche al 1472 fine.

XVIII

S. ANTONINO, *Confessionale*. [Bologna 1473?].

C. 1 bianca.

C. 2 r.: ( ) mnis mortalium cura q*uam* multiplicium studio*rum* | labor exercet: *etc.*

C. 72 v., l. 11: | de cauarli per lo iudicio de dio. || EXPLICIT. || RICORDO BREVE Extrato dal beato Antonino de | ben confessarse. || Primo se ha fata *etc.*

C. 73 v., l. 27: EXCOMVNICATIONE MENORE || Per mazor noticia *etc.*

C. 74 v.: DE EXCOMVNICATIONE MAZORE || ( ) Echiaratione d*e* la *etc.*

C. 84 v.: EXCOMVNICATIONE RESERVATE AL PA|PA LE QVALE SE FANNO LA ZOBIA SANCTA. || Laiprima e contra *etc.*

C. 85 r., l. 18: Nota che lo Beato Antonino mori atempo de papa pio. | Et da poi: o sono facte: o se pono fare altre excomunicati|one o generale *etc.*

C. 85 v., l. 16: QVESTA Oratione compose sancto Thomaso de aq*ui*no: la quale se debe dire inanzi che se uada la persona aco|municare. ||

C. 86 r., l. 8: Oratione che se fa dopo la comunione; *e dopo questa:*

Chi uita eterna uole acquistare |
Li dieci comandamenti de dio debe obseruare |
Lo primo *etc.*

. . . . .

Lo decimo *etc.*

Chi questa lege obseruara |
Vita eterna acquistara. |

C. 86 v.:

CREDO uulgare facto in rima |
com.: () REDO in un padre omnipotente dio
fin.: El resurger confermo: e uita eterna;

(Seguono i quattro versi latini che riportammo descrivendo un' altra ediz.; v. n. XI).

C. 87 r.: Rubrice principale de questa opera del beato Antonino. || (*a due coll.*)
C. 88 r., 2ª col.: DEO GRATIAS | AMEN.
C. 88 v. bianca.
Cc. 89 e 90 bianche.

In-4°, mm. 159×94, cc. 90 n. n. delle quali la 1ª e le due ult. bianche, caratt. rot. senza segnat., con rich. verticali nel margine interno, solamente in fine ai tre primi quaderni e poi più; pag. a una col., ll. 32 per pag. piena. Undici quaderni dei quali il 1° quinterno e tutti gli altri quaterni. Carattere nitido, solito, simile ad altre ediz. del 1473-74 dell' Azzoguidi per il grado di uso. Filigrana, corona a tre fioroni.

L' esemplare che conserva la Bibl. Com. di Bologna [17. N. VI. 18] è un po' sciupato, leg. in pergamena, manca delle ultime due carte. Le lettere iniziali sono in rosso; la prima (a c. 2 r.) è a colori e oro. Frequentissimi sono i segni di paragrafo a capoverso e nel corpo di linea in rosso e azzurro alternati. La prima carta r. ha alcune linee ms. del sec. XV un po' raschiate indicanti che il libro appartenne ad un Antonio Maria di Parma notaio di Pietro Vespucci podestà (dove?). *Ex libris* « Bibliothecae S. Dominici Bononiae », come si legge in un cartellino a stampa incollato in calce a c. 2 r.

I bibliografi hanno generalmente confusa questa edizione con le altre o non ne ebbero notizia (come il Panzer). Colui che comprese essere un' edizione diversa dalle altre, ma di origine bolognese, quantunque mancante del luogo, dell' anno e del tipografo, fu l' AUDIFFREDI (*Ed. it.*, p. 130). Egli la ricordò nell' appendice perchè

solo tardi potè vedere l'esemplare della Casanatense e anche perchè dubitò [1] — mancando l'esemplare della 1ª carta — che nel verso di questa, come in una delle ediz. sopra accennate (v. n. XI), si contenesse la notazione tipografica; scrive infatti: « Deest prima plagula in qua sicut in illa (ediz. cit. del 1472) verisimillime descriptus erat operis titulus cum Auctoris nomine annique nota ». Ma il nostro esemplare, che ha la 1ª carta, la quale risulta realmente bianca, toglie ogni dubbio dell'Audiffredi. « Bononiensem vero esse certo certius est », continuava l'Audiffredi, provandolo col confronto delle ediz. del 1472 e 1475; e certo diceva giusto. L'Audiffredi, dopo aver notato che il vol. contiene 88 carte (anche là mancavano le ultime cc.) in luogo di 90, come realmente sono, viene a constatare varii fatti e circostanze, quali alcune brevi aggiunte, una maggior frequenza di capoversi distribuiti con più discrezione ed eleganza, alcuni rimandi che qui sono e nell'altre del 1472 no, che lo inducono a queste conchiusioni: « Ex quibus omnibus facile est coniicere praesentem editionem posteriorem esse edit. anni 1472 (quod etiam demonstrat characterum collatio) editione autem alterius Confessionalis anni 1475 in quo, omissis reclamantibus perpendicularibus, adhibitus fuit registrum antiquiorem ». E a noi pare che l'esame più minuto del carattere e il confronto con le altre ediz. conforti nell'opinione espressa dall'Audiffredi.

Degli altri bibliografi più recenti, siamo incerti se la conoscessero l'Hain (*Rep.*, I., n. 1215) e il Graesse (*Trésor*, I, 155), ne diede troppo scarso accenno il Gamba (*Serie dei Testi di L.*, p. 12, n. 42), non ne ebbero nuova il Santander e l'Amati; solo il Brunet ci dà questa preziosa notizia: « Un honorable bibliophile, résidant à Nice, a eu l'obligeance de nous signaler une autre édition de ce *Confessionale*, in-4, sans date, impr. avec les caractères d'Azzoguidi. C'est un volume de 90 ff. à 32 lign. par page. Le premier f. est tout blanc, le second commence per cette ligne:

(o) mnis mortalium cura q multiplicium studior*um*.

le texte finit au *verso* du 85ᵉ ff. où commencent les deux oraisons de S. Thomas. Au *verso* du 86ᵉ f. se trouve le *Credo* en italien et deux distiques latins. Le feuillet 87ᵉ et le *recto* du 88ᵉ contiennent la table sur 2 col., le *verso* de ce dernier f. e les ff. 69 et 70 sont blancs. » (*Manuel*, I, 332). Il Brunet non dice dove trovasi l'esemplare e l'Audiffredi dubita che non sia una delle edizioni già note; im-

[1] Tale dubbio fece sì che l'A. non desse la descriz. ampia dell'ediz.

portante è perciò l'esemplare bolognese che viene ad affermare questa ediz. di cui si aveva sinora una così scarsa e incerta notizia.

Per l'anno, accettando in parte le conclusioni dell'Audiffredi (vedi sopra), ci siamo fermati al 1473 perchè già nel 1474 (e anche prima) l'Azzoguidi ha l'abitudine costante di porre il Registro e lasciare i richiami.

XIX.

† ORBELLIS (DE) NICOLAUS, *De scientia mathematica liber unus*. Bononiae, per Baldaserem de Azoguidis. 1473. In fol.

Dal LA CAILLE (*Hist.*, p. 29) che, pare, primo la diede, la notizia di questa edizione passò al MAITTAIRE (*Ann.*, I, 324 e indice), all'ORLANDI (*Orig.*, pp. 110 e 347), al PANZER (*Ann.*, I, 205), all'AUDIFFREDI (*Ed. ital.*, p. 20), ma nessuno offre maggiori notizie o un po' di descrizione. Il SANTANDER, il GRAESSE (*Trésor*, V, 35) e il BRUNET (*Manuel*, IV) non la ricordano. Il FABRICIUS (*Bibl. med. et inf. Lat.*, V, alla voce *Nicolaus Dorbellus*) e il Wadding la pongono sotto il 1483 e l'HAIN sotto il 1485 circa, senza nome di tipografo. Stando le cose a questo punto, è molto probabile che questa edizione non esista e la confusione sia sorta dall'edizione che realmente si fece in Bologna del *Compendium mathematicum* nel 1485 da Enrico di Haerlem (Cfr. HAIN, *Rep.*, n. 12041; GRAESSE, V, 35; BRUNET, IV, 204).

XX.

† ALCHABITIUS, *Liber isagogicus de Planetarum coniunctionibus seu Introductorium*. [Bologna], 1473. *Editio princeps*.

C. 1 bianca.

C. 2 r.: INTRODVCTORIVM. ALCHABITII. ARABICI. AD. SCIENTIAM. IVDICIA|LEM. ASTRONOMIAE *etc.*

C. 40 r.: EMENDATVM. PER. EXIMIVM. ARTIVM | ET. MEDICINAE. DOCTOREM. D. M. | MATHEVM. MORETVM. DE. BRIXIA | BONONIAE. LEGENTEM. ANNO. DO|MINI. MCCCCLXXIII. |. FINIS.

In-4°, cc. 39 n. n., caratt. rot., senza rich. e segn., pag. a una col., ll. 30 per pagina piena.

Lo attribuisce all' Azzoguidi il PROCTOR (*Index to the early* etc., n. 6517) e quindi il COPINGER (*Supplement*, III, indice, alla voce *Azzoguidus*). Ne parlarono il *Cat. Bibl. Schw.* (II, p. 131), il DENIS (*Suppl.*, p. 20), il FOSSI (*Cat. edit. sec. XV Magl.*, I, 56), il PANZER (*Ann.*, IV, 11), il SANTANDER (*Dict.*, II, 38), l'HAIN (*Rep.*, I, n. 615), il BRUNET (*Manuel*, I, 147), il GRAESSE (*Trésor*, I, 61) ecc.

Potemmo osservare l' esemplare che conservasi nella Bibl. Com. di Bologna [17. N. VI. 11], ma quantunque risalti subito una certa somiglianza con l' Azzoguidi, un più minuto esame dei caratteri, della filigrana, del modo di composizione, ci condusse ad escluderla. Molto probabilmente non è nè anche del Ruggieri. Cfr. il *Liber Pandectarum medicinae* di M. Selvatici, più innanzi, corretto pure da Matteo Moreto, nella notazione tipografica del quale si adopera una forma simile.

XXI.

DURANTUS GUILIELMUS, *Speculum iuditiale*. Bologna, 1474.

Vol I.

Prima pars

C. 1 bianca.

C. 2 r.: REGISTRVM ||. *Seguono gli inizi dei fogli, divisi in tre colonne*; *in fine*: FINIS | Noctua zeto queste | littere.

C. 2 v. bianca.

C. 3 bianca.

C. 4 r., 1ª col. (in rosso): INCIPIT Speculu*m* domini guihelmi du | ranti. cum additionibus Iohannis Andree: | suo loco ubiq*ue* positis: Hic totu*m* q*uicqui*d est | iuris recluditur: Decisiones tam canonici | q*uam* ciuilis iuris uerissime. Maxima scripto*rum* | auctoritas. Aduocate. Hoc libro no*n* careto | Iudex hoc op*us* p*er*quisito. Impensi hic sunt | posteritati labores. Grata sis posteritas. | (*col. 2ª*) quando questiones

emergentes ex te*m*pore: | alibi peregrinis locis abstrusas. hic suis titulis expositas semp*er* inuenies. ||

Hoc ue*rum* speculu*m* fixe cui semp*er* inheren*t*. |
Forme: sed uitreo cu*m* obiectu*m* mouetur. |
Mox fugit ex oculis fallax et inanis ymago |

C. 4 r., col. 1ª, l. 9: ( ) EVERENDO | IN CRISTO | PATRI SVO | DOMINO OT|TOBONO Dei | GRATIA SANCTI ADRIANI | DIACONO | CARDINALI | Guilhelmus duranti *etc.*

C. 9 r., col. 1ª: § Prime autem partitionis capitula sunt | hec |. *Segue la Tavola delle quattro parti, il testo come nella col. 2ª.*

C. 202 v., col. 1ª: INCIPIVNT QUEDAM ADDITIO|NES AD SPECVLVM DOMINI | BALDI DE PERVSIO: CVM QVIBVSDAM SPECVLI COLLECTIS | DICTIS NOTABILIBVS BREVITER SVMMATIS || ( )N CHRISTI | nomine amen. | § Speculum *etc.*

C. 215 v., col. 2ª, l. 18: Finitur prima pars speculi Guillermi duranti: cum additionib*us* Iohannis Andree suo | loco ubiq*ue* positis: & Baldi bonon. imp*r*essa | per egregium ui*rum* Balthasare*m* de azoguidis | ciuem bonon. Anno d*omi*ni. M. cccclxxiiii. die | quinta Ianuarii.

Vol. II.

Pars secunda

C. 1 r. bianca.

C. 1 v., la Tavola: § De actione seu petitione. iii | § De cessione *etc.*

C. 2 r., 1ª col.: INCIPIT PARS SECVNDA SPECVLI DOMINI GUILHELMI DVRANTI CVM ADDITIONIBVS IOHANNIS ANDREE SVO LOCO | VBIQUE POSITIS. || ( ) AMCTI SPIRIT*us* | GRATIA suffragante *etc.*

C. 2 v., 1ª col., l. 44: § Incipit pri*m*a p*ar*ticula & pri*m*o de p*re*parato*r*iis | iudicio*rum*. *etc.*

C. 120 v., col. 1ª, l. 5: § Incipit secunda particula huius secunde partis. | de litis contestatione Rubrica || *etc.*

C. 234 v.: la seconda col. è quasi tutta bianca.

C. 235 r., col. 1ª: § Incipit tertia particula secunde partis de sententia | & de hiis que ipsam sequuntur. Rubrica. ||

C. 306 v. bianca.

C. 307 r., col. 1ª: INCIPIVNT ADDITIONES | DOMINI BALDI DE PERVSIO SVPER SECVNDA PARTE SPECVLI; || ( ) E substancia iudicii | est *etc.*

C. 343 v., col. 2ª, l. 16: FINIS | Explicit secunda pars speculi Guillermi duranti cum additionibus Ioannis andree suo loco positis nec non | cum additionibus Baldi. | Impressum Bononie in officina Baldassaris Azoguidi ciuis Bononie. Anno domini. M. CCCC. | LXXIIII. die. xxi. Maii.

C. 344 r.: REGISTRVM *(Segue il principio dei fogli in quattro colonne).*

C. 344 v. bianca.

Vol. III.

Pars tertia et quarta

C. 1 r. bianca.

C. 1 v. Tavola. Deaccusatione | De denuntiatione | *etc.* (*Segue sino a c. 2 v.*).

C. 3 r. (sopra le due colonne): INCIPIT. TERTIA. PARS. SPECVLI. EXIMII. DOCTORIS. VTRIVSQVE. IVRIS. DOMINI. GVILHELMI. DVRANTIS. CVM. ADDITIONIBVS. DOMINI. IOHANIS ANDREE. SVO. LOCO. VBIQVE | POSITIS. DE CRIMINIBVB (*sic*). ET EORVM COGNITIONIBVS RUBRICA. ||. ( ) A. SCIAS | QVOD FERE | TOTAM hanc tertiam *etc.*

C. 35 v., col. 2ª, l. 19: Finitur Tertia pars Speculi, Guilhelmi du|ranti. cum Additionibus. Iohannis Andree | suo loco ubique positis. Bononie impressa | per egregium ciuem bononiensem Balthaserem | de Azzoguidis. (*Il resto della col. è bianco*).

C. 35 v. bianca.

C. 36 bianca.

C. 37 r., col. 1ª: INCIPIT QVARTA PARS SPE|CVLI GVILHELMI

DURANTI CU*m* | ADDITIONIBVS IOHANNIS AN|DREE SVO LOCO VBIQVE PO|SITIS. || § DE LIBELLOR*um* CONCEPTIO*ne* | ( ) YLEVS DE | HOC TRAC|TAT *etc.*

C. 319 v., l. 2ª, col. 54: Ad | q*uo*d nos p*er*ducat q*ui* sin*e* fi*n*e uiuit & reg*n*at. am*en*.

C. 320 bianca.

C. 321 r., col. 1ª: INCIPIT TERTIA PARS ADDI|TIONVM BALDI SVPER SPE|CVLO || DE ACCVSATIONE | ( ) CCusat*us* po*test* alie|nare *etc.*

C. 338 r., col. 2ª, l. 48: Iste glose su*n*t i*n* t*r*ibus libris codicis. Bal || § Imperator *etc.*

C. 339 v., col. 2ª, l. 29: Explicit quarta p*ar*s Speculi Guill*ermi* dura*n*ti cu*m* | additionibus Iohannis andree suo loco po|sitis nec no*n* cu*m* additionibus Baldi tertie & | quarte p*ar*tis simul positis. || Impressum bononie in officina Baldasaris | azoguidi ciuis bononiensis. Anno domi|ni. M. CCCC. LXXIIII. die. xxi. Maii.

C. 340 r.: REGISTRVM TERTIE & QVARTE PARTIS. (*Segue il principio dei fogli, in quattro colonne*).

C. 340 v. bianca.

In-fol., mm. 297×170 tutti e tre i voll., caratt. rot. solito, pag. a due colonne, senza segnat. e rich., n. n., ll. 60 ogni col. piena. Filigrana, la corona a tre fioroni. Carattere nitido; molte abbreviature. In tutti e tre i voll. la stampa comincia a metà pagina della prima carta; il resto superiore è lasciato bianco per i fregi. — Il primo vol. ha 25 quaderni dei quali il primo di un foglio solo, i 2°-6° quinterni, il 7° e 8° quaterni, il 9°, 10° e 11° quinterni, il 12° quaterno, il 13° e 14° quinterni, il 15° quaterno, il 16° e 17° quinterni, i 18°-23° quaterni, il 24° e 25° terni. Il secondo vol. ha 42 quaderni dei quali il 1° quinterno, il 2° e 3° quaterni, i 4°-8° quinterni, il 9° e il 10° quaterni, l'11° e 12° quinterni, il 13° quaterno, il 14° quinterno, il 15°, 16° 17° quaterni, il 18° 19°, 20° terni, il 21° quaterno, il 22° terno, i 23°-29° quaterni, il 30° terno, i 31°-36° quaterni, il 37° quinterno, il 38°, 39° e 40° quaterni, il 41° terno, il 42° quinterno. Il vol. terzo ha 43 quaderni dei quali il 1° quinterno, il 2° e 3° quaterni, il 4° quinterno, il 5° e 6° quaterni, il 7° e 8° quinterni, il 9° quaterno, il 10° quinterno, l'11° terno, il 12°

quaterno, i 13°- 16° terni, il 17° quaterno, il 18° terno, i 19°-26° quaderni, il 27° e 28° terni, il 29° quaterno, il 30° quinterno, il 31° terno, i 32°-40° quaterni, il 41° terno, il 42° quaterno e il 43° sesterno.

Due esemplari di quest' opera si conservano nella Biblioteca Univ. di Bologna; uno mancante del primo volume e delle cc. 320, 337 a 340 della quarta parte, in cattive condizioni; l' altro [A. V. B. III. 15] splendidamente conservato, leg. in pelle e cartone. Appartenne questo esempl. al monastero di S. Michele in Bosco; infatti nel marg. inferiore della prima carta del testo, in tutti e tre i voll., si legge di mano del sec. XV: « Iste liber est Monasterii S. Michaelis in Busco »; nello stesso margine è miniato, in tutti e tre i voll., lo stemma della famiglia Zambeccari posto tra le lettere: L. V. Numer. del sec. XVI. Le lettere iniziali di capoverso sono arabescate a colori rosso, turchino, paonazzo alternati, le lett. che cominciano i voll. o le parti sono miniate a colori e oro; miniatura più ampia, che prende i margini sinistro e inferiore, è nella prima carta del testo del vol. I. Qualche rara annotaz. nei margini, del sec. XV.

Nel vol. I, in appendice alla *prima pars* di Durante, è rilegato il Trattato (c. 1 r.) « Singularia dicta etia*m* notabilia col|lecta 7 notata in hoc breui compe*n*dio | p*er* illustrem doctore*m* do*m*inu*m* Matheu*m* | Mathaselanum Bononiensem. | », per il quale vedi CARONTI, *Incun. bol.*, n. 545, pp. 320-21. Sono 18 carte a 2 coll.; in fondo era una scrittura in data del 1474 che venne raschiata e di cui si legge a stento qualche parola. Certo questo opuscolo venne fin da principio legato insieme al Durante.

Ricordarono per primi questa edizione l' ORLANDI (*Orig.*, p. 110) e il MAITTAIRE (*Ann.*, I, 343); poi se n' occupò l' AUDIFFREDI (*Ed. it.*, pp. 27-28) il quale vide lo stesso esemplare che trovasi ora nella Bibl. Univ. di Bologna. Egli così spiega il fatto che il 2° e 3° volume (errano Orlandi e Maittaire che pongono 4 voll.) abbiano ambidue, nella sottoscrizione, la data dell' 11 maggio 1474: « Bononiensis huius operis typographus, vel potius opera, latinae linguae verisimiliter ignarus, vel ipse sua sponte, vel magistri sui iussu, volens quartae eiusdem parti subscriptionem adjicere, sicuti adjecerat praecedentibus, satis esse credidit, si eadem verba, quae ad calcem secundae legebat, in hac repeteret: quod manifestum fit cuicumque alteram cum altera conferenti: non enim tantum mensis et dies mensis in utraque iidem sunt, sed et verba ipsa et eo-

rum collocatio; ut liquido pateat alteram ex altera descriptam esse. Quamvis non improbabile sit technam aliquam librariam hic fortasse delitescere ». L'esemplare di S. Michele in Bosco che servì all'Audiffredi era stato ricordato anche dal SARTI (*Hist. bon. Arch.*, I, 397). Si occuparono ancora dell'edizione nostra il PANZER (*Ann.*, I, 206), il MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.), il SANTANDER (*Dict.*, II, 390), l'HAIN (*Rep.*, II, n. 6507), l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 235) ecc. Il BRUNET e il GRAESSE non la ricordano neanche; ne diede invece una precisa e ampia descrizione il CARONTI (op. cit., pp. 197-99).

XXII.

* PETRI DE ANCHARANO, *Repetitio capituli* Postulasti *de foro competenti*. Bologna, 1474. *Editio princeps*.

C. 1 r., 1ª col.: INCIPIT repeticio c postulasti de foro | compe. Repetita p*er* excellentissimum ac | famosissimum iuris utriusq*ue* doctor*em* do minum petrum de Ancharano || ( ) OSTVLASTI ne lon'gitudo repeticionis lec tore*m* extereat omniu*m* que | in ea tractantur *etc.*

C. 1 r., 2ª col. (fine): Iste igitur est ordo dicendorum aute*m* uerborum designat ordinem intellec tus de conse. di. i. xpo pater. | (*c. 1 v., 1ª col.*) His itaq*ue* premissis uenio ad continuatio nem rubrice *etc.*; *fin. c. 12 v., coll. 1 2*: p*er* magnificu*m* | & excelsu*m* principe*m* d*ominum* franciscu*m* decararia | Iuniore*m* d*icte* Ciuitatis & districtus d*ominum* ge|ne*rale*m duce*m* optimu*m* & populo gloriosu*m* | M. CCC. 9ii. ultima mensis Octob*ris*.

C. 12 v., 2ª col.: EXSPLICIT solemnis repetitio capituli | Postulasti de foro competenti Celeber rimi iuris utriusq*ue* doct*o*ris Domini Petri | de ancharno exemplata. ac sumpta de | p*ro*prio exemplari originali ip*s*ius d. petri | BONONIE Imp*res*su*m*. M. CCCC. Lxxiiii | inditione. septima die u*ero* sabbati xxviiii | mensis Octobr*is*.

In-fol. mass., mm. 275 × 171, cc. 12 n. n., caratt. rot., un solo quaderno di sei fogli e perciò senza rich. e segnat. Pagina a 2 coll.; ll. 56 per colonna piena. Filigrana, la corona solita a tre pinnacoli; caratt. nitido, frequentissime abbreviature.

L'esemplare che conserva la Bibl. Com. di Bol. è benissimo conservato [17. N. III. 6], leg. in pelle e cartone recentemente. I segni di paragrafo sono in rosso e turchino alternati, la lett. iniziale (c. 1 r., 1ª col.) è ornata a colori. Alla c. 11 v., 2ª col., nel margine interiore, è una annotaz. ms. di caratt. del sec. XV fin.

Appartiene probabilmente a Baldass. Azzoguidi questa ediz. per molte ragioni: 1° per le somiglianze con l'altra ediz. azzoguidiana del Corsetti, 2° per il carattere del tutto uguale, 3° per la filigrana identica, 4° per le sigle delle abbreviazioni (ad es. *eccetera*, *con-*, *-cet* o *-em* ecc.) che corrispondono perfettamente, 5° per tutte le altre esteriorità che combinano con le ediz. azzoguidiane e specialmente con la ultima cit. Non ci nascondiamo però che i caratteri dell'Azzoguidi sono molto somiglianti a quelli di Ugo Ruggieri, al quale tutti i bibliografi l'hanno attribuita finora.

Ne parlarono il SEEMILLER (I, 58) cit. dal PANZER, il DENIS (*Suppl.*, p. 33, n. 192), il PINELLI (I, 183; V, 219), l'AUDIFFREDI (*Ed. it.*, p. 30) togliendo la notizia dal Pinelli, il PANZER (*Ann.*, I, 287), l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 237), l'HAIN (*Rep.*, I, n. 948), il FRATI (*Bibl. bol.*, II, n. 7220), il CARONTI (*Cat. degli incun.* ecc., pp. 21-22) il quale ne dà un'accurata descrizione.

XXIII.

Vita di nostro Signor Gesù Cristo e della Vergine Maria. Bologna, 1474. *Editio princeps.*

C. 1 bianca.

C. 2 r., 1ª col.: § Tauola de quelle cose che se conte| neno in la uita del nostro signore me'ser yesu xpo e de la sua gloriosa ma'dre uergene madona sancta maria. || § Capitolo del primo libro || § Come yoachim padre de la uer'zene maria *etc.*; *fin. a metà della c. 4 r., 2ª col.*: canti & festa de li an'geli. C. xi. Amen. ||

C. 4 v. bianca.

C. 5 r., 1ª vol.: Prologo diuoto nel libro sequente de | la uita de la uerzene maria. || (i) l glorioso excelso e ben (*sic*) gnis'simo dio diffundendo la sua | bontade *etc.*

C. 6 r., 1ª col., l. 17: ne la triumphan'te corte in secula seculorum. Amen. || *Segue una poesia di cinque strofette di quattro versi ognuna.*

Com.: Va cuor mio dolce ua de lei acceso·
Fin.: Per che consolatrice a i gran bisogni

C. 6 r., 2ª col. (*Libro primo*): (i) n quello tempo si era uno | homo perfectissimo e sanicto loquale haueua nome | yoachim *etc.*; *fin. c. 32 r. 1ª col., l. 73*: | elle non siano appellatc (*sic*) autentice. ||

C. 32 r., 1ª col., l. 34ª (*Libro secondo*): (i) N quello tempo era uno | homo chiamato zohanne | baptista *etc.*; *fin. c. 65 v., 2ª col., l. 8-9*: fu meritato secundo le sue opere. ||

C. 65 v., 2ª col., l. 10: Liber tertius. || (d) Ice sancto Epiphanio che | la uerzene maria drieto a | la pasca de lo spirito sancto | *etc.*; *fin. c. 72 r., 2ª col., l. 15*: e la mia regale se|dia & incoronarte uoglio del mio | regno. Amen. || FINIS. ||

C. 72 r., 2ª col., l. 19: § Stampato in Bologna in casa de Baldi sera de li arciguidi a di dieci de decembre. M. cccc. lxxiiii. ||

C. 72 r., 1ª col., l. 23: REGISTRVM. || *Seguono gli inizii dei fogli in due colonne, come il resto dell' opera, cominciando le due colonne a metà pagina.*

C. 72 v. bianca.

In-fol., mm. 136×198, cc. 72 n. n., caratt. rotondo, senza rich. nè segnat.; pag. a due colonne assai distanziate, secondo l' abitudine del nostro stampatore, ll. 40 per pag. piena, anche nella Tavola; dodici quaderni dei quali il primo (contenente la Tavola e stampato evidentemente dopo) duerno, 2°-11° terni, il 12° quaterno. Carattere nitido e in buonissimo stato, con pochissime abbreviature (come nel trattato della Provvidenza di S. Caterina da Siena), con spessi segni di paragrafo non solo a capoverso, ma anche dopo il punto nel corpo della colonna. Filigrane: cc. 1-4 catenaccio iscritto nel cerchio; cc. 5-25 tre monti il cui mediano, un po' più alto, è sormontato dalla croce; cc. 26-27 catenaccio c. s.; c. 28 i tre monti c. s., cc. 29-30 catenaccio; cc. 31-42 stella a sei raggi inscritta in un cerchio schiacciato sormontato da gran croce con estremità pomate. Poi le filigrane si alternano nella stessa guisa. Da notarsi che la

carta avente per filigrana il catenaccio è assai meno grossa e consistente dell'altra.

L'esemplare che possiede la Biblioteca Estense di Modena [α. D. 8. 12] è molto ben conservato, compiuto, leg. (non recentemente) insieme al trattato della Provvidenza di S. Caterina da Siena, anzi, sul dorso, il vol. porta solamente DA SIENA | DELLA | DIVINA | PROVIDENZA | 1474. E il fatto che siano stati rilegati insieme sta quasi a indicare la comunione dello stampatore che li riuniva. E realmente, vedendoli qui uniti, si ha una riprova che il trattato di S. Caterina da Siena è proprio di Baldassarre Azzoguidi (da notarsi gli uguali segni di paragrafo e l'ugual uso delle abbreviazioni; solo il caratt. sembra un po' più frusto in S. Caterina). Le lettere iniz. di libro sono in rosso, la lettera iniz. dell'opera (c. 5 r., 1ª col.) è miniata a colori e oro da mano che rinveniamo frequentemente nelle edizioni azzoguidiane. Altre segnature del volume: A. LXVIII. D. 2; Ms. XIV. D. 9.

L'edizione fu ricordata dall'ORLANDI (*Orig.*, p. 110), dal MAITTAIRE (*Ann.*, I, 334), dal MITTARELLI (*App. ad Bibl. S. Mich.*, p. 478) che ne dà la descrizione, dall'AUDIFFREDI (*Ed. it.*, p. 28) il quale toglie dal Mittarelli, dal PANZER (*Ann.*, I, 205-06), dall'AMATI (*Ric. stor.*, V, 235), dal BRUNET (*Manuel*, V, 1317-18) che osserva: « Edition très-rare d'une légende fort singulière surtout au sujet des miracles de l'enfance de J.-C. », dal GRAESSE (*Trésor*, VI, II, 373), dallo ZAMBRINI (*Op. volg. a st.*, p. 1074) ecc. Fu riprodotta in Venezia nel 1484 da mastro Pietro da Cremona.

XXIV.

SANTA CATERINA DA SIENA, *Libro della divina providenza.* [Bologna, 1474?]. *Editio princeps.*

C. 1 bianca.

C. 2 r.: AL NOME DE Iesu christo crucifixo & de ma|ria dolze & del glorioso patriarcha Dominico. || LIBRO DE LA diuina prouidentia composto in uulgare da la Seraphica uergene sancta Chaterina da siena suore del terzo ordine de sancto Dominico. essendo lei mentre che di|taua al suo scriptore rapta in singular excesso & abstratione de mente. In

questo libro interuiene il parlamento tra dio padre & la uerzene chaterina per modo de Dialogo zoe in | modo de parlare che interuiene tra doe persone. Et in esso se contiene alti & suauissimi secreti diuini. || ( ) EVANDOSI una a|nima ansietata de gran|dissimo *etc.*

C. 7 r., col., 2ª, l. 22: § Qui comenza el tractado de la di|scretione e prima come laffetto non *etc.*

C. 49 bianca, per errore di impaginatura.

C. 103 v., col. 2ª, l. 7: § Comentia el tractado de | la prouidentia de dio & pri|ma in generale cioe *etc.*

C. 123 v., col. 1ª, l. 4: § Qui comencia il tractato | de la obedientia et prima do|ue si troua *etc.*

C. 138 r., col. 2ª, l. 18: § FINI|sse el libro de la prouiden|tia diuina de la spoxa de xpo. San|cta Chaterina da siena delordi|ne de frati predicatori. | Deo gratias amen. | FINIS. ||

C. 138 r., col. 2ª, l. 24: § Questa lettera ne laquale se contene | el transito de la beata chatarina da sie|na scripse Barducio de pero canigani | a sor chaterina de perobom nel mo|nasterio de sancto piero amonticelli a | presso a fiorenza. || Alnome de iesu xpo. || *C. 138 v., col. 1ª, l. 1: com.*: ( ) Arissima matre in xpo ie|su et sorochia *etc.*; *fin. c. 140 v.*: § dio ue conserui & cresca ne la | sua gratia de iesu xpo dolce. || AMEN.

C. 140 v., col. 1ª, l. 25: § Questa e una tauola sopra tute le | cose che se contiene in questo libro | (*Seguono i vocaboli per ordine alfabetico*).

C. 148 v., col. 1ª fine: Finis Tabule.

C. 148 v., col. 2ª: Incipit Registrum || *etc.*; *in fondo ad esso (due col., 2ª col.)*: FINIS.

In-fol., mm. 198×139, cc. 148 n. n., delle quali la 1ª e 49ª bianche, caratt. rot. solito, senza rich. e segnat.; pag. a due colonne, ll. 40 per ogni colonna piena, costantemente; da notarsi che la intitolazione dei varii capitoli (sono 267) ora prende tutta la giustezza della col., ora meno, ora è disposta a triangolo col vertice in basso, ora ad X ossia a due triangoli coi vertici incontrantisi; frequenti i segni di paragrafo. Diciannove quaderni, dei quali il 1° quinterno,

il 2° e 3° quaterni, il 4° terno, il 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° quaterni, il 14° terno, il 15° quaterno, il 16°, 17° e 18° terni, il 19° quinterno. Filigrana, una stella a sei raggi inscritta in un cerchio sormontato dalla croce pomata. Caratt. nitido, con poche abbreviature.

L'esemplare della Bibl. Com. di Bologna [17. N. V. 27] è splendidamente rilegato in cuoio nero impresso a secco con borchie e fermagli di ottone, ben conservato, compiuto; le cc. sono num. in parte con caratt. assai antico; le lettere iniziali in rosso e turchino con ornamenti, le linee dei sommari ecc. talvolta sottolineate in rosso; nei margini sono annotazioni di bella calligrafia del sec. XV, contenenti accenni a ciò che è stampato a lato. Un foglio volante unito al vol. ha: « Questa edizione principe del Dialogo della Divina Providenza di Santa Caterina da Siena, senza luogo ed anno (Bologna Azzoguidi 1471), ha carte 148 compresa la prima bianca e un'altra pure bianca al capit. LXXVI. E non 147 carte come dice il Brunet ».

La detta Bibl. ne possiede anche un altro esemplare [17. N. V. 28] in tristissime condizioni, mancante delle cc. 1, 2, 10, 49, 59-67, 94-107, 139-148, in tutto 37. La elegante rilegatura porta impressioni e ornamenti in rosso e oro ed ha scritto in fronte: « LIBRO | DELLA PROVIDENTIA | DIVINA | DE SANCTA | CATERINA DA SIENA | BOLOGNA | BALDASSAR | AZZOGUIDI | MCCCCLXXI.

L'esemplare che possiede la Bibl. Estense di Modena [α. D. 8. 12, 1°] è leg. insieme alla Vita di Gesù Cristo edita dallo stesso Azzoguidi, è macchiato un po' da principio, manca della prima carta. Le lettere iniziali di capitolo sono in rosso e turchino con ghirigori la lettera iniz. del testo (c. 2̇, ora 1ª) è miniata a colori e oro, nella stessa guisa e dalla stessa mano che miniò la lett. iniz. della *Vita* anzi detta; altro notevole indizio, oltre la legatura ecc., della parentela che unisce le due edizioni.

Ricordarono questa edizione il LAIRE (*Ind.*, I, 110) e il LA VALLIÈRE (*Cat.*, I, 251) il quale l'attribuì a Gherardo di Fiandra, ma — nota il PANZER (*Ed. it.*, I, 241) — « typi discrepant ab illis quibus usus est typographus hic »; tutti erano stati preceduti dal *Catalogo Capponi* che diede dell'opera il seguente titolo: *Rivelazioni in forma di dialoghi, composte dalla medesima, come l'aveva udite da Dio; con una lettera scritta da Barduccio di Piero Canigiani a Suor Caterina de' Petrob|oni nel Monasterio di S. Piero a Monticelli appresso a Firenze [che contiene in succinto il transito di essa*

santa] (p. 110). Ne parlarono poi il PINELLI (*Bibl.*, IV, p. 15, nn. 82-84), il DENIS (*Suppl.*, p. 531, n. 4590), il PANZER (*Ann.*, I, 241), il FOSSI (*Cat. ed. Magl.*, I, 487-88) il quale dà una lunga descrizione, 146 cc., nessuna attribuzione di tipografo, ma simile, dice, all'ed. cit. di Caterina da Bologna, il SANTANDER (*Dict.*, II, 278) che ne tratta assai a lungo, l'HAIN (*Rep.*, II, n. 4689), il *Cat. Boutourlin* (n°. 678) il quale nota come questa ediz. differisca sostanzialmente da quella napoletana del 1478 e aggiunga inoltre la lettera di Barduccio Canigani, il BRUNET (*Manuel*, I, 1661) che cita parecchie vendite, il GRAESSE (*Trésor*, II, 79), il COPINGER (*Supplement* etc., I, p. 145, n. 4689) il quale afferma che la copia esistente nel British Museum ha 146 cc. in luogo di 147 come nota il Brunet, senonchè nel numero delle carte tutti i bibliografi errarono: l'ediz. ha 148 cc. e non 147, lo ZAMBRINI (*Op. volg. a st.*, p. 234), il PROCTOR (*Index to the early* etc., n. 6521) ecc.

Per rispetto all'anno, il *Cat. Capponi* (loc. cit.) la chiama « edizione antichissima », il Panzer, seguito poi da tutti gli altri sino al Copinger, la pone al 1472 *circa*. Noi riteniamo che debba portarsi al 1474: 1° per i segni di paragrafo, che cominciano, nelle ediz. azzoguidiane, solo col 1474, 2° per la molta somiglianza che ha l'ediz. presente con la *Vita di G. Cristo*, 3° per il fatto che qui abbiamo il Registro il quale manca sempre nelle ediz. accennate del 1472.

Circa il nome del tipografo tutti i bibliografi sono d'accordo per l'Azzoguidi.

XXV.

† MANILIUS MARCUS, Antiochenus Astrologus et poeta, *Astronomicorum eius libri V versu eroico conscripti*. Bologna per Baldass. Azzoguidi. 1474.

Non sappiamo spiegare (se non forse per la simiglianza del carattere) come mai l'ORLANDI (*Orig.*, p. 110) fosse tratto a dire dell'Azzoguidi l'edizione bolognese dell'*Astronomicon* di Manilio del 1474; comprendiamo invece come fosse subito seguito dal MONTI (*Tip. bol.*, I, all'a.). In quell'anno uscì in Bol. infatti l'*Astronom.*, ma pei tipi di Ugo Ruggieri e Donino Bertocchi, secondo la concorde affermazione dei bibliografi: cfr. MAITTAIRE (*Ann.*, I, 336) che si oppone

con buone ragioni all' Orlandi; *Bibl. Bodleia.* (II, 134); GOETZ (III, 129), AUDIFFREDI (*Ed. it.*, pp. 28-29) che lo descrive a lungo; PANZER (*Ann.*, I, 206 e IV, 244), HAIN (*Rep.*, n. 10707), BRUNET (*Manuel*, III, 1368) ecc.

XXVI.

† SYLVATICUS MATTHAEUS, *Liber pandectarum medicinae sive Historia omnium rerum naturalium et Plantarum.* Bononiae, per Baltassarem Azzoguidum, 1474, in-fol.

Un' edizione con questo titolo attribuita all' Azzoguidi è ricordata dall'ORLANDI (*Orig.*, p. 110) e poi dal MAITTAIRE (*Ann.*, I, 333) — che veramente la chiama di Napoli —, dal MONTI (*Tip. bol.*, I, cit.) e dal PANZER (*Ann.*, I, 206); ma il Panzer giustamente aggiunge: « Editio suspecta, quae forte non alia est, quam illa, quam Johanni Wurster de Kampidonia debemus, quae eodem anno sine nota loci prodiit. Verba, quae in subscriptione huius editionis leguntur *per Matteum Moretum* BONONIE *legentem*, huic errori ansam praebuisse videntur » (loc. cit.). Noi accettiamo compiutamente la supposizione del Panzer, tanto più perchè nella sottoscrizione non solo è ricordato il *Moretum* BONONIE *legentem*, ma ancora è detto che esso Moreto corresse le bozze; di qui la facile conclusione (mancando il luogo) che l' opera fosse anche stampata in Bologna. Il Sassi e Camillo Volta credettero all' Orlandi, ma ad essi si oppose energicamente l' AUDIFFREDI (*Ed. it.*, pp. 23-27) il quale, pur ritenendo che in Bologna uscisse il *Liber Pandectarum* per i tipi di Giovanni Vurster, non crede affatto all' edizione azzoguidiana dell' opera sumentovata. Non tutti però i bibliografi sono d' avviso che l' ediz. del Vurster uscisse in Bologna (cfr. HAIN, *Rep.*, n. 15195; GRAESSE, *Trésor*, VI, 406; BRUNET, *Manuel*, V, 387 ecc.); chi la pose a Mantova, chi a Napoli, chi a Milano, chi a Modena.

XXVII.

* BERNARDO GLICINO, *Commento ai Trionfi del Petrarca.* Bologna, 1475. *Editio princeps.*

C. 1 r., 1.ª col.: ( ) Vesta sera latauola delitrium|phi e suo comento p*er* aconcio | de lo lectore che desiderasse |

legiere piu in uno luoho che nellaltro | e piu una historia che un altra come nel | dicto comento: si contiene *etc.*

C. 3 r., 2.ª col., l. 10.ª: Registro datrouare come seguita liquin|terni. e prima *etc.*

C. 3 v. bianca.

C. 4 bianca. Queste quattro carte sono escluse, dallo stampatore, nella numerazione, come risulta dalla citazione delle carte fatta nella Tavola prenotata.

C. 5 r. (1 r.): ( ) D. Illustrissimum Mutinae Ducem Diuum Borsium estensem Ber|nardi glicini Medicinae ac philosophiae discipuli in triumphorum. CL. P. Fra. Petrarce expositio Incipit. || ( ) VBLIO Cornelio Scipione Illustrissimo. P. Nisuna magi|ore uictoria *etc.*

C. 5 v., l. 13: *Proemio:* ( ) Niuersale sententia e & dagli antichi & optimi *etc.*

C. 7 r. (4 r.). Primo trionfo.

C. 90 r. (87 r.). Secondo trionfo.

C. 117 v. (114 v.). Terzo trionfo.

C. 210 r. (207 r.). Quarto trionfo.

C. 226 r. (223 r.). Quinto trionfo.

C. 243 r. (240 r.), l. 35: ( ) SSendo hora illustrissimo principe cum lo aiuto didio lapico|la barcha dello ingegno mio le profunde & obumbrate sententie sol|cando *etc. Commiato al principe estense Borso.*

C. 243 v. (240 v.): BONONIAE IMPRESSVM M. CCCC. LXXV. DIE. XXVII. MEN|SIS APRILIS.

In-fol., mm. 230 X 131, c. 4 + 240 n.n., caratt. roton., senza rich. nè segnature, costantemente ll. 47 per pag.; ventotto quaderni, dei quali i primi tre quinterni, il 4.° setterno, il 5.°, 6.°, 7.°, 8.° quaterni, il 9.° e 10.° quinterni, l' 11.°, 12.°, 13.° quaterni, il 14.° terno, il 15.° duerno, il 16.° sesterno, il 17.° quaterno, il 18.° quinterno, il 19.° e 20.° quaterni, il 21.° quinterno, il 22.°, 23.°, 24.° quaterni, il 25.°, 26.°, 27.° terni, il 28.° sesterno; il registro però che trovasi a c. 3 r., come vedemmo, non indica che 27 quaderni; dell' ultimo non dà il principio che è « Quale hora » (c. 232, [229]). Filigrane: Stella a sei raggi inscritta in un cerchio sormontato da asta (o croce?) Corona; Giglio sormontato da corona. In uno dei due esemplari che

conservansi nella Bibl. Com. di Bologna [17. N. IV. 2] le lettere iniziali dei capoversi sono tutte di colore azzurro. La lett. iniziale a c. 5 r. (1 r.) è miniata a colori e oro con ornamenti che prendono nel margine sinistro tutta la pag. Nei margini sono talvolta delle annotazioni mss. di caratt. fine sec. XVI, come a cc. 41 v. (38), 101 v. (98), 117 v. (114), 138 v. (135) ecc. L'esempl. è perfettamente conservato; nell'ult. carta portava forse il nome del possessore, ma le parole vennero cancellate. « *Ex libris* bibliothecae de Cingaris (1798). »

L'altro esemplare [17. N. IV. 1] è un po' meno ben conservato del primo, ma più adorno; le carte furono num. nel sec. XV (1-140), omesse naturalmente le prime quattro della Tavola. Le lettere iniziali dei capov. sono riccamente miniate a colori ed oro (gli ornamenti ricordano la mano del Diodoro della Universitaria); la c. 1 r. (5) è tutta inquadrata da ornamenti con in basso, nel centro, uno stemma; i versi sono preceduti sempre dal segno di paragrafo in rosso e azzurro alternati; rarissime sono le annotazioni marginali. In tre carte di guardia, una da principio e due in fine, è scritta (sec. XV fin.) una lunga poesia latina

com.: Ioue meque dignas stet suo celum loco
fin.: Et spes nefandas femine et blandos dolos.

240 versi in tutto.

Ricordarono questa edizione l'Orlandi (*Orig.*, p. 110), il Maittaire (*Ann.*, I, 351), il De Bure, il La Vallière (*Cat.*, II, 501), il Pinelli (*Bibl.*, IV, 349), il Denis (*Suppl.*, p. 53), il Gaignat (*Cat.*, I, 494), l'Haym (*Notizia* ecc., p. 223), l'Audiffredi (*Ed. it.*, p. 32) che tolse dal Pinelli, il Panzer (*Ann.*, I, 208), il Fossi (*Cat. ed. Magliab.*, I, 315-16), il Monti (*Tip. bol.*, I, ad a.), il Santander (*Dict.*, III, 251), l'Hain (*Rep.*, IV, n. 12786), il Marsand (*Bibl. petrarchesca*, p. 10), il Brunet (*Manuel*, IV, 558-59), il Graesse (*Trésor*, V, 231), la *Bibliotheca Manzoniana* (II, 20), il Copinger (*Supplement*, I, p. 375, n. 12786) che ne vide un esemplare al British Museum, etc. Il commentatore ebbe varii nomi: Bernardo da Siena, Bernardo Lapini (il vero), Bernardo Illicino, B. da monte Illicinio, B. del Glicino ecc.

Molti bibliografi (tra cui l'Orlandi, il Monti, il Santander, il Brunet, la *Bibliotheca Manzoniana*) l'attribuiscono all'Azzoguidi; altri (tra cui l'Audiffredi e il Panzer) o sono incerti o non fanno

verbo dello stampatore. Insieme a molte caratteristiche delle ediz. azzoguidiane, ce n'è qualcuna che sembra avvicinarla alle ruggeriane; teniamo piuttosto per l'Azzoguidi.

XXVIII.

S. CHRYSOSTOMI (Io.), *Sermones XXV.* Bologna, 1475.

C. 1 r. bianca.

C. 1 v.: REGISTRVM || (*a due colonne*).

C. 2 r.: ( ) Eputanti mihi Reuerendissime. P. q*uan*to stu|dio: quo ue animi *etc. fin.* (*c. 2 v.*): certissimoq*ue* iu|dicio comprobatu*m*.

M.CCCC.LXXV. Die
duodecimo Maii: Ex offi
cina Baldaseris azzoguidi
ciuis Bononiensis.

C. 3 r.: ( ) Dam & Eua peccauerun*t* dissimiliter ita | & puniti *etc.* (*comincia la Tavola che finisce a c. 10 v., l. 11*): | um ad cenobium folio. xci. Si possem.

C. 11 r.: ( ) Verte*n*di sunt nobis malorum | fontes qui*bus etc.* (*Manca l' indicazione del* SERMO I, *ma c' è nel lato superiore molto spazio bianco per gli ornamenti*).

C. 101 v.: ( ) I posse*m* litteris lacrymas tibi meas signi|fica*r*e profecto *etc. Lettera di Giov. Grisostomo al monaco Teodoro.*

C. 109 r., l. 15: nos gaudio & letitia affeceris. | Explicit Epistola Chrysostomi.

C. 109 v. bianca.

C. 110 bianca.

In-4°, mm. 133 X 80, cc. 110 n.n., caratt. rotondo, senza rich. e segnature. Quattordici quaderni tutti quaterni all'infuori del 12.° che è terno.; ll. 27 per pag. piena. Filigrana, stella a sei raggi iscritta in un cerchio sormontato da croce molto peduncolata, colle estremità pomate. Carattere nitido, solito. Il vol. contiene 25 sermoni.

L'esemplare della Bibl. Com. di Bologna [17. N. VII. 4] è assai ben conservato, manca dell'ultima carta, legatura antica ma sciupata. Sulla prima carta *verso* è scritto: « Societatis Iesu Mindelhemii 1618 » e sotto, a caratteri tedeschi: « Int Augustiner Closter in Mindelheim geherig. » È num. da mano tedesca in cifre arabiche a cominciare dalla prima carta del testo (cc. 1-99). Manca di lett. iniz. o altri ornamenti. « *Ex libris* Iacobi Manzoni. » Acquistato nel 1893, luglio.

L'esemplare della Bibl. Estense di Modena [α. B. 6. 23] è pure ben conservato, completo, leg. non recentem. in pelle e cartone, con le iniziali dei capov. e segni di paragrafo in rosso. La lett. iniz. del testo (c. 11 r.) è molto adorna e curata. Altre segnature: A. LXVI. B. 34; MS. XIII. A-4.

Parlarono di questa ediz. il LAIRE (*Ind.*, I, 357), il DENIS (*Suppl.*, p. 47), l'AUDIFFREDI (*Edit. rom.*, p. 361; *Edit. it.*, pp. 32-33) che nel Catal. delle ediz. romane si ferma a lungo a fare il confronto tra questa e l'ediz. romana del Laveri, notando la similissima distribuzione e composizione, il PANZER (*Ann.*, I, 207), il MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.), il SANTANDER (*Dict.*, II, 301) che la dice « d'une exécution fort belle », l'HAIN (*Rep.*, II, n. 3043), l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 235), il BRUNET (*Manuel*, III, 537), il GRAESSE (*Trésor*, II, 153), la *Bibliotheca Manzoniana* (II, 17), l'OLSCHKI (*Cat.* XXXIII, n. 587, Venezia 1894), il COPINGER (*Supplement*, I, n. 5043 e III, p. 254), il PROCTOR (*Index* etc., n. 6519) ecc. — Tutti i bibliografi danno 109 cc. in luogo di 110, all'infuori del COPINGER (*Supplement*, III, 254).

XXIX.

Vita del magnifico cavaliere Guerino nominato Meschino. Bologna, 1475.

C. 1 r., col. 1.ª: In questo libro Vulgarmente setratta alcuna ystoria breue de re Krlo Imperatore poi del nascimento & opere di quello magnifico caualieri nominato Guerino & prenominato Meschino per lo qualle se uede *etc.*

C. 144 v., 2.ª col., l. 17: Finisce la uita del magnifico e franco caualieri Guerino cognominato meschino | da durazo di casa reale di franza nella | quale uita si manifesta quanto

la aduersa fortuna gloriosamente sia superata dalla | uirtu mediante laquale lui messe alfondo molti ualorosi e potenti signiori. ||; *la linea 24 è bianca.*

C. 144 v., 2.ª col., l. 25: IMpressa in bologna in casa de balthasara | degli azoguidi. Anno domini. M.CCCC | lxxv. adi noue di settembre. &cs. || LAVS.. DEO. ||

C. 145 r.: REGISTRVM (*a due colonne*).

C. 145 r., 2.ª col., fine. FINIS. | DEO GRATIAS AMEN | Laus tibi Domine rex eterne glorie.

C. 145 v. bianca.

In-fol., cc. 146 n.n., caratt. rotondo, senza segnat. nè rich., pagina a due colonne, ll. 42 per colonna piena. Ha diciotto quaderni dei quali: *a-i* quaterni, *k* quinterno (corrispondenti a 82 carte e libri I-IV del testo), *l-r* quinterni e *s* terno (corrispondenti a 62 cc. e ai libri V-VII del testo); l'ultima carta, contenente il registro, è isolata (fu sempre così?).

Il MAITTAIRE (*Ann.*, p. 358), l'ORLANDI (*Orig.*, p. 110), il MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.), l'AUDIFFREDI (*Ed. it.*,p. 32), il PANZER (*Ann.*, I, 207), l'HAIN (*Rep.*, III, n. 8140) ricordano appena il titolo dell'opera; la descrisse invece con sufficiente accuratezza il MELZI (*Bibliografia dei romanzi e poemi cavall. it.*, Milano, 1838, n. 663, pp. 276-77) il quale ne possedeva una copia; il GRAESSE, il BRUNET (*Manuel*, II, 1787) e lo ZAMBRINI (*Op. volg.*, p. 494) traggono dal Melzi. Nuove particolarità diede recentemente il COPINGER (*Supplement to Hain's etc.*, I, 241) togliendole dall'esemplare conservato nella Bibl. Universitaria di Cambridge. Noi prendemmo la descriz. dal Melzi e dal Copinger.

XXX.

BOCCACCIO, *Decamerone*. Bologna, 1476.

Cc. 1-6, la Tavola.

C. 7 v. Comincia il Decamerone.

C. 118, finisce la novella di Guidotto da Cremona.

C. 192 v. bianca.

C. 193 r.: ( ) Niuersalmente ciascunne dela lieta *etc.*

Fine: IO son Vn cerchio dor che circonscriue |
Cento giemme ligiadre: inchui sistila |
Le oriental perle: chanoda e perfila |
Le tosche lingue pelegrine & diue. |
PEro qual cercha lombre di suo Riue. |
Mi cholga Impresso: che amor mi postila |
Vostre dolcezze: e par che anchor sfauila |
Gioco e miserie di qualunche Viue. |
MEser giouan bochacio el primo Autore |
fu di mie prose e di quel bel paese |
che marte uenero per degno honore
BAldasar Azoguidi indi minprese |
In Bologna alma: il chui fulgore |
Dal ciel per gratia infra mortal disese |
Se donque di mi arnese |
Vestir uoleti isuono ad ogni spirto |
El mio Vulgar che orna di loro e mirto. |

Poi: Io. Bocacii lepidiss. de Cameron: Opus facetum bononie impressum in domo Baldassaris Azoguido Anno ab Origine christiana M.CCCC.LXXVI.

In-fol., cc. 224 n. n., senza rich. con segnature; pag. a due colonne, ll. 44 per colonna. Quaderni 29, così segnati e distribuiti: ¶ *aa* terno, contenente la Tavola (cc. 6), *a*, *b* quinterni, *c* sesterno, *d*, *e* quinterni, *f-k* quaterni, *l*, *m* terni, *n* quaterno (112 cc., 7-118); *o* quaterno, *p-r* quinterni, *s-u* quaterni, *x*, *y* terni (74 cc., 119-192); *A-C* quaterni, *D* ¶ quaterno (32 cc., 193-¶224). Offre questa collazione il Copinger (*Supplement*, I, n. 3275), da un esemplare imperfetto della Bibl. Univ. di Cambridge.

Ricordarono questa edizione, senza che alcuno ne desse ampia e precisa descrizione: il De Bure (*Bibl. Instr.*, *Bell. Lettres*, II, 52), il quale afferma esistesse nella Bibl. de la Vallière, il Mercier (*Supplément*, p. 142), il Denis (*Supplém.*, p. 59), il Gaignat (*Cat.*, I, 534), il Panzer (*Ann.*, I, 208), l'Audiffredi (*Ed. it.*, pp. 33-34) che non ne vide alcun esemplare, il Santander (*Dict.*, II, 216) che la dice « edition fort rare et très recherchée », l'Hain (*Rep.*, I, n. 3275), l'Amati (*Ric. stor.*, V, 236), il Gamba (*Testi di lingua*,

p. 53), il GRAESSE (*Trésor*, I, 449), il BRUNET (*Manuel*, I, 995-96), lo ZAMBRINI (*Op. volg. a st.*, p. 86) il COPINGER (loc. cit.) ecc.

Questa ediz. è imitata da quella del 1471 di Cristoforo Valdarfer.

XXXI.

Causarum civilium, liber tertius. [Bologna, 1476?]. *Editio princeps.*

C. 1 r.: INCIPIT LIBER TERTIVS CAVSARVM CIVILIVM EXTRA | CTVS A PROPRIO ORIGINALI CAMERE COMMVNIS BO | NONIE ET PRIMO DE IVRE REDDENDO IN CAVSIS CI | VILIBVS ET CAMPANELLA PVLSANDA || ( ) RDINAMVS q*uod* semel ta*n*tu*m* per domin*u*m potesta | tem Bononiae et eius *etc.*

C. 92 v.: Explicit liber tertius causarum ciuilium. | DEO GRATIAS | AMEN. |

C. 93 r.: DE OFFITIO ET IVRISDICTIONE DOMINI IVDICIS DISCO | VRSI DEPVTATI IN MALEFITII PARVIS ET DAMNIS DA | TIS INFRA QUANTVM TEMPVS FIERI ET EXPEDIRI DE | BEANT ACCVSATIONES RVBRICA || ( ) Tatuimus et ordinamus q*uod* Iudex deputatus disco et offitio ur | si *etc.*

C. 110 r., ll. 33-34: i*n* subsidiu*m* ad | dictum tale debitu*m* cu*m* dicto colono co*n*tractu*m* d*omi*no uel possessori p*re*dii tenea*tur*. ||

C. 110 r. l. 35: ADDITIONES ET LIMITATIONES SVPER STATVTIS DE | DAMNIS DATIS ET QVALITER IN EIS PROCEDIDEBEAT |. *Com.*: ( ) Enedictus de mastinis iuris utriusq*ue* doctor comes archipresbiter | mantuanus *etc. legato a Bologna*; *fin. c. 112 v.:* Dat*um* bon. in palatio nostre residentie die ultimo me*n*sis februarii 1475 | tempore pontificatus sanctissimi in xpo patris et domini nostri d*omi*ni Sixti | diuina p*ro*uidentia pape quarti.

C. 113 r.: PROVISIO. D. ANGELI TITVLI SANCTAE CRVCIS IN IERV | SALEM CARDINALIS REATINI BON. LEGATI. || *Com.*: ( ) NGelus miserati*o*ne diuina tituli sancte crucis in ierusale*m* sancte Ro | mane *etc.*; *fin. a c. 118 r.:* Datu*m* | bon. i*n* palacio nostre residentie die quarto me*n*sis ianuarii a*n*ni millesimi qua | dringe*n*tesimi sexagesimi tertii pontificatus uero sanctissimi i*n*

christo patris | et domini nostri domini Pii diuina prouidentia pape secundi anno quinto. || *Seguono nella stessa c. 118 due* PARTITVM DE FERIIS *di* Joannes de Amelia decretorum doctor *in data 20 agosto 1463 e 4 dicembre 1464. Fin.*: re|formatorum status libertatis ciuitatis bon. Datum ut supra. | Albertus parrisius cancellarius. Luchinus Trottus.

C. 119 r.: CONCLVSIO PRESENTIVM STATVTORVM. || *Com.*: ( ) Voniam statuta et ordinamenta in hoc uolumine contenta et etiam | alia *etc., fin. c. 123 r.*: incipiendo a uerbo insu|per decernimus addita fuerunt uigore mandati emanati a. D. Ioanne de | Amelia Bonon. et cetera locumtenente sub data die. X. mensis Februarii. | Mcccclxi. et subscripti tam manu Luchini quam manu Alberti parisii cancella|rii Dominorum sexdecim: Quod mandatum remansit in camera actorum in fil|za mandatorum.

C. 123 v. bianca.

C. 124 r.: Incipit tabula eorum omnium que in hoc continentur uolumine et primo. | De iure *etc.*

C. 125 v., l. 33: *Registro.*

C. 126 bianca.

In-4°, mm. 222 X 130, cc. 126 n. n., caratt. rot., senza n. tip., con segnat., senza rich., pag. a una col., ll. 45 per pag. intera. Esistono le segnature: *e, eii, eiii, eiiii; f, fii, fiii, fiiii; g, gii, giii, giiii; h, hii, hiii, hiiii; i, i 2, i iii, i iiii; k, kii, k 3, kiiii; l, lii, liii, liiii;* mancano le segnature *a-d* e *m-q*. Sono 16 quaderni dei quali il 1° quinterno, il 2° e 3° quaterni, il 4° quinterno, il 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° quaterni, il 13°, 14°, 15° terni, il 16 quaterno. Potrebbe darsi, dal fatto che col 12° quaterno non ci sono più richiami, che di là appunto cominciasse una parte stampata e aggiunta più tardi, molto più che la c. 92 v., l'ultima con richiami, ha l'*explicit*, e con la c. 93 comincia un' appendice del tutto indipendente dal libro 3° degli statuti e dal complesso degli statuti in genere; da notarsi però che la filigrana è la stessa, la corona sopra il giglio. Caratt. nitido solito, non troppe abbreviature.

Nella Bibl. Com. di Bol. si hanno tre esemplari di questa edizione [17. N. IV, 3; 17. N. IV. 5; 17. N. IV. 6], tutti e tre assai

bene conservati. Il primo è legato in cartone assai recent., manca dell'ultima carta (126), appartenne ai PP. Barnabiti, non ha ornamento di sorta, nè anche le iniziali, per le quali è lasciato il posto; nei margini esteriori laterali sono parecchie annotazioni tutte del sec. XVI, ma di mano diversa, specialmente frequenti nelle prime carte, contenenti l'estratto di ciò che più distesamente leggesi nel testo (cfr. cc. 2-7, 85-89, 93 ecc.); in una carta incollata al *verso* della coperta si cita il parere dell' ORLANDI, *Orig. e progr. d. stampa*, 110, e sotto si aggiunge: « Erudito ed intelligente sogetto afferma essere del 1473, ma a carte 112 si scopre che è del 1475 »; un recente annotatore aggiunse a queste ultime parole: « Sì la second' opera, ma non la prima che è senza data ed alla quale in seguito fu annessa la 2ª con indice generale per unirle tutt'e due in un volume ». — Il secondo esemplare manca pure dell' ultima carta, non ha le iniziali, è leg. recentemente e sul dorso, al luogo della città ove fu stampato, ha: BONON. 1475?. La carta di guardia che precede la c. 1 è tutta piena di commenti legali, scrittura del sec. XV f.; *com.*: « Maiori sinunt minor inest » *etc.*, *fin.*: « si aliqui de gradu sunt grauati simul ». Una mano del sec. XV scrisse in testa alle pagg. *recto*, nell' angolo di destra, il titolo della rubrica o delle rubriche contenute nella carta; questa consuetudine è seguita sino alla c. 51 e non oltre; qualche rara annotaz., sempre del sec. XV fine, è anche nei margini esteriori (es. cc. 81 v., 87 r., 72 v., 73 v. ecc.). Un foglio volante (½ sec. XIX) unito al vol. porta scritto: « Comincia col libro III degli statuti presi dal grosso volume in pergamena del 1454 dalla carta 127 dell' originale fino alla carta 230 e a tutto il testo della rubrica « de eo cui interdicta est bonorum administratio et eius cura », salta tutte le rubriche riguardanti la registrazione degli Instrumenti o Memoriali ed altri diversi capitolli e cioè dalla carta 230 verso alla carta 266 recto dell' originale. Attacca alla fine di detta carta 266 colla rubrica « de Testamentis et ultimis voluntatibus », e va sino alla fine di detto libro III e cioè fino alla carta 280 verso dell' originale. Salta dalla carta 294 recto dell' originale con cui si dà principio al libro IV, fino alla carta 393 verso ed attacca poscia colla carta 394 recto ossia colla rubrica « De offitio et iurisditione domini Iudicis disco ursi » e va sino alla rubrica « Quod omnes et singuli de familia cuiuslibet coloni et laboratoris partiarii sint et etc. » sino alla carta 421 verso ossia a tutto il IV libro. Seguono diverse addizioni e limitazioni sugli statuti di danni dati ed in qual modo debbasi procedere nei

giudizii relativi comprese dalla carta 110 della stampa alla 118 v. Attacca colla rubrica « Conclusio presentium statutorum » cioè dalla carta 617 dell'originale alla carta 623. — Il terzo esemplare è rileg. recentemente con grande lusso in tutta pelle e a varii ornamenti; nelle due facciate ha, da un lato: STATVTA | CIVILIA | BONON., dall'altro BONON. | 1475?; manca dell'ultima carta come gli altri, ha una numeraz. del sec. XVII; le iniziali esistono a colori rosso e turchino con ghirigori, la prima carta *recto* ha un ricco contorno miniato a colori ed oro; i segni di paragrafo sono frequenti, a colori rosso e turchino alternati. La stampa fu manomessa in due punti, nella prima linea della c. 1 r. dalla quale furono abrase le parole LIBER TERTIVS e alla c. 123 r. dove, raschiando la parte superiore dell'l, si fecero delle due date M. CCCC.xlv e MCCCClx queste altre M. CCCC. xiv e MCCCCix. Non ci sono annotazioni marginali. Appartenne alla Biblioteca dell'Instituto; un cartellino volante del sec. XVIII, lo attribuisce a « Balthasar Azzoguidi civis Bonon. primus Bononiae Typographus ».

L'esemplare che possiede la Bibl. Univ. di Bologna [A. V. KK. VII. 11] è discretamente conservato, leg. in pergam. e cartone, manca della c. 126, è num. in lett. rom. recentem., ha le iniz. dei capitoli a colori rosso e turchino alternati (tali anche i segni di paragrafo), la prima elegantemente miniata a oro e colori. Altra segnatura: Aula Magna, in 4, 3306.

Due altri splendidi esemplari di questa ediz., con lettere iniz. miniate a colori e oro, appendici mss. e annotaz. marginali del sec. XV, possiede il dotto conte Nerio Malvezzi il quale gentilmente me li indicò e mostrò.

Della ediz. parlarono l'ORLANDI (*Orig.*, p. 110), il MAITTAIRE (*Ann.*, I, 358), il LAIRE (*Ind.*, I, 108), l'AUDIFFREDI (*Ed. it.*, pp. 33, 131-32), il PANZER (*Ann.*, I, 207), il MONTI (*Tip. bol.*, IV, app.), l'HAIN (*Rep.*, IV, n. 14998), l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 235-36), il BRUNET (*Manuel*, V, 518), il GRAESSE (*Trésor*, VI, I, 484), il FRATI (*Bibl. bol.*, II, 914), e più a lungo e compiutamente il CARONTI (*Incun. Bibl. Univ.*, pp. 458-59).

Circa l'attribuzione del tipografo, quasi tutti i bibliografi sono d'accordo nel riconoscerci i caratteri dell'Azzoguidi; in dubbio sta l'AUDIFFREDI (op. cit, p. 131): « Editionem bononiensem esse, certissimum est, quisquis demum eius fuerit typographus, sive Balth. de Azoguidis, sive Hugo Rugerius, sive alius quispiam; quod sine erroris periculo definiri non posse arbitror ». Ma l'Audiffredi non voleva

contraddire a quanto aveva già affermato altrove (p. 33), che il tipografo fosse piuttosto il Ruggieri. Secondo noi il tipografo è indubbiamente l'Azzoguidi.

Più difficile è determinare l'anno della stampa. Dall'Audiffredi e dal Panzer in poi tutti posero il 1475, solo il Caronti segnò il 1480. Prima del 1475 non furono certamente stampati gli statuti perchè alcune aggiunte ad essi hanno la data appunto del febbraio 1475, ma crediamo non si debba arrivare al 1480; dovette esser cura dello stampatore dare quanto prima poteva il testo degli statuti con le ultime modificazioni, e cinque anni di ritardo sembran troppi. Da notarsi, per la determinazione della data, che in questa ediz. abbiamo un tentativo incompiuto e mal riuscito di segnature; forse uno dei primi tentativi dell'Azzoguidi. Se nel 1476 (es. Boccaccio) esistono e nel 1477 (es. il Corsetti) le segnature entrano nell'uso regolare dell'Azzoguidi, noi dobbiamo porre gli statuti al 1476 circa.

XXXII.

ANTONII CORSICTI, *Singularia et notabilia dicta* etc. Bologna, 1477. *Editio princeps.*

C. 1 r., col. 1: Incipiunt singularia ac notabilia dicta do*mi*ni | Antonii corsicti siculi utriusq*ue* iuris scolaris | in studio bononiensi studentis.

( ) PTAVI sepenumero excel|le*n*tissime ac famosissime utri|usq*ue* censure *etc. Continua il proemio; a col. 2. cominciano, in ordine alfabetico, le parole che si illustrano.*

C. 44 v., col. 2.ª (fine): Expliciunt singularia ac notabilia p*er* dominu*m* | Antoniu*m* corsictu*m* siculu*m* utriusq*ue* iuris scola|re*m* peritissimu*m* ad excellentissimu*m* utriusque | iuris monarcha*m* do. suum do. Andrea*m* con|siculum uulgo Barbaciam. Bononie impres|sa i*n* domo Baldaseris de azoguidis bo*noniensis* ci|uis a*n*no. M: cccc. lxxyii. die qui*n*to dece*m*bris.

In-fol. mass., mm. 170 × 294, cc. 44 n.n., caratt. rot., senza rich., con segnature, pagina a due colonne, ll. 60 costantemente per col. piena; sei quaderni segnati: *a. z., a. 3; b., bz., b. 3., b. iiii.*; *c., c. z., c. 3., c. iiii., c. 5.; d., d. z., d. 3.; e., e. z., e. 3, eiiii*; *f., f. 2., f. 3.;* il 1° terno, il 2° quaterno, il 3° quinterno, il 4° terno,

il 5° quaterno e il 6° terno. Filigrana, la corona a tre rosoni e due punte molto prominenti. Caratt. nitido; frequenti abbreviature.

L'esemplare che possiede la Bibl. Com. di Bologna [17. N. III.5] è splendidamente conservato, leg. recentem.; la prima lettera del proemio (O) è variamente arabescata a colori e la prima del testo (A) in rosso, ogni parola che si illustra è scritta in maiuscolo nel mezzo della col. ed è preceduta da un segno di paragrafo a colori; manca della 1ª carta bianca. Fu acquistato nel 1886.

L'esemplare della Bibl. Univ. [A. V. KK. III. 5⁷] è conservato pure splendidamente, legato insieme ad altre opere delle quali la prima è una *Repetitio* dell'Ancarano. Non ha num., nè lett. iniz., nè annotazioni. Il vol. fu del monastero « S. Pauli Montis Bononie ».

L'Audiffredi non accenna a questa edizione, la ricorda bensì il PANZER (*Ann.*, I, 209) che la chiama *editio prima*; ne trattarono anche il MANSI (*Bibl. Fabri.*, alla voce *Ant. Corsetus*), il MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.), il SANTANDER (*Dict.*, II, 349), l'HAIN (*Rep.*, II, n. 5763), l'AMATI (*Ric. stor.*, V, 236); non ne è cenno nel Brunet e nel Graesse. Diedero una precisa descrizione il FRATI (*Bibl. bol.*, II, 883) e il CARONTI (*Incun. Bibl. Univ.*, p. 173).

XXXIII.

* GENTILIS DE FULGINEO, *In fen primam quarti canonis Avicennae.* [Bologna?], 1477.

C. 1 r.: EXPOSITIO GENTILIS IN PRIMAM FEN. QVAR|TI CANONIS AVICENNE FELICITER INCIPIT. || ( ) EBRIS EST CALOR EXTRANEVS. Excu | *etc.*

C. 165 v.: Scriptum super prima fen. quarti can. | Auic. celeberrimi ac famosissimi docto|ris tota*m* scientiam medicine illustrantis. | Gentilis de Fulginatis completu*m* ab eo | Anno. 1.3.46. Mense Januarii feliciter ex|plicit. Et incipit questio de maioritate | morbi.

C. 166 r. (*segnat. A*): Clarissimi medici Gal. de fulgineo. de | maioritate morbi. Q. incipit.

C. 180 r.: Finit subtilis questio de maioritate | morbi a Clarissimo Doctore Gentile | fulginate. Anno domini. 1.3.44. edita. | Et impressa. Anno domini. M.cccc. 77. | Laus Deo.

C. 180 v. Registro.

In-fol., cc. 180 n.n., s. loc., caratt. rotondo eleg., senza rich., con segnat., quad. quaterni, pag. a 2 coll., ll. 50 p. col. Lo attribuisce all' Azzoguidi, nell' indice, il COPINGER (*Supplement* etc. I, n. 7566) che ne vide un esemplare al British Museum non num., segnato 540. l. 17, con le segnat.: a-z, A, B; ma lo pone stampato a Pavia, forse attratto dall' altra ediz. del 1476 là stampata. Lo ricorda anche il PROCTOR (*Index to the early* etc., n. 6522). Ne parlarono il DENIS (*Suppl.*, p. 78, n. 528) che ne vide un esemplare nella Palatina di Vienna, il PANZER (*Ann.*, IV, 17) che toglie dal Denis, l' HAIN (*Rep.*, II, n. *7566), da cui abbiam tratto la descrizione, il GRAESSE (*Trésor*, III, 50) ecc.; ma nessuno dà notizie sul tipografo. Quantunque non ne abbiamo potuto vedere alcun esemplare, crediamo che l' attrib. all' Azzoguidi sia molto incerta.

XXXIV.

OVIDII, *Opera*. Bologna, 1480.

La presente edizione è divisa ora in due ora in tre volumi; ma l' ordine delle opere non è il medesimo in tutti gli esemplari che rimangono, dei quali — tra l' altro — pochissimi sono compiuti. Difficile riesce quindi la descrizione di quest' opera. Mi servirò dell' esemplare posseduto dalla Riccardiana di Firenze per i *Fasti, Liber in Ibin, Consolatoria ad Liviam* e le *Metamorfosi* (la descrizione, un po' diversa dalle altre, me l' ha mandata mia sorella Rita), e del volume già in possesso della Bibl. Univ. di Bologna (ma ora smarrito) per le rimanenti opere (la descrizione è data dal CARONTI, *Incunab. della Bibl. Univ. di Bol.*, p. 355). Divido perciò l' opera in due parti.

PARTE PRIMA.

C. *1 r. Libro primo dei Fasti*: ( ) Empora cum causis | *etc.*; *termina a c. 10 r.*

C. 10 r. Comincia il libro secondo; fin. a c. 21 r.

C. 21 v. Comincia il libro terzo; fin. a c. 32 v.

C. 32 v. Comincia il libro quarto; fin. a c. 45 r.

C. 45 r. Comincia il libro quinto; fin. a c. 61 v.

C. 65 r. Comincia il libro sesto.

C. 73 r., l. 29: Publii Ouidii nasonis sulmonensis poetae clarissimi liber in ibin feliciter explicit.

C. 73 v. bianca.

C. 74 r.: PVBLII OVIDII NASONIS PAETAE CONSOLATIO AD LIVIAM AVGVSTAM DE MORTE DRVSI NERONIS FILII EIVS QVI IN GERMANIA MORBO PERIIT.

C. 80 r., l. 15: PVBLII OVIDII NASONIS POETAE CONSOLATORIAE EPISTOLAE FINIS.

C. 80 v. bianca.

Cc. 81-84 bianche; nell' esempl. della Riccardiana contengono queste 4 cc. l' indice manoscritto delle Metamorfosi, che seguono.

C. 85 r. Comincia il libro primo delle Metamorfosi.

C. 95 r. Termina il libro primo e comincia il secondo.

C. 106 r. Termina il libro secondo.

C. 106 v. Comincia il libro terzo.

C. 115 v. Termina il libro terzo alla l. 34.

C. 116 r. Comincia il libro quarto.

C. 126 r. Termina il libro quarto e comincia il quinto.

C. 135 r. Termina il libro quinto e comincia il sesto.

C. 144 r. Termina il libro sesto alla l. 34.

C. 144 v. Comincia il libro settimo.

C. 155 v. Termina il libro settimo e comincia l' ottavo.

C. 167 r. Termina il libro ottavo e comincia il nono.

C. 177 r. Termina il libro nono.

C. 177 v. Comincia il libro decimo.

C. 187 r. Termina il libro decimo e comincia l' undecimo.

C. 197 r. Termina il libro undecimo e comincia il dodicesimo.

C. 205 r. Termina il libro dodicesimo.

C. 205 v. Comincia il libro tredicesimo.

C. 217 v. Termina il libro tredicesimo.

C. 218 r. Comincia il libro quattordicesimo.

C. 229 r. Termina il libro quattordicesimo e comincia il quindicesimo.

C. 240 r., l. 29: FINIS |

Opus impressum Bononiae *per* me Bal
daserem de Azzoguidis ciue*m*
Bononiensem. Anno
*in*carnationis
M.CCCCLXXX

C. 240 v. bianca.

PARTE SECONDA.

C. 1 r. segn. i *1, principiano le Eroidi*: ( ) I QVIS in hoc artem | populo no*n* nouit amandi: | *etc.*

C. 62 v., l. 21: LAVS DEO.

C. 63 r. segn. m *1, l. 3, comincia il libro* De arte amandi: ( ) Egerat huius amor titulum: | *etc.*; *fin. a c. 73 v., l. 16:* Deo laus.

C. 74 bianca.

C. 75 r., segn. n *1, l. 1, cominciano i Tristi:* ( ) ARVE: NEC INVIDEO: | sine me liber *etc.*

C. 121 r., l. 15:. P. Ouidii Nasonis de tristib*us* | liber q*uint*us & ultim*us* explicit.

C. 121 v., l. 1, comincia De ponto: ( ) ASO TOMITANAE | iam no*n* nouus incola terrae | Hoc tibi de gotico *etc.*

C. 163 r., l. 23:. P. Ouidii nasonis de po*n*to liber | quartus & ultim*us* explicit.

C. 163 v., l. 1:. P. ouidii nasonis de pulice opusculu*m* incipit *etc.*

C. 164 r., l. 4:. P. ouidii nasonis de philomena liber *etc.*

C. 165 r. segn. y *1, l. 1, comincia* De medicamine faciei: ( ) iscite quae faciem com*m*en*d*& cura puellae: | *etc.*

C. 166 r. segn. y *2, l. 28, il* Libellus de nuce: ( ) ux ego iu*n*cta uiae cu*m* si*m* sine crimi*n*e uitae: | *etc. Termina*

a c. 168 v., l. 21, così:. P. ouidii nasonis de nuce libellus explicit.

In-fol., mm. 300 × 210 (misura esterna dell'esemplare della Riccardiana), cc. 240 e 166 rispettivamente, n. n., caratt. tondo, senza rich., con segnat., pag. a una colonna, ll. 39 per pag. piena. La prima parte ha venticinque quaderni dei quali uno quaterno, il 4°, tre terni, il 7°, 9° e 25°, tutti gli altri quinterni; in tal modo il conto darebbe cc. 236: molto probabilmente le 4 cc. 81-84, bianche, furono aggiunte dal legatore. La seconda parte ha diciassette quaderni dei quali *f* e *g* quinterni, *h* sesterno, *i-l* quinterni, *m* sesterno, *n-x* quinterni, *y* duerno. Carattere nitido solito, poche abbreviature. Filagrana, stella iscritta nel cerchio sormontato da croce con estremità pomate.

Non sono rari gli esemplari divisi in tre volumi, tali ad es. quello della Nazionale di Firenze e l'altro del *British Museum* di Londra. Il primo è spartito così: 1° vol. Metamorfosi; 2° vol. *Fasti*, *Liber in Ibin*, *Consolatio ad Liviam*; 3° vol. Eroidi, *De arte amandi*, *De remedio amoris*, *De tristibus*, *De Ponto*, *De pulice*, *De Philomena*, *De medicamine faciei*, *De nuce* (corrisponde perfettamente al vol. della Bibl. Univ. di Bol.); il secondo segue l'ordine dato da noi, conta complessivamente 451 carte ed ha le seguenti segnature di quaderni: *a-m*, *&&*, *zz*, *rr-zz* (ripetuti), *n-y*, *A-Q*, dei quali *a-l*, *n-z*, *rr-tt*, *xx-yy*, *A-P* quinterni, *e* ed *uu* quaterni, *h* sesterno, *m* sesterno (11 fogli! Copinger), *zz*, *zz* e *Q* terni, *y* duerno (Cfr. Copinger, *Supplement*, III, 277, n. 12142). L'esemplare della *Bibliothèque Nationale* di Parigi (descritto dal Brunet, *Manuel*, IV, 267-68) manca delle Metamorfosi ed ha le seguenti segnature di quaderni: *a-y*, *rr-zz*, *&&*, *zz* (ripetuto): offrono invece le Metamorfosi, ma diffettano di altre parti, gli esemplari di Dresda e del Grenville usufruiti dal Brunet (loc. cit.). L'Audiffredi (*Ed. it.*, pp. 41-42) parla a lungo e riporta le segnature dell'esemplare posseduto dal canonico Devoti, dall'elenco delle quali risulta che la copia doveva essere compiuta.

Oltre i sopra ricordati, si occuparono di questa edizione il Panzer (*Ann.*, I, 211) e l'Hain (*Rep.*, III, 12142) i quali tolsero dall'Audiffredi, il Fossi (*Cat. ed. Magl.*, II, 263-64) che descrive brevemente i due esemplari fiorentini, il Jannet (*Journal de l'amateur des livres*, a. 1849, p. 251 sgg.) che ne tratta a lungo, il Marais e Dufresne de Saint-Léon (*Catalogue des Incunables de la*

Bibliothèque Mazarine, p. 140, n. 254) i quali videro solamente le Metamorfosi. Cfr. inoltre: MAITTAIRE (*Ann.*, I, 157), ORLANDI (*Orig.*, p. 110), *Cat. Bibl. Bodl.* (II, 254), *Cat. Bibl. Askew.* (p. 94), GOETZ (II, 537) — gli ultimi cit. dal Panzer —, FABRICIUS (*Bibl. lat.*, 331), MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.), SANTANDER (*Dict.*, III, 225), AMATI (*Ric. stor.*, V, 236), GRAESSE (*Trésor*, V, 67) ecc.

XXXV.

* BEROALDUS PH., *De dominicae passionis die Carmen.* Bologna, 1481, 30 aprile.

C. 1 bianca.

C. 2 r.: CARMEN PHILIPPI BEROALDI | DE DIE DOMINICAE PASSIONIS. | ( ) Enit moesta dies: rediit lachrymabile tempus. | Sancta salutiferi Celebrantur Funera Christi. | *etc.*

C. 4 r.: Quos habitu modo squalenti lugere iubebam: | Mutato cultu *etc.*

C. 5 v., fin.: Impressum bononie pridie calendas maii. | M. CCCC. LXXXI | FINIS.

In-4°, 6 cc., caratt. rot., senza rich. e segnat., pag. a una colonna, ll. 31 per pag.

Traemmo la descrizione e l'attribuzione all'Azzoguidi da M. PELLECHET (*Catalogue Général des incunables des bibliothèques publiques de France*, Paris, 1897, p. 541, n. 2236) il quale ne vide un esemplare alla *Bibliothèque Nationale* segnato: mYc 45. L'HAIN e il PANZER non ne fanno cenno.

XXXVI.

† DE BERGOMO (PETRUS) ord. Praed., *Tabula super omnia opera Thomae Aquinatis.* Bologna, 1481.

Nessun bibliografo ha notizia di questa nuova edizione della *Tabula aurea* all'infuori del MONTI (*Tip. bol.*, I, ad a.) il quale scrive: « La ristampa di quest'opera dallo stesso Azzoguidi eseguita in quest'anno fu da me veduta nella libreria de' Padri Casinensi di

S. Procolo di Bologna. Conservasi ancora alli Padri dell' Osservanza ». Le nostre ricerche all' Osservanza e nelle biblioteche bolognesi non giunsero ad alcun risultato; crediamo che il Monti prendesse un abbaglio.

XXXVII.

* PHALARIS, *Epistolae*. Senza not. tip., loc. e a.

Attribuito all' Azzoguidi dal PROCTOR (*Index to the early printed books in the British Museum*, n. 6511) e dal COPINGER (*Supplement*, III, Indice, alla voce *Azzoguidus*); ma non dice l' ultimo bibliografo a quale ediz. si alluda delle moltissime senza a., l. e tip. (Cfr. HAIN, *Rep.*, nn. 12872-12884 ecc.; G. VALENTINELLI, *Ediz. del sec. XV della B. Marciana*, in *Arch. Veneto*, VII, 446).

XXXVIII.

* PICCOLOMINI A. S., *Historia de duobus amantibus*. Senza n. tip., loc. e a.

C. 4 r.: SILVII Aeneae Poetae qui postea summi Pontifica|tus gradum adeptus Pius est appellatus. Historia De | duobus amantibus Cum multis epistolis amatoriis | *etc.*

C. 34 v., fin.: habet | quam mellis. VALE || LIBELLVS Ornatissimus Elegantissimusque he|neae siluii poetae Senensis de duobus amantibus feliciter | FINIT.

In-4°, cc. 34 n. n., caratt. tondo, con segnat.: *a-c* (*ai, az, aiii, aiiii....*), senza rich., pag. a una col.; quattro quaderni tutti quaterni fuorchè il 2° che è quinterno. Caratt. nitido piccolo. Mancano le iniziali grandi, ma ci sono gli spazii e le letterine piccole.

Vedemmo l' esemplare conservato nella Biblioteca Estense di Modena [*α*. B. 6. 35] splendidamente conservato, leg., senza lett. iniz. Quantunque il carattere sia somigliantissimo a quello dell' Azzoguidi, siamo dubbiosi nell' attribuirgliela per la filigrana che è diversa e per certi segni di abbreviatura (*con-, -que, -et* (&), *-us* (-9)) che non sembrano del tutto uguali.

APPENDICE DI DOCUMENTI

1.

21 settembre 1456.

Arch. notarile di Bologna, Copie d' arch., volume 8, cc. 257 r.-258 r.

In Christi nomine amen. Eiusdem nativitatis anno millesimo quadringentesimo quinquagesimo sesto indictione quarta die vigesimo primo mensis septembris, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Calisti divina providentia pape tercii.

Quoniam nichil est certius morte et hora mortis incertius, idcircho hec considerans nobilis vir ser Melchion condam eximii legum doctoris domini Nicholay de Azoguidis notarius civis bononiensis capelle sancti Nicholay de Albaris sanus mente senssu intelectu et corpore, nolens intestatus decedere sed saluti anime sue et dispoxitioni bonorum suorum temporalium providere, per hoc praesens suum nuncupatum testamentum de bonis suis disposuit in hunc modum videlicet:

Imprimis commendavit animam suam Creatori Deo omnipotenti omnium suorum pecatorum veniam petens.

Item iure legati reliquit et voluit quod erogentur distribuantur et dispensentur amore Dey et pro male ablatis incertis et offitiis et omni alia re usque in presentem diem solvendo et erogando omni anno libras decem bononinorum prout et secundum quod videbitur domino priori fratrum et canonicorum regulantium ordinis sancti Augustini conventus monasterii sancti Johannis in monte de Bononia usque ad viginti annos proxime futuros. Et si interim aliquis velet

dicere [et] cum effectu probare quod testator predictus habuisset de suo indebite et ingliuste aliquid, voluit et mandavit quod de dicta quantitate librarum decem bononinorum singulo anno ut supra satisfiat donec durabit.

Item iure legati reliquit voluit et mandavit quod erogentur et expendatur in fabrica ecclesie sancti Nicholay de Albaris quando ibidem frabricabitur libras viginti bononinorum.

Item eodem iure reliquit voluit et mandavit quod per heredes ipsius testatoris infrascriptos restituantur et dentur heredibus domine sororis Margarite de Leonibus libras quinqueginta bon. habite per ipsum testatorem de bonis dicte sororis Margarite tempore eiusdem sororis Margarite mortis.

Item iure legati reliquit heredibus quondam ser Antonii de Castelanis de Medecina libras sexaginta bon. in monetis quatrinorum cum hac condicione quod dicti heredes quondam ser Antonii absolvant et absolutionem faciant heredibus ipsius testatoris de omni eo et ab omni eo quod petere possent a dicto testatore et eius heredibus, ocaxione docium domine Nicholoxe filie dicti ser Antonii et olim uxoris domini Petronii de Azoguidis fratris dicti testatoris.

Item reliquit iure legati filiis legiptimis et naturalibus Jacobi magistri Johannis cartolarii libras septuaginta quinque bon. solvendo omni anno libras quinque bon. de dictæ summa usque ad integram solutionem dicte quantitatis librarum septuaginta quinque.

Item iure institutionis reliquit Francische filie dicti testatoris quando maritabitur libras noningentas bon. pro dote ipsius Francisce et libras centum pro moviliis et aparatibus cum duobus scrineis cum mobilibus de quibus videbitur heredibus suis infrascriptis.

Item iure legati reliquit domine Johanne dicti testatoris uxori et filie quondam ser Blaxii de Torellis usufructum omnium bonorum mobilium et immobilium ipsius testatoris ut possit et valeat regere et gubernare filios et etiam ut sibi domine Johanne satisfiat de omni eo et toto quod ipse testator habuisset et ad eius manus pervenisset de bonis dicte domine Johanne ultra dotes et supra dotes ipsius cum hac condicione quod dicta domina Johanna comunicet et comunicare debeat fructus et reditus bonorum dicti testatoris in fatiendo sumptus et expensas sibi domine Johanne et omnibus filiis dicti testatoris et dicte Francisce donec maritabitur, quam dominam Johannam in dicto usufructu tantum heredem instituit.

Item voluit et reliquit dictus testator (1) quod vestes dicti te-

(1) Queste sei parole si ripetono nel cod. per errore.

statoris persone et pro usu persone ipsius testatoris vendantur et quod celebrentur et celebrari fiant in continenti secutam mortem ipsius testatoris mille missas per fratres predicatorum ordinis sancti Dominici et fratres sancti Francisci de Observantia sive denominatos sancti Pauli et fratres sancti Johannis in monte et sancti Jacobi Heremitani.

Item voluit et reliquit dictus testator quod incontinenti secuta morte dicti testatoris dicantur et celebrentur et dici et celebrari fiant expensis heredum ipsius testatoris treginta misse ad onorem et reverentiam onnipotentis Dey et sancti Gregorii pro salute anime ipsius testatoris.

Item reliquit voluit et mandavit dictus testator quod expendatur expensis sue hereditatis et Jeronimi Cataney libras viginti quinque bon. pro una planeta et tobaliis pro altare quod habet in ecclesia sancti Nicholay de Albaris de quo altare est rector dompnus Alessander Jacobi pro satisfacione legatorum domini Thome de Azoguidis, que libre viginti quinque sunt pro libris quadraginta bon. relictarum per dictum dominum Thomam in suo testamento.

Item voluit et reliquit quod heredes ipsius testatoris teneantur et obligati sint ad satisfatiendum omnibus legatis et relictis per dictum dominum Thomam de Azoguidis si per dominum Egidium Episcopum Eriminensse contingerit declarari quod debeant solvi usque ad integram solutionem et satisfationem soldos viginti bon. pro libra.

Item declaravit dictus testator quod Paxius quondam Bartolomey de Dugliolo est eius debitor de uno ducato pro resto sex ducatorum pro quibus dictus testator habet penes se unam literam canbii.

Item similiter declaravit quod Jacobus Bartolomey de Scarduis est debitor dicti testatoris in quantitate librarum treginta in quatrenis pro resto librarum quinqueginta octo bon. pro quibus est penes dictum testatorem una litera canbii.

Item declaravit quod Gratia quondam Nicholay Aymerici est eius debitor in quantitate librarum trexdecim bon. prout aparet in una scripta manu dicti Gratie scripta existente penes dictum testatorem.

Item quod Martinus Jacobi Grande de Crevalcorio est debitor dicti testatoris in quantitate librarum quatuordecim bon. pro resto pretii duarum vacharum venditarum eidem presente Mazono de Nugareto.

Item declaravit Bartolomeum Signam esse eius debitorem pro

affictu anni presentis de Rivutiis de Medicina quas modo vendidit Dominico de Butrio et Carolo de Bargelinis in quantitate librarum quatuor bon.

Item declaravit quod Thomas de Bergonzonis est eius debitor per totum presentem annum usque ad festum sancti Michaelis presentis mensis septembris in quantitate librarum sex bon. pro affictu unius petie terre olim buschive et nunc laborative ab ipso testatore conducte ad terminum trium annorum anno proxime futuro finiendorum pro libris tribus pro aficta et debet eam franchare pro affictu librarum quatuor et soldorum decem bon. pro termino ex instrumento rogato per ser Francischum de Malvaxia notarium.

Item declaravit quod omnes affictuarii de castro sancti Petri debent eidem testatori affictus anni presentis.

Item declaravit quod Francischus Melchionis Barboni est debitor in quantitate librarum septem bon. vigore saldi inter eos facti presente Petro de Tonellis de dicto castro.

Item declaravit Matiolum eius colonum esse eius testatoris debitorem in libris decem bon. vel circha, prout in eius libriculo patet.

Item etiam in soldis viginti duobus quos pro eo solvit uni de Bastis quem credit esse generum Bertolamey de Magnana.

Item declaravit Leonardum fratrem dicti Matioli esse debitorem ipsius testatoris de uno ducato quem sibi mutuavit quando ivit ad visitandum limina sancti Antonii.

Item declaravit Antonium de Campora esse eius debitorem pro pretio septem corbium furmenti quos corbes furmenti eidem fecit dare per Baldasseram de Letis de quibus solvit pro quatuor et quod dictus Baldasser restat habere residuum.

Item quod dictus Baldasser debet habere pro duobus corbibus fabarum libram unam et soldos sex bon., dictum autem Baldasseram debet recipere tantum de ratis cressimoniarum eius quod sibi satisfaciat et si non restat dictus testator creditor tante quantitatis debet eis resciduum solvere.

Item declaravit Antonium predictum habuisse ab ipso libras quatuor et soldos.... (sic) ex causa mutui.

Item declaravit dictum debere habere pechunias lignaminum sex nutium et assidum de anno presenti eidem testatori datarum et lambrichiarum cum magistro Sancto et magistro Sabadino magistris dominis dicti testatoris.

Item quod dicti magistri habuerunt ab ipso in contantis libras

circha novem pro quolibet, si non erat nichilominus est contentus quod stetur eorum declarationi.

Item declaravit Petrum Morutii de Caxio esse eius debitorem in libris quatuor soldis octo et denariis sex bon. pro pretio caxii per ipsum testatorem empti.

In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tam presentibus quam futuris et libris momenti facultate etiam et deputatis ad studium et usum magistri Petri filii dicti testatoris, suos heredes universsales instituit et esse voluit magistrum Petrum Alessandrum Baldasseram Albertum et Gregorium omnes ipsius testatoris et dicte domine Johanne eius uxori filios legiptimos et naturales quantum ad proprietatem omnium dictorum bonorum dicta domina Johanna usufructuaria naturaliter vivente et ipsa domina Johanna naturaliter mortua usufructu cum dicta proprietate consolidato eisdem eius filios et heredes equis portionibus usufructu et proprietate instituit et esse voluit et ipsis vel aliquo eorum sine filiis legiptimis et naturalibus morientibus substituit superviventes dicto seu dictis tali seu talibus sic morientibus sine filiis legiptimis et naturalibus et filios filiorum superviventes in stirpem et non in capita; ita quod filii dicti testatoris superviventes succedant in capita et filii filiorum in stirpem.

Et hanc suam ultimam voluntatem et ultimum testamentum esse dixit quod et quam voluit et iussit valere iure testamenti; et si non valet iure testamenti vel non valebit aut infringi iritari anulari vel quovis iure revocari contingerit, voluit saltem valere iure codicilorum et vim codicilli habere et cuiuslibet alterius ultime voluntatis quo et qua melius de iure et eficacius valere poterit et tenere et ab omni suo herede et subcessore cum effectu immobiliter observari.

Capssans iritans et anullans omne aliud testamentum et omnem aliam voluntatem ultimam a se testatorem hactenus conditum et conditam manu cuiuscumque notarii scriptum et scriptam etiam sint ex ultima ea aliqua verba derogatoria essent vel fuissent aposita predicte ultime voluntati et testamento quorum omnium verborum, sive removeatur (?) sive non, omnino dicit se penitere et presens testamentum ab omnibus inviolabiliter observare et ceteris aliis prevalere.

Actum Bononie in sacrastia fratrum predicatorum ordinis et ecclesie sancti Dominici de Bononia, presentibus fratre Batista filio Laurentii de Finatio, fratre Jacobo quondam Mercati de Alessandria, fratre Johanne quondam Andrioli de Pergamo, fratre Ba-

tista quondam Francisci de Castrovetro comitatus Mutine, fratre Thoma quondam Hermolai de Venetiis, fratre Francischo de Flandria, fratre Michaele quondam Jacobi de Plebe prope Centum diocesis bononiensis converso, omnibus ordinis predicatorum sancti Dominici, Jeronimo quondam Leonardi de Cataneis castri sancti Petri capelle sancte Marie maioris, qui frater Michael et Jeronimus et nos notarii infrascripti diximus et asseruymus dictum testatorem cognoscere et eum sane mentis intelectus et corporis esse; testibus omnibus ad predicta vocatis adhybitis et ore proprio dicti testatoris rogatis.

Ego Bartolomeus filius ser Rofini de Rofinis notarii civis bononiensis publicus imperiali et communis bononiensis auctoritate notarius predictis omnibus et singulis dum sic fierent interfui eaque rogatus scribere publice scripssi unam pariter et in solidum cum dicto ser Rofino genitore meo et in fidem omnium premissorum hic me subscripsi et solito meo signo signavi suprascriptum testamentum.

2.

29 gennaio 1465.

Arch. notarile di Bologna, atti di ser Matteo Curialti, filza 6, n. 423.

Millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, indicione tertiadecima, die vigesimo nono mensis ianuarii, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi.

Constat ser Honofrium condam egregii legum doctoris d. Johannis de Sancto Petro civem et notarium bon. jam sunt viginti anni vel circa matrimonium contraxisse cum condam domina Bitisia filia condam ser Ghilini de Hostesanis civis et notarii bon. et pro dote et dotis nomine recepisse a prefato ser Ghilino libras sexcentas bon. ex publico instrumento rogato et scripto per.... (*sic*) not. Et dictam dominam Bitisiam jam sexdecim elapsis annis suum diem clausisse extremum condito testamento, rogato per ser Mattheum de Capraria not., in quo inter cetera per eam disposita dicto ser Ghilino eius patri reliquit libras ducentas bon. et nonnulla fecit legata ad summam librarum quinqueginta bon. asscendentia, Antonia eius et dicti ser Honofrii filia herede in reliquo instituta. Que Antonia ad nubilem etatem perducta cum voluntate et consensu dicti sui patris sponsalia contraxit cum ingenuo juvene Baldassare condam ser Melchionis

de Azoguidis bon. cive ducatis sive bononinis quingentis auri pro dote et nomine dotis dicte domine Antonie per dictum ser Honofrium patrem sibi constitutis: trecentis quinquaginta videlicet de propriis pecuniis ipsius Honofrii et reliquis de bonis maternis et pro restitutione bonorum maternorum, et eidem Baldaseri et egregio artium et medicine doctori M. Petro eius fratri et utrique eorum cum effectu per dictum ser Honofrium seu alios pro eo et eius nomine solutis et numeratis, trecentis videlicet ab Antonio de Cataneis et Nicolao de Budriolis bon. civibus sotiis, quadraginta uno a Bartholomeo Carlini spetiario dantibus, solventibus et numerantibus de pecuniis dicti ser Honofrii et eidem per eos debitis. Reliquit vero usque ad integram satisfationem dictorum quingentorum ducatorum sive bon. auri ut supra pro dote, modo et forma predictis constitutorum a dicto ser Honofrio patre predicto, dante et solvente ac numerante dicto Baldassari et Magistro Petro prout dicti Baldassar et M. Petrus et uterque eorum constituti in presentia dicti Honofrii instantis et petentis solenniter confessi fuerunt et publice recognoverunt predicta omnia et singula vera fuisse et esse, et dictam pecunie quantitatem ducatorum quingentorum auri habuisse et recepisse ipsisque et utrique eorum integre datam, solutam, numeratam fuisse et esse a dicto ser Honofrio et a predictis modo et forma predictis ut dictum est. Et hoc ex causa dotis pro dote et dotis nomine dicte d. Antonie et pro matrimonio inter ipsam dominam Antoniam ex parte una et dictum Baldassarem ex alia contracto et carnali copula consumando, quam dotem et quantitatem pecunie ducatorum sive bononinorum auri quingentorum dicti Baldassar et M. Petrus et uterque ipsorum in sollidum per se et eorum et utriusque eorum in sollidum heredes solenniter promiserunt dicto ser Honofrio patri dicte d. Antonie et mihi notario ut publice persone ambobus stipulantibus et recipientibus vice et nomine dicte d. Antonie eiusque heredum seu successorum eidem domine Antonie eiusque heredibus seu successoribus, seu habenti vel habentibus causam ab ea reddere et restituere in omnem casum et eventum dicte dotis restituende, salva semper parte lucranda, et que lucro cedere debet dicto Baldassari ex forma juris statutorum comunis Bon. ipsa domina Antonia premoriente ipsi Baldassari absque comunibus liberis eorum et ex matrimonio predicto. Specialiter in civitate Bononie, Imole, Faventie, Florentie, Regii, Parme, Venetiarum et generaliter alibi ubicumque locorum et fori in quo et quibus ipsa quantitas pecunie, que restituenda veniret contigerit postulari. In quibus quidem locis seu altero eorum dicti Baldassar

et M. Petrus et uterque eorum in sollidum per se et eorum et utriusque eorum in sollidum heredes conveniri, gravari et arestari voluerunt et per pactum solenniter expresse consenserunt omni die etiam feriato coram quocumque judice ordinario sive extraordinario, delegato vel sub delegato, ecclesiastico vel seculare. Quos omnes licet scirent suos judices non esse eorum tamen jurisdictionem prorogarunt, et in eos tamquam suos et ordinarios judices consenserunt, nulla fori prescriptione obstante, ac si ibi proprium haberent domicilium presens quod contractus foret et esset ibidem celebratus et solutio dicte quantitatis pecunie spetialiter destinata; et si dictis loco et tempori solutio et restitutio dicte quantitatis pecunie, que restituenda veniret soluta non fuerit dare statim infra octo dies inmediate sequentes elapso termino ad ipsam restitutionem faciendam prefixo deferre presentare et libere dimittere et relassare solenniter ut supra promiserunt dicte d.ne Antonie vel eius heredibus seu successoribus, seu domui sue vel eius heredum seu successorum ultime habitationis tot et tanta pignora auri vel argenti manualia quantitati restitui debende comuni extimatione equivalentia, sub pena tante quantitatis pecunie quanta fuerit illa que restitui debebit per dictos Baldassarem et M. Petrum et utriusque ipsorum in sollidum solenniter promissa. Et quam solvere solenniter promiserunt ut supra infra tertiam diem inmediate sequentem postquam ipsam penam inciderunt. Et ipsa pena soluta vel non, comissa et exacta vel non, nihilominus restitutio dotis predicte et seu quantitatis que restituenda veniret fieri omnino debeat. Promitentes predicti Baldassar et M. Petrus et uterque ipsorum in sollidum per se et eorum et utriusque eorum in sollidum heredes dicto ser Honofrio et mihi notario ut publ. persone, ambobus ut supra stipulantibus et recipientibus, reficere et restituere eidem d. Antonie vel eius heredibus seu successoribus omnia et singula sua danna sumptus expensas et interesse, que et quas ipsa d. Antonia vel eius heredes seu successores propter non observantiam predictorum seu partis eorum pateretur et faceret seu paterentur et facerent in judicio sive causa. Pro quibus omnibus et singulis firmiter observandis et efficaciter adimplendis predicti Baldassar et M. Petrus et uterque ipsorum in sollidum per se et eorum et utriusque eorum in sollidum heredes solenniter obligaverunt dicto ser Honofrio et mihi notario ut publice persone ambobus stipulantibus et recipientibus vice et nomine dicte d. Antonie et eius heredum seu successorum omnia et singula eorum et utriusque eorum in sollidum bona mobilia et

4.

25 gennaio 1470.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Bartolomeo Panzacchi, filza 13, nn. 70 e 155.

Egregii viri Baldassar et Gregorius fratres filii quondam ser Melchionis de Azoguidis cives bononienses suis propriis et principalibus nominibus et vice et nomine domini Petri eorum fratris et filii dicti quondam ser Melchionis, pro quo quidem domino Petro et eius heredibus prefati Baldassar et Gregorius et uterque ipsorum in solidum, licet sciant se pro eo et eius nomine ad infrascricta faciendum et promittendum non teneri sed teneri volentes et se obligando *etc.*

sponte et ex certa ipsorum scientia et nullo iuris vel facti errore ducti, presente Iacobo filio Antonii olim Bennini de terra Ligliani comitatus Bononie *etc.*

iure proprio imperpetuum et per se et suos heredes dederunt vendiderunt et tradiderunt egregio viro Michaeli quondam Andree de Casali mercatori bononiensi procuratori et ut et tanquam procuratori et procuratorio nomine famosissimi legum doctoris domini Alexandri de Tartagnis de Imola presentialiter habitatoris civitatis Padue et pro dicto domino Alexandro et animo et intentione eidem acquirendi medietatem infrascriptarum petiarum terre et bonorum videlicet:

in primis medietatem pro indiviso cum dicto Iacobo olim Antonii Bennini unius petie terre aratorie arborate olivis moris et aliis arboribus et vidate cum una domo cuppata et balchionata cum columbaria in dicta domo furno area uno medali et aliis super extantibus quatuor tornaturarum vel circa, posite in guardia dicte terre Ligliani in loco dicto Campora confinate *etc.*;

item medietatem pro indiviso ut supra cum dicto Iacobo unius alterius petie terre aratorie arborate olivis et aliis arboribus vidate et prative trium tornaturarum vel circa, posite in dictis guardia et loco iuxta *etc.*

et hoc nominatim pro pretio et nomine pretii dicte medietatis dictarum duarum petiarum terre vendite de ipsorum contrahentium comuni concordia in totum et in summa librarum centumquattuor

bon. ad rationem monete currentis nitidarum pro dictis venditoribus absque solutione gabelle et carthesellarum *etc.*

Actum Bononie in capella santi Iohannis in monte in domo habitationis ser Cesaris de Panzachiis notarii bononiensis, presentibus Luca quondam Bartholomei Zogholi de dicta terra castri Ligliani cognato et consobrino dicti adulti *che consente*, Gabriele ser Francisci de Malvasia notario, Ludovico ser Cesaris de Panzachiis et qui Ludovicus et ego nominis ipsius diximus et asseruimus bene nos prefatum dominum doctorem ac partes et contrahentes predictos bene cognovisse et cognoscere, Vitale Bartholomei de Grassis mercatore, Gregorio quondam Gasparis Maxini Ghorii de capella sancti Sinisii, Iustiniano Andree de Zapolino notario, Petro quondam Christophori de Moris de Mutina et Thoma quondam Iacobi de Leonibus de capella sancte Marie de Templo testibus *etc.*

5.

23 maggio 1474.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Alberto Argelata, filza 5, n. 313.

Compromissum Lippi de Muzarellis et Baldassaris de Azoguidis.

MCCCCLXXIIII indictione septima die lune XXIII may, pontificatus domini Sixti pape quinti.

Honestus vir ser Lippus quondam Ludovici de Muzarellis suo nomine et nomine eius fratris et nipotum pro quibus de rato et ex una parte;

Baldassar quondam Melchionis de Azoguidis suo nomine et nomine eius fratrum omnium pro quibus de rato promisit etc. ex altera;

de litibus et differentiis inter dictas partes vertentibus et maxime occasione affictus (*segue una parola che non potei leggere*) perpetuande dicti Baldassaris et fratrum occasione unius turris posite Bononie in capella sancti Sinisii ad rationem librarum septem cum dimidio bononinorum et ad videndum et declarandum an affictus eius turis sit finitus an habeat continuare se comiserunt et compromiserunt in venerabiles viros d. Iohannem de Sala iuris utriusque doctorem et d. Paulum de Lignano legum doctorem etc. Absentes etc. Quibus etc. Et dederunt plenissimam potestatem etc.

Quod compromissum durare voluerunt quindecim dies dumtaxat etc. Que omnia etc., pena librarum quinquaginta etc. sacramento etc.

Actum in studio etc., presentibus Marco de Bazaleriis capelle sancte Marie de Mascarella qui dixit etc., Lambertino filio Raimondi de Ramponibus et Iohanne de Pinu infrascriptis testibus.

6.

23 febbraio 1480.

Arch. notarile di Bologna; atti di ser Niccolò Beroladi, filza 9, n. 168.

Dominicus Mazoni de Nugareto habitator terre Viadagole comitatus bononiensis in et super quadam possessione Iohannis Boncompagni sita in dicta villa factor procurator et negotiorum gestor dicti Mazoni eius patris et eius familie ut asseruit et iuravit et iure et nomine ipsius Mazoni pro quo de rato promissit ac suo proprio et principali nomine et se principaliter in solidum obligando etc. sponte etc. in presentia testium etc. et ad instantiam Baldassaris condam ser Marchionis de Azoguidis civis bononiensis capelle sancti Nicolai de Albaris presentis etc., dixit asseruit et confessus fuit ac publice recognovit se et dictum eius patrem fuisse et esse veros debitores ipsius Baldassaris in quantitate et summa corbium treginta quinque boni et mercantillis frumenti ex causa mutui alias ab eo recepti, videlicet in corbibus viginti boni frumenti ab eodem Baldassare habiti eo casu quo idem Dominicus et eius familia recesserunt a cultura possessionis ipsius Baldassaris site in dicta terra Nugareti et in corbibus quindecim boni et mercantilis frumenti per eundem Dominicum et eius patrem presentialiter a dicto Baldassare mutuo et ex causa mutui receptis et habitis. Renuntians etiam exceptioni non habiti totius dicte quantitatis frumenti corbium tregintaquinque boni et mercantilis frumenti etc. Et hec pro mutuo et ex causa mutui gratuiti etc. De quibus tregintaquinque corbibus frumenti idem Dominicus per se et eius dicto nomine heredes dare et cum effectu restituere promissit ipsi Baldassari presenti etc. in Bononia ad domum eius habitationis omnibus sumptibus ipsius Dominici corbes viginti boni et mercantilis frumenti in festo sancte Marie mensis augusti proxime futuri absque aliqua contradictione, et residuum vi-

delicet corbes quindecim boni frumenti dare et conducere Bononiam sumptibus ipsius Dominici prefato Baldassari in alio festo sancte Marie mensis augusti proxime futuri videlicet in festo sancte Marie mensis augusti anni 1481 proxime futuri. Spetialiter etc. et generaliter et sub presentatione pignorum etc. pena totidem etc. Que omnia *etc.*

Actum Bononie in cappella sancti Martini de Apposa in studio domus habitationis mei notarii, presentibus Iohanne Baldassaris de Usubertis cive bononiense cappelle sanctorum Iacobi et Philippi de Platisiis, ser Iohanne Baptista Bonifatii de Beroaldis cive et notario bononiense et Iohanne Francisci de Peregrino cive bononiense capelle sancti Prosperi et me cognitore etc. testibus etc.

7.

12 ottobre 1485.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Zaccaria Righetti, Prot. 12, cc. 40 v. - 41 r.

Baldasar quondam ser Melchionis de Azoguidis bononiensis civis capelle sancti Nicolai de Albaris sponte et iure proprio et imperpetuum dedit vendidit et tradidit

M. Antonio quondam Ieronimi de la Luna speciario bononiensi civi de capella sancte Tecle presenti etc. omnem ratam et partem quam habuit et habet in molendinis civitatis Bononie et aliis suis pertinentiis pro quibus est descriptum in campione emptorum dictorum molendinorum pro creditoribus in libris treginta una soldis decem et octo bonon.

ad habendum etc.

et hoc pro pretio librarum decem et novem et soldorum duorum bononinorum monete currentis, in totum quod pretium idem venditor confessus fuit habuisse etc. Renuntians exceptioni non numerate pecunie etc.

quam ratam et partem dictorum molendinorum et aliorum ut supra venditam etc. cum promissione de litis perpetuo non inferende et de legitima defensione etc.

Quam venditionem *etc.* pena dupli *etc.* Refectione damnorum et obligatione bonorum *etc.*

Actum Bononie in capella sancte Iuste ad stationem mei notarii,

presentibus Virgilio quondam ser Benedicti de Morandis cive bononiensi de capella sancte Marie qui dixit etc. et Francisco Antonii de Bononia nuntio capelle sancte Marie de Mascarella testibus etc.

8.

21 marzo 1486.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Bartolomeo Panzacchi, filza 19, n. 31.

Providus vir Baldassar quondam ser Melchionis de Azoguidis civis bononiensis de capella sancti Nicolai de Albaris ad quem, prout dixit et affirmavit infrascripto emptori ut infra stipulanti et recipienti, spectat et pertinet libere et pleno iure dominii et proprietatis et possessionis infrascripta turris ut infra vendita ex veris et iustis ac legitimis titulis rationibus et causis sponte et ex certa scientia *etc.*

dedit vendidit et tradidit circumspecto et honorabili viro Lippo quondam Ludovici de Muzarellis civi bononiensi *etc. per se e fratelli e nipoti*;

unam turrim positam Bononie in capella sancti Sinisii cum porticu ante ipsam turrim et iure ipsius porticus confinatam *etc.*

quam turrim dixit idem Baldassar alias videlicet anno millesimo quadringentesimo quadragesimo primo de mense octobris fuisse per d. Thomam quondam d. Gregorii de Azoguidis et ser Melchionem quondam domini Nicolai de Azoguidis locatam ad affictum dicto Antonio de Cansaldis ad terminum vigintinovem annorum et illis finitis ad renovandum in alios vigintinovem annos imperpetuum pro affictu anno quolibet librarum septem et soldorum decem bon. etc.

pro pretio et nomine pretii dicte rei vendite de ipsorum contrahentium concordia et voluntate in totum et in summam librarum centum treginta octo *etc.*

Actum Bononie in capella sancte Marie porte Ravennatis in studio domus habitationis mei notarii, presentibus honorabilibus viris ser Iustiniano quondam Andree de Zapolino et ser Baptista quondam Vitalis de Bobus notariis, Iohanne quondam Gasparis de Schotis campsore, Baldassare quondam Thome de Turchis sensale et Baptista quondam alterius Baptiste de Marantiis omnibus *etc.*

9.

28 luglio 1486.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, Prot. F, c. 81 r. e v. e filza 5, n. 77.

Die vigesimo octavo iulii.

Convocatis et congregatis parochianis et hominibus patronis parochialis ecclecie sancti Nicolai de Albaris in dicta ecclesia spetialiter ab infrascriptam causam sono campanelle, in quarum congregatione interfuerunt omnes infrascripti videlicet:

Dominus Ludovicus de Pinu
Philippus de Mazolis
Bartholomeus de Grassis de Calcina
Ser Ioannes de Bucchis
Ser Ioannes Aldrovandini de Fondatia
Iohannes de Aymericis
Tadeus de Blanchittis
Balthassar de Azoguidis
Ser Andreas de Mullittis
Hercules Gasparis de Bucchis
Nicola de sancto Petro
Octavianus de Guidonibus
Magister Antonius Gallina
Hieronymus olim ser Pauli de Urso
Franciscus de Aymericis
Antonius condam Nicolai de Brigola

omnes parochiani et de parochia dicte ecclesie vocem habentes in parochia predicta maxime cum ipsi sic congregati fuerint et sint satis ultra quam due partes ex tribus etc.

habita prius per eos notitia de dispensatione infrascripto domno Vincentio concessa per d. locumtenentem R.mi d. legati Bononie etc. super minori etate et aliis impedimentis etc.

unanimiter et concorditer nemine ipsorum discrepante elegerunt dictum Vincentium filium Balthassaris de Azoguidis civem et clericum bon. presentem et acceptantem in rectorem et pro rectore dicte ecclesie etc.

Actum Bononie in dicta ecclesia sancti Nicolai, presentibus egre-

giis viris domino Nicolao de Cortisiis, d. Ludovico de Cascina decretorum doctoribus, d. Hercule Scipionis de Bononia omnibus canonicis ecclesie S. Petronii de Bononie testibus etc.

10.

28 luglio 1486.

Arch. notarile di Bologna; Niccolò Fasanini, Prot. F, cc. 81 v. - 82 v. e filza 5, n. 77.

Presentazione del nuovo rettore Vincenzo Azzoguidi.

11.

2 agosto 1486.

Arch. notarile di Bologna; Niccolò Fasanini, Prot. F, cc. 89 v. - 90 r. e filza 5, n. 77.

Riferimento dell' apposizione alle porte di chiesa dell' editto.

12.

2 agosto 1486.

Arch. notarile di Bologna; Niccolò Fasanini, Prot. F, c. 90, filza 5, n. 77 e filza 2, n. 226.

Conferma, ratifica e licenza di sostituire un altro.

13.

27 maggio 1487.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Zaccaria Righetti, filza 5, nn. 288, 289.

Emptio Baldassaris de Azoguidis.

Millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, indictione prima die vigesimo septimo mensis maii, tempore pontificatus sanctissimi

in Christo patris et domini nostri domini Sisti divina providentia pape quinti.

Iohannes quondam Dominici de Mongardino comitatus Bononie sponte et ex ipsius certa scientia nulloque iuris vel facti timore ductus per se et suos heredes imperpetuo et imperpetuum dedit vendidit et tradidit

egregio viro Baldassari quondam ser Melchionis de Azoguidis civi bononiensi de capella sancti Nicolai de Albaris ibidem presenti et pro se et suis heredibus recipienti et ementi

unam petiam terre prative et buscive tornaturarum duarum vel circa et quantacumque sit sive plus sive minus tota in presenti venditione infrascripto precio nichil addito vel diminuto, positam in curia terre Nugareti comitatus Bononie in loco dicto Alpra da la coazola iuxta dictum emptorem a duobus lateribus, iuxta Petrum Peregrini de la costa et iuxta dictum venditorem desuper per parte et iuxta alios suos confines;

item aliam petiam terre laboratorie et prative tornaturarum trium vel circa et quantacumque sit ut supra tota cedat ut supra, positam in curia Montis Clari comitatus Bononie in loco dicto El sereto de Pelegrin, iuxta dictum emptorem a duobus lateribus, iuxta dictum Petrum de la costa a duobus aliis lateribus;

ad habendum tenendum et possidendum et quicquid dicto emptori et eius heredibus deinceps videbitur *etc.*

et hoc nominatim pro pretio et nomine pretii dictarum rerum venditarum de ipsorum contrahentium comuni concordia et voluntate librarum viginti bononinorum monete currentis in totum et in summa *etc.*

Quas res *etc.*

Quam venditionem *etc.*

Sub pena *etc.*

Renuntians *etc.*

Actum Bononie in capella sancte Iuste ad stationem mei notarii ut supra, presentibus Iohanne Baptista quondam Filippi de Mussolinis cive et notario bononiensi, Dominico quondam Antonii Peregrini de terra Montis Sancti Iohannis comitatus bononiensis et Iacobo quondam alterius Iacobi dicto El basso de terra Montispoli nuntio habitatore Bononie in capella sancte Caterine de Saragotia, qui ambo dixerunt et asseruerunt et asserunt se dictos contrahentes cognoscere, testibus omnibus ad predicta omnia habitis vocatis et rogatis.

Nota et rogatio mei Zacharie quondam ser Bartolomei de Henrigittis civis et notarii Bononie de predictis rogati.

14.

29 novembre 1490.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, filza 13, n. 40.

Providus vir Balthassar condam ser Melchionis de Azoguidis civis bon. capelle sancti Nicolai de Albaris *etc.*

dedit vendidit tradidit domno Vincentio de Azoguidis eius filio rectori ecclesie sancti Nicolai de Albaris presenti *etc.*

medietatem pro indiviso cum dicto Balthassare unius petie terre arative et arborate septem tornaturarum vel circa ad tornaturam magnam castri S. Petri *etc.*

positam in guardia dicti castri S. Petri in loco dicto La rochaza iuxta dictum Balthassarem a mane *etc.*

pro pretio librarum vigintiquattuor et soldorum decem bon. monete currentis *etc.*

Actum Bononie in capella sancti Nicolai de Albaris in domo habitationis dicti Balthassaris, presentibus honesto viro domno Marco condam Iacobi de Montasico rectore ecclesie S. Marie de Mascarella, Ioanne condam Berthi de Castellarano habitatore Bononie in capella sancti Thome de mercato in domo Luce de Sancto Georgio et Guidone Matthei Pasini de Seravalle comitatus bononiensis habitatore Bononie in dicta capella sancti Nicolai de Albaris, qui donus Marcus dixit etc., testibus etc.

15.

29 novembre 1490.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, filza 13, n. 40.

Suprascriptus domnus Vincentius de Azoguidis rector ecclesie sancti Nicolai de Albaris Bononie *etc.*

locavit suprascripto Balthassari de Azoguidis eius patri pro se

et eius heredibus conducenti in emphiteusim perpetuam ad terminum XXVIIII annorum proxime venturorum hodie inchoandorum etc.

ad renovandum etc. pactis etc.

emptam medietatem pro indiviso cum dicto Balthassare suprascripte petie terre septem tornaturarum ut supra posite et confinate *etc.*

et pro affictu solvere anno quolibet in festo sancti Michaelis septembris soldos vigintiquinque bon. monete currentis *etc.*

Actum ut supra proxime et presentibus testibus et partium cognitoribus suprascriptis.

16.

21 maggio 1491.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, Prot. M, c. 57 r. e v.

Donus Vincentius de Azoguidis clericus bononiensis rector capellanie altaris sancte Marie et Iohannis Evangeliste siti in ecclesia parrochiali sancti Nicolai de Albaris de Bononia, obtenta licentia a d. vicario episcopi de qua constat per litteras rogatas per me notarium infrascriptum die XVII martii proxime preteriti, et in presentia et cum consensu et auctoritate dicti domini Vicarii, presente Balthassare de Azoguidis patrono dicte capellanie et infrascriptis expresse consentiente *etc.*

dedit vendidit et tradidit ser Francisco de Octobonis notario et civi bon. *etc.*

unam domum cuppatam et pro parte balchionatam antiquissimam et totaliter ruinosam cum puteo tassellis et cum omni iure et servitute dicte domui competenti et debita in et super infrascripta clavica et aliis super extantibus, positam Bononie in capella sancti Donati *etc.*

pro pretio de ipsarum partium comuni concordia et voluntate in summa librarum centum nonaginta octo soldorum novem decem denariorum duorum bonon. argenteorum ascendentium ad summam librarum ducentarum quindecim bon. monete currentis *etc.*

Actum Bononie in episcopali palatio in camera residentie dicti d. Vicarii, presentibus ser Bartholomeo de Zanis causidico, ser Eliseo condam ser Nicolai de Mamellinis notario, d. Iohanne Marco Boccho

clerico parmense habitante in dicto episcopali palatio, qui omnes dixerunt etc. testibus etc.

17.

21 maggio 1491.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, Prot. M, c. 58 r. e v.

Balthassar quondam ser Melchionis de Azoguidis civis bononiensis capelle sancti Nicolai de Albaris sponte etc. per se et eius heredes iure proprio et in perpetuum dedit vendidit et tradidit domno Vincentio de Azoguidis eius filio rectori capellanie altaris sanctorum Marie et Ioannis Evangeliste site in ecclesia sancti Niccolai de Albaris Bononie presenti et in presentia et cum consensu et auctoritate d. Alexandri vicarii curie episcopalis Bononie.... recipienti et ementi vice et nomine dicte capellanie et pro ea unam petiam terre prative et buschive triginta tornaturarum vel circa et quantacumque sit posite in guardia Castri sancti Petri comitatus bononiensis in loco vocato al Dozo iuxta Iacobum do Gypso, iuxta viam publicam a duobus lateribus, iuxta Dominicum Topum et alios confines etc.

ad habendum etc.

et hoc pro pretio librarum (centum) nonaginta bon. argent. ascendentium ad summam librarum ducentarum quindecim bon. monete currentis etc.

La vendita è garantita, oltre dal venditore, dal mercante Aimerico de' Buoi e dal figlio notaio Melchiorre, in solido.

Actum ut supra (*nel palazzo vescovile*) proxime, presentibus eiusdem testibus et partium cognitoribus suprascriptis etc.

18.

21 maggio 1491.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, Prot. M, c. 58 v.

« Promissio indemnitatis » *di Baldassarre Azzoguidi, Aimerico de' Buoi e ser Melchiorre fu Baldassarre all' acquirente predetto don Vincenzo di Baldassarre.*

19.

23 dicembre 1493.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, filza 10, n. 32.

Commendabilis mulier domina Antonia condam ser Onofrii de Santo Petro uxor Balthassaris de Azoguidis civis bononiensis capelle sancti Nicolai de Albaris *etc.*

ad instantiam venerabilis viri d. Baptiste magistri Angeli Segne presbiteri et mansionarii Bononie *etc.*

confessa fuit *etc.* quod una possessio terre arative arborate vidate morate olivate et pro parte prative et buschive tornaturarum centum vel circa *etc.* in comitatu bon. extra portam.... (*sic*) in loco dicto Le Ronchaglie apresso a Nugaredo *etc.*

non fuit nec est fundus dotalis dicte d. Antonie nec eidem vel dicto Balthassari aut alteri eius nomine in dotem data vel assignata *e rinuncia a ogni diritto su quella;*

reservato tamen eidem d. Antonie ac firmo et illeso remanente omni suo iure actione et hypotheca eidem d. Antonie competenti et competituro de cetero in perpetuum in reliquis bonis mobilibus et immobilibus ac iuribus et actionibus dicti Balthassaris eius mariti *etc.*

Actum Bononie in capella sancti Nicolai de Albaris in domo habitationis ipsius domine Antonie et prefati Balthassaris eius mariti, presentibus Philippomaria condam Francisci de Canis barberio capelle sancti Proculi et Alexandro filio Laurentii de Texutis capelle sancti Nicolai de Albaris qui ambo dixerunt etc. testibus etc.

20.

15 marzo 1494.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, Prot. P, c. 51 r.

Vacante parochiali ecclesia sancte Marie de Lobia alias de Quaderna bononiensis diocesis per liberam d. Petri de Dagliis presbiteri eius ultimi rectoris et possessoris sponte in manibus infrascripti do-

mini vicarii factam resignationem et admissam, providus vir Balthassar quondam ser Melchionis de Azoguidis civis bononiensis capelle sancti Nicolai de Albaris patronus ut asseruit prefate ecclesie, volens eidem ecclesie ne ob diuturnam vacationem ullum in spiritualibus vel temporalibus detrimentum patiatur de idoneo rectore providere, et sperans personam honeste vite doni Gregorii quondam.... (*sic*) de Frassineta presbiteri eidem ecclesie utilem et fructuosam fore, sponte etc. presentavit venerabili utriusque iuris doctori d. Alexandro de Longaris de Perusio vicario curie episcopalis Bononie in spiritualibus generali supradictum d. Gregorium presentem volentem et consentientem ad dictam ecclesiam et eius rectoratum modo quo supra vacantem. Ac instanter petiit huiusmodi presentationem admittere et confirmare et dictum presentatum institui in perpetuum rectorem dicte ecclesie et alia fieri in his opportuna. Qui d. Alexander vicarius ut supra, visis et auditis predictis, huiusmodi presentationem admisit si et in quantum de iure etc. et commisit fieri edictum citatorium et proponi foribus dicte ecclesie sancte Marie cum relaxatione sex dierum ad opponendum.

Actum Bononie ut supra (*nel palazzo del vicario*) etc., presentibus testibus suprascriptis.

21.

17 marzo 1494.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, Prot. P, c. 51 r.

Bartolomeo Pellegrini riferisce al vicario del vescovo « affixisse foribus ecclesie sancte Marie de Quaderna alias de Lobia et affixam dimississe cedulam publici et peremptorii edicti presentationis facte per Balthassarem de Azoguidis tamquam presentem etc. de persona d. Gregorii de Frassineta presbiteri bononiensis diocesis » *etc. Segue il doc. nelle forme consuete.*

22.

22 marzo 1494.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, Prot. P, c. 52 r. e v.

« Confirmatio presentationis et Institutio rectoris ecclesie sancte Marie de Quaderna » *del prete sopra accennato, proposto da Baldassarre Azzoguidi.*

23.

28 marzo 1495.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, filza 36, nn. 51 e 52 (due copie).

Providus vir Balthassar quondam domini Melchionis de Azoguidis civis bononiensis capelle sancti Nicolai de Albaris sponte ac iure proprio et in perpetuum dedit vendidit et tradidit honesto viro dono Vincentio filio dicti Balthassaris rectori parochialis ecclesie sancti Nicolai de Albaris Bononie *etc.*

viginti tornaturas terre aratorie arborate vidate et morate partis et de parte unius petie terre aratorie arborate vidate prative et morate tornaturarum triginta vel circa positas in guardia Nugareti comitatus bononiensis in loco dicto Li vignari *etc.*

pro indiviso cum dicto Balthassare *etc.*

pro pretio librarum centum sexaginta sex soldorum trium et denariorum trium bon. argenteorum ascendentium ad summam librarum centum octuaginta bon. monete currentis *etc.*

Actum Bononie in episcopali palatio in camera residentie dicti domini Alexandri Vicarii, presentibus ibidem venerabilibus viris d. Carolo de Libano canonico ecclesie sancti Petronii bononiensis, d. Baptista Angeli Segne mansionario bononiense et ser Iacobo de Malchiavellis notario bononiense, qui omnes dixerunt etc. testibus etc.

24.

22 maggio 1495.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Niccolò Fasanini, filza 36, n. 330.

Donus Vincentius filius Balthassaris de Azoguidis civis et presbiter bononiensis rector capellanie altaris sanctorum Marie et Baptiste site in ecclesia S. Nicolai de Albaris Bononie personaliter constitutus in presentia venerabilis utriusque iuris doctoris domini Alexandri de Longaris de Perusio vicarii curie episcopalis bononiensis *etc.*

dedit cessit et locavit suprascripto Balthassari condam ser Melchionis de Azoguidis civi bononiensi patri dicti locatoris *etc.*

unam petiam terre arative arborate et vidate tornaturarum novem vel circa *etc.* cum domo cuppata et aliis super extantibus, positam in guardia civitatis Bononie in capella S. Marie Alamanorum iuxta bona hospitalis de sancto Blasio *etc.*

et pro affictu eiusdem solvere anno quolibet dicto locatori et eius successoribus huiusmodi locatione durante libras decem et octo bon. monete currentis in festo sancti Michaelis mensis septembris *etc.*

Actum Bononie in episcopali palatio in camera residentie dicti d. Vicarii, presentibus ibidem d. Ludovico Laurentii Guirini presbitero bononiensi habitatore in episcopali palatio et Bartholomeo Peregrini Monsini nuntio publico *etc.*

25.

27 agosto 1498.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di Gerolamo Belvisi, Prot. I, p. 29.

Die vigesimo septimo mensis augusti (anno 1498).

Vachante cappellania et altare sancte Marie et sancti Iohannis Evangeliste et altera cappellania sancte Marie et sancti Bartolomei fundatis in ecclesia sancti Nicolai de Albaris Bononie per mortem domni Vincentii condam Baldassaris de Azoguidis presbiteri bononiensis ultimi rectoris et possessoris earundem. Et nolens Baldassar condam ser Melchionis de Azoguidis notarii bononiensis civis patronus dictarum cappellaniarum quod dicte cappellanie lesionem aliquam patiantur in spiritualibus et temporalibus. Ideo idem Baldassar patronus predictus presentavit venerabili viro domino Iohanni Antonio de Albergatis civi et canonico bononiensi uni ex dominis camerariis dominorum canonicorum et capituli ecclesie catedralis sancti Petri Bononie Iohannem Galiatium eius filium clericum in minoribus ibidem presentem et acceptantem ad rectoratum dictarum cappellaniarum vachantium ut supra et institit et petiit dictam presentationem reccipere et admitti et ipsum institui in perpetuum rectorem dictarum cappellaniarum pariter et confirmari et ad alia procedi in predictis necessaria et opportuna. Qui dominus Iohannes Antonius, visis et auditis praedictis, concessit fieri editum in forma cum termino trium dierum etc. Rogantes me notarium etc.

Actum Bononie in claustro monasterii fratrum Celestinorum de Bononia, presentibus fratre Octaviano condam Iacobi de Dondutiis eiusdem ordinis et Iohanne Augustino condam Borsii de Feraria habitatore Bononie in domo dicti domini Iohannis Antonii testibus etc.

26.

2 gennaio 1507.

Arch. notarile di Bologna; rogiti di ser Francesco Conti, filza 15, n. 62.

Testamentum domine Antonie de Azoguidis vidue.

In Christi nomine amen anno nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo septimo indictione decima, die vero sabati secundo mensis januarii, tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Julii divina providentia pape secundi.

Cum sit quod nihil sit certius morte et incertius hora mortis, et ob id considerans honesta et commendabilis mulier domina Antonia quondam ser Honofrii de Santo Petro vidua et uxor olim Baldassaris de Azoguidis bononiensis civis capelle sancti Nicolai de Albaris sana per gratiam domini nostri Ihesu Christi mente sensu et intellectu licet corpore infirma dolet.

Imprimis animam suam piissimo et sanctissimo creatori nostro comendavit et de pecatis per eam commissis veniam petiit; reliquit pro male ablatis incertis cui de iure debentur soldos quinque, de residuo vero veniam petiit.

Item reliquit pro anima sua ecclesie sancti Nicolai de Albaris parochie dicte testatricis unum cereum cere nove causa illuminandi sacratissimum corpus eucharistie dum celebrabitur in dicta ecclesia.

Item reliquit pro anima sua pro missis sancti Gregorii celebrandis per illum vel illos cui videbitur infrascripto Galeatio eius filio.

Item reliquit iure institutionis Violanti Smiralde et Ioanne sororibus et filiabus dicte testatricis et dicti quondam Baldassaris domicellis libras ducentas bononinorum monete currentis in auxilium maritandi dictas eius filias cum nupsissent pro qualibet earum [1].

[1] Segue un' aggiunta, in margine, d' altra mano.

Item voluit iussit et mandavit dicta testatrix, Cons. etc.

In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus et immobilibus iuribus et actionibus tam presentibus quam futuris eius heredes universales (*ripetuto*) instituit reliquit nominavit et esse voluit ser Melchionem et Ioannem Galeatium eius filios legitimos et naturales equis portionibus, gravando dictum ser Melchionem ad dandum et consignandum et relaxandum domum habitationis olim dicti Baldassaris et ipsius testatricis positam Bononie in capella sancti Nicolai de Albaris inter suos confines dicto Ioani Galeatio eius fratri cum hoc quod dictus Ioanes Galeaz teneatur et obligatus sit satisfacere dicto ser Melchioni in tantundem de bonis hereditatis dicti quondam Baldassaris, et hoc pro convenienti et iusto precio taxando per duos comunos amicos et seu affines (1).

Et dicto ser Melchione predicta non exequente eo casu exequente dictum ser Melchionem eidem solum iure institutionis reliquit legitimam sibi iure debito.

Et eum privavit etc. Et hoc omni meliori modo etc. Cassans etc. Et hoc voluit etc.

Actum Bononie in cappella sancti Nicolai de Albaris in domo habitationis ipsius, presentibus donno Paulo quondam Bartholomei *etc.*

Alberto quondam Palmerii de Pano *etc.*

Iacobo Ioannis de Pano *etc. etc.*

(1) Segue un' aggiunta in margine. — Ringrazio vivamente il vice archivista signor Ridolfi, un innamorato delle carte sue, che mi fu oltremodo gentile.

CATALOGO ALFABETICO DELLE EDIZIONI AZZOGUIDIANE

† ALCHABITIUS, *Liber isagogicus*. 1473 . . . . . n. XX
* ANCARANO P., *Repetitio capituli* Postulasti. 1474. . » XXII
ANTONINO (S.), *Confessionale*. 1472, 1473?, 1475? . . . . . nn. IX, X, *XI, XII, XIII, XVIII
† *Auctoritates veteris et novi testamenti*. 1473 . . . . n. XVI
† BARBAZZI A., *Opera*. 1472 . . . . . » XIV
BERGOMO (DE) P., *Tabula super omnia* ecc. 1473, 1481. nn. XV, †XXXVI
* BEROALDI F., *De dominicae passionis* ecc. 1481 . . n. XXXV
BOCCACCIO G, *Decamerone*. 1476. . . . . » XXX
* CAPRANICA D., *Dell' arte di ben morire*. 1471? . . . » IV
CATERINA DA BOLOGNA (S.), *Tractato delle rivelazioni*. 1473?. . . . . » XVII
CATERINA DA SIENA (S.), *Libro della divina providenza*. 1474? . . . . . » XXIV
CORSETTI A., *Singularia et notabilia* ecc. 1477 . . . » XXXII
* DIODORO, *Bibliotheca seu* ecc. 1472 . . . . . » VII
DURANTE G., *Speculum iuditiale*. 1474 . . . . . » XXI
* FALARIDE, *Epistolae*. S a. . . . . » XXXVII
FRANCESCO CIECO, *Giostra* ecc. 1471 . . . . . » II
* GENTILE DA FOLIGNO, *In fen primam* ecc. 1477 . . » XXXIII
* GLICINO B., *Commento ai Trionfi del P.* 1475 . . . » XXVII
GRISOSTOMO G. (S.), *Sermones XXV*. 1475. . . . . » XXVIII
† MANILIO M., *Astronomicorum* ecc. 1474 . . . . . » XXV
† OBADIA SEPH., *Or ammim* ecc. 1471 . . . . . » VI
† ORBELLI N., *De scientia mathematica*. 1473 . . . . » XIX
OVIDIO, *Opera*. 1471, 1480 . . . . . nn. I, XXXIV
PEROTTI N., *Liber de metris*. 1471 . . . . . n. V
* PICCOLOMINI E. S., *Historia de duobus amantibus*. S. a. » XXXVIII
Sala di Malagigi. 1471 . . . . . » III
† SILVATICI M., *Liber pandectarum medicinae*. 1474. . » XXVI

Statuta civilia comunis Bononiae. 1476? . . . . . n. XXXI
* TACITO, *De situ moribus* ecc. 1472 . . . . . » VIII
Vita del magnifico cavaliere Guerino. 1475 . . . . . » XXIX
Vita di nostro Signor Gesù Cristo ecc. 1474 . . . . . » XXIII

DELL' UFFICIO DELLA SALTARIA

SPECIALMENTE NEL PERIODO PRECOMUNALE.

Una delle istituzioni, che più larghe tracce hanno lasciate di se nei documenti medievali, specialmente in quelli del periodo posteriore ai comuni, è certamente l'istituzione dei saltari o saltuari. Lo studio della loro origine e natura è di somma importanza storico-giuridica per due principali ragioni: La prima è che questi ufficiali si trovarono a capo di una determinata zona di proprietà pubblica o privata e noi sappiamo quanta importanza abbia avuto il fattore economico nelle vicende della nostra storia; la seconda sta nel fatto che l'istituto dei saltari è uno dei pochissimi, che si siano conservati quasi intatti dai primi tempi del Medio-Evo fino al secolo scorso, ed anzi in qualche parte d'Italia fino ai nostri giorni (1). Certo che l'importanza dell'istituto va man mano scemando a misura che si allontana dall'epoca barbarica, in cui giunse al massimo grado del suo sviluppo.

L'utilità di uno studio speciale e particolareggiato dell'ufficio della saltaria è stata rivelata da vari studiosi, che anche recentemente hanno destinato pregevoli monografie all'argomento.

Primo fra essi è il Prof. Carlo Cipolla, che in tre distinte memorie lette all'Accademia Reale delle Scienze di

(1) Cipolla: *Alcuni studi per la storia della Saltaria in un villaggio del Veronese pag. 4.*

Torino negli anni 1897, 1898 e 1899 si è occupato dell'ufficio della « saltaria » o « camparia » come era chiamata negli statuti della Lombardia e del Piemonte (1). Altri hanno portato parziali contributi a questo studio mediante publicazione di statuti o di documenti relativi alla materia, come il Dott. Pollini nelle notizie storiche di Malesco (2), l'Andrich, il Lampertico ed altri.

Però questi studi colpiscono l'istituzione in un periodo troppo maturo del suo sviluppo, in quello, cioè, posteriore al comune, meno poche eccezioni, che la esaminano nell'ultimo periodo comunale. Certamente le benemerenze degli studiosi non vengono meno per questo fatto, ed anzi è da incoraggiare l'analisi storica dell'importante tema, perchè l'esame delle caratteristiche assunte da un istituto in un determinato periodo storico servono indubbiamente a rivelare la natura originaria e l'evoluzione dell'istituto medesimo. Noi vogliamo soltanto affermare che per formarci il meglio che sia possibile un giusto concetto dell'ufficio della saltaria è necessario affrontare anche l'indagine circa la sua natura nel periodo, in cui ebbe maggiore importanza, in quello, cioè barbarico.

Noi vorremo appunto tentarlo negli scarsi limiti delle nostre forze, non fosse altro, per richiamare l'attenzione dei dotti su un tema di grande interesse dal lato storico-giuridico. E lo faremo attingendo a fonti generali e speciali. Le prime ci sono offerte dai cultori della storia delle singole regioni, città e castelli d'Italia, ai quali ricorreremo soltanto in mancanza di documenti originali da noi esaminati direttamente nei codici diplomatici ed archivi della

(1) *Alcuni studi per la storia della saltaria in un villaggio del Veronese:* (Atti della R. Accademia di scienze di Torino vol. XXXII) CARTA STATUTARIA LOMBARDA DEL SECOLO XIII RIGUARDANTE I CAMPARI (Ivi vol XXXIV) *Notizie sulla Camparia in Cuneo nel* sec. XIV (Ivi vol. XXXIV).

(2) DOTT. GIACOMO POLLINI: Notizie storiche, statuti antichi e antichità romane di Malesco, comune della valle Vigezzo nell'Ossola. Torino 1896 pag. 271.

regione, i quali costituiranno appunto le fonti speciali. Prima però di intraprendere la trattazione diretta dell'argomento è necessario esaminare, almeno di sfuggita, le condizioni agricole e silvane dell'Italia in sul finire dell'impero romano e nel periodo barbarico fino all'epoca comunale, perchè l'evoluzione dell'istituto, che vogliamo studiare, ne subisce necessariamente le influenze.

La proprietà in origine non costituì un diritto esclusivo di una determinata persona, ma appartenne in comune ad una intera tribù, i cui membri si univano al momento opportuno per difenderla contro gli assalti delle tribù nemiche. E la ragione di questa comunione che ne giustifica nello stesso tempo la origine e la esistenza, si deve cercare nell'uso speciale, che di questo diritto fece la società primitiva, i cui componenti vivevano di caccia e di pesca e pascolando il bestiame. È naturale che queste primitive manifestazioni dell'attività individuale non facessero sentire il bisogno dell'appartenenza esclusiva dell'oggetto, su cui venivano esplicate. Fu soltanto, come giustamente nota il Gaudenzi ([1]), nel passaggio all'agricoltura che a ciascuna famiglia prima per un anno poscia per maggior spazio di tempo fu assegnata una determinata porzione di terra da coltivare. E così di grado in grado si giunse alla proprietà privata nello stato in cui oggi la vediamo. Ma è naturale che anche quando la primitiva società passò alla coltivazione della terra provocando la divisione del territorio comune, non tutto questo entrasse in dominio delle singole famiglie e persone. Le porzioni di terreno destinate al pascolo restarono sempre in comune. E queste non costituivano certo una quantità trascurabile perchè la pastorizia era sempre e rimase per molto tempo una delle principali fonti di vita di quella prima età. Anzi la comunione dei pascoli per il modo stesso, con cui si esercitava il diritto, si è conservata a lungo ed in molti luoghi quantunque progrediti, dura tuttora. Certo che risalendo nei

([1]) SULLA PROPRIETÀ IN ITALIA NELLA PRIMA METÀ DEL MEDIO EVO pag. 4.

secoli passati queste comunioni si manifestano sempre più estese. E fermandoci al periodo da cui intendiamo prender le mosse per il nostro studio osserviamo che in sul cadere dell'impero romano vi erano estesissimi tratti di territorio destinati ai pascoli e sui quali aveva diritto un determinato numero di persone, quantunque il passaggio di questi in mano dei privati si andasse continuamente accentuando. È tipica la così detta « *pertinentia fundi* » che consisteva appunto in certe estensioni di terra destinata al pascolo, su cui avevano diritto i proprietari di vari fondi limitrofi. Per il nostro argomento non interessa esaminare le questioni, per se pure importantissime, circa i limiti e la natura precisa del diritto, che i singoli utenti avevano sulla proprietà comune, nè seguire il trapasso di questa nel dominio privato, oggetto di geniali studi compiuti con la consueta acutezza e dottrina dal Brugi (1) e dallo Schupfer (2). Ci basta notare soltanto che questi terreni erano chiamati *saltus* (3) e che dovevano esistere in gran numero presso i Romani perchè era molto diffuso l'allevamento del bestiame nelle grandi pianure d'inverno e nei monti d'estate e perchè dai primi tempi dell'impero l'agricoltura era lasciata in abbandono (4). Questi terreni erano abbandonati in certe stagioni dell'anno appunto perchè il bestiame veniva alternativamente mandato negli uni o negli altri a seconda del clima. A questo fatto accenna il giureconsulto Paolo nel noto passo relativo ad un elemento del possesso: *Saltus hibernos aestivosque animo possidemus, quamvis eos certis temporibus relinquamus* (5).

(1) *Dei pascoli accessori a più fondi alienati in* Archivio giuridico 37.° pag. 57. *Dei pascoli comuni nel diritto romano, germanico ed ital.* Append. al L. VIII del Commento delle Pandette di Glük. pag. 307-323.

(2) *N. Antologia A.* 1887, *fasc. del 16 Gennaio: Studi sugli usi civici di Apricena Mem. Acc. dei Lincei Ser IV.° vol. 2° p. 1.*

(3) Brugi: *Dei pascoli comuni a più fondi alienati:* (Arch. giur. XXXVII, pag. 64).

(4) Roberti: *Dei beni appartenenti alle città dell'Italia settentrionale nel Medio Evo* (Arch. giur. Nuova Serie vol. XI pag. 10).

(5) *Dig.* De acquirenda possessione L. III.° p. 312.

Il fatto di avere il giureconsulto portato questo esempio a prova della manutenzione del possesso mediante il solo elemento dell'*animo* dimostra quanto frequente e generale dovesse esser l'uso di occupare simili estese porzioni di territorio destinato al pascolo in certe stagioni dell'anno.

E queste vaste regioni boschive o prative formavano appunto il *saltus*, che è diverso, notiamolo subito, dalla *sylva*. Questa denota specialmente una estensione di territorio coperto di alberi, mentre il *saltus* comprendeva un vasto tratto di territorio incolto, vi fossero alberi o soltanto pascolo, o l'uno e l'altro insieme. Quindi il *saltus* aveva un significato molto più lato.

Secondo un altro concetto stava a denotare anche un vasto territorio autonomo ed indipendente dalla *civitas* (1), nel qual caso il *saltus* serviva a designare una unità amministrativa, retta da norme speciali di diritto pubblico e privato.

Ma anche questo significato tecnico gli derivò soltanto per l'applicazione del vocabolo *saltus* alle terre, che non furono comprese nelle assegnazioni e furono oggetto di acquisto mediante occupazione (2). Le altre ne rimasero fuori ed ebbero un trattamento diverso. Ma la causa dell'esclusione loro dalle assegnazioni si deve appunto ricercare nella natura stessa di queste terre, che non erano destinate a cultura bensì erano coperte di alberi o destinate al pascolo. Ed ecco che anche la denominazione loro data di *saltus* non trasforma il significato di questa parola, ma ne rivela anzi meglio l'origine. Infatti secondo la definizione latina: *saltus est ubi silvae et pastiones sunt* (3), e tali erano appunto le terre, che rimasero fuori dalle assegnazioni.

(1) ADOLF SCHULTEN: Diè römischen Grundhèrrschaften ein ecc. pag. 25: BEAUDOUIN: La Grands domaines dans l'empire Romain pag. 17. *Questo territorio è chiamato dal Baudoin grandes domaines, col qual vocabolo, come egli nota a pag. 4 del suo importantissimo studio, ha inteso tradurre il vocabolo tedesco Grundherrschaften usato dallo Schulten.*

(2) BEAUDOUIN. Op. cit. pag. 22.

(3) FESTUS (*in Bruns: Fontes 6.ª ediz. t. II.°, pag. 36*): *Varrone:* de lingua latina, V, 35: Quos agros non colebant propter sylvas aut ubi pecus possit pasci..... saltus nominarant.

Ma queste particolari figure giuridiche del *saltus* dovute a speciali rivolgimenti politici ed economici non possono interessare se non per incidenza il nostro tema e quindi non ci dilunghiamo. Ci preme solo notare e far rilevare il significato primitivo del vocabolo, e che anche nei secoli posteriori alla caduta dell'impero romano si conservò per denotare sempre vasti tratti di territorio incolto. Nè si confuse colla *sylva*, che restò sempre a significare estesi tratti di terreno ricoperti di alberi.

Nei documenti portanti concessioni sovrane trasferimenti privati di diritti immobiliari si trovano di solito i due vocaboli *saltus* e *sylva* a denotare i caratteri distinti dei diversi beni immobili, oggetto delle concessioni medesime. Fra i moltissimi esempi ricorderò, quantunque sulla autenticità del documento vi siano contestazioni, la donazione fatta nel 946 alla Chiesa di Bologna, da Armerico.... e Franca sua moglie di molti beni nei territori di Modena, e Bologna (1), fra i quali la carta nomina appunto le *sylve* ed i *saltus*.

Il Gaudenzi (2) non crede all'autenticità del documento, ma noi dobbiamo ugualmente citarlo a preferenza di altri perchè il fatto della falsificazione, se esistente, dimostrerebbe meglio la diffusione del concetto di distinzione fra i *saltus* e le *sylve* avendo appunto il falsificatore dovuto riprodurre nel testo le formole e la dicitura generali dei documenti del tempo per farlo apparire vero, e perchè vi è ricordato un *saltus plano*, che evidentemente è derivato dall'esistenza di un *saltus* in quella località, in cui erano, come risulta dal documento stesso, molte selve (3).

In altri documenti il *saltus* è usato iu un significato molto

(1) SALVIOLI: Annali Bolognesi vol. I.° parte II.ª pag. 41.

(2) *Il Monastero di Nonantola ed il ducato di Persiceto* (Bullettino dell'istituto storico italiano N 22 p. 156).

(3) BREVENTANI: *Discussioone sulla origine vera delle decime di Cento*: Bologna: tip. Gamberini e Parmeggiani pag. 180. L'eruditissimo Can. Breventani crede che questo *saltopiano* comprendesse un largo tratto di territorio, centro del quale sarebbero stati Galliera e S. Venanzio al confine ferrarese.

più comprensivo senza l'aggiunta del vocabolo *sylva*, il che dimostra come il primo vocabolo stia a denotare tutte le estensioni di terreno incolto. Per esempio nella lettera in cui il papa Stefano III ringrazia Pipino Re di Francia e lo informa dell'intenzione di Re Desiderio di restituire i beni alla Chiesa vi è il passo seguente (1): « *reliquas civitates, loca fines et territoria atque patrimonia et* SALTORA, *in integro sue Ecclesie reddere debeat* ». Dal quale risulta che i *saltora* stanno ad indicare le vaste estensioni di terreno boschivo ed incolto.

Quanto all'altra caratteristica del diritto di proprietà dei pascoli notata nel periodo romano, l'appartenenza, cioè, di questi a vari possessori di fondi non è ben certo se continuasse ad esistere nel periodo barbarico. Il Roberti (2) ritiene che questo stato di cose scomparisse del tutto e trae argomento per giungere a questa conclusione dalla natura stessa dei diritti in comunione, i quali nei trapassi da una persona all'altra dovettero acquistare sempre più il carattere di diritto di proprietà, come sarebbe dimostrato anche dall'indecisione degli agrimensori circa la portata ed estensione dei diritti medesimi.

Ma a noi poco interessa tale questione, come pure l'altra relativa alla permanenza o meno nel periodo barbarico di beni appartenenti in comune alle città, che è ammessa da alcuni negata da altri.

A noi basta constatare la esistenza anche presso i popoli invasori ed in larga misura di vasti territori coperti di alberi o denudati, destinati al pascolo, od alla caccia, o ad altri sentiti bisogni della società d'allora. Appartenessero questi beni ai re, od ai duchi, od alle città poco importa per il nostro tema, perchè in tutte le accennate ipotesi è evidente la necessità di funzionari speciali per la custodia e la conservazione dei beni medesimi. È certo che molti dei patrimoni

(1) FANTUZZI: Monumenti ravennati Vol. V.° pag. 204.
(2) Op. cit. pag. 7.

regi e ducali, come nota anche il Salvioli [1], furono formati col gran numero di terreni incolti e di boschi, che coprivano in quel tempo il suolo d'Italia. Ne abbiamo un notevole esempio nella famosa donazione fatta da Astolfo al vescovo di Modena, la quale comprendeva appunto la corte di Zena nel territorio di Modena, che era una vastissima selva di 300 iugeri confinante da tre parti col bosco reale detto *Gaggio*, appartenente anch'esso alla medesima corte e dall'altro col fiume Scoltenna o Panaro. « Terreno così vasto, scrive il Tiraboschi nella storia dell'Abbadia di Nonantola [2], che ridotto a misura moderna sarebbe lungo 24 miglia e largo dodici ». È vero che un altro documento del tempo contiene la donazione della stessa selva all'Abbadia di Nonantola, il che porta a ritenere necessariamente falsa una delle due carte, ma la falsità relativa alla donazione non esclude che la selva sia realmente esistita, anzi il fatto che i due documenti la ricordano è attestazione migliore della sua esistenza. Lo stesso nome *Gaggio* rimasto a varie località anche del contado bolognese e ricordato nel citato documento significava selva del re [3].

Ma anche le città avevano estesi territori ricoperti di alberi conosciuti sotto il nome generico di selve, a meno che la natura speciale degli alberi non attribuisse loro altro nome, come a Ravenna per la famosa *pineta*. Nel territorio Ravennate esistevano altresì vere e proprie selve di estensioni abbastanza notevoli. Il Fantuzzi nel prospetto al volume terzo dei suoi monumenti [4] così scrive: « Non pochi documenti riguardano le pinete e specialmente le selve, la maggior parte delle quali sembra derivata dalla deposizione dei fiumi nelle antiche paludi. In qualche epoca si scorge che alcune selve giunsero fino alle mura della città. Ben grande era la selva Stadiliana o del Stadilliano e grande era un

(1) *Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche*, Palermo 1899 pag. 46.

(2) vol. 1.° pag. 236.

(3) MURATORI: Ant. ital. vol. 1.° Dissert X.ª e XXI.ª.

(4) parag. 31.

altra nella Pieve di San Pancrazio, che giungeva fino al fiume Ronco in allora detto Acquedotto ». Molte appartenevano a chiese e monasteri. Spesso in documenti medievali, è ricordato il *saltus* come unità territoriale, in cui è eretta una chiesa, alla quale è preposto un sacerdote, che percepisce le rendite di ciò, che è dato in dote alla chiesa stessa (1). L' esistenza ed importanza di questi vasti territori silvani nel medio-evo e la loro conservazione è spiegata oltrechè dalla mancanza di industrie, che provocassero la distruzione dei boschi, dal bisogno, direi quasi, istintivo della protezione di forze naturali tanto potenti e dall' esercizio continuato della pastorizia, il cui sviluppo massimo coincide sempre col pericolo d' infanzia dei popoli. Abbiamo già notato in quale onore fosse questa presso i romani primitivi tanto che Varrone afferma *Romanorum populum a pastoribus esse ortum* (2). Presso i popoli barbari troviamo la pastorizia tenuta nello stesso alto concetto. Larghe tracce sono rimaste di ciò nel loro diritto pubblico, che aveva creato cariche ed uffici importantissimi preposti appunto all' allevamento e sorveglianza del gregge. Presso i longobardi troviamo i porcai, che sovraintendevano ai greggi degli animali, ed a loro capi avevano gli arci-porcai, « dignità, scrive lo Schupfer (3), ben ragguardevole nella gerarchia degli attori perocchè figurano persino nelle note cronologiche subito dopo il gastaldo ».

Nel periodo franco, quantunque la vita economica e sociale manifesti le prime tracce di un rinnovamento, rimane indubbiamente la pastorizia, come uno dei principali mezzi di produzione e di sostentamento. Ne abbiamo le prove nelle continue menzioni di pascoli e selve nei documenti dell' epoca, la cui importanza ed alto concetto, in cui erano tenuti tanto da costituire principale oggetto delle concessioni signorili,

(1) TAMASSIA: *Chiesa e popolo:* (*Archivio giuridico: Nuova serie vol. VII pag. 306*).

(2) De re rustica II, 1, 9.

(3) Istit. politiche longobarde pag. 236.

non può essere spiegato se non dal rappresentare i pascoli e le selve speciale oggetto di sfruttamento.

Le *silvae communes* ed i *campora communalia*, che troviamo ricordate nelle carte farfensi del 747 e 856 (1) i *pascua*, le *silvae*, i *saltus*, a cui accennano quasi tutti i documenti dell'epoca longobarda, relativi a trapassi di proprietà, ricompaiono nel periodo franco e feudale. Anche fra i diritti immobiliari, di cui vengono investiti i comuni, e specialmente i comuni rurali, dai feudatari nel periodo, in cui la nobiltà imperiale fu costretta a riconoscere l'autonomia dei nuovi organismi nascenti, sono spessissimo ricordati e quasi sempre in prima linea, i diritti di pascolo (2). È certo però che nel periodo comunale lo sviluppo preso dalla città, nella quale, in contrapposto all'epoca barbarica, si concentra la vita sociale, e la nuova azione assorbente esercitata dalle corporazioni delle arti, distolsero grandemente il popolo dalla industria agricola e del pascolo, fatto questo che dovette indubbiamente portare un certo decadimento anche negli ufficii preposti alla sorveglianza della proprietà rurale.

II.

Esaminata quantunque molto di sfuggita, la condizione agricola e silvana della popolazione italica nella fine dell'impero romano, nonchè nel periodo barbarico e precomunale e notata l'importanza ed estensione del patrimonio boschivo e del pascolo, è facile comprendere come la custodia di questo rappresentasse uno dei principali uffici sia che appartenesse il terreno ad enti pubblici od a privati, fossero questi ultimi semplici cittadini od alti dignitari dello stato od anche re. È certo che coll'aumentare dell'entità patrimoniale del territorio oggetto di custodia o per l'estensione o

(1) ROBERTI: op. cit. v. anche LUZZATTO in rivista italiana di sociologia fasc. V-VI.° pag. 627.

(2) PERTILE: *Storia del diritto italiano* vol. II.° pag. 162 in nota. — PALMIERI: *Degli antichi comuni rurali*: Bologna tip. Garagnani 1899 pag. 15.

per il grado sociale del proprietario, anche l'ufficio del sorvegliante avrebbe acquistato maggior valore, ma la sua natura sostanziale non sarebbe per nulla mutata.

Abbiamo già detto che presso i Romani aveva acquistato notevole sviluppo la comunione dei pascoli ed abbiamo rilevato come questo fatto rendesse più necessaria e nello stesso tempo più facile la sorveglianza dei medesimi. Ma la natura stessa dei fondi privati, che erano quasi sempre provveduti di pascoli estesissimi accanto ad un terreno coltivato non certo ristretto, rendeva spesso necessaria la presenza di custodi anche se la comunione, a cui abbiamo accennato, non fosse esistita.

Questi custodi erano chiamati *saltarii* o *saltuarii*, nome, che spiega di per se, come nota lo Schulten, la funzione loro, quella cioè di sorveglianti del bosco (1). I commentatori dei passi del digesto, che ora esamineremo, li disegnano sempre col titolo di guardaboschi (2). Ma è certo che le loro attribuzioni non erano quelle precisamente affidate ai guardaboschi odierni. Secondo i passi del Digesto, che anche lo Schulten (3) trascrive per mettere sott'occhio al lettore la figura giuridica dell'istituto, le funzioni del saltario non erano unicamente quelle di sorvegliante del bosco.

Anzitutto dal complesso dei frammenti risulta appartenergli una più estesa giurisdizione. Non sono soltanto il terreno od il bosco, componenti insieme, come abbiamo visto, il *saltus*, che sono soggetti alla custodia del saltario, ma è l'intero fondo. Lo dimostrano chiaramente i vocaboli *fundum* o *praedium* adoperati a tal proposito dai giureconsulti (4). Anzi nel libro 32 dei Digesti abbiamo la definizione del saltario, di cui si dice, *paratum esse tuendi et custodiendi fundi, magis quam colendi.* Però gli altri frammenti concordano nello specificare e, direi meglio, limitare la attribuzione del sal-

(1) SCHULTEN: op. cit. pag. 83.
(2) POTHIER: Lib. XXXIII tit. VII n.° XIV.°.
(3) loc. cit.
(4) Dig. VII, 8, L. 16 par. 1.°; XXXII, L. 60 par. 3.°; XXXIII, 7, L. 12 par. 4.°.

tario, precisandone l'ufficio suo, che sarebbe sempre quello della custodia del fondo, ma più propriamente dei confini di questo. E ciò può essere spiegato dal fatto che sui confini egli doveva essere condotto a meglio spiegare l'azione sua di sorveglianza, perchè quelli si prestavano più facilmente ad atti di molestia e forse anche perchè nel sistema di coltivazione romana, come pure nell'odierno, i pascoli ed i boschi si trovavano di solito intorno al fondo nel limite estremo del medesimo. Quindi i giureconsulti colpivano l'ufficio del saltario nella sua esplicazione più pratica e reale. Però è bene notare questa caratteristica rilevata dai frammenti del Digesto, perchè ci servirà a mettere in relazione l'ufficio del saltario del periodo romano con quello del periodo barbarico.

Labeone attribuisce al saltario anche l'incarico *fructuum servandorum*, attribuzione, che, come giustamente nota lo Schulten (1), apparteneva più propriamente all'*orearius*. Il saltario ne era forse incaricato soltanto per contingenze speciali del fondo, non già come attributo proprio. È naturale che chi aveva l'incarico della custodia potesse essere, specialmente in casi, come si direbbe oggi, di mancanza di personale, investito anche di attribuzioni, che se non rientravano direttamente nell'ufficio di sorveglianza, vi si accostavano però molto. Ed un ripetersi di questi incarichi poteva contribuire all'estensione delle funzioni del saltario.

Ma la sua principale attribuzione era la custodia del fondo, e più precisamente dei confini del medesimo (2). E ciò tanto se si trattava di piccoli predii quanto se oggetto della custodia fossero stati vasti latifondi, appartenenti ai cittadini delle alte classi sociali, o ad enti, o magari all'imperatore. Nessuna differenza infatti vi era, come osservano lo Schulten ed il Beaudoin, fra i domini dei privati ed il dominio impe-

(1) loc. cit.

(2) Così Ulpiano: *Dominus proprietatis, etiam invito usufructuario vel usuario fundum vel aedes per saltuarium vel insularium custodire potest:* INTEREST ENIM EIUS FINES PRAEDII TVERI. (Dig. VII, 9, L. 16, 1) L'insularius sarebbe stato poi il sovraintendente dell'Isola (Schulten op. cit. p. 83).

riale, per ciò, che concerneva la loro amministrazione (1). Dobbiamo però ritener per certo ciò, che abbiamo notato più sopra, ossia, che pur restando intatta l'essenza dell'ufficio del saltario, tanto se veniva esercitato in un piccolo dominio, quanto in un grande, l'importanza doveva indubbiamente variare e coll'andar del tempo doveva anche portare, forse insensibilmente, una diversità nella natura stessa dell'istituto. Il Baudoin crede che il saltario fosse nel gran dominio il custode, e più che custode l'amministratore, ma ritiene che fosse sempre di condizione schiavo (2), mentre invece il procuratore del gran dominio era di solito affrancato. Anche nei piccoli domini il saltuario era uno schiavo, come si può arguire da due dei citati frammenti, che considerano il saltario, come oggetto di disposizioni testamentarie insieme al fondo (3). Tuttavia il saltario del latifondo, pur essendo schiavo, avrà avuto indubbiamente altri schiavi alle sue dipendenze per la maggior tutela ed i vari servigi richiesti dalla vastità del territorio a lui sottomesso. Invece il saltario del predio era solo ad esercitare le proprie attribuzioni e forse, alle volte, come abbiamo notato, doveva compiere anche incarichi esorbitanti dalla essenza propria del suo ufficio. Il fatto stesso che il latifondo apparteneva di solito a cittadini delle più alte classi sociali, magari all'imperatore, contribuiva a tener più alto il prestigio degli impiegati, che vi erano addetti. Quando si verificavano le comunioni di pascoli e boschi, di cui abbiamo parlato più sopra, il saltario era certamente mantenuto a spese comuni ed anche in questi casi, che eran, lo abbiamo già detto, abbastanza frequenti, la sua posizione doveva acquistare una certa importanza per la varietà degli interessi da tutelare. Ma l'istituto rimaneva nella sua essenza e sostanza immutato.

Nel periodo barbarico l'ufficio si conserva.

(1) BEAUDOIN: *Le grandes. domaines* pag. 51; SCHULTEN: *Die römischen Grunderrschaften* pag. 60-62.

(2) BEAUDOIN op. cit. pag. 28 nota 4.ª.

(3) Dig. XXXII, L. 60 par. 3; XXXIII, 7, L. 12, par. 4.

Nei documenti longobardi e posteriori, troviamo ricordato il Valdemanno, o gualdatore, che, significa appunto, traducendo letteralmente, guardiano, sovraintendente dei boschi (1).

Nell'editto di Luitprando vi sono alcuni capitoli concernenti il Saltario (2). In alcuni dei succitati documenti trovasi pure menzione dei Silvani (3). Indubbiamente questi ufficiali avevano tutti funzioni concernenti la tutela della proprietà rurale. Lo Schupfer ritiene anzi che i vari nomi contenuti nelle fonti, leggi o documenti, non siano altro che designazioni diverse di uno stesso ufficio (4). Io riterrei però che nella pratica una certa distinzione, ci dovesse essere, fra l'ufficio del saltario, del valdemano o gualdatore, e del silvano. Osserviamo subito una particolarità degna di nota, che è la seguente. Nelle leggi longobarde mai si parla dei silvani o dei valdemanni; solo del saltario vi è fatta menzione. Invece nei documenti dell'epoca longobardica troviamo ricordati solo il valdemanno o gualdatore ed i silvani. Questo fatto potrebbe spiegarsi colla supposizione che il titolo, diremo così, ufficiale, concesso a coloro, che sopraintendevano alla proprietà rurale, fosse quello di saltario, quantunque nel linguaggio comune avessero nomi diversi, e che perciò il legislatore longobardo colla parola saltario volesse intendere naturalmente anche i valdemanni ed i silvani. Ma in tal caso anche nei documenti, che sono, se non dello stesso anno, di pochissimo posteriori ed hanno lo stesso carattere di ufficialità, perchè concernono atti dell'autorità sovrana, si dovrebbe riscontrare sempre il nome di saltario. Di più due delle citate disposizioni (5) dell'Editto di Luitprando, attribuiscono al saltario funzioni, che noi chiameremmo di publica sicurezza o di polizia giudiziaria, le quali si confacevano benissimo a

(1) MURATORI: *Ant. italiane* Dissert X; Troya, IV, 706; V, 962; TIRABOSCHI: *Storia dell'Abbazia di Nonantola* Vol. II, pag. 355.

(2) LUIT. 44, 83, 85.

(3) MURATORI: loc. cit.; TIRABOSCHI: loc. cit.

(4) Istit. politiche, longobarde, pag. 326.

(5) 44, 85.

chi doveva sorvegliare la proprietà rurale di tutti in generale denunciando i danni e perseguendo i danneggianti.

Ciò induce a credere che l'ufficio del saltario fosse appunto quello di custode dei campi e dei boschi, non già nell'interesse di un particolare, ma nell'interesse di tutti i cittadini, come appunto avveniva nel periodo comunale, in cui il saltario, come vedremo meglio in seguito, doveva difendere il patrimonio immobiliare dei cittadini dagli attacchi molesti dei malfattori. Invece il valdemanno, il gualdatore, ed i silvani erano specialmente custodi del latifondo privato appartenente ai grandi dignitari dello stato ai monasteri od ai re. La sorveglianza dei valdemanni non si limitava forse ai boschi estendendosi anche ai campi coltivati, ma siccome il patrimonio privato, regio, ducale ed ecclesiastico, era, come abbiamo visto, composto specialmente di vasto territorio boschivo è naturale che la loro azione specialmente sopra di questi fosse esercitata e si chiamassero perciò valdemanni o gualdatori, ossia guardiani del bosco. I silvani invece dovevano avere la tutela esclusiva delle varie selve ed erano certo impiegati minori del valdemanno, dal quale dipendevano.

Ciò ritiene anche il Muratori, pur non facendo distinzione alcuna fra il valdemanno ed il saltario (1). E lo attesta anche il documento, che il Muratori stesso riporta nella dissertazione citata. È un decreto di Rachi, col quale vengono determinati i confini fra alcuni fondi appartenenti al Monastero di Bobbio, operazione questa, che viene compiuta dai *silvani* sotto la direzione dei messi del Re, fra cui Gisliberto, *valdemanno.* Questi evidentemente sovraintendeva al patrimonio boschivo del Re, e siccome dal documento citato risulta che il valdemanno dirigeva l'operazione di apposizione di termini mentre chi li piantava materialmente erano i silvani (*usque in cruce, quem fixerunt suprascripti Silvani nostri*) così è da ritenere che questi ultimi fossero di grado inferiore al valdemanno.

Questo fatto della designazioae di confini ci richiama alla mente la funzione del saltario romano, quale abbiamo visto

(1) *Ant. ital*, Dissertazione X.

risultare da alcuni dei citati passi del digesto, che era appunto quella di custodia dei confini del fondo. Nè è solo questo il documento, che vi accenna. In una donazione dell'anno 772 fatta da Desiderio ad Adelchi di alcune terre in Reggio, Carpi e Correggio alla loro sorella Anselberga badessa del monastero di S. Salvatore di Brescia, (1) è dichiarato che i beni, oggetto della donazione, furono designati e determinati da Bono, valdemanno dei donanti (*a iamdicto Bono valdemanno nostro designata atque determinata sunt.*). Il valdemanno lo troviamo sempre alla custodia dei beni di spettanza privata del re. Ciò risulta in modo indubbio dai due documenti di cui abbiamo fin qui riferito il contenuto. In altro documento contenente un contratto di permuta concluso sotto il regno di Astolfo troviamo che un Naudone gualdatore fa la consegna di un casale del bosco dei Galli, oggetto del contratto, per incarico del Gastaldo di Rieti. Il gualdatore aveva certamente, come abbiamo già rilevato, le stesse attribuzioni del valdemanno, perchè evidentemente i due nomi si equivalgono; e siccome questo Naudone compie l'operazione inerente al suo ufficio per incarico di un gastaldo, che, come sappiamo, era l'amministratore dei beni privati del re, così dobbiamo ritenere che egli pure fosse addetto alla custodia dei beni medesimi. Ed ecco che riscontriamo nell'ufficio del valdemanno o gualdatore un altra delle caratteristiche notate già nell'ufficio del saltario, quale appare dai ripetuti passi del digesto, la custodia, cioè, della proprietà rurale nell'interesse dei privati. Il saltario romano, l'abbiamo già detto, sorvegliava i beni dei privati fossero questi semplici cittadini o comunioni di proprietari, o grandi dignitari dell'impero, i quali possedevano di solito il gran dominio, *il saltus* nel senso classico della parola, ed il suo ufficio non variava di sostanza, pur subendo diversi gradi d'importanza a seconda della classe delle persone, nell'interesse delle quali veniva esercitato.

Il valdemanno o gualdatore per l'importanza dell'ufficio

(1) Troya 5, 262.

doveva certo essere equiparato al saltario del gran dominio, del latifondo, perchè appunto tale era il possesso dei re e dei duchi. Nella sostanza l'istituzione del valdemanno non era che la continuazione di quella del saltario romano. Come questo aveva la tulela di beni privati, ed esercitava la sua azione specialmente nella custodia dei confini del fondo. Nè si limitava, appunto come il saltario romano, alla custodia del bosco. Abbiamo già detto che questa era la sua funzione più importante, perchè il bosco e la selva rappresentavano la maggior parte del patrimonio regio e perchè di solito, come nel periodo romano, si trovavano ai confini del fondo o del latifondo soggetto alla custodia, sui quali doveva più sentitamente esercitarsi il controllo del gualdatore o del saltario, ma anche terre e prati erano oggetto delle attribuzioni di questi impiegati. Nella donazione di Desiderio ed Adelchi non sono nominate soltanto le selve, bensì anche *terra, roncora et prata*, che dovevano essere determinati dal valdelmanno.

Questo ufficio non termina col regno longobardo, ma si conserva nel periodo franco e feudale, fino all'epoca comunale. Infatti in un documento dell'anno 1218, che avremo occasione di esaminare meglio in seguito, contenente un lodo pronunciato da Rolando da Gesso, in questione sorta fra l'Abbadia di Nonantola ed il Comune di Crevalcore circa l'appartenenza di una determinata proprietà immobiliare troviamo ricordati i gualdemanni (1), come pure in alcuni statuti comunali, per esempio quelli di Reggio Emilia del 1265-68 (2). Però le mutate condizioni economiche sociali tendono necessariamente a togliere ogni differenza fra i gualdemanni, i saltari ed i silvani, che rimangono ancora con fisonomia lievemente distinta nel documento citato ed in altri, ma che si confondono poi nei secoli posteriori in un unico custode della proprietà rurale tanto nell'interesse dei comuni, quanto dei

(1) TIRABOSCHI: Storia dell'Abbadia di Nonantola vol. II° pag. 355.
(2) CIPOLLA: Rendiconti della R. Accademia dei Lincei: Classe di Scienze morali, storiche e filologiche vol VIII fasc. I.° e 2.°.

privati, tranne rare eccezioni. La ragione consiste nella trasformazione economica e sociale iniziata nel periodo franco, continuata col feudalesimo e compiutasi nel periodo comunale. Le grandi estensioni di territori in mano dei re e dei cittadini delle alte classe sociali vanno man mano scomparendo, la proprietà immobiliare va perdendo la grande importanza avuta nel periodo barbarico e si va frazionando a danno del latifondo. È naturale quindi che anche i boschi fossero man mano divisi ed entrassero a far parte di vari fondi rendendo quindi meno sentito il bisogno della custodia da parte di impiegati privati aventi quest'unica attribuzione. Senza notare che qualche statuto comunale ordina il taglio delle selve (1).

Ed ora torniamo ai saltari. Li abbiamo già visti ricordati nelle leggi longobarde ed abbiamo detto che dovevano avere qualche carattere, che li distingua, quantunque non sostanzialmente, dai gualdemanni e silvani ed abbiamo esposta una delle ragioni, che ci ha indotto a ritener ciò. Ma vi sono altri argomenti, che ci confortano in questa convinzione. Anzitutto la stessa dicitura di alcuni documenti ne offre la prova esplicita. Citiamo il lodo pronunciato nella causa fra il Comune di Crevalcore e l'Abbadia di Nonantola, dove fra l'altro si dice: *et in ea neque Silvanos, neque Saltarios vel gualdemannos possit dicta Communitas vel homines eius immittere*:, e più avanti: *hoc etiam precipio ut Saltarii et Silvani vel gualdemanni, qui pro tempore eliguntur a comunitate vel rectoribus Crepalcorii ecc.* Evidentente i nomi di *Silvani*, *gualdemanni* e *saltari*, stanno qui ad indicare uffici diversi, per quanto la differenza loro possa essere lieve. Altrimenti non si capirebbe come in un documento ufficiale di tanta importanza, quale è una sentenza, si indicasse uno stesso istituto con più nomi aventi nel linguaggio volgare lo stesso significato. Sarebbe come se oggi in un documento ufficiale si dettassero disposizioni circa i pretori chiamandoli promiscuamente *pretori e giudici di mandamento.*

(1) Zoli e Bernicoli: statuti di Ravenna cap. CCCXLII.

Ma abbiamo un altro documento, che prova anche meglio il nostro assunto. È un capitolo degli statuti di Reggio Emilia degli anni 1265-68 pubblicato dal Cipolla in appendice alla citata sua memoria inserita negli atti della R. Accademia dei Lincei. L'intestazione del capitolo è la seguente; *De gualdemanis, campariis et guagtonibus inveniendis: Rubrica*: e continua: *Et faciam inveniri gualdemannos, camparios, et guaytones et quilibet civitatis Regii* HABEAT POTESTATEM PONENDI SUO PODERI UNUM GUAYTONUM ET UNUM GUALDEMANNUN ET UNUM CAMPARIUM. Ora se si considera che il campario non era altro che il saltario, chiamato di solito con quel nome nei comuni dell' alta Italia (1) si comprende facilmente dal citato frammento di statuto che una differenza doveva esistere fra questo ed il gualdemanno o valdemanno. È vero che questi documenti sono un po' troppo recenti per produrli a prova della affermata diversità d'ufficio del saltario e valdemanno nel periodo longobardo, ma è logico ritenere che se questa esisteva nel periodo comunale dovesse essersi verificata, anzi più spiccata, nel periodo longobardo perchè, come abbiamo visto più sopra, vi era maggior ragione chè ciò avvenisse.

Finalmente vediamo nell'editto di Luitprando (2) ricordato il saltario sempre insieme allo sculdascio ed al decano, coi quali aveva comuni varie attribuzioni e quelli erano, come sappiamo, funzionari, che esercitavano il loro ufficio nell'interesse della colettività, mentre il valdemanno nei citati documenti si trova nominato insieme al gastaldo ed agli attori (3), che erano impiegati della corte regia, e che dividono spesso, come nei casi dei citati documenti, le loro funzioni con quelle del valdemanno. Ciò ci conforta sempre più nel concetto nostro che, cioè, il valdemanno pur esercitando il controllo sulla proprietà rurale, lo facesse nell'interesse particolare del patrimonio regio e ducale di monasteri e di altri

(1) CIPOLLA: *Carta statutaria lombarda del secolo XIII riguardante i campari*: Atti della R. Accademia dalle scienze di Torino vol. XXXIV.

(2) 44, 83, 85.

(3) TROYA IV, 706, V.°, 962.

grandi proprietari, ed il saltario nell'interesse di tutti. E siccome la proprietà regia e ducale e le grandi proprietà in genere furono in gran parte composte di terreni incolti e di boschi (1) così il valdemanno divenne specialmente il custode del pascolo e del bosco.

Il saltario invece, che doveva tutelare la proprietà dei componenti una determinata unità amministrativa, che poteva forse essere una decania, dovette assumere quella particolare fisonomia di custode dei campi, delle vigne, degli orti, dei frutti ecc., che gli constatiamo nel periodo comunale, perchè appunto la parte di territorio maggiormente coltivata doveva essere quella appartetente ai privati, i quali avranno posseduti anche bosco, ma in una misura molto più scarsa che i re i duchi ed i monasteri, di modo chè per il saltario, che nell'interesse della collettività pure quello avrà custodito, diveniva la tutela del bosco una funzione secondaria. Al sorgere poi dei comuni i valdemanni, che avevano assunto l'aspetto di veri custodi del bosco, rimasero con questa speciale attribuzione in quelle regioni, in cui vi erano stati larghi possessi regii ed estesi territori boschivi, ed in altre località o non esistettero mai o scomparvero per le ragioni più sopra esposte. Infatti i due documenti citati, ricordano appunto il territorio di Reggio, dove oltrechè esservi estese boscaglie aveva avuti larghi possessi la corte regia; e la terra di Crevalcore, dove aveva posseduto anche larghi tratti di terreno boschivo la Abbadia di Nonantola, il cui esteso patrimonio immobiliare superò in certi periodi quello degli stessi re e dovette quindi avere, come questi ed i duchi, i suoi gualdemanni.

Il saltario si conserva nel periodo franco e feudale. Il capitolare italico lo ricorda riproducendo l'editto di Luitprando (2). Nel periodo feudale abbiamo tracce della sua esistenza in documenti, alcuni dei quali attestano anche il di-

(1) SALVIOLI: *Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche*: Palermo: 1899 pag. 46.

(2) PADELLETTI: *Font. iuris italici* pag. 371.

ritto d' elezione sua nel feudatario. Il Cipolla riporta un documento (1), che ha la data dell' anno 1172, sulla quale però vi è contestazione, da cui risulta che Uberto figlio di Capello di Carrè (villaggio del Vicentino) *pro sua marigantia et pro iure marigantie* (2) giusto il diritto di suo padre e dei suoi antenati, aveva facoltà di costituire *decanum, decanos et saltuarios et camporios et consiliatores decani et iuratos ecc.* Evidentemente questi ufficiali dovevano aver attribuzioni riguardanti non solo l' interesse particolare e patrimoniale del feudatario, ma l' interesse dell' intero villaggio o comunità, a cui erano preposti. Quindi anche i saltari dovevano custodire la proprietà rurale nell' interesse della comunità mantenendo quindi anche in questo documento e dimostrando anzi meglio il carattere di ufficiali publici, che gli abbiamo attribuito nel periodo longobardo.

Forse i feudatari per la custodia del loro patrimonio avevano ufficiali speciali, che potevano essere anche i gualdemanni; lo furono certamente in quei luoghi, in cui li abbiamo visti conservati nell' epoca comunale.

L' elezione da parte del signore feudale degli ufficiali proprii della comunità era un diritto che derivava loro da qualche concessione sovrana, diritto, che si conservò a lungo nei luoghi, in cui il feudalesimo fu potente, ma si estinse presto nelle regioni, in cui fu debole ed il comune rurale forte tanto da sbarazzarsi presto dalla cappa di piombo del potere feudale (3).

Ed importante è notare come appunto fra i diritti, che i comuni rurali si arrogano subito quando si sono resi indipendenti dal feudatario vi è quello di eleggere i saltari di avere cioè un ufficio proprio della saltaria. E questo diritto,

(1) *Carta statutaria lombarda riguardante i campari.* (Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino vol. XXXIV).

(2) La Mariganzia era istituzione propria del Vicentino e consisteva appunto nel diritto di nominare gli ufficiali *neressarios in villis* (Cipolla: *Carta statutaria lombarda* (Riv. cit.).

(3) V. mio studio sugli antichi comuni rurali. Bologna: tip. Garagnani anno 1899 pag. 30-31.

alla prima occasione, viene posto avanti dal comune rurale, come prova della sua autonomia ed indipendenza. Una terra dell'Appennino toscano, soggetta un tempo a Bologna, quella di Pavana, situata sulla strada Bologna-Firenze nel circondario di Pistoia, nell'anno 1223 mandò i suoi consoli a Casio per trattare di alcune questioni coi rappresentanti del comue di Bologna. Di questo avvenimento ci è conservata la prova in un documento del 1223 publicato dal Savioli (1), il quale riproduce anche le parole pronunciate dai rappresentanti il comune di Pavana a sostegno dei diritti di questo. *Dixerunt eis firmiter quod Pavana erat et est terra per se et per se fuit a CC annis citra ordinando, faciendo consules per se habendo curiam et saltariam accipiendo passagium et faciendo quid quid libera et absoluta terra facit, que de comune Bononie est.* (2). Da ciò appar chiaro che i comuni rurali liberi si elessero da se i saltari, i quali anche una volta in questo documento vengono rappresentati quali custodi publici della proprietà.

Sono queste tutte prove, che tendono a dimostrare non solo l'esistenza del saltario nel periodo feudale, ma anche la sua fisonomia, che noi gli abbiamo rilevata nel periodo longobardo distinta da quella del valdemanno. Il saltario, secondo quanto abbiamo detto, era un ufficiale del villaggio incaricato della custodia della proprietà privata, ed è naturale che, durante lo sviluppo massimo del feudalesimo quando il potere centrale estremamente indebolito dovè per forza trascurare la publica amministrazione, di cui i feudatari tranne rarissime eccezioni non si curavano affatto, il villaggio, che doveva metter capo alla parrocchia (3), si eleggesse da sè gli ufficiali incaricati della tutela degl'interessi più vitali, primo fra questi, la difesa del campo, orto, vigna o bosco e si eleggessero quindi anche i saltari, la cui nomina la vediamo poi

(1) Annali di Bologna vol. III.° parte 1.ª pag. 56.

(2) PALMIERI: *Gli antichi comuni rurali dell'Appennino Bolognese pag. 47.*

(3) PALMIERI: op. cit. pag. 23-24.

portata come il miglior documento dell' autonomia del comune rurale.

Nel periodo comunale il saltario rimase sempre, come meglio vedremo fra breve, con questa caratteristica di custode della proprietà in genere, non già più specialmente del terreno coltivato che dell' incolto e del bosco, ma tanto dei campi, vigne, orti, quanto delle selve. Il gualdemanno si conserva pur esso in qualche statuto e documento, che abbiamo già citati. Però le funzioni loro vanno certamente confondendosi per finire poi col perdere addirittura ogni differenza. Nei luoghi dove vi erano stati maggiori possessi dei re, dei duchi o di monasteri rimarrà il gualdemanno, negli altri il saltario come a Ravenna (1), a Bologna (2), a Verona (3) ecc.

Infatti i grandi possessi in mano di alti dignitari od enti, che spiegavano, come abbiamo visto, l' esistenza dei gualdemanni con funzioni aventi alcuni caratteristiche diverse da quelle dei saltari, vanno man mano scomparendo, per dar origine ad una proprietà più frazionata. Lo stesso feudalesimo colle investiture e subinvestiture, che necessariamente dividevano e suddividevano i vasti patrimoni immobiliari in unità più limitate, aveva contribuito a questo frazionamento. La pastorizia cedeva il posto all' agricoltura e gli statuti comunali di varie città (4) contengono disposizioni dirette ad estendere il più che fosse possibile la coltura delle terre, il chè doveva necessariamente condurre ad una graduale limitazione dei tratti di pascolo e di bosco, che avevano un tempo le meravigliose superfici di cui abbiamo parlato. Tutto ciò portava naturalmente alla conservazione di un unico ufficiale, costode della proprietà rurale, avente le attribuzioni del saltario nel periodo longobardo di tutela, cioè, della proprietà coltivata ed incolta senza alcuna distinzione o prevalenza del-

(1) Zoli e Bernicoli: Statuti cit. CXII.

(2) Frati: Statuti, III, pag. 129 e seg.

(3) Cipolla: *Documenti statutari veronesi riguardanti la saltaria riv. cit.*

(4) Zoli e Bernicoli: *Statuti di Ravenna:* tipografia Ravegnana: Ravenna 1904. C. XXXI e seg. — Frati: *Statuti di Bologna* III.°, 362.

l'una sull'altra, nell'interesse di tutti i proprietari. Questo ufficiale nel contado bolognese fu il saltario, in altri avrà avuto il nome di gualdemanno e in altri quello di campario ecc. Nel bolognese il saltario a cominciare dall'epoca comunale stava a capo di una unità amministrativa, chiamata villa, nome, che corrisponderebbe a quello odierno di frazione e che formava parte di una circoscrizione amministrativa maggiore, chiamata vicariato (1), che si è conservata con funzioni pressochè immutate fino alla fine del secolo XVIII.

Non bisogna credere però che nel periodo comunale e nei secoli successivi sparisse ogni traccia di custodi della proprietà alle dipendenze di privati. Vi sono anzi negli statuti disposizioni, che lo ricordano. Ma è certo che l'ufficio non ebbe una manifestazione così vasta e frequente, come nel periodo barbarico ed andò continuamente scomparendo. Di più le funzioni del saltario privato, quanto alla natura, non diversificavano da quelle esercitate dal saltario della comunità.

III.

Ed ora veniamo a parlare della natura giuridica di questi ufficiali, nei vari periodi di tempo, durante i quali li abbiamo fin qui studiati storicamente. E cominciamo dai saltari.

Questi, secondo quanto abbiamo detto, ci sono presentati nei frammenti dei giureconsulti come custodi della proprietà privata. Abbiamo poi anche visto come la proprietà tutelata dai saltari fosse in certi casi un latifondo, che per l'estensione del territorio per l'origine sua e per la persona del possessore, acquistava un importanza eccezionale, e le norme, che ne regolavano l'amministrazione si staccavano dai limiti assegnati al diritto privato e si accostavano al diritto pubblico. Ma in ogni modo la custodia di questa proprietà era sempre fatta nell'interesse di uno solo. Invece l'ufficio del saltario era evidentemente molto diverso quando veniva eser-

(1) ARTURO PALMIERI: Degli antichi vicariati dell'Appennino bolognese: Bologna: Zanichelli 1903 pag. 51.

citato non più nell'interesse di un privato o di una comunione di privati con norme da loro stabilite, ma per conto di un unità amministrativa, quali ad esempio, *il municipium*, *il vicus*, *la plebs*, un ente insomma autonomo riconosciuto dallo stato, in forza di norme amministrative decretate dalla sovranità nell'interesse di tutti i cittadini. In questo caso il saltario diventava un publico ufficiale, vero e proprio, nel senso odierno della parola, come appare di regola in tutti gli statuti comunali. Ed è sotto questo aspetto che noi studieremo ora la costituzione giuridica dell'ufficio del saltario. Ne parleremo anche sotto l'aspetto di custode privato della proprietà, ma lo faremo più avanti occupandoci del gualdemanno.

Che esistesse al cadere dell'impero romano il saltario, come custode publico della proprietà dei cittadini appartenenti ad una determinata unità amministrativa, non potremmo affermarlo. Le ragioni sono varie. Anzitutto la natura stessa del diritto di proprietà presso i Romani, che si presenta improntato alla individualità più spiccata ed all'assolutismo.

Ciò doveva portare ad una esclusione della collettività in ciò, che riguardava non solo l'esercizio ma anche la tutela del diritto medesimo.

Vediamo appunto che il custode della proprietà immobiliare è dai giureconsulti considerato, direi quasi, come elemento esenziale del fondo.

In secondo luogo l'estendersi del latifondo a danno dei piccoli predii [1] portava necessariamente a rendere prevalente il concetto della tutela della proprietà per parte di custodi privati perchè ogni proprietario del latifondo doveva provvedere di sua iniziativa alla difesa dei suoi beni, non potendo soddisfare ad ogni esigenza un custode publico. Si aggiunga in fine lo stato miserando, a cui fu ridotta la proprietà privata col sistema tributario attuato alla fine dell'impero, che rese la carica dei curiali, i soli proprietari che dovevano sot-

[1] GAUDENZI: *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo p. 12.*

tostare alle tasse, da onore un peso insopportabile in modo che molti lasciarono in abbandono i beni e non pensarono certamente ad aggravare il municipio di spese per impiegati, che alla difesa di quelli dovessero essere destinati.

Invece coll'invasione germanica cambiarono tutte queste condizioni di cose. La proprietà immobiliare in mano di quelli non costituì più un peso nè conservò il carattere di individualismo assoluto, avuto presso i Romani. Anzi ebbe un carattere affatto opposto inquantochè non all'individuo, ma alla famiglia appartenne la proprietà. La proprietà spiccatamente individuale si ebbe tardi e quando anche si fu formata non ebbe la rigidità assoluta del romanesimo (1). Di più all'inizio delle invasioni e specialmente sotto i Longobardi la piccola proprietà era prevalente in Italia (2). Tutto questo porta a ritenere, che un pubblico ufficiale incaricato della tutela della proprietà nell'interesse di una determinata unità amministrativa fosse istituito dai popoli germanici. Questo ufficiale fu certamente il saltario, che i Germani presero dal diritto privato romano e lo addottarono nel diritto pubblico, forse anche perchè *il saltus*, come abbiamo visto, implicava un concetto più vasto della *sylva* e del *wald o gualdo* germanico, nomi diretti a denotare determinata porzione di terra coperta da bosco. Ed il saltario appunto nell'interesse del publico non doveva tutelare piuttosto il bosco che il campo, ma l'intera proprietà rurale.

Quale fosse l'unità amministrativa, in cui il saltario compieva le sue funzioni non è facile precisare. Nelle leggi lombarde troviamo disposizioni comuni ai decani e saltari (3). Di più questi due ufficiali sono sempre nominati dopo lo sculdascio ma senza ordine costante nei rapporti fra loro. Così una volta vediamo nominato prima il decano poi il

(1) SALVIOLI: *Storia del diritto italiano* pag. 379.

(2) SALVIOLI: Ivi.

(3) LUITP. 44, 85 — SCHUPFER: Istitutioni politiche longobardiche pag. 331.

saltario (1) ed un altra prima il saltario poi il decano (2). Sembrerebbero quindi considerati come ufficiali dello stesso grado ed importanza. Ora siccome il decano era capo di una decuria o decania (3), così nella stessa unità amministrativa vi era forse il saltario. Questa unità era certamente minore di quella della sculdascia, nella quale era compresa. Forse corrispondeva alla parrocchia o pieve ed un numero determinato di parrocchie componevano la sculdascia.

Sappiamo infatti che la parrocchia era sorta sull'antica *vicus* romano (4), che rappresentava un unità amministrativa anche nell'impero romano, e, quel che è meglio, costituiva un centro naturale importantissimo, che doveva necessariamente influire anche sulla divisione amministrativa germanica. Nel contado bolognese nell' epoca comunale troviamo come meglio vedremo in seguito in ogni parrocchia, o comune come è spesso designata nei documenti, il saltaro ed il massaro, che avevano attribuzioni comuni, quelle specialmente di pubblica sicurezza, mentre il saltaro aveva veramente come funzione principale, quella di tutela della proprietà ed il massaro era capo amministrativo del comune. Forse ciò poteva avvenire anche per il decano ed il saltaro del periodo longobardico. Gli statuti di Cannobio sul Lago Maggiore (5) contengono un paragrafo, il trentaquattresimo, in cui si parla *de fide danda decanis et campariis,* e dispone che si debba prestar fede ai decani capi del villaggio, in ciò che diranno circa le condanne da essi fatte ed ai campari nelle accuse da loro fatte. Ciò parrebbe nuova prova a sostegno della nostra ipotesi.

Nel periodo franco e feudale tendendo a formarsi nuovamente il latifondo, forse il saltario publico non rimase in

(1) LUITP 44.

(2) LUITP. 85.

(3) SCHUPFER. Istit. pol. long. pag. 331.

(4) IMBART DE LA TOUR: *La paroisses dans l' ancien France in Revue historique* vol. 61.° pag. 13: PALMIERI: Degli antichi comuni rurali pag. 21.

(5) CIPOLLA: *Carta statutaria lombarda*, p. 8.

tutti i luoghi, in cui esisteva nel periodo longobardico, e certamente ebbe il soppravento il custode privato della proprietà nell'interesse dei grandi proprietari. I centri, che per ragioni speciali poterono sopportare senza perire il peso schiacciante del feudalesimo conservarono certo i proprii ufficiali, gli altri li perdettero, per riaverli nel periodo comunale. In questo troviamo i saltarii distribuiti a seconda del numero dei contribuenti. Nel contado, secondo gli statuti del 1250, ogni terra di 40 fumanti doveva avere almeno 4 saltari (1). In quello di Verona (2), secondo gli statuti del 1276-78 vi dovevano essere almeno due saltari ogni sorte, nome, che presso i germani stava a denotare la parte di proprietà rurale toccata in divisione ai singoli nel passaggio dalla proprietà famigliare all'individuale (3), ma che nelle carte statutarie aveva forse acquistato un significato più comprensivo e più vasto. Ma nei secoli successivi il saltaro fu di solito a capo di una villa, unità corrispondente, come abbiam detto, alla odierna frazione di comune, che, in generale è poi la parrocchia (4). In tali circoscrizioni si conservò fino al termine del secolo scorso ed in alcuni luoghi fino a pochi anni fa.

Circa la elezione e permanenza in carica di questi ufficiali, nulla diremo, perchè nessuna caratteristica, per quanto ci risulta, vi è, che possa attribuire a loro una fisonomia particolare.

Quanto alle attribuzioni dei saltari, abbiamo già detto che sotto i longobardi avevano funzioni di polizia giudiziaria, come arrestare i fuggiaschi, scoprire gli arioli (5) ecc. Di queste rimasero investiti anche nel periodo franco, perchè

(1) FRATI: *Statuti* III, pag. 130.

(2) CIPOLLA: *Documenti statutarii Veronesi riguardanti la Saltaria* pag. 10.

(3) SALVIOLI: Storia del diritto italiano pag. 377.

(4) CIPOLLA: *Carta statutaria lombarda pag. 9.* — TASSONI: *La Vita giuridica di un comune rurale.* Parma Tip. Battei 1901; pag. 44 PALMIERI *Degli antichi vicariati dell' appennino bolognese* pag. 58, 80.

(5) LUITP. 44, 85.

come abbiamo visto, vi accennano i capitolari, e forse anche nei secoli successivi.

Ma la loro carica principale consisteva nella tutela della proprietà dalle molestie, che potessero arrecarvi i malfattori. Quali fossero le precise attribuzioni del saltario in questa parte, che era in sostanza la principale e più importante, del loro ufficio ce lo attestano i documenti dell'epoca comunale. Secondo gli statuti di Bologna del 1250 doveva (1) denunziare i danni tanto al proprietario della cosa, quanto al console e massaro, stimare il danno e procedere agli atti perchè venisse risarcito. Se il saltuario avesse egli arrecato danno, o permesso che altri ne arrecasse doveva esser punito colla fustigazione. Non poteva il saltario entrare nella vigna di alcuno senza avere il permesso del padrone.

Secondo gli statuti di Verona del 1272-76 (2) i saltari quando erano nell'esercizio delle loro funzioni potevano portare *rangonum, lanceam cultellum, scutum vel rollam, collarium, bacinellum vel cervellariam.*

Il salario dei saltari consisteva di solito in prodotti dei beni sottoposti alla loro tutela. In alcuni luoghi poteva aver fino a due covoni di frumento per ogni campo (3). A Bologna non è stabilita la misura del compenso. Solo è detto che la saltarizia, o salario, doveva essere data non nei campi ma nell'aia od alla casa del padrone (4).

Veniamo ora a dire brevemente dell'ufficio del *valdemanno*, sotto il qual nome noi abbiamo designato il saltario privato.

Abbiamo visto come fosse particolarmente disciplinato dai giureconsulti romani. Era preposto alla tutela dei singoli fondi e veniva certamente eletto dai proprietari. Nel periodo barbarico esiste nei grandi possessi dei re, dei duchi, e dei monasteri.

(1) SCHUPFER: Istit. politiche long. pag. 325.
(2) CIPOLLA: Documenti statutarii veronesi pag. 15.
(3) CIPOLLA: *Carta statutaria lombarda pag. 9.*
(4) FRATI: *Statuti*; III, pag. 135.

Ma non si deve credere che avesse il carattere e la fisonomia di impiegato prettamente privato, quale poteva avere presso i romani. L'importanza che tanto per l'estensione delle terre quanto per il grado sociale del proprietario avevano i possessi, alla cui custodia era destinato, gli davano sotto un certo aspetto la fisonomia di publico ufficiale.

Veniva eletto dai re, o dai grandi dignitari civili od ecclesiastici e la sua posizione doveva acquistare una certa notabilità. È naturale che i piccoli proprietari non potessero avere custodi di tal natura, perchè le spese relative non erano certamente alla portata di tutti.

Nel periodo comunale vi sono disposizioni di statuti, che permettano ai privati di avere saltari proprii, come quelli di Reggio, di Verona (1) ecc. Ma in pratica ciò doveva avvenire di rado e gli stessi statuti contengono alle volte disposizioni ristrettive, come quelli di Bologna del 1355, che soltanto ai proprietari di oltre cento tornature di terra permettono di avere saltari proprii. Le attribuzioni erano in sostanza quelle dei saltari publici, colla differenza che venivano esercitate nell'interesse dei soli proprietari, alle cui dipendenze si trovavano.

I silvani erano, come abbiamo visto, nel periodo barbarico i custodi delle selve e stavano alle dipendenze dei valdemanni.

Abbiamo così terminato l'esame, per quanto molto superficiale, delle istituzioni preposte alla tutela della proprietà nel medio-evo. Lo studio è molto importante e noi saremo contenti se con questi accenni avremo indotto altri più capaci di noi, ad approfondire le indagini per portare miglior luce su argomento di tanto interesse storico-giuridico ed economico.

(1) CIPOLLA: Carta statutaria lombarda.

ARTURO PALMIERI.

CESARE MARSILI

E LA SUCCESSIONE DI GIO. ANTONIO MAGINI

NELLA LETTURA DI MATEMATICA DELLO STUDIO DI BOLOGNA

Gli inviti a partecipare più direttamente ai lavori della nostra Deputazione si ripetevano ormai di anno in anno da troppo lungo tempo senza che io vi corrispondessi conforme me ne correva l'obbligo, perchè non dovesse acuirsi in me il desiderio di pagare, così come le forze lo concedono, il debito mio. E poichè non mi pareva di poterne ulteriormente protrarre il sodisfacimento, mi vidi costretto a non uscire dall'ambito degli studi, dei quali l'incarico affidatomi dal Governo di condurre la Edizione Nazionale delle Opere di Galileo mi fa obbligo strettissimo, e trassi l'argomento da un personaggio e da un fatto i quali collegano in bellissima armonia un membro d'una tra le più cospicue famiglie bolognesi, lo Studio ed uno dei suoi più chiari insegnanti da un lato, e dall'altro lo scienziato sommo alla maggiore illustrazione del quale ho dedicata con entusiasmo tutta intera la mia vita. Ed a questo tema mi sono appigliato tanto più volontieri perchè mi si offriva per tal modo il destro di completare un altro lavoro di argomento affine che io vi diedi già [1], e che avevo messo insieme per associarmi così come

[1] *Bonaventura Cavalieri nello Studio di Bologna* per ANTONIO FAVARO (*Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna*, III Serie, Vol. VI, Fasc. I e II). — In Bologna, coi tipi Fava e Garagnani, 1888.

mi fu possibile alla indimenticabile solennità con la quale, or sono circa tre lustri, si festeggiò la ricorrenza otto volte centenaria dalla fondazione dell' *Alma mater studiorum*. Quel mio lavoro doveva allora riuscire necessariamente incompleto, perchè Bonaventura Cavalieri e le vicende della sua elezione non potevano essere trattati senza la piena conoscenza di un privato archivio che una eccessiva gelosia teneva spietatamente chiuso agli studiosi (1), e che fu poi generosamente aperto da chi seppe formarsi un più adeguato concetto dei doveri verso la propria Casa, e del modo d' usare di documenti, che non mi sembra possano più dirsi parte strettamente privata di patrimonio quando risguardano uomini che appartengono alla storia. E tanto più volontieri ho preso a trattare questo argomento, perchè esso mi porgeva il destro di porre in ancor maggior evidenza una altissima benemerenza dello Studio Bolognese e dei suoi reggitori, in istretta relazione con un certo indirizzo della coltura cittadina, e che mi pare non sia stata peranco debitamente apprezzata. Imperciocchè, se le nobilissime tradizioni nel campo del diritto costituiscono la precipua e più giustamente vantata gloria dell' antica Università, credo di poter risolutamente affermare che nessuno degli antichi Studi italiani, e tanto meno degli stranieri, tenne in così grande onore le matematiche quanto il Bolognese: ragguardevoli materiali a tale proposito, e per ciò che concerne i secoli decimoquinto e decimosesto, diede in luce Silvestro Gherardi (2); ma parmi vi sia luogo a dire,

(1) *Gli autografi Galileiani nell' Archivio Marsigli in Bologna.* Nota di ANTONIO FAVARO (*Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche,* Tomo XV. Ottobre 1882). — Roma, tip. delle scienze matematiche e fisiche, 1883.

(2) *Di alcuni materiali per la storia della facoltà matematica nell' antica Università di Bologna composti nella opportunità di stendere delle notizie sul Padre Bonaventura Cavalieri.* Discorso letto all' Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna nelle sezioni dei 9 e 23 maggio 1844 dal dottore SILVESTRO GHERARDI, ecc. Bologna, 1846, tipi Sassi nelle Spaderie. — Tradotto anche in tedesco sotto il titolo: *Einige Materialien zur Geschichte der mathematischen Facultät der alten Universität Bologna.* Vorträge gehalten vor der Accademia delle

e per allora e per il tempo sul quale ho dovuto portare ora la mia attenzione, che a tutte le consorelle vecchie e nuove soprasti Bologna per la importanza attribuita a questo ramo degli studi. Mentre infatti nella stessa Università di Padova una sola era la cattedra di matematica, e quantunque occupata da uomini eminenti, classificata fra le ultime degli Artisti e senza il rinfianco di altre letture di grado minore, anzi con la assoluta esclusione della concorrenza, noi troviamo in Bologna, oltre alle numerose « *Lecturae Universitatis* » di argomento matematico ed astronomico, ben due cattedre primarie di matematica e d'astronomia, l'una tra le mattutine e l'altra tra le pomeridiane, e, quel che importa non meno, vediamo diffondersi e prosperare nella cittadinanza l'alta coltura matematica. Cosicchè in quello straordinario fiorire di accademie, del quale ci offre lo spettacolo Bologna nel secolo XVII, ne vediamo sorgere una, detta dei « Vespertini », nella quale « si trattavano materie matematiche, astronomiche, geometriche, astrologiche ed aritmetiche [1] »; e questa, se non può dirsi che succedesse, veniva per lo meno dopo un tentativo, ed anzi assai più che un tentativo di accademia puramente matematica, del quale non si è trovata traccia negli archivii, ma che deve essere posto assolutamente fuori di dubbio. In questa Accademia « erigenda » Pietro Antonio Cataldi teneva nel Settembre 1611 una « prima lettione » ed a quelli « Honorandissimi Signori » raccolti intorno a lui si dichiarava ben lieto che Iddio li avesse « inspirati a formare questa virtuosa Academia et posto in mente di introdurre in essa le utilissime et giocondissime scienze mathematiche »; ma, ahimè, con la seconda lezione si chiudeva l'Accademia, poichè in essa il Cataldi era costretto a di-

Scienze dell'Istituto di Bologna am 9 u. 23 Mai, sowie 12 December 1844 und 7 Mai 1846 vom Commendatore Prof. Dr. SILVESTRO GHERARDI ecc. Unter Mitwirkung des Verfassers in 's Deutsche uebersezt von MAXIMILIAN CURTZE, ecc. Berlin, S. Calvary und Comp. 1871.

[1] *Notizie degli scrittori Bolognesi* raccolte da GIOVANNI FANTUZZI. Tomo Primo. In Bologna, MDCCLXXXI, nella stamperia di San Tommaso d'Aquino, pag. 26.

chiarare: « Mi duole bene sommamente et mi dà grandissimo affanno il non potere al presente seguire come farei, perchè essendo io in obligo et come amorevole figlio obediente all' Illustrissimo Senato, Padre, Capo et Rettore della nostra Patria, et come membro da esso favorito et beneficato, di adoprarmi sempre in cose che le siano grate, et desistere da tutto ciò che non le sia di sodisfattione, sono astretto a soprasedere per hora, intendendo che questa divisione le è molesta (1) ». E quantunque, come dissi testè, di questo fatto curioso ed interessante non si trovi traccia in alcuna serie di atti nell' Archivio di Stato, è lecito argomentare dalle parole stesse del Cataldi che il Senato, geloso custode delle prerogative e della prosperità del pubblico Studio, vedesse di mal occhio quella che poteva essere stimata come una dispersione di forze (2), dando per tal modo nuovo saggio di quell' interessamento alle cose dell' Università, che è rimasto poi sempre così vivo nelle tradizioni cittadine e del quale il presente lavoro porge nuovi e sicuri documenti.

(1) *Due lettioni* di PIETRO ANTONIO CATALDI date nella Academia erigenda; *dove si dimostra come si trovi la grandezza delle superficie rettilinee. Aggiuntovi il modo di trovare la grandezza corporea et la superficie delle sfere et parti sue et in particolare delle cinque zone terrestri et altri corpi.* In Bologna, appresso Bartolomeo Cochi, 1613, pag. 8. — Il FANTUZZI (Op. cit., Tomo III, pag. 154) scrive che questa sarebbe stata una ristampa: non dice però dove e quando sarebbero state date per la prima volta alla luce.

(2) Il FANTUZZI, accennando a questa Accademia nelle notizie sul CATALDI ed a proposito delle « Due lettioni » sopracitate (Op. cit. Tomo III, pag. 154), scrive che « nate essendo, non so quali ma certamente gravissime discordie, il Senato proibì questa radunanza, e non si sa che mai più si tenessero le radunanze suddette, nè che si fondasse la disegnata Accademia. Noi tuttavia crediamo che, senza bisogno di escogitare « gravissime discordie », le cose siano molto probabilmente avvenute nel modo da noi presunto.

I.

« L'Ecc.^{mo} S.^{re} Gio. Antonio Magini, suo servitore, fra poche hore se ne passa di questa a megliore vitta.... io ho risoluto darne conto a lei, e insieme ancora ad avisarla se havesse alcuna pretensione nella prima cattedra di questo Studio di mathematica, e che ci voglia applicare l'animo e che dichiari a me lo dessiderio e pensiero suo. L'assicuro che a me darà l'animo farle sortire con molta reputatione et honore il tutto ». In questi termini scriveva da Bologna a Galileo l'amico suo devotissimo Gio. Antonio Roffeni sotto il dì 7 Gennaio 1617 (1), sicchè possa dirsi che mentre il Magini era ancora vivente, e sopravvisse altre cinque settimane alla lettera suaccennata (2), la sua successione era già aperta. Non è giunta insino a noi la risposta di Galileo, ma quali ne siano stati i termini possiamo argomentare dalla replica del Roffeni, il quale sotto il dì 14 Febbraio successivo scrive: « hora che nella sua mi significa apertamente, non dovere alcuno credere che lei si levi di dove è, ha aggiunto nuovo fastidio, per vedere abbandonato la lettura da chi meritamente poteva sostenerla (3) ». E così la lettura di mate-

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Edizione Nazionale sotto gli auspicii di S. M. il Re d'Italia. Vol. XII. Firenze, tip. di G. Barbèra, 1902, pag 302.

(2) *Carteggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni Keplero e di altri celebri astronomi e matematici dei secoli XVI e XVII con Giovanni Antonio Magini*, tratto dall'Archivio Malvezzi de' Medici in Bologna, pubblicato ed illustrato da ANTONIO FAVARO. Bologna, Nicola Zanichelli, 1886, p. 26.

(3) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XII, pag 308-309.

matica, che trent'anni prima era stata dal Reggimento di Bologna ricusata a Galileo [1], veniva ora rifiutata da Galileo stesso, poichè non v'ha dubbio che la fama nella quale era ormai salito, ed in particolar modo nello studio degli argomenti che stavano maggiormente a cuore ai reggitori, lo avrebbe fatto preferire a qualsiasi altro concorrente.

Fallito al Roffeni questo tentativo, pochi giorni dopo egli si rivolgeva al Keplero e gli scriveva: « Sapientissimus I. A. Maginus, clarissimum mathematicorum lumen, parens eius quae in me est scientiarum scintillae, elapsis diebus, ad aeternam astrorum cognitionem, ut putamus, e vivis abductus est. Mœret academia Bononiensis, adeptum sibi lumen luget, novum Apollinem investigat, quem invenerit, opinor, si hoc onus subire non recusaveris: ego enim pro mea virili, ubi tuam ad hanc sedem noveram voluntatem, enitar, ut quae scriptis promo, re ipsa comprobentur ». Condolutosi tuttavia per la morte del Magini amicissimo suo, ed espressi i sentimenti del suo grato animo per il lusinghiero invito « ob delatam successionem in illa academiarum Europae omnium metropoli Bononia, vere matre studiorum », della quale scrive il Keplero « quam unice suspicio et colo », prosegue: « Ego natione animoque Germanus sum, Germanorum moribus imbutus, iis vitae, hoc est (more germanico, inter literatos etiam recepto) coniugii necessitatibus innexus, ut si vel ipse Imperator annuat, nonnisi difficillime domicilium ex Germania sim translaturus in Italiam.... Accedit quod a pueris ad hanc usque aetatem Germanus inter Germanos ea libertate morum et sermonis sum usus, cuius consuetudo mihi Bononiam transeunti adhaerens facile si non periculum, saltem notam aliquam causari, suspiciones concire meque Coryzeorum delationibus obnoxium reddere posse videtur.... Non tamen despero, quin isthaec tua honorificentissima invitatio mihi bono sit cessura et hoc effectura, ut praefecti fisco Caesaris promtius quam antehac Imperatoris sui voluntatem in me adiuvando sequantur egoque tanto citius Tabulas Rudolphinas Ephemeri-

[1] Op. cit., Vol. X, pag. 26; Vol. XIX, pag. 36.

dasque, quarum delineationem iam a tot annis notam habes, in lucem edere possim; itaque te auctoresve tuos scriptionis huius, licet in praesens irrita videatur, non poeniteat [1] ».

Non sapremmo invero come e da chi il Roffeni, che si dice « Philosophiae publicus professor », ma che non figurò mai in alcun modo nei Rotuli dello Studio Bolognese, avesse avuta autorità di andar offrendo la lettura primaria di matematica; molto probabilmente queste offerte delle quali siamo venuti scrivendo furono fatte di sua iniziativa, confidando forse che la chiarezza somma dei due grandi scienziati ai quali egli s'era rivolto avrebbe loro conciliato senza contrasto alcuno i voti del Reggimento Bolognese.

La notizia della vacanza della cattedra e dell'offerta fattane ai due maggiori matematici del tempo si diffuse ben presto e gli aspiranti cominciarono ad affluire. E non convien credere che certi metodi, fondati sulle raccomandazioni e sui buoni ufficii fatti interporre da persone autorevoli e potenti, siano proprio un portato dei tempi moderni, perchè, e lo vedremo subito, le numerose commendatizie scritte in favore di parecchi candidati, e le lettere con le quali questi stessi personalmente si raccomandavano, ci permetteranno appunto di narrare la istoria di questa importante successione.

Dei primi, anzi il primo fra tutti in ordine di tempo, è Giovanni Remo Quietano, medico e matematico dell'Imperatore, il quale si fa appoggiare direttamente appresso il Reggimento da due porporati fra i più ragguardevoli del Sacro Collegio, Scipione Borghese [2], il Cardinale Padrone, come allora si chiamava il nipote del Papa investito delle funzioni di Segretario di stato, e Scipione Cobelluzzi [3]. Come gran parte degli studiosi suoi connazionali, anche il Remo era venuto a compiere la sua istruzione in Italia e nel 1610 egli era proprio a Padova, dove fu fra gli uditori di Galileo,

[1] IOANNIS KEPLERI astronomi *Opera omnia*, edidit Dr. CH. FRISCH. Volumen VIII, 2. Francofurti a. M. Heyder & Zimmer, MDCCCLXXI, pag. 662-663.

[2] Cfr. Doc. II.

[3] Cfr. Doc. III.

senza tuttavia farsi da lui conoscere (1); nel dicembre 1611 lo troviamo a Roma di dove scrive al Keplero (2) esternando certe sue opinioni intorno al moto epiciclico dei pianeti, e non ancora convinto, a quanto pare, della verità delle scoperte celesti che quasi due anni prima Galileo aveva annunziate, che nella primavera di quello stesso anno erano state in Roma solennemente confermate e che ormai potevano dirsi generalmente riconosciute. Con Galileo era egli entrato in relazione diretta soltanto al principio dell'anno 1619, come egli scrive, dietro le ripetute esortazioni del Principe Federico Cesi, col quale pure mantenne attiva corrispondenza scientifica e, addetto come era in qualità di medico e di matematico alla persona dell'Arciduca Leopoldo d'Austria, la cui straordinaria deferenza per il nostro grande filosofo è dimostrata da tanti documenti (3), non poteva naturalmente a meno, se non come medico, secondo il significato del tempo e con le credenze astrologiche delle quali apparisce imbevuto, almeno come matematico, di entrare in diretti rapporti con uno del quale ed al quale scriveva: « Tua laus per totum volat orbem (4) ». Il Remo fu anche candidato Linceo (5) e di lui negli Atti dell'Accademia troviamo il seguente elogio: « Hic in astronomicis praesertim est peritissimus et calculum habet exactissimum: Galilaei nostri axiomata valde amplectitur (6) »; ma quantunque Galileo si fosse affrettato a mandare la sua adesione (7), il Remo non fu ascritto; ed anche quel suo aspiro alla lettura bolognese fu lasciato cadere: non troviamo infatti che il Reggimento l'abbia preso in considerazione, e forse egli stesso, dopo essersi allogato alla corte dell'Arciduca Leopoldo, non vi insistette ulteriormente.

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XII, pag. 433.
(2) Op. cit., Vol. XI, pag. 247.
(3) Op. cit., Vol. XII, pag. 389, 397, 435, 438; Vol. XIII, pag. 60, 70, 162.
(4) Op. cit., Vol. XII, pag. 433.
(5) Op. cit., Vol. XIII, pag. 63.
(6) Op. cit., Vol. XIX, pag. 269.
(7) Op. cit., Vol. XIII, pag. 64.

All' aulico Remo segue nella lizza un umile fraticello: e quando si rifletta alle tradizioni della cattedra che si trattava di occupare, non potrà a meno dall' essere qualificato o di temerità o di manifestazione della assoluta e piena conoscenza del proprio valore l' atto col quale Bonaventura Cavalieri, poco più che ventenne, senza aver dato alcun saggio di sè e potendo soltanto addurre come titolo la supplenza temporanea del Castelli nello Studio di Pisa, chiese direttamente al Senato di Bologna che lo volesse onorare « d' una lettura delle Mattematiche » nello Studio (1). La prima lettera del Cavalieri a Galileo pervenuta insino a noi è appunto relativa a tale argomento, per il quale questi era stato direttamente ufficiato dal P. D. Benedetto Castelli (2) ed aveva già scritto in proposito da varie parti, e certamente aveva fatte vive raccomandazioni al Cardinale Pietro Aldobrandini il quale si affrettò a « darne testimonianze di molta lode (3) ». Ma, non ostante queste autorevolissime mediazioni, non ostante le più efficaci assicurazioni del valore del giovane Cavalieri, non parve al Senato che la sua reputazione fosse ancora tale da giustificare la sua elezione, e perciò lasciò cadere la domanda; e gli Assunti di Studio, per quanto sollecitati a « riempir le cattedre primarie vacanti d' ogni professione (4) », preferirono di continuare a lasciar scoperta quella già illustrata dal Magini.

Era tuttavia ben naturale che quella vacanza costituisse lo scopo di continue aspirazioni in un tempo nel quale, se moltissimi non erano i matematici propriamente detti, molti erano quelli che si credevano di esserlo; e se fra coloro che avrebbero voluto occupare il luogo insigne sono alcuni quasi compiutamente caduti in oblio, non pochi portavano nomi che sono tuttavia onorevolmente ricordati nella storia della scienza. Seguendo l' ordine cronologico, troviamo fra questi quel Bar-

(1) *Bonaventura Cavalieri nello Studio di Bologna* per ANTONIO FAVARO. In Bologna, coi tipi Fava e Garagnani, 1888, pag. 35.

(2) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XII, pag. 444.

(3) Op. cit., Vol. XII, pag. 431.

(4) *Bonaventura Cavalieri nello Studio di Bologna*, ecc. pag. 36.

tolomeo Sovero rispetto al quale siamo entrati in così minuti particolari in altre occasioni (1), considerandolo anche come aspirante a questa lettura (2), da stimare superfluo il ripetere qui, od anche semplicemente riassumere le medesime cose: ci terremo pertanto a notare che le istanze del Sovero, od almeno gli uffici fatti in suo favore da autorevoli gentiluomini bolognesi, furono lasciati cadere, e fors'anco non vi insistette il Sovero che mancava d'uno dei requisiti principali voluti dagli Assunti di Studio, cioè che i concorrenti esibissero opere da loro date alle stampe e sulle quali potesse giudicarsi del loro valore; sicchè, essendo in questo medesimo torno di tempo rimasta vacante la lettura di matematiche nello Studio di Padova, egli vi aspirò e vi fu eletto.

Meno noto ai cultori di storia scientifica, ma non del tutto sconosciuto ai cultori degli studi galileiani, è un altro concorrente alla tanto desiderata cattedra, cioè il P. Ilario Altobelli, il quale deve appunto all'essere stato fra i corrispondenti di Galileo (3) e del Keplero se ne fu conservata la memoria. Lo troviamo raccomandato caldamente ai Signori

(1) *Intorno alla vita ed alle opere di Bartolomeo Sovero, matematico svizzero del secolo XVII* per ANTONIO FAVARO (Estratto dal *Bullettino di Bibliografia e di Storia delle scienze matematiche e fisiche*: Tomo XV, Gennaio 1882). Roma, tip. delle scienze matematiche e fisiche, 1882. — *Ricerche ulteriori intorno alla vita ed alle opere di Bartolomeo Sovero, matematico svizzero del secolo XVII* per ANTONIO FAVARO (Estratto dal *Bullettino* suddetto, Tomo XIX, Marzo 1886). Roma, tip. delle scienze matematiche e fisiche, 1886.

(2) *Bonaventura Cavalieri nello Studio di Bologna* ecc. pag. 8-9, 36-41.

(3) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. X, pag. 116, 118, 132, 135, 317. — Cfr. *Sulla vera patria dell' Ab. L. A. Lanzi.* Dissertazione epistolare del Dr. FORTUNATO BENIGNI. Fuligno, nella stamperia di Giovanni Tomassini, 1824, pag. 14, 15, 58, 97. — A proposito dell'ALTOBELLI vogliamo aggiungere che il BERTOLOTTI ne pubblicò una lettera ad ORAZIO MORANDI data da Montecchio sotto il dì 1° Giugno 1629 e concernente le sue « Tavole Regie » fatte ristampare dall'ARGOLI nelle introduzioni alle sue Nuove Effemeridi (Cfr. *Rivista Europea.* Nuova Serie. Anno IX, Vol. V, 1870, pag. 505).

del Reggimento dal Cardinale Francesco Boncompagni [1], il quale deve averne scritto in particolare anche al Marchese Lodovico Facchinetti, perchè la risposta di questo, che si impegnava ad adoperarsi con ogni suo potere in favore dell'Altobelli, provocò da parte di esso una replica fortunatamente pervenuta insino a noi [2] e che contiene particolari autobiografici importantissimi: apprendiamo fra altro da essa che egli era ormai in età provetta, cosicchè egli stesso scrive: « Quanto poi alla condotta per la lettura della Matematica, saprà V. S. Ill.ma che se mi fusse stata data già diece anni, io credo che l'havrei essercita senza biasimo, ma hora che son giunto all'età di 66 anni e mezzo, non molto mi confido delle mie forze; è vero che son di complessione sana e solida e di animo non meno, ma la vista s'è indebolita di maniera che non potrei durare più di un anno over due, e però io la desiderarei più tosto per honore che per altro, e Idio sa anco se tanto tempo vi potesse durare ». Quand'anche altri motivi non fossero intervenuti, questo solo doveva bastare a sconsigliare la elezione dell'Altobelli.

Di un altro concorrente sappiamo ancora, benchè indirettamente, e in questo stadio delle trattative piuttosto in via di argomentazione che non per sicuri documenti, che avrebbe assai volentieri raccolta la successione del Magini; e questi è quel Scipione Chiaramonti da Cesena, il quale così altamente sentiva di sè da credersi di poter competere e con Galileo e col Keplero, e che deve quasi esclusivamente agli effetti di questa sua prosunzione d'essere ancora ai nostri giorni ricordato.

Ma chi non rinunziava all'antica speranza di conseguire una volta o l'altra l'ambito ufficio era il Cavalieri; e le speranze erano rinfocolate dal sapere come da parte di chi presiedeva alle cose dello Studio di Bologna fossero lasciate cadere le domande numerose di altri, e dal continuo e meraviglioso progredire che, non ostante difficoltà d'ogni maniera, egli andava facendo negli studi matematici; e le nuove

(1) Cfr. Doc. VIII.
(2) Cfr. Doc. IX.

pratiche da lui esperite si collegano direttamente ormai con l'intervento d'un gentiluomo bolognese il quale, sebbene in ancor giovane età, godeva di meritata autorevolezza nelle cose della sua città.

II.

Cesare Marsili, che gli storici bolognesi denotano col nome di juniore per distinguerlo dall'omonimo che fu avvocato concistoriale e morì in Roma decano di quel Collegio nel 1595, nacque di Filippo e di Elisabetta Rossi addì 31 Gennaio 1592 (1): dei primi suoi anni nulla ci è noto, ma se dobbiamo giudicare da quello che egli fu poi, dagli uffici che fu chiamato a coprire in patria, dagli studi e dagli esercizii ai quali di preferenza si dedicò, dobbiamo credere che la educazione e la istruzione sua furono assai curate e dirette a formare l'ottimo cittadino, il perfetto cavaliere, non trascurando i più severi studi. Nei quali non è fuor di proposito argomentare che le sue preferenze siansi fin da principio rivolte alle scienze matematiche ed astronomiche, se il bellissimo ritratto del Magini, inciso nel 1617 per cura di Giovanni Battista Coriolano « suadente Antonio Ronco » fu appunto a lui dedicato (2). Appena ventenne sedette nel Magistrato supremo degli Anziani, ufficio al quale fu chiamato ripetutamente in appresso, alternandolo con quello di Tribuno e di Gonfaloniere del Popolo: ed era appena trentenne quando fu eletto a sopraintendere alle cose delle acque (3), elezione la quale sta a dimostrare la sua competenza singolare in questo ramo della tecnica.

Nel 1624 lo troviamo in Roma, dove al pari di tanti altri era egli accorso per inchinare il nuovo Pontefice Urbano VIII, che da cardinale era stato Legato a Bologna e s'era quindi stretto in relazione con le più cospicue famiglie della città;

(1) Cfr. Doc. I.

(2) Un esemplare ne possiede nel suo domestico archivio il Conte Nerio Malvezzi de' Medici.

(3) Cfr. Doc. IV.

e fu appunto in tale occasione che egli imparò a conoscere Galileo, accorso egli pure alla città eterna per rendere omaggio al novello Papa che gli si era in ripetute circostanze dimostrato tanto benevolo e col quale aveva mantenuta attiva corrispondenza. E se noi ricordiamo che il nostro Cesare Marsili era già in ottima relazione con Mons. Angelo Cesi, fratello di Federico, il fondatore e Principe dell'Accademia dei Lincei, non è nè malagevole nè arrischiato il supporre quale sia stato il tramite della sua introduzione appresso il sommo filosofo, al quale come il Cesi, e con lui tanti altri, anzi come la stessa Accademia dei Lincei, dovette egli stesso che il suo nome venisse anche in appresso ricordato a titolo d'onore.

La prima menzione che di Cesare Marsili si trova nel Carteggio Galileiano è contenuta in una lettera data da Roma sotto il dì 18 Maggio 1624 e scritta da Galileo stesso a Federico Cesi, allora in Acquasparta: « Ricordevole del desiderio di V. Ecc.za e del bisogno della Compagnia, mi sono incontrato qua nel Sig. Ceseri Marsilii, gentilhomo Bolognese e, per quanto ho potuto comprendere, di ingegno molto elevato, e tale che dentro di me me l'ho figurato per degno successore et herede del Sig.r Filippo Salviati. Si mostra desideroso di essere ascritto nella Compagnia, e con grande istanza mi ha domandato la nota dei compagni e le constituzioni accademiche, le quali procurerò di havere dal Sig.r Fabbri o dal Sig.r Angelo de Filiis, poichè le mie non sono appresso di me. Questo gentilhomo professa di essere molto servitore di Monsig.r Ill.mo Cesi, fratello di V. Ecc.za, di dove ella potrà havere più autentica informazione della mia: intanto la supplico a favorirmi di accennarmi il suo pensiero circa il tirar avanti questo negozio, chè non mi allargherò un capello dall'ordine suo (1) ». A questa proposta rispondeva il Cesi a volta di corriere: « Il Sig.r Marsilii non pol haver maggior nè più efficace nè più autentico testimonio delle sue qualità che V. E., quale potrà assicurarlo della stima ch'io

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 179.

già faccio delle sue qualità, e desiderio che ho di conoscerlo. Spero l'istesso di tutti li Sig.ri compagni, et io subito che sarò in Roma, farò la proposta et il debito. Intanto, partendo V. S., potrà farlo abboccare col Sig.r Fabri nostro; e V. S. fa particolarissima gratia a tutta la Compagnia andar pensando a simili soggetti, acciò alla mia venuta possa concludere una bella ascrizzione (1) ». Queste istruzioni furono seguite alla lettera, poichè, in procinto di partire da Roma per far ritorno a Firenze, scrive Galileo al Cesi: « Il Sig.r Cesare Marsilii ha vedute le Costituzioni (2), e continua nel desiderio di essere ascritto, e continuerà il negozio col Sig.r Fabri (3) ».

Vedremo fra poco come e quando questo desiderio del Marsili abbia potuto essere sodisfatto, e procuriamo ora di ricostituire i particolari della relazione da lui stretta con Galileo; la qual cosa, con la scorta dei carteggi del tempo, siamo in grado di fare fino al punto da poter presumere con quasi assoluta sicurezza quale sia stato l'argomento delle loro prime conversazioni.

È mestieri notare anzitutto a tale proposito come non soltanto dal desiderio di rendere omaggio al nuovo Pontefice fosse stato Galileo spinto a recarsi a Roma nella suaccennata circostanza, ma bensì, concorrendovi anche le sollecitazioni degli amici, egli vi si decidesse nell'intendimento di non lasciar fuggire una tanta occasione senza tentare qualche passo in favore della libertà della dottrina copernicana. E come

(1) Op. cit., pag. 180. — È senza dubbio alcuno relativo a CESARE MARSILI il seguente passo della lettera di GIOVANNI FABER a FEDERICO CESI sotto li 24 Maggio 1624: « Quel gentilhuomo che il Sig.r Galileo ha proposto per l'Accademia, non è a Roma, ma a Tivoli. Subito che sarà qui, il Sig.r Galileo et io lo anderemo trovando ». Cfr. Op. cit., pag. 181.

(2) Cioè le *Praecipuae nonnullae Lyncaeorum Constitutiones* ecc. delle quali si ha una copia sincrona nei Manoscritti Galileiani della Biblioteca Nazionale di Firenze, a car. 9-10 del Tomo III dei *Contemporanei*.

(3) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 183.

già aveva fatto con tanto suo danno al tempo del primo processo, non v'ha dubbio ch'egli si sarà grandemente affaccendato e nei pubblici convegni e nelle private conversazioni per convincere gli oppositori della aggiustatezza delle proprie opinioni e per maggiormente confermare in esse gli aderenti col sussidio di quei nuovi argomenti che il continuo studio del soggetto gli permetteva di addurre: sicchè il discorso sarà necessariamente caduto sopra quella scrittura che col titolo di *De situ et quiete Terrae contra Copernici systema Disputatio* (1), Francesco Ingoli gli aveva indirizzato nel 1616 ed alla quale era stato impedito di rispondere dal decreto della Congregazione dell'Indice che, il 5 marzo di quell'anno, sospendeva il *De revolutionibus orbium caelestium* del Copernico *donec corrigatur* e proibiva *alios omnes libros pariter idem docentes*. E se lo scopo scientifico del viaggio a Roma poteva dirsi fallito, poichè quanto alla opinione del Copernico gli era stato espressamente dichiarato « che non era da temere che alcuno fosse mai per dimostrarla necessariamente vera », convien credere ch'egli, che non di rado amava illudersi in tutto ciò che grandemente gli stava a cuore, n'avesse ritratta nel complesso la convinzione che il decreto proibitivo non sarebbe stato mantenuto in tutto il suo rigore, poichè pensò di potere ormai rispondere all'Ingoli (2). Senonchè, venuto in questa determinazione, pare che egli non si trovasse ad avere presso di sè alcun esemplare della *Disputatio* indirizzatagli otto anni prima, perchè così di questa come d'una specie di risposta che l'Ingoli s'era pensato di dare alla *Epitome Astronomiae Copernicanae* del Keplero (3), Galileo ebbe copia dal Marsili (4), e poichè

(1) Op. cit., Vol. V, pag. 403-412.

(2) Op. cit., Vol. VI, pag. 504 e seg.

(3) Cfr. *La inedita « Disputatio de situ et quiete terrae contra Copernici Systema » indirizzata da Francesco Ingoli a Galileo Galilei, con la inedita risposta di Giovanni Keplero*, a pag. 149-184 dei *Nuovi Studi Galileiani per* ANTONIO FAVARO. Venezia, tip. Antonelli, 1891.

(4) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 186, 192, 194, 203.

mediatore fu Mario Guiducci, non ci sembra senza fondamento il presumere che questi pure abbia partecipato alle conversazioni alle quali abbiano fornito il tema la *vexata quaestio* del moto della terra in generale e la via da tenersi per far trionfare la incriminata opinione, cominciando col non lasciare senza risposta la scrittura dell'Ingoli.

Certo è che la relazione stretta in Roma tra Galileo ed il Marsili (1) deve aver condotto ben presto ad una grande intimità, perchè questi, nel suo viaggio di ritorno da Roma a Bologna, si trattenne in Firenze ospite di Galileo a Bellosguardo e con pienissima confidenza, poichè nella prima sua lettera, che sta sotto il 3 Dicembre 1624, gli scrive: « E perchè la dolcezza dei frutti ch'io sentii nella sua villa, mi hanno fatto ambitioso del parangone, perciò ho preso ardire d'inviarle quattro para di galli d'India vivi, una forma piacentina et insieme alcune scatole di balle, acciò D. Pedro non venghi defraudato della sua, supplicandola a goderle et conoscere il devoto mio affetto da questo poco segno che hora le porgo » (2). Appena ricevuta questa lettera, rispondeva Galileo scherzosamente: « procurerò anco la ricevuta dell'esuberantissimo regalo di V. S., il quale con la sua vastità mi desta qualche dubbio nel desiderio, che pur voglio credere che ella habbia, della mia sanità (3) », e poco dopo ricambiava regalmente le gentilezze del Marsili inviandogli

(1) Il dott. PAOLO PREDIERI (*Della vita e della corrispondenza scientifica e letteraria di Cesare Marsili con Galileo Galilei e Padre Bonaventura Cavalieri.* Discorso del Dottor PAOLO PREDIERI, letto all'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna nella sessione delli 21 Novembre 1850 [*Memorie della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Tomo III, pag 113-143]. Bologna, MDCCCLI, tip. dell'Istituto delle scienze) scrive (pag. 118) che quando GALILEO ed il MARSILI s'incontrarono in Roma nel 1624, erano già in relazione fra loro, ma cade in errore perchè attribuisce al 1624 la lettera di GALILEO al MARSILI dell'11 Gennaio 1624 che è *ab Incarnatione*, e giudicando quindi questa e l'altra dei 28 Febbraio anteriori all'andata di GALILEO a Roma.

(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 234.

(3) Op. cit., Vol. XIII, pag. 236.

la sua risposta all'Ingoli, i due migliori vetri per telescopio che egli si trovasse ad avere presso di sè ed annunziandogli imminente l'invio d'un microscopio (1). E poco appresso, avendogli il Marsili manifestata la intenzione di recarsi a Firenze per assistere alle feste in occasione dell'andata colà del Principe Vladislao di Polonia (2), Galileo gli risponde: « Non mi poteva giugner nuova migliore che 'l sentir che V. S. era per venir a passar il carnevale in queste bande, per goder dell'occasione delle feste che si preparano per la venuta del Principe di Pollonia; et acciò il favore sia compito, è necessario che V. S. venga a favorir la mia villetta per tutto il tempo che si tratterrà qua, di che io la supplico con ogni maggiore instanza, e la starò d'ora in ora aspettando » (3).

Ma una prova ben maggiore della sua benevolenza e della stima nella quale lo teneva diede Galileo al Marsili col mettere in opera tutta la sua influenza perchè fosse sodisfatto quel vivissimo desiderio suo (4), e del quale abbiamo già tenuto parola, di essere cioè aggregato all'Accademia dei Lincei. Delle pratiche che a tal fine si andavano facendo egli lo teneva accuratamente informato (5), e finalmente sotto il dì 28 Febbraio 1625 era in grado di scrivergli: « Con l'ordinario di questa settimana tengo lettere del Sig. Giovanni Fabbri, insieme con la nota di 3 suggetti da ascriversi nella nostra Accademia Lincea, li quali sono il S. Mario Guiducci, il S. Giusto Ricquio e V. S. molto I.; sopra l'ascrizion dei quali, conforme alle Costituzioni, l'Ecc.mo Sig. Principe ricerca l'assenso de i compagni, e già l'haverà hauto da tutti. Tengo ordine da S. E. di mandare a V. S. una copia delle

(1) Op. cit., Vol. XIII, pag. 240.

(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 245.

(3) Op. cit., Vol. XIII, pag. 248. Da altra di GALILEO al MARSILI (cfr. pag 256) risulta che questi non mandò poi ad effetto il disegno di recarsi in tale occasione a Firenze.

(4) Di questa « gran sete » e di questo « gran desiderio » del MARSILI scrive ripetutamente GIOVANNI FABER al CESI. Cfr. *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 188, 192.

(5) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 236, 243.

Costituzioni stampate, insieme con un elogio per il S.r D. Virginio Cesarino di f. m., che tutto sarà con questa; e dando conto al S.r Principe della ricevuta e del contento dell'ascrizione, potrà V. S. inviarmi la lettera, che la manderò a buon ricapito » (1). La lettera di adesione che il Marsili si affrettava a mandare (2) è pervenuta insino a noi, e poichè era rimasta sinora inedita nel carteggio dei Lincei con Federico Cesi, noi siamo ben lieti di poterla pubblicare (3): sono pure giunti insino a noi tutti i documenti relativi (4), la lettera di ringraziamento indirizzata dal Marsili al Cesi tostochè gli fu comunicata l'avvenuta aggregazione (5) e l'altra che con lo stesso fine inviò a Galileo (6), quelle infine concernenti l'invio ed il ricevimento dell'anello linceo (7). E di tale elezione tanto si tenne onorato il Marsili, che, non soltanto, in conformità di quanto solevano fare i suoi colleghi, aggiunse alla sua firma il titolo di « Linceo », ma ancora usò « di soprapporre all'arme sua una Lince in oro coronata di Lauro » (8).

III.

L'incarico di deputato all'ufficio delle acque, conferito, come vedemmo, al Marsili dalla fiducia dei suoi concittadini doveva fornirgli la occasione di entrare in diretta relazione col maggiore fra i discepoli di Galileo, con Benedetto Castelli. Questi infatti, come apprendiamo da una lettera di

(1) Op. cit., Vol. XIII, pag. 256.
(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 259.
(3) Cfr. Doc. V.
(4) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 260, 262, 263-764.
(5) Cfr. Doc. VI.
(6) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 268.
(7) Op. cit., Vol. XIII, pag. 270, 272, 274. — Cfr. Doc. VII.
(8) *Memorie, imprese e ritratti de' Signori Accademici Gelati di Bologna*, raccolte nel Principato del Signor Conte VALERIO ZANI « il ritardato ». All'Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Card. Francesco Barberino decano del Sacro Collegio, Accademico e Protettore. In Bologna, per li Manolessi, M.DC.LXXII, pag. 124.

Mario Guiducci a Galileo, era stato mandato, per ordini venuti da Roma, insieme con Monsignore Ottavio Corsini « a rimediare alle acque di Ferrara e di Bologna » (1), e, presentato al Marsili da Galileo istesso (2), aveva colta la opportunità di trovarsi ripetutamente (3) con una persona così autorevole nelle cose della sua città per raccomandargli vivamente di appoggiare la candidatura del P. Bonaventura Cavalieri, suo benamato discepolo, a matematico dello Studio Bolognese. Lo apprendiamo indirettamente da una lettera dello stesso Cavalieri a Galileo, nella quale gli scrive: « Credo che V. S. saprà il motivo fatto dal molto R. P. D. Benedetto in Bologna per la persona mia circa la lettura di matematica; per il qual effetto già, conforme all' ordine datomi dal sudetto Padre D. Benedetto, ho mandato ad un di quei Signori Bolognesi due proposizioni » (4). Si trattava di due proposizioni geometriche, e di esse specialmente la seconda crediamo eccedesse le facoltà matematiche del Marsili, al quale devono certamente essere state inviate: egli infatti non le comprese, ed avendo insistito per qualche pensiero o discorso astronomico, si rivolse il Cavalieri a Galileo richiedendolo di parere intorno a certo computo ch' egli aveva in animo di stendere per dar sodisfazione alla domanda che gliene era stata fatta. Il Cavalieri fu anche, in pendenza di queste trattative, in Bologna, e vi conobbe personalmente il Marsili (5), ma nemmeno questa volta i suoi sforzi dovevano essere coronati da felice esito, e per allora egli dovette lasciare la speranza di conseguire l' agognata cattedra, giacchè abbiamo una nuova lettera di lui a Galileo, data da Roma

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 218, 227, 234.

(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 240.

(3) Op. cit., Vol, XIII, pag. 258, 264, 268, 272.

(4) Op. cit., Vol. XIII, pag. 273. — *Bonaventura Cavalieri nello Studio di Bologna* per ANTONIO FAVARO. In Bologna, coi tipi Fava e Garagnani, 1888, pag. 9.

(5) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 298, 301.

sotto il 29 Febbraio 1626 (1) dalla quale risulta che, avendo egli udito come il Castelli fosse per lasciare la lettura di Pisa, si raccomandava al suo protettore affinchè volesse procurargliene la successione: ma, toltone di speranza dallo stesso Castelli (2), perchè quella cattedra era serbata a Niccolò Aggiunti al quale infatti venne poi conferita, ne dimise del tutto il pensiero. Miglior esito non ebbero i tentativi fatti dal Cavalieri per procurarsi una posizione in Roma con l'appoggio del Ciampoli e del Castelli (3); parve poi che, con le raccomandazioni di Galileo presso il Cardinale Ippolito Aldobrandini (4), gli sarebbe stato possibile conseguire una cattedra a Parma; ma anche questa speranza gli andò fallita, perchè allora la somma delle cose di quello Studio, anzi pur di quello Stato, era in mano de' Gesuiti (5).

Si doleva nel frattempo il Reggimento Bolognese che dalla Assunteria di Studio fosse lasciata così a lungo scoperta la lettura di matematica in ambedue le sue cattedre, poichè non s'era nemmeno provveduto a dare un successore al Cataldi mancato ai vivi nel 1626; e facendosi d'altro canto da parte di autorevolissimi cittadini vive premure perchè fosse eletto a matematico quel Giovanni Camillo Gloriosi, che, successore di Galileo nello Studio di Padova, ne aveva poi per questioni di stipendio abbandonata la lettura (6), pare che sul finire del 1628 pensassero i preposti alle cose dello Studio di Bologna di provvedere a togliere la lunga e deplorata vacanza: ed ecco tosto rientrare in iscena il nostro frate ed aprirsene con Galileo nei termini seguenti: « Essendo adunque venuto qua il S.r Cardinale Aldobrandino, et essendovi

(1) Op. cit., Vol. XIII, pag. 309.
(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 312.
(3) Op. cit., Vol. XIII, pag. 318.
(4) Op. cit., Vol. XIII, pag. 322.
(5) Op. cit., Vol. XIII, pag. 336.
(6) ANTONIO FAVARO. *Amici e corrispondenti di Galileo Galilei.* IX. GIOVANNI CAMILLO GLORIOSI (*Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.* Anno Accademico 1903-1904. Tomo LXIII. Parte II, pag. 24). Venezia, officine grafiche di C. Ferrari, 1903.

per venire anchora il S.r Cardinale Ludovisio, che tanto può in Bologna, et havendo dall'altra parte considerato di quanto giovamento e commodo a' miei studii et a stampar le mie opere sarebbe s'io potessi ottenere la lettura delle matematiche in tale Università; sapendo insieme quanto ella fosse inchinata a favorirmi per quella di Pisa, se ben più conveniva che fosse impiegata nel S.r Nicolò Aggiunti, come fu; et in somma perchè so ch'haverà caro che io, come suo scolaro, habbi quell'occasione che può singolarmente svegliarmi a far cose degne di simil maestro; perciò vengo a pregarla (se li pare di poter con sicurtà dir qualche bugia apresso il sudetto Sig.r Card.le Aldobrandino) che voglia con la sua autorità far con sue lettere appresso il detto S.r Card.le quella fede di me che li parerà, acciò possi ottener tal lettura, et ancho appresso qualcheduno di quei SS.ri bolognesi suoi amici, come appresso il S.r Cesare Marsilii o altri. Vorrei dire, che venendo a Parma la S.ra Duchessa nuova sposa (1), sarebbe unica per raccomandarli al detto S.r Cardinale; ma perchè so che saprà meglio di me se sia espediente il farlo o no, lascierò che, se giudica bene, vogli con una parola raccomandarli tal negotio: che del tutto gli resterò obligatissimo, e farò con le mie fatiche in modo che non impieghi malamente la sue raccomandationi e viva sempre, per mia bocca anchora, la fama delle sue virtù et il lume della sua rara dottrina.» (2). E temendo che questa sua lettera, per non averne ricevuto riscontro, fosse andata smarrita, tornava alla carica con altra sua del 19 Dicembre 1628 (3), rinnovando le sue raccomandazioni. Galileo tuttavia s'era affrettato a corrispondere alle preghiere del Cavalieri, e non solo aveva scritto al Card. Ippolito Aldobrandini (4), ma procurò anche la commendatizia del Granduca, come si rileva dalla seguente del Cavalieri a Galileo, scritta da Parma sotto il 2 Gennaio

(1) MARGHERITA DE' MEDICI, sposa di ODOARDO FARNESE.
(2) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 455-456.
(3) Op cit., Vol. XIII, pag. 463.
(4) Op. cit., Vol. XIII, pag. 462.

1629, nella quale leggiamo: « Doppo haver mandato la lettera di V. S. al S.r Card.le Aldobrandino con quella del Ser.mo G. D., acciò più s'inanimasse a favorirmi, rispose che quanto a sè non haveria mancato, passando di Bologna, di raccomandare anch'egli questo negozio al S.r Card.le Ludovisio, e mi rimandò la lettera del G. D. perchè gliela inviassi, dicendo che saria stato bene che havessi in Bologna qualche gentil homo amico, che havesse agiutato il negotio.... ho pensato (se così li pare) di fargliel'haver in mano per mezzo del S.r Cesare Marsili, come che venisse da V. S., perchè a lui anco verrà in tal modo somministrata occasione, di adoperarsi in questo negotio » (1). E qui entra direttamente in iscena Cesare Marsili al quale in pari data, cioè sotto il dì 2 Gennaio 1629, scrive il P. Bonaventura, raccomandandosi efficacemente e trasmettendo la lettera per il Cardinale Ludovisio che Galileo aveva ottenuto dal Granduca, e ch'egli desiderava fosse presentata, insieme con altra di Galileo per il medesimo porporato, dal Marsili, per non parere d'averla mendicata (2). A questa lettera del Cavalieri non pare che rispondesse direttamente il Marsili, ma col mezzo del Priore di S.o Eustachio gli faceva sapere come per aiutare il negozio sarebbero state necessarie due lettere del Granduca, una per il Legato ed una per il Reggimento (3), e di questo si affrettava il Cavalieri a dare comunicazione a Galileo, pregandolo d'aggiungervi « il suo testimonio, almeno appresso il Regimento » (4). E poichè, mentre correvano queste trattative, Galileo era caduto malato e non poteva quindi occuparsi nel procurare le commendatizie desiderate dal Cavalieri, questi torna alla carica con altra lettera del 20 Febbraio 1629 nella quale insistendo nuovamente per esse ed aggiungendo d'averne avute altre da Mons. Giovanni Ciampoli, prosegue: « Mi son risoluto mandare al S.r Cesare il mio libro di geometria acciò, se ben non ho in stampa, veghino il

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 12.
(2) Cfr. Doc. X.
(3) Cfr. Doc. XI.
(4) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 17.

preparamento; ma perchè so che forsi non si troverà in Bologna chi si prenda cura di essaminar tal libro, e finalmente la concluderano ch'io li mandi qualche cosa in astronomia, qualche tavole o effemeridi, e poichè io non ho applicato lo studio in questa parte, distratto da quell'altro genere di materia, desiderarei che V. S. Ecc.ma facesse un puoco di sicurtà per me appresso quei SS.ri con una sua lettera scritta al Regimento, o al capo, o a un de' principali, che in questo anchora fossero per ricevere quella sodisfattione che loro desiderano, potendosi metter loro in consideratione che se il Magini è stato stimato in astronomia, egli perciò non s'applicò ad altra parte, come ho fatt'io, non havendo, per dir così, messo il piede nell'immensi campi delle altre parti di matematica. Fra tanto ho revisto Tolomeo e mi vado impossessando anchor di questa parte, e farò in tal maniera che mai V. S. sia molestata per la sicurtà ch'havrà di me fatto appresso quei SS.ri » (1). Il « libro di geometria » al quale accenna il Cavalieri, altro non era che il primo getto della celebre « opera delli indivisibili » alla quale egli era venuto lavorando di lunga mano (2), ma che doveva per parecchi anni ancora grandemente preoccuparlo, poichè venne data alla luce soltanto nel 1635 (3). Egli lo accompagnò infatti al Marsili con lettera del 27 Febbraio 1629 (4), presentando in pari

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 20.

(2) Vi lavorava già nel 1621 (Cfr. *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 81). — Nella lettera al Card. FEDERIGO BORROMEO sotto il dì 16 Dicembre 1627 che è allegata in fac-simile all'*Elogio di Bonaventura Cavalieri* recitato ecc. da GABRIO PIOLA (Milano, tip. Bernardoni, 1844) leggiamo infatti: » Ho perfettionato un'opera di Geometria così speculativa come anco da condursi alla prattica, che seguirà la materia delli Elementi d'Euclide, et è cosa nuova, non solo quanto alle trovate, ma anco quanto al modo di trovarle, da niuno adoperato insin adesso, ch'io sappia; l'ho mandato a Roma a Mons. Ciampoli, quale la fa rivedere per mandarla poi alle stampe ».

(3) *Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota.* Authore Fr. BONAVENTURA CAVALERIO, ecc. Bononiae, typis Clementis Ferronii, MDCXXXV.

(4) Cfr. Doc. XII.

tempo la sua formale domanda al Reggimento di Bologna (1). Intanto Galileo, riavutosi da una delle sue solite indisposizioni e riprendendo dopo una lunghissima interruzione la sua corrispondenza col Marsili, scriveva (2) a questo del Cavalieri, dandone un giudizio in termini tali da poter essere, come furono poi realmente, comunicati al Reggimento, e che, veduti prima dal Cavalieri, riuscirono di sua piena soddisfazione (3): quanto poi alle lettere del Granduca per il Legato e per i Signori del Reggimento, ecco quel che ne scrive Galileo al Marsili in altra sua sotto il dì 2 Aprile 1629 e rimasta finora inedita: « Il Padre F. Bonaventura mi domanda lettere del G. D. per il S.r Card. Legato costì et per il Reggimento; ma perchè sento che queste AA. malvolentieri in simili occasioni raccomandano fuori che i loro vassalli, non ho voluto sin hora tentar questa cosa; oltre che non so quanto in simili occasioni possino esser profittevoli, dove la sola certezza della sufficenza del suggetto è quella che ha a far gioco: tuttavia, quando anco V. S. giudicassi che potessero esser di gran momento, io le procurerò, per quanto mai potrò; e sopra questo aspetterò suo ordine. Stimava anco il medesimo Padre utile al suo negozio che io stesso scrivessi al Reggimento; ma non veggo che la mia attestazione potesse operar più di quello che possa far quello che del medesimo Padre ho di già con verità scritto a V. S.: però anco di questo mi rimetto al consiglio di V. S. » (4). A questa rispondeva immediatamente il Marsili con una lettera importantissima e che perciò ci è duopo analizzare nelle varie sue parti. Anzitutto noi abbiamo di qui confermato quello che d'altra parte ci era già noto, cioè che Gio. Battista Montalbani, lo stesso che dopo le più strane vicende e dopo essere stato quasi vicino ad un trono nella penisola Balcanica, gemeva prigioniero di

(1) Cfr. Doc. XIII, XIV, XV.
(2) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 24.
(3) Op. cit., Vol. XIV, pag. 28.
(4) Op. cit., Vol. XIV, pag. 32.

guerra degli Spagnuoli in Napoli (1), e Giovanni Battista Sampieri, ambasciatore di Bologna a Roma, avrebbero voluto sulla cattedra già occupata da Giovanni Antonio Magini quel Giovanni Camillo Gloriosi ch'era stato l'immediato successore di Galileo in Padova: e qui, completando la notizia altrove da noi data (2), aggiungeremo che, lasciate cadere le trattative concernenti il Gloriosi « vecchio, ricco e tanto freddo a risolversi per esser già dato alle comodità », il Montalbani poneva nella stessa occasione un'altra candidatura, quella cioè di Giovanni Anfossi, Genovese, ch'egli raccomandava vivissimamente e a Carlo Antonio Manzini e a Cesare Marsili (3).

Nella medesima lettera del Marsili a Galileo, alla quale abbiamo testè avuto ricorso, troviamo poi esplicita menzione di un'altra candidatura ancora, rimasta per lo passato, come suol dirsi, tra le quinte e che dalla continuata vacanza delle due cattedre pare fosse incoraggiata a manifestarsi, quella cioè di Scipione Chiaramonti; egli scrive infatti: « Il vedere il S.r Chiaramonti tanto nemico degli astronomi ha fatto che io non mi son curato di proporlo, sebene ho inteso sotto mano che se gli havessi offerto il mio aiuto, l'havrebbe havuto molto caro ». Perchè, e questo ancora risulta dalla medesima lettera, era ormai chiaro che il Marsili aveva avuto formale commissione dagli Assunti di Studio « di ricercare persona atta per questa cattedra » e che, sebbene avesse nicchiato alquanto nell'appoggiare il Cavalieri, perchè lo stimava digiuno o quasi degli studi d'astronomia nei quali desideravasi provetto il successore del Magini, pure ormai era tutto per lui, e senz'altro lo propose, presentando in

(1) *Memorie, imprese e ritratti de' Signori Accademici Gelati di Bologna*, raccolte nel Principato del signor Conte VALERIO ZANI. In Bologna, per li Manolessi, M.DC.LXXII, pag. 223-228.

(2) ANTONIO FAVARO. *Amici e corrispondenti di Galileo Galilei.* IX. GIOVANNI CAMILLO GLORIOSI (*Atti del R. Istituto Veneto di scienze lettere ed arti.* Tomo LXIII. Parte II, 1903-1904, pag. 29). Venezia, officine grafiche C. Ferrari, 1904.

(3) Cfr. Doc. XIX e XX.

suo nome il memoriale che già da tempo aveva egli nelle mani [1].

Rileviamo ancora dallo stesso documento come il Marsili non fosse rimasto precisamente sodisfatto dalla attestazione che Galileo gli aveva mandata in favore del Cavalieri, e ciò non tanto perchè egli non v'avesse fatta quella espressa sicurtà per ciò che ne concerneva le cognizioni astronomiche, quanto perchè egli non avesse apertamente dichiarato che, almeno per qualche poco di tempo, fosse stato suo allievo, cosa la quale il Marsili insisteva nel chiedere che dichiarasse, stimandola molto giovevole al Cavalieri.

Restavano sempre in aria le lettere di raccomandazione del Granduca, rispetto alle quali risponde il Marsili che sarebbe stata sufficiente quella al Reggimento, non per altro che per far crescere lo stipendio, il quale a' frati solevasi sempre dare piuttosto scarso « sebene, prosegue egli, io non so come il Granduca habbi campo di raccomandar soggetti ad altri, mentre egli ne ha bisogno per sè, se è però vero che ne habbi bisogno in Pisa o in Siena; sì che quando la lettera non dicesse ch'egli lo pigliarebbe per uno dei suoi Studii, se il Padre non havesse, o per l'aria o per qualche altra difficoltà, volontà d'andarvi, io non credo che fosse niente giovevole: e forsi il Gran Duca, mentre non fossero piene le cathedre, non esprimerebbe questo in una sua lettera; quando poi fossero piene, crederei potesse dire che se le cathedre non fossero piene, egli lo pigliarebbe volentieri per sè: et in questo caso la supplicarei della lettera, ma però diretta a me a sigillo volante, acciò potessi parlare con questi Signori in conformità dello scritto » [2]. Intorno alla poca efficacia di queste commendatizie granducali concordava pienamente Galileo, il quale invece nella sua lettera del 21 Aprile 1629 [3] scriveva al Marsili esprimendosi sul conto del Cavalieri in ter-

(1) Cfr. Doc. XIII.
(2) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 32-33
(3) Op. cit., Vol. XIV, pag. 35-36.

mini tali che, confermati d'altre parti (1), e con l'aiuto ch'egli stesso seppe darsi (2), ne decisero senz'altro la così lungamente dibattuta elezione: sotto il dì 29 Agosto 1629 potè infatti mandare il Marsili a Galileo: « Sopra l'informatione di V. S. Ecc.ma si sono mossi concordemente questi Signori del Regimento a promovere alla prima cattedra di Mattematica il Padre fra Bonaventura Cavaglieri col medesimo stipendio che havea l'Ecc.mo Magini quando fu condotto alla medesima lettura » (3). Egli prosegue manifestando, o per dir meglio confermando i suoi timori circa la poca attitudine del nuovo eletto nelle cose dell'astronomia, dai quali però lo scioglie Galileo scrivendogli: « non mancherò di ricordare e sollecitare il Padre Fra Buonaventura nello studio dell'astronomia, con ferma speranza che egli in questo sia per rendersi non men simile a Tolommeo, che si sia reso in geometria emulo di Archimede (4). Pare che all'ultimo momento fosse sorta un'altra candidatura caldeggiata dai Gesuiti (5), ma a tutto prevalsero l'autorità del nome di Galileo ed i buoni uffici del Marsili, sicchè ben doverose furono le manifestazioni di gratitudine le quali, oltre che al Reggimento (6), s'affrettò il Cavalieri ad esprimere verso i suoi due validi protettori (7). Addì 18 Ottobre egli era già in Bologna e si preparava alla orazione inaugurale dell'insegnamento ch'egli proponeva di incominciare con la lettura di Euclide.

IV.

La parte grandissima che, col concorso di Galileo, ebbe il Marsili nella elezione del Cavalieri costituisce l'episodio

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 37-38.
(2) Cfr. Doc. XVI, XVII, XVIII.
(3) Op. cit., Vol. XIV, pag. 43.
(4) Op. cit., Vol. XIV, pag. 46.
(5) Cfr. Doc. XXII.
(6) Cfr. Doc. XXI.
(7) Cfr. Doc. XXII e *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 48.

più ragguardevole della sua vita scientifica, e valse a stringere maggiormente i legami, già cordialmente amichevoli, col sommo filosofo, legami ai quali, più ancora che l'essere stato ascritto ai Lincei, egli deve se il suo nome è tuttavia così onorevolmente ricordato. Insediato il Cavalieri nella cattedra, strinse egli pure devota amicizia col suo protettore bolognese, sicchè le relazioni tra loro si intrecciano con quelle che ambedue tenevano con Galileo: così avviene che dal loro carteggio cumulativo siamo informati intorno ad una osservazione fatta dal Marsili e che porse occasione al ricordo che se ne legge nel Dialogo dei Massimi Sistemi.

Scrive il Marsili a Galileo sotto il 17 Marzo 1631 d'aver trovato « che la meridiana, già scolpita nel pavimento di San Petronio, declina da quella che di nuovo vi si ritrova » e d'aver ciò osservato nell'occasione del passato equinozio (1). Ora, prima di procedere oltre intorno a questo argomento, vogliamo notare come di qui apparirebbe che già al tempo del Marsili si trovassero segnate due diverse meridiane, mentre invece non consterebbe ve ne fosse stata che una sola, quella cioè tracciata da Ignazio Danti nel 1576, mentre l'altra, la quale servì a ripetute osservazioni, fu segnata nel 1655, cioè parecchi anni dopo la morte del Marsili, rivista e ristaurata poi per opera di Giandomenico Cassini nel 1695 (2);

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 225.

(2) *La meridiana del tempio di S. Petronio, tirata e preparata per le osservazioni astronomiche l'anno 1655; rivista e restaurata l'anno 1695.* di Gio. Domenico Cassini, ecc. In Bologna. M.DC.XCV, per l'erede Di Vittorio Benacci. — Eustachio Manfredi ne scriveva quarant'anni più tardi: « Extat adhuc in navi orientali eius linesae vestigium octonis ut minimum gradibus a meridiano in ortum declinans. Foramen erat in lamina ante fenestram in summo pariete meridionali, qui paries id temporis fuit aedis posticus. Verum anno 1653 producto meridiem versus aedificio, novoque fornice ad priores quinque adiecto, paries ille est dirutus, neque Egnatii linea usui deinceps fuit ». (*De gnomone meridiano bononiensi ad Divi Petronii, deque observationibus eo instrumento ab eius constructione ad hoc tempus peractis*, auctore Eustachio Manfredio, ecc. Bononiae, MDCCXXXVI, ex typographia Laelii a Vulpe, pag. 2-3).

lo scopo di tale tracciamento essendo stato quello di farla servire ad osservazioni sulle quali si fondarono le ipotesi del movimento del sole. Forse il Marsili intese di scrivere che la deviazione si avvertiva soltanto in base all'osservazione attuale confrontata con la linea segnata dal Danti: ad ogni modo sta il fatto che con la lettera suaccennata egli accompagnava a Galileo, com'egli scrive: « la metà d'una mia diceria fattami fare contra vena da Monsignore Arcidiacono Paleotti mio Signore, per stenderne poi una lezione nell'Accademia dei Gelati sotto il suo augurato principato » esprimendo in pari tempo il desiderio ch'egli « ne facesse il rincontro col mezzo del Quadrante marmoreo e dell'Armilla di bronzo che il Padre Maestro Ignazio Danti scrive avere collocato sotto il meridiano nella facciata di S. Maria Novella ». Della aggiustatezza della sua osservazione poi, oltre che dalle ragioni esposte nella prima metà della scrittura che inviava a Galileo, era persuaso anche da quest'altre che sommariamente accenna, cioè: « la positura dell'Italia nelle moderne geografie più a schianzo della posta da Tolomeo; lo storcimento delle longitudini osservato dalli naviganti, come dice l'Hondio; il portare il calcolo.... questo accidente che il meridiano delle Azore passi per il luogo del Polo mobile della diurna revoluzione e per lo stabile pur terrestre del Zodiaco, supposto che l'asse della diurna revoluzione anticipi quanto si diceva che posponesse l'ottava sfera e supposta la differenza delle altezze moderne del polo in rispetto delle osservate da Tolomeo, in modo che la calamita pare venga a riguardare questi due poli, sì che la terra venga ad avere due assi direttori magnetici, come non saria inconveniente porre ne'Pianeti ». Il Cavalieri nello scrivere di questo argomento a Galileo usa di un linguaggio molto circospetto, e quantunque apparisca aver prestato al Marsili qualche aiuto nei calcoli « per via de'logaritmi » non pare voglia dividere la responsabilità delle conseguenze dedottene: manda infatti che nella scrittura del Marsili questi « spiega un suo pensiero intorno alla meridiana: ch'ella si muova, cioè che si muova il polo del mondo, e perciò si varii la longitudine e

latitudine delle città.... e che da questo naschi la precessione delli equinotii differentemente dal Copernico, quanto al modo, poichè esso Copernico (com'ella benissimo sa) fa ben moversi l'asse terreno intorno al polo dell'eclittica, ma vol che il polo della rivolution diurna stia nel medesimo luogo in terra, dove il S.r Cesare pretende che quello muti luogo in terra » (1). Alla prima parte di questa memoria faceva Galileo le più festose accoglienze (2), qualificandola « maraviglioso discorso », del quale se anche il testo non ci fu conservato, qualche cosa arriviamo pur a sapere da quanto in questa lettera scrive Galileo.

Rileviamo infatti di qui che alle deduzioni del Marsili non erano mancate le opposizioni, ed esservi stato chi aveva obiettato « la mutazione del foro sublime nella lor cattedrale potere essere stata pregiudicale al riscontrar le meridiane de' nostri tempi con le antiche già segnate, sicchè la mutazione detta possa alterar sensibilmente la loro equidistanza »; ma di questa opposizione Galileo non aveva fatta stima alcuna, ravvisandovi una di quelle che egli aveva incontrato ad ogni piè sospinto, e riconoscendo piuttosto nel fatto avvertito dal Marsili una di quelle « alterazioni nei corpi mondani non osservate finora e che siano anche di non difficile nè lunga osservazione per venirne in certezza ». Ravvisava piuttosto gravi difficoltà nel « riscontrar la meridiana con li due strumenti posti nella facciata di S. Maria Novella.... sì perchè essi strumenti son piccoli, sì ancora perchè il pavimento sottoposto, per essere inegualissimo, non è punto accomodato al potervi disegnare una nuova meridiana » oltre che dubitava « fusse da fidarsi de i due strumenti che in molti anni possono aver patito delle alterazioni ». Sicchè in altra sua al Marsili sotto il dì 5 Luglio 1631 soggiungeva: « Per il servizio desiderato di V. S. Ill.ma mi era venuto in pensiero che fusse necessario far segnare accuratamente una linea meridiana in terra a piè del quadrato o dell'armilla che sono nella facciata di S.a Maria Novella; ma perchè quivi il pa-

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 226-227.
(2) Op. cit., Vol. XIV, pag. 240.

vimento è inegualissimo, mi è venuto in mente di segnarla in casa il Sig.r Mario Guiducci, nostro Academico Linceo, che sta su la medesima piazza e prossimo a i detti strumenti, sì che, stando uno in casa e l'altro appresso il quadrato o l'armilla, si possino significare il momento dell'arrivo del sole al meridiano » (1). Il Marsili parve da principio disposto ad accogliere la proposta fattagli, ed anzi, conforme al suggerimento di Galileo, si proponeva di scriverne al Guiducci (2); ma poi troppe e troppo gravi gli apparvero le difficoltà che, sebbene assistito dal Cavalieri (3), si opponevano ad esatti apprezzamenti, ed insistendo Galileo per avere ulteriori notizie circa la declinazione della meridiana, egli risponde assai scoraggiato: « Circa l'oservatione di S. Petronio non posso dirli d'haverne profitato altro che per l'havermi aperto il campo di specular modi per superare le malagevolezze che portano le cose materiali in grande per la essatezza dell'osservationi » (4). E dopo aver accennato alle conseguenze che si potrebbero trarre « se si potesse credere alli testimonii di vista di vent'anni sono », ripigliando l'argomento delle difficoltà materiali scrive: « Che direbbe mentre non posso ancor essere accertato del livello del pavimento? Il coribato, il livello ordinario, et altri

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 281.
(2) Op. cit., Vol. XIV, pag. 283.
(3) Op. cit., Vol. XIV, pag. 294.
(4) Op. cit., Vol. XIV, pag. 300. — Il PREDIERI (*Memorie della Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna.* Tomo III. Bologna, MDCCCLI, tip. dell' Istituto delle scienze, pag. 127, nota 2) scrive di una « Minuta di lettera inserita fra le autografe, risguardante varie operazioni ordinate per tale oggetto: essa è segnata N. 229 »; ma fra le carte che ci furono esibite non la rinvenimmo, nè fu trovata in seguito a ricerche gentilmente eseguite dai Signori Marchesi MARSIGLI. — In generale poi ci sembra esagerato l'apprezzamento del PREDIERI intorno ai meriti del MARSILI circa questo argomento; ed inesatto anche quanto ne scrive il CAVERNI (*Storia del metodo sperimentale in Italia*, ecc. Tomo II. Firenze, stab. G. Civelli, 1892, pag. 454). Chè, del resto, le minime variazioni avvertite in questi ultimi tempi, mercè gli strumenti delicatissimi dei quali dispone la moderna geodesia, non potevano neppure essere sospettate dal rozzo armamentario del secolo decimosettimo.

instrumenti di questi idrografi pratichi non acordano, convenendo, per certificare le operazioni, valermi dell'acqua stagnante, quando avrò comodità di poterlo fare. L'alteza similmente, ancorchè io habbi adoprato righe di legno, annodate con cardini e lamine di ferro, spaghi et corde bollite in colle fortissime, appese dalla cima del fuoro o pertugio a perpendicolo di tutta la altezza per tanto tempo che in quel sitto ferme si sechasero, non ho potuto ancor avere pontualmente per tirare poi circoli dal centro del perpendicolo al raggio ante et post meridiano verso il solstitio estivo, poichè verso li equinotii l'ombre crescano o calano ogni hora un minuto di declinatione » e « per tirar detti circoli mi converrà adoprare un pinno di tanta lungheza che possi servire di rafetto o compasso per tal bisogno. Il tremolare del raggio et la indistincione del'ombra non è piccolo punto, e pure stimo meglio simili instrumenti grandi che picioli e converrammi ancor far rifare il pavimento in alconi luoghi. Le mie occupationi nelle cure domestiche mi vietano al presente lo aplicarve l'animo, quindi ancor è che io non posso seguitare la prencipiata diceria che le mandai ». Nè altro apparisce aver egli mandato, od almeno nessuna altra menzione intorno a tale argomento troviamo nel carteggio: soltanto, avendo il Marsili fatto accennare col mezzo del Cavalieri a Galileo di certo suo « argomento contro il moto della terra (1) » e poco appresso tornando il Cavalieri a scrivergli: « L'Ill.mo Sig.r Cesare poi se li ricorda servitore, e credo che per quest'ordinario le mandi copia dell'argomento accennatoli, da lui longamente digerito; il quale, per quanto ho potuto comprendere, riceverebbe a singolar favore quando, o in questo o in altro si fosse incontrato ne' medesimi pensieri con V. S. Ecc.ma, di esser honorato ne'suoi Dialogi con un puoco di cenno che facesse della sua persona, o in questo argomento, se li paresse da interserirvelo, o in altro che li havesse mandato (2) ». Non potremmo affermare che tale de-

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 304.
(2) Op. cit., Vol. XIV, pag. 308.

siderio sia stato espresso anche direttamente dal Marsili a Galileo, certo è però che questi volle compiacerlo, e perciò, dolendosi di non essere ormai più a tempo di trattarvi delle « conietture prese dalla costituzione de i moti della luna contro all'ipotesi copernicana » aggiunge: « tutta via non resterò di cercar d'intarsiare in qualche modo, per mia onorevolezza et accrescimento di reputazione, alcun segno al mondo per il quale venga pubblicata la reverenza mia verso la virtù sua e la stima che ella fa dei miei studii, quali e'si sieno (1) ». È perchè al tempo di questa lettera, cioè quasi sul finire dell'anno 1631, la stampa del Dialogo era ormai avanzatissima, dovette Galileo, per mantenere la promessa fatta, tenersi alla ben nota menzione redatta nei seguenti termini posti in bocca al Salviati: « Surge di presente una quinta novità, dalla quale si possa arguir mobilità nel globo terrestre, mediante quello che sottilissimamente va scoprendo l'Illustrissimo Sig. Cesare della nobilissima famiglia de i Marsili di Bologna, pur Accademico Linceo, il quale in una dottissima scrittura va esponendo come ha osservato una continua mutazione, benchè tardissima, nella linea meridiana; della quale scrittura, da me ultimamente con stupore veduta, spero che dovrà farne copia a tutti gli studiosi delle maraviglie della natura ». Alle quali parole replica il Sagredo: « Non è questa la prima volta che io ho inteso parlar dell'esquisita dottrina di questo Signore, e di quanto egli si mostri ansioso protettor di tutti i letterati; e se questa o altra sua opera uscirà in luce, già possiamo esser sicuri che sia per esser cosa insigne (2) ». E così, più che regalmente, Galileo donava agli amici suoi la immortalità. Della onorevolis-

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 311-312.

(2) Op. cit., Vol. VII, pag. 487. — Ed ugualmente verso la fine del *Dialogo* (Op. cit., Vol. VII, pag. 486) fu a tempo GALILEO di usufruire d'una notizia comunicatagli dal MARSILI intorno alla opinione di SELEUCO riferita da COSTANZO DE NOTARI nel suo « *Mondo Grande* ». Cfr. Op. cit., Vol. XIV, pag. 319. La quale notizia però con molta probabilità aveva il MARSILI desunto da uno dei *Discorsi* di GIO. ANTONIO ROFFENI. Cfr. Op. cit., Vol. XIV, pag. 335-336.

sima menzione si appalesò ben sodisfatto il Marsili, il quale fu tra i primissimi (1) ad avere il Dialogo che era così ansiosamente atteso da tutte le parti, ed avutolo si affrettò sotto il 16 Marzo 1632 a ringraziare Galileo « del honore et del dono affettuoso ch'ella mi ha fatto ne'e de'suoi dialoghi »; e usando del linguaggio fiorito che era nei gusti del tempo, aggiunge: « Nel bianco dunque della presente riconoscerà V. S. Ecc.ma la candidezza della mia fede, e nel nero la costanza che havrò sempre di seguitarla e di servirla (2) ».

V.

Quali e quanto cordiali, e nel tempo istesso deferenti al più alto grado da ambe le parti, siano state le relazioni di Galileo con Cesare Marsili, fu già posto in piena evidenza da ciò che finora siamo venuti esponendo, ma l'esame più minuto di alcuni documenti epistolari dei quali possiamo disporre ci permette d'addentrarci in ulteriori particolari, anche per ciò che concerne alcuni argomenti che toccano più da vicino i lavori personali del Marsili e che ne riflettono più strettamente il pensiero scientifico.

Fra i molti lavori che Giovanni Antonio Magini aveva lasciati o incompiuti o inediti (3) erano anche certe « Tavole

(1) Esemplari dell'opera furono mandati al MARSILI il giorno dopo eseguitane la presentazione al Granduca. Anzi, essendosi CESARE MARSILI in certo qual modo incaricato di agevolarne lo spaccio in Bologna, n'ebbe dallo stampatore trenta esemplari (Cfr. *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV. pag. 333), per i quali però, come risulta da parecchie lettere nell'Archivio Marsigli, sembra non sia mai riuscito al tipografo di ricevere il relativo importo. Certamente l'esser di lì a non molto mancato ai vivi il MARSILI fu causa di questo spiacevole incidente. Potranno vedersi a tale proposito due lettere del LANDINI « Alla Ill.ma Sig.ra Elena Baladino ne' Marsili » dei 24 Settembre 1633 e 10 Febbraio 1634 nell'Archivio Marsigli in Bologna.

(2) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 334.

(3) *Carteggio inedito di Ticone Brahe, Giovanni Keplero e di altri celebri astronomi e matematici dei secoli XVI e XVII con Giovanni Antonio Magini* tratto dall'Archivio Malvezzi de' Medici in Bologna, pubblicato ed illustrato da ANTONIO FAVARO. Bologna, Nicola Zanichelli, 1886, pag. 110.

di Marte », le quali, non sappiamo come, erano pervenute in mano del Marsili: egli ne scrive a Galileo sotto il 3 Dicembre 1624: « Subbito ch'io haverò agio di mandarle le Tavole di Marte del già S.re Gio. Antonio Magini, alle quali ho fatto un poco d'introduttione per publicarle, lo farò volontieri, acciò mi avisi così della qualità dell'opera, come se mediante quelle, haverò campo d'essere favorito dell'aggregatione nell'accademia dei S.ri Lincei (1) ». Non ci risulta che il Marsili abbia poi finito per mandare effettivamente queste tavole a Galileo che replicatamente gliene aveva fatta richiesta (2); ma forse l'aggregazione sua alla accademia dei Lincei, avvenuta indipendentemente da esse, lo fece desistere dal proposito, avendo già raggiunto il fine che mediante quel lavoro egli si proponeva di conseguire. Il Bumaldi ne scrive: « Tabulas Astronomicas ingeniosissimas circa secundos mobiles.... secundum magnam sui partem impressas, sed non evulgatas (3) », alludendo assai probabilmente a queste tavole di Marte: l'Orlandi afferma che furono stampate in Bologna (4) ed il Fantuzzi ne registra il titolo fra quelli dei Manoscritti da lui lasciati (5).

I testè menzionati scrittori di cose bolognesi notano pure due altre opere del Marsili, le quali sarebbero rimaste manoscritte presso gli eredi, come anzi nota espressamente l'Orlandi, una delle quali intorno al flusso e reflusso del mare, l'altra dello specchio ustorio. Quanto alla prima dubitiamo gravemente d'un equivoco, e che, trovata fra le sue carte

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 235.

(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 236, 245.

(3) *Minervalia Bononiensia. Civium anademata, seu Bibliotheca Bononiensis cui accessit antiquorum pictorum ac sculptorum Bononiensium brevis catalogus*, collectore IO. ANTONIO BUMALDO C. B. C. et Equ. Bononiae, typis haeredis Victorii Benatii, 1641, pag. 43.

(4) *Notizie degli scrittori bolognesi e dell'opere loro stampate e manoscritte* raccolte da Fr. PELLEGRINO ANTONIO ORLANDI. ecc. In Bologna, MDCCXIV, pag. 86.

(5) *Notizie degli scrittori bolognesi* raccolte da GIOVANNI FANTUZZI. Tomo Quinto. In Bologna, MDCCLXXXVI, nella stamperia di San Tommaso d'Aquino, pag. 278-279.

una copia del discorso di Galileo intorno a questo argomento (1), privo del nome dell'autore, esso sia stato attribuito al Marsili, sembrandoci impossibile, se altrimenti fosse stato, di non trovarne traccia nel carteggio insino a noi pervenuto. Nel quale carteggio, volendo tener conto anche delle minuzie, troviamo questi cenni che più o meno direttamente si riferiscono allo stesso argomento. Sotto il dì 3 Aprile 1626 scrive il Marsili a Galileo: « a Bologna è capitato un certo ingeniero, qual pretende con certa acqua salsa o marina mostrare in certe ampolle i moti dei flussi et reflussi dei mari, cagionati per celeste ed intrinseca virtù. Procurerò vederlo in ogni modo, n'avisarò, potendo, V. S. Ecc.ma (2) ». A cui replicava Galileo: « Quanto al flusso e reflusso che mi accenna, ne sentirò volentieri l'effetto; il quale, per mio parere, non credo che possa dependere da altra cagione celeste che dallo scaldarsi l'aria il giorno e rinfrescarsi la notte; e l'elezione dell'acqua salsa credo che sia una coperta all'artifizio, e che l'istesso farebbe la dolce; et un tale scherzo feci io 20 anni sono in Padova; ma non ha che fare col flusso e reflusso del mare, salvo che nel nome impostogli arbitrariamente dall'artefice (3) ». Infatti, per quanto è dato argomentare dal seguito del carteggio (4), non si trattava che di una vanità o di una ciurmeria. E quanto all'altra possiamo dire soltanto che nel carteggio si trova ripetutamente menzione di specchi « tanto di cristallo che operano per rifra-

(1) Intendi il « Discorso del flusso e reflusso del mare all'Illustrissimo e Reverendissimo sig. Cardinale Orsino ». Cfr. *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. V, pag. 377-395. — Il PREDIERI (*Memorie della Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna*. Tomo III. Bologna, MDCCCLI, pag. 120) sostiene tuttavia « che il Marsili scrisse un molto giudizioso lavoro *intorno al flusso e reflusso del mare*, ove sosteneva le opinioni dell'antico Seleuco di Eritrea citato da Strabone ». — Abbiamo già avvertito in una nota precedente quello che a tale proposito egli comunicò a GALILEO.

(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 316.

(3) Op. cit., Vol. XIII, pag. 320.

(4) Op. cit., Vol. XIII, pag. 326-328.

tione, quanto d'altre materie che operano per reflesione », non però come di cose proprie del Marsili e intorno alle quali avesse fatto particolare studio, ma come di apparecchi a lui esibiti da altri, ed anche di questo scrive in modo da non lasciare supporre ch'egli avesse speciali cognizioni in materia (1).

Racimolando nei documenti epistolari sino a noi pervenuti le traccie dei pensieri scientifici del Marsili, non passeremo sotto silenzio certa sua idea contro l'inalterabilità del cielo (2) ch'era uno dei cardini delle dottrine aristoteliche, idea alla quale Galileo fece, od almeno mostrò di fare, buon viso (3); ed anche più tardi tornò il Marsili ad accennare a certo suo pensiero « circa la theorica del moto lunare (4) » intorno al quale entrò in maggiori particolari col Cavalieri perchè li comunicasse al Maestro, come poi fece non senza manifestare in proposito il suo parere punto favorevole (5). Ma noi sappiamo quali fossero gli intendimenti finali di queste comunicazioni e come poi, indipendentemente da esse, raggiungesse il Marsili il suo fine di vedersi ricordato nel *Dialogo* che Galileo stava compiendo.

Di molto maggiore interesse sarebbe il mettere in piena luce le relazioni corse tra il Marsili e Scipione Chiaramonti da una parte e quelle fra quest'ultimo e Galileo dall'altra; ma purtroppo mancano in tale materia gli elementi principali, rappresentati dai documenti dell'archivio Chiaramonti in Cesena, il quale fino ad ora, non ostante le più autorevoli mediazioni e gli affidamenti che ce ne erano stati dati, ci rimase inesorabilmente chiuso. Questo però pos-

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 330, 332, 335, 339. — Ma arrischiato assai ci sembra il giudizio del PREDIERI succitato, il quale scrive (pag. 121) affermando l'esistenza dell'opera del MARSILI intorno agli *specchi ustorii* e aggiunge che da essa « il Galileo ed il Cavalieri trassero argomento di pubblicare in appresso altri scritti sullo stesso argomento, pei quali questa parte della fisica fece allora notevolissimi progressi ».

(2) Op. cit., Vol. XIII, pag. 285.

(3) Op. cit., Vol. XIII, pag. 290.

(4) Op. cit., Vol. XIV, pag. 77, 311.

(5) Op. cit., Vol. XIV, pag. 308-309.

siamo dire, che il Marsili fu l'intermediario talvolta palese, ma più di frequente occulto, tra il Chiaramonti e Galileo, anticipando a questo (1) certe notizie delle quali abbisognava intorno ai pensieri, alle opinioni ed alle scritture del primo, ch'egli si proponeva di oppugnare e che oppugnò infatti nel *Dialogo*.

Delle relazioni fra Galileo con un altro personaggio storico fu intermediario il Marsili, vogliamo dire con Giacomo Gaufrido, del quale se il nome non è rimasto nella storia della scienza, lo si trova invece registrato nelle cronache del tempo a caratteri di sangue; perchè, pervenuto al sommo degli onori alla Corte di Parma, finì poi per lasciare la testa sul patibolo, vittima indiretta di quella ridicola guerra di Castro che fu la grande impresa del pontificato di Urbano VIII. Nato alla Ciotat in Provenza ed applicatosi felicemente alla medicina, alla filosofia ed alle lettere, era venuto in ancor giovane età il Gaufrido a Bologna ed aveva avuto subito occasione di far conoscere la vivacità del suo ingegno nelle accademie e nell'esercizio dell'arte medica, e di acquistarsi il favore dei letterati e dei patrizii, e principalmente dei Ballatini e di Cesare Marsili che lo vollero successivamente ospite nelle loro case. Ed appunto in Bologna scrisse il Gaufrido una lunga lettera di adesione al sistema copernicano indirizzata a Galileo e che il Marsili fece dare alle stampe (2), curandone poi anche una ristampa per aderire alle istanze di Giovanni Cottunio, lettore di filosofia nello Studio di Bologna, il quale vi era nominato e che, preparandosi a stampare un libro *de Terrae stabilitate*, volle ne fosse tolta la menzione del suo nome che, per onorarlo, aveva fatta il Gaufrido (3).

(1) Op. cit., Vol. XIII, pag. 258, 264, 268, 274, 285, 288, 290, 292, 298, 301, 302, 304, 315, 316, 319, 326, 327, 331, 337; Vol. XIV, pag. 76, 79.

(2) Op. cit., Vol. XIV, pag. 316-317, 325.

(3) Op. cit., Vol. XIV, pag. 319. — Della prima edizione di questa lettera si hanno due esemplari nell'Archivio Marsigli in Bologna; della ristampa ne abbiamo uno a car. 27 del Tomo X della Parte I dei Manoscritti Galileiani nella Biblioteca Nazionale di Firenze. A proposito di questo episodio cfr. *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 312-316.

Cesare Marsili e Galileo, trovatisi uniti e concordi nel patrocinare la elezione del Cavalieri a lettore di matematica nello Studio di Bologna, ebbero motivo di rallegrarsi per i successi del loro protetto, e uniti ancora li troviamo in un episodio, il quale fu in questi ultimi tempi risuscitato e raffazzonato a suo modo da tale che s'era proposto il triste compito di provarsi a sfrondare l'alloro immortale che cinge la fronte di Galileo, e a toglier fede alla unanime testimonianza dei contemporanei la quale afferma essere stato il cuore di lui all'altezza somma della mente (1).

Ricondotto alla lettura per sette anni e con l'aumento di annue lire quattrocento, per mostrare al Reggimento quanta fosse la sua gratitudine, deliberò il Cavalieri di dare alle stampe e di dedicare a quel Magistrato un suo lavoro intorno agli specchi sferici, ellittici, parabolici ed iperbolici (2): nel darne l'annunzio a Galileo gli scriveva: « Ho toccato qualche cosetta del moto de' proietti, mostrando che dovria essere per una parabola, escluso l'impedimento dell'ambiente, supposto il suo principio del movimento de' gravi, che si ve-

(1) *Storia del metodo sperimentale in Italia.* Opera di RAFFAELLO CAVERNI. Tomo I. Firenze, stab. G. Civelli, 1891, pag. 135. Tomo IV, pag. 527-533. — Cfr. G. SCHIAPARELLI. *La storia del metodo sperimentale in Italia* (Estratto dal fascicolo XVI (Aprile 1892) del *Pensiero Italiano.* Milano, tipografia cooperativa Insubria, 1892. — *Die Entdeckung der Parabelform der Wurflinie* von D.r EMIL WOHLWILL (*Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik.* Neuntes Heft, pag. 577-624). Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1899. — Del resto contro questi falsi apprezzamenti avevamo già posto in guardia l'Autore nella nostra *Relazione della Giunta del R. Istituto Veneto deputata all'esame dei lavori presentati al concorso della fondazione Tomasoni sul tema: Storia del metodo sperimentale in Italia.* (*Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti:* Serie VII. Tomo I, pag. 319-343). Venezia, tip. Antonelli, 1890.

(2) *Lo specchio ustorio, ovvero trattato delle settioni coniche et alcuni loro mirabili effetti intorno al lume, caldo, freddo, suono e moto ancora.* Dedicato a gl'illustrissimi signori Senatori di Bologna da F. BONAVENTURA CAVALIERI, Milanese, Giesuato di S. Girolamo, autore e matematico primario nell'inclito Studio dell'istessa città. In Bologna, presso Clemente Ferroni 1632.

lociti secondo l'incremento de' numeri dispari continuati dall'unità, attestando però d'haver imparato in gran parte da lei ciò ch'io tocco in questa materia, adducendo insieme anch'io una ragione per quel principio. Rimetto però il lettore al libro che da lei si aspetta sopra la materia del moto, quale desiderano tutti veder presto fatto publico per goder di sì pretiosi e maravigliosi trovati, e di così rara e necessaria dottrina (1) ». Sommamente disgustato da tale annunzio rimase Galileo, il quale se ne sfogava col Marsili scrivendogli: « Io non posso nascondere a V. S. Ill.ma, tale avviso essermi stato di poco gusto, nel vedere come di un mio studio di più di 40 anni, conferitone buona parte con larga confidenza al detto Padre, mi deva ora esser levato le primizie e sfiorata quella gloria che tanto avidamente desideravo e mi promettevo da sì lunghe mie fatiche; perchè veramente il primo mio intendimento, che mi mosse a specolar sopra 'l moto fu il ritrovare tal linea, la qual se ben, ritrovata, è poi di non molto difficile dimostrazione, tuttavia io, che l'ho provata, so quanta fatica vi ho hauto in ritrovar tal conclusione; e se il P. F. Buonaventura m'havesse, innanzi la publicazione, significato il suo pensiero (come forse la civil creanza richiedea) io l'haverei tanto pregato, che mi harebbe permesso che io havessi prima stampato il mio libro, dopo il quale poteva egli poi soggiunger quanti trovati gli fusse piaciuto. Starò attendendo di veder ciò che ei produce; ma gran cosa certo ci vorrebbe a temperare il mio disgusto e di quanti miei amici hanno ciò inteso, da i quali, per mia maggior mortificazione, mi vien buttato in occhio il mio troppo confidare. Porta la mia stella che io habbia a combattere, et anco con perdita, la roba mia (2) ». Così duramente scriveva Galileo, amareggiato com'era da questo dispiacere recatogli da uno dei suoi più bene affetti, e che veniva ad aggiungersi al dolore provato per la sospensione della vendita del *Dialogo* e per il timore di quel peggio che poi seguì: ne scriveva al

(1) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 378.
(2) Op. cit., Vol. XIV, pag. 386.

Marsili, certo com'era che questi si sarebbe affrettato a comunicare le di lui lagnanze al Cavalieri. E così avvenne, ed il 21 Settembre 1631 partivano da Bologna due lettere indirizzate a Galileo, l'una dal Marsili e l'altra dallo stesso Cavalieri. Gli scrive il Marsili: « Vorrei potere al vivo rappresentare a V. S. E.ma il travaglio particolare che ha sentito il Padre nel'haverli io significato il senso di lei intorno a ciò, e se vi serà rimedio m'assicuro che egli non desidera altro che impiegare la penna e l'ingegno in servirla, non che in offenderla. Riceverà, credo, il libro con le sue scuse et offerte, nel quale vedrà quanto egli stima sopra questo et ogn'altro particolare il valore e merito di lei, e come si gloria d'essere suo discepolo (1) ». Più diffusamente ne scrive il Cavalieri: adduce egli a propria giustificazione che le cose spiaciute a Galileo egli le aveva dette soltanto come discepolo suo e del Castelli, dal quale aveva vedute esperienze fatte alla presenza anco d'altri scolari e che conchiudevano alla linea parabolica descritta dai proietti, e che, se nel ricevere tali insegnamenti, da lui o dal Castelli fosse stato avvertito di non palesare tali pensieri, se ne sarebbe certamente astenuto. Aggiunge ancora aver egli creduto che Galileo ne avesse trattato in qualche sua pubblicazione, a ciò indotto dall'aver sentito la cosa ormai fatta pubblica, tanto che Muzio Oddi aveva dieci anni innanzi saputo che lo stesso Galileo ne aveva fatta qualche esperienza col Marchese Guidobaldo del Monte, e conchiude: « In somma, non ostante ciò ch'io dico in mia diffesa, s'ella pur vole che sia errore, non è di malitia al sicuro. Vega pur quello vole ch'io facci per darli sodisfattione, chè io sono prontissimo a farlo. Ne ho dato fuori solo alcune copie qua in Bologna: fra tanto io non lascerò uscire altre sino che non sia aggiustato il negotio se si può, ch'ella vi habbi sodisfattione: perchè o io differirò il darne fuori più sino ch'ella non habbi stampato il suo del moto, o ch'ella potrà stamparlo coll'antedata, o ch'io farò ristampare i due fogli, cassando quello ch'ella

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 394.

stima pregiudicarli, o che metterò in margine alla pag. 164, lin. 22, se pensa ch'io concordi con lei, queste parole: Conclusione del Sig.r Galileo Gal.ei; o che io finalmente abbruccierò tutte le copie perchè si distruga con quelle la ragione, per quanto è possibile, di haver dato disgusto al mio Signor Galileo, sì che mi habbi con Cesare pututo dire: *Tu quoque Brute fili*, dove ho sempre reputato per mia somma fortuna haverla conosciuta e potere honorarla e servirla, godendo de' pretiosi frutti della sua eminente dottrina (1) ». E quando legge dei nuovi travagli che s'andavano preparando a Galileo, nuovamente gli chiede scusa di avergli involontariamente accresciuti i disgusti che lo opprimevano tanto duramente (2).

Ma Galileo, commosso alla sincerità del dolore dimostrato dal Cavalieri, gli aveva già perdonato: ne scriveva al Marsili: « Ricevei una lunga lettera del molto Rev. P. Buonaventura, piena di scuse, le quali veramente non erano necessarie, perchè io non ho mai hauto dubbio della sua bonissima intenzione, ma mi dolevo della mia disgrazia che mi arrecava disgusto contro alla volontà e opinione di chi me lo cagionava (3) ». E dopo ricevuto lo *Specchio Ustorio* e lettolo, dimostrava tutta la sua grandezza d'animo, tornando a scrivere allo stesso Marsili con riferimento al Cavalieri: « Devo.... rallegrarmi con lei nel vedere il felice progresso e la riuscita sopraumana di questo ingegno, commendatogli già da me e favorito da lei; e se il mio giudizio conserva ancora qualche credito appresso cotesti Signori, io gli consiglierei a lasciar far libero corso a questo intelletto per l'ampiezza delle scienze matematiche, per quella strada dove il suo genio lo tira, la quale anco è la più eccellente, e senza veruna comparazione sopravanza il calcolare effemeridi o formar direzzioni; ma può ben essere che un ingegno tale potesse sodisfare il gusto degl'intelligentissimi et alla cu-

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 395.
(2) Op. cit., Vol. XIV, pag. 437.
(3) Op. cit., Vol. XIV, pag. 411.

riosità de i più. E queste, Illustrissimo Sig.r Cesare mio Signore, siano le buone feste et il buon capo d'anno (1) ».

VI.

La lettera indirizzata da Galileo a Cesare Marsili sotto il 16 ottobre 1632 è la prima, e potremmo quasi dir la sola insino a noi pervenuta, che ci ragguagli con qualche particolare intorno ai prodromi del secondo processo al quale egli doveva essere assoggettato: ed in essa, detto dell'ordine venuto da Roma di sospendere la vendita del *Dialogo* e della intimazione della Sacra Congregazione del Santo Uffizio che dovesse entro il mese presentarsi a quel tremendo tribunale prosegue: « Tale avviso mi affligge gravemente, non perchè io non sperassi di potermi appieno giustificare e far palese la mia innocenzia e santissimo zelo verso Santa Chiesa; ma la grave età, accompagnata con molte corporali indisposizioni, con la giunta di questo travaglio di mente, in un viaggio lungo e travagliosissimo per i presenti sospetti [intendi della peste], mi rendono quasi che sicuro che io non mi vi potrei condur con la vita. Ho fatto ogni opera per ottener di sincerarmi con scritture, o vero che la causa mia sia veduta qui, dove sono ministri di Santa Chiesa, e sto aspettando qualche risoluzione. Intanto ne ho voluto dar conto a V. S. Ill.ma, come a mio padrone affezionatissimo e che so che compassionerà questo mio infortunio (2) ».

Con la lettera del 31 Dicembre 1632 (3), nella quale è contenuta quell'ampia e generale attestazione in favore del Cavalieri che abbiamo testè riprodotta, si chiude il carteggio di Galileo con Cesare Marsili, nè di alcuna altra comunicazione diretta od indiretta troviamo traccia nei documenti insino a noi pervenuti. Dopo aver tentato di eludere e di resistere ai perentorii e feroci ordini di Roma, abbandonato in certo qual modo dal Governo Toscano, Galileo dovette

(1) Op. cit., Vol. XIV, pag. 444-445.
(2) Op. cit., Vol. XIV, pag. 411.
(3) Op. cit., Vol. XIV, pag. 444.

obbedire, ed il 20 Gennaio 1633, con l'animo conturbato dai più tristi presentimenti ed affrontando i pericoli del gravissimo contagio, muoveva alla volta di Roma: addì 22 Marzo dello stesso anno Cesare Marsili mancava ai vivi (1) e veniva sepolto nella tomba di famiglia in San Petronio con una inscrizione (2) che tuttavia onorevolmente lo ricorda.

La vita di Cesare Marsili si compendia per noi nelle sue relazioni con Galileo, ma per esporre anche quel poco che intorno a lui siamo riusciti a racimolare, oltre alla menzione già fatta dei pubblici ufficii dei quali lo vedemmo investito dalla fiducia dei suoi concittadini, diremo che addì 10 Novembre 1628 aveva condotto in moglie la nobildonna bolognese Elena Ballatini dalla quale addì 16 Febbraio 1630 aveva avuto un primo figlio battezzato col nome di Annibale, ma mancatogli dopo soli otto giorni: un anno dopo, il 15 Febbraio, ne aveva un secondo, per la nascita del quale Galileo, informatone dal Cavalieri (3), s'era affrettato a mandare le sue congratulazioni (4) le quali riuscirono sommamente gradite (5); ma questo pure sembra esser premorto al padre il quale lasciò soltanto una figlia per nome Elisabetta, andata poi sposa a Giovanni Battista Sampieri: cinque giorni dopo la sua morte venne alla luce un figlio al quale fu imposto il nome di Annibale Cesare e che ne continuò la diretta discendenza.

Fu Cesare Marsili il tipo vero del gentiluomo del suo tempo e forse anco d'un secolo innanzi: robusto ed aitante della persona, sana tanto che non si ricordava d'essere stato malato altro che nell'infanzia (6); aggregato alla Accademia

(1) Cfr. Doc. XXIII.

(2) *Memorie, imprese e ritratti dei Signori Accademici Gelati di Bologna* raccolte nel principato del Signor Conte VALERIO ZANI, ecc. In Bologna, per li Manolessi, M. DC. LXXII, pag. 125. — Questa inscrizione venne anche riprodotta dal FANTUZZI (*Notizie degli scrittori bolognesi*, ecc. Tomo Quinto. In Bologna, MDCCLXXXVI, nella stamperia di San Tommaso d'Aquino, pag. 279).

(3) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 212.

(4) Op. cit., Vol. XIV, pag. 215.

(5) Op. cit., Vol. XIV, pag. 225.

(6) Op. cit., Vol. XIV, pag. 32.

dei Torbidi, esclusivamente composta di cavalieri che alla perizia nell'uso delle armi congiungevano la coltura letteraria, prendeva parte attivissima ai tornei; troviamo anzi memoria che uno ne tenne egli nella « Piazza delle Scuole (1) », e che in quello rimasto celebre e tenuto in Bologna col tema « Amor prigioniero in Delo (2) » volle usare della sua impresa accademica che erano le Pleiadi col motto *Fulgore dat Algor* (3).

Non vogliamo nemmeno passar sotto silenzio come si possa presumere che egli corresse un po' troppo facilmente alle armi, tanto che a Galileo era giunta la voce che fosse « in una questione restato privo della vita (4) »: la voce era falsa e la smentì il Marsili istesso scrivendo: « Fu vero che passa di poco l'anno che, nell'esercitarmi per un torneo che si preparava al Gran Duca, in un incontro mi scavezzai il braccio destro in mezzo tra 'l gombito e la spalla; ma è anche vero (Dio laudato) che sono talmente ritornato, che ho potuto far l'istesso giuoco quest'anno di carnovale nel medesimo luogo (5) ».

Allorquando Vincenzio Viviani, compiuto il « Racconto storico », imprese a stendere la « Vita » del suo Maestro (6), intendendo a mettere insieme quante più potesse lettere di lui, rivolse le sue indagini anche a quelle che dalle responsive di

(1) *Cronologia delle famiglie nobili di Bologna con le loro insegne e nel fine i cimieri.* Centuria prima con un breve discorso della medesima città di POMPEO SCIPIONE DOLFI, nobile bolognese. In Bologna, MDCLXX, pag. 540.

(2) *Amore Prigioniero in Delo.* Torneo fatto da'Signori Accademici Torbidi in Bologna li 20 Marzo 1628, dedicato a Ferdinando II Granduca di Toscana. In Bologna, per gli Heredi di V. Benacci s. a. — Cfr. *Memorie, imprese e ritratti dei Signori Accademici Gelati di Bologna,* ecc. In Bologna, per li Manolessi, M.DC.LXXII, pag. 120.

(3) *Notizie degli scrittori bolognesi* raccolte da GIOVANNI FANTUZZI. Tomo Quinto. In Bologna, MDCCLXXXVI, nella stamperia di San Tommaso d'Aquino, pag. 279.

(4) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag, 24, 30.

(5) Op. cit., Vol. XIV, pag. 29.

(6) ANTONIO FAVARO. *Vincenzio Viviani e la sua « Vita di Galileo »* (*Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.* Anno Acca-

Cesare Marsili presumeva essergli state da Galileo indirizzate e fu in ciò efficacemente coadiuvato da un gentiluomo bolognese col quale era assai legato, Mario Sampieri (1), congiunto di quel Giovanni Battista che, come abbiamo testè veduto, aveva condotto in isposa la Elisabetta Marsili: questi infatti con tutta premura si affrettò a mandare direttamente egli stesso (2) se non tutte (3), almeno buona parte delle copie dal Viviani desiderate. Dal carteggio corso in tale occasione tra Mario Sampieri e Vincenzio Viviani (4) noi veniamo informati di un interessante particolare relativo al Marsili, cioè che in sul principio dell'anno 1670 la « Hacademia che si fa in Bologna di belle lettere e filosofia, della cui ne era il S.re Cesare » s'era proposto « di porre alle stampe più discorsi, lettere et altre proposizioni proposte in quella Hacademia »: e poichè in certa occasione il Marsili stesso aveva avuto a dichiarare che non era se non « nell'Accademia de' Gelati, accademia di lettere, et nell'Accademia dei Torbidi, accademia d'arme (5) », è da credere che quella alla quale voleva alludere il Sampieri fosse l'Accademia dei Gelati, la quale però nulla mai del Marsili diede alla luce (6).

demico 1902-903. Tomo LXII, Parte II, pag. 692). Venezia, officine grafiche di C. Ferrari.

(1) *Documenti inediti per la storia dei Manoscritti Galileiani nella Biblioteca Nazionale di Firenze*, pubblicati ed illustrati da ANTONIO FAVARO. Roma, tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1886. pag. 42, 142-145.

(2) *Carteggio Galileano inedito* con note ed appendici per cura di GIUSEPPE CAMPORI. Modena, coi tipi della Società tipografica, MDCCCLXXXI, pag. 615.

(3) *Gli autografi Galileiani nell'Archivio Marsigli in Bologna*. Nota di ANTONIO FAVARO. Roma, tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1883, pag. 6.

(4) Cfr. Doc. XXIV e XXV.

(5) *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 258. — Più tardi fu anche aggregato all'Accademia della Notte, pure di Bologna.

(6) Nulla infatti di CESARE MARSILI, non ostante parecchie affermazioni che qua e là abbiamo trovato, si legge nelle *Prose dei Sig. Accademici Gelati di Bologna*, ecc. pubblicate sotto il Principato Ac-

E poichè ancora fra le poche carte di quella istituzione, che presentemente si conservano nella Biblioteca Comunale di Bologna, nulla si rinvenne che risguardi direttamente il Nostro, dobbiamo tenere che le scritture di Cesare Marsili concernenti i Gelati, insieme con quelle altre che i biografi del Marsili affermano esser rimaste presso la famiglia, siano andate miseramente perdute; sicchè ormai, come del resto per tanti altri, la memoria di lui è soltanto raccomandata alla menzione che del suo nome volle fare Galileo nei Dialoghi immortali.

cademico del Sig. Co. Valerio Zani. In Bologna, per li Manolessi, M.DC.LXXI. — Per non trascurar nemmeno le minuzie, noteremo qui che nella sua lettera a GALILEO sotto il dì 8 Aprile 1681 scrive il MARSILI di certe ottave che egli avrebbe composte, poetizzando per la prima volta; ma pur di queste non è, almeno per quanto ne sappiamo, giunta insino a noi traccia alcuna all'infuori di quella notata nella surriferita lettera. (Cfr. *Le Opere* di GALILEO GALILEI. Ed. Naz. Vol. XIV, pag. 244, 283).

ANTONIO FAVARO.

DOCUMENTI

I.

Liber Baptizatorum Ecclesiae Metropolitanae S. Petri. Ad annum.

Die prima Februarii 1592.

Caesar, filius Illustris Domini Philippi Marsilii et Illustris Dominae Elisabeth eius uxoris, natus heri huius, in capella S. Iacobi de Carbonensibus, baptizatus die quo supra: Compatres Illustris Comes Dominus Annibal de Pepulis et Illustris Domina Victoria de Ruinis et Angellinis (1).

II.

SCIPIONE BORGHESE *ai Signori del Reggimento di Bologna.*

Roma, 1 marzo 1617.

Arch. di Stato in Bologna. Sezione Pontificio. Lettere di Principi, Cardinali e Prelati al Senato, 1616-1619. — Autografa la firma.

Molto Ill.ri SS.ri

Fra gli altri che concorrono alla prima lettura delle Matematiche, hora vacante nello Studio di cotesta Città, si può dir che meriti d'esser havuto in molta consideratione il Sig.re Giovanni Remo Quietano, Alemanno, come persona che già per lo spatio di 18 anni

(1) Annotazione di questa nascita e del relativo battesimo si legge anche nel Vol. 13 delle " Nascite de cittadini maschi „ di BALDASSARE CARRATI nella Biblioteca Comunale di Bologna.

s'è essercitata in quella particolare professione. Io, considerato quello che de' suoi buoni talenti mi vien riferito, m'induco a credere ch'egli costì fosse per dar sodisfattione, onde caldamente lo raccomando alle SS.rie Vostre, e prego loro da Dio contento e prosperità.

Di Roma, il p. di Marzo 1617.

Delle SS.rie Vostre Affettionat.mo
Il Card. Borghese.

Fuori: Alli molto Ill. SS.ri
I Sig.ri del Regimento di Bologna.

III.

SCIPIONE COBELLUZZI *ai Signori del Reggimento di Bologna.*

Roma, 13 maggio 1617.

Arch. di Stato in Bologna. Sezione Pontificio. Filza citata al n. precedente. — Autografa la firma.

Ill.mi SS.ri

Vacando nello Studio di cotesta città la Cathedra della Mattematica, vengo pregato dal Dottor Gio. Rhemo a proporre, come fo, alle SS.rie VV. la sua persona la quale da intendenti della professione e degni di fede mi vien commendata per molto idonea, particolarmente nella astronomia, e darà saggio di sè con opere in stampa fra poco tempo, oltra che è conosciuta dal Sig. Ambasciatore e da altri gentilhuomini della natione, da quali potranno essere più particolarmente informati. E sì bene so esser stato raccomandato dall'Ill.mo S. Cardinale Padrone (1), e però può parere superfluo ch'io mi v'ingerisca, nondimeno non ho potuto mancare di sodisfare all'amico, giudicando massime che con l'honore di lui possa esser congiunto il commodo dello Studio e la sodisfattione loro. Prego dunque le SS.rie VV. ad haver per raccomandato questo soggetto, il quale quando lo reputino di lor servitio, come spero, io le ne restarò con obligo, e mi offero loro vivamente e prego prosperità.

Di Roma, li 13 di Maggio 1617.

Delle SS.rie VV. Ill.me aff.mo per servirle
S. Card. di S. Susanna.

Fuori: Agli Ill.mi SS.ri
Gli SS. del Regimento di Bologna.

(1) SCIPIONE BORGHESE.

IV.

R. Arch. di Stato in Bologna. Partitorum 1622 ad 1629, car. 35 *r*.

Die Martis Nono Maij 1622.

Congregatis Ill.mis DD.is Reformatoribus status libertatis Civitatis Bononiae, coram Ill.mo et R.mo D.no Iulio Sacchetto Vicelegato; in eius presentia et de ipsius voluntate et consensu inter ipsos num.re XXXI infrascripta partita fuerunt posita et obtentas videlicet:

. . . . . .

Item D.num Caesarem Marsilium per suffragia omnia subrogarunt in officio Aquarum, loco D.ni Hippolyti, ad id extracti, stante Magistratus Antianorum in hoc impedimento. Contrariis quibuscunque.

V.

Cesare Marsili *a* Federico Cesi *in Roma* (1).

Bologna, 8 marzo 1625.

Bibl. della R. Accademia dei Lincei in Roma. Mss. n. 12, car. 7. — Autografa la sottoscrizione.

Ill.mo et Ecc.mo S.re et P.rone mio Col.mo

Com' io non saprei con quali parole o quai concetti esprimere all' Ecc. V. il contento che sentirei di essere ascritto nell' Accademia Lincea, della quale, e per ragione della sua errettione e per ragione de i propri meriti l' Ecc.a V. n' è degno Prencipe, così non havrei havuto mai ardire di palesarle questo mio desiderio, se l' auttorità del S.re Galilei non me ne havesse affidato; perchè quella mia inclinatione fu originata per avanzarmi nella cognitione delle scienze matematiche, non già per garreggiare con l' eccellenza e chiarezza de i primi ingegni e soggetti del nostro secolo, de quali ne può andare altiera, conoscendo benissimo che fra quelli non mi convenire eguale luogo ne pari honori, nulladimeno se per la benignità di V. Ecc.a e de S.ri Accademici sarò di tal gratia favorito, professerò

(1) Cfr. *Le Opere* di Galileo Galilei. Ed. Naz. Vol. XIII, pag. 260, 262, 263.

d'esserle tanto ubidiente servitore, quanto sino hora son stato riverente osservatore del suo nome e delle sue virtù per non dire quanto ricercano le constituzioni dell'Accademia ricevute dal S.re Galileo con un elogio, a nome di V. Ecc.a, del che le ne rendo gratie particolari, perchè astringano in questa parte, poco, rispetto al mio desiderio e quello che più importa al debito che tengo all'Ecc.ma sua Casa, alla quale per i molti favori ricevuti dall'Ill.mo Mons.re suo fratello, son tenuto di perpetua obligatione. Resto in tanto ansioso dell'affettione e protettione di V. Ecc.a alla quale per fine bacio humilmente le mani.

Di Bologna, li 8 di Marzo 1625.

Di V. Ecc.a Ill.ma Div.mo Serv.re
Cesare Marsili.

VI.

CESARE MARSILI *a* FEDERICO CESI *in Roma.*

Bologna, 22 aprile 1625.

Bibl. della R. Accademia dei Lincei in Roma. Mss. n. 12, car. 9 — Autografa la sottoscrizione.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.re et Prone mio Oss.mo

L'esser io stato ascritto nella sua famosissima Accademia Lincea dal favore di V. Ecc.a con la benignità (ardirò dire) de compagni, è talmente creduto da me per carattere et insegna tanto più straordinaria d'ogni humana, quanto la maniera del suo filosofare stimo che sia il più vero del commune de' letterati su i libri, ch'io non saprei in qual maniera potesse giungere il mio ringratiamento con V. Ecc.a al pari dell'obligo che le tengo per l'honore al quale non potevo se non mediante la sua cortesia aspirare. E sì come conosco V. Ecc.a essere stata abundante nella prima gratia, così la supplico riverentemente ad esser liberale nella seconda, ch'è il condonare l'effetto del ringratiamento a chi ha donato l'habilità, acciò non resti men debitore dell'una che dell'altra, che così resterò infinitamente tenuto a V. Ecc.a, al quale il tutto devo, con humilmente inchinarmele.

Di Bolog.a, li 22 d'Aprile 1625.

Di V. Ecc.a Ill.ma Div.mo Serv.re
Cesare Marsili.

VII.

CESARE MARSILI *a* FEDERICO CESI *in Roma.*

Bologna, 18 giugno 1625.

Bibl. della R. Accad. dei Lincei in Roma. Mss. n. 12, car. 6. — Autografa la sottoscrizione.

Ill.mo et Ecc.mo S.re et P.rone mio Col.mo

Pochi giorni sono ricevei l'annello che V. Ecc.a si compiacque honorarmi, e mentre io mi glorio di esser inalzato con modo tanto sublime dalla benignità di lei, dall'altro canto mi dolgo di non haver mai meritato questo gratissimo segno dell'affettione di V. Ecc.a poi che io da altro non lo riconosco. Non so però come ella potrà scusare col mondo l'eccesso de i favori che mi fa come io m'ingegnerò di scusare la mia prosontione nel riceverli, se potesse ricevere biasmo un Prencipe che con la mano o con la lingua orni et honori i suoi servitori, come V. Ecc.a ha fatto con esso me. La prego dunque ricevere per piccolo contrassegno dell'obligo che le devo questo mio ringratiamento che humilmente e con tutto lo spirito invio, non mi riservando altro affetto che di servire V. Ecc.a alla quale per fine faccio humilissima riverenza.

Di Bolog.a, li 18 di Giugno 1625.

Di V. Ecc.ma Ill.ma Div.mo et Obblig.mo Serv.re
Cesare Marsili Linc.

VIII.

FRANCESCO BONCOMPAGNI *ai Signori del Reggimento di Bologna.*

Fano, 25 ottobre 1625.

Arch. di Stato in Bologna. Filza citata al n. II. — Autografa la firma.

Ill.mi SS.ri

Intendendo io che le SS.rie VV. non hanno ancor provisto la lettura delle Matematiche che leggeva in cotesto Studio il S.r Gio. Antonio Magini, e perchè ho molta cognitione e prattica di un soggetto di eminente valore in questa scienza, non voglio lasciare di proporlo

alle SS.^{rie} VV. per l'affetto e premura che ho in tutte le cose che possano esser di honore e servitio di codesta Patria. Questi è il Padre Maestro Hilario Altobelli, Theologo dell'Ordine de' Minori Conventuali, il quale, oltre a molte altre sue viste, è di tal sapere e prattica in tutte le parti della matematica, che io credo possa dare compitissima sodisfattione alle SS.^{rie} VV. e molto ornamento a codesto loro Studio. Le prego dunque con ogni affetto a non lasciar di valersi di questo soggetto, del quale tengo per certissimo non siano hora per trovar maggiore. Desidero nondimeno che per loro sodisfattione ne habbino informatione da altri ancora, essendo egli in età grave e conosciutissimo. Et intanto le assicuro che tutto quello faranno in favor di questo Padre lo reputarò collocato in persona mia propria. Et alle SS. VV. bacio le mani.

Fano, li 25 Ottobre 1625.

Delle VV. SS.^{rie} Ill.^{me} Servitore
Il Card. Boncompagni.

Reggimento di Bologna.

IX.

ILARIO ALTOBELLI *a* [LODOVICO FACCHINETTI *in Bologna*].

Montecchio, 28 dicembre 1626.

Arch. di Stato in Bologna. Archivio della famiglia Fantuzzi. Carteggi varii: mazzo 2.° — Autografa.

Ill. Sig. P.ron Col.^{mo}

Piacque all'Illmo Sig.^{r} Cardinale Buoncompagno mio Signor, l'anno passato farmi gratia di communicarmi la risposta di V. S. Illma per la raccomandatione che gli haveva fatto della persona mia intorno alla provisione che deve far la Città per la lettura delle Mathematiche in luogo del Sr Magino b. m. et osservai che V. S. Illma scrivea con molta premura di voler impiegare ogni suo potere in mio favore. Poichè l'Illmo Sig.^{r} Cardinale non sta più *in partibus*, ed io non ho pensiero di andare in Napoli, ho giudicato dar gusto a V. S. Illma con significarle che havendomi lodato sopra ogni mio merito l'istesso Sr Cardinale nelle raccomandationi che fece all'Ecc.^{mo} Senato, all'Illmo Sr Marchese Riario et a V. S. Illma, per dimostrare di non esser in tutto indegno della detta scuola et cooperare, benchè di lontano, al giuditio dell'istesso Sig.^{r} Cardinale, determinai di far le Tavole delle Case *ad mentem Ptolomaei,*

la divisione delle quali è stata sempre in controversia *ad hanc usque diem*, come V. S. Ill.ma potrà vedere nel fine dell' ultimo capitolo del 4.° libro del Cardano e nella parte de i moti ne gli Ephemeridi dell' Origano moderno. E perchè solo tal divisione serve all' arte come unica e naturale, et ogni altra divisione usata o insegnata da altri è falsa e corruttiva dell' arte, massime quella del Monteregio usato da tutti, e questa, ritrovata da me, infallibile et irreprehensibile, ho voluto ridurla in tavole con uso pronto e facile, come ho fatto con molta fatica, con proposito e fine di pubblicarle e dedicarle all' Ecc.mo Senato di Bologna, nè doveria esser opera ingrata, essendo comune a tutte le Nationi e perpetua. L' opera è finita e contiene la confutatione di nove modi usati sin hora in varii tempi e da varii artefici, e la verità di questa ultima inventione: il tutto con chiare e certissime prove, e le tavole all' elevatione de' poli 37, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 54. Tenterò di farle stampare qui in Macerata di dove io sto lontano sei miglia, ma quando non mi potesse accordare con questi stampatori, ho determinato di venir in persona in Bologna al Maggio prossimo.

Se V. S. Ill.ma volesse haver gusto di qualche sua figura celeste da farsi con queste tavole, mi mandi il tempo giusto, che la farò e gli la manderò provata, per la quale conoscerà la giustezza delle tavole alle quali si sono appressati grandemente il S.r Magino e l' autor dell' Anathomia celeste (1), ma nè l' uno nè l' altro ha toccato il punto adeguato, nè meno ha fatto le tavole spedite; ma se il S.r Magino havesse penetrata la necessità di tal divisione e gli errori del Monteregio, credo che l' havrebbe ritrovate e fatte.

Sto in dubbio se devo chiamarle nel titolo *Tabulae Felsineae*, overo *Bononienses*, perchè quando i popoli parlavano latino dovea esser cosa vulgata che *Felsinia* vuol dire *sine fele*, onde fu facil cosa chiamarsi sì dalle proprie nationi come dall' estranee *Bona omnino* overo *Bonomnia*, altrimenti non so come questo nome *Felsinia* possi esser stato trasportato in *Bononia*. Giudico poi che questo nome *Felsinia* sia nome più degno, perchè tale era chiamata *quando erat Princeps Aetruriae et caput Romandiolae*, et anco per l' antichità e brevità, e se dal popolo non è comunemente inteso, non importa, perchè *loquimur* (dice S. Paolo) *sapientiam inter perfectos*.

Supplico dunque V. S. Ill.ma a farmi gratia dire il suo parere

(1) Girolamo Diedo.

et anco che titol si suol dare al Senato per non errare: attenderò dunque da lei per gratia la risposta di queste due cose.

Quanto poi alla condotta per la lettura della Matematica, saprà V. S. Ill.ma che se mi fusse stata data già diece anni, io credo che l'havrei essercita senza biasimo, ma hora che son giunto all'età di 66 anni e mezzo, non molto mi confido delle mie forze: è vero che son di complessione sana e solida e di animo non meno, ma la vista s'è indebolita di maniera che non potrei durare più di un anno over doi, e però io la desiderarei più tosto per honore che per altro, e Idio sa anco se tanto tempo vi potesse durare. Tutto per avviso a V. S. Ill.ma alla quale mi constituisco servitore prontissimo, ricevendo a gratia di esser accettato fra li suoi fidelissimi, et pregarò il S.r Idio che la diffenda da ogni travaglio e la facci felice *in utroque statu.*

Di Montecchio, li 28 Dicemb. 1626.

Di V. S. Ill.ma Umiliss.o e Divotiss.o Serv.
F. Ilario Altobelli.

X.

BONAVENTURA CAVALIERI *a* [CESARE MARSILI *in Bologna*].

Parma, 2 gennaio 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta *GG.* Tomo 2.° Lettere diverse al Sig.r Cesare di Filippo Marsili. — Autografa.

Ill.mo S.r e P.ron Col.mo

L'affetto singolare ch'in me nacque verso di V. S. dalle relationi fattemi più e più volte dal molto R. P. D. Benedetto Castelli e dal S.r Galileo delle sue qualità, e massime dell'inclinatione e progressi fatti ne' studii di matematica essendomisi poi accresciuto, poichè anco di presenza la conobbi all'hora quando ella mi diede l'Iperispastes (*sic*) del Keplero da portare al S.r Galileo, quello dico mi spinge hora, e mi promove a supplicarla del presente favore, dandomi animo la sua cortese natura et inclinatione a favorire li suddetti studii.

Saprà dunque come il S.r Galileo più e più volte mi ha significato il desiderio che haveva che a' miei studii da lui più e più volte conosciuti circa le matematiche nascesse opportuna occasione perchè potessero più fecondamente germogliare e fiorire; ond'io, con l'opportunità delle nozze di questi Serenissimi di Parma e della venuta

dell' Ill.^{mi} SS.^{ri} Card.^{li} Ludovisio ed Aldobrandino nostro protettore, con occasione di far riverenza all' Illmo Aldobrandino venni in raggionamento di questo e facendo riflessione sopra lo Studio di Bologna, che non havea lettore in tal proffessione, gli mostrai quanto saria stato di proffitto a' miei studii se havessi potuto decorarli con tal occasione, adducendoli com' io haveva un' opera da stampare in Geometria, divisa in sei libri, et altre cose, parte in carta e parte in mente, che sariano state fortunate in tal maniera di goder della luce che desiderano le opere fatte con sudori e fatiche, come dal Sr Galileo è stata giudicata questa, se havessi havuto il rincontro di potere essercitare questi studii costì in Bologna; ond' egli mi offerse l' opera sua appresso l' Illmo Ludovisio, e mi esortò a darne parte al Sr Galileo al quale subito scritto, egli, senza che cercassi questo, ottenne l' allegata lettera del G. Duca in mio favore per questo negotio appresso l' Illmo Ludovisio, quale mi dice che è scritta di bonissimo inchiostro; però non l' ho volsuta mandar io al Sr Ludovisio per non parer d' haverla mendicata io, come in effetto non è, ma la mando a V. S. acciò la trattenghi sino che li arrivi una del Sr Galileo diretta al detto Illmo Ludovisio, che poi mi farà favore presentar quella del G. D. come mandatali dal Sr Galileo e quella che lui li mandarà, con quelle raccomandazioni poi che la sua cortesia gli detterà, assicurandola che, s' io haverò fortuna di venire a stanziare in Bologna, ella sarà assoluto patrone di me e di tutto quel puoco che saprò e potrò, nè si diffidino gli SS.^{ri} dello Studio, perch' io non habbi composto effemeridi o altre tavole, ch' io li sia per dar quella sodisfattione nelle cose astronomiche che mi presuppongo che lor desiderino, come avezzi ai delicati pasti dell' Ecc.^{mo} Sr Magini, poichè qualche studio sin hora fattovi e l' occasione somministratami et il desiderio et obligo di servirli farà premere particolarmente in queste, se ben tutte le parti delle matematiche son bellissime e degne dell' ingegni peregrini che con fecondità par che germoglino sotto il fortunato Cielo che favorisce codesta Illma città, nido et albergo d' ogni scienza e virtù, recettacolo de virtuosi e seminario per dir così de' Mecenati de' nostri secoli; ma troppo con longo dire pregiudico al suo valore et all' affetto con che ella singolarmente ama le buone lettere: finisco ricordandomeli vero servitore, baciandoli le mani.

Di Parma, alli 2 Genn.^{ro} 1629.

Di V. S. Illma Dev.^{mo} Ser.^{re}
F. Bonav.^{ra} Cavalieri di Milano
Gesuato.

XI.

BONAVENTURA CAVALIERI *a* CESARE MARSILI *in Bologna.*

Parma, 12 gennaio 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Illmo Sig.^{r} e P.ron Col.^{mo}

Dal P. Priore di S. Eustachio ho inteso il bisogno e ne ho scritto al Sr Galileo, quale (come per un' altra ho scritto a V. S.) intendo ch' è amalato, tuttavia spero che, se può, in qualche maniera me ne favorirà, qual poi manderà a V. S. le lettere che bisognano, acciò poi ella mi favorisca, come la prego, di presentarle agiutando il negotio come più gli parerà espediente.

Mi ha di più scritto il sud.^{to} P. Priore i libri che si leggono costì in diversi anni, ma credo, se non m' inganno che li habbi registrati alla roversa, poichè mi ha detto che il primo anno si legge l' Almagesto, il 2.° le teoriche de Pianeti, il 3.° la Sfera et il 4.° Euclide, parendomi che l' ordine della dottrina richieda tutt' il contrario, non si potendo intender l' Almagesto senza la precognition delle Teoriche e di Euclide, e dovendosi antepor la Sfera all' Almagesto come più facile e come un' abbozzatura di esso Almagesto, che, come più difficil delli altri, par anco per questo che si debba riservare in ultima. Hora circa questi libri crederò di poterli in qualche parte darli sodisfattione, poichè quanto ad Euclide non solo l' ho studiato con quella diligenza che si deve, ma ho insegnato ad altri, in particolare in Firenze a diversi gentil' huomini un anno continuo, et in Pisa due anni invece del lettor pubblico che in quel tempo stette impedito, havendo all' hora insieme letto e le Teoriche e parte di Tolomeo, non occorrendo ch' io li dica ch' io habbi letto la Sfera, poichè sa che è una bagatella rispetto a queste altre letture, e questo fu dieci anni sono, nel qual tempo, impiegato dalla Religione a leggere teologia et in offitio mi partii da quei paesi e me n' andai alla patria mia, dove stando pur anco intento alle speculationi matematiche mi successe d' aprir un campo larghissimo et una strada nuova in geometria che mi ha trattenuto lungo tempo nella compositione di sei libri di geometria alli quali hora son per aggiungerne due altri, ne' quali si dimostra quasi un terzo delle cose principali di Euclide diversamente e con maggior facilità, e parimente tutto quello che ha dimostrato

Archimede nel 2.do libro *de Sphaera et Cylindro* e nel libro *de Sphaeroidibus et Conoidibus* e delle spirali, che son reputate delle più difficil cose di Geometria, e finalmente alcune cose d'Apollonio con modo più facile, più breve e più universale, alle quali cose aggiungerò alcune altre cose appartenenti alli specchi non solo sferici che furono fatti dal Magini, ma anco parabolici et iperbolici, che sono mirabilissimi per gli effetti che da quanti ne seguono non così noti a tutti e talvolta tenuti per favolosi. Ma temo con pregiudicio della modestia d'essermi troppo dilatato, ma il desiderio che ho di farli conoscere di quanto buon effetto la diligenza e l'opera sua in questo negotio può esser causa ch'io non mi contenga dentro a quei termini che con raggione si devono stimar esser la meta della mia debolezza e puochi meriti, solo dunque dirò che spero dar in qualche parte satisfattione in qualunque parte delle matematiche che cotesti SS.ri desiderino che m'impieghi, non solo confidandomi nell'haver assaggiato parte di tutte, ma nella prima e principale che è la geometria intorno alla quale chi fa conveniente studio non è dubbio alcuno che tutte le altre gli riescono facilissime, poichè non vego nelle altre parti di matematica che altro si faccia che applicare a quelle essa geometria, onde con raggion fu chiamata da Filon ebreo, Principessa, metropoli e fontana di tutte l'altre scienze humane.

Ma troppo ho detto con persona intendentissima, mi perdoni e mi scusi della longhezza, e mi conservi fra suoi servitori, come di tutto cuore mi li offero e raccomando.

Di Parma, alli 12 Gen.ro 1629.

Di V. S. Ill.ma Dev.mo Ser.re
F. Bon.ra Cavalieri.

Fuori: All'Ill.mo S.r e P.ron Col.mo
Il Sig.r Cesare Marsili. Bologna.

XII.

BONAVENTURA CAVALIERI *a* CESARE MARSILI *in Bologna.*

Parma, 27 febbraio 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografo.

Ill.mo S.re e P.ron Col.mo

Gli mando il mio libro di Geometria, acciò, essendo ricercata, possi mostrare qualche cosa del mio: questo fu già visto dal S.r Galileo e da lui mi fu collaudato il farlo stampare, perciò essendo di quella parte di matematica che con raggione si deve stimare la prima

e principale e fondamento delle altre, vedo che l' Ill.mi SS.ri del Regimento havrano in parte campo di scorger qualche cosa della qualità de' miei studii: a questo devo fare un' aggiunta che sarà circa $^1/_3$ di questo volume, e perchè il metodo ch' ho usato in questo volume è cosa in tutto e per tutto nuova, per il quale ho cavato le medesime conclusioni che cavorno Euclide, Archimede, Apollonio, e Lucca Valerio a' nostri tempi, che trattorno di simil materie per altra strada ed altre cose che non trattorno loro, ho volsuto in questa aggiunta quanto alle cose non mostrate da loro seguir anchor la loro strada, acciò con il riscontro d' ambedue questi metodi maggiormente apparisse la verità; tengo similmente da stampare circa la materia delli specchi cose curiose, parte in carta e parte in testa, e similmente della nobilissima materia del moto da me accennata nel fin di questo libro, in materia d' astronomia ho ben visto quel che hanno detto gli altri, ma di composto non ho cos' alcuna; havrei ben pensiero se venissi costà a leggere di fare una generale e minuta osservatione delle stelle fisse non solo che si veggono con li occhi semplicemente, ma con il canocchiale anchora, e metterne fuori le tavole, la quale osservatione non potendosi far da un solo se non con grandissima fatica, verria a porger occasione di gustoso trattenimento a chi vi si volesse applicare, e se ne trarria utilità anchora per li studiosi di essa astronomia: in somma non posso ristringere in carta il tutto, nè men mi pare espediente il darli in parole tanta caparra della buona mia voluntà, temendo che il troppo abondare in parole non li sia forse argomento di dover esser tanto manco nel fatto: se in somma havrò tal occasione, lo vedrano alla giornata. Confido tanto nella gentilezza e cortesia sua che mi par superfluo raccomandarli il mio negotio, per ciò finisco baciandole con ogni divoto affetto la mano, offerendomeli di tutto cuore a' suoi comandi.

Di Parma, alli 27 di Feb.ro 1629.

Di V. S. Ill.ma Ob.mo Ser.re
F. Bon.ra Cavalieri.

XIII.

BONAVENTURA CAVALIERI *agli Assunti dello Studio di Bologna.*

Parma, [marzo 1629].

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Ill.mi Sig.ri

F. Bonaventura Cavallieri Milanese, dell' Ordine de' Gesuati, Priore di S. Benedetto di Parma e Professore delle scienze mathe-

matiche, intendendo esser vacante in questò nobilissimo Studio la lettura di quelle e confidando di poter con sodisfattione essercitar tal carica supplica le Ill.me Sig.rie loro che lo voglino favorire di tal impiego, offerendosi a legger non solo publicamente di qualsivoglia delle suddette scienze, ma anco privatamente et stampare le opere sue conforme l'habilità che li concederanno, due delle quali al presente si truovano in mano del S.r Cesare Marsilii, quali s'esibiranno ad ogni lor volontà: osserverà ancora i moti celesti, se così gradiranno, et a VV. SS. Ill.me etc.

XIV.

SIGISMONDO PELLEGRI *a* CESARE MARSILI *in Bologna.*

Bologna, 4 marzo 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Ill.mo S.r e P.ron Colen.mo

Per informatione più piena di V. S. Ill.ma dico che il Padre si chiama fra Buonaventura Cavalieri da Milano, il quale è stato discepolo del Sig.r Galileo, et già dieci anni sono che ha letto nel Studio di Pisa in suplimento del P.re Don Benedetto Castelli Monaco Casinense, et al presente si trova in Parma, Priore del nostro monastero di S. Benedetto, et è di età incirca d'anni 35. Et non mi occorrendo altro, per fine bacio le mani di V. S. Ill.ma et li prego dal Signore ogni bramata grandezza.

Da S.to Ger.mo di Bologna, il 4 di Marzo 1629.

Di V. S. Ill.ma Humiliss.o Servo
F. Sigismondo da Milano.

XV.

SIGISMONDO PELLEGRI *a* CESARE MARSILI [*in Bologna*].

Bologna, 22 marzo 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Ill.mo Sig.r et P.ron. Ob.mo

Per risposta dell'informatione che V. S. Ill.ma mi richiede in materia del P. Bonaventura Cavallieri Milanese, professore delle scienze

mathematiche, le dico che può esser d'età d'anni 33 in 36 in circa, quale per qualche poco di tempo è stato sotto la disciplina del Sig. Galileo 12 anni sono, se bene ha havuto altri maestri: ha letto nello Studio di Pisa in luogo del molto R.do Padre D. Benedetto Castelli Casinense, che hora si truova chiamato al servizio degl' Ecc.mi Sig.ri Barberini: ha ancora letto per più d'un anno privatamente in Firenza alli Sig.ri Ascanio Piccolomini, hor Arcivescovo di Siena, a due nepoti del Sig.r Card. dal Monte, et al Sig.r Gio. Batta Rinoncini et altri. Ne potria haver informatione da Mons. Ciampoli di quel grido che si sa in queste professioni et dal S.r Acchillini, il quale contra le conclusioni de'Padri Gesuiti, professori delle medesime scienze nel medesimo Studio di Parma, ha più volte udito publicamente argomentare et con loro privatamente discorrere. Ha composto molti libri di questa professione alla quale per natura si sente una inclinatione mirabile: al presente si trova Priore del convento di S. Benedetto di Parma. Et non occorrendomi altro in risposta della cortesissima di V. S. Illustrissima alla quale faccio humilissima riverenza e me gli raccordo suo devotissimo servo.

Di S. Girolamo di Bologna, li 22 Marzo 1629.

D. V. S. Ill.ma Humilissimo servo nel Signore
F. Sigismondo Pelegri Gesuato.

Fuori: All' Ill.mo Sig.r e P.ron Oss.mo
Il Sig.r Cesare Marsili.

XVI.

BONAVENTURA CAVALIERI *a* CESARE MARSILI *in Bologna.*

Parma, 29 aprile 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Ill.mo Sig.re e P.ron Col.mo

Dalli avisi havuti più volte dal P. Priore di S. Eustachio dei successi intorno al mio negotio, scorgo veramente la sua diligenza esser tale e tanta che quando anco non ne seguisse l'effetto che si desidera, dovrò nondimeno restarli anchora eternamente obligato. Per sodisfar poi alla dimanda fattami, dico che essendo il molto R. P. D. B. Castelli (hora lettor publico delle Matematiche in Roma e Maestro dell' Ill.mi Nipoti di Sua Santità) pur lettor publico in Pisa, e per le vacanze dell' anno 1618 essendosi egli trasferito in Firenze,

hebbe occasione d' insegnare all' Ecc.^{mo} Sr D. Lorenzo, e perchè restavano in Pisa molti scolari che, se ben era tempo di vacanze, andavano però a pigliar da lui lettione, perchè non restassero privi di tal comodità, mi fece ordinare dalla Ser.^{ma} Madama che io, con buona gratia dei miei Superiori, mi trasferissi da Firenze a Pisa per supplire in quel luogo al suddetto Padre, sì come, pure di ordine della Ser.^{ma} medesima, havevo insegnato in Firenze matematiche ad alcuni giovani, fra i quali vi era quel giovane che si dottorò in Teologia di 13 anni, che fu poi lettor pubblico di logica e filosofia in Pisa, che hora è cappuccino, cioè il P. Fabroni; seguitai dunque di leggere in Pisa, non solo per le vacanze, ma nel tempo de' studii anchora, nel qual tempo non mi parve conveniente di volermi arrogare il leggere in pubblico essendo egli possessore di tal catedra, ma lessi sempre nel nostro monastero di San Girolamo di Pisa, venendo da me tutti quelli ch' erano soliti di andare a sentire il P. D. Benedetto nelle scuole publiche, in quella maniera appunto che il detto Padre, inanzi che fosse lettor publico in Pisa, lesse in Firenze in Badia a diversi gentil' huomini, che fu il motivo appresso il Ser.^{mo} Cosimo 2.° di far che l' honorasse poi di tal grado in quello Studio e così perseverai fino alla Pasqua del 1620: quanto poi al salario, ch' era di 250 Ducati, fra il detto Padre e me vi fu tale sodisfattione che me ne tenni (come credo di lui anchora) per la mia parte contento. Questo è quanto gli posso dire quanto al tempo e l' occasione dell' haver io letto in Pisa, del che ne potriano haver più piena informatione dall' istesso Padre che potria (per quanto mi riferiscono i suoi Padri) passar a Bologna con l' occasione del Capitolo Generale che da loro si celebra qui in Parma, che comincierà il 5 di Maggio.

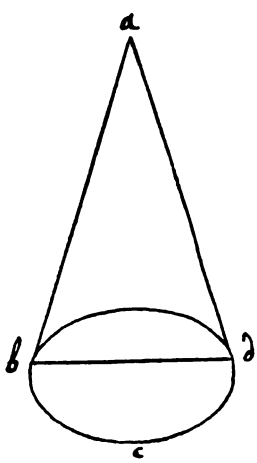

Quanto poi alla correttione di quel che scrissi nel mio Discorso, vegga il cap. 3, credo, cioè il cui titolo è: Di quante sorte di settioni coniche per il sud.° segamento si possino nel cono generare, imperocchè troverà che sono cinque, havendo detto esser la prima quella che si fa quando il piano sega il cono passando per la cima, hora io dissi che per tal segamento si causava nella superficie del cono l' ambito o circuito d' un triangolo piano rettilineo, il che ben è vero se pigliamo per superficie del cono

anche la base, ma poichè la circonferenza del circolo, la parabola, l'iperbola e l'elissi sono linee generate nella superficie del cono non considerato il segamento della base, perciò nè anco nella prima settion conicha v'ha da considerare il segamento della base, ma solo il segamento fatto da tal piano nella superficie conica, che altro non è che due rette linee, e però dico che starà meglio dire che la prima settion conica sia la retta linea. Ma l'essempio glielo farà chiarissimo. Sia il cono *abcd*, la cui cima sia *a* e base il circolo *bcd;* intendasi poi un piano che passi per la cima *a* che seghi il cono *abcd*: qui veramente avremo nel cono fatto un triangolo come *abd*, ma nella superficie conica (dentro la quale non è rinchiusa la base *bcd*) non havremo se non le rette linee *ab*, *ad* che, per servar la debita analogia con le altre, devon dirsi prima settion conica: dico adunque che in vece di dire che l'ambito del triangolo *abd* sia la prima settion conica, dobbiam dire che le due *ab*, *ad* sono la prima settion conica et universalmente che la prima settion conica è la linea retta.

Ma forsi troppo mi estendo in tal minutia, là onde per non pregiudicare alla sofficienza del suo purgato ingegno, finisco, rallegrandomi seco della ricuperata sanità e confermandomeli devotissimo servitore.

Di Parma, alli 27 Aprile 1629.

Di V. S. Ill.ma Dev.mo Ser.re
F. Bon.ra Cavalieri.

Mi son ricordato che nel primo mio libro posso essermi scordato un discorsetto, overo consideratione sopra il problema della duplicatione del cubo di Teofilo Bruni, Veronese, non lo trovando io: so che non potrà essere inteso mancandovi le figure, però se li è capitato alle mani così, scusi di gratia l'inavvertenza mia, poichè non hebbi pensiero di mandarglielo.

XVII.

BONAVENTURA CAVALIERI *a* [CESARE MARSILI *in Bologna*].

Parma, 8 maggio 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Ill.mo S.r e P.ron Col.mo

Dal molto R. P. D. Benedetto ho ricevuto la gratissima di V. S. Ill.ma et inteso quanto passa circa il negotio nostro, hora son andato

dal S.r Dottor Achillini et ho inteso da lui come il P. Saravalle ha scritto al Secr.rio Maggio (se mal non mi ricordo) dandoli l'informatione che di me li fu ricercata, dicendomi che era conforme che il detto Padre mi havea promesso; nè altro ho potuto saperne: se sta così, credo che non sia se non buona, poichè il d.to Padre Saravalle mi disse che havria scritto in modo che di lui sarei restato sodisfatto, e disse che quanto alle pure matematiche sapea quel che poteva dire, havendomi sentito argomentare publicamente contro alcuni problemi matematici da loro sostenuti e che di queste non dubitava; ma volse ch'io li dicessi se haveo prattica delle matematiche fisiche (per dir così) et in particulare dell'astronomia, massime de' calcoli, et io li dissi che di tutte queste parti havea visto i fondamenti e che non mi saria giunto nuovo il comprendere dove s'appoggino le fabriche e costruttioni delle tavole, nonchè la maniera di far le figure, le direttioni et altre cose più desiderate, similmente gli horologii solari, le descrittioni delle città, le cose di prospettiva e di mechaniche et altre più curiose dottrine, ma che però non m'ero nelle operationi talmente essercitato ch' havessi fatto più stima d'affaticar la schiena che l'ingegno, voglio dire che mi son più dilettato d'intendere perchè si faccia così le tali e tali operationi che di farle e rifarle molte e molte volte, nel che non v'ha dubbio alcuno che si potrian trovar chi più speditamente di me facesser l'operationi per haver più e più volte le regole dattone da speculationi messo in prattica, se ben tall'hora questi tali non l'intendono: gli dissi poi che quanto alla giudiciaria non ne havevo prattica per non poterla trattar senza licenza in buona conscienza, ma che, ottenutane la licenza, bisognando, v'harei applicato l'animo per sodisfattione de' curiosi. Questa è l'informatione che li diedi di me, poichè egli me la dimandò. Non hano veramente mai mostrato in parole questi Padri Gesuiti se non buon affetto verso di me e di far stima di quel puoco che ho imparato, sì come ne sono accertato da molte parti, là onde se la raggion di stato non li trattiene, non credo che havrano mancato di farlo e mostrarlo in questa occasione: una cosa mi consola; che se dicono male si possono dalli huomini di giuditio haver per sospetti, opponendosi a persone che nella intelligenza di queste cose li sono di gran longa superiori; se dicon bene, si dovrà il bene stimar maggiore, non già perchè sia tale, ma perchè staran sempre sotto il segno da loro per evidente reputato, in somma comunque si sia l'informatione, confido tanto nella sua somma diligenza e destrezza che credo non li darà fastidio.

Il Padre Priore di S. Eustachio mi scrisse che dovessi far dimandare dal S. Achillini al P. D. Benedetto informatione di me per mandarla costà, ma il S.r Achillini dimandandoli io questo, m'ha detto che non sa con che raggione dimandar questo dal detto Padre poichè a lui nè è stata chiesta informatione di me, nè meno data comissione di cercarla da altri, e solo scrisse al S.r Marchese Fachinetti ad istanza d'un mio amico dandoli di me buona relatione, sì che per questa via non vego come farvi entrare la informatione che par ch'ella nuovamente desideri dal S.r Achillini e quella anchora del P. D. Benedetto: lui veramente è prontissimo a farla, vi resta solo il modo d'ingarbarvela dentro, sì che non para mendicata; esso starà qui sino alli 14 del presente, per ciò aspetterò nuovi commando e aviso come voglia che io facci, che subito lo farò. Il molto R. P. D. Benedetto gli si ricorda devotissimo servitore, et io con lui al quale da N. S. desideriamo ogni vero bene.

Di Parma, alli 8 Maggio 1629.

Di V. S. Ill.ma Dev.mo et Ob.mo Ser.re
F. Bon.ra Cavalieri.

XVIII.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Noi fra Gir.mo Longhi Diffinitore dell'Ordine de' frati Giesuatti di S.o Girolamo nella Provincia di Milano concediamo licenza al Padre fra Bonaventura Cavalieri da Milano professore delle scientie matematiche, al presente Priore del nostro Monastero di S.o Benedetto di Parma che, fatto il futuro Capitolo Generale, senza niuna contraditione possa andare di stanza nel nostro Monastero di S.a Maria Mascarella di Bologna ad effetto che nel Studio nobilissimo di detta Città sia conosciuto il suo valore con la lettura di quelle scientie, altrimente non vogliamo che si parta dal servitio della Religione, la quale ne fa gran stima per le sue honorate virtù; et in fede ho fatta la presente, scritta e sottoscritta di nostra mano e sigillata col nostro sigillo etc.

Data nel nostro Monastero di S.to Eustachio di Bologna, questo dì 22 Maggio 1629.

Il medesimo fra Girolamo manu propria etc.

L. S.

XIX.

GIO. BATTISTA MONTALBANI *a* CARLO ANTONIO MANZINI *in Bologna.*

Napoli, 17 luglio 1629.

Arch. di Stato in Bologna. Mazzo citato al n. IX. — Autografa.

.... Il Gloriosi da me proposto per la cathedra del Magini riesce tanto freddo che mi ha fatto raffreddar affatto: egli è ricco, vechio e vuol riposare: per questo mi sono mosso a raccomandar un altro soggetto, non minore di qualità e valore di lui che è il Sig.r Gio. Anfossi, Genovese, sacerdote che hora è in Spagna col Nuntio Monti, giovene di 35 anni, scrive *de inclinatione et tactione linearum*, che niuno d'Apollonio in poi ne parlò, et altri non ne hanno saputo cavar li piedi, tiene sotto la stampa alcune cose: è un altro Cataldo e forse più; un altro Vietta certo.

Io lo raccomando a V. S. e la incarico per quanto posso a pigliar assonto di parlare al Sig.r Achille Volta, al Sig.r Angiolelli, Bonfiglioli, Scoppi et l'altro Assonto di Studio e veder di farlo proponere formando il memoriale per dar in Reggimento et aiutando questo negotio col P. Orimbelli, pigliando per compagno Ovidio. Veda V. S. la lettera del Sig.r Cesare Marsilii che le mostrarà il Padre Orimbelli e facci officio a bocca col Sig.r Cesare pure. Questa volta non la vorrei fredda, perchè mentre il Sig.r Achille è Confaloniere potressimo spuntar questo negotio: io non le dico altro; faccia quanto faria per me et per sè; se io sapessi con che maniera poterlo raccomandar a V. S. più caldamente questo negotio, lo farei, ma credo basti solo questa dichiaratione.

XX.

GIO. BATTISTA MONTALBANI *a* CESARE MARSILI *in Bologna.*

Napoli, 17 luglio 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Mazzo citato al n. IX. — Autografa.

.... Io desideravo veder il Gloriosi nella cattedra del Magino, ma lo vedo tanto freddo a risolversi per esser già dato alle commodità, essendo egli assai ricco, che ha fatto raffreddar ancora me in

modo tale che sendomi proposto da più persone della professione il Sig.r Gio. Anfossi, Genovese, sacerdote di età di 35 anni, non inferiore certo al Vietta e al Cataldi, mi sono mosso a proporlo al Sig.r Quaranta Volta, che credo sia ora Confaloniere, col quale passando la stretezza che V. S. facilmente saprà, confido assai. È l'Anfossi in Spagna col Nuncio Monti, tiene sotto il torchio alcune opere, ha scritto *de inclinatione et tactione linearum*, che V. S. sa che d'Apollonio in fuori, che ha fatto alcune oscurità, non habbiamo altri: nell'alzebra supera ogn'altri; è giovane, può durar fattica e la dura volentieri, io l'ho conosciuto qui per maggior di fatti che di nome; meglio di lui non so vi sia hora altri. L'authentica poi che porta seco del Padre Stasserio della Compagnia di Gesù, che me l'ha raccomandato, può tanto appresso di me che, conoscendo io Padre Stasserio da molto tempo e communicando con esso molte cose della professione quottidianamente, so quanto vale detta authentica. Io lo raccomando a V. S. caldissimamente acciò parli con alcuni di cotesti Sig.ri di Regimento suoi amici, potendo ella sopra l'honor mio approvarlo per tanto quanto il Cataldi e forse forse.... che non voglio passar più oltre. La servitù mia di tanti anni con V. S. sin dal'infantia voglio che servi a V. S. per intercessione di questo soggetto che io desidero honorato al pari della persona mia.

XXI.

BONAVENTURA CAVALIERI *ai Signori del Reggimento di Bologna.*

Lodi, 5 settembre 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa la firma.

Ill.mi Signori.

Il favore che dalle Ill.me SSig.rie loro mi è stato fatto, di condurmi per lettor publico delle Matematiche nella Cathedra dell'Ecc.mo Magini, come ch'io conoschi che di gran lunga avanzi i meriti miei et il mio puoco sapere, che nello splendore delle virtù eminenti di huomo con raggione cotanto stimato restarà quasi picciol fiamella anco nell'istessa luce sepolto; non è però ch'io non pensi di pareggiarlo almeno con l'intensissimo desiderio che ho sempre hauto et ho di servire cotesta Ill.ma Città nella quale veggonsi nobilissimi frutti di gloria da ben coltivata pianta continuamente prodursi; onde a chi non è di lume privo forza è pur di vederli, e vedendo ammi-

rarli, ammirandoli invaghirsene, et invaghiti per goder insieme dell' aura celeste che sì propitiamente fecconda cotesta avventurata Città, procurar, se non altro, di servir almen chi tanto merita e chi con occhiuta prudenza l' altrui servitù bilanciando, poscia con heroica magnanimità la contraccambia; di ciò come ne faccino mille essempii chiara testimonianza, non ho però il più propinquo et a proposito mio, del favorevolissimo scrutinio dell' assegnato stipendio per la persona mia, del che perciò devo non solo in universale ringratiare questa Illustrissima radunanza, come faccio, ma ciascuno in particolare anchora, come che da tutti mi sia venut' il favore, nè potendo per hora in altro mostrarmi corrispondente alla concessa gratia, riserbarò di fare il resto con la presenza, poscia che quanto prima verrò a servirle, e se non fosse l' indespositione che ho di un puoco di terzana, che per appunto a questa nuova si è in parte alleggerita, non vi frapporrei un giorno per essequir quanto devo verso le Ill.me SS.rie loro, alle quali faccio pertanto divotissima riverenza.

Lodi, il dì 5 7.bre 1629.

Delle SS. Ill.me loro Dev.mo et Obblig.mo Ser.re
F. Bon.ra Cavalieri.

XXII.

BONAVENTURA CAVALIERI *a* CESARE MARSILI *in Bologna.*

Lodi, 5 settembre 1629.

Arch. Marsigli in Bologna. Busta c. s. — Autografa.

Ill.mo Signore.

Hor sì che chiaramente comprendo quanto ben collocassi il mio pensiero, confidando gli negotii miei in mano di persona della cui prudenza ed affetto come ch' io credessi ogni gran cosa, ho finalmente veduto seguirgliene corrispondenti effetti nella ottenuta gratia, e tanto più la nova mi ha apportato allegrezza quanto che l' oppositione che ultimamante sentivo esser fatta da Padri Gesuiti con la proposta di un altro parevami dovesse ritardare il negotio che con tal brevità, con mia molta meraviglia si è spedito: questa mi ha in parte allegerito un puoco di male di febre terzana che mi ha travagliato e travaglia ancora, mi ha dallo studio trattenuto, et hora mi ritarda il venire sin ch' io non sia risanato, perciò mi potrà scusare, e fra tanto vega la lettera ch' io scrivo in ringraziamento al-

l' Ill.^{mi} SS.^{ri} del Regimento, la quale se stà a suo modo la presenti, e se vi bisognasse per suo giuditio qualche correttione ne facci fare un' altra, ch' io li mando perciò il foglio bianco sottoscritto, e la presenti, et io fra tanto cercarò di rihavermi e di mettermi all' ordine per venire, e con questo li faccio con ogni divoto affetto riverenza, ringratiandola per hora con parole, per farlo poi anco con fatti quando sarò presente.

Lodi, il dì 5 7.bre 1629.

Di V. S. Illma Aff.^{mo} et Oblig.^{mo} Ser.^{e}
F. Bon.^{ra} Cavalieri.

XXIII.

Liber mortuorum ab anno 1585 usque ad 1657.
T. I della soppressa Parrocchia di San Giacomo dei Carbonesi, ora presso quella di San Paolo, car. 28 *t.*

A dì 23 Marzo (1) [1633].

Morse l' Illmo Sr Cesare Marsilii e fu sepolto in S. Petronio: confessato per il P. D. Ermete Castelli e l' Olio Santo da me Curato, essendo Rettore del SS.^{mo} Sacramento.

Io D. Domenice Ferrari, curato.

XXIV.

MARIO SAMPIERI *a* VINCENZIO VIVIANI *in Firenze.*

Pisa, 10 febbraio 1670.

Bibl. Naz. in Firenze. Mss. Galileiani. Discepoli, Vol. CXLV, car. 86. — Autografa la sottoscrizione.

Molt' Ill.^{re} Sig.^{re} mio P.ron Oss.^{mo}

Quel cavaliere mio amico che ci mandò quelle poche scriture et lettere del S.^{re} Cesare Marsili, mi scrive che desideraria sapere come V. S. nomina il sudetto Sr Cesare nel libro che sta ponendo alla stampa, cioè se li dà nome d' amico del Galileo, se di virtuoso, o vero lo nomina semplicemente gentiluomo bolognese, essendo che l' Hacademia che si fa in Bologna di belle lettere et filosofia, della

(1) I documenti dell' Archivio Marsigli registrano la morte di CESARE sotto il 22.

cui ne era il S.re Cesare prementuato, pensano di porre alle stampe più discorsi, lettere et altre proposizioni proposte in quella Hacademia: ne attendo io dunque dalla solita gentilezza di V. S. il favore della notizia accenatagli per poterne dar l'aviso a chi istantemente me ne richiede. Doverà questo servire anco a V. S. per notizia che vi sono gl' Hacademici mentuati, che in breve pensano porle alla luce, e rasegnandoli con questa occasione la mia osservanza, mi confermo del S.re Francesco suo fratello, come anco

Pisa, li 10 Feb. 1669 *Ab Inc.*

di V. S. molt' Ill.re Dev.mo Obl.mo Serv. Vero
Mario Sampieri.

Fuori: Al molt' Ill.re Sig.r mio P.ron Oss.mo
Il Sig.re Vincenzo Viviani. Firenze.

XXV.

VINCENZIO VIVIANI *a* MARIO SAMPIERI *in Pisa.*

Firenze, 17 febbraio 1670.

Bibl. Naz. in Firenze. Mss. Galileiani. Discepoli, Vol. CXLV, car. 87. — Minuta autografa.

Al Sig.r Cav.r Cap.o Sampieri. Pisa.

17 febb. 1669. *Ab Inc.*

Godo infinitamente che que' Signori dell' Accademia Filosofica di Bologna pensino di porre alle stampe, come Ella mi fa grazia accennarmi, quei discorsi e lettere et altre propositioni fatte in essa e di cui era già il Sig.r Cesare Marsili, poichè son più che certo che da tal pubblicazione conseguiranno tesori di singolar dottrina et eruditione, onde per tal notizia desideratissima ne rendo a lei le dovute umilissime grazie.

Quanto agli attributi del predetto S.r Cesare, sapendo io che egli era amicissimo del Sig.r Galileo e virtuoso, e non solo gentilissimo ma servitor devotissimo, non vedo che si abbia da aver riguardo, quando che occorrerà di nominarlo o in questa o in quella o in ogn' altra forma più dovuta al merito di quel gran cavaliero.

SULLA LEGA DELL'ARGENTO
E GLI STATUTI DEGLI OREFICI DI BOLOGNA
DURANTE LA SIGNORIA
DI GIOVANNI DA OLEGGIO

Negli Statuti degli orefici di Bologna, riformati [1] nel 1293 e nel 1299, la lega per la lavorazione degli oggetti d'argento era fissata su quella del bolognino grosso.

Il Salvioni nel suo lodato studio sul *Valore della lira bolognese* scrive: « È certo che le leghe dei metalli preziosi si modellano volontieri su quelle della moneta per la più facile tramutazione della moneta in oreficeria e dell'oreficeria in moneta.... » [2].

Ma la convenienza di un tal metodo di lavorazione non può a meno di non andar soggetta alle condizioni economiche dei tempi, e però seguita a rimanere inalterata fino a che tra il valore della moneta e quello dell'argento corre un rapporto tale da renderne proficua la tramutazione.

Se, per una causa qualunque, viene a mutarsi il valore dell'una, di necessità anche l'altro deve risentirne le conseguenze; onde ne risulterà una maggiore o minore utilità di continuare la lavorazione del metallo traendolo direttamente dalla lega monetaria in vigore.

Dalle dotte ricerche fatte in proposito dal Salvioni nell'accennato lavoro si può ricavare che l'intrinseco delle

(1) Archivio di Stato di Bologna, Statuti degli Orefici 1293; 1299.

(2) SALVIONI, op. cit. in Atti e Memorie della R. Dep. di Storia Patria per la Romagna. Ser. III, Vol. XIV, pag. 62.

monete bolognesi e specialmente il bolognino grosso andò man mano soggetto a diminuzione; onde di necessità non poteva a meno di non avvenire una riforma anche nella lega degli oggetti d'argento che, come abbiamo detto, era foggiata su quello.

Col cadere delle libertà comunali che, malgrado le loro turbolenze, seppero svolgere le più prosperose attività del vivere civile, e col sorgere delle Signorie violenti e tiranniche sulle ruine del glorioso passato, insieme colle politiche mutarono pure le condizioni economiche delle città; ogni antico ordinamento andò trasformandosi e tutto fu trascinato in un continuo e fatale rinnovamento.

Una riforma che interessa sopratutto la storia economica di Bologna nella seconda metà del secolo XIV è quella che avvenne nella lega per la lavorazione degli oggetti d'argento al tempo della Signoria di Giovanni Visconti da Oleggio.

Di essa ebbe già ad occuparsi il Salvioni [1], ma per diverse circostanze egli non potè spiegare storicamente le cause che indussero il Signore di Bologna a prendere sì grave provvedimento.

È noto infatti che in Bologna per antichissima consuetudine, consacrata negli Statuti degli orefici, la lega pei lavori d'argento era modellata su quella del bolognino grosso, sopratutto per la comodità ed il vantaggio di convertire la moneta in oggetti lavorati.

Nell'anno 1356, essendo Signore della città Giovanni da Oleggio, vennero riformati gli Statuti degli orefici e la lega per gli oggetti d'argento fu diminuita, senza tuttavia che quella del bolognino grosso avesse apparentemente subita alcuna modificazione.

Non senza una causa adeguata si poteva operare una riforma tanto importante. Per rintracciare questa causa è opportuno esaminare un documento che si connette colle nostre ricerche.

Si tratta di un processo fatto agli orefici di Bologna sotto

[1] Op. cit., pag. 62 e segg.

l'imputazione di avere lavorati e venduti oggetti a lega inferiore di quella fissata negli Statuti ([1]).

Nel giorno 5 del mese di novembre 1355 il Podestà di Bologna, in seguito a denuncia e querela, iniziò un processo contro ventidue orefici della città.

Egli li accusava di esercitare da oltre quarant'anni la loro arte col proposito e l'intenzione di commettere scientemente il falso perchè, essendo obbligati, per consuetudine antica pubblicamente approvata e per disposizioni degli Statuti, a lavorare l'argento secondo la lega del bolognino grosso, la quale era sempre stata ed era tuttora di oncie 9 e 22 denari di argento fino per libbra ([2]), essi avevano usato, di loro arbitrio e volontà, non solo una lega differente di quella obbligatoria, ma ancora minore di oncie 9 e 12 denari di argento e 2 oncie e 12 denari di rame.

In tal modo, terminava l'accusa, i compratori acquistavano rame invece di argento e venivano frodati in ragione di due soldi di bolognini per oncia ([3]).

Il processo seguì la procedura ordinaria.

Nel giorno 12 dello stesso novembre il giudice deputato ai malefizi, per mezzo de' suoi nunzi, fece citare i ventidue orefici ordinando loro di comparire davanti al suo tribunale.

Ma essi non stimarono necessario di presentarsi personalmente e si limitarono a mandare in loro vece Francesco di Buvalello di San Giorgio, notaio e procuratore della loro società. Questi, in nome degli orefici, dichiarò al giudice che

([1]) Appendice, Doc. I.

([2]) Questa era la lega del bolognino grosso. Lo ZANETTI nel suo *Trattato delle monete di Bologna* (ms. 3, pag. 60) afferma invece che anche alla metà del secolo XIV la lega era di oncie 10 di argento fino per libbra e dice di non prestar fede a Maestro Giacomo da Firenze che nella sua *Aritmetica* scritta nel 1307 (pubbl. in *Novelle Letterarie* del Lami nel 1753, col. 294 e segg.) afferma che i bolognini grossi erano alla lega di oncie 9 e denari 21 per libbra. La differenza dalla lega ufficiale suaccennata è di un solo denaro; ridotta in millesimi è di 826 quella di 9 oncie e 22 denari, l'altra di Maestro Giacomo è di 792, differenza quasi trascurabile.

([3]) Appendice, Doc. I.

essi erano disposti ad ubbidire all'inquisizione del Podestà e della curia di lui e presentò lo strumento del mandato ricevuto, che il giudice accolse con riserva.

Il giorno seguente, 14 novembre, il giudice, dopo aver presa cognizione ed aver attentamente esaminata la comparizione del procuratore degli orefici, dichiarò nondimeno di proseguire il processo secondo la forma degli Statuti del Comune di Bologna e comandò ad un nunzio di citare di nuovo alle loro case i singoli inquisiti (1).

Allora Francesco di San Giorgio, il giorno 16 novembre, per parte di due sindaci della società degli orefici, presentò un'istanza (2), la quale recava pure la risposta fatta ad essa dal Signore di Bologna, e chiese che fosse accolta e registrata fra gli atti.

Per la nostra questione è sopratutto importante l'esame di questo documento perchè in esso sono contenute le ragioni che gli orefici processati adducevano a difesa dell'opera loro.

I sindaci si lamentavano perchè la loro società ed alcuni appartenenti ad essa erano ingiustamente molestati dal Podestà e dalla curia di lui sotto accusa che non lavorassero, nè avessero lavorato l'argento secondo la lega del bolognino grosso e avessero trascurato in tal modo l'osservanza di uno Statuto della loro società nel quale era stabilito appunto quest'obbligo (3).

Ma a loro discolpa essi facevano osservare che lo Statuto, a cui si riferiva il Podestà, era stato fatto da lungo tempo e non aveva ottenuto l'approvazione (4), quindi non aveva vigore, nè allora era usato, specialmente secondo la forma dei nuovi

(1) Archivio di Stato di Bologna, Atti del Podestà, Reg. $\frac{183}{819}$ c. 19, anno 1355.

(2) Appendice, Doc. II.

(3) Il Podestà fondava la sua accusa sugli Statuti degli orefici del 1299.

(4) Infatti, a differenza degli Statuti del 1356, non recano alcuna nota di registrazione della Camera degli Atti.

Statuti del Comune compilati al tempo di Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano.

Tuttavia gli orefici non negavano che in realtà quelli che esercitavano l'arte loro da trent'anni e più usassero lavorare l'argento alla lega di oncie 9 e 12 denari « ad tocham » e di oncie 9 « ad ignem »; ma facevano notare che ciò era in uso anche in altre città circostanti e che l'argento così lavorato era tenuto buono e legale: quelli che lavorassero ad una lega minore della suddetta e anche di 9 oncie dovevano esser puniti e di fatto venivano puniti dagli ufficiali dell'arte loro.

Aggiungevano ancora che il lucro ricavato dal loro metodo di lavorazione non era superiore a due soldi di bolognini per oncia, anzi alcune volte si riduceva ad un soldo e spesso era anche meno, compreso il loro lavoro. Venendo poi a dimostrare la ragione che li aveva costretti ad adottare la lega di oncie 9 e 12 denari per libbra, a loro favore adducevano il fatto che, se al tempo degli Statuti del 1299 usavano la lega del bolognino grosso, anche il costo dell'argento, altrove lavorato, era in relazione ad essa perchè era di 25 e 26 soldi l'oncia, invece da trent'anni in poi era disceso a 23 soldi di bolognini.

Per conseguenza, essendo diminuito il costo degli oggetti d'argento importati di due o di tre soldi l'oncia, era venuta a mancare la convenienza di lavorare l'argento alla lega del bolognino grosso e se gli orefici di Bologna avessero seguitato ad esercitare l'arte loro osservando quello Statuto, di necessità avrebbero dovuto rimettere del proprio. Aggiungevano ancora altre circostanze di fatto tendenti a provare che essi erano stati costretti ad adottare una lega differente per le mutate condizioni del mercato.

Quando fu fatto lo Statuto antico, dicevano, allora l'argento fino valeva 23 soldi l'oncia e, dal tempo che essi adottarono la nuova lega, compreso il loro lavoro, costò 27 soldi di bolognini. In fine, come ultimo argomento atto a dimostrare pienamente le loro buone ragioni, gli orefici dicevano che, dopo la coniazione delle nuove monete, si impiegavano sola-

mente 20 bolognini grossi per oncia, invece, dal tempo in cui avevano adottato la lega ad oncie 9 e 12 denari, ne andavano 22 ½ per oncia.

Dall'esame di questo documento (1) risulta che due furono i motivi che indussero gli orefici ad usare una lega più povera: la diminuzione del valore verificatasi negli oggetti d'argento lavorati e la diminuzione del peso nei bolognesi grossi, ossia l'aumento del loro numero da 20 a 22 ½ per oncia.

Soltanto con questo loro espediente potevano gli orefici bolognesi resistere alla concorrenza degli orefici forestieri.

La differenza di valore tra l'argento fino e il lavorato, da oltre trent'anni, era di quattro soldi di bolognini l'oncia. Ma, se tutto questo guadagno fosse andato in tasca agli orefici, sarebbe stato troppo lauto; dai quattro soldi bisogna levarne due e mezzo che rappresentano la maggior quantità occorrente per formare un'oncia, e il rimanente va a compensare la lavorazione.

Anzi abbiamo sentito gli orefici lamentarsi perchè non sempre il loro lavoro era compensato in ragione di due soldi di bolognini, ma spesso in molto minore misura.

Dalle cose esposte consegue che il bolognino grosso, dal tempo dell'ultima coniazione, se non di nome, almeno di fatto, doveva aver subita qualche modificazione.

A questo proposito non sarà inopportuno ricordare che nell'aprile dell'anno 1354 l'arcivescovo Giovanni Visconti propose ai Bolognesi di diminuirne il valore nominale da dodici a undici denari (2). Se contiamo il bolognino come correva sul mercato monetario, se ne impiegavano 240 per oncia, invece, secondo la proposta dell'arcivescovo, ne sarebbero andati in apparenza 220, ma in realtà 247 ½ perchè occorrevano non più 20 bolognini, ma 22 ½ per fare un'oncia.

Allora i Bolognesi non vollero sentir parlare di alcuna innovazione.

(1) Appendice, Doc. II.
(2) SALVIONI, loc. cit.

Ritornando alla istanza degli orefici, essa terminava pregando umilmente Giovanni da Oleggio affinchè, dopo aver chiarite le cose, volesse comandare al Podestà ed alla curia di lui di non molestare in alcun modo quelli che esercitavano l'arte loro, onde non avessero motivo di abbandonarla e di andar vagando altrove, poichè altrimenti non potevano operare senza loro grave danno (1).

Il Signore di Bologna rispose agli orefici ordinando al suo Vicario ed alla curia del Podestà di esaminare insieme la cosa (2).

Ma intanto il giudice deputato ai malefizi proseguì nello svolgimento del processo e, scaduto il termine imposto agli orefici per presentare la loro difesa, senz'altro il giorno 3 dicembre fece pubblicare il bando nel Consiglio degli Ottocento, condannandoli a pagare entro otto giorni al tesoriere del Comune somme varianti da 20 a 150 lire di bolognini per ciascuno (3).

Gli orefici rimasero spaventati non solo per la grave condanna, ma anche perchè questa giungeva inaspettata. Infatti era giusto che prima si fosse saputo qualche cosa dell'inchiesta affidata al Vicario ed alla curia del Podestà, alla quale apparteneva pure il giudice che aveva pronunciato il bando; invece, malgrado la risposta del Signore di Bologna, che sembrava sospensiva, era venuta un'improvvisa e severa condanna.

Non era più tempo di attendere che le loro ragioni e la loro innocenza fossero riconosciute dalla relazione del Vicario dell'Oleggio, ma era urgente allontanare la grave minaccia prima che trascorresse il termine stabilito nel bando.

Le cose essendo giunte a tale estremo, soltanto un decreto di grazia dell'Oleggio poteva salvarli. Per loro fortuna ebbero favorevoli e propizie le condizioni politiche della città e la disposizione d'animo del Signore.

(1) Appendice, Doc. II.
(2) Appendice, Doc. II. In fine reca pure la risposta dell'Oleggio.
(3) La somma totale era di lire 1432 di bolognini.

Appunto in quei giorni egli, dopo aver sostenuta una guerra contro Bernabò Visconti ed aver resistito all'invasione del territorio bolognese, aveva concluso un accordo col Signore di Milano riuscendo a conservare, se non di nome, almeno di fatto, il dominio della città. Allontanato quindi un grave pericolo coll'aiuto e il favore dei cittadini, egli non poteva a meno di non mostrarsi riconoscente grato e verso i fedeli sudditi.

Il giorno 2 dicembre una grida del Podestà aveva pubblicato (1) l'annunzio della pace, che la città aveva accolto con grande soddisfazione. Allora furono fatte grandi feste; ogni ordine di cittadini andò a gara nel dimostrare la propria gioia ed allegrezza per il lieto avvenimento (2) e contribuì ancora con denaro, affinchè le feste riuscissero più solenni.

In tale occasione gli orefici il giorno 9 dicembre presentarono all'Oleggio una seconda istanza (3). In essa, dopo essersi dichiarati fedeli e devoti servitori di lui, si giustificavano di non essersi presentati a difendersi, secondo la citazione del giudice, dicendo che ciò era avvenuto perchè Luchino Savio, suo cancelliere, e Guido Lambertini avevano loro riferito da parte sua che egli aveva ordinato al Podestà di non procedere oltre contro gli orefici. Per questo essi non erano comparsi davanti al tribunale del giudice ed erano stati condannati a pagare gravi multe, che in alcun modo potevano soddisfare riuscendo appena a provvedere alla loro esistenza. Pertanto supplicavano il Signore di Bologna a voler usare misericordia verso di essi rimettendo le pene da cui erano stati colpiti, onde potessero prender parte alla gioia comune dei cittadini bolognesi ed alle feste, che anche gli

(1) Archivio di Stato di Bologna, Atti del Podestà. Reg. $\frac{185}{815}$ anno 1355.

(2) Il VILLOLA, cronista contemporaneo, conferma che in occasione della pace « el dì de santo ambrosxo se fe gran festa e vestisse tute le compagni e feno gran bali e bagurdi.... ».

(3) Appendice, Doc. II.

orefici avevano ordinate. L'istanza terminava esortando l'Oleggio a voler disporre ed ordinare che fosse cancellato il bando ed il processo, perchè, diceva « magna esset infamia civitatis vestre bononie quod societas aurifficum esset condempnata de falso » e che, quelli che lavorarono alla stessa maniera dei loro padri ed avi, senza intenzione di commetter falso, fossero condannati sotto tale accusa (1).

Giovanni da Oleggio non rimase sordo a questa calda preghiera rivoltagli in un momento di sincera allegrezza sua e dei Bolognesi per la pace conclusa.

Chi fosse propenso a malignare su tutti gli atti di Giovanni da Oleggio potrebbe dubitare che egli fin d'allora operasse in modo da rendersi di nuovo indipendente da Milano e dimostrasse clemenza per procurarsi il favore dei cittadini.

Invece dai documenti che abbiamo esaminati risulta manifesta la buona fede e l'innocenza degli orefici, quindi un decreto di grazia era soltanto un doveroso atto di giustizia.

Nello stesso giorno 9 dicembre Giovanni da Oleggio emetteva il decreto a favore degli orefici condannati. In esso, dopo aver constatato che gli orefici, in occasione delle feste da poco celebrate in Bologna in onore della pace, avevano sopportate grandissime spese e mostrato immenso gaudio ed allegrezza, egli, in omaggio alla pace, con ogni suo potere ed autorità di cui poteva disporre, stabiliva e decretava che tutte le pene inflitte contro di essi e contenute nel bando fossero e si intendessero rimesse e quindi fosse cancellato il processo (2).

Il decreto venne presentato due giorni dopo al giudice dei malefizi. Questi lo accettò e lo fece registrare fra gli atti del processo e in forza di esso emise, il giorno 12 dicembre, una sentenza colla quale annullava il processo e cassava il bando (3).

(1) Questa istanza è contenuta nel decreto di Giovanni da Oleggio.

(2) Appendice, Doc. III.

(3) Archivio di Stato di Bologna, Atti del Podestà. Reg. $\frac{183}{818}$, c. 23, anno 1355.

La riforma della lega in favore degli orefici, la quale, se non di nome, almeno di fatto, esisteva da molto tempo, non incontrò il favore, e subito se ne cominciò a metter in dubbio l'utilità.

Erano passati appena pochi mesi, quando, il 3 agosto del 1356, Petruccio Marsili di Modena, Vicario dell'Oleggio, radunava una Commissione composta degli Anziani e Consoli e di 10 Sapienti per quartiere e chiedeva se certe Provvisioni e Statuti, fatti in favore degli orefici, fossero buoni ed utili per l'onore del Signore di Bologna e per il vantaggio della città (1).

Fu fatta in proposito una lunga discussione, ma non si venne ad alcun risultato; tuttavia fu stabilito che il Vicario, con un certo numero di orefici favorevoli e contrari alla riforma, discutesse la questione e poscia riferisse loro (2).

Il 22 agosto finalmente, il Vicario radunò la Commissione dei 40 Sapienti e degli Anziani e, per mandato dell'Oleggio, espose lo stato delle cose e disse che la riforma della lega era sembrata dannosa quasi a tutti.

Quindi tornò a porre il quesito se fosse più conveniente lavorare alla lega antica del bolognino grosso, oppure alla lega nuova quale era in vigore (3).

Naturalmente i Sapienti diedero ragione alla maggioranza che voleva il ritorno all'antico e compilarono due capitoli: col primo si ristabiliva l'antica lega del bolognino grosso per i lavori d'argento, e col secondo si ordinava la nomina di due Sapienti per quartiere, onde consigliassero intorno al modo migliore di provvedere affinchè quelli che avevano oggetti d'argento, lavorati secondo la nuova lega, soffrissero minor

(1) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 60, v.; 3 agosto 1356.

(2) Archivio di Stato di Bologna. Provv. e Rifor. c. 60 e segg. 3 agosto 1356. Il Vicario ebbe facoltà « de habendo aurifices scilicet pro qualibet parte.... ». Il SALVIONI (op. cit. pag. 65) invece di « scilicet » legge « sex ».

(3) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 62; 22 agosto 1356.

danno in avvenire; ciò che gli Otto Sapienti avessero proposto fosse presentato al Consiglio del Vicario e degli Anziani e da essi decretato ed ordinato (1).

Gli Otto Sapienti, adunatisi il giorno 5 settembre, riaffermavano ancora il proposito di ripristinare la lega antica del bolognino grosso e, quanto agli oggetti già lavorati, ordinavano una generale rassegna, sotto pena della confisca, di tutti i lavori d'argento, concedendo tuttavia che, per tutto il mese di settembre, si potessero vendere quelli alla lega nuova; dopo il qual termine questi sarebbero stati distrutti ed infranti (2).

Il giorno seguente una grida del Podestà pubblicava queste disposizioni dando loro un valore esecutivo (3), e il giorno 7 settembre era nominato un socio al Rettore degli orefici per assumere le denunzie e provvedere agli assaggi (4).

Dopo ciò sembrerebbe che non fosse possibile alcun dubbio riguardo alla restaurazione della lega antica; invece, non ostante la grida del Podestà e tutte le altre deliberazioni contrarie, si può ancora dubitare che rimanesse in vigore la lega nuova.

La questione della lega e del relativo processo non era stata opera dell'Oleggio; ma piuttosto dei cambiatori che, esercitando un mestiere affine a quello degli orefici e trovando il loro vantaggio a lasciar le cose allo stato di prima, si adoperavano per togliere il privilegio ottenuto dai loro nemici di mestiere.

Ma, per giustificare il ritorno all'antico, bisognerebbe dimostrare che le condizioni economiche di Bologna e delle

(1) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 63; 22 agosto 1356.

(2) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 69, v.; 5 settembre 1356.

(3) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 70; 6 settembre 1356.

(4) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 70; 7 settembre 1356.

città vicine, al tempo della Signoria viscontea, erano migliorate, che le industrie e il commercio prosperavano, che le guerre non turbavano il contado e che dovunque eravi il benessere e la pace.

Al tempo della Signoria dell'Oleggio invece la città di Bologna fu turbata da continue guerre nel suo territorio e fuori e cadde nella più misera condizione.

Le ragioni che avevano consigliata la riforma del febbraio 1356 persistevano anche nel settembre dello stesso anno. A pochi mesi di distanza appare molto strano che si cercasse di distruggere una riforma voluta ed imposta dalle mutate condizioni dei tempi; ma non riesce nuovo il fatto, se si pensa alle grandi difficoltà che incontra sempre e dovunque un mutamento dell'antico, anche se lungamente desiderato e voluto per ragioni di equità e di giustizia.

Nel marzo dell'anno seguente, 1357, fu iniziato un altro processo di falso contro tre orefici, perchè tenevano esposti in vendita bottoni d'argento ed altri oggetti di minor lega della stabilita. Ma nel documento non è indicata la lega. Uno degli orefici si giustificò dicendo che i bottoni erano vecchi e di buona lega e che il difetto stava soltanto nella saldatura che dall'orefice forestiere era stata fatta di rame invece che di argento; gli altri due confessarono la loro colpa.

La condanna fu applicata in proporzione al danno recato; ma anche questa volta Giovanni da Oleggio emise a favore di essi un decreto di perdono, volendo tuttavia che la condanna fosse letta pubblicamente (1).

Passarono due anni senza che più si parlasse della questione.

Ma nel 1359 essa viene risollevata sotto un aspetto di

(1) Archivio di Stato di Bologna, Atti del Podestà, Reg. $\frac{208}{823}$ anno 1357. Il decreto dell'Oleggio reca la data del 9 marzo e nomina cinque orefici graziati invece dei tre accennati nell'accusa. Riguardo alle pene da infliggersi esse erano specificate negli Statuti e rimasero ferme, malgrado la riforma della lega. Confr. gli Statuti del 1293, 1299, 1356, sotto il Capitolo « de penis ».

vera e propria contesa fra la società degli orefici e quella dei cambiatori che in passato sembra avessero voluto stare nell' ombra.

Nello stesso giorno 23 marzo 1359 l' una e l' altra società presentano al Signore di Bologna due istanze (1), in ciascuna delle quali sono esposte, a tutela del loro vantaggio, le lamentanze per gl' inconvenienti che si vanno verificando dal tempo dell' ultima riforma in causa di alcune disposizioni poco chiare e contradditorie.

Per primi i cambiatori, ricordando un certo Statuto pel quale era vietato a tutti i cittadini e forestieri di tenere al banco od alla stazione loro alcuna quantità di argento lavorato che non fosse della lega del bolognino grosso se gli oggetti non fossero rotti e distrutti, si lamentavano perchè quella disposizione riusciva di grave danno e pregiudizio a tutti quelli che abitavano la città. Per ciò pregavano il Signore di Bologna affinchè volesse con suo decreto stabilire che loro fosse lecito tenere ogni quantità d' argento, anche lavorato a qualsiasi lega, e vendere e comprare, come prima erano soliti a fare, coll' indicazione della lega e del valore per oncia. A quelli che contravvenissero fosse imposta una multa di cinque soldi per oncia, oltre alla perdita dell' argento da applicarsi alla Camera dell' Oleggio. Doveva però rimanere sempre ferma la lega nuova per i lavori da farsi in argento.

In fine domandavano che fosse permesso al Difensore della loro società di andare alle stazioni e alle case di quelli della società degli orefici che lavoravano l' oro e l' argento e saggiare i lavori fatti e da farsi « tam ad tochas quam etiam ad ignem », per vedere se fossero della lega nuova, altrimenti venissero confiscati colle pene contenute negli Statuti (2).

(1) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 52; 2 luglio 1359. Pubblicate dal Salvioni (op. cit. pag. 67 e segg.).

(2) SALVIONI, op. cit., pag. 68.

Da questo documento sembra risultare che i cambiatori volessero per sè piena libertà di commercio e che circa la lega degli oggetti lavorati si fosse adottato il partito di usare la nuova soltanto coi lavori nuovi ([1]).

Tuttavia resta sempre il dubbio se potessero essere in vigore la nuova e la vecchia insieme.

Gli orefici alla lor volta avevano di che lagnarsi perchè gli Statuti loro, riformati dal Vicario, Giovanni da Siena, nel febbraio del 1356, non erano ben chiari e potevano dar luogo a dubbia interpretazione.

Infatti, dicendosi negli Statuti che il Rettore della loro società fosse tenuto ad andare alle singole stazioni e case di quelli che vendevano oro ed argento, volevano che fosse dichiarato di quali venditori si dovesse intendere, perchè molte erano le persone che continuamente esercitavano tale commercio.

In altro Statuto essendo stabilito che nessun cittadino o forestiero potesse vendere o tenere in sua casa o stazione alcun lavoro nuovo o vecchio che non fosse della lega stabilita nella riforma, altrimenti, se trovato, fosse tenuto a romperlo e distruggerlo e così conservarlo, sorgeva il dubbio che si potesse sempre contravvenire qualora non fosse trovato una prima volta della lega fissata e non fosse stato distrutto e una seconda volta trovato e pure non distrutto.

In fine, riguardo ad altro Statuto che imponeva al Rettore ed al Massaro degli orefici di far osservare le disposizioni degli Statuti, dicevano che non era bene dichiarato il modo di procedere contro quelli che non appartenevano alla loro Società e ne veniva la conseguenza che l'oro e l'argento era venduto dai cambiatori e da altri a minor lega di quella che era stata fissata negli Statuti. « Quare, segue l'istanza, cum vostre intencionis fuit et est quod ligha predicta nova in laboreriis predictis servetur », si supplicava il Signore di

([1]) L'oscurità di queste disposizioni deriva senza dubbio dalla mancanza di documenti dall'anno 1356 al 1359 intorno alla questione.

Bologna a voler provvedere affinchè il Rettore, con due ministrali della Società, potesse andare per le singole stazioni e case di quelli che vendevano oro ed argento e continuamente saggiare i lavori per vedere se fossero della lega stabilita e quelli che lavorassero ad altra lega fossero condannati e il Podestà dovesse prestar aiuto e consiglio al Rettore ed agli uomini della loro Società per far osservare queste disposizioni (1).

In quest' ultimo documento è ancor più palese l' affermazione della lega nuova almeno per quanto riguarda i lavori degli orefici.

Alle due istanze, che recano la stessa data del 23 marzo 1359, Giovanni da Oleggio rispose mandandole agli Anziani perchè le vedessero ed esaminassero e deliberassero intorno ad esse.

Sembra che anche questi stessero lungamente incerti prima di riferire e di prendere alcuna deliberazione. Infatti passarono alcuni mesi durante i quali fu studiata e discussa la questione.

Furono chiamati Difensori e i Massari e Ministrali delle due società per esporre le loro ragioni davanti al Vicario ed agli Anziani e finalmente il 2 luglio « matura deliberatione prehabita » stabilirono che gli Statuti nuovi riguardanti i lavori d' oro e d' argento, colle aggiunte fatte ed approvate dal Vicario, Giovanni da Siena, e dagli Anziani e Consoli e dai Sapienti da essi eletti, dovessero essere osservati e messi in pratica da quelli che avevano il potere, come negli stessi Statuti ed aggiunte per ordine era contenuto (2).

(1) SALVIONI, op. cit. pag. 68 e segg.

(2) Archivio di Stato di Bologna, Provv. e Rifor. c. 52 e segg. 2 luglio 1359. Anche questo documento è pubblicato dal Salvioni, op. cit. pag. 70. La deliberazione degli Anziani fu approvata con 8 fave bianche contro 5 nere; ciò che dimostra l' opposizione di molti Anziani alla proposta.

Così finiva questa lotta fra la corporazione degli orefici e quella dei cambiatori e la riforma, resa necessaria dalle mutate condizioni economiche dei tempi, rimase quale era stata fissata negli Statuti degli orefici nel febbraio del 1356.

L. SIGHINOLFI.

DOCUMENTI

I.

Archivio di Stato di Bologna, Atti del Podestà, Reg. $\frac{183}{819}$ anno 1355, c. 17.

Hec est quedam Inquisicio que fit et fieri Intenditur per dictos dominos Potestatem et eius Iudicem malleficiorum et utrumque eorum ex eorum et utriusque eorum officio et Baylia contra et adversus infrascriptos homines et quemlibet eorum videlicet.

(*Seguono i nomi di 22 orefici*)

In eo de eo et super eo quod ad Aures et noticiam predictorum dominorum Potestatis et Iudicem et utriusque ipsorum fama publica precedente et clamosa Insinuatione Refferente et notorio non quidem a mallivolis et malledicis sed a providis et honestis ac etiam ex querela et clamore et Rellatu quamplurium fidedignorum pervenit quod predicti Petrus condam Rodaldi, Colaus, dominichus Iullianus, Andreas, Lencius, Colaus Bonmartini, Iohannes, Minus, Petrucius, Andreas Bartolomei, Petrinus, Magister Sire, Petrus, Guillelmus, Ugolinus, Petrus Berti, Brancha, fabianus, Iacobus, Falcerius et Maxignolus aurifices predicti et quilibet ipsorum superius descriptorum et nominatorum sunt fuerunt et steterunt iam sunt, decem, viginti, triginta et quadraginta anni et plus vel quantum Aurifices et artem aurificum auri argenti rami et aliorum metallorum exercentes in civitate bononie in capelis sancti cataldi, sancte marie in solario et alys capelis civitatis predicte Et quod in exercicio dicte eorum et cuiuslibet eorum artis falso scienter et doloxe animo Intencione et proposito corumpendi Ledendi falsum fabricandi et viciandi coruperunt Lexerunt falsum fabricaverunt et viciaverunt artem eorum et

cuiuslibet eorum videlicet quia dum ipsi et quilibet ipsorum laborare operari et fabricare tenentur et deberent et eorum et cuiuslibet eorum labereria vendere et tradere ex antiqua et antiquata consuetudine civitatis bononie eiusque comitatus et districtus cuius contrary memoria non existit publice aprobata et ex statutis provixionibus et Reformationibus tam dicte artis quam civitatis et comunis bononie ad ligam bononini grossi qui est et fuit et esse debet de libra et pro libra qualibet Novem unciarum et vigintiduorum denariorum Argenti fini et puri et duarum unciarum et duorum denariorum ramy et non ad minorem ligam Laboraverunt operati fuerunt et fabricaverunt seu fieri fecerunt Auctoritate eorum propria et absque licentia alicuius ad hoc auctoritatem habentis non solum ad minorem ligam dicti bononini grossi sed etiam ad minorem ligam novem unciarum et duodecim denariorum argenti puri et duarum unciarum et duodecim denariorum ramy pro qualibet libra argenti et ad rationem libre in maspilis lambretis centurarum et alys artificys argenti artis predicte et eciam ad minus Ipsamque eorum et cuiuslibet eorum laboreria operaciones artificia et fabricationes Laborata operata et falso fabricata per eos et quemlibet eorum seu ad eorum petitionem volentibus emere vendiderunt tradiderunt et in eos transtulerunt. Et quod ipsos tales emptores et quemlibet eorum fraudaverunt Lexerunt et deceperunt falso scienter et doloxe in vendicionibus et tradicionibus predictis quia dum ipsi tales emptores extimarent se emere et per traditionem accipere maspilos Lambretas et alia artificia argenti apredictis Aurificibus et quolibet ipsorum ad ligam bononini grossi antiquam et publice aprobatam ut dictum est emebant et per traductionem accipiebant ipsos maspilos lambretas et alia artificia argentea non solum ad minorem ligam bononini grossi sed eciam ad minorem ligam Novem unciarum et duodecim denariorum argenti puri et duarum unziarum et duodecim denariorum ramy et ad minus. Et sic ubi putabant emere argentum emebant ramum unde manifeste Ledebantur et falso fraudebantur ipsi tales emptores in qualibet et pro qualibet uncia argenti et ad racionem uncie in duobus soldis bononinorum.

Comitentes predicta et quodlibet predictorum predicti in quolibet ipsorum contra formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis bononie et contra honorem et statum magnifici domini Bononie et comunis dicte civitatis nec non dicti domini Potestatis et eius curie. In grave dampnum et preiudicium omnium et singularum personarum dicte civitatis comitatus et districtus eiusdem. Nec non in

infamiam et penuriam eorumdem. Et predicta fuerunt de anno presenti et mense novembri presenti de annis et mensibus qui fuerunt a dictis annis triginta citra vel quantum in civitate bononie in dictis capelis et alys dicte civitatis in domibus seu stationibus dictorum aurificum et cuiuslibet eorum Iuxta vias publicas et iuxta domos illorum de Lambertinis et alios veriores confines.

Super quibus omnibus et singulis et ab eis dependentibus et conexis et prorsus extraneis dicti domini Potestas et Iudex et uterque ipsorum Inquirunt et inquirere intendunt contra predictos Inquisitos et quemlibet eorum et alios quoslibet et ipsos seu alterum eorum culpabilles repertos de predictis et quolibet predictorum punire et condanpnare secundum formam iuris statutorum ordinamentorum provisionum et consuetudinum comunis bononie.

Incoata fuit Inquisicio per suprascriptos dominos Potestatem et Iudicem mallificiorum et per utrumque ipsorum die quinto mensis novembris.

II.

Archivio di Stato di Bologna, Atti del Podestà, Reg. cit. anno 1355, c. 20.

Magnificencie vestre. Exponitur pro parte dominici et Iohannis sindaci societatis et hominum artis aurifficum sindacario nomine pro eis quod ipsa societas et homines ipsius indebite Inquietantur et mollestantur per dominum Potestatem bononie et eius curiam pro eo quod allegant ipsos non laborare seu laborasse argentum ad ligam bononini grossi secundum quod dicunt caveri quodam statuto ipsius societatis dyu et longo tempore facto quod non est approbatum nec vallet diutius vel eciam usitatur maxime secundum formam statuti novi comunis bononie facti tempore recollationis bone memorie Reverendi in christo patris domini Archiepiscopi etc. Exponitur eciam quod re vera exercentes dictam artem et qui exercuerunt a XXX annis citra et ultra operantur et operaverunt argentum ad racionem Novem unziarum cum dimidio ad tocham et Novem unciarum ad ignem Et ita est consuetudo in ipsa arte in civitate bononie dicto tempore et ultra. Et in alys civitatibus circumstantibus et argentum sic laboratum reputatur et reputatum esse bonum et legalle. Et qui exerceret pro minori liga dictarum Novem unciarum cum dimidio et Novem ut supra ille esset puniendus et punitur per officiales artis predicte aly vero non; de quo argento sic laborando

dicunt ipsos non lucrari ultra quam duos soldos pro unzia et alium uno sepe minus cum labore eorum. Et si aliquo tempore alicuius statuti laborabant ad maiorem ligam que videbatur unius quarti cum dimidio pro libra, dicunt quod tunc tempore unzia argenti alibi laborati vendebatur XXVI et XXV soldos bononinorum vel circha et ad presens venditur unzia XXIII soldos vel circha modo et sic a tempore predicto XXX annorum citra. Ita quod aliquo modo dictum statutum non potuissent servare laborando pro illo quarto cum dimidio pluri (sic) quam fecerunt quia admisissent de capitali ut supra dicitur et maxime quia tempore dicti statuti dicte societatis argentum finum vallebat pro unzia XXIII soldos et ad laboraturam factam a tempore dicte consuetudinis citra valuit XXVII. Et quod plus dominantes civitatem actenus tam de bononia quam alios vicinales omnes tempore confectionis novarum monetarum tempore illius statuti ibant solummodo XX bonononi grossi pro unzia et a dicta consuetudine citra mitunt pro unzia XXII cum dimidio. Quare humiliter supplicatur quatenus cognito quod ita sit veritas mandare predicto Potestati et eius curie quod ipsos sic exercentes dictam societatem aliquo modo non mollestentur amore dei ne ipsi auriffices habeant causam omnino relinquendi eorum artem et eundo vagabundi cum aliter fieri non possent sine eorum magno danpno.

MCCCLV die XIIII novembris.

Responsio domini nostri domini Bononie etc. Vicarius noster videat et examinet factum cum curia Potestatis.

LUCHINUS SAVIUS canzelerius domini bononie scripsit.

III.

Archivio di Stato di Bologna, Atti del Podestà, Reg. cit. anno 1355, c. 22.

Millesimo Trecentesimo quinquagesimo quinto Indictione octava die nono mensis decembris. Magnifficus et Excelsus dominus dominus Iohannes Vicecomes de Ollegio etc. Annuentes petitioni infrascripti tenoris: Magne dominationi vestre humiliter supplicatur pro parte fidelium servitorum vestrorum de societate Aurifficum civitatis vestre bononie. Quod cum ut novit dominatio vestra contra dictos Auriffices processum fuit per dominum Potestatem et per suam curiam per Inquisicionem Ex eo quod asseruntur fraudollenter et doloxe et animo falsum committendi laborasse argentum ad mitio-

rem ligam quam bononinorum contra statutum dicte societatis quo processu pendente dictum fuit eis quam dominacio vestra mandaverat domino Potestati quod non procederetur contra eos et dictos de societate Aurifficum horum negociorum non experti Credentes domino Guidoni de Lambertinis Milliti et Luchino Savio canzellario vestro qui ista ex vestri parte retullerat non comparuerunt propter quod sunt in banno magne quantitatis pecunie quam nullo modo solvere possent per defficenciam facultatum cum fere suis victibus (sic) possint providere. Quare supplicant humiliter ut de solita benignitate dignemini misericorditer et graciose agere in remissionem pene predicte ut valleant cum allys letantibus letari et gaudere cum gaudentibus et festum nostrum quod per eos mandatum est fieri possint Laudabiliter exercere et dignemini mandare propter lecticiam publicam eos canzellari de banno cum magna esset infamia civitatis vestre bononie quod societas aurifficum esset condempnata de falso. Et qui laboraverunt secundum quod laboraverunt avi et patres eorum non animo falsum committendi. Et hoc dignemini concedere ut possint morari in civitate vestra bononie et non vadant peregrinando per mondum cum eorum famillys desollatis. Quam remissionem misericorditer petunt ob reverentiam dei et beati Ambroxy et ut possint festivitatem nostram cordialiter exercere. Et sint et esse teneantur legales servi perpetuo. Ex certa scientia specialique gracia et ob reverentiam festivitatis facte occasione pacis nuper cellebrate. In qua festivitate dicti Auriffices maximas tullerunt expensas gaudium et allecritatem ob ipsam pacem ostendentes immensum de plenitudine potestatis nostre omnique Auctoritate et baylia quibus fungitur in civitate bononie omnique alio iure modo et forma quibus melius potest et potuit voluit statuit decrevit et firmavit quod pene omnes Apposite in banno lato contra ipsos Auriffices et omnium Aurifficum in totum ipsis remittantur et sint et Intelligantur remisse. Et ex nunc prout ex tunc eas remictit et Remisit et eas pro remissis esse vult et voluit haberi debere omnemque bannum et processum ante factum contra ipsos Auriffices et inde secutum cassat et Irritat Cassavit et Irritavit et ipsosque omnes Auriffices in ipso processu et Banno nominatos in integrum restituit uti erant ante ipsum inchoatum processum et bannum seu banna contra eos secutum seu secuta non obstante quod processus ille de crimine falsi esset formatum et non obstante aliqua litis dependencia non obstantibus iuribus civillibus Canonicis et Municippalibus in contrarium facientibus quibuscumque Quibus ex certa scientia in contrarium contra presens decretum fa-

cerent seu venirent derogat et derogavit. Et in eorum qualibet parte et partibus. Auctoritate presentis sui decreti vult et intelligit esse derogatum. Et hoc tam in presentibus preteritis quam futuris perpetui obtinere voluit roboris firmitatem. In cuius rei testimonium presens decretum fieri Iussimus et Registrary Intentionum premissorum.

Ego Luchinus Savius canzellarius prefati domini publicusque auctoritate notarius imperiali presens decretum registratum in Actis canzellarie prelibati domini in presentem formam scribi feci in testimoniumque premissorum me subscripsi.

SOPRA GLI ANTICHI RUDERI SCOPERTI A PORTA MAZZINI

RELAZIONE PRESENTATA ALLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA DAL SOCIO PROF. ANGELO GATTI A NOME DELLA COMMISSIONE INCARICATA DI ESAMINARE GLI ANTICHI AVANZI DELLA PORTA MAZZINI.

Illustre Signor Presidente, consoci egregi.

All' onorevole incarico affidatoci, di riferire sull' importanza e sulla stabilità degli avanzi della primitiva e ignorata Porta di strada Maggiore, noi corrispondiamo mercè il presente rapporto obbiettivo, il quale, benchè compilato dal riferente, è nell' insieme conforme alle opinioni che i singoli membri della Commissione accettarono, visitando con accuratezza i mentovati resti monumentali.

Se ciò che resta della primitiva Porta Maggiore fosse da tempo acquisito ai documenti storici della nostra città, e se le vicende sue, dall' origine ad oggi, fossero note, il miglior mezzo espositivo sarebbe l' ordine cronologico. In questo caso specialissimo però, essendo il residuo apparso come cosa ignorata, nè essendo per anco nota la sequela ordinata dei riscontri storici, sarà più giovevole esporre le fatte osservazioni a ritroso, poichè tale infatti fu l' ordine loro e perchè tale procedimento potrà meglio chiarire le congetture, miste a fatti di non dubbia certezza.

La Porta di Strada Maggiore, o, con più odierno appellativo la Porta Mazzini, sorse, quale fu fino all' estate passata, nell' anno 1770 con architettura del bolognese Gian Giacomo Dotti, e di tale opera

fu cagione l'intendimento di rettificare la comunicazione stradale tra il suburbio e la città, poichè da secoli una curva sentita impediva la continuità immediata, essendo la porta in uso bensì adiacente a quella architettata dal Dotti, ma più a settentrione.

L'opera del Dotti per altro non fu eretta dalle fondamenta su propria planimetria generale, e meglio si potrebbe qualificare per un adattamento decorativo, composto di due fronti diverse, l'una a ponente verso la città, l'altra a levante verso la campagna.

Tra queste fu compreso un vasto spazio, occupato dal rivellino e dal torrione della porta, residui d'opere militari anteriori, mal note ai più, tanto che le maggiori nozioni scaturirono soltanto quando nell'estate decorsa i corpi storico-artistici della città ebbero a deliberare intorno al quesito, proposto dal Municipio bolognese, se fosse opportuno demolire, con altre, anche la Porta Mazzini, perchè non dotata di speciali pregi monumentali.

Fu in quel tempo che, per varii assaggi e diverse osservazioni fatte dal riferente, si mostrò errata la comune credenza che la porta in discorso fosse stata eretta sulle rovine d'una rocca demolita, mentre apparve sussistente un solido baluardo munito contro le artiglierie e completo fino al parapetto del cammino di ronda ricorrente alla sommità.

Manifestavasi pertanto la coesistenza di due strutture dovute ad epoche differenti, ed inoltre apparve traccia d'un avanzo ancora più antico della rocca, perduto entro di questa, di cui male potevasi congetturare l'importanza, ma che la prudenza suggeriva di scoprire con le dovute cautele.

La demolizione della porta fu quindi dal riferente consigliata per tagli verticali, asportando anzi tutto la fronte verso la città, e, sebbene il furore dell'abbattimento minacciasse per un tratto di ruinare il tutto incompostamente, il senno prevalse, e le demolizioni successivamente scopersero la sovrapposizione di cinque periodi storici.

Dietro la fronte urbana del Dotti apparve intera l'ossatura d'una fronte cinquecentesca, a lesene di timido profilo, con supponibile apertura arcuata centrale. Era questa fronte parte d'una rocchetta eretta, secondo il Ghirardacci nel 1503, o, come ritiene il Guidicini, nel 1507, con maggiore fondamento di verità. Ma dietro questa facciata trovossi un grosso strato di massicciata ricorrente all'esterno

del ricordato baluardo, il quale nell'esteriorità dei fianchi era rivestito di cortina in laterizio, rastremata a barbacane.

Tolto anche questo rivestimento ne apparve un altro, anteriore, e rimosso pure quest'ultimo, apparve la soda muratura di un torrione quadrilatero, avente agli angoli solidi contrafforti e ne' fianchi gli innesti del muro di cinta della città.

Nell'interno di questa costruzione, lungo l'imbotte della porta del Dotti, il piedritto verso nord apparve come costruzione appartenente a quella del torrione, mentre nel lato sud, dietro un grosso rivestimento di colaticcio, si mostrò, oltre il piedritto faciente riscontro all'altro, la pilastrata col solco d'una saracinesca. In alto poi si svelavano due ampie arcate, quella a ovest ogivale, a pieno centro l'altra a est.

La mole, la struttura, i particolari condussero tosto alla convinzione di avere scoperto non già un residuo di poco momento, bensì la primitiva porta di Strada Maggiore, di cui niuno aveva sospettato l'esistenza.

E allora si mostrò chiaramente che questa porta, avente carattere romanico di transizione, con riscontri di struttura riferibili al palazzo d'Accursio, alla casa Isolani in via Mazzini, non che ad altri esempi della città, era stata tolta d'uso per necessità militari, aprendone adiacente un'altra, la quale, come corrispose ai bisogni successivi, senza contrasti usurpò quanto storicamente apparteneva alla prima.

Così si spiegava perchè la creduta prima porta di Strada Maggiore fosse stata eretta fuori dai limiti stradali, segnati dagli Etruschi secondo il concetto loro proprio della rettilineità, e quanto fosse stato provvido il consiglio accettato nel 1770 di sopprimere questa porta e di aprirne un'altra in logica posizione, più adatta alle dirette comunicazioni tra la città ed il contado.

I riscontri delle varie epoche palesatesi mercè la demolizione sono stati rispettati, sì che ancora chicchessia può rendersene conto, come ognuno può giudicare dell'importanza che fregia il residuo, poichè per la mole, per l'icnografia, la struttura e l'ornato spontaneamente ha ripreso il primo posto tra le porte di Bologna.

Essa infatti misura, al piano di terra m. 12,65 nell'esterno dei fianchi e metri 13,65 nelle fronti; l'arcata acuta a ponente ha m. 6,66 di corda e m. 6 l'arcata di tutto testo a ponente, perchè

diminuita della sporgenza dei pilastri in cui scorreva la saracinesca. È però da avvertire che il piano stradale d'origine era m. 1,50 al di sotto del presente e che quindi d'altrettanto appare diminuita la torre, la quale effettivamente misura, nel piano sepolto dal quale sorge, m. 13,90 di fronte e m. 12,80 di fianco, sì che l'arcata ogivale aveva la misura verticale di m. 9,70 ora apparentemente ridotto a m. 8,20.

Queste proporzioni sono veramente adatte all'appellativo di Porta Maggiore, e l'insieme si accorda per esprimere quanto di grandioso ebbero in animo gli antichi bolognesi che ne ordinarono la costruzione.

Ed ora veniamo a considerare più da presso le accennate mutazioni subìte dalla Porta Maggiore.

Un'escavazione, fatta a consiglio del riferente, per iscoprire la soglia della porta, rinvenuta come si è detto a m. 1,50 sotto il piano stradale odierno, ha pure messo in evidenza le diverse altezze acquistate dal piano stradale medesimo. In fatti quello del 1770 è a circa cm. 40, ed è composto d'uno strato di sabbia; più sotto diverse zone di terriccio misto a sassi, mostrano che sia per i rinnovamenti dell'acciottolato stradale, sia per i relitti delle varie demolizioni, il piano si sopraelevò successivamente.

Il Gozzadini, nell'opuscolo: *Le mura di Bologna*, ritiene che già nel 1260 talune porte della nuova cinta decretata nel 1206 fossero murate, e lo dimostra con decreti del 1267 e del 1297, che parlano di lavori alle porte in genere, tutti di ordine murario. Fino ad ora le indagini del riferente non hanno consentito di rintracciare un'indicazione dell'anno in cui la Porta Maggiore fu eretta, ma per congettura è da ritenersi che sorgesse sullo scorcio del sec. XIII. Infatti il tipo architettonico romanico, la struttura, la muratura a conci di pietra alternati da corsi di mattoni, ed anche la profondità del piano stradale sorreggono la congettura, poichè alle cinque epoche sovrappostesi sopra terra corrispondono altrettante zone di piano stradale sepolte.

È d'altra parte evidente che la Porta restò scoperta per poco tempo, perchè ravvolta da un'opera di fortificazione, per la quale venne a scomparire quasi totalmente. A tale epoca appartiene una feritoia aperta nel fianco nord che trovasi a circa m. 0,30 dal suolo d'oggi e circa a m. 1,70 dal piano primitivo.

Ciò è tanto più significativo in quanto che nel fianco opposto vedesi un'ampia cannoniera rivolta verso la città, la quale sorge a circa m. 1 dal piano d'oggi e circa a m. 1,60 dal piano stradale del sec. XVI.

Viene pertanto a farsi palese che nel principio del sec. XIV, e forse all'epoca in cui il card. Bertrando del Poggetto tenne Bologna in nome del Papa, fu ivi costrutta la rocca, per la quale scomparve la porta, mentre un'altra se ne murava adiacente. Questa rocca poco durò, fu guastata e giacque in abbandono per lunghi anni, così da permettere alle piogge ed al ghiaccio di corrodere porzione della cortina entro l'imbotte della porta, nel fianco sud, al di sopra del cordone ricorrente.

Appresso nel 1507, per volere di Giulio II, fu eretta ivi altra rocca a difesa del Cardinale Legato in caso di tumulti popolari, della quale l'autorità pontificia accordò la demolizione nel 1550 per fare cosa grata ai bolognesi.

Appunto al 1507 si riferisce l'addossamento alla fronte ovest della porta primitiva. In fatti nella scarpata occidentale, lato sud-ovest, veggonsi i residui d'uno stemma male affrescato sulla cortina del muro. La targa è scomparsa perchè caduto l'intonaco, ma sussiste gran parte del contorno, formato dalle piume del morione, esso pure caduto. Al di sotto è visibile la data 1504. Altro stemma, di caratteri uguali è nella spalla sud-ovest dell'arcata ogivale, ma senza data e pure privato dell'impresa araldica.

Tali dipinti dimostrano fino all'evidenza che questa parte della porta non era scomparsa dentro il primo fortilizio e che restò scoperta fino al 1507, anno in cui ebbe principio la rocca ordinata da Giulio II, interrotta poscia per il ritorno precario dei Bentivogli e ripresa nel 1512, in cui fu compiuta.

Ancora è da notare che nei due fianchi della porta veggonsi, come s'è detto, gli innesti delle mura, di cui quello a sud, posto nell'angolo verso il suburbio, segue la linea inclinata delle mura verso porta S. Stefano, e l'altro a nord, posto nell'angolo ovest della fronte urbana, non si collega alla linea delle mura, che vanno verso porta S. Vitale.

Avvertasi che quando nel 1770 si abbandonò la creduta porta primitiva di Strada Maggiore, le mura provenienti da Porta S. Vitale furono raccordate in linea retta con la fronte del Dotti, mentre

l'innesto della Porta primitiva si stacca obliquamente dal fianco e rivela una diversa direzione in questa parte del perimetro urbano del 1206.

Se dunque non si può indicare la data precisa della fondazione di questo avanzo, è chiaro però che esso risale ad epoca remota, cioè allo scorcio del sec. XIII o, al più, ai primissimi anni del XIV.

Siamo pertanto davanti ad un documento storico-architettonico di valore non dubbio, il quale si collega alle varie epoche in quella parte della storia civile che dipende dal pregio e dall'importanza delle opere murate.

Se confrontata a tutte le altre porte delle seconda cerchia, questa di Strada Maggiore è pure la prima per ardimento, per mole, per solennità monumentale; perciò la conservazione sua è reclamata dalla conservazione delle porte minori, fra cui nessuna può gareggiare con questa, anche se, come quella di S. Donato, più completa nelle varie parti.

Conservare i resti della Porta Maggiore significa aggiungere una pagina di più alle prove palpabili della storia locale, pagina sommamente pregevole, che attesta l'abilità costruttiva di Bologna nel passaggio dal sec. XIII al sec. XIV, per la quale si resero possibili i progressi successivi, che condussero alla mirabile e insuperata costruzione di S. Petronio.

Resta ora da dire dello stato di conservazione degli avanzi e dei mezzi per assicurarne la stabilità.

Lo scoprimento completo permette di sciogliere le riserve che il riferente credette esporre di già alla Deputazione: i due sodi dei fianchi sono saldissimi, nè mostrano veruna lesione; soltanto parte minima della ghiera ogivale sopra la spalla sud-ovest è distaccata per circa un metro dal sottarco e richiede un rinsaldamento. Anche la struttura de' sottarchi stessi è compatta, ma, come fu rilevato, i cunei, convergendo in basso e non essendo più stretti e dalla continuità dell'arcata e dal carico superiore, non potrebbero impunemente reggere a lungo alle vibrazioni del suolo cagionate dal passaggio del tram elettrico, che si sta impiantando a traverso la porta.

Il migliore mezzo di conservazione del residuo sarebbe pertanto quello che costituisce l'organismo e la forza di ogni arco, cioè la chiusura mercè un rifacimento, seguendo le curve delle imposte vi-

sibili nelle due fronti. Ancora dovrebbesi caricare alquanto le arcate stesse ricomposte, e provvedere con un tetto all' espluvio delle acque e delle nevi.

Un partito più radicale, inteso a rintracciare le forme integrali del compimento d' essa porta quale fu in origine, potrà del pari avere ragione di promuovere gli studi; ma in tal caso l' argomento uscirebbe dai limiti del rapporto richiesto alla Commissione, e più acconciamente sarebbe discusso con motivazione speciale, quando i documenti ed il frutto pratico da questi prodotto avessero una consistenza positiva.

Lo studio della Porta Maggiore è oggi appena abbozzato nelle sue linee più ampie, ed è a sperare che le indagini potranno fornire notizie più copiose che non queste, abbenchè obbiettive e caute, come richiede la ricerca della verità, finalità suprema della storia.

Ing. Raffaele Faccioli
Alfonso Rubbiani
Angelo Gatti *relatore.*

DISCORSO PRONUNCIATO DAL PROF. GIUSEPPE ALBINI

AI FUNERALI DEL SOCIO

Prof. ENRICO PANZACCHI

Parlare presso la salma di Enrico Panzacchi mi sarebbe sempre penoso: parlare in nome della Università sembra che mi cresca la pena e insieme la attenui. Perchè, come è vero che miglior voce bisognerebbe al mesto ufficio, è pur manifesto e certo che salutare e piangere nel Panzacchi un felice ingegno, un raro scrittore, un facondo maestro, è toccare a ciò che lo faceva esser lui, è accostarsi al centro del vivido fuoco da cui tanta luce s'irraggiava d'ineffabile simpatia.

Quando è aperto il sepolcro, non è l'ora di analisi e di giudizi, non di parole diffuse o di elogi indiscreti. È un'ora di dolore e di verità; ma per l'uomo che qui si compiange, la verità è lode, a cui rende testimonio tutta Italia che lo conobbe e lo amò, non che Bologna che maternamente in lui si compiacque.

Molte cose natura gli volle dire, e gl'insegnò dirle agli altri: gli pose nell'anima un policordo armonioso e fulgente, che vibrava a tutti gli aliti della vita, presso l'opere di tutte le arti, sotto il guardo di tutte le Muse; gli temprò l'ingegno e il sentimento in una bella, rara concordia di vigore e di bontà, d'intelligenza e indulgenza. La mente vasta si apriva a ogni idea, si risentiva a ogni impulso; serbava l'antico perchè bello, accoglieva il moderno perchè vivo, e di tutto faceva giusta ragione con sicurezza innata, con certa sagacia; e, oltre a tesoreggiare fedelmente il vario e sempre accresciuto sapere, lo prodigava pronta e improvvisa, opportuna e felice, negli scritti pensati, nelle parole fluenti. E intanto

un'amabilità tra solenne e cordiale, un'autorità mite e arridente aggiungevano un fascino inconsueto, un'efficacia incomparabile a quest'uomo di lettere, al quale esse pareano aver dato tutto quel che conferisce a una superiorità gentile senza nulla di ciò che le fa essere talvolta uggiose o maligne.

Che se, chi gli era maggiore, e da lui sempre amicamente conosciuto per tale, disse e dice che dal Panzacchi imparò, ben è lecito a noi che viviamo ora nella maturità piena degli anni ricordare come fummo da lui giovati di consigli e conforti, e augurare che sia tra i giovani chi sappia raccogliere, se non le doti, che non si trasfondono, questa tradizione bella e tutta latina di scienza e d'arte insieme proporzionate, di umanesimo agile e ingegnoso, erudito senza gravezza e senza leggerezza elegante, e l'urbanità illuminata e alta, e la misura e l'armonia che son vita dell'arte e suggello dei nati per essa. Per le quali sue virtù, e per il molto che aveva fatto, e per il tanto che valeva, sapeva, intendeva, Enrico Panzacchi, pure avuto universalmente in pregio e in amore, non fiorì, credo, in tutta quella piena alta singolare estimazione che gli era dovuta; di che forse nell'intima coscienza ebbe un'ombra di rammarico.

Perchè la vita, che non gl'invidiò consolazioni e sorrisi, pur glieli temperava di amaro. Oh! e chi dirà l'angoscia di questi anni, nei quali ei viveva consapevole di recare in sè e venir maturando il germe della fine, e, pur dissimulando fuori per ribrezzo o quasi pudore del male, tanto più dentro si accorava, costretto dì e notte ai colloqui con la morte, lui in cui eran sì accesi il senso e l'alacrità della vita, lui che parea dovere come i numi del dramma antico rifuggire dai luoghi contristati dal soffio letale? Se non che la serenità sua di quanta umana pietà si accompagnava, di che tenerezza profonda! Non era egli il poeta che si fermava commosso a guardare l'orma di un piedino nudo nella neve? non era l'uomo che serbò dalla fanciullezza l'imagine intraveduta di una sorellina mortagli in culla, e che dovea volger non lette più carte di un libro a

lui caro per non reggergli il cuore a seguir la fine miseranda di una bambina?

Ma per dire addio degnamente a Enrico Panzacchi converrebbe dipartirsi da pensieri o spettacoli di morbi e di morte, e levarsi più alto, fuori anche della politica e di tutte le cose e le contingenze men pure che l'arte e la poesia. E ripensare in vece la vita che ferveva nei momenti più belli della sua canora eloquenza, la luce che ricingeva allora il suo pensiero, la foga trionfale con che idoleggiava il nome della patria e degli eroi, dei poeti e degli artefici, la bellezza schietta di tante sue pagine, la dirittura stupenda di molti giudizi, la gentilezza appassionata di sue poetiche note. Perdersi tra esse è ritrovare un istante l'amico; ond'io secondandole a mia consolazione, mi vidi con lui tra vaghe cose e leggiadre. E venni all'albero, al *mandorlo in fiore* che stende i rami sul muro, oltre il quale canta una donna. La fresca natura, la creatura bella, lo spirito dell'arte, ecco riuniti tre dei grandi affetti del compianto poeta. Io non ti vidi mai, dice il poeta alla donna, ma nel tuo canto

mi sembra di sentir la tua bellezza;

e, s'io fossi, dice, quell'albero, tutti i fiori sul capo

ti lascerei cader mentre tu canti....

E mentre tu muori, o amico buono, poeta caro, collega illustre, quali fiori non vorremmo noi veder cadere su te da tutte le fronde che hanno significazione di onore e di amore, simbolo e voce di preghiera, di lietezza, di pace?.... Ahi! ma è l'ora tristissima che per te cadono in vece, nè forse ti sono men care, le nostre lagrime, mentre muoiono a' nostri orecchi gli ultimi echi della tua voce possente, e già non agli occhi nostri ma soltanto al memore affetto desideroso è serbata la visione della tua cara figura.

ATTI

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA

PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Anno accademico 1903-904

I SEDUTA. — 20 Dicembre 1903.

Il socio cav. Giovanni Livi dà lettura di un suo lavoro intitolato: *Memorie dantesche* 1323 e 1325, *da nuovi documenti bolognesi:* il qual lavoro consiste di due parti.

Nella prima s'illustra un atto notarile fatto in Bologna il 6 maggio 1325, nel quale, fra varî oggetti preziosi e libri, è ricordato l'*Inferno di Dante*, ed è la più antica menzione, come giustamente osserva l'autore, della Divina Commedia in documenti giuridico-diplomatici, il più antico dei quali, finora, era un atto del 1367, conservato nell'Archivio di Stato di Palermo.

Nella seconda parte l'autore tratta una quistione d'iconografia dantesca, discorrendo intorno a due figure disegnate a penna, da lui osservate sopra un memoriale dell'anno 1323, conservato nel nostro Archivio di Stato. Le due figure sono una di uomo indossante lucco e cappuccio ed inginocchiato, l'altra di donna, formosa e seduta su ricco sedile, che gli porge un serto d'alloro; il ch. autore le spiega per Dante che viene incoronato da Bologna.

Tale interpretazione, quantunque esposta come semplice congettura, è però avvalorata da buone ragioni, fra cui hanno gran peso queste, che autore del disegno fu, come risulta dalla firma, il notaio Uguccione Bambaglioli, parente e intimo di Bonagrazia o Graziolo, pure notaio, che fu uno dei primissimi commentatori della di-

vina Commedia; e che cinque o sei anni prima, Giovanni del Virgilio, chiamato poi a leggere nello studio bolognese, avea indirizzato al poeta la nota egloga in cui lo invita a recarsi a Bologna, dov'egli lo avrebbe presentato alle scuole coronato di alloro. Sicchè il disegno rinvenuto dal Livi potrebbe considerarsi come l'espressione grafica di tale promessa. Si aggiunga che le forme piene date alla donna ben convengono a personificare Bologna, la quale, già in Brunetto Latini, è chiamata la grassa e che il disegno, essendo certamente dol 1323, cade proprio in quel tempo in cui a Bologna ed altrove, ma specialmente a Bologna, data la presenza dei numerosi commentatori Giovanni del Virgilio, Graziolo, Iacopo della Lana, ecc., le edizioni, come scrive il Carducci, le esposizioni, i compendi del Poema si moltiplicavano come di opera antica.

*
* *

In seguito il socio prof. Angelo Gatti riferisce sulle scoperte avvenute nei lavori di demolizione di porta Mazzini, durante i quali tornarono in luce gli avanzi di un'antica porta che alcune notizie farebbero attribuire al 1280.

Per il tipo essa ricorda la porta Zamboni, ma è ancor più notevole, perchè l'arco verso città misurava una corda di sette metri.

Quantunque di amendue gli archi non rimangano poco più che le impostature, ed i piloni stessi offrano poca garanzia di solidità, tuttavia egli opina che quegli avanzi debbano essere conservati e sottopone la sua proposta al parere della Deputazione.

Questa, dopo ponderata discussione, a cui prendono parte i socii Pullè, Dall'Olio e Faccioli, delibera di nominare una Commissione composta dei socii Faccioli, Gatti e Rubbiani, la quale esamini i ruderi scoperti e riferisca sulla loro solidità, affinchè la Deputazione possa decidere sulla opportunità di raccomandare o meno le loro proposte.

II SEDUTA. — 17 Gennaio 1904.

Il socio corrispondente dott. Ludovico Frati legge il sunto di un capitolo della sua *Storia di Castel S. Pietro* in corso di stampa,

e propriamente di quello in cui ne espone le vicende storiche e politiche.

Accennate le scoperte archeologiche avvenute nell'attuale territorio di quel comune ed all'esistenza del ponte romano sul Sillaro dell'età di Traiano, il ch. autore tratta dell'origine di Castel S. Pietro, costruito dai bolognesi nell'anno 1199 sulla riva sinistra di quel fiume e presso il ponte, come a difesa del loro territorio.

Chiamato dapprima *Castelnuovo*, accresciuto in seguito di abitanti, fu nel 1223 unito al quartiere di Porta Ravegnana, avendo assunto il nome di Castel S. Pietro da un'antica chiesa dedicata a S. Pietro in Sylvis.

Scelto più volte a luogo di convegno per le trattative di pace fra diversi contendenti e divenuto in seguito insufficiente alle numerose famiglie che di continuo vi affluivano ad abitarlo, il Castello fu dal Senato Bolognese accresciuto di un nuovo gruppo di case, detto *Borgo Nuovo*, la cui precisa ubicazione era già stata dimostrata dal prof. D. Breventani.

Due volte, nel 1306 e 1338, diventò rifugio dello studio bolognese, come pure nel 1350 vi si riparò Giovanni Pepoli, cacciato da Bologna, il quale, fatto poi prigioniero dal conte di Romagna, Astorgio di Durafort, per liberare sè ed i figli che avea dato in ostaggio, vendette la Signoria di Bologna ai Visconti, ai quali passò pure Castel S. Pietro.

Questo però, dopo varie e fortunose vicende, chiaramente riassunte dall'autore, ritornò nel 1431 in potere del Papa.

Sulla fine del secolo XV, preso a tradimento dal Valentino, fu poi restituito ai Bolognesi mediante il pagamento di una forte somma; senonche Giulio II, volendolo riconquistare alla Chiesa, lo fece nel 1506 saccheggiare dal suo esercito. E coteste invasioni e saccheggi delle milizie divennero per tutto il secolo XVI ed anche nel successivo così frequenti, che grande danno ne risentirono le condizioni economiche del paese.

Le quali maggiormente si aggravarono nel secolo XVIII, quando, durante la guerra di successione al trono di Spagna, fu combattuta nel 1732 fra Tedeschi e Spagnuoli una sanguinosa battaglia presso Castel S. Pietro, e dieci anni dopo, durante la guerra di successione

al trono di Austria, corseggiarono quel territorio l'un dopo l'altro gli eserciti dei diversi stati belligeranti.

Un po' di pace godette Castel S. Pietro soltanto dal 1750 al 1795, cioè fino all'occupazione francese, durante la quale però avvennero frequenti lotte fra i cittadini che aveano innalzato l'albero della Libertà e quelli che appartenevano al partito contrario.

Il ch. disserente termina la sua accurata narrazione osservando come, per la parte attiva che alcuni cittadini di Castel S. Pietro presero ai moti liberali del 1848, 49 e 59, quel Comune vanti pure una bella pagina nella storia del Risorgimento italiano.

III SEDUTA. — 21 Febbraio 1904.

Il socio effettivo prof. Antonio Favaro legge ed espone una sua memoria su « *Cesare Marsili e la successione di G. Antonio Magini nella lettura di matematica dello Studio di Bologna* » (pubblicata a pagg. 411-480 del presente volume).

In seguito il prof. Angelo Gatti legge un suo rapporto « *Sugli antichi ruderi scoperti a Porta Mazzini* » (pubblicato in questo volume a pag. 505).

IV SEDUTA. — 13 marzo 1904.

Il socio prof. Emilio Costa legge un suo lavoro « *Sulla prima cattedra pomeridiana di Diritto Civile nello Studio Bolognese durante il secolo XVI* » (pubblicato a pagg. 213-252 del presente volume).

V SEDUTA. — 17 Aprile 1904.

Il socio effettivo Avv. Arturo Palmieri legge una sua Memoria dal titolo « *Il Saltus ed i saltarii in alcuni documenti relativi al contado bolognese* » (pubblicato a pagg. 381-410 del presente volume).

VI SEDUTA. — 22 Maggio 1904.

Il socio prof. Albano Sorbelli legge un suo lavoro « *Su la vita e le edizioni di Baldassarre Azzoguidi, primo tipografo in Bologna* » (pubblicato a pagg. 253-380 del presente volume).

VII SEDUTA. — 19 Giugno 1904.

Il Vice-Presidente commemora i soci recentemente defunti prof. Giustiniano Nicolucci, cav. Giuseppe Simoni e comm. Vito La Mantia.

In seguito il prof. Salvioni legge una sua Memoria « *Sopra il valore della lira bolognese dal 1501 al 1550* » che è continuazione di esteso lavoro già in parte pubblicato in questi *Atti* e vedrà la luce nel prossimo volume.

EDOARDO BRIZIO *Segretario.*

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

PERVENUTE ALLA R. DEPUTAZIONE

DAL 1.° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1904

CLASSE I.ª Opere.

1. Annuario della Nobiltà italiana. Anno XXVI, 1904. Bari, 1904, in-12 fig.
2. Annuario della Regia Università di Bologna. Anni 1902-903 e 1903-904. Bologna, 1904, Voll. 2 in-8.
3. Atti del Congresso internazionale di scienze storiche (Roma, 1-9 Aprile 1903). Roma, 1904, Vol. IV, VI, X e XI.
4. Atti della Regia Università di Genova (Quarto Centenario Colombiano).
5. Atti della Regia Università di Genova. (Vol. XVII). Genova, 1892 e 1902. Vol. 2 in-8.
6. BENUSSI B. — Manuale di geografia, storia e statistica della regione Giulia (Litorale). Parenzo, 1903, in-8.
7. BERTONI GIULIO — La Biblioteca Estense e la coltura ferrarese ai tempi del Duca Ercole I (1471-1505). Torino, 1903, in-8.
8. CARLESI FERDINANDO — Origini della Città e del Comune di Prato. Prato, 1904, in-8.
9. Inventario dei Codici superstiti greci e latini antichi della Biblioteca Nazionale di Torino. Torino, 1904, in-8.
10. Ministero della Pubblica Istruzione. Ruolo di anzianità al 16 giugno 1904. Roma, 1904 in-4, p.
11. PASOLINI PIER DESIDERIO — Gli anni secolari. Visione storica. Roma, 1903, in-8.
12. RAIMONDI M. A. — Guida di Ferrara. Ferrara, 1904, in-8, p. fig.

CLASSE II.ª Opuscoli.

1. AMBROSINI RAIMONDO — La Torre degli Asinelli. Bologna, 1904, in-8 (copie 4).

2. AMBROSINI RAIMONDO — Un Re a Bologna sul principio del secolo XVIII. Bologna, 1904, in-8, p. (copie 8).
3. BERTONI GIULIO — Per la fortuna dei Trionfi del Petrarca in Francia. Modena, 1904, in-8.
4. Idem. e VICINI EMILIO PAOLO — Tommaso da Modena pittore modenese del secolo XIV. Modena, 1903, in-8.
5. Idem. e VICINI E. P. — Sulla iscrizione del Palazzo vecchio del Comune di Modena (1194). Modena, 1904, in-8.
6. Idem. e VICINI E. P. — Serafino Serafini, pittore modenese del secolo XIV. Roma, 1904, in-4.
7. Idem. e VICINI E. P. — I Codici di un medico modenese del secolo XIV (Iacopino Cagnoli). Modena, 1904, in-8.
8. BISLERI FELICE — Idee per un progetto di bonifica e di coltivazione di terreni ora quasi abbandonati in causa della malaria. Milano, 1903, in-4.
9. Bollettino mensile della Società cattolica italiana per gli studi scientifici. Pisa, 1904, in-8 i soli NN. 1 a 10.
10. CALZINI EGIDIO — Per Melozzo da Forlì. Art. inserito nella « Rivista d'Arte » A. II, N. 6-7 (1905), in-8.
11. CARUCCI PAOLO — Vincenzo Lupo e Giuseppe Abamonte martiri del 1799. Napoli, 1904, in-8.
12. Elenco dei donatori e dei doni fatti alla Biblioteca Civica di Rovereto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1903. (Estr. dal « Raccoglitore »). Febbr. e Marzo 1904, in-8.
13. FAVARO ANTONIO — Amici e corrispondenti di Galileo Galilei. X. Giovanni Battista Agucchi. Venezia, 1904, in-8.
14. FRANCIOSI PIETRO — Il Borghesi e il Perticari cittadini patrizi della Repubblica di San Marino. Imola, 1904, in-8.
15. FRANZONI ANDREA — Francesco da Lemene. Lodi, 1904, in-8.
16. FRATI LODOVICO — Lettere inedite di Marcello Malpighi tratte dagli autografi (con ritratto) Genova, 1904, in-8.
17. GHENO ANTONIO — La patria di Pasquale II e i Conti Rainieri di Salto in Romagna. Roma, 1904, in-8.
18. LA ROCCA LUIGI — La cessione del Regno di Sardegna alla Casa Sabauda — Torino, 1904, in-4.
19. LUSCHIN v. EBENGREUBH — Die Universitäten. Ruckblick und Ausblich. Graz, 1905, in-8.
20. MARINELLI LUDOVICO. — Fra Giocondo (1435-1515). Roma, 1902, in-8, fig.
21. Idem. — I Castelli di Verona. Venezia, 1902, in-8, fig.
22. Idem. — Palazzo di Riario Sforza in Imola. (Inserito nella Rassegna d'Arte. A. III, N. 10. Ottobre 1903), in-4.
23. Idem. — Le Rocche d'Imola e di Forlì. Bergamo, 1904, in-4, fig.

24. MARINELLI LUDOVICO — Cenni storici intorno a Taddeo della Volpe imolese. Roma, 1904, in-8.
25. MASSAROLI IGNAZIO — I Conti Marescotti di Bologna. Memoria genealogica. Bari, 1903, in-4.
26. Idem. — Fra Sabba da Castiglione e i suoi ricordi. Milano, 1889, in-8.
27. ORIOLI EMILIO — Il matrimonio di Novella di Giovanni d'Andrea (pubbl. per le nozze Vancini — Premoli, 14 febbr. 1904). Bologna, 1904, in-8.
28. POGGI GAETANO — Luni ligure etrusca e Luni Colonia romana. Genova, 1904, in-8.
29. ROMANO GIACINTO — La guerra tra i Visconti e la Chiesa (1360-1376). Pavia, 1903, in-8.
30. SIGHINOLFI LINO — Di chi fu figlio Giovanni da Oleggio? Milano, 1902, in-8.
31. Idem. — Gli Uberti in Bologna durante il primo dominio Visconteo. Bologna, 1901, in-8.
32. TOSTI DI VALMINUTA FULCO — L'antica navigazione bolognese. Una battaglia navale fra Bologna e Venezia nel XIII secolo. Città di Castello, 1904, in-8.
33. TROVANELLI NAZARENO — Di Francesco Uberti umanista cesenate, di Luigi Piccioni (Art. bibl. inserito nella rivista « *La Romagna nella storia, nelle lettere e nelle arti* » *1° marzo 1904*), in-8.
34. VICINI EMILIO PAOLO — Di Nicolò Matarelli. Ricerche e critica (1240-1340). Modena, 1900, in-8.
35. Idem. — Ricerche sull'autore della Cronaca « Annales Veronenses de Romana ». Modena, 1902, in-8.
36. ZATTONI GIROLAMO — La Cronotassi dei Vescovi di Cervia, (dall'origine alla fine del XIV secolo) compilata sui documenti. Ravenna, 1903, in-8, (copie 2).
37. Idem. — La data della « Passio S. Apollinaris » di Ravenna. Nota. Torino, 1904, in-8, (copie 2).
38. Idem. — Il diritto storico degli Arcivescovi ravennati di sedere alla destra del Papa (secolo XI) e la Bolla di Clemente II. Ravenna, 1904, in-8, (copie 2).
39. Idem. — Origine e giurisdizione della Metropoli ecclesiastica di Ravenna. Pavia, 1904, in-8.
40. ZOCCO-ROSA A. — Teodoro Mommsen nella storia civile e giuridica di Roma. Catania, 1904, in-8.

Classe III.ª Pubblicazioni periodiche e serie di istituti storici,
pervenute in cambio.

ITALIA

Ancona — R. Deputazione di storia patria per le provincie marchigiane: Atti e Memorie. Vol. VI e N. S. Vol. I, fasc. I e II.

Aquila — Società di Storia Patria A. L. Antinori negli Abruzzi: *Bollettino*, Anno XVI, 1904 punt. VII, VIII.

Bergamo — Ateneo di scienze, lettere ed arti. *Atti*. Vol. XVII T. II, 1903-1904.

Bologna — *Annuario della R. Università*. Anno scolastico 1902-1903 e 1903-1904.

» R. Commissione pei Testi di Lingua: *Collezione di opere inedite o rare:* Soderini Giovanvittorio. I due Trattati dell' Agricoltura. Vol. II.

Brescia — Commentari dell' Ateneo, 1903.

Castelfiorentino — *Miscellanea storica della Valdelsa;* A. XII, f. 1, 2-3.

Catania — Rassegna universitaria catanese. Vol. V, f. 3.

Ferrara — Deputazione di Storia Patria ferrarese: Atti. Vol. XIV.

Firenze — R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Toscana. *Archivio Storico italiano*, 1904.

Firenze — Biblioteca Nazionale di Firenze: Bullettino delle pubblicazioni italiane, A. 1904.

Lodi — Archivio storico per la città e comuni del circondario di Lodi. A. 1904.

Lucca — Atti della Reale Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti. T. XXXI.

Mantova — Accademia Virgiliana: Atti e Memorie. Anno Accademico 1903-1904.

Messina — Atti della R. Accademia Peloritana, 1903-1904 e 1904-1905.

» Società storica messinese: Archivio storico messinese. Anno IV f. 3-4 e A. V. f. 1-2.

Milano — Società storica Lombarda: *Archivio storico lombardo*, 1904.

Mirandola — Commissione Municipale di Storia Patria. Memorie storiche, 1904. Vol. XV.

Modena — Deputazione di Storia patria: Atti e Memorie. Serie V, Vol. III.

Napoli — Società Africana d' Italia: *Bullettino*, Anno 1904.

Padova — Rivista di Storia antica N. S. Anno VIII e IX fasc. 1.

Palermo — Società siciliana per la Storia Patria: *Archivio storico siciliano*. N. S. A. XXIX.

PARMA — R. Deputazione di Storia patria: Archivio storico per le provincie Parmensi. Vol. IV, V, VI, VII, VIII e N. S. Vol. I.

PAVIA — Società pavese di Storia Patria: Bollettino, Anno IV.

PERUGIA — Società Umbra di Storia Patria: *Bollettino*, Anno X, fasc. 1 e 2 e Appendice.

PISA — R. Accademia Araldica italiana:
Giornale araldico-genealogico-diplomatico, Anno XXVIII. N. 12, e N. Supplementare 1904.

ROMA — Istituto storico italiano. Bullettino, N. 25: Fonti per la storia d'Italia. T. 29.

» Accademia di conferenze storiche e giuridiche:
Studi e Documenti di Storia e Diritto, Anno 1904.

» R. Accademia dei Lincei.
Atti, (Rendiconto dell'adunanza solenne 1904).

» *Rendiconti*, S. V. vol. XIII.

» R. Società Romana di Storia Patria:
Archivio, 1904, fasc. 101-106.

» *La Cultura*, Rivista di scienze, lettere ed arti, 1904. Anno XXIII, fasc. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11.

» *Rivista Geografica italiana*, Anno 1904.

» *Rivista italiana delle scienze giuridiche*. Disp. 108 a 114.

» Istituto storico prussiano.
Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken. T. VI, f. 2 e T. VII, f. I e II.

SASSARI — R. Università degli Studi: Annuario per l'anno scolastico 1903-1904.

SAVONA — Società storica savonese: Bullettino. Anno VI.

SIENA — Commissione di Storia Patria:
Bullettino, Anno X f. 3, più il Vol. (Arte antica senese).

TORINO — R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Piemonte e Lombardia: Miscellanea di Storia ital. t. XL.

» *Rivista storica italiana*. A. 1904 e Indice 1884-1901.

» *Bollettino storico bibliografico subalpino*, 1904.

VENEZIA — R. Istituto Veneto:
Atti, 1904.

» *Ateneo veneto*, Anno 1904.

» R. Deputazione di Storia Patria:
Miscellanea di Storia Veneta, S. 2ª, T. IX e Serie 3ª, Cronache e Diarii Vol. III. Libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti. Vol. VI.

» *Nuovo Archivio Veneto*, Anno 1904.

ESTERO

FRANCIA — PARIGI. Société Nationale des Antiquaires de France: *Bulletin 1904. Mémoires et documents* 1902, 1903. Centenaire 1804-1904. Table alphabétique 1807 a 1889.

PARIGI. *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger* 1904.

» *Revue historique*, 1904.

RENNES. Annales de Bretagne. T. XIX, N. 2, 3 e 4.

SENLIS. Comité archéologique. Bulletin Serie IV, T. V, A. 1902.

BELGIO — BRUXELLES. Société des Boulandistes.

» *Analecta Bollandiana*. T. XXIII.

SVIZZERA — BELLINZONA. *Bollettino storico della Svizzera italiana*, 1904.

IMPERO AUSTRO-UNGARICO — VIENNA. K.K. Akad. der Wischenschaften (Philosophisch-historische Classe). Sitzungsberichte, T. CXLV e CXLVI.

LEOPOLI. *Kwartalnik Historyczny*. Leopoli, 1904.

INNSBRUCK. Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung: *Mittheilungen*, Vol. XXV, 1904.

ROVERETO. Accademia degli Agiati di Rovereto: *Atti*, 1904.

TRENTO. *Archivio trentino*, Anno XVIII, f. 2 e A. XIX, f. 1.

TRIESTE. *Archeografo triestino*. 3ª S. T. I.

PARENZO. Società Istriana di Archeologia e Storia Patria: *Atti e Memorie*, A. XIX e XX, f. 1-2.

SPALATO. *Bullettino di Archeologia e storia dalmata*, pubblicato per cura del prof. F. Bulic, 1904.

CRACOVIA. Académie des Sciences de Cracovie; *Bulletin International*, 1904.

ZAGABRIA. Società archeologica Croata. N. S. Vol. 7, 1904.

IMPERO GERMANICO — GIESSEN. Mittheilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins, Neue Folge 1902.

Klein Albert. Die zentrale Finanzverwaltung im Deutschordensstaate Preussen am Anfang des XV. Iahrhunderts. Leipzig, 1904, in-8.

Koeser Eugenius. De captivis Romanorum. Dissertatio inauguralis. Gissae, 1904, in-8.

Ruhl Ludovicus. De Mortuorum Iudicio pars prior. Dissertatio. 1903, in-8.

Sauer Bruno. Programm Sr. Konigl. Hoheit dem Grossherzoge von Hessen und bei Rhein Ernst Ludwig zum 25 august 1903 gewidmet von Rektor und Senat der Landesuniversität. Giessen, 1903, in-4.

BAVIERA — MONACO. Sitzungsberichte der Philos-philol, und der histor. Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München: A. 1904.

Abhandlungen der historischen Classe. Band XXIII. 1903.

REGNO DI RUMENIA — BUCAREST. Accademia storica rumena: Documente primitore la Istoria Românilor. Vol. XII. 1903.

AMERICA — WASHINGTON. Smithsonian Institution: *Annual Report of the Board of Regens*, 1901 e 1902.

Baltimore. *Johns Hopkins University Study*. Serie XXI, f. 1-12.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

SANTINI U. — Gli statuti di Forlimpopoli . . . . . pag. 1
COSTA E. — La prima cattedra pomeridiana di diritto civile nello Studio bolognese durante il secolo XVI . . . » 213
SORBELLI A. — Su la vita e su le edizioni di Baldassarre Azzoguidi primo tipografo in Bologna . . . . . » 253
PALMIERI A. — Dell'ufficio della Saltaria, specialmente nel periodo precomunale . . . . . » 381
FAVARO A. — Cesare Marsili e la successione di Gio. Antonio Magini nella lettura di matematica dello Studio di Bologna. . . . . » 411
SIGHINOLFI L. — Sulla lega dell'argento e gli statuti degli orefici di Bologna durante la signoria di Giovanni da Oleggio . . . . . » 481
GATTI A. — Relazione sopra gli antichi ruderi scoperti a Porta Mazzini . . . . . » 505
ALBINI G. — Discorso pronunciato ai funerali del socio prof. Enrico Panzacchi . . . . . » 512
BRIZIO E. — Atti della Deputazione. Sunti delle letture . . » 515
Elenco delle pubblicazioni pervenute alla R. Deputazione dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1904 . . . . . » 520

Volume II. — *Bologna, Regia Tipografia*, 1887 . . . . . L. 12 —

Contiene: 1. A. Gaudenzi: *Di un' antica compilazione di diritto romano e visigoto, con alcuni frammenti delle leggi di Enrico.*
2. Pulon matt, *frammento inedito di poema in dialetto cesenate, e la* Commedia nuova *di Pierfrancesco da Faenza*, per G. G. Bagli.
3. A. Corradi: *Notizie sui professori di latinità nello Studio di Bologna, fino a tutto il secolo XV.*

ATTI E MEMORIE (1)

PRIMA SERIE (in-4)	Anno primo - *Bologna, Stab. tip. Monti*,	*1862*	»	6 —	Serie esaurita
	» secondo (fasc. I) » » » »	*1863*	»	6 —	
	» » (fasc. II) » » » »	*1864*	»	6 —	
	» terzo - *Bologna, Fava e Garagnani*,	*1865*	»	6 —	
	» quarto - *Bologna, Regia Tipografia*,	*1866*	»	7.35	
	» quinto » » »	*1867*	»	7.05	
	» sesto » » »	*1868*	»	8.40	
	» settimo » » »	*1868*	»	9.15	
	» ottavo » » »	*1869*	»	9.50	
	» nono » » »	*1870*	»	8.85	
SECONDA SERIE (in-8)	Volume I. *Bologna, Romagnoli*,	*1875*	»	6 —	Serie esaurita
	» II. » »	*1876*	»	6 —	
NUOVA SERIE (2)	Vol. I. - *Modena, tip. Vincenzi e Nip.*,	*1877*	»	6 —	
	» II. » » » »	*1878*	»	6 —	
	» III. (P.e I.) » » » »	*1878*	»	6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1878*	»	6 —	
	» IV. (P.e I.) » » » »	*1879*	»	6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1880*	»	6 —	
	» V. (P.e I.) » » » »	*1880*	»	6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1880*	»	6 —	
	» VI. (P.e I.) » » » »	*1881*	»	6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1881*	»	6 —	
	» VII. (P.e I.) » » » »	*1881*	»	6 —	
	» » (P.e II.) » » » »	*1882*	»	6 —	
TERZA SERIE	Vol. I. (Anno acc. 1882-83) - *Bologna*,	*1883*	»	20 —	
	» II. (» » 1883-84) »	*1884*	»	20 —	
	» III. (» » 1884-85) »	*1885*	»	20 —	
	» IV. (» » 1885-86) »	*1886*	»	20 —	
	» V. (» » 1886-87) »	*1887*	»	20 —	
	» VI. (» » 1887-88) »	*1888*	»	20 —	
	» VII. (» » 1888-89) »	*1889*	»	20 —	
	» VIII. (» » 1889-90) »	*1890*	»	20 —	
	» IX. (» » 1890-91) »	*1891*	»	20 —	
	» X. (» » 1891-92) »	*1892*	»	20 —	
	» XI. (» » 1892-93) »	*1893*	»	20 —	
	» XII. (» » 1893-94) »	*1894*	»	20 —	
	» XIII. (» » 1894-95) »	*1895*	»	20 —	
	» XIV. (» » 1895-96) »	*1896*	»	20 —	
	» XV. (» » 1896-97) »	*1897*	»	20 —	
	» XVI. (» » 1897-98) »	*1898*	»	20 —	
	» XVII. (» » 1898-99) »	*1899*	»	20 —	
	» XVIII. (» » 1899-1900) »	*1900*	»	20 —	
	» XIX. (» » 1900-1901) »	*1901*	»	20 —	
	» XX. (» » 1901-1902) »	*1902*	»	20 —	
	» XXI. (» » 1902-1903) »	*1903*	»	20 —	
	» XXII. (» » 1903-1904) »	*1904*	»	20 —	

(1) Delle Memorie di tutta la Serie, fino al vol. XII incl., si hanno due *Elenchi* e l' *Indice* degli argomenti, nel vol. XIII.

(2) *Atti e Mem. delle RR. Dep. di Storia Patria dell' Emilia.* (Con particolare *Indice.*)

PROCESSI VERBALI della R. Deput. di Stor. Patr. per le Prov. di Romagna:
Vol. I. (*Dal 30 marzo 1862 al 1870-71*).
Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1871.
Vol. II. (*Dal 1871-72 al 1880-81*) Ib., 1892.
Vol. III. (*Dal 1881-82 al 1890-91*) Ibid., 1892.

RELAZIONE *del Segretario G. Carducci:* Delle cose operate dalla R. Deputazione di Storia Patria per le Prov. di Romagna, dall'anno 1860 al 10 marzo 1872. — Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1872, *1 op.*

Id. dal 1872 al 1875. Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1875, *1 op.*

Id. *del Segretario C. Malagola,* dal 1875 al 1894. — Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1894, *1 op.*

Serie esaurite

LA R. DEPUT. DI STORIA PATRIA *per le Prov. di Romagna dal 1860 al 1894.* — Bologna, 1894. (*C. Malagola, segr.*)

ELENCHI *degli scritti contenuti nella Serie* Atti e Memorie con l' *Indice degli argomenti delle Memorie e delle Letture a tutto il Vol. XVIII della Serie III (1862-1900)* Bologna, 1902. (*E. Brizio, segr.*)

Ai soli Librai si accorda lo sconto del 30 %

ATTI E MEMORIE

DELLA

R. DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

PREZZI D' ASSOCIAZIONE

Per il regno d' Italia e per un anno	L.	20 —
Per l' estero e per un anno	»	25 —
Un fascicolo separato trimestrale	»	5 —
» » » semestrale	»	10 —

Le **commissioni** ed **associazioni** debbono rivolgersi al **Segretario della R. Deputazione di Storia Patria per le Romagne, in Bologna.**

I vaglia si spediranno al cav. Alfonso Rubbiani, **Tesoriere della R. Deputazione.**

BOLOGNA — TIPI DELLA DITTA ZANICHELLI.

Stanford University Libraries
3 6105 121 190 016

DG975
R7D4

DATE DUE			